Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 988

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

18/12/2022 - 01:57

Indice

1. DDL S. 988 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 988 5
1.2.2. Relazione 988-A 19
1.2.3. Testo approvato 988 (Bozza provvisoria) 56
1.2.4. Testo 1 71
1.2.5. Testo 2 75
1.3. Trattazione in Commissione 80
1.3.1. Sedute 81
1.3.2. Resoconti sommari 83
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 84
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 19/03/2019 85
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (ant.) dell'11/06/2019 89
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 18/06/2019 90
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 18/06/2019 91
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019 92
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 02/07/2019 110
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 03/07/2019 111
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (ant.) del 16/07/2019 112
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019 113
1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020 114
1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020 128

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020 . . . 145
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 04/02/2020 . . . 146
1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/02/2020 . . . 179
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/02/2020 . . . 189
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/05/2020 . . . 195
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020 . . . 207
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020 . . . 222
1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020 . . . 231
1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020 . . . 241
1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147 (pom.) del 18/11/2020 . . . 250
1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 12/01/2021 . . . 253
1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021 . . . 264
1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021 . . . 279
1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021 . . . 283
1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021 . . . 305
1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021 . . . 308
1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/04/2021 . . . 313
1.4. Trattazione in consultiva . . . 315
1.4.1. Sedute . . . 316
1.4.2. Resoconti sommari . . . 319
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 320
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020 . . . 321
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/05/2020 . . . 324

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021 . . . 327
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/05/2021 . . . 329
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 331
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 . . . 332
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 343
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019 . . . 344
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019 . . . 353
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019 . . . 364
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019 . . . 373
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019 . . . 384
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020 . . . 391
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020 . . . 398
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021 . . . 404
1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021 . . . 412
1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021 . . . 417
1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 421
1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020 . . . 422
1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 190 (pom.) del 14/07/2020 . . . 427
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 431
1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/04/2019 . . . 432
1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 168 (ant.) del 25/06/2020 . . . 436
1.4.2.5.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020 . . . 439
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 444
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020 . . . 445
1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2020 . . . 447
1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 448
1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019 . . . 449
1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019 . . . 457
1.4.2.7.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 23/01/2019 . . . 460
1.4.2.7.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 29/01/2019 . . . 463

1.4.2.7.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019 466
1.4.2.7.6. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019 469
1.4.2.8. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 472
1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 147 (pom.) del 07/07/2020 473
1.4.2.8.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 149 (ant.) del 09/07/2020 522
1.4.2.9. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 524
1.4.2.9.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020 525
1.4.2.9.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2020 526
1.4.2.9.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/07/2020 527
1.4.2.10. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 528
1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (pom.) del 07/07/2020 529
1.4.2.10.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 198 (pom.) del 21/10/2020 536
1.4.2.10.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 199 (pom.) del 27/10/2020 549
1.5. Trattazione in Assemblea 560
1.5.1. Sedute 561
1.5.2. Resoconti stenografici 562
1.5.2.1. Seduta n. 326 del 13/05/2021 563
1.5.2.2. Seduta n. 329 del 20/05/2021 791

1. DDL S. 988 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Iter
20 maggio 2021: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

C.290	T. U. con C.410, C.1314, C.1386 approvato in testo unificato
S.988	**approvato con modificazioni**
C.290-410-1314-1386-B	approvato con modificazioni
S.988-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 23/22 del 9 marzo 2022, GU n. 69 del 23 marzo 2022.

Iniziativa Parlamentare
On. **Maria Chiara Gadda** (PD)
Cofirmatari
On. **Sara Moretto** (PD), On. **Marco Di Maio** (PD), On. **Franco Vazio** (PD), On. **Stefania Pezzopane** (PD), On. **Luca Rizzo Nervo** (PD), On. **Alessia Morani** (PD), On. **Camillo D'Alessandro** (PD), On. **Daniela Cardinale** (PD), On. **Francesca La Marca** (PD), On. **Laura Cantini** (PD), On. **Chiara Gribaudo** (PD)
On. **Elena Carnevali** (PD) (aggiunge firma in data 11 dicembre 2018)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.410 - On. **Susanna Cenni** (PD) e altri
C.1314 - On. **Paolo Parentela** (M5S)
C.1386 - On. **Guglielmo Golinelli** (Lega) e altri
Natura
ordinaria
Relazione tecnica pervenuta il 30 ottobre 2019.
Presentazione
Trasmesso in data **13 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018.
Classificazione TESEO
AGRICOLTURA BIOLOGICA , PRODUZIONE AGRICOLA , ACQUACOLTURA
Articoli

PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1, 5, 10, 11), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.3, 5, 6-9, 13, 14, 16, 17), REGIONI (Art.4), PROVINCE AUTONOME (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.5, 16), PROGRAMMI E PIANI (Artt.5, 7, 8), PUBBLICITA' (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.5, 8, 9, 12, 13, 14, 17), IMPRESE AGRICOLE (Artt.7 ,13 , 17), INFORMAZIONE (Art.7), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.7), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.7), SEMENTI (Artt.8, 18), FONDI DI BILANCIO (Art.9), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.9, 14), COOPERATIVE (Art.10), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.11), DOTTORATO DI RICERCA (Art.11), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.12), ENTI LOCALI (Art.13), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.13, 15, 17), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.13), ZONE E AREE PROTETTE (Art.13), VENDITA DIRETTA (Artt.13, 18), AGRITURISMO (Art.13), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Artt.13, 14, 15, 17), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.14), CONTRATTI (Artt.14, 15), VIGILANZA (Art.14), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.14), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.15, 16), ANTI TRUST (Art.16), ABROGAZIONE DI NORME (Art.19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Francesco Mollame** (M5S) (dato conto della nomina il 19 marzo 2019) .
Sostituito da Sen. **Mino Taricco** (PD) (dato conto della nomina il 23 marzo 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Francesco Mollame** (M5S) nominato nella seduta ant. n. 155 del 13 gennaio 2021 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 22 gennaio 2021; annuncio nella seduta n. 295 del 26 gennaio 2021.

Relatore di maggioranza Sen. **Mino Taricco** (PD) nominato nella seduta ant. n. 169 del 15 aprile 2021 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 28 aprile 2021; annuncio nella seduta n. 321 del 28 aprile 2021.

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede redigente** il 22 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 77 del 22 dicembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
Nuovamente assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede deliberante** il 10 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 305 del 10 marzo 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
Nuovamente assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 23 marzo 2021. Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 988

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GADDA** , **MORETTO** , **Marco DI MAIO** , **VAZIO** , **PEZZOPANE** , **RIZZO NERVO** , **MORANI** , **D'ALESSANDRO** , **CARDINALE** , **LA MARCA** , **CANTINI** , **GRIBAUDO** e **CARNEVALI** (290); **CENNI** e **INCERTI** (410); **PARENTELA** , **MAGLIONE** , **CADEDDU** , **CASSESE** , **CILLIS** , **CIMINO** , **DEL SESTO** , **GAGNARLI** , **GALLINELLA** , **L'ABBATE** , **LOMBARDO** , **Alberto MANCA** , **MARAIA** , **MARZANA** , **PIGNATONE** e **IANARO** (1314); **GOLINELLI** , **VIVIANI** , **LOLINI** , **COIN** , **GASTALDI** , **LIUNI** , **LO MONTE** , **VALLOTTO** e **ZANOTELLI** (1386)

(V. *Stampati Camera nn.* **290, 410, 1314** *e* **1386**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 2018

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale

ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera a);

c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente

soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE,
DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

f) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

g) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

h) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

i) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici, provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

l) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

m) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il

mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con scadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« *1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da

individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei

produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette

informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis*. Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria ».

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 20.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.2.2. Relazione 988-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988-A

Relazione Orale

Relatore Taricco

TESTO PROPOSTO DALLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 28 aprile 2021 (*)

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **GADDA** , **MORETTO** , **Marco DI MAIO** , **VAZIO** , **PEZZOPANE** , **RIZZO NERVO** , **MORANI** , **D'ALESSANDRO** , **CARDINALE** , **LA MARCA** , **CANTINI** , **GRIBAUDO** e **CARNEVALI** (290); **CENNI** e **INCERTI** (410); **PARENTELA** , **MAGLIONE** , **CADEDDU** , **CASSESE** , **CILLIS** , **CIMINO** , **DEL SESTO** , **GAGNARLI** , **GALLINELLA** , **L'ABBATE** , **LOMBARDO** , **Alberto MANCA** , **MARAIA** , **MARZANA** , **PIGNATONE** e **IANARO** (1314); **GOLINELLI** , **VIVIANI** , **LOLINI** , **COIN** , **GASTALDI** , **LIUNI** , **LO MONTE** , **VALLOTTO** e **ZANOTELLI** (1386)

(V. *Stampati Camera nn.* **290, 410, 1314** *e* **1386**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 dicembre 2018

*) *A seguito della nuova assegnazione in sede referente*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Borghesi)

11 febbraio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 7, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e si preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'ambito del procedimento di adozione del Piano medesimo;

- all'articolo 8, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche,

e con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, comma 1, appare opportuno definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 18.0.7 e 18.0.8: parere contrario, in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

(Estensore: Borghesi)

26 maggio 2020

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.2 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul testo adottato dalla Commissione e sui relativi emendamenti

(Estensore: Parrini)

8 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 16, comma 1, l'opportunità di definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Valente)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

30 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Marco Pellegrini)

15 gennaio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

sugli emendamenti

(Estensore: Pesco)

11 febbraio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6.
Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

sul testo adottato dalla Commissione e sui relativi emendamenti

(Estensore: Pesco)

14 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3:

- al primo periodo, le parole: « senza maggiori oneri per la finanza pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

- dopo il primo periodo sia inserito il seguente: « Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

- al secondo periodo, dopo le parole: « per materia » siano aggiunte le seguenti: « e per i profili finanziari ».

In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.

(Estensore: Lorefice)

sul disegno di legge

21 ottobre 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che il provvedimento si compone di venti articoli, suddivisi in: capo I recante la definizione dell'oggetto e dei termini utilizzati; capo II sull'identificazione delle autorità nazionali e locali competenti; capo III sull'istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero; capo IV sull'istituzione del marchio biologico italiano; capo V sugli strumenti di programmazione e di sostegno finanziario; capo VI in materia di organizzazione della filiera di produzione biologica; capo VII in materia di tutela della produzione biologica e del consumatore; capo VIII sulle disposizioni finali relative alle abrogazioni espresse e alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali;

considerati, in particolare:

l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e nella previsione di fonti di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano », precisando le condizioni per il suo utilizzo;

l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione sugli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;

l'articolo 18 che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale;

considerato che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze

derivanti dalla pandemia da COVID-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno nell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti condizioni e osservazione:

in riferimento agli articoli 1, 5 e 8, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamico, prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, si ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di « materiale eterogeneo biologico », ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. L'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II, parte I, dello stesso. In particolare l'articolo 6, lettera *i)*, consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica;

valuti la Commissione di merito, infine, l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi di controllo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

sugli emendamenti

27 ottobre 2020

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 21 ottobre 2020;

ribadita, in particolare, la necessità di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge, al fine di riferire il richiamo all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 al solo « materiale eterogeneo biologico », la cui commercializzazione deve peraltro essere preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, mentre, per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 e dall'allegato II, parte I, dello stesso regolamento,

esprime per quanto di propria competenza parere contrario sull'emendamento 2.1, nella misura in cui, alla successiva lettera *b),* non si escludono dalla definizione di « prodotti biologici » quelli ottenuti durante il periodo di conversione, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Federico)

sul disegno di legge

15 luglio 2020

La Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie alimentazione, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), e agricoltura, di competenza residuale (articolo 117, quarto

comma, della Costituzione); si pone pertanto l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, dato il carattere concorrente e residuale delle competenze coinvolte, lo strumento più idoneo appare quello delle intese (si veda sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2016);

il provvedimento prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a disciplinare il marchio biologico (articolo 6, comma 3); il funzionamento del fondo per lo sviluppo biologico (articolo 9, comma 2); la formazione professionale degli operatori del settore (articolo 12, comma 1); la disciplina dei distretti biologici (articolo 13, comma 2); la disciplina delle organizzazioni interprofessionali (articolo 14, comma 5); il riconoscimento degli operatori biologici (articolo 14, comma 1); inoltre, l'articolo 5, comma 3, prevede che rappresentanti degli enti territoriali partecipino al Tavolo tecnico per la produzione biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

appare però opportuno introdurre la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del Tavolo di filiera (articolo 16, comma 1),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica (articolo 7, comma 1), del piano nazionale per le sementi biologiche (articolo 8, comma 1) e dell'istituzione del Tavolo di filiera (articolo 16, comma 1).

DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
Capo I NORME GENERALI	Capo I NORME GENERALI
Art. 1. *(Oggetto e finalità)*	Art. 1. *(Oggetto e finalità)*
1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, **con l'esclusione del sistema dei controlli,** i seguenti oggetti:	1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;	*a) identica*;
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;	*b) identica*;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la	*c) identica*;

semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;	
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.	*d) identica*.
2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.	2. La produzione biologica è **un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla** qualità dei prodotti, **alla** sicurezza alimentare, **al** benessere degli animali, **allo** sviluppo rurale, **alla** tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, alla** salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove **e sostiene la produzione con** metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati	3. Ai fini della presente legge, **i metodi di produzione basati su** preparati e specifici disciplinari **applicati** nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea **e delle**

biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.	**norme nazionali** in materia di agricoltura biologica **sono equiparati** al metodo di agricoltura biologica. **Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.**
Art. 2. *(Definizioni)* 1. Ai fini della presente legge sono definiti: *a)* « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; *b)* « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*; *c)* « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.	Art. 2. *(Definizioni)* *Identico*
Capo II AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI	Capo II AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI
Art. 3. *(Autorità nazionale)* 1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali **e del turismo**, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.	Art. 3. *(Autorità nazionale)* 1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari **e** forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Art. 4. *(Autorità locali)* 1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-	Art. 4. *(Autorità locali)* *Identico*

scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.	
Capo III ORGANISMI DI SETTORE Art. 5. *(Tavolo tecnico per la produzione biologica)*	Capo III ORGANISMI DI SETTORE Art. 5. *(Tavolo tecnico per la produzione biologica)*
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali **e del turismo**, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».	1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari **e** forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».
2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.	2. *Identico*.
3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni	3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro **della transizione ecologica**, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre

professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.	rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: *a)* delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica; *b)* esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea; *c)* proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;	4. *Identico*.

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.	
5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.	5. *Identico*.
Capo IV DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI	Capo IV DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI
Art. 6. *(Istituzione di un marchio biologico italiano)*	Art. 6. *(Istituzione di un marchio biologico italiano)*
1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.	1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'**articolo 25, paragrafo 2,** del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della **sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5,** del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. *Identico*.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.	3. *Identico*.
Capo V STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI	Capo V STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

FINANZIAMENTO	
Art. 7. *(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)*	Art. 7. *(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)*
1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.	1. **Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,** adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano »**. Il Piano è adottato con cadenza triennale ed** è aggiornato **anche** annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:	2. *Identico*:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;	*a) identica*;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;	*b)* sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 **, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo**;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;	*c) identica*;
d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la	*d)* monitorare l'andamento del settore**, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali,**

produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:	**con le relative rese produttive,** al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;	1) *identico*;
2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;	2) *identico*;
	***e)* sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;**
e) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;	***f)*** *identica*;
f) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;	***g)*** *identica*;
g) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;	***h)*** *identica*;
h) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;	***i)*** *identica*;
i) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità	***l)*** *identica*;

del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;	
l) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;	***m)*** *identica*;
m) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.	***n)*** *identica*.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.	3. *Identico*.
Art. 8.	Art. 8.
(Piano nazionale delle sementi biologiche)	*(Piano nazionale delle sementi biologiche)*
1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.	1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,** sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta **con decreto** un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.	2. *Identico*.
3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita **annualmente** dal Ministro con proprio decreto.	3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.
Art. 9.	Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)	*(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)*
1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.	1. *Identico*.
2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.	2. *Identico*.
3. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.	3. Il Ministro, con **proprio** decreto **aggiornato anche annualmente**, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente	4. *Identico*.

articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:	5. *Identico*:
« *1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali **e del turismo**, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».	« *1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi **del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e** degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei **prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari** di cui all'articolo 1 del **citato** regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23**,** H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari **e** forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».
6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto;	6. *Identico.*

in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.	
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.	7. *Identico*.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	8. *Identico*.
Art. 10. *(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)*	Art. 10. *(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)*
1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.	*Identico*
Art. 11. *(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)*	Art. 11. *(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)*
1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore	1. *Identico*.

della produzione biologica.	
2. Per le finalità di cui al comma 1:	2. *Identico*:
a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;	*a) identica*;
b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero **dell'istruzione,** dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;	*b)* in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;
c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;	*c)* nel piano triennale di attività del **CREA**, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;
d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e	*d) identica*.

cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.	
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	3. *Identico*.
Art. 12. *(Formazione professionale)* 1. Lo Stato, le regioni **e le province autonome di Trento e di Bolzano** promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.	Art. 12. *(Formazione professionale)* 1. Lo Stato **e** le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO	Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO
Art. 13. *(Distretti biologici)* 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:	Art. 13. *(Distretti biologici)* 1. *Identico.*

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;	
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.	
2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.	2. *Identico.*
3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.	3. *Identico.*
4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni	4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di

per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.	concerto con il Ministro **della transizione ecologica** e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.
5. I distretti biologici sono istituiti al fine di: *a)* promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; *b)* stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con	5. *Identico.*

l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; *c)* semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; *d)* favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; *e)* promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica; *f)* promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici; *g)* promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.	
6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore	6. *Identico.*

non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.	
7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.	7. *Identico.*
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.	8. *Identico.*
9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.	9. *Identico.*
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.	10. *Identico.*
11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori,	11. *Identico.*

sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.	
Art. 14. *(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)*	Art. 14. *(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)*
1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che: *a)* sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici; *b)* sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici; *c)* perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale; 2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi	1. *Identico*.

pubblici di mercato; 3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; 4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; 5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti; 6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente; 7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.	
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace	2. *Identico*.

esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.	
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.	3. *Identico*.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.	4. *Identico*.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione	5. *Identico*.

maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.	
6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti: *a)* essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; *b)* prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa; *c)* rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.	6. *Identico*.
7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino	7. *Identico*.

restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.	
8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. **I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.**	8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.
9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.	9. *Identico*.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.	10. *Identico*.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.	11. *Identico*.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo	12. *Identico*.

restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.	
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.	13. *Identico*.
Art. 15. *(Accordi quadro)*	Art. 15. *(Accordi quadro)*
1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.	*Identico*
Art. 16. *(Intese di filiera per i prodotti biologici)*	Art. 16. *(Intese di filiera per i prodotti biologici)*
1. Il Ministero istituisce il Tavolo di	1. Il Ministero**, previa intesa in sede di Conferenza**

filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.	**permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,** istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi: *a)* perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica; *b)* favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione; *c)* conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità; *d)* garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali; *e)* promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica; *f)* promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici; *g)* valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.	2. *Identico*.
3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della	3. *Identico*.

produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.	
4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	4. *Identico*.
5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.	5. *Identico*.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.	6. *Identico*.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	7. *Identico*.
Art. 17. *(Organizzazioni dei produttori biologici)*	Art. 17. *(Organizzazioni dei produttori biologici)*
1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei	*Identico*

mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e

tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o

delle regole fissate dall'organizzazione; *i)* le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione; *l)* l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni. 5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.	
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI	Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI
Art. 18. *(Sementi biologiche)* 1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:	Art. 18. *(Sementi biologiche)* 1. *Identico*:
« *6-bis*. Per la commercializzazione di sementi biologiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,	« *6-bis*. Per la commercializzazione di **materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi,** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici**, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.** Agli agricoltori che producono **sementi biologiche di varietà** iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, **all'interno della Rete nazionale della biodiversità di**

fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria ».

interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche **di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione **biologici**, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio**, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione** e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria**. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018 »**.

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;**

***b)* adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;**

***c)* rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei**

	consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; ***d)* riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.** **2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.** **3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.**
Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI	Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. *(Abrogazioni)*	Art. **20**. *(Abrogazioni)*
1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati. 2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.	*Identico*
Art. 20. *(Norma di salvaguardia)*	Art. **21**. *(Norma di salvaguardia)*
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto	*Identico*

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.2.3. Testo approvato 988 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 988

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 maggio 2021, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda, Moretto, Marco Di Maio, Vazio, Pezzopane, Rizzo Nervo, Morani, D'Alessandro, Cardinale, La Marca, Cantini, Gribaudo e Carnevali; Cenni e Incerti; Parentela, Maglione, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone e Ianaro; Golinelli, Viviani, Lolini, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Vallotto e Zanotelli:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) « produzione biologica » o « metodo biologico »: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) « prodotti biologici »: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) « aziende »: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal

Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE,
DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché

all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo
della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del

presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« *1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti

fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini

istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la

fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi

abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e

razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
17 maggio 2021
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (988)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200
CATTANEO

Al comma 3, dopo le parole: «Sono a tal fine equiparati» *sopprimere le seguenti:* «il metodo dell'agricoltura biodinamica ed».

Art. 5

5.100
DE BONIS

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

5.200
CATTANEO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico».

Art. 8

8.200
CATTANEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».

Art. 9

9.200
IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.».

Art. 14

14.100
DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

Art. 18

18.200
IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «6-*bis*»*, quarto periodo, sostituire le parole:* «decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267» *con le seguenti:* «decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20».

1.2.5. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
18 maggio 2021
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (988)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.200
CATTANEO

Al comma 3, dopo le parole: «Sono a tal fine equiparati» *sopprimere le seguenti:* «il metodo dell'agricoltura biodinamica ed».

Art. 5

5.100
DE BONIS

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

5.200
CATTANEO

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico».

Art. 8

8.200
CATTANEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».

Art. 9

9.200
IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.».

Art. 14

14.100
DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

Art. 18

18.200 (testo 2)
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotte in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di

cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 44 (pom.)
19 marzo 2019

N. 72 (ant.)
11 giugno 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 75 (pom.)
18 giugno 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 76 (pom.)
18 giugno 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 56 (pom.)
25 giugno 2019

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 78 (pom.)
2 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 80 (pom.)
3 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 83 (ant.)
16 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 114 (ant.)

5 novembre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 91 (pom.)
8 gennaio 2020

N. 92 (pom.)
14 gennaio 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 93 (pom.)
28 gennaio 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

N. 94 (pom.)
4 febbraio 2020

N. 97 (pom.)
18 febbraio 2020

N. 99 (pom.)
25 febbraio 2020

N. 111 (pom.)
19 maggio 2020

N. 139 (ant.)
14 ottobre 2020

N. 142 (pom.)
3 novembre 2020

N. 143 (pom.)
10 novembre 2020

N. 146 (pom.)
17 novembre 2020

N. 147 (pom.)
18 novembre 2020

N. 154 (pom.)
12 gennaio 2021

N. 155 (ant.)
13 gennaio 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante

N. 164 (pom.)
23 marzo 2021

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 165 (pom.)
30 marzo 2021

N. 166 (pom.)
7 aprile 2021

N. 168 (pom.)
13 aprile 2021

N. 169 (ant.)
15 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 44 (pom.) del 19/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Fa presente che il provvedimento si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Evidenzia che la norma definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Infine, segnala la rilevanza della disposizione che prevede, ai fini della legge in esame, l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico, di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".

Si sofferma quindi sull'articolo 3, che individua il Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Richiama poi l'articolo 6, che istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo.

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, cita quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. In materia, il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano, aggiornato a cadenza triennale, è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.

Illustra poi l'articolo 9, che istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese autorizzate alla vendita di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Ulteriore novità è la previsione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso. Segnala quindi le misure del provvedimento finanziate con le risorse del Fondo.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica prevedendo, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata. In proposito, illustra in dettaglio i vari interventi: è prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche e di aggiornamento per i docenti degli istituti agrari pubblici, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Si sofferma poi sull'articolo 13, che contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici. Fatte salve l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Con decreto ministeriale sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con altro decreto interministeriale sono poi definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.
L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o della medesima circoscrizione economica. Ricorda che la norma in esame definisce i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare un determinato valore percentuale dei prodotti della filiera biologica nazionale o della circoscrizione di riferimento. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere al Ministero che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti alla stessa organizzazione, sulla base di alcune condizioni.
L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
L'articolo 16 riguarda le intese di filiera per i prodotti biologici. Si prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.
L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.
Segnala quindi che l'articolo 18, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.
Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione una serie di soggetti da audire, in relazione al disegno di legge in titolo.

Il presidente VALLARDI conferma la disponibilità a recepire indicazioni su eventuali audizioni, invitando tutti i senatori interessati a far pervenire proposte a tal fine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (ant.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI
indi del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 18/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle 14,15 ore alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ICQRF) DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (pom.) del 18/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCIENZE DELLA VITA (FISV) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 200 (NUOVE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA) E IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
56ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale***
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente VALLARDI avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato).
Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.
Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore SERAFINI (*FI-BP*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

I senatori DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e TARICCO (*PD*) ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

Avendo il senatore TARICCO (*PD*) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/1, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.7 (testo 3).

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

L'emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Dopo che il senatore MOLLAME (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.300/1, si procede alla votazione dell'emendamento 1.300, che risulta approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al relatore.

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 2.1 e respinto l'emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) invita al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 3.1.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l'emendamento 4.1 (testo 2), respinto l'emendamento 4.2 e approvato l'emendamento 4.3 (testo 3).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Posto in votazione, è infine approvato l'emendamento 4.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 5.1 e approvato il 5.2 (testo 2).

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) formula parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 6.100/1 e approvato l'emendamento 6.100.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'articolo 7, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.100.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 9, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3) che è stata concordata con il relatore.
Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, lasciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell'emendamento 10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipologie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira a sua volta l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 10.1 (testo 3).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulla proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore TARICCO (*PD*) esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rappresenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.100.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11, come modificato.

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l'emendamento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 12, sul quale non sono stati presentanti emendamenti.

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo - assegnati in sede redigente alla 9a Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali - recanti entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.
Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.
Si sofferma sull'articolo 1 che specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.
Con l'articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.
L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati".
Illustra poi l'articolo 4, recente misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.
All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.
L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.
Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.
L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.
L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.
Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I

raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l'abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un'esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio

tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l'articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: "cerca", "produttore di tartufo", "tartufaio" o "raccoglitore di tartufo", "tartuficoltore o "coltivatore di tartufo", "tartufaia naturale", "tartufaia naturale controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e "raccolta controllata".

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Particolarmente rilevante l'articolo 5, che definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Si prevede poi l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di

raccolta.
Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.
L'articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.
L'articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.
L'articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.
L'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull'intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.
L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l'altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall'articolo 13 attestante l'idoneità del tartufaio vale come notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente.
L'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.
Richiama poi l'articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.
L'articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.
Con l'articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell'Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di

controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.
L'articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorrizate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Illustra poi l'articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.
L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
All'articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad introdurre un "contributo ambientale" regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all'anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.
L'articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.
L'articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di istituire, d'intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.
L'articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985.

Il senatore TARICCO (*PD*) segnala di aver presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

Il presidente VALLARDI assicura che la Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le

partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).
Rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma 9-*quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.
Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6a e 10a, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
Per gli aspetti di interesse della 9a Commissione, segnala l'articolo 16-*ter*, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l'identificazione e il contrasto dell'*Italian sounding*. Si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia. Inoltre, si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian sounding*.
È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto "Voucher 3i - investire in innovazione", volto a supportare le *start-up* innovative.
L'articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e

marchi (UIBM) l'adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. È poi riconosciuta un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.
Ulteriori norme disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Il presidente VALLARDI rileva che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il prescritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata odierna.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Si apre il dibattito.

Il senatore TARICCO (*PD*) dichiara di condividere la disposizione contenuta nell'articolo 16-*ter* del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell'IMU, era stata già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell'articolo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell'*Italian sounding*, che reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.
Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criticità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumentare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) apprezza anch'egli le norme per il settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Lamenta però le risorse esigue stanziate per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole, ancora in grave sofferenza.
Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conversione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio dell'economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la questione dell'equiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. E' vero che il decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a favore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti importanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti.
Propone pertanto di rendere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) evidenzia come il disegno di legge contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché aiuti alle piccole e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*), richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, mantiene il giudizio negativo sul provvedimento in

esame, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) dichiara di condividere gli interventi inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valutazione negativa del suo Gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento. Preannuncia, pertanto, l'astensione in sede di voto sulla proposta di parere.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) preannuncia anch'egli, per le medesime ragioni, l'astensione della propria parte politica.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che sarebbe stato certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti interventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il contrasto all' *Italian sounding*, che potranno certamente essere rafforzate e ampliate in futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l'11 giugno e il 18 giugno e sull'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricoltura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 728

Art. 1

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola*: «piccoli» con la seguente: «limitati»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire la parola*: «piccoli» con la seguente: «limitati»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

1.7 (testo 3)

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «*o trasformati*», con le seguenti: «*od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda*».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», *con le seguenti*: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».

1.7 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «*o trasformati*», con le seguenti: «*od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda*».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», *con le seguenti*: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».

Art. 3

3.2 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti*: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

b*) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

3.2 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti*: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

b*) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

4.3 (testo 3)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

4.3 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente*:

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari

identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

Art. 10

10.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Disposizioni applicative)*. - *1*. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Disposizioni applicative). - 1*. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

10.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI
indi del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DI RAPPRESENTANTI DI AGROFARMA-FEDERCHIMICA E ASSOFERTILIZZANTI-FEDERCHIMICA E DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (FIDAF)

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 80 (pom.) del 03/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,35

AUDIZIONE INFORMALE, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO), DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (ant.) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE BIOLOGICO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 114 (ant.) del 05/11/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ORGANISMI CERTIFICAZIONE ISPEZIONE PROVE TARATURA - CONFORMA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) dell'08/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio 2019.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il 25 giugno ed il 9 luglio 2019 si è svolta la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933. Successivamente la Commissione ha proceduto a svolgere un ciclo di audizioni che ha coinvolto diversi soggetti e si è concluso nella giornata odierna.
Illustra quindi una proposta di testo unificato (pubblicata in allegato), che raccoglie i principali elementi comuni dei tre disegni di legge.
Sottolinea, in particolare, come il testo si presenti quale sintesi dei tre disegni di legge precedentemente depositati, ponendosi come obiettivo di trovare il punto di incontro tra tutti gli operatori coinvolti nella filiera del tartufo, a partire dai tartufai sino a raggiungere gli imprenditori.
Fa presente che l'esigenza di una rinnovata norma quadro è avvertita con forza dal settore anche, e soprattutto, al fine di superare, con l'abrogazione, le disposizioni contenute all'interno della legge n. 752 del 1985, tutt'ora in vigore, principalmente in relazione alla normativa dell'Unione Europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore

efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici ed istituzionali di tale filiera, al fine di delineare principi condivisi per agevolare la stesura del presente testo unificato.
Richiama infine brevemente i principali contenuti del disegno di legge, che consta di sei capi e ventisei articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure finanziarie, transitorie e finali.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice LA MURA (*M5S*), il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il testo presentato è frutto di un lavoro di sintesi ed è stato predisposto con la collaborazione dei presentatori dei tre disegni di legge in esame, che ne hanno sostanzialmente condiviso i contenuti.
Su proposta del presidente la Commissione conviene pertanto di adottare il testo unificato presentato dal presidente relatore quale base per il seguito dell'esame e di rinviare altresì alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione sul disegno di legge in esame, pervenuto in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati. Successivamente si è svolta la fase delle audizioni che, grazie al coinvolgimento di numerosi soggetti, ha consentito un sufficiente approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge: tale fase, pertanto, può essere dichiarata conclusa.
Ricorda infine che, nel precedente Ufficio di presidenza della Commissione, si era convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge per il 15 gennaio 2020.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) ritiene sia opportuno posticipare tale termine.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il testo in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei

deputati ed assegnato alla Commissione in sede referente, che mira ad introdurre nell'ordinamento norme per limitare il fenomeno della vendita sottocosto dei prodotti agricoli ed agroalimentari, prevedendo altresì una delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

Il provvedimento si compone di due Capi e di cinque articoli.

Nel Capo I - intitolato "Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari" - l'articolo 1 prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. In particolare si prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 - che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce, al comma 1, il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Si ricorda che il sistema delle aste a doppio ribasso fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Il comma 2 stabilisce la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, mentre il comma 3 prevede che chiunque contravvenga al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. Il comma 4 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Il comma 5 individua infine nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

Passando al Capo II - intitolato "Sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di produzione" - l'articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori. Viene, al riguardo, previsto che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 5 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari. A tal fine, ai sensi del comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (elencati al comma 2): a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere; b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione di prodotti alimentari e agroalimentari ; c) definizione e sviluppo di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Ai sensi del comma 3 tale decreto sarà adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo schema di decreto sarà, poi, trasmesso alle Camere per l'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmetterà nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni, mentre le Commissioni potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà essere adottato. È prevista infine al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) segnala che sono stati presentati sullo stesso argomento altri disegni di legge.

Il presidente VALLARDI rassicura che tali testi, non appena assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente con il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 810, 918, 933

NT

Vallardi, *relatore*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;

b) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;

c) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;

d) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizate con tartufo;

e) i controlli e le sanzioni;

f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, la tutela del cane, nonché l'adeguato sostegno alla valorizzazione del tartufo, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei princìpi e criteri stabiliti dalla presente legge e non possono delegare ad enti subordinati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

a) «cerca»: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;

b) «produttore di tartufo»: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;

c) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo, o comunque non coltivato;

d) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una «tartufaia» di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

e) «tartufaia naturale»: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;

f) «tartufaia naturale controllata»: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in sito;

g) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

h) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizate con tartufo in un terreno nudo, con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

i) «tartufi coltivati»: tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate;

l) «tartufi selvatici»: tartufi raccolti in bosco, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali, lungo i corsi d'acqua e nei pascoli in assenza di bestiame;

m) «associazioni riconosciute»: le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, che non vi abbiano già provveduto, approvano un regolamento che fissa i criteri di riconoscimento delle associazioni di cui al comma 1 lettera *m)* secondo linee di indirizzo adottate in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative vigenti di carattere nazionale ed europeo.

Art. 3

(Piano nazionale della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il «piano nazionale della filiera del tartufo», di seguito denominato «piano di filiera», previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di tutela da inserire nei piani regionali di cui all'articolo 5 o nei singoli piani di sviluppo rurale delle regioni.

4. Il piano di settore ha durata massima di 10 anni.

5. Le indicazioni contenute del piano nazionale danno istruzioni tecniche di coordinamento alle

norme contenute nel testo unico forestale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il «tavolo tecnico del settore del tartufo», di seguito denominato «tavolo tecnico», con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.

Art. 5

(Tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni riconosciute a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 e le organizzazioni professionali agricole, redigono il piano regionale del tartufo, sulla base delle indicazioni del piano nazionale, che definisce almeno:

a) modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate, nonché accordi di sorveglianza;

b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;

c) le aree in produzione, di cui al comma 1, lettera a del presente articolo, non possono essere rese pubbliche;

d) le regioni e provincie autonome condividono le informazioni contenute alla lettera a del presente articolo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nell'ambito del piano regionale del tartufo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, altresì:

a) predispongono la cartografia ed il censimento dei territori produttivi con la collaborazione delle associazioni riconosciute dei tartufai, che sarà ad uso esclusivo della regione e del proprio personale tecnico amministrativo;

b) elaborano, con il concorso dei soggetti di cui al comma 1, uno o più piani di intervento;

c) definiscono con proprio regolamento norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni, con specifica indicazione per terreni privati e territori pubblici, da coordinare con la pianificazione forestale e urbanistica di ciascuna regioni e delle provincie autonome;

d) elaborano un protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;

e) provvedono a definire la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate, fondi chiusi e aree a parco nazionale, regionale o comunale, e provvedono ad eventuali ridefinizioni della superficie di tartufaie controllate già autorizzate ai fini del rispetto della percentuale individuata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale, ridotta al 10 per cento qualora si tratti di tartufaie naturali di tartufo bianco pregiato.

3. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia naturale controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

4. Il piano regionale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può prevedere per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e coltivatori diretti, deroghe per una sola istanza di riconoscimento di tartufaia naturale controllata, alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. La redazione del piano di cui al comma 1 del presente articolo può essere supportata anche da altri portatori di interesse della filiera del tartufo.

CAPO II

CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

Art. 6

(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e varietà:

a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);

b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);

c) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle varietà di tartufi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può essere autorizzato il commercio di specie edibili presenti nei territori dei singoli Stati appartenenti all'Unione europea ma non elencate al comma 1 del presente articolo.

4. Altre specie edibili non ricomprese all'interno dell'elenco di cui al comma 1 o autorizzate secondo il comma 3 del presente articolo, possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

5. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

Art. 7

(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. La tabellazione, di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere posta lungo il perimetro

della tartufaia naturale controllata. Le tabelle devono essere poste ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso alla tartufaia naturale controllata e in modo tale da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva, con la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 6. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 9.

7. Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi rientrano nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Art. 8

(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il tartuficoltore può richiedere istanza di riconoscimento della tartufaia coltivata alla regione in cui è sita, e qualora lo ritenga necessario, può apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è collocata la tartufaia, in qualunque fase del ciclo produttivo, secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente indicate dal piano regionale di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di tabellazione.

Art. 9

(Riconoscimento delle tartufaie controllate)

1. Sulla base del piano regionale del tartufo di cui all'articolo 5, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio e la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

2. Le tartufaie naturali controllate devono avere una durata massima di 5 anni ed un piano di gestione valido per la medesima durata e redatto da un tecnico abilitato in materie agricole o forestali.

Art. 10

(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.

2. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire uniformità all'attività del consorzio.

Art. 11

(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui

all'articolo 13. Il registro deve essere aggiornato annualmente.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la lista dei tartufai abilitati, dei tartufai in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22, nonchè le variazioni dei tartufai abilitati nel caso in cui vi sia stata una revoca o sospensione del tesserino di cui all'articolo 13.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle tartufaie coltivate e naturali controllate, che sarà comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, con proprio decreto, definisce le modalità tecniche di invio ed utilizzo dei dati forniti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrà fornire gli elenchi previsti nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ai soggetti deputati al controllo di cui all'articolo 20.

7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 i tartuficoltori che producono tartufi in tartufaie coltivate.

8. Non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 13, i tartuficoltori su tartufaie naturali controllate, salvo le prescrizioni del piano di gestione previsto all'articolo 9.

Art. 12

(Norme generali di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase addestramento. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di creare uno scavo per la raccolta del tartufo integro, questo deve essere realizzato mediante l'utilizzo di un apposito attrezzo, chiamato vanghetto o vanghella, limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi fuori dal periodo di raccolta.

3. E' sempre obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

4. L'orario di cerca e raccolta del tartufo può essere disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano qualora lo si ritenga opportuno e, comunque, in base alle consuetudini locali di raccolta.

5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto all'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Qualora, si tratti di Tuber magnatum Pico, tale limitazione si riduce a 100 grammi.

6. I tartufai professionisti in possesso di partita iva o i tartufai occasionali in regola con il pagamento del sostituto d'imposta disciplinato dai commi 692 e seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 4 del presente articolo.

Art. 13

(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare il possesso delle seguenti conoscenze:

a) l'ecologia dei tartufi;

b) i principi di tartuficoltura;

c) il contenuto della presente legge e degli eventuali decreti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) i princìpi della legislazione alimentare, ivi comprese le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) le norme sul benessere animale.

3. Non è previsto il superamento della prova d'esame di cui al comma 1, per tutti coloro che siano già titolari del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'età minima per essere ammessi all'esame è sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla cerca e raccolta del tartufo.

5. Nel tesserino devono essere riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

6. Il tesserino è valido su tutto il territorio nazionale e ha una durata di dieci anni, rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità stabilite dalle singole regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004, ove necessaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere ed adottare appositi manuali di corretta prassi igienica, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 15

(Calendario di cerca e raccolta)

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sotto indicati:

a) Tuber aestivum Vitt. varietà aestivum: dal 1 maggio al 30 agosto;

b) Tuber magnatum Pico: dal 15 settembre al 31 gennaio;

c) Tuber aestivum Vitt. varietà uncinatum Chatin: dal 15 settembre al 31 gennaio;

d) Tuber macrosporum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

e) Tuber mesentericum Vitt.: dal 15 settembre al 31 gennaio;

f) Tuber melanosporum Vitt.: dal 1 dicembre al 15 aprile;

g) Tuber brumale Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile;

h) Tuber brumale Vitt. varietà moschatum De Ferry: dal 1 gennaio al 15 aprile;

i) Tuber borchii Vitt.: dal 1 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta e sono, comunque, tenute a definire due intervalli di fermo biologico, indicativamente compresi tra aprile e maggio e tra agosto e settembre e, complessivamente, non possono superare i 30 giorni annuali.

3. Qualora non sia previsto un calendario regionale, si applica il comma 1 del presente articolo.

4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

CAPO III

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI

Art. 16

(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, di cui all'articolo 6, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie o varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei ed impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma precedente o autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi, è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.

3. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie o varietà, secondo la denominazione di cui all'articolo 6, nonché, in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del Paese di origine.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi italiani, nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta, ai sensi del calendario previsto dall'articolo 15 o da eventuali variazioni definite dalle singole regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione dei tartufi acquistati prima della chiusura del periodo di raccolta.

5. Il comma 4 del presente articolo non si applica ai tartufi prodotti in tartufaie coltivate.

Art. 17

(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati, in cui è presente il tartufo come ingrediente, deve essere sempre indicato il nome latino della specie utilizzata.

2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 5 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.

Art. 18

(Rintracciabilità)

1. Alle cessioni di tartufo si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.

2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio può dichiarare in modo volontario l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune. Tale dichiarazione può essere utilizzata ai fini della tracciabilità per marchi collettivi di qualità ai sensi dell'articolo 23 .

CAPO IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19

(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

3. Le aziende di cui al comma 1, devono essere in possesso dell'autorizzazione vivaistica regionale come prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20

(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di cerca e raccolta di tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli abilitati alla raccolta del tartufo secondo l'articolo 13 che esercitano attività di controllo previste dal comma 1, non possono raccogliere tartufi nell'area in cui sono preposti al controllo.

3. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

4. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo n. 138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

5. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento del 15 marzo 2017, n. 625.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il non riempimento delle buche aperte;

d) la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta;

e) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 16 per i tartufi coltivati;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura;

l) l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

2. La violazione di cui alla lettera *b)* comma 1 del presente articolo prevede la revoca del tesserino per almeno 5 anni.

3. La violazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 prevede la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.

4. La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista per le sanzioni di cui ai commi precedenti.

6. La competenza a comminare le sanzioni di cui ai commi precedenti spetta alle regioni.

7. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

8. Le regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre sanzioni amministrative diverse da quelle elencate nel presente articolo.

9. È prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, istituiscono una tassa di concessione regionale di euro 150, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito «contributo ambientale».

2. Il contributo ambientale è utilizzato per coprire i costi della redazione del piano regionale di cui all'articolo 5, nonché i costi per le misure di tutela previste dal medesimo articolo 5 per almeno il 70 per cento dell'importo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il contributo ambientale stabilito al comma 1 del presente articolo è diminuito del 20 per cento qualora il richiedente sia associato ad una delle associazioni riconosciute nel territorio della regione in cui è stato effettuato il versamento.

4. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà, anche se da loro condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Il versamento è effettuato nei modi previsti dalle singole regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e province autonome devono istituire una voce di bilancio in entra e in uscita al fine di vincolare i proventi per gli scopi previsti dalla presente normativa ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

7. E' demandato ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'aggiornamento dell'importo del contributo ambientale previsto dal comma 1.

8. All'attuazione della presente norma si provvede con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello locale, regionale, interregionale o di macro aree.

Art. 24

(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 25

(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione secondo le disposizioni ivi contenute.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la costituzione di tartufaie naturali controllate ai sensi dell'articolo 9 è sospeso fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 5.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 14/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 GENNAIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato, diretta a raccogliere i principali elementi comuni dei tre disegni di legge. Tale testo unificato è stato quindi assunto quale base per il seguito dell'esame. Si è convenuto altresì di rinviare alla seduta odierna la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al predetto testo.

Il senatore TARICCO (*PD*) ricorda che, in sede di Ufficio di Presidenza, era stato ipotizzato come termine per la presentazione degli emendamenti mercoledì 22 gennaio. Tuttavia, considerato che la prossima settimana non sono previste sedute in vista della scadenza elettorale regionale, ritiene sarebbe più opportuno posticipare tale termine alla settimana successiva.

Dopo una richiesta di rinviare il termine alla settimana successiva avanzata dalla senatrice FATTORI (*Misto*), a cui replica il senatore TARICCO (*PD*), il presidente VALLARDI propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato per il giorno 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Interviene il senatore LA PIETRA (*FdI*) che, pur apprezzando il lavoro di sintesi svolto dal relatore, ritiene il testo unificato sicuramente suscettibile di miglioramenti. Rileva in particolare un'incongruenza contenuta a suo parere nell'articolo 12 del testo unificato, laddove si prevede un limite di 300 grammi, che si riduce a 100 grammi con riferimento al *Tuber magnatum Pico*, per la quantità massima di tartufo raccoglibile giornalmente. Tale limite infatti non tiene conto del fatto che esistono tartufi il cui peso è singolarmente superiore a tale limite. Si tratta pertanto di un aspetto che andrà sicuramente meglio approfondito nel seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta, dopo aver dichiarata conclusa la fase delle audizioni, si era convenuto di rinviare alla prossima seduta la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo.
In assenza di interventi da parte dei senatori, il presidente dichiara pertanto chiusa la fase di discussione generale.
Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge per mercoledì 29 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1414) ***VALLARDI ed altri. - Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale blockchain ed applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni per lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale *blockchain* e per l'applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari.
Il provvedimento, composto di sette articoli, all'articolo 1 individua le finalità della legge, diretta a promuovere e sostenere la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale *open source* al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su *database* distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e immodificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, rintracciabilità e controllo dei prodotti agroalimentari. La piattaforma potrà in tal modo favorire l'accesso dei consumatori alle informazioni sull'origine, la provenienza, la natura, la composizione e la qualità del prodotto attraverso l'intera filiera produttiva, valorizzando il

lavoro agroalimentare di qualità.
L'articolo 2 prevede che - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ai sensi dell'articolo 3 possono contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche. Lo stesso articolo stabilisce poi che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. Si prevede inoltre la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili (tra cui un'apposita sezione del sito *web* del MIPAAF) e applicazioni per dispositivi mobili. I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.
L'articolo 4 dispone che il MIPAAF promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. L'entità e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto ministeriale.
L'articolo 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il MIPAAF predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, mediante utilizzo del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n.145 del 2018.
L'articolo 7 contiene infine la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che il disegno di legge affronti un tema particolarmente delicato, dato che le piattaforme informatiche multifunzionali detengono dati particolarmente sensibili: ritiene pertanto che il controllo su tali piattaforme debba avere carattere pubblico e garantire la massima trasparenza. Segnala in particolare una criticità contenuta all'articolo 3 del disegno di legge laddove si prevede che allo sviluppo della piattaforma *blockchain* possano contribuire tutti i soggetti pubblici e privati interessati: ritiene infatti che, proprio per la particolare delicatezza dei dati contenuti in tale piattaforma, non debba essere consentito il contributo da parte di soggetti privati, indipendentemente dalla loro disponibilità delle necessarie risorse tecnologiche. Ritiene altresì che la

gestione della piattaforma debba essere affidata esclusivamente ad un soggetto pubblico quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che nella sua relazione si è limitato ad illustrare il contenuto del disegno di legge senza aver in alcun modo espresso giudizi su quanto in esso contenuto. Condivide le preoccupazioni della senatrice Fattori riguardo l'opportunità di apprestare tutte le cautele possibili in considerazione della delicatezza dei dati contenuti in tali piattaforme.
Propone altresì di svolgere un ciclo di audizioni proprio al fine di approfondire una materia particolarmente complessa e sensibile quale quella affrontata dal disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Discussione e rinvio)

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce sul testo in esame, che reca disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli.

Il provvedimento, composto di quattro articoli, all'articolo 1 prevede - mediante una novella inserita nel decreto-legge n. 51 del 2015 - l'adozione di apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola finalizzate al superamento delle criticità produttive del settore. Tali linee guida - definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - hanno lo scopo di: assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita; favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata; sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta; incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera agrumicola; valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo; garantire il rispetto dei princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto agrumicolo; promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

L'articolo 2 novella invece il comma 2 del dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale), specificando anzitutto che l'elaborazione da parte dell'ISMEA dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli viene svolta sia per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione sia per tutelare la produzione agricola nazionale e garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Viene precisato inoltre che tale elaborazione deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ANPAL. L'elaborazione dei costi medi di produzione deve altresì tenere conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria mentre da ultimo l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Discussione e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Caligiuri, riferisce sul testo in esame, che reca misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano.

Il provvedimento, composto di 6 articoli, individua all'articolo 1 la finalità dell'intervento (ossia il sostegno della produzione del latte d'asina quale alimento alternativo al latte vaccino nei casi di allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) e quale integratore del latte materno per i bambini nati prematuri) e reca una serie di definizioni, in particolare quello di "latte d'asina", inteso come un prodotto derivante esclusivamente da mungitura di asine allevate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 2 riconosce al bambino nato prematuro e al bambino a cui si stata diagnosticata APLV il diritto all'erogazione gratuita di latte di asina tal quale, in polvere, in forme adattate e registrate. L'erogazione è posta a carico del Servizio sanitario nazionale, dietro presentazione di ricetta medica, entro limiti spesa fissati con decreto del Ministro della salute. Al latte d'asina confezionato è applicata l'aliquota IVA al 4 per cento.

L'articolo 3 istituisce un credito d'imposta (pari a 4 euro a litro) in favore dei soggetti che producono latte d'asina, i cui criteri e presupposti saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (MIPAAF). Presso il MIPAAF è altresì istituito l'Osservatorio permanente sul latte d'asina, avente compiti di monitoraggio del mercato del latte d'asina, di organizzazione di incontri con i soggetti della filiera della produzione nonché di promozione di studi per il miglioramento della filiera produttiva nazionale e per il corretto uso del prodotto presso medici e strutture sanitarie.

L'articolo 4 prevede lo svolgimento - da parte del MIPAAF, di concerto con il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - di campagne divulgative e di comunicazione istituzionale per favorire una corretta informazione dei consumatori e del personale sanitario coinvolto.

L'articolo 5 demanda all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari il compito di verificare che il latte d'asina sia prodotto secondo quanto previsto dal precedente articolo 1.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento - il cui onere è stimato in 3 milioni di euro annui - che viene posta a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1565) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità***
(Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, che mira ad introdurre un equo prezzo di acquisto per i prodotti agroalimentari regolamentandone le pratiche di vendita; prevede altresì una delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità.

Il provvedimento si compone di 11 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I - dedicato alla regolamentazione delle pratiche di vendita per i prodotti agroalimentari e l'introduzione del prezzo minimo equo di acquisto - all'articolo 1 prevede che il Governo venga autorizzato a modificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.218 - che disciplina i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili - nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell'invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L'articolo 2 introduce il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e agroalimentari. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), su base mensile, tenendo conto dei diversi fattori che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori. Si stabilisce poi la nullità dei contratti che prevedono l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari mediante tali aste, e si introduce, per chiunque contravvenga al divieto, la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni e si individua infine nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 3 promuove la realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione del consumatore, mentre l'articolo 4 introduce un comma aggiuntivo all'articolo 56 del codice dei contratti pubblici prevedendo il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all'acquisto di beni e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agroalimentari.

Il capo II è dedicato al rafforzamento delle filiere agricole nazionali. L'articolo 5, al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, prevede che le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli siano considerate imprenditori agricoli quando svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

L'articolo 6 prevede che sia l'ISMEA a prestare le garanzie per i finanziamenti diretti a dare esecuzione al programma comune di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2014, concernente la cessione della produzione agricola nei contratti di rete.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provveda all'aggiornamento della disciplina sull'indicazione, in etichetta, dell'origine del grano duro: in particolare, per l'apposizione della dicitura «Italia e altri Paesi UE o non UE», la miscela utilizzata dovrà contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

L'articolo 9 introduce modifiche alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole, prevedendo, tra l'altro, che le commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori abbiano omesso di designare i propri delegati.

Il capo III reca norme di sostegno alle imprese che promuovono filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari. L'articolo 10 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci aderenti e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori.

L'articolo 11 reca, infine, una delega al Governo per la disciplina di filiere di produzione,

importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettino stringenti parametri in termini di qualità, sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economica, denominate «filiere etiche di qualità nel sistema di produzione di prodotti agroalimentari».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore TARICCO (*PD*) evidenzia come il disegno di legge in esame presenti molti punti di contatto, per oggetto e per contenuti, con il disegno di legge n. 1565 precedentemente incardinato. Ritiene pertanto che la Commissione debba decidere se esaminare i due disegni di legge congiuntamente oppure se questi debbano proseguire in un percorso separato.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che, esaminando congiuntamente con il disegno di legge in esame anche l'atto Senato n. 1565, verrebbero inclusi nella discussione ulteriori aspetti non considerati nel provvedimento in titolo. In tal modo si allungherebbero sicuramente i tempi per l'approvazione definitiva di un provvedimento che andrebbe invece esaminato e discusso in tempi rapidi.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la Commissione dovrà fare una scelta: o portare avanti l'esame del disegno di legge n. 1373 come approvato dalla Camera, in modo tale da giungere in tempi rapidi ad un'approvazione definitiva, anche se ciò comporterebbe di accantonare il testo del disegno di legge n. 1565 proveniente dal Senato, oppure esaminare congiuntamente i due disegni di legge. In tale seconda ipotesi sarebbe possibile cogliere alcuni aspetti migliorativi inclusi nel testo presentato al Senato, con conseguente allungamento dei tempi per l'approvazione, che potrebbe comunque avvenire in tempi relativamente rapidi.
Propone in ogni caso di organizzare un ciclo di audizioni anche al fine di verificare l'opportunità di ampliare o meno i contenuti del testo proveniente dalla Camera.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene preferibile adoperarsi per approvare rapidamente il testo proveniente dalla Camera, mentre il disegno di legge presentato in Senato potrebbe essere esaminato in una fase successiva, magari prevedendo un *iter* particolarmente rapido.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) ritiene che sarebbe preferibile proseguire l'esame congiungendo i due disegni di legge, rimandando eventualmente la decisione al riguardo in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame per l'intero settore agroalimentare, condivide la proposta del relatore per lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni al fine di consentire il necessario approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal disegno di legge. Ritiene infatti preferibile, data l'importanza dei temi affrontati, svolgere preliminarmente i necessari approfondimenti al fine di evitare soluzioni frettolose.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) condivide la proposta del relatore circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sul tema oggetto del provvedimento si è registrata un'ampia condivisione in Commissione che sarebbe bene venisse mantenuta, ritiene sia opportuno rimandare ad una successiva seduta la decisione riguardo alla eventuale congiunzione del disegno di legge in esame con l'atto Senato 1565.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2019.

La relatrice FATTORI (*Misto*) illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) che apporta limitate modifiche su aspetti di dettaglio allo schema precedentemente presentato. Segnala in particolare una modifica apportata al punto 3) degli impegni previsti per il Governo nella risoluzione, con ciò aderendo ad una richiesta avanzata dal senatore Taricco. Data l'importanza e la complessità dei temi affrontati dalla risoluzione, ritiene opportuno un adeguato approfondimento da parte di tutti i senatori della Commissione e si dichiara pertanto disponibile ad accogliere ogni eventuale proposta di modifica che dovesse pervenire da parte dei commissari. Auspica in conclusione che la Commissione riesca a concludere l'esame dell'affare assegnato trattandosi di un tema che verrà presto affrontato anche in ambito europeo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice BITI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che obiettivo della proposta di regolamento in esame è il recepimento della raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

La proposta di regolamento introduce alcune significative novità rispetto alle disposizioni vigenti. Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta inoltre al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce

presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.

Venendo al contenuto delle disposizioni del testo in esame, la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.

Il capo I (Disposizioni generali - articoli 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni. In particolare l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci e alle imbarcazioni dei paesi terzi che catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione.

Il capo II (Misure di gestione - articoli 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali. In particolare, l'articolo 10 prevede che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisca attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

L'articolo 11 prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.

L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca, prevedendo che ogni Stato membro stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca, in cui adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno, mentre l'articolo 14 prevede che ogni Stato membro stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. Ai sensi dell'articolo 15 entro il 31 gennaio di ogni anno ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento.

Il capo III (Misure tecniche - articoli 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessorie e all'utilizzo di mezzi aerei. In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1° luglio; per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1o gennaio al 31 maggio.

Per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari.

Il capo IV (Pesca ricreativa - articoli 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso.

Il capo V (Misure di controllo - articoli 25-60) si suddivide in 10 sezioni riguardanti rispettivamente: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare; la registrazione delle catture; gli sbarchi e i trasbordi; gli obblighi di comunicazione; i programmi di osservazione; le operazioni di trasferimento; le operazioni di ingabbiamento; il monitoraggio e la sorveglianza; l'ispezione e il contrasto; il contrasto.

Il capo VI (Commercializzazione - articolo 61) contiene misure di commercializzazione.

Da ultimo il capo VII (Disposizioni finali - articoli 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore. La relatrice segnala in particolare l'articolo 65, che conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 878 (Prodotti agroalimentari da filiera corta), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle Cooperative italiane, Coldiretti, UNCI Agroalimentari e UECOOP, svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 200

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulla questione inerente alle nuove

biotecnologie in agricoltura;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con tutti i soggetti istituzionali competenti e il materiale acquisito;

premesso che:

la quasi totalità delle piante coltivate globalmente, incluse quelle utilizzate nell'agricoltura tradizionale o biologica in Italia, ha subìto modifiche genetiche rispetto ai loro progenitori selvatici. Tali modifiche, originate da mutazioni spontanee casuali oppure indotte con mutageni chimici o fisici (radiazioni ionizzanti), spesso rendono le piante utili per la coltivazione e l'utilizzo alimentare, ma inadatte a sopravvivere in natura;

l'avvento delle tecniche di ricombinazione del DNA *in vitro* ha consentito di generare, a partire dagli anni '80, nuove piante geneticamente modificate che si possono dividere in due categorie: a) piante transgeniche, derivanti dall'inserimento, nel genoma, di geni provenienti da un organismo di specie diversa; b) piante cisgeniche, che risultano da modificazioni in cui il materiale genetico inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie;

sono transgeniche tutte le piante attualmente in commercio su larga scala che contengono geni di altre specie inseriti a caso nel loro genoma. Il Mais Mon810, ad esempio, contiene la proteina insetticida di un batterio. Queste piante subiscono due tipi di modificazione genetica: la presenza di materiale genetico di una specie diversa - con tutti i problemi sulla salute umana e sull'ambiente che questo può provocare - nonché la distruzione di una porzione del loro materiale genetico nel sito, o nei siti, in cui si è inserito il transgene, con effetti imprevedibili.Pochissime piante commerciali, invece, sono cisgeniche. Esse hanno una modificazione genetica di minore entità dato che contengono geni della stessa specie. Un esempio, al proposito, è rappresentato dalla mela resistente alla ticchiolatura, la quale è stata ottenuta inserendo un tratto genetico di resistenza proveniente dal melo selvatico *Malus floribunda;*

con la tecnologia del *genome editing*, messa a punto di recente, che sfrutta il complesso definito CRISPR/CAS9, è invece possibile modificare il genoma della pianta in un sito prescelto. Questa tecnologia ha il vantaggio di intervenire in maniera chirurgica su varietà vegetali tipiche mantenendone tutte le caratteristiche, senza la necessità di incroci successivi per selezionare il carattere prescelto. Sono perciò possibili tre tipi d'intervento: a) sostituire una singola base; b) aggiungere o eliminare piccolissime sequenze di poche basi in modo da rendere non funzionante o maggiormente funzionante uno specifico gene; c) aggiungere un intero gene prelevandolo da tre possibili sorgenti, cioè: c1) un organismo diverso da quello in cui viene introdotto (ad esempio, un gene batterico aggiunto in una pianta di grano) ed esso sarebbe un transgenico mediante *genome editing*; c2) un gene preso da un organismo della stessa specie del recipiente (ad esempio, un gene del grano Cappelli aggiunto o sostituito a uno presente nel grano Creso), ed in questo caso si tratta di un cisgenico da *genome editing*; c3) un gene sintetico, ossia non prelevato da nessun altro organismo, ma assemblato da una macchina, il quale che può essere aggiunto oppure sostituire un gene esistente. Nei casi a) e b) gli interventi di *genome editing*, non lasciando tracce analizzabili, replicano esattamente quanto avviene in natura, come anche in alcuni casi c2);

per poter esser certi che una pianta non sia transgenica, la lunghezza massima di inserzione deve essere tra i 17 e i 20 nucleotidi (JRC Study: Lusser, Parisi, Plan, & Rodrigùez - Cerezo, 2011);

è evidente perciò che, alla luce delle diverse metodologie in uso e, in particolare, alla luce della recente evoluzione dovuta alla messa a punto del *genome editing* il quale risulta molto più accurato e meno invasivo delle radiazioni ionizzanti e dei mutageni chimici, il termine "Organismo Geneticamente Modificato" (OGM) ha una valenza di tipo meramente formale;

ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. È altresì stabilito che, ai fini di tale definizione "una modificazione genetica è ottenuta

almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1" della direttiva stessa, il quale include: a) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua; b) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento; c) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva è specificato che essa non si applica agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B. Il richiamato allegato stabilisce che "le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono: 1. la mutagenesi; 2. la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali";

la direttiva richiamata, quindi, indica quali modifiche genetiche rientrano nel proprio campo di applicazione e quali sono escluse;

la direttiva in questione, inoltre, non vieta in modo assoluto, ma prescrive che gli OGM che rientrano nel proprio campo di applicazione siano soggetti a particolari controlli da parte degli organismi unionali competenti per quanto concerne il permesso di commercializzazione e coltivazione;

all'uopo, gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, devono provvedere affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;

ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, la direttiva 2001/18/CE stabilisce, infine, che "fatti salvi gli obblighi previsti da altri atti comunitari, un OGM come tale o contenuto in un prodotto può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità solo se è stata rilasciata l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato e rispettando scrupolosamente le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa ambienti e/o aree geografiche";

la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015 modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Nello specifico, mediante l'introduzione dell'articolo 26 ter al testo della direttiva 2001/18/CE, è stabilito che: "Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio di tale Stato membro o parte di esso debba essere escluso dalla coltivazione";

in attuazione della direttiva da ultimo richiamata, quindi, con comunicato del 1.10.2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rendeva noto, "di concerto con il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e con il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin", di aver inviato alla Commissione Europea le richieste di esclusione dell'intero il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo;

la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-528/16 del 25 luglio 2018, si esprimeva sull'applicazione della direttiva 2001/18/CE alle nuove tecnologie di modifica dei genomi che, per quanto concerne il comparto agricolo, sono denominate *New Breeding Techniques* (NBT), o *genome editing*, e che sono state sviluppate dopo l'emanazione della direttiva stessa;

in particolare, tale pronuncia evidenziava che "i rischi per l'ambiente o la salute umana legati all'impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi [...] potrebbero essere simili a quelli

risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Ne consegue che un'interpretazione della deroga contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a quest'ultima, che escludesse dall'ambito di applicazione di tale direttiva gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi, senza alcuna distinzione, pregiudicherebbe l'obiettivo di tutela perseguito dalla direttiva in parola e violerebbe il principio di precauzione che essa mira ad attuare". Veniva altresì stabilito che "l'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18 deve essere interpretato nel senso che gli organismi ottenuti mediante tecniche o metodi di mutagenesi costituiscono OGM ai sensi di tale disposizione, e - l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18, in combinato disposto con l'allegato I B, punto 1, a tale direttiva e alla luce del considerando 17 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva in parola solo gli organismi ottenuti con tecniche o metodi di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza";

prima della richiamata sentenza, dunque, con il termine OGM si intendevano soltanto gli organismi in cui parte del genoma risultasse modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. Non erano invece considerati OGM tutti quegli organismi il cui patrimonio genetico risultasse modificato a seguito di processi spontanei (normalmente presenti in natura), o indotti dall'uomo tramite altre tecniche, quali, ad esempio, radiazioni ionizzanti o mutageni chimici;

dunque, nella sentenza, la Corte ha dato una accezione più estensiva del termine OGM. Ha infatti incluso e assoggettato alla normativa OGM anche tutte le piante ottenute con i classici metodi di mutagenesi come, ad esempio, le radiazioni ionizzanti o i mutageni chimici;

tale accezione, basata sul processo e non sul prodotto (se non in via parziale), lascia un eccessivo spazio al dato interpretativo e alla conseguente arbitrarietà nella trattazione della materia da parte dei singoli Paesi coinvolti, con conseguente nocumento per la ricerca scientifica;

il dibattito sulle nuove biotecnologie, dunque, assume un carattere di estrema attualità, tenuto altresì conto dell'obsolescenza dell'attuale assetto normativo e della necessità di un connesso aggiornamento a livello unionale;

considerato che:

proprio a seguito della sentenza della corte di giustizia europea, il consiglio europeo ha emesso la decisione (ue) 2019/1904 del consiglio dell'8 novembre 2019 "che invita la commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della corte di giustizia nella causa c-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell'unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio";

già dal 2007 la Commissione Europea attraverso il SAM HLG (Scientific Advice Mechanism High Level Group - Gruppo di Alto Livello del Meccanismo di Consulenza Scientifica) aveva richiesto un approfondimento in merito alle NBT che portava alla presentazione, il 28 aprile 2017, di un documento esplicativo sulla natura e sulle caratteristiche delle nuove tecniche di miglioramento genetico, con un'analisi comparativa tra *Conventional Breeding Tecniques* (CBT), *Established Techniques of Genetic Modification* (ETGM) e *New Breeding Techniques* (NBT) sul quale il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare richiedeva un parere al Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV);

in tale parere, per il quale sono stati ascoltati diversi gruppi di interesse veniva evidenziato che "[…] È fortemente auspicato che ciascuna varietà vegetale prodotta mediante NBT debba essere regolamentata sulla base del carattere o dei caratteri modificati o introdotti e in relazione al possibile incremento del rischio per la salute e per l'ambiente rispetto al rischio comunemente associato alla pianta da cui essa origina. L'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dipendono dal corredo genetico della pianta e non dal processo con cui tale corredo genetico è stato ottenuto. Un'analisi basata sul prodotto e non sul processo ha, inoltre, il vantaggio di non richiedere un aggiornamento della normativa ogni qual volta si verifichi un progresso tecnologico." Inoltre, "[…] Qualora la Direttiva 2001/18/EC fosse indistintamente applicata a tutte le varietà vegetali prodotte mediante NBT, è plausibile prevedere problemi di tracciabilità delle varietà approvate per la commercializzazione in

Paesi non europei, ove non vi sia l'obbligo di definirne l'alterazione genetica contenuta. Un'alterazione genetica ignota non sarebbe identificabile a priori, con la conseguente impossibilità d'individuare la presenza di tali varietà nell'ambiente, come chiaramente richiesto dalla normativa europea sugli OGM (Regolamento UE1830/2003). Questa condizione sarebbe molto probabile, se non certa, nel caso in cui l'applicazione di tecniche NBT non implichi l'inserimento di sequenze estranee nel genoma, ma solamente mutazione di uno o pochi nucleotidi del gene o dei geni bersaglio." E ancora "[...] La complessità delle prospettive e delle sfide che si aprono con l'uso delle NBT nel settore agroalimentare (sia sul versante delle colture vegetali e degli animali da allevamento che dei microrganismi utilizzati nelle trasformazioni) non potrà essere risolta con un approccio che pretende di classificare i prodotti ammissibili in base alla specifica tecnica e strategia impiegata. Molte delle tecniche possono essere combinate fra di loro e molti dei prodotti delle varie strategie rischiano di risultare indistinguibili e difficilmente tracciabili. È ragionevole quindi giudicare le nuove varietà caso per caso in base ai caratteri, alla specie e all'ambiente, cioè in base ai rischi e ai benefici, paragonandoli a quelli delle varietà che andrebbero a sostituire";

nel parere richiamato è rimarcata, inoltre, la necessità della valutazione caso per caso per ovviare al pericolo, quasi certo, dell'impossibilità di valutazione e controllo sulle metodologie di produzione nel caso vengano utilizzate le tecniche NBT e per non generare una legislazione diversa per la medesima tipologia di soggetti;

considerato, inoltre, che:

dal punto di vista della ricerca, una parte della comunità scientifica, supportata da una corposa letteratura, ha sollevato forti dubbi sulla precisione delle tecniche NBT, in particolare sul *genome editing* (CRISPR), nonché sul relativo campo di utilizzo;

gli aspetti che destano maggiore preoccupazione sono legati all'accesso - da parte di un numero indiscriminato di ricercatori e scienziati - alle tecniche NBT, con una conseguente riduzione dei controlli ed innalzamento del rischio della circolazione non autorizzata di prodotti riconducibili alle tecniche NBT stesse;

dall'altro canto, sussiste la necessità di una regolamentazione puntuale e condivisa in grado di soddisfare bisogni tecnologici e scientifici, di incentivare la ricerca ed i connessi investimenti, di scongiurare pericolose distorsioni della bilancia commerciale, di dirimere le problematiche sulla proprietà intellettuale, i brevetti e le privative con libero accesso;

nel corrente dibattito, per quanto concerne la revisione della direttiva 2001/18/CE, una parte degli attori coinvolti sostiene la revisione dei soli allegati, altri, invece, optano per un'integrale modifica che, tra i vari aspetti, precisi il principio di precauzione nonché il concetto di mutagenesi;

è altresì emergente un problema legato alla definizione di piante derivanti da tecnologie non transgeniche;

attualmente la coltivazione di OGM, anche a causa di un apparato normativo assai severo, implica costi elevati, sostenibili esclusivamente dalle grandi multinazionali. Dunque, se le tecnologie di *genome editing* ricadessero nel detto apparato normativo, si ostacolerebbero, di fatto, sia lo sviluppo delle piccole imprese, sia della ricerca pubblica;

rilevato che:

le tecniche NBT sono oggetto di una particolare protezione brevettuale;

ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il brevetto conferisce al titolare una serie di diritti esclusivi. In particolare, se oggetto del brevetto è un procedimento, è conferito il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Dunque, brevettare il procedimento significa anche monopolizzare in via mediata il prodotto derivante da quel procedimento, ovvero le varietà vegetali ottenute per mezzo dell'applicazione concreta dello stesso;

per quanto concerne le varietà vegetali, esse possono essere tutelate autonomamente a livello nazionale, per mezzo di privativa rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure a livello comunitario per mezzo dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali, purché soddisfino i requisiti di

novità, distintività, omogeneità, stabilità e sia ad esse attribuita una denominazione varietale. Per mezzo della privativa rilasciata a livello nazionale, il costitutore della varietà vegetale acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare, sia per la coltivazione, sia per la commercializzazione, il materiale di riproduzione e di moltiplicazione della detta varietà, nonché il diritto esclusivo di raccolta, per un arco di tempo di 20 anni dal rilascio della privativa o di 30 anni in caso di varietà a fusto legnoso e delle viti. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali, invece, dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto;

le norme richiamate, sebbene da un lato conferiscano legittimi diritti di sfruttamento, dall'altro si pongono in contrasto con gli interessi della collettività e con la salvaguardia della produzione agricola;

accade, infatti, che un costitutore di una varietà vegetale con la privativa conferita secondo la disciplina nazionale ha il diritto di impedire alle imprese agricole, ivi comprese quelle di piccole dimensioni, la risemina delle varietà oggetto di privativa e di adire le competenti sedi giudiziarie in caso di violazioni del detto divieto. Di converso, in caso di varietà protetta con privativa unionale, le imprese agricole di piccole dimensioni possono riutilizzare nei cicli produttivi successivi il raccolto, mentre le imprese agricole di maggiori dimensioni possono procedere al reimpiego nella propria azienda, ma a condizioni di favore, in quanto devono remunerare il costitutore per il reimpiego, pagando comunque un importo sensibilmente inferiore a quello che avrebbero dovuto versare se avessero dovuto ottenere una licenza d'uso del materiale riproduttivo;

per quanto concerne le invenzioni, con particolare riferimento a quelle biotecnologiche, chi introduce un'invenzione che necessiti dell'impiego di un'altra invenzione già brevettata può brevettare il proprio trovato (cd. invenzione dipendente), ma non potrebbe però riprodurlo e commercializzarlo senza aver prima ottenuto una licenza d'uso sul brevetto relativo all'invenzione precedente. Tale sistema, tuttavia, avvantaggia prevalentemente chi introduce per primo prodotti o procedimenti innovativi. Quanto esplicitato ha dei riverberi anche nel capo dello sviluppo delle tecniche NBT con effetti favorevoli per le grandi multinazionali del campo agro-bio-tecnologico che brevettano per prime le invenzioni, ed a svantaggio di chi introduce invenzioni dipendenti. Questi ultimi soggetti, infatti, possono utilizzare le proprie invenzioni solo se dotate di licenza di sfruttamento sull'invenzione base. Tale licenza può essere facoltativa, e quindi potenzialmente non concedibile, oppure obbligatoria. Nel caso di licenza obbligatoria il predetto soggetto, nell'inoltrare apposita domanda, dovrà dare prova di: a) di aver tentato la strada della licenza facoltativa senza sortire effetto; b) di aver sviluppato un'invenzione costituente un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione di base;

all'uopo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica". Ai sensi del comma 2 del detto articolo, "la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente";

le licenze obbligatorie, dunque, sebbene rappresentino il solo strumento per favorire l'innovazione e l'effettiva diffusione di nuove soluzioni tecniche non hanno sortito gli effetti sperati in termini applicativi,

per quanto premesso, considerato e rilevato, impegna il Governo a:

1) farsi promotore in virtù della decisione del Consiglio Europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019, di linee guida per delineare le modalità applicative delle tecniche scientifiche di nuova generazione, ivi comprese le nuove tecniche di miglioramento genico (nbt), attraverso un'analisi degli effetti dal punto di vista ambientale, agricolo e sociale;

2) farsi promotore in virtù della decisione del consiglio europeo (ue) 2019/1904 dell'8 novembre 2019 di linee guida del seguente schema:

a) mutazioni puntiformi: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

b) corte inserzioni o delezioni: il quadro normativo per la sperimentazione non è definito. Per la sperimentazione si propone una normazione che preveda un trattamento parificato a qualsiasi varietà vegetale tradizionale, mentre si deve attendere l'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita, in merito a un quadro normativo per la coltivazione commerciale;

c) inserzione di geni: c1) Inserzione di un gene nuovo da altro organismo: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005), mentre per la coltivazione commerciale si è in attesa dell'interpretazione delle Istituzioni Europee, fatta salva l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea non ancora recepita; c2) Inserzione di un gene nuovo dalla stessa specie (interfecondo) cisgenico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005); c3) Inserzione di un gene nuovo sintetico: normato come un OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (legge italiana 212/2001), per la sperimentazione si propone che ricada tra gli OGM ai sensi della direttiva 2001/18 (normativa italiana DM 19 gennaio 2005);

3) favorire le sperimentazioni in pieno campo delle varietà di *genome editing* da mutazioni puntiformi o da brevi inserzioni delezioni o da 17-20 basi, attraverso il ricorso alle modalità di cui alle sperimentazioni riguardanti le normali varietà vegetali, e senza la necessità di formule autorizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

4) adoperarsi, in tutte le sedi opportune, affinché la proprietà delle sementi sia e rimanga pubblica, a tutela del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica;

5) indirizzare la ricerca pubblica sulle nuove tecniche di miglioramento genico (NBT) nella direzione delle varietà vegetali locali e caratteristiche e, più in generale dell'agricoltura conservativa, al fine di ripristinare e preservare la biodiversità agricola;

6) confermare, nelle opportune sedi, l'*opt-out* per tutti gli OGM transgenici di prima generazione o derivanti da nuove tecniche di miglioramento genico (NBT);

7) intraprendere un percorso di creazione di una banca dati pubblica in seno al sian, così come per le sementi biologiche, in cui vengano specificate con quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime;

8) intraprendere un percorso normativo secondario, anche in rispetto della normativa ue in particolare del regolamento 1830/2003 che ancorchè non si esprima per le nbt va nella direzione di una corretta informazione verso i consumatori, al fine di obbligare l'apposizione in etichetta quali tecniche di miglioramento genetico siano state ottenute le materie prime.

9) intraprendere un fattivo dialogo, anche a livello europeo, volto a modificare la disciplina attualmente vigente in tema di tutela delle invenzioni, con particolare attenzione a quelle riguardanti il mondo vegetale, in un'ottica di miglioramento degli effetti applicativi;

10) favorire a livello nazionale il meccanismo del cd. *farmer's privilege*, secondo cui la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo, comporta l'autorizzazione per l'agricoltore stesso ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nell'azienda posseduta.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (pom.) del 28/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI propone di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 810, 918 e 933, assegnati in sede redigente, recante disposizioni in materia di tartufi, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

Propone altresì di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 988, assegnato in sede redigente, in materia di agricoltura con metodo biologico, a venerdì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1373 (limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e divieto di aste a doppio ribasso), di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, UNCI Agroalimentare e UECOOP, e nell'ambito dell'affare assegnato n. 355 (problematiche connesse al tema dei cambiamenti climatici con particolare riferimento al loro impatto sul settore agricolo), del professor Mario Pezzotti dell'Università di Verona, svolte in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 94 (pom.) del 04/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 118 emendamenti e un ordine del giorno riferiti al testo unificato (pubblicati in allegato).
Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed

altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 68 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato).
Considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto lo scorso venerdì 31 gennaio, propone di rinviare a una successiva seduta la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Fattori ha presentato una nuova proposta di risoluzione.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di posticipare il seguito dell'esame in quanto è in corso un approfondimento sui contenuti della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) sollecita al Governo la risposta all'interrogazione n. 3-01259 sui ritardi nei pagamenti a copertura delle polizze assicurative agli agricoltori da parte di Agea, di cui chiede una rapida calendarizzazione.

Il senatore TARICCO (*PD*), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1373 concernente la limitazione alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e il divieto di aste a doppio ribasso, chiede se sia possibile essere affiancato in qualità di relatore dalla senatrice Fattori che si è già occupata in passato di tali tematiche.

Il presidente VALLARDI ritiene condivisibile la proposta del senatore Taricco, che sarà comunque affrontata nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1583 (trasparenza delle

pratiche commerciali della filiera agrumicola), di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), svolta in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

G/810-918-933NT/1/9

Berutti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo ",

premesso che:

alcuni professori del dipartimento per l'Economia e l'impresa (Disei) e del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica (Disit) dell'Università del Piemonte Orientale, raccogliendo un appello dei sindaci dei piccoli comuni dell'Alto Monferrato, hanno messo elaborato un progetto finalizzato alla tracciabilità analitica del prodotto e all'eliminazione dei dubbi circa la provenienza del tartufo;

grazie a questo studio, potrebbe essere possibile individuare la provenienza certa del territorio del prodotto, e tutto ciò attraverso la creazione di una banca dati del DNA dei tartufi e l'analisi di microelementi chimici caratteristici delle tartufaie naturali della zona di raccolta;

tale innovazione consentirebbe una tracciabilità definita che gioverebbe sia ai consumatori che conoscerebbero l'esatta provenienza del prodotto che alle aziende oneste contro potenziali truffe;

la tracciabilità del prodotto consentirebbe anche di rilanciare il turismo di settore nei territori di produzione del tartufo,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a incentivare ricerche scientifiche finalizzate allo studio del DNA del tartufo.

Art. 1

1.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) la promozione del tartufo italiano di qualità;»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dal punto di vista ambientale, sociale ed economico,» *inserire le seguenti*: «a promuovere il tartufo italiano di qualità,».

1.2

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione del tartufo italiano di qualità;».

1.3

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "*g) tutela e valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati a livello nazionale.*".

1.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, sostituire le parole: "*culturale, socioeconomico ed ambientale*" con le seguenti: "*ambientale, economico e socio-culturale*".

1.5

Mollame, Abate

Al comma 2, dopo la parola: «cane» *inserire le seguenti*: «da tartufo».

1.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 4, sopprimere le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 2

2.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) cane da tartufo: cane da lavoro addestrato alla cerca del tartufo;»

2.2

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola "«tartufaio»" *inserire la seguente:* ", «cavatore»";

b) alla lettera g) sopprimere le parole: "corpi fruttiferi dei";

c) alla lettera h), sopprimere la parola "convertibile".

2.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: "o dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano," .

Art. 3

3.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» *inserire le seguenti:* «, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.2

Berutti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il piano di filiera individua altresì gli interventi volti a incentivare la ricerca scientifica finalizzata allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.»

Art. 4

4.1

La Pietra

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo

tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del tavolo durano in carica tre anni**.**

2. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di cui al comma precedente, è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle Organizzazioni professionali agricole, delle Federazioni e Associazioni Nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle Organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei Collegi e degli Ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle Università competenti per il settore.»

4.2

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo la parola*: «forestali» *inserire le seguenti*: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

2) *sostituire le parole*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» *con le seguenti*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.»;

b) *dopo il comma 1 inserire i seguenti*:

«1-*bis*. Il Tavolo tecnico del settore del tartufo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, di enti operanti nel campo del turismo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle facoltà universitarie competenti. I rappresentanti di cui al precedente periodo durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

1-*ter*. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

1-*quinquies*. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 1-*sexies*. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*sexies*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

1-*septies*. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti di ricerca e le Università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*octies*. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito anche l'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, con il compito di promuovere il riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) delle specificità tartufigene territoriali nonché di promuovere le attività di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.

1-*nonies*. Gli esperti dell'Osservatorio permanente sulla qualità del tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano gli enti operanti nel campo agroalimentare, della ricerca e del turismo. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

1-*decies*. In caso di necessità, la composizione dei suddetti Osservatori può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.».

4.3

Mollame, Abate

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «forestali» *inserire le seguenti*: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) sostituire le parole: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.» *con le seguenti*: «con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, nonché di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.».

4.4

Taricco, Biti

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 definisce la composizione e le modalità di nomina ogni 3 anni del Tavolo tecnico, prevedendo il coinvolgimento anche delle associazioni nazionali di cercatori di tartufi, e la possibilità di avvalersi di un Osservatorio economico e di un Osservatorio scientifico. Ai partecipanti al Tavolo e agli Osservatori non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'attuazione del presente comma non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-*ter*. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante le risorse umane assegnate a legislazione vigente.»

4.5

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del tartufo italiano tutto l'anno».

Art. 5

5.1

Mollame, Abate

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «della presente legge» *con le seguenti*: «del piano di filiera di cui all'articolo 3».

5.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 1, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome";

c) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

d) *al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole*: "delle province autonome".

5.3

La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni professionali agricole», *inserire le seguenti*: «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.4

Magorno

Al comma 1, dopo le parole «organizzazioni professionali agricole» *inserire le seguenti:* «maggiormente rappresentative a livello nazionale».

5.5

Battistoni, Caligiuri

Al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni professionali agricole"*, inserire le seguenti:* *"*maggiormente rappresentative a livello nazionale*"*.

5.6

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13, con l'obiettivo di conferire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la funzione di guida del bosco e di curatore dell'equilibrio naturale;»

5.7

Magorno

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "L'estensione massima" *fino a* "superiore i 3 ettari" *sono soppresse*;

b) le parole "500 metri" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 metri"

5.8

Taricco, Biti

Al comma 3, sostituire le parole «distanza massima» *con le parole* «distanza minima».

5.9

Mollame, Abate

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «distanza massima» *con le seguenti:* «distanza minima».

5.10

Taricco, Biti

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Nel piano regionale di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo sono previste per gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice**,** società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata o ditta individuale, e per i coltivatori diretti, nonché per le gestioni consortili su terreni in proprietà o con contratti d'affitto regolarmente registrati, ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale, deroghe alle limitazioni previste dai commi 2 e 3 al riconoscimento di tartufaia naturale controllata. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio provvedimento, nel rispetto dei quanto disposto dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9, ne definiscono condizioni e modalità.»

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

5.11

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 4 con il seguente: "Solo gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti possono avanzare una o più istanze di riconoscimento di tartufaia controllata, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.*"*.

5.12

Mollame, Abate

Al comma 4, sostituire le parole: «società semplice o ditta individuale,» *con le seguenti*: «società semplice, ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata,».

5.13

Battistoni, Caligiuri

Al comma 4, dopo le parole: "e coltivatori diretti,"*, inserire le seguenti: "nonché* le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata*,"*.

5.14

La Pietra

Al comma 4, dopo le parole: «*e* coltivatori diretti*,*», *inserire le seguenti*: «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata*,»*.

5.15

Magorno

Al comma 4, dopo le parole «e coltivatori diretti» *inserire le seguenti:* «nonché le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata».

Art. 6

6.1

Mollame, Abate

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna)»;

b) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «(o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto)».

6.2

Magorno

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

i. *Alla lettera a) le parole* «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna)» *sono soppresse*;

ii. *Alla lettera b) le parole* «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto)» *sono soppresse*.

6.3

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole «tartufo banco di Acqualagna» *con le seguenti* «tartufo bianco di Acqualagna»;

b) alle lettere d), e) e f), sostituire la parola «varietà» *con la parola* «forma;

c) ovunque ricorra, sostituire la parola »Vitt.« *con la seguente:* «Vittad.»

6.4

Mollame, Abate

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le denominazioni volgari "tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna" di cui al comma 1, lettera a), e "tartufo nero di Norcia o di Spoleto" di cui al comma 1, lettera b), non costituiscono denominazioni legali di vendita.».

Art. 7

7.1

La Pietra

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole*: «nei boschi», *inserire le seguenti:* «non coltivati»;

- *sopprimere le parole «*e lungo i corsi d'acqua*»*.

7.2

Mollame, Abate

Al comma 1 sostituire le parole: «nei terreni non coltivati,» *con le seguenti*: «nei terreni abbandonati o incolti, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,».

7.3

La Pietra

Al comma 1, sostituire le parole «non coltivati,» con le seguenti: «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso,».

7.4

Battistoni, Caligiuri

Al comma 1, sostituire le parole "non coltivati" *con le seguenti:"*in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso."

7.5

Magorno

Al comma 1, le parole «non coltivati» *sono sostituite dalle seguenti:* «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso».

7.6

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire le parole: «, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua» *con le seguenti:* « e nelle aree demaniali».

7.7

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente*: «3. Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate.»;

b) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, dopo le parole*: «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti*: «o della tartufaia coltivata»;

2) *al secondo periodo, dopo le parole*: «tartufaia naturale controllata» *aggiungere le seguenti*: «o della tartufaia coltivata»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: «apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di».

7.8

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole*: "o provincia autonoma";

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,"

7.9

Taricco, Biti

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.»

7.10

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 6, sostituire le parole*: "delle norme vigenti", *con le seguenti*: "della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive modificazioni ed integrazioni";

2) *al comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole*: "se svolte nei fondi in conduzione.".

7.11

Magorno

Al comma 7, le parole «Le attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi».

7.12

La Pietra

Al comma 7, dopo le parole: «ai fini turistico-ricreativi», *inserire le seguenti:* «, esercitate dagli imprenditori agricoli».

Art. 8

8.1

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "La tabellazione è sempre obbligatoria qualora la tartufaia coltivata sia in prossimità di terreni boschivi o possa confondersi con un bosco".

8.2

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

8.3

La Pietra

Al comma 2, dopo le parole: «di revoca delle tartufaie controllate», *inserire le seguenti:* «, la durata del riconoscimento».

Art. 9

9.1

La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure per il rilascio e per la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata , nonché la durata dello stesso riconoscimento».

9.2

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le provincie autonome di Trento e di Bolzano".

9.3

Taricco, Biti

Al comma 2, sostituire le parole «devono avere durata massima di 5 anni» *con le seguenti* «hanno una durata di 5 anni rinnovabile»

9.4

Mollame, Abate

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano di gestione deve prevedere una percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia, nel rispetto di quanto stabilito nel piano regionale del tartufo di riferimento.»

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) provvedono a definire i requisiti minimi dei piani di gestione di cui all'articolo 9, anche con riferimento alla indicazione della percentuale minima di piante micorizzate certificate da introdurre nella tartufaia naturale controllata;».

9.5

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie controllate, nonché le modalità di tabellazione.»

Art. 10

10.1

Mollame, Abate

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a

qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta di tartufi nelle tartufaie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e h), per la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie coltivate.»;

*b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «*1-*bis*. Le tartufaie naturali controllate gestite dai consorzi, se contigue, non superano l'estensione di 15 ettari.».

10.2

La Pietra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale.».

10.3

De Bonis

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

10.4

Battistoni, Caligiuri

Dopo il comma 1,inserire il seguente:

"1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

10.5

Magorno

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo, nonché per l'impianto di nuove tartufaie, da parte del conduttore delle aziende agricole e degli affittuari, deve essere esercitata nel rispetto del contratto di affitto ed accompagnata dalle autorizzazioni e dal consenso del titolare del diritto dominicale."

Art. 11

11.1

La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma primo:*

a) *dopo le parole*: «nei boschi», *inserire le seguenti:* «non coltivati»;

b) *sopprimere le parole «*e lungo i corsi d'acqua*»;*

- *sopprimere il comma ottavo*.

11.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e lungo i corsi d'acqua»

11.3

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

c) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

11.4

Magorno

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle tartufaie controllate e coltivate il diritto di ricerca e raccolta è riservato al tartuficoltore, ai coadiuvanti membri della propria famiglia e ai lavoratori regolarmente assunti per la coltivazione del fondo».

Art. 12

12.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la parola «chiamato» *inserire la seguente* «zappino,» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'elenco completo delle tipologie di attrezzi utilizzabili è in ogni caso definito dalle regioni e province autonome nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).»

12.2

Taricco, Biti

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole «qualora lo si ritenga opportuno e, comunque,».

12.3

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 5.

12.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 5 con il seguente*: "Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22. I tartufai hobbisti sono soggetti a limiti di raccolta stabiliti in 400 g di tartufo e, qualora si tratti di tartufo bianco, tale limite si abbassa a 100 g. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso abbia.";

2) *sostituire il comma 6 con il seguente*: "Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 ed hanno versato il sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. I tartufai commerciali occasionali non hanno limitazioni alla raccolta.";

3) *dopo il comma 6, inserire i seguenti*:

"7. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell' art. 22 e sono titolari di partita IVA, la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai professionisti non hanno limitazioni alla raccolta.

8. I tartufai commerciali occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, a richiesta, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio.".

12.5

La Pietra

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I tartufai abilitati ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento del contributo ambientale previsto dall'articolo 22 della presente legge, possono raccogliere giornalmente una quantità massima di tartufo pari a 300 grammi. Non vi sono limitazioni di peso per un singolo tartufo».

12.6

Mollame, Abate

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le limitazioni espresse in grammi di cui al comma 5 non si applicano ai casi in cui il peso, in misura superiore, sia riferibile ad un unico tartufo.».

12.7

De Bonis

Sopprimere il comma 6.

12.8

Battistoni, Caligiuri

Sopprimere il comma 6.

12.9

Magorno

Sopprimere il comma 6.

12.10

La Pietra

Sopprimere il comma 6.

12.11

Taricco, Biti

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. I tartufai professionali ed i raccoglitori in via occasionale di tartufi in regola con il pagamento del contributo ambientale di cui all'articolo 22, non sono soggetti a limitazioni quantitative nella raccolta.

6-bis. I tartufai professionali ed i raccoglitori occasionali, oltre alla ricevuta ambientale, devono esibire rispettivamente: i primi, il certificato di attribuzione del numero di partita iva oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio; i secondi la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 692-697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 13

13.1

La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma primo dopo le parole*: «raccolta del tartufo deve», *inserire le seguenti:* «frequentare un apposito corso di formazione e»;

- *dopo il comma primo inserire il seguente:* «1-*bis*. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione, di cui al precedente comma, istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.».

13.2

Magorno

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "tartufo deve", *inserire le seguenti* "frequentare un apposito corso e";

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera."

13.3

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole «deve sottoporsi» *inserire le seguenti* «, previo propedeutico corso di formazione».

13.4

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome di Trento e di Bolzano";

b) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole*: "e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano"

13.5

Mollame, Abate

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-*bis*) la cultura e la conoscenza del tartufo inteso come sentinella dell'ecosistema;»

b-*ter*) i principi di gastronomia sull'utilizzo dei tartufi;

b-*quater*) la botanica e il riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b-*quinquies*) la micologia;

b-*sexies*) i doveri e le responsabilità, anche di tipo etico ed ambientale, del tartufaio o del raccoglitore di tartufo, quale custode del bosco e protettore degli ambienti tartufigeni;».

13.6

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. E' fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno sei ore per integrare conoscenze di base di:

a) botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco;

b) micologia;

c) eticità del tartufo e sua narrazione;

d) conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina;

per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento.»

13.7

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 6, inserire il seguente: " *7*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali è istituito il registro dei "Custodi dei boschi da tartufo" e le relative modalità di abilitazione. Tale figura professionale ha il ruolo di diffondere la cultura della gestione attiva dei boschi per la salvaguardia del tartufo in ambiente naturale".

Art. 14

14.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 15

15.1

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, modificare i periodi di cerca e raccolta, in ogni caso non anticipandoli, e comunque rispettando due periodi di fermo biologico, tra il 15 aprile ed il 15 maggio, e tra il 15 agosto ed il 30 settembre di ogni anno. I due periodi di fermo biologico di cui al precedente periodo sono modificabili, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.»

15.2

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 4.

Art. 16

16.1

Magorno

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole "o varietà" *sono sostituite dalle seguenti* ",varietà e zona geografica di raccolta".

b) *al comma 3, dopo le parole* "Unione europea", *sono aggiunte le seguenti:* "e, per i tartufi di cui all'articolo 6, comma 1, dalla zona geografica di raccolta".

c) *al comma 4, inserire in fine le seguenti parole:* "che possono essere venduti nei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta".

16.2

Taricco, Biti

Al comma 2, dopo le parole «posti in vendita» *inserire le seguenti* «per la sola trasformazione» *e sostituire le parole* «congelato e secco» *con le seguenti* «congelato o secco».

16.3

La Pietra

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e nel rispetto della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni».

16.4

Taricco, Biti

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della legge n. 283 del 1962 e successive modificazioni».

16.5

Battistoni, Caligiuri

Al comma 3, dopo la frase "nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di indicazione del paese di origine", *aggiungere la seguente*: ".e nel rispetto della legge

238/1962 e successive modificazioni".

16.6

Magorno

Al comma 3, dopo la frase «nonché in conformità alle vigenti disposizioni dell'unione europea in materia di indicazione del paese di origine» *aggiungere la seguente:* «e nel rispetto della legge 238/1962 e successive modificazioni».

16.7

Berutti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di tracciabilità, ogni tartufo fresco confezionato secondo le norme attualmente vigenti, deve contenere all'interno dell'etichetta il comune di origine della specie e la provincia nel quale è stato raccolto.»

16.8

Taricco, Biti

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro della Salute, con proprio decreto disciplina ulteriori condizioni relative alla messa in vendita di tartufi freschi, alla loro lavorazione, confezionamento, etichettatura e conservazione.»

16.9

Taricco, Biti

Al comma 4 sopprimere la parola «italiani» *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* «e venduti entro una settimana dalla chiusura del periodo di raccolta.Nel caso di tartufi acquistati in precedenza va certificata la provenienza.»

16.10

Taricco, Biti

Sopprimere il comma 5.

Art. 17

17.1

Taricco, Biti

Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: «e la quantità o percentuale di tartufo fresco contenuto. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite nel decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 16.»

17.2

Magorno

Al comma 1, inserire in fine le seguenti parole: "e zona geografica di raccolta".

17.3

Magorno

Il comma 2 è soppresso.

17.4

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 2 con il seguente: "E' ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3% della quantità di tartufo indicata in etichetta, ma solo se è possibile dimostrare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della loro presenza.".

17.5

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È ammessa la presenza di specie di tartufo diverse da quelle

dichiarate nell'elenco degli ingredienti in misura non superiore al 3 per cento della quantità di tartufo dichiarata in etichetta.»

17.6

Battistoni, Caligiuri

Al comma 2 sostituire le parole «pari al 5 per cento» *con* «pari al 9 per cento».

Art. 18

18.1

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di cessione del tartufo, il tartufaio dichiara l'area di raccolta sia essa regione, provincia o comune.»

18.2

De Bonis

Al comma 2, sostituire le parole: "può dichiarare in modo volontario" *con le seguenti:* "deve dichiarare"

18.3

Battistoni, Caligiuri

Al comma 2, sostituire le parole: "può dichiarare in modo volontario" *con le seguenti: "*deve dichiarare*"*

18.4

Magorno

Al comma 2, le parole «può dichiarare in modo volontario» *sono sostituite dalle seguenti:* «deve dichiarare».

18.5

Mollame, Abate

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» *con le seguenti*: «deve dichiarare».

18.6

La Pietra

Al comma 2, sostituire le parole: «può dichiarare in modo volontario» *con le seguenti:* «deve dichiarare».

Art. 19

19.1

De Bonis

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le cui specie arboree devono essere le seguenti: per il tartufo Nero Pregiato leccio, rovere, roverella, carpino nero e nocciolo; per il tartufo Scorzone faggio, leccio e rovere; per il tartufo Bianco Pregiato tiglio, nocciolo e roverella.»

Art. 21

21.1

Mollame, Abate

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 13 a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 20;».

21.2

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente: "*m) mancata esibizione dei titoli di raccolta al

momento del controllo.".

Art. 22

22.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole*: "e provincie autonome di Trento e di Bolzano";

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole*: "e province autonome".

22.2

Taricco, Biti

Dopo il comma 1 inserire il seguente «1-bis. Il contributo ambientale, in un quadro di mutuo riconoscimento, abilita alla ricerca su tutto il territorio nazionale.»

22.3

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "*3-bis*. Ciascuna associazione riconosciuta all'interno del territorio regionale, annualmente, di concerto con la regione di appartenenza, stabilisce le modalità di partecipazione ai corsi di formazione per i tartufai, loro iscritti e le modalità di erogazione di tale servizio.".

22.0.1

Berutti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.22-bis.

1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un fondo con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2020 da destinare ad università statali che abbiano avviato progetti finalizzati allo studio del DNA del Tartufo per certificarne la sua autenticità.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle università beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

Art. 23

23.1

Lonardo, Berutti, Caligiuri, Serafini, Battistoni

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attuando anche le disposizioni nazionali per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (13°08515), di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 pubblicato sulla GU Serie Generale n.251 del 25 ottobre 2013, per il riconoscimento della DOP "TARTUFO ITALIA".».

23.2

Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostiene iniziative pubbliche o

private per l'adozione di marchi di qualità come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta applicati al tartufo nazionale.".

23.3

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis**.** Il Ministero, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 12 mesi definisce una procedura semplificata per il riconoscimento, di Denominazioni di Origine Protetta e di Indicazioni Geografiche Protette, al raccolto di determinate aree tartufigene con particolari qualità e storicità per le quali le rappresentanze dei cavatori e del territorio ne facciano richiesta.»

Art. 25

25.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole*: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

il Capo V del citato Atto Senato disciplina gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento in campo biologico;

considerato che:

le api svolgono una insostituibile funzione a beneficio dell'ecosistema e dell'ambiente. Dalle api, infatti, dipende il successo riproduttivo delle colture agroalimentari, della flora spontanea e di ogni specie botanica;

la presenza delle api è indice di una corretta gestione del territorio, rivelando l'esistenza delle condizioni minime di sopravvivenza anche per altre forme biologiche;

l'Europa è il secondo produttore mondiale di miele con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e oltre 650 mila apicoltori;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, per ciascuno Stato membro in media, ciascun apicoltore europeo possiede 21 alveari. Il risultato racchiude una media di dati molto differenti fra loro. In Grecia e Spagna, ad esempio, ciascun apicoltore ha più di 100 alveari, in Inghilterra e Germania, invece, ne ha mediamente solo 6 o 7. L'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore;

l'Italia è il quarto paese dell'Unione europea per numero totale di alveari (1,4 milioni), dopo la Spagna (2,9 milioni di alveari), la Romania e la Polonia (rispettivamente 1,8 e 1,6 milioni di alveari);

considerato, altresì, che:

è necessario difendere la biodiversità e, pertanto, il carattere genetico dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola), così come delle popolazioni autoctone tipiche (Apis mellifera sicula

Montagano), o delle zone di confine (Apis mellifera mellifera per la Liguria e Apis mellifera carnica per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige);

impegna il Governo:

ad approntare ogni misura utile al fine di sostenere la produzione biologica del comparto apistico italiano, in un'ottica di tutela della biodiversità da perseguire attraverso la salvaguardia della razza di ape italiana, delle popolazioni di api autoctone tipiche regionali e delle zone di confine.

G/988/2/9

Taricco, Biti

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

all'articolo 9 del disegno di legge in esame viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica; conseguentemente è abrogato il preesistente Fondo, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, così come il precedente, è finanziato mediante il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di qualità ed ecocompatibile e perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

il disegno di legge in esame rappresenta anche l'occasione per riorganizzare e definire in modo più puntuale le finalità del Fondo, favorendone un più pieno e strategico utilizzo;

considerato che:

le risorse del fondo saranno indirizzate a sostegno di tutte le forme di agricoltura impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a maggiori garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, ed in particolare alla agricoltura biologica;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN); quello italiano è stato adottato con decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome, e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico;

impegna il Governo:

a valutare, tra le finalità specifiche di impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9, anche:

- la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello Nazionale), che ad oggi non ha ancora una copertura soddisfacente in tutte le regioni, laddove alcune sono addirittura completamente scoperte;

- l'attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa della globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie, in passato non presenti sul territorio nazionale, che sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire il coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

- l'attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, di un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio nazionale;

- la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli "usi minori", che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi, a causa della scarsa convenienza, trascurate.

Art. 1

1.1

Taricco, Biti

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli».

1.2

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.3

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.4

Magorno

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.5

La Pietra

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.».

1.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.7

Battistoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La produzione biologica contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove

la produzione del metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.".

1.8

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: « Lo Stato favorisce e promuove » *fino a:* «metodo biologico»*, con le seguenti:* « Lo Stato promuove la produzione del metodo biologico».

1.9

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Sopprimere il comma 3.

1.10

La Pietra

Sopprimere il comma 3.

1.11

Magorno

Sopprimere il comma 3.

1.12

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, e i metodi della permacultura e della agricoltura sinergica nonché i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema, applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.».

1.13

Taricco, Biti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.»

1.14

Fattori, Nugnes

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, qualunque altra pratica agricola di diversa denominazione che utilizza determinati preparati agricoli e disciplinari nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparata al metodo di agricoltura biologica.»

Art. 2

2.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche durante il periodo di conversione».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» *con le seguenti*: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

3.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le parole «e del turismo»

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» *con le seguenti*: «delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.2

Fattori, Nugnes

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.»

5.3

Taricco, Biti

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole «un rappresentante delle associazioni» *con le seguenti:* «due rappresentanti delle associazioni»;

b) Sostituire le parole «due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica» *con le seguenti:* «tre rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica»

5.4

Serafini

Al comma 3, sostituire le parole: «da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica,» *con le seguenti*: «da quattro rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica».

5.5

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «con metodo biodinamico» *con le seguenti:* «con i metodi

dell'agricoltura biodinamica, della permacultura, della agricoltura sinergica nonché con i metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema,».

5.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.».

6.2

Taricco, Biti

Al comma 1, sostituire le parole «all'articolo 24» *con le parole* «al comma 2 dell'articolo 25» *e sostituire le parole* «comma 1 dell'articolo 32» *con le parole* «comma 5 dell'articolo 33».

6.3

Magorno

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 24», *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 2 dell'articolo 25» *e le parole* «al comma 1 dell'articolo 32» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 5 dell'articolo 33»;

b) al comma 2, le parole «e può essere richiesto su base volontaria», *sono sostituite dalle seguenti:* «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 2 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.».

6.4

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, sostituire le parole: «e può essere richiesto su base volontaria»*, con le seguenti:* «ed è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea».

6.5

Taricco, Biti

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «e può essere richiesto su base volontaria» *con le seguenti:* «ed è utilizzato come indicazione obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, come indicazione del paese in cui in cui tutte le materie prime agricole siano state coltivate in Italia.

Art. 7

7.1

Taricco, Biti

Al comma 2, lettera d), dopo le parole «monitorare l'andamento del settore» *inserire le seguenti* «, anche attivando una integrazione dei dati oggi raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in

produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive,»

7.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».

7.3

Taricco, Biti

Al comma 3, dopo le parole «del Piano» *inserire le seguenti* «che tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis),»

Art. 8

8.1

Taricco, Biti

Al comma 1, sopprimere le parole «e biodinamica».

8.2

Fattori

Al comma 1 sopprimere le parole «...e biodinamica»

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» *con le seguenti:* «adatte all'agricoltura biologica, biodinamica, alla permacultura, all'agricoltura sinergica nonché ai metodi di agricoltura ad impatto conservativo per l'ecosistema.».

8.4

Taricco, Biti

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole «, definendo anche uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.»

Art. 9

9.1

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo le parole «della produzione biologica» *inserire le seguenti* «e per la sostenibilità delle produzioni agricole» *e dopo le parole* «Piano di cui all'articolo 7,» *inserire le seguenti* «di progetti e azioni volte al sostegno della sostenibilità e della riduzione di impatto e residui dell'agricoltura in generale»

9.2

La Pietra

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.3

Magorno

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.».

9.4

Battistoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.".

9.7

Taricco, Biti

Al comma 3, sostituire le parole «con decreto annuale» *con le seguenti* «con proprio decreto anche annualmente aggiornato».

9.8

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

9.9

Taricco, Biti

Al comma 5, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:* «1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione tendenzialmente senza residui ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, a sostegno dell'agricoltura biologica e di tutte le forme di agricoltura con le citate finalità, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, è determinato l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.»

9.10

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 5, capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.11

Magorno

Al comma 5, le parole «da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno» sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo le parole «*è determinato», *aggiungere le seguenti:* «l'elenco dei fertilizzanti da sintesi e può essere».

Art. 11

11.1

Taricco, Biti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «produzione biologica» *con le seguenti* «produzioni sostenibili, tendenzialmente esenti da residui e a basso impatto ambientale, con particolare attenzione alla agricoltura biologica».

11.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» *con le seguenti*: «Ministero dell'università e della ricerca».

11.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria» *con la seguente*: «CREA».

11.4

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) almeno il 10 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato alla misurazione dei risultati dell'applicazione delle misure adottate con la presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati appositi indicatori statistici tra i quali figurano almeno i seguenti: riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 13; riduzione della presenza di nitrati nelle acque dei distretti biologici e nelle produzioni ottenute con metodo biologico; aumento della popolazione di entomofauna utile, sia come numero di insetti fitofagi che di impollinatori; presenza ed entità di diffusione di miceti antagonisti di fitopatologie; riduzione della presenza di micotossine sulle colture ottenute con metodo biologico, in particolare sulle colture di cereali autunno-vernini e primaverili, nel latte, nei derivati lattiero-caseari e nelle carni destinate all'alimentazione umana.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «la relazione tiene conto degli indicatori statistici individuati con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d-bis).»

Art. 12

12.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome".

Art. 14

14.1

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 15

15.1

De Bonis

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento del settore.» *con le seguenti:* «pari al 5 per cento del settore.»

Art. 17

17.0.1

De Bonis

Al Capo VII "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI" *inserire il seguente articolo:*

"Art. 17-*bis*.

(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing).

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16."

Art. 18

18.1

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.

18.2

Taricco, Biti

Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, dopo le parole «sementi o materiali di propagazione» *inserire la seguente* «biologici».

18.3

De Bonis

Al comma 1, comma 6-bis ivi richiamato, al terzo capoverso, le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.» *sono soppresse.*

18.0.1

De Bonis

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

18.0.2

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.".

18.0.3

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.»

18.0.4

Magorno

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Apicoltura biologica)

1. L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.5

La Pietra

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Articolo 18-bis

(Apicoltura biologica)

«L'attività di apicoltura biologica è riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

18.0.6

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«18-bis. (Delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare).

1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposizioni vigenti sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e potenziamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

c) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore tutela della concorrenza attraverso la previsione di strumenti di contrasto e di soluzione dei casi di conflitto di interessi tra controllori e controllati;

b) potenziamento degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso la fornitura di adeguate informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali per la certificazione biologica;

e) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle fonti esistenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

18.0.7

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso. Con il medesimo decreto, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

18.0.8

Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«*Articolo 18-bis*

(Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso.»

18.0.9

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis. (Ulteriori disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'articolo 10, o di distretti biologici di cui all'articolo 13, o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'articolo 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche», ferma restando la garanzia della piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo «biologico» e «non biologico».«

Art. 19

19.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Decreto ministeriale 13 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è abrogato.»

19.0.1

Magorno

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

"Articolo 19-*bis*

(Ulteriori disposizioni di sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nel caso di costituzione di contratti di rete di cui all'art. 10, di distretti biologici di cui all'art. 13 o di Organizzazioni di Produttori riconosciute per la produzione biologica di cui all'art. 17, ferme restando le disposizioni derivanti dalla regolamentazione comunitaria, alle aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti tra loro, partecipanti al contratto di rete, al distretto biologico o socie di OP riconosciute per la produzione biologica, viene riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche".

2. Dovranno in ogni caso essere garantita la piena tracciabilità delle produzioni e la distinzione tra produzione ottenuta da unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico."

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 97 (pom.) del 18/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Ricorda che sono stati presentati 68 emendamenti e 2 ordini del giorno. Comunica che il relatore Mollame ha presentato due emendamenti (pubblicati in allegato).
Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione e discussione degli ordini del giorno.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/988/1/9, finalizzato al sostegno della produzione biologica del comparto apistico italiano.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/988/2/9 in cui sono previste ulteriori finalità

di impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Preannuncia altresì che presenterà una riformulazione di tale ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 1.12, diretto a prevedere l'equiparazione al metodo di agricoltura biologica dei metodi di agricoltura biodinamica, della permacultura e dell'agricoltura sinergica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.3, che interviene nella definizione di produzione biologica. Illustra inoltre l'emendamento 1.8, in cui si prevede che lo Stato promuova la produzione del metodo biologico.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, di contenuto analogo all'emendamento 1.3, testé illustrato dal senatore Bergesio, e ne preannuncia una riformulazione. Illustra inoltre l'emendamento 1.13, diretto a equiparare all'agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che ne prevedano il rispetto.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.1 diretto a precisare il contenuto della definizione di "produzione biologica".

Gli emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 5.3, diretto a precisare che al Tavolo tecnico per la produzione biologica partecipano tre rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici, sia tecnomeccanici sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.4, diretto a prevedere che il marchio biologico italiano è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 6.2, avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 6.4, testé illustrato.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 7.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 7.1, che prevede un'integrazione dei dati raccolti relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali con le relative rese produttive.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 8.100, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 8.4, che prevede uno specifico piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.
Preannuncia inoltre che saranno ritirati gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 9.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 9.6, concernente la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico. Illustra inoltre l'emendamento 9.10, diretto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 11 e l'unico emendamento riferito all'articolo 12 sono dati per

illustrati.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) illustra l'emendamento 14.1, diretto a recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 15.1, concernente il livello di rappresentatività delle associazioni di categoria a livello nazionale.
Illustra l'emendamento 17.0.1, che introduce il divieto di uso di organismi geneticamente modificati.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 18.2, concernente sementi e materiali di propagazione.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 18.3, diretto a sopprimere un riferimento alla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra l'emendamento 18.0.3, che prevede che l'apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana. Illustra inoltre l'emendamento 18.0.7, che prevede una delega al Governo per la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica.

Dopo un intervento del senatore PUGLIA (*M5S*) diretto ad auspicare un voto unanime della Commissione sulla tematica affrontata dal senatore Taricco, il senatore DE BONIS (*Misto*) illustra l'emendamento 18.0.1 di contenuto analogo alla proposta 18.0.3 precedentemente illustrata.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono dati infine per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1130) ***RUFA ed altri. - Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare***
(Discussione e rinvio)

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare.
Ricorda che il tecnologo alimentare è una professione regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari. I tecnologi alimentari si occupano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *lay-out*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredientistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.
Il testo in esame, composto da due articoli, all'articolo 1 definisce la relazione tecnica di asseveramento come il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare (iscritto all'ordine professionale) comprendente gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio; tale relazione tecnica è finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare.
L'articolo 2 è dedicato ai contenuti della relazione tecnica di asseveramento, che deve individuare metodi e risultati delle indagini svolte. Più in dettaglio la relazione deve specificare il nominativo del committente, l'area interessata con le strutture e le attrezzature (anche con riferimento al loro disegno igienico), la descrizione del ciclo di lavorazione e del sistema di confezionamento, la valutazione dei punti critici di controllo di processo, la normativa di riferimento, il contesto di commercializzazione, distribuzione e vendita nonché la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare.
La relazione deve inoltre contenere le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni forniscano ulteriori garanzie di quanto asseverato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1576) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo che reca disposizioni relative al commercio delle chiocciole e della bava di lumaca.
Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chiocciole (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chiocciole e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della salute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chiocciole vengano trattate secondo standard appropriati.
Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chiocciole per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chiocciole è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.
L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chiocciole commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che - mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore - debbano

essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chiocciole.
Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.
L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chiocciole. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chiocciole di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontaliera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.
Da ultimo l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa UE di settore per quanto non disciplinato dal testo in esame.
Il relatore fa presente in conclusione che, sullo stesso argomento del provvedimento in esame, sono in procinto di essere presentati ulteriori disegni di legge.

Il senatore TARICCO (*PD*), nel confermare che a breve verrà presentato un disegno di legge sulla stessa materia, raccomanda al relatore l'opportunità di esaminare congiuntamente tutti i testi legislativi relativi all'argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente VALLARDI comunica che si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice Fattori nella seduta del 14 gennaio. Rinvia pertanto il seguito dell'esame a una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato),

frutto di un lavoro di raccolta delle diverse esigenze evidenziate dai vari soggetti coinvolti nelle tematiche dell'affare assegnato. Dichiarando la propria disponibilità ad accogliere proposte e modifiche migliorative che potranno essere suggerite dai componenti della Commissione, auspica una rapida approvazione della risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina,

premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione durante tutto il 2019 decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli Istituti sperimentali italiani;

è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero- casearia nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che partendo dalla sanità e selezione degli animali possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente sul territorio campano, si ripercuote inevitabilmente di riflesso anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari, non sempre in linea con i tempi previsti dalla norma, a causa di una poco efficace organizzazione dei servizi veterinari territoriali, associata alla presenza di zone "difficili", che fanno registrare una densità di allevamento

per km2 molto elevata, sono elementi che concorrono a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante, si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella solo provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force* introdotta dalla Regione Campania, le patologie risultano quindi sotto controllo;

da diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesse volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che rappresenta un fattore di criticità;

il ritardo con il quale vengono rimborsati i capi macellati rappresenta, infatti, un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni, gli allevatori, unitamente a tecnici e amministratori locali, hanno richiesto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi che si pone questa filiera e non confortato dai dati scientifici oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino;

poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo, non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana;

si tratta, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema ratio;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

infine, relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati aperti focolai, non risulta

opportuno sollevare allarmismi, se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie;

in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione *pro-capite* e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAFT, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018 come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "Fattore gamma", non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate;

da quanto emerge da questa breve descrizione si stanno attuando le basi di differenti approcci alla selezione genetica della specie che potrebbero ingenerare una confusione negli allevatori e sfiduciare gli altri Paesi in cui si allevano bufale;

risulta necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla;

nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata al mancato apporto economico al sistema, tenuto in piedi grazie agli sforzi economici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici ed alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

a) il recupero di risorse ad esso dedicato;

b) l'interfaccia del sistema con i sistemi informatici in mungitura;

c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 solo se vengono adempiti gli oneri relativi al sistema della tracciabilità;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 dove sono stati rilevati livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua che hanno portato all'aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di favorire la creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;

ad assumere ogni utile iniziativa volta a ridurre la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;

a valutare la possibilità di destinare risorse economiche utili alla realizzazione di due biodigestori con relativi separatori e attività di compostaggio da dislocarsi nelle aree a maggiore densità zootecnica;

a valutare la possibilità di prevedere interventi mirati per favorire il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:

a) il ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento dei capi che è quantificabile a circa 10 milioni di euro per il primo anno e 5 milioni di euro per altri due anni. La somma prevista deriverebbe dal numero di capi abbattuti (6 per cento dell'intero patrimonio bufalino) corretta per il reddito netto/anno. Negli anni successivi si prevede, come conseguenza delle attività di profilassi, una riduzione del numero di capi da abbattere;

b) interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio. Al fine di consentire l'adeguamento degli allevamenti alle ottimali misure di biosicurezza è necessario recuperare risorse pari a 10 milioni di euro/anno;

c) la "Tracciabilità della filiera lattiero casearia bufalina", implementata in maniera corretta, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, quantificabile a circa 3 milioni di euro/anno, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie;

d) la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore. Risulta, pertanto, necessario creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, anche attraverso l'elargizione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) già finanziato per altre specie e/o razze e non ancora attribuito per la specie bufalina;

e) l'ottimizzazione della gestione dei reflui di allevamento che rappresenta un momento fondamentale per ridurre il carico di nutrienti e in particolare l'azoto responsabile del fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque superficiali e profonde.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 7

7.100

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

Art. 8

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «adotta» *inserire le seguenti*: «con decreto».

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 99 (pom.) del 25/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 20 febbraio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 29 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, l'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Il secondo periodo del comma 1 fornisce la copertura finanziaria della proroga, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

Il comma 2 dell'articolo 10 interviene sul decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 24, comma 1-*bis*) per prorogare dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei, per importi superiori a 5.000 euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'articolo 10, comma 3, dispone il rifinanziamento - di 30 milioni di euro per il 2019 - dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che aveva disposto il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

Il successivo comma 4 rinvia all'articolo 43 del decreto-legge in esame per la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, differisce, da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per l'applicazione anche al settore agricolo del sistema UNIEMENS, che permette l'invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (sistema concernente i dati contributivi e retributivi). A tal fine, novella l'articolo 8, comma 2, della legge n. 199 del 2016, già novellato dall'articolo 1, comma 1136, lettera *b)*, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che aveva differito, a suo tempo, il termine dell'applicazione al comparto agricolo da gennaio 2019 a gennaio 2020.

Il comma 4-*ter* dell'articolo 10, introdotto durante l'esame presso la Camera, prevede che gli interventi del Fondo per gli sprechi alimentari, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 166 del 2016, siano prorogati per il biennio 2020-2021, limitatamente all'importo annuo di euro 400.000. Conseguentemente, il comma 4-*quater* prevede che i relativi oneri siano posti a carico del Fondo speciale di parte corrente - ai fini del bilancio triennale 2020-2022 - di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Passando all'articolo 15, il comma 4 eleva (da 12) a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati a prestare attività lavorativa (in tutto o in parte) prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.

All'articolo 28, il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Ricorda al riguardo che la norma istitutiva ha indicato le finalità da perseguire attraverso il Piano in questione demandandone l'effettiva adozione al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nonché con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni riguardanti il settore agroalimentare.

Sempre all'articolo 28, il comma 3-*bis* - introdotto nel corso dell'esame alla Camera - estende agli esercizi finanziari 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa, pari a 500.000 euro per ciascuna annualità, a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*, disposta dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Le risorse sono finalizzate al potenziamento delle attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per la 26a sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26/2020), ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.

L'articolo 40-*ter*, introdotto dalla Camera, dispone la proroga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e limitatamente all'anno 2020, degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto. Viene precisato che l'ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 1, commi da 954 a 956, della citata legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro (coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema).

L'articolo 41 dispone, al comma 1, la non applicabilità all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) dei limiti previsti dal comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in ordine alle spese per l'acquisto e la manutenzione delle autovetture a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dalla predetta deroga, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Sempre all'articolo 41 segnala infine il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera, che novella i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 (c.d. decreto emergenze agricole) in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino. Più in particolare, viene previsto che la trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero-caseari al SIAN avvenga trimestralmente e non più mensilmente, che non debba essere specifica per ogni unità produttiva e che debba riguardare solo i prodotti ceduti e le relative giacenze di magazzino e non più ciascun prodotto fabbricato. Viene poi stabilito che con il decreto attuativo di tale obbligo, il cui termine per l'emanazione viene differito al 31 dicembre 2020, sia stabilito un eventuale diverso periodo temporale di comunicazione per i piccoli produttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Comunica che la senatrice Elena Cattaneo aggiunge la propria firma all'emendamento 1.9 e che il senatore Magorno ritira l'emendamento 1.11. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Magorno ritira l'emendamento 6.2. Avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il PRESIDENTE comunica di aver designato quale nuovo relatore il senatore La Pietra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura (n. 200)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che dopo un ampio ciclo di audizioni, conclusosi il 29 ottobre 2019, la relatrice Fattori ha presentato una proposta di risoluzione.

Interviene il sottosegretario L'ABBATE facendo presente che la normativa europea di base sugli Organismi geneticamente modificati (OGM) è rappresentata dalla direttiva 2001/18/CE, che ne disciplina l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio. In particolare, l'articolo 2 della direttiva fornisce la definizione di OGM e, in combinato disposto con l'allegato I, indica quali sono le tecniche che si ritiene producano o meno un OGM.
In particolare, un Organismo geneticamente modificato viene definito tale qualora comporti contemporaneamente la modifica non naturale del materiale genetico e la trasmissione ereditaria di tale materiale genetico.
Tuttavia, dal 2001 (data di entrata in vigore della direttiva) a oggi, si è assistito a un significativo sviluppo di nuove biotecnologie per il miglioramento genetico, spesso molto diverse tra loro, sia per la metodica, sia per il tipo di prodotto ottenuto. Ciò ha posto la questione di una loro possibile collocazione nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE.
Con la sentenza del 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia ha stabilito che "gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente", determinando così la necessità di revisionare il campo di applicazione della direttiva in parola.
Le *New breeding techniques* (NBT) offrono una importante e interessante alternativa agli Organismi geneticamente modificati tradizionali, poiché il prodotto finale ottenuto con il loro utilizzo è sostanzialmente molto differente dalle piante transgeniche sinora conosciute.
Ciò stante, la citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 genera due ordini di problemi.

Il primo riguarda la commercializzazione di varietà resistenti agli erbicidi tra cui colza, riso, mais e girasole, per le quali la Sentenza della Corte di Giustizia di fatto solleva numerosi dubbi sulla corretta gestione di tali varietà, le quali sono iscritte ormai da diversi anni al Registro nazionale e al Catalogo comune europeo, e che allo stato attuale, sono immesse in commercio e coltivate senza ulteriori verifiche in merito.
Il secondo problema consiste nel fatto che le nuove tecniche di miglioramento genetico non trovano, ad oggi, un preciso collocamento giuridico nella normativa europea, generando dubbi interpretativi nei diversi Stati Membri.
Al fine di dirimere tali dubbi interpretativi, in seno al Consiglio UE è stata discussa la proposta di approfondire le tematiche attraverso due studi richiesti alla Commissione, uno sull'inquadramento normativo delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale in relazione alla Direttiva 2001/18 e l'altro sul possibile appianamento della normativa europea relativa ai materiali di riproduzione vegetale.
La Commissione europea deve produrre quindi gli studi in questione entro aprile 2021; nel frattempo, ha avviato i lavori e, come prima iniziativa, ha messo a punto un questionario per gli Stati membri, discusso nella riunione congiunta dei 3 Comitati di esperti (Direttiva 2001/18, Alimenti e mangimi geneticamente modificati e Microrganismi geneticamente modificati), che si è tenuta il 15 gennaio 2020.
Anche sulla base dei risultati ottenuti da questa consultazione, il Consiglio deciderà dove incardinare la futura discussione (filiera ambientale o sanitaria). In ogni caso, quindi, è necessario promuovere specifici tavoli di confronto, in modo da condividere la posizione nazionale da rappresentare a livello UE.
Tutto ciò premesso, non ritiene possa essere assunta alcuna posizione sulla proposta di risoluzione della senatrice Fattori, in quanto gli impegni in essa contenuti sono subordinati alla soluzione della questione giuridica sopra ricordata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice Lonardo ha presentato una proposta di risoluzione.

La relatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) esprime rammarico per la circostanza che, ogni qualvolta vengono presi provvedimenti riguardanti il comparto lattiero-caseario, viene sempre omesso il riferimento al settore bufalino.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che si stanno svolgendo i necessari approfondimenti sui contenuti della risoluzione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159)
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo lunedì 2 marzo.

Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato avviato l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, assegnato alla Commissione agricoltura in sede osservazioni alla 11ª Commissione permanente. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 1° marzo.
Propone pertanto di rinviare alla seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8,45 il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 111 (pom.) del 19/05/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01516, presentata dai senatori Ripamonti, Centinaio, Bergesio, Vallardi, Rosellina Sbrana, Stefania Pucciarelli e Bruzzone, su misure di sostegno per il settore florovivaistico.
La situazione di estrema difficoltà che sta attraversando il settore florovivaistico nazionale, in particolare le produzioni dei fiori recisi, è alla costante attenzione del Ministero che si sta adoperando, sia in ambito nazionale e sia in ambito europeo, per fronteggiare la crisi del comparto.
A livello europeo, il Ministero ha provveduto ad inoltrare, già nel mese di marzo, un apposito documento tecnico ai Servizi della Commissione europea nel quale è stata rappresentata la necessità di attivare, con immediatezza, una serie di misure eccezionali per contrastare la crisi nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza da Covid 19 e - in particolare per la floricoltura - è stata richiesta l'attivazione di misure straordinarie, con adeguata copertura finanziaria, come previsto dagli articoli 219 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Nel corso di diversi incontri bilaterali con il Commissario all'agricoltura UE e anche in sede di Consiglio dei Ministri dell'agricoltura UE, la ministra Bellanova, peraltro, ha sempre ribadito, con

forza, la necessità di interventi efficaci a favore del comparto florovivaistico.
Il Sottosegretario precisa che, nell'ambito delle misure attivate dalla Commissione UE il 4 maggio 2020, è stato adottato un regolamento di esecuzione che, ai sensi dell'articolo 222 del predetto regolamento (UE) n. 1308/2013, prevede la possibilità di interventi straordinari sul mercato per regolare e pianificare le produzioni del florovivaismo da attuare attraverso le organizzazioni dei produttori.
Soluzione questa che, tuttavia, è state valutata del tutto insufficiente per fronteggiare la particolare situazione di crisi e di difficoltà finanziaria delle imprese del settore, cosa che ha spinto la delegazione italiana ad esprimere parere negativo nell'ambito della relativa votazione in seno al Comitato di gestione, richiedendo, altresì, misure più concrete e rispondenti alle reali criticità, con risorse finanziarie adeguate.
Fa presente, tuttavia, che la Commissione europea, su sollecitazione soprattutto dell'Italia, ha presentato una proposta di modifica del regolamento 1305/2013 per lo sviluppo rurale che contempla una misura di sostegno straordinario (il pagamento di una somma forfettaria) agli agricoltori e alle piccole e medie imprese per rispondere alla pandemia da Covid 19.
Grazie all'introduzione di tale misura nei programmi di sviluppo rurale, sarà possibile effettuare un pagamento di 5.000 euro per ogni agricoltore e 50.000 euro per il settore delle piccole-medie imprese, sulla base di un plafond finanziario, anch'esso fissato come percentuale delle risorse complessivamente disponibili per lo sviluppo rurale (la proposta della Commissione prevede l'utilizzo della dotazione dell'1% delle risorse disponibili per i Piani di sviluppo rurale degli Stati membri).
Nel corso dell'attuale fase di negoziato, peraltro, l'Italia ha chiesto un incremento di entrambi i massimali, nonché del plafond complessivo da destinare alla misura.
Segnala, altresì, che per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di risorse non impiegate nei programmi di sviluppo rurale, la competenza in materia è in capo unicamente alle singole Regioni.
E' opportuno precisare, inoltre, che tenuto conto delle difficoltà di attivare finanziamenti specifici a livello unionale e al fine di contenere i danni subiti dalle imprese del settore florovivaistico, il Governo ha previsto, nell'ambito delle misure contenute nel "Decreto Rilancio", un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e l'istituzione di un apposito Fondo per il florovivaismo e le filiere in difficoltà, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID 19.
Infine, per sopperire alle difficoltà delle aziende agricole e della pesca che hanno subito una forte crisi di liquidità, l'ISMEA ha stanziato 30 milioni di euro per erogare mutui di importo massimo pari ad 30.000,00 euro, a tasso zero e con durata di cinque anni (di cui i primi due di preammortamento).
Tale misura si aggiunge alle altre assunte dall'Istituto, come la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione dell'operatività delle garanzie e l'allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra. La condizione necessaria per poter accedere a tale misura, è che le piccole e medie imprese agricole non si trovino nella situazione di "difficoltà finanziaria" al 31 dicembre 2019. La domanda potrà essere presentata, tramite il portale dell'ISMEA, direttamente dall'impresa, allegando alcuni documenti necessari.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatto. Fa presente che, ad oggi, non vi sono ancora risorse certe messe a disposizione del settore da parte del Governo, nonostante si tratti di un comparto di assoluta rilevanza, che conta 200.000 addetti e con un impatto pari al 5 per cento del PIL agricolo nazionale. Gli operatori del settore hanno chiesto interventi concreti come la sospensione delle imposte e dei debiti bancari, la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti e, più in generale, una maggiore disponibilità di risorse per superare l'attuale situazione emergenziale, senza aver ricevuto alcuna risposta. Fa presente peraltro che la perdita stimata per il settore ammonta a 190 milioni di euro soltanto per le imprese liguri.
In conclusione chiede un intervento deciso da parte del Ministero in grado di scongiurare una crisi senza precedenti.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dell'emendamento 1.2 nonché dell'ordine del giorno G/988/2/9 (allegati al resoconto).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 febbraio.
Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri.
Informa che sono pervenute alla Commissione riformulazioni dei seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 5.6, 6.3, 15.1 e 16.9 (allegati al resoconto).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1811) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MOLLAME (*M5S*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2020. Ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 24 maggio.
Il provvedimento, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, è diretto a disciplinare in un atto di rango primario le misure eventualmente

applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.
Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala quanto previsto dall'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera. Tale articolo prevede che per ragioni di approvvigionamento alimentare siano consentite su tutto il territorio nazionale le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché svolte individualmente e limitatamente al Comune di residenza o dimora.
Il relatore, dati i tempi ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, già calendarizzato per l'Aula questa settimana, e considerato che i suoi contenuti risultano in più parti superati da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione ed approvata.

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(Relazione alla 14a sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a sul *Doc.* LXXXVI, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ABATE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che consta di 20 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 11 direttive.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2019 stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala in particolare l'articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
Essi fanno riferimento a: la necessità di adeguare la normativa già vigente nell'ordinamento interno alle nuove disposizioni introdotte con la direttiva; coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta; confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti; prevedere, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso; introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
Ricorda che le pratiche commerciali sleali possono essere definite, in termini generali, come pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte.
Segnala, inoltre, anche l'articolo 5, che detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. *Renewable Energy Directive - RED II*) sulla promozione dell'uso dell'energia da

fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, c.d. RED I).
L'articolo, in particolare, delega il Governo a: prevedere, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. La definizione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri coinvolti (MIBACT, MIPAAF e MAATM), privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili; individuare procedure abilitative semplificate per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati, razionalizzando i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi; riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti di energia rinnovabile (FER); prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo; prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico; aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della valorizzazione della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) e in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali; promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni; semplificare e stimolare il ricorso a strumenti per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatto salvo quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico.
La relatrice riferisce quindi sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, che illustra le iniziative in corso e gli obiettivi che il Governo intende perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.
Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.
Con riferimento ai temi di stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, nella parte prima, gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, tesi in particolare ad impedire tagli ulteriori alla politica agricola comune (PAC). Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, è intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo di c.d. convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia l'estensione delle aziende agricole senza tenere conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.
Nella seconda parte della Relazione la relatrice segnala il capitolo 9, specificamente dedicato all'agricoltura ed alla pesca.
In tale capitolo, in sintesi, si afferma che nel 2020 il Governo contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica, che entrerà in applicazione dal

1°gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito UE, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi. Continuerà ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, mentre, sul fronte delle norme in materia di pratiche sleali lungo la filiera agro-alimentare, si procederà ad un rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633.

La Relazione ricorda che, a seguito della pubblicazione delle proposte normative della nuova PAC 2021- 2027 e di quelle relative al connesso QFP, sono stati avviati, in sede di Consiglio dei ministri europei, i lavori di analisi e negoziazione. Nel corso del 2020 si prevede che i regolamenti possano essere definiti e approvati, pertanto il Governo in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave quali: la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche, compresa la condizionalità estesa, gli eco-schemi, i pagamenti agro-climatico-ambientali.

Relativamente alla programmazione corrente, proseguiranno le attività di introduzione nella PAC di pratiche tese alla semplificazione gestionale di alcune misure contemplate dal regime dei pagamenti diretti come l'adozione del sistema di monitoraggio delle attività agricole mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, in luogo dei controlli a campione.

Il Governo intende proseguire il proprio impegno nel monitoraggio della disciplina nazionale sulle condizioni generali applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. Inoltre, considerato il perdurare della crisi del settore oleicolo italiano, non sarà trascurata l'esigenza di incentivare gli investimenti per l'incremento e la modernizzazione degli impianti oleicoli al fine di aumentare la produzione e la competitività del settore oleicolo italiano.

Sarà inoltre posta attenzione alla difesa degli interessi nazionali su alcuni punti di interesse quali la convergenza esterna, le proposte di modifica della organizzazione comune dei mercati (OCM) nei settori carne, latte ed apicoltura, nonché il regime di frutta e latte nelle scuole.

Con riferimento al settore vitivinicolo, nell'ambito della OCM vitivinicola, sarà necessario gestire l'eventuale revisione del quadro normativo nazionale relativo del sistema delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti.

Il Governo darà applicazione concertata alle novità normative introdotte dalla nuova regolamentazione europea del settore fitosanitario; inoltre sarà dato ulteriore impulso alle azioni infrastrutturali per il razionale uso delle risorse irrigue, agli interventi relativi alla gestione del rischio e alla garanzia della stabilità dei redditi degli agricoltori.

In relazione ai negoziati internazionali in materia commerciale, il Governo parteciperà attivamente alla definizione della posizione negoziale dell'Unione, tutelando gli interessi nazionali e garantendo la tutela dei prodotti agroalimentari italiani e l'abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie. Particolare attenzione sarà prestata alle conseguenze derivanti dall'imposizione di dazi da parte degli USA.

Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo al recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia, con particolare riferimento alle implicazioni della sentenza del 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura biologica, nel 2020 proseguiranno le trattative per la definizione delle norme di secondo livello previste dal nuovo regolamento (UE) 848/2018, che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2021.

Riguardo ai regimi di qualità previsti dall'articolo 16, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1305/2013, nel 2020 si prevede la conclusione dell'iter di riconoscimento del disciplinare di produzione "acquacoltura sostenibile"; con riferimento alle indicazioni geografiche, nell'ambito della riforma della PAC e della revisione dei regolamenti, il Governo sarà impegnato a perseguire i seguenti obiettivi: semplificare le procedure oggi esistenti di modifica dei disciplinari delle DOP e delle IGP registrate, preservando il ruolo dello Stato membro; rendere più efficace la protezione delle DOP e delle IGP nel caso merci in transito dell'UE.

Sul fronte delle pratiche sleali, è priorità del Governo arrivare ad un rapido recepimento della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il Governo si impegnerà a definire il concetto di "frode alimentare" e a categorizzarlo a livello UE; inoltre, il Governo continuerà il proprio impegno a tutela del Made in Italy e dei prodotti di qualità anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali.
Per quanto concerne il settore della pesca, la Relazione evidenzia come nel corso del 2020 proseguirà l'impegno nella concreta attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (PO FEAMP) e nelle attività di coordinamento con gli Organismi Intermedi - Regioni - con particolare riferimento allo sforzo in termini di accelerazione della spesa e di presentazione delle domande di pagamento.
Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno il 2020 segnala l'impegno del Governo riguardo: alla reintroduzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca, indispensabile per la salvaguardia degli stock ittici nel Mar Mediterraneo; alla maggiore valorizzazione del settore dell'acquacoltura; ad apportare le modifiche delle condizioni per l'accesso alla prima acquisizione di un peschereccio al fine di agire favorevolmente sull'obiettivo di stimolare il ricambio generazionale; ad introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'efficienza energetica delle imbarcazioni e, ove possibile, l'innalzamento della percentuale di co-finanziamento con l'incremento dell'intensità di aiuto, soprattutto per gli interventi finalizzati alla prima acquisizione di una unità da pesca e alla sostituzione o all'ammodernamento di motori principali o ausiliari dell'imbarcazione.
Da ultimo, segnala l'impegno del Governo nell'azione di divulgazione e formazione nel settore del commercio del legno e dei suoi prodotti, volta a potenziare la lotta al disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente.
In conclusione la relatrice, dopo aver ricordato che su molte delle tematiche affrontate nella relazione il Governo si sta impegnando attivamente con i più recenti provvedimenti, dedica particolare attenzione al tema della trasformazione di invasi, traverse e dighe esistenti. Sollecita infine gli altri componenti della Commissione a far pervenire suggerimenti e proposte al fine di poter giungere all'espressione di un parere che sia il più possibile partecipato e condiviso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nell'ambito dell'audizione sull'affare assegnato n. 214 (Problematiche di mercato del latte vaccino in Italia) del direttore generale dell'AGEA, dottor Gabriele Papa Pagliardini, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine delle audizioni informali svolte in data odierna, si terrà al termine della seduta plenaria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I

DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

Art. 2

2.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) cane da tartufo: cane addestrato alla cerca del tartufo;»

2.2 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola "«tartufaio»" *inserire la seguente:* ", «cavatore»";

b) alla lettera g) sopprimere le parole: "corpi fruttiferi dei".

Art. 5

5.6 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-*bis*) il piano di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di cui all'articolo 13;»

Art. 6

6.3 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo banco di Acqualagna);»

b) alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «(o anche tartufo nero di Norcia e di Spoleto);»

c) alle lettere d), e) e f), sostituire la parol:a «varietà» *con la seguente:* «forma»;

d) ovunque ricorra, sostituire la parola «Vitt.» *con la seguente:* «Vittad.»

Conseguentemente:

1) dopo il comma 1 dell'articolo 6 presente articolo, inserire il seguente: «1-*bis*. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie sopra indicate sono riportate nell'Allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.»

2) dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Articolo 23 bis.

(Norme transitorie)

1. È consentito fino a smaltimento delle scorte, e comunque non oltre due anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, per i tartufi ed i prodotti a base di tartufo, l'etichettatura con le denominazioni delle specie precedentemente adottate.»

3) Aggiungere in fine il seguente:

«ALLEGATO 1 *(di cui all'articolo 6, comma 1*-bis*)*

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIABILI

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco di Alba o di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa

dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine gennaio.

2) *Tuber melanosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da dicembre a metà aprile.

3) *Tuber brumale* Vittad., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.

Emana poco profumo. Matura da gennaio a metà aprile.

4) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante. Matura da gennaio a metà aprile.

5) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum,* detto volgarmente tartufo nero d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo. Matura da maggio a novembre.

6) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciolascuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole. Matura da metà settembre a fine gennaio.

7) *Tuber borchii* Vittad. *alias Tuber albidum* Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna

tendente al purpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte. Matura da metà settembre ad fine gennaio.

9) *Tuber mesentericum* Vittad., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo. Matura da metà settembre a fine gennaio.»

Art. 15

15.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Dopo il comma 2 inserire il seguente

«2-*bis*. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 2, il calendario del *Tuber Magnatum Pico* è modificabile su richiesta delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per esigenze connesse agli andamenti stagionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. »

Art. 16

16.9 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 4, dopo le parole «periodo di raccolta» *inserire le seguenti:* «, di cui deve essere dichiarata la provenienza.»

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

G/988/2/9 (Testo 2)

Taricco, Biti

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 9 della legge in oggetto viene istituito un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e conseguentemente viene abrogato il Fondo preesistente, istituito nel 1999, che finanziava la ricerca per l'agricoltura biologica e di qualità;

il Fondo istituito, così come il precedente, è finanziato con il contributo per la sicurezza alimentare per promuovere la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

il contributo per la sicurezza viene versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi;

le entrate derivanti da tale contributo già oggi confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Fondo è finalizzato oggi al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

se da un lato, stante la loro non enorme entità, è naturale che le risorse del fondo siano indirizzate a sostegno dell'agricoltura biologica, d'altro canto tutte le altre forme di agricoltura di qualità, cioè impegnate ad una maggiore armonia ambientale, ad una riduzione di impatto, a rafforzate garanzie per la salute umana ed in generale ad una maggiore sostenibilità, non hanno altre forme di sostegno e finanziamento stabili;

la direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha

istituito un "quadro per l'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN), in Italia adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, con obiettivo la sostenibilità dell'agricoltura definendo obiettivi specifici attraverso la promozione di misure per l'uso sostenibile di mezzi tecnici e agrofarmaci, sia in agricoltura biologica sia in agricoltura integrata, complessivamente volti a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, e ad accrescere la formazione degli agricoltori;

per il perseguimento di tali finalità è necessario che siano messe in campo, da parte dei Ministeri e delle Regioni e Province autonome e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, progetti, ricerche e sperimentazioni e iniziative che richiedono anche un impegno economico.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare altre fonti di risorse possibilmente stabili nel tempo, in particolare per le seguenti specifiche finalità:

- la creazione di una rete monitoraggio (dati meteo e modelli previsionali a livello nazionale) ad oggi non ancora in tutte le regioni con una copertura soddisfacente ed in altre sono completamente scoperte;

- attivazione di azioni volte alla prevenzione e alla protezione delle piante dagli organismi nocivi emergenti, che a causa di una globalizzazione e dei cambiamenti climatici sono causa di sempre nuove patologie in passato non presenti sul territorio nazionale sono ora introdotte nel nostro Paese. Si rende pertanto necessario rafforzare la rete di monitoraggio nazionale per verificare la presenza di nuove specie e garantire un coordinamento tra le Istituzioni, a livello centrale e regionale;

- attivazione di percorsi di formazione per l'ottenimento del certificato per acquisto, vendita e utilizzo agrofarmaci, compresi quelli destinati alla produzione biologica, utilizzati dagli agricoltori professionali. Tale Formazione oltre ad essere requisito formalmente necessario è anche condizione essenziale per l'uso efficace e responsabile di tutti gli agrofarmaci ed è un requisito indispensabile per garantire l'applicazione delle Buone Pratiche Agricole. Purtroppo, per una molteplicità di motivi, siamo in presenza di una difformità di applicazione nelle varie regioni, e un forte ritardo soprattutto in alcune di esse, e la quasi assenza di possibilità di formazione *on-line*, peraltro concentrata e riconosciuta solo in poche regioni, che invece dovrebbe essere resa accessibile e riconosciuta su tutto il territorio;

- la risposta alla domanda di registrazione di agrofarmaci per gli "usi minori", che riguardano colture che, per superficie coltivata e quantitativi prodotti, hanno dimensioni ridotte rispetto alle colture maggiormente diffuse, e che per questo sono in molti casi a causa della scarsa convenienza trascurate.

Art. 1

1.2 (testo 2)

Taricco, Biti

Art. 1

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 139 (ant.) del 14/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020
139ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,35.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01705 presentata dal senatore Lanzi e da altri senatori, premettendo che la firma del decreto ministeriale n. 4071 del 6 maggio 2020 - che disciplina i criteri e le modalità attuative per l'erogazione alle società di corse delle risorse di cui all' articolo 30-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge n. 2 del 2009) - scaturisce da un complesso *iter* amministrativo, il cui perfezionamento è avvenuto a seguito dell'emanazione di altri provvedimenti voluti dai preposti organi di controllo, sia contabili che di legittimità, quali atti prodromici allo stesso.
Tale decreto è finalizzato a risolvere una situazione di instabilità normativa della materia (che perdurava fin dal 2016) conseguente a numerosi atti giuridico-amministrativi, e che vedeva le società di corse sempre contrapposte alle iniziative ministeriali, a causa soprattutto della decisa riduzione delle somme stanziate nella legge di bilancio.
La lettura del decreto evidenzia che è stata precisa intenzione dell'amministrazione andare incontro alle esigenze delle imprese del settore, concedendo una anticipazione pari al 40 per cento delle somme spettanti, proprio perché, sulla base dell'esperienza degli anni precedenti, si è voluto tenere conto dei tempi amministrativi necessari per concludere l'*iter* di approvazione di una norma di riforma delle regole.
La complessità gestionale della materia, prevedendo la stipula di contratti e il ricorso all'istituto dell'accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 214 del 1990, comporta l'emanazione di diversi atti amministrativi, tutti sottoposti alla registrazione degli organi di controllo, i cui tempi di risposta, soprattutto nell'eccezionale contesto della pandemia in corso, sono stati ampliati.
Ciò nonostante, dalla fine di agosto ai primi giorni di settembre, tutte le imprese che avevano inviato la richiesta documentazione, hanno ricevuto la prevista anticipazione: la società San Felice S.r.l. di Firenze è stata liquidata il 7 ottobre u.s. con ritardi dovuti a problemi legati alla loro fideiussione; la

Snaitech S.p.a. ha inviato la documentazione richiesta solo il 4 ottobre 2020, e il decreto di liquidazione è stato predisposto ed inviato in ragioneria in data 8 ottobre; il comune di Villacidro ha firmato con un mese di ritardo il relativo accordo sostitutivo e si sta provvedendo in questa settimana.
La preoccupazione delle società di corse è da ritenersi infondata in quanto l'ufficio preposto ha già inviato ai competenti organi di controllo il decreto attuativo che determina la sovvenzione e che consentirà di firmare l'accordo sostitutivo per la disciplina dei rapporti tra il ministero e le società di corse.
Rileva che lo stesso decreto attuativo ha introdotto una procedura che consentirà di poter firmare l'accordo sostitutivo per gli anni a venire già fin dal mese di gennaio, così come richiesto dalla stessa Corte dei conti: i tempi di liquidazione delle somme spettanti, a regime, saranno quindi ampiamente adatti a soddisfare le esigenze di liquidità delle società di corse.

Il senatore LANZI (*M5S*) ringrazia il rappresentante del Governo per la celere risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Valuta favorevolmente la concessione da parte del Ministero di una anticipazione del 40 per cento delle somme spettanti alle società di corse, fatto che costituisce sicuramente una boccata di ossigeno per tante attività. In conclusione, ritiene sia fondamentale non interrompere l'attività di un settore così importante.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sono stati già presentati e illustrati gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione, che ha chiesto al Governo di acquisire la Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento; in Commissione bilancio la relatrice ha infatti segnalato, nella seduta dell'11 febbraio 2020, la necessità di acquisire la relazione tecnica al fine di valutare le conseguenze finanziarie di dieci articoli del disegno di legge.
Anche le Commissioni 12a e 13a non hanno ancora fornito parere.
Informa altresì che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicata in allegato).
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sono stati presentati e illustrati tutti gli emendamenti, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 14a Commissione.
Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione dell'unico emendamento riferito al disegno di legge in titolo, avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, mancando in particolare il parere della 5a Commissione. Ricorda altresì di aver sollecitato anche per iscritto i Presidenti delle Commissioni che non hanno ancora fornito i rispettivi pareri.

La senatrice FATTORI (*Misto*) ritiene che vadano sollecitate le Commissioni a fornire i loro pareri, sia sul disegno di legge concernente il divieto di aste a doppio ribasso sia sui disegni di legge n. 988 e nn. 810, 918 e 933. Segnala anche che il disegno di legge sui reati agroalimentari, approvato dal Governo e all'esame della Camera, risulta attualmente bloccato in Commissione giustizia. Più in generale reputa opportuno che su certe tematiche sia previsto un maggiore coinvolgimento della Commissione agricoltura, che potrebbe dare un apporto concreto per la risoluzione di determinate problematiche.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), concordando sulla necessità di sollecitare le Commissioni interessate a rendere i prescritti pareri, sottolinea che il positivo clima di collaborazione che si è instaurato in Commissione agricoltura, rischia di essere vanificato se manca la cooperazione delle altre Commissioni. Sollecita pertanto i componenti della maggioranza a farsi portavoce di tale esigenza presso le altre Commissioni.

Anche la senatrice ABATE (*M5S*) si associa alla richiesta delle colleghe al fine di sollecitare le altre Commissioni a rendere i prescritti pareri su quei provvedimenti che sono già da tempo all'ordine del giorno. Con l'occasione auspica che possa darsi seguito anche a un altro importante disegno di legge sui costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli, che si inserisce nello stesso filone di tutela del settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VALLARDI, nel cedere la parola al relatore, ricorda che il documento è calendarizzato in Assemblea per questa mattina.

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce sul documento in titolo ricordando che la Nota di aggiornamento è il documento che viene presentato alle Camere per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento contiene inoltre, tra l'altro, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea competenti nelle materie relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.
La NADEF 2020 reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: una riduzione del PIL (in termini reali e non nominali) pari al 9,0 per cento per l'anno in corso, seguita da un incremento del medesimo valore pari al 6,0 per cento nel 2021, al 3,8 per cento nel 2022 ed al 2,5 per cento nel 2023 (il DEF 2020 prevedeva, per il 2020, una riduzione pari all'8,0 per cento e, per il 2021, un incremento pari al 4,7 per cento); un tasso di disoccupazione pari al 9,5 per cento per l'anno in corso, al 10,3 per cento per il 2021, al 9,5 per cento per il 2022 e all'8,7 per cento per il 2023 (il DEF 2020 prevedeva un tasso di disoccupazione pari all'11,6 per cento per il 2020 ed all'11,0 per cento per il 2021); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 10,8 per cento per l'anno in corso, al 7,0 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 ed al 3,0 per cento per il 2023.
Riguardo all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure *una tantum* e le variazioni imputabili alla congiuntura economica), il nuovo quadro programmatico prevede un valore pari al 6,4 per cento per l'anno in corso, al 5,7 per cento per il 2021, al 4,7 per cento per il 2022 e al 3,5 per cento per il 2023, mentre il quadro tendenziale a legislazione vigente prevede un valore pari al 6,6 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2021, al 3,8 per cento per il 2022 e al 3,2 per cento per il 2023.
Riguardo alle suddette variazioni degli obiettivi relativi al tasso di indebitamento netto, la Nota osserva che l'impatto della manovra di fine anno sarà espansivo con riferimento al prossimo biennio, mentre nel 2023 vi sarà una restrizione di circa 0,3 punti percentuali rispetto al tendenziale.
Con riferimento agli ambiti di più stretto interesse della Commissione, segnala anzitutto che nella Nota di aggiornamento il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, dichiara di inserire nell'elenco dei collegati alla decisione di bilancio anche un disegno di legge in materia di sostegno e valorizzazione dell'agricoltura e della pesca.
Nella parte della Nota dedicata alle recenti tendenze dell'economia italiana, viene evidenziato come rispetto ad un ampio calo generalizzato delle esportazioni causato dalla crisi pandemica, il comparto dell'agricoltura (assieme a quello alimentare) ha subito effetti meno evidenti rispetto ai comparti che producono beni di consumo e beni di investimento. Analogamente, a livello settoriale, la Nota sottolinea come sia stato meno profondo il calo del valore aggiunto dell'agricoltura rispetto agli altri settori.
L'agricoltura viene poi presa in considerazione nella parte IV della Nota di aggiornamento, dedicata alle riforme e alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. Viene anzitutto ricordato che, nell'ambito delle "Linee guida" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), tra gli obiettivi è stato previsto quello della promozione di filiere agroalimentari sostenibili per la riduzione degli sprechi e che il settore agroalimentare viene definito strategico (al pari di quelli delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'aerospazio) nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione.

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere dal Governo per dare seguito alle Raccomandazioni specificamente rivolte all'Italia dal Consiglio UE per 2020 e 2021, la Nota ricorda che: a) tra le misure introdotte nel periodo estivo a sostegno della liquidità vi sono stati anche interventi a carattere settoriale per il sostegno agli operatori maggiormente colpiti dalla crisi, tra cui il settore agricolo e della pesca; b) nell'ambito delle azioni inserite nel *Green New Deal* europeo, è stato affidato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il compito di elaborare un programma straordinario in merito al contributo del sistema agricolo, agro-alimentare, forestale e della pesca alla transizione ecologica e al conseguimento degli obiettivi delle strategie comunitarie sul *Green Deal*, *Farm to fork* e biodiversità.
Fa presente che la NADEF 2020 viene sottoposta all'esame del Parlamento assieme ad una serie di allegati (Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale; Rapporto programmatico sugli interventi in materia di spese fiscali; Rapporto sui risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva; Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva) e ad un annesso.
Quest'ultimo documento, in particolare, è costituito dalla Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, in cui si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo. La legge n. 243 del 2012 prevede infatti che, sentita la Commissione Europea, il Governo sottoponga all'autorizzazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna - modificando il piano di rientro - gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico.
La Relazione annessa alla NADEF ricorda che, nel periodo marzo-luglio 2020, il Governo ha già chiesto per tre volte al Parlamento l'autorizzazione a scostarsi temporaneamente dal piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, e che le autorizzazioni sono state concesse a fronte degli eventi eccezionali che il Paese si è trovato a fronteggiare.
Dopo aver sottolineato il nuovo profilo programmatico dell'indebitamento netto delineato dalla NADEF, la Relazione evidenzia come il Governo intenda utilizzare le risorse a disposizione, con la prossima legge di bilancio 2021-2023, per "interventi di natura fiscale, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l'utilizzo delle risorse stanziate ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica".
Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) illustra una proposta di parere contrario (pubblicata in allegato) presentata dal proprio Gruppo insieme a quelli della Lega e di Fratelli d'Italia.

Si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta del relatore e l'adesione alla proposta di parere alternativo, sottolinea alcune tematiche non sufficientemente affrontate dalla Nota di aggiornamento. Si sofferma innanzitutto sul rischio idrogeologico che continua a causare ingenti danni al settore agricolo in diverse parti d'Italia e per il quale ritiene necessario un intervento di carattere straordinario; ricorda le problematiche che devono affrontare gli allevatori a causa del prezzo alla stalla del latte che ha raggiunto livelli così bassi da non essere più sufficientemente remunerativo; sottolinea poi il tema degli oneri contributivi e previdenziali della manodopera agricola che andrebbero ridotti, fornendo così un aiuto concreto a tutto il settore anziché ricorrere a interventi quali quelli propugnati dalla ministra Bellanova per le regolarizzazioni in

agricoltura. Conclude auspicando che, nell'ottica della valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, si faccia riferimento a una corretta gestione del prezzo al mercato dei prodotti in grado di tutelare realmente i produttori.

La senatrice BITI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla sua proposta. Ritiene che, considerando l'estrema difficoltà che sta attraversando l'Italia in questo momento, il Governo stia cercando comunque di fornire le migliori risposte possibili.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), dopo aver ricordato che sino a oggi anche il proprio Gruppo si è espresso favorevolmente sugli scostamenti di bilancio proposti dal Governo, ritiene tuttavia che non si possa proseguire lungo questa strada se non si realizzerà un confronto vero sulle modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate. Segnala che molti degli interventi che sono stati previsti in realtà non sono stati in grado di incidere in maniera significativa sui reali problemi del comparto agricolo. Conclude sottolineando la necessità di predisporre un piano complessivo agricolo, in grado di dare più forza all'intero settore ed evitare il ricorso a interventi *spot* privi di una logica globale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta in votazione e approvata. Risulta quindi preclusa la proposta alternativa di parere contrario.

(1503) ***IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino***
(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*** , approvato dalla Camera dei deputati
(674) ***MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1571 e 674, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1503, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio.

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge n. 1503, assegnato in sede redigente alla 13a Commissione, che contiene disposizioni volte ad affrontare il problema della presenza di rifiuti in ambiente marino, analogamente ai disegni di legge n. 1571, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati (cosiddetta "legge SalvaMare") e n. 674, già all'esame della Commissione.
Il disegno di legge mira ad incentivare l'attività di rimozione di rifiuti ad opera dei pescatori i quali, secondo la normativa vigente, se raccolgono i rifiuti sono considerati essi stessi produttori di rifiuti speciali e pertanto sono gravati dai relativi oneri di smaltimento. L'articolo 1 del disegno di legge prevede quindi che gli imprenditori ittici possano recuperare rifiuti solidi dispersi in mare durante l'esercizio dell'attività di pesca per conferirli, senza alcun onere economico a loro carico, alle isole ecologiche istituite per la raccolta. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotterà un decreto per definire le modalità tecniche e operative.
Ai sensi dell'articolo 2, in ciascun porto saranno istituite isole ecologiche idonee alla raccolta; esse saranno curate dall'autorità portuale competente. Si prevede a tal fine l'adozione di un decreto interministeriale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 attribuisce all'autorità portuale competente anche il compito di fornire ai pescatori una serie di informazioni, concernenti il corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, l'importanza della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare, la localizzazione delle isole ecologiche, le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in

mare, le opportune indicazioni per la segnalazione di eventuali criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche.
L'articolo 4 incentiva gli imprenditori ittici a recuperare e smaltire i rifiuti solidi in mare. A tale scopo è prevista un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta proporzionale alle quantità recuperate; le relative modalità attuative sono demandate ad un successivo decreto interministeriale.
L'articolo 5 delinea una riconversione delle imprese ittiche e dell'orientamento professionale dei pescatori, in funzione della raccolta di rifiuti solidi dispersi in mare. Al riguardo si demanda ai Ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e delle politiche agricole l'elaborazione di un piano di interventi sulla base di alcuni criteri quali l'indicazione delle modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, la stima dei costi e conseguente finanziamento per riconvertire le flotte della pesca, la definizione delle esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta, l'incentivazione della riconversione dell'attività della pesca in attività di raccolta dei rifiuti.

Poiché il disegno di legge in esame tratta del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674, il presidente VALLARDI propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in cui sono state apportate alcune minime correzioni scaturite dal confronto con i colleghi senatori, in particolare con la senatrice Caligiuri. Sottolinea che comunque rimangono confermati gli impegni previsti per il Governo dalla risoluzione, come già concordato con gli altri componenti della Commissione.

Il senatore TARICCO (*PD*), al fine di evitare dubbi interpretativi, chiede se sia possibile specificare ai punti 4) e 5) degli impegni che i consorzi a cui si fa riferimento sono quelli di bonifica.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) ritiene che tale proposta sia condivisibile.

La senatrice ABATE (*M5S*) propone invece, al punto 5) degli impegni, di sopprimere la parte finale che fa riferimento all'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente.

Il relatore TRENTACOSTE (*M5S*) fa presente che l'osservazione della senatrice Abate non è priva di effetti in quanto fa riferimento alle modalità di irrigazione che vengono realizzate in maniera differente nel Nord e nel Sud del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine dell'odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI LA PIETRA, Fulvia Michela CALIGIURI E BERGESIO SUL DOCUMENTO LVII, N. 3-*BIS*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 9ª Commissione,
esaminata la nota di aggiornamento del DEF 2020;
la stessa rappresenta l'ennesima prova di buone intenzioni con scarsa capacità di concretizzare i progetti. Ricordiamo che nel NADEF 2019 erano previsti altri 19 disegni di legge, molti dei quali non hanno però mai visto la luce;
in riferimento al comparto agricolo la nota evidenzia come l'agricoltura, rispetto ad altri settori, abbia subito gli effetti meno evidenti del generalizzato calo delle esportazioni scaturito dall'emergenza epidemiologica;
sebbene le filiere agroalimentari italiane durante il periodo emergenziale si siano autonomamente organizzate per garantire un costante approvvigionamento di cibo, le stesse hanno incontrato non poche difficoltà nel coniugare le loro attività con le misure di *lockdown* imposte, perdendo importati spazi di mercato, sia interno che internazionale;
di fronte al generalizzato grido di allarme lanciato dal mondo agricolo e agroalimentare, il Governo ha via via risposto con provvedimenti emergenziali di durata limitata, senza fornire al settore una concreta prospettiva di rilancio futuro;
nel documento non si rilevano segnali incoraggianti che vadano nella direzione di sostenere il comparto ai fini di suo riposizionamento sul mercato, favorendo una riconversione del sistema economico nazionale in un'ottica sempre più sostenibile;
le politiche per il Green deal non devono rappresentare infatti meri enunciati ma porsi come reali intenti di aiutare il comparto agricolo ad essere il migliore alleato dell'ambiente;
nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza il settore viene definito come strategico nella prospettiva della promozione di investimenti che favoriranno l'innovazione e la digitalizzazione;
nell'ambito alla strategia per la lotta ai cambiamenti climatici preoccupano le misure annunciate dal Governo in merito al processo di riforma del sistema di tassazione su prodotti petroliferi, che potrebbe colpire il settore agricolo, determinando un generalizzato rincaro dei prezzi. Una situazione paradossale che accenterebbe le difficoltà in cui versa il settore;
ancora una volta il Governo conferma di non avere interesse per le problematiche che investono il mondo agricolo e della pesca, scegliendo di perseguire una politica di aggressione nei confronti di questi settori, rimodulando senza alcuna gradualità i SAF e i SAD;
è fondamentale nella predisposizione di un piano di rilancio del settore coniugare le nuove sfide del Green new deal e della digitalizzazione con i reali bisogni del mondo agricolo. Nessun riferimento viene fatto in merito alla necessità di investire in progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa. E' pertanto necessaria la conferma di azioni volte:
- al sostegno diretto agli investimenti in nuovi macchinari;
- all'incentivo al rinnovo del parco mezzi agricoli;

- all'agevolazione al credito attraverso il potenziamento dello strumento della cambiale agraria;
- alla revisione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dello strumento del voucher in agricoltura;
- all'ammodernamento e sviluppo della rete irrigua nazionale;

alla luce del ruolo che l'agricoltura riveste per l'economia italiana, non solo dal punto di vista del reddito ma anche della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne, è inoltre necessario porre in atto misure per garantire un adeguato finanziamento della PAC, nonché l'ingresso dei giovani nell'agricoltura, con l'obiettivo primario di far crescere il settore e creare nuovi posti di lavoro; l'agricoltura ha anche un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle aree di montagna. E' opportuno che, nell'ambito della strategia di rilancio del settore, vengano individuati gli interventi necessari a contrastare lo spopolamento delle zone di montagna e l'abbandono dei territori agricoli anche attraverso l'adozione di un piano per il contenimento della fauna selvatica, al fine di rendere la presenza delle specie selvatiche compatibile con le attività umane, nel rispetto del mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente circostante.

Alla luce di quanto essere parte integrante del nostro parere esprimiamo parere contrario.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premesso che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;
- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;
- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;
- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati,

in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;

2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;

3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;

4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260

milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;
5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;
- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;
- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;
- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;
2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;
6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti

consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;
9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;
10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;
12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;
14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;
15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali e i rappresentati dei lavoratori, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;
- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;
- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza

che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il *vulnus* dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi, quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una consequenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con

effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il rispristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superfice verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;
2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;
3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;
4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;
5. verificare la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogati da parte dei Consorzi nelle aree servite dagli stessi, ripartito in base alle spese sostenute per la manutenzione delle opere irrigue, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto irriguo da parte dell'utente;
6. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;
7. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 810, 918, 933

Art. 7

7.2 (testo 2)

Mollame, Abate

Al comma 1 sostituire le parole «nei terreni non coltivati,» *con le seguenti*: «nei terreni agricoli abbandonati o incolti sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai prìncipi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione,».

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 142 (pom.) del 03/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01990 (già 4-04142), presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori, rilevando in premessa che l'Amministrazione è costantemente informata dell'operato dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) per tutti gli aspetti di competenza relativi alla tenuta del libro genealogico del cane di razza, sia mediante l'ordinaria vigilanza sugli adempimenti previsti dal relativo disciplinare, che attraverso i continui approfondimenti svolti su specifiche tematiche.
Come noto, l'istituzione e la tenuta dei libri genealogici della specie canina sono disciplinati dal decreto legislativo n. 529 del 1992, il cui articolo 2 prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, e tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro.
In linea con quanto previsto dalla citata normativa, l'ENCI ha istituito e gestisce il Libro genealogico del cane di razza, sulla base di un disciplinare approvato dal Ministero con D.M. n. 21095 del 5 febbraio 1996 e dalle relative norme tecniche approvate con D.M. n. 21203 dell'8 marzo 2005 ed applica un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001: 2015 confermato dai periodici *audit* tramite l'organismo QUASER Certificazioni S.r.l., accreditato ACCREDIA.
In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali verifica periodicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la tenuta del libro genealogico del cane di razza; l'ultima verifica, che non ha riscontrato criticità, è stata effettuata il 22 ottobre 2018.
Riguardo al codice etico dell'allevatore, documento che impegna il soggetto che lo sottoscrive ad osservare le disposizioni contenute nei relativi canoni, si evidenzia che esso è obbligatorio soltantoper gli iscritti al Registro degli allevatori. Nel caso di infrazione ai canoni del codice, gli allevatori iscritti al Registro possono incorrere nei provvedimenti di cui all'articolo 17 del disciplinare del libro

genealogico (ammonimento, sospensione, radiazione); non essendo tuttavia un codice vincolante per tutti gli altri allevatori che iscrivono cucciolate nel Libro genealogico, è possibile che si verifichino casi in contrasto con i canoni.
Segnala tuttavia che, nel rispetto della salute dell'animale, l'ENCI ha deciso di estendere a tutti gli allevatori il canone 11 richiamato dall'interrogante, ovvero che l'accoppiamento degli esemplari femmina non sia prematuro, né eccessivamente tardivo e che dopo i sette anni di età sia necessario un certificato di idoneità alla riproduzione prevedendo tale certificazione anche per coloro che non siano iscritti al Registro degli allevatori ma che chiedano l'iscrizione di una cucciolata nata da fattrici con più di 7 anni.
Rileva inoltre che la partecipazione dei cani alle verifiche zootecniche, siano esse morfologiche (esposizioni) o attitudinali (prove), è consentita nel rispetto delle previsioni dei vigenti regolamenti afferenti la tipologia di manifestazione. In particolare, sebbene non sia previsto il preventivo accertamento dell'eventuale presenza di gradi di displasia nei cani iscritti alle verifiche, il Regolamento speciale delle prove di lavoro (articolo 11) e il Regolamento speciale delle esposizioni canine (articolo 15) prevedono, entrambi, la presenza di un veterinario di servizio che è tenuto ad escludere dalla verifica soggetti "affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia". Nello specifico, in relazione al campionato sociale del Club amatori pastore belga citato dall'interrogante, l'Enci ha comunicato che della manifestazione era regolarmente presente un veterinario incaricato dall'organizzazione.
I controlli di cucciolata, nelle previsioni del disciplinare del Libro genealogico e delle relative norme tecniche devono essere effettuati direttamente dalle delegazioni presso gli allevatori. Per i controlli di secondo livello invece, l'ENCI, recependo le indicazioni della commissione tecnica centrale, ha introdotto e implementato una serie di fattori di rischio che producono nel sistema informatico specifiche segnalazioni per consentire approfondimenti, attraverso l'estrazione del DNA, sulle parentele rispetto alle dichiarazioni presentate dagli allevatori.
Con riferimento all'anno 2019, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 24.500 cani, pari al 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al Libro genealogico. E' stata inoltre attivata una procedura di controllo delle cucciolate iscritte al Libro genealogico qualora di dovesse rilevare che almeno un cucciolo nato sia dichiarato con mantello di colore differente da entrambi i riproduttori. Tenuto conto delle particolarità genetiche presenti in alcune razze, l'ufficio centrale procede alla verifica sulle cucciolate interessate per accertare la compatibilità dei cuccioli dichiarati sulla base dei mantelli presenti in genealogia, anche attraverso verifiche parentali con l'estrazione del DNA.
Relativamente alle presunte "falsificazioni dei certificati di origine" e ai "*pedigree* rilasciati per cuccioli le cui madre risultava morta prima della loro nascita", in assenza di indicazioni precise sul caso specifico, l'Enci ha comunicato che non è stato possibile procedere ad effettuare i dovuti approfondimenti. Qualora emergessero incongruità da successive comunicazioni, l'Ente ha assicurato che interverrà con le consuete azioni correttive già identificate dalle procedure di sistema.
In ogni caso, al fine di vigilare sempre più accuratamente sulla veridicità delle genealogie certificate, nell'anno 2019 sono stati registrati complessivamente 24.788 depositi di campione biologico. Precisa che i laboratori accreditati dall'ENCI devono essere iscritti all'ISAG (*International Society of Animal Genetics*) ed aver superato con successo il periodico *comparison test* con altissimo grado di accuratezza, secondo quanto fissato dalla commissione tecnica centrale.
Assicura in ogni caso che sarà cura del Ministero prestare particolare attenzione agli aspetti segnalati dall'interrogante durante le prossime verifiche da svolgere nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatta, anche per l'attenzione che il Ministero sta dimostrando. Ricorda che il codice etico non è purtroppo obbligatorio per tutti gli allevatori; apprezza tuttavia che il Ministero abbia deciso di ampliare determinate certificazioni di idoneità anche ai soggetti non iscritti al registro degli allevatori. Sottolinea in conclusione come purtroppo rimanga da migliorare l'aspetto dei controlli dal momento che una percentuale del 15,5 per cento del totale dei cani iscritti al libro genealogico sottoposti a

controllo è sicuramente troppo esigua.
In conclusione ritiene fondamentale che venga mantenuta l'attenzione sulle problematiche affrontate dall'interrogazione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che sono stati già illustrati gli emendamenti, avverte che sono stati finalmente trasmessi tutti i prescritti pareri.
Informa altresì che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti: 1.100, 8.101, 16.100 e 18.100 (allegati al resoconto).
A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore LA PIETRA (*FdI*), il Presidente fa presente che non è stato ancora fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte presentate dal relatore.

Stante l'assenza del relatore, il presidente VALLARDI propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131 e 1302, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1943 e 1981, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice BITI (*PD*) riferisce sui due disegni di legge sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla Commissione 13a, che li esamina in sede referente.
Il disegno di legge n. 1943 si compone di 20 articoli articolati in 4 capi e reca misure e strumenti per la rigenerazione urbana.
In particolare l'articolo 1 reca le finalità del testo e individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia

delle funzioni ecosistemiche del suolo.
L'articolo 2 reca una serie di definizioni, quali quelle di rigenerazione urbana, di ambiti urbani, di aree urbane degradate, di impermeabilizzazione e di servizi ecosistemici del suolo. In particolare il «consumo di suolo» è definito quale variazione da una copertura non artificiale o suolo non consumato a una copertura artificiale del suolo.
L'articolo 3, concernente il programma di rigenerazione urbana comunale, prevede che tale programma sia attuato tramite i piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico di cui alla legge n. 457 del 1978. Il programma prescrive l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, prevedendo poi un insieme coordinato di interventi che non determinino consumo di suolo.
L'articolo 4 reca norme in materia di rigenerazione urbana degli agglomerati urbani di valore storico, per i quali è previsto il parere della sovrintendenza, mentre l'articolo 5 disciplina le ristrutturazioni edilizie e la ristrutturazione urbanistica, con l'obiettivo di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza e sostenibilità, e con il vincolo che non si preveda ulteriore consumo di suolo.
L'articolo 6 disciplina il consumo di suolo con obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici; l'articolo 7 concerne la partecipazione delle comunità locali, prevedendo la possibilità di disciplinare le forme e i modi della partecipazione diretta dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana.
L'articolo 8 reca norme in materia di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, da destinarsi, tra l'altro, alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportino nuovo consumo di suolo.
L'articolo 9 interviene in materia di funzione sociale della proprietà, considerando, tra l'altro, come abbandonati quei beni, inutilizzati o derelitti, di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura, che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni.
L'articolo 10 prevede l'adozione di Piani di demolizione selettiva con pre-*audit*, mentre l'articolo 11 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione del programma di rigenerazione urbana promosso dagli enti locali, con una dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
L'articolo 12 contiene misure di incentivazione, stabilendo a favore dei comuni la priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e europei per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica e rigenerazione dei siti contaminati, nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale. Priorità è altresì riconosciuta ai soggetti privati che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture anche nei territori rurali, nonché il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali.
L'articolo 13 reca una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate; anche l'articolo 14 contiene una delega al Governo per la stabilizzazione del *bonus* ristrutturazioni, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici residenziali, commerciali e produttivi.
L'articolo 15 introduce norme di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato, prevedendo tra l'altro la facoltà per i comuni di elevare le aliquote IMU e TASI sugli immobili che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni.
L'articolo 16 dispone la cumulabilità degli incentivi fiscali e contributivi di cui alla legge in esame con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.
L'articolo 17, concernente la manutenzione dei terreni agricoli, prevede che con decreto dei Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole siano stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».
L'articolo 18 reca un lungo elenco di disposizioni finali, disponendo, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana

e non è consentito consumo di suolo; è inoltre esclusa qualsiasi previsione di opere comprese in zone agricole o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, ovvero interessate da problematiche idrogeologiche.
L'articolo 19 reca una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e di contrasto al consumo di suolo mentre l'articolo 20, da ultimo, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, quantificati in 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
Il disegno di legge n. 1981 è invece composto da 8 articoli e reca anch'esso norme per la rigenerazione urbana.
Più in dettaglio, l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito della legge, dettando i princìpi fondamentali in materia di riuso e rigenerazione urbana che, insieme ai princìpi di limitazione del consumo del suolo, sono definiti gli strumenti prioritari di governo del territorio.
L'articolo 2 reca le definizioni di «rigenerazione urbana», di «superficie naturale e seminaturale», di «area urbanizzata e urbanizzabile», di «area urbana degradata», di «compensazione ecologica» e di «sostituzione edilizia».
L'articolo 3 contiene criteri e misure di programmazione del riuso e della rigenerazione urbana, prevedendo che le regioni emanino disposizioni di incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di una serie di criteri direttivi. Per gli interventi di sostituzione edilizia anche con aumento di volumetria si prevede che non si applichino le disposizioni in materia di limiti di densità edilizia, limiti di altezza degli edifici e limiti di distanza tra i fabbricati previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968; si prevedono poi norme per la riconversione dei siti industriali dismessi, diversi dai siti inquinati nazionali, mediante accordi di programma, nonché l'istituzione di un riconoscimento annuale, a titolo gratuito, alle città che presentino iniziative virtuose di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia dell'esistente.
L'articolo 4, recante incentivi per la rigenerazione urbana, prevede che i comuni possano disporre, dal 2021 e per un periodo massimo di dieci anni, un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione dall'IMU anche per gli immobili preesistenti oggetto di riqualificazione. Per gli interventi da realizzare i comuni possono inoltre deliberare la riduzione di tributi o canoni, di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico. È quindi prevista la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonché l'istituzione di uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa finalizzato a favorire l'accesso al credito dei proprietari di immobili ricompresi negli ambiti di rigenerazione urbana.
L'articolo 5 prevede incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati, istituendo un apposito Fondo - con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 - destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultino realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni. Per i relativi interventi di demolizione si prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione.
L'articolo 6 disciplina il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2035.
L'articolo 7 consente la cumulabilità degli incentivi fiscali e dei contributi di cui agli articoli 4, 5 e 6 con le detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico; l'articolo 8 reca infine disposizioni relative agli interventi di riduzione di rischio sismico su interi edifici.

Poiché i disegni di legge in esame trattano del medesimo oggetto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302, il PRESIDENTE propone di congiungere la discussione dei disegni di legge n. 1943 e n. 1981 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1131 e n. 1302.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020) 483 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Mollame, riferisce alla Commissione sull'atto comunitario in titolo.

Con la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in esame si intende modificare il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica posticipando di un anno la data di applicazione dello stesso regolamento (dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022) e di alcune altre date in esso previste, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori del settore di darvi corretta attuazione nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Ricorda che il citato regolamento (UE) 2018/848, adottato il 30 maggio 2018, ha istituito un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la produzione biologica.

Nel regolamento (UE) 2018/848 la produzione biologica viene definita "un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione".

Il regolamento (UE) 2018/848 ha fissato pertanto i principi della produzione biologica stabilendo le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625.

Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha tuttavia creato circostanze eccezionali che potrebbero richiedere un adattamento sostanziale del settore biologico in termini di produzione, commercializzazione, controlli e scambi internazionali: tale adattamento - secondo gli organismi comunitari - risulterebbe difficile da soddisfare entro il previsto termine del 1° gennaio 2021.

Di conseguenza, con la proposta di regolamento in esame viene rinviata di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e, con essa, di alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

Per quanto riguardo l'Italia, segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) valuta positivamente le finalità generali del progetto. Infatti " un maggiore lasso di tempo a disposizione della pubblica amministrazione, prima dell'attuazione della nuova legislazione UE sul biologico, consente di garantire l'adeguamento della normativa nazionale di settore, tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze della crisi di sanità pubblica per il settore biologico". Il MIPAAF non ritiene pertanto opportuno apportare alcuna modifica al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RICHIESTA DI UNA PROROGA PER L'INVIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETA' RELATIVE ALLE SUPERFICI COLTIVATE A GRANO DURO

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ricorda che, a seguito di una iniziativa della Commissione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha deciso lo scorso settembre di prorogare al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà relative alle superfici coltivate a grano duro nazionale per l'istituzione della relativa Commissione Unica Sperimentale. Ritiene tuttavia necessaria la concessione di una ulteriore proroga da parte del Ministero, sia in virtù del ritardo con cui è pervenuto il parere in materia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia per le recenti restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 che, limitando lo spostamento fisico delle persone, hanno reso più difficoltosa la sottoscrizione delle deleghe relative alle dichiarazioni predette.

Il sottosegretario L'ABBATE fa presente che l'Amministrazione è a conoscenza delle problematiche ricordate dal senatore De Bonis e conferma che ad una prima richiesta di proroga si è risposto in senso affermativo posticipando al 31 ottobre il termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Considerando il perdurare dell'emergenza COVID-19, fa presente che sono in corso approfondimenti con gli uffici del Ministero. Anticipa comunque che presumibilmente verrà concessa un'ulteriore proroga alla predetta scadenza, ancora da definire nella sua estensione.

Il presidente VALLARDI ringrazia il Sottosegretario a nome della Commissione per l'attenzione dimostrata.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI POMERIGGIO

Il presidente VALLARDI informa che l'Ufficio di Presidenza già convocato alle ore 14 di domani, mercoledì 4 novembre, è anticipato alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici secondo specifici disciplinari, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.».

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica, può essere equiparato, previa richiesta, al metodo di agricoltura biologica.

3-*ter*. Ai fini di cui ai commi 3 e 3-*bis*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'equiparazione di cui ai medesimi commi.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «con metodo biodinamico» *inserire le seguenti*: «ovvero con ogni altro metodo di produzione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*»;

b) all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole «adatte all'agricoltura biologica e biodinamica» *con le seguenti*: «adatte all'agricoltura con metodo biologico, all'agricoltura con metodo biodinamico e con ogni altro metodo di produzione basato su pratiche mirate alla conservazione ed alla stabilità degli ecosistemi naturali, applicati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica».

Art. 8

8.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «della presente legge,» *inserire le seguenti*: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 16

16.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola «Ministero» *inserire le seguenti*: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 18

18.100

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «6-*bis*.» con il seguente*:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite sui repertori regionali della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito delle rispettive reti regionali di conservazione, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.3.2.1.19. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 143 (pom.) del 10/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI
indi del Vice Presidente
BATTISTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01751, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, premettendo che gli obiettivi volti a dare una maggiore informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità sono continuamente al centro delle attività dell'Amministrazione.
A tal riguardo, la scelta di revocare in autotutela - solo per l'anno 2020, con decreto n. 34528 del 24 giugno 2020, il bando n. 15487 del primo marzo 2016 (ma con la conservazione delle somme al prossimo anno) - è stata dettata in primo luogo da alcune oggettive difficoltà. La criticità per gli operatori era quella di avere un quadro chiaro delle misure da attivare ai fini della promozione e valorizzazione dei prodotti DOP/IGP tenuto conto che il settore fieristico al momento ha rinviato tutte le manifestazioni al prossimo anno.
Ricorda anche la mancanza di chiarezza in ordine alle eventuali risorse finanziare aggiuntive assegnate al settore al fine di incentivare le produzioni di qualità nelle condizioni post-epidemia e, da ultimo, il mutato quadro finanziario-contabile che avrebbe lasciato poco tempo ai consorzi e loro associazioni di

poter effettuare le attività impegnate.
Ragioni ispirate sicuramente dal buon senso e dalla consapevolezza - in un quadro così incerto - di privilegiare efficacia ed efficienza della spesa pubblica per il raggiungimento di obiettivi concreti.
La rimozione di tale revoca non ha eliminato tutti i motivi alla base della scelta che precedentemente era stata fatta ma è stata data soluzione ad almeno due situazioni che riguardano gli aspetti ammnistrativo-contabili: attivazione immediata (nonostante le condizioni) della commissione di valutazione e certezza sulla utilizzazione delle risorse attualmente assegnate per un quadro temporale più lungo.
Al riguardo è stata istituita una commissione ministeriale incaricata di valutare le istanze pervenute presso l'Amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016, commissione che - nonostante la pandemia in corso - ha valutato 109 progetti pervenuti mentre gli uffici hanno redatto in data 19 ottobre 2020 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento (49 inerenti la valorizzazione e promozione delle indicazioni geografiche e 34 progetti relativi alla salvaguardia delle stesse), pubblicata sul sito MIPAAF il 20 ottobre 2020.
A riprova della rilevanza che l'Amministrazione attribuisce alla migliore informazione e divulgazione, volte a garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità, segnala che nel mese di aprile-maggio - in piena crisi pandemica - l'Amministrazione ha emesso 51 decreti di impegno a favore di consorzi e loro associazioni per azioni di promozione, comunicazione e salvaguardia dei prodotti DOP/IGP per un importo pari a circa 2,1 milioni di euro.
Ad oggi, sono stati registrati e liquidati 6 decreti di anticipo, pari a circa 272 mila euro, al fine di consentire di avviare immediatamente le azioni previste dai programmi approvati.
Inoltre, rispetto ai progetti precedentemente approvati e conclusi, negli anni 2017/2018/2019, sono stati emessi circa 50 decreti di liquidazione contributo per un ammontare pari a circa 700 mila euro fino al primo di luglio e 54 decreti di liquidazione finale dei contributi concessi per un totale di 1.389.942,50 euro nei mesi successivi.
A fronte degli impegni sopracitati - relativi ad attività che dovevano essere svolte nel corso di questo anno - l'Amministrazione ha già autorizzato circa 40 varianti rispetto al piano di spese che era stato approvato stanti le difficoltà che le imprese registrano per poter utilizzare dette somme in un momento dove mancano soprattutto le occasioni fieristiche in Italia ed all'estero.
Proprio in relazione alle difficoltà incontrate dai consorzi per poter portare a termine le attività oggetto di contributo, l'Amministrazione ha disposto 19 decreti di revoca del contributo concesso, causa la sopravvenuta rinuncia da parte degli stessi consorzi che non hanno potuto realizzare le attività finanziate con i relativi decreti di concessione a causa delle più svariate motivazioni.
Pertanto a differenza di quanto sottolineato dagli interroganti, l'Amministrazione è molto attenta e consapevole delle difficoltà che sta vivendo il settore dei prodotti agricoli, agroalimentari e del vino ad indicazione geografica, tanto che ha assicurato supporto ai consorzi e alle loro associazioni e attivato azioni mirate a far ripartire il settore e a dare certezze rivolte al sostegno finanziario ed allo sviluppo dei progetti.
In tale direzione, è stata nominata anche una seconda commissione, incaricata di valutare entro il mese di novembre i progetti pervenuti ai sensi di un altro decreto (n. 53334 del 28 luglio 2020), proprio allo scopo di dare maggiore sostegno ai consorzi ed agli organismi operanti nel campo dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità, nel momento in cui i relativi capitoli di bilancio verranno dotati della necessaria competenza finanziaria, attraverso appositi decreti di concessione contributi.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara soddisfatto dal momento che l'Amministrazione sembra aver di fatto risolto la problematica segnalata.
Fa presente che il settore delle produzioni DOP e IGP rappresenta un valore pari a circa 16 miliardi di euro l'anno e queste non costituiscono più pertanto un prodotto di nicchia; tali produzioni peraltro contribuiscono a far conoscere l'Italia nel mondo e proprio per questo hanno bisogno di particolare attenzione. In conclusione ritiene che l'intera filiera necessiti di misure mirate da parte dell'Esecutivo,

soprattutto nella fase attuale in cui, anche a causa della chiusura forzata di molti esercizi di ristorazione, si è ulteriormente ridotto il volume di affari.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti.
Comunica che il relatore ritira gli emendamenti 1.12, 5.5 e 8.3.
Ricorda che nella precedente seduta sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione 14a e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) chiede di disporre ancora di un margine di tempo per poter valutare, assieme al Governo, il contenuto degli emendamenti presentati, in modo tale da poter procedere nella prossima settimana alla loro votazione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di fissare per martedì 17 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore, in modo tale da potersi procedere nella giornata di mercoledì 18 novembre alla votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamento.
La Commissione bilancio, in particolare, ha espresso sul testo parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2, limitatamente alle lettere *b*) e *d)*.
Appare a questo punto opportuno che le condizioni poste dalla Commissione bilancio vengano

recepite dalla Commissione.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) che chiede se, alla luce del parere della Commissione bilancio, si renda necessaria una ulteriore lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che ciò sarà inevitabile, stante i rilievi posti in evidenza dalla 5a Commissione.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) chiede se sia possibile a questo punto riaprire i termini per la presentazione di emendamenti, dal momento che si era proceduto sino ad ora nell'ipotesi di una approvazione rapida del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore TARICCO (*PD*), pur non essendo contrario ad una eventuale riapertura dei termini, fa presente che se così si procedesse slitterebbero notevolmente i tempi di approvazione del provvedimento, dal momento che i nuovi emendamenti che venissero presentati andrebbero poi trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Il presidente VALLARDI invita i componenti della Commissione a valutare se eventuali richieste oggetto di emendamenti al disegno di legge potrebbero essere recepiti dal Governo anche in altri veicoli legislativi.

Il sottosegretario L'ABBATE ritiene che, in generale, la valutazione di eventuali proposte provenienti dalla Commissione dipenderà dal loro contenuto; più in particolare, occorrerà tenere conto se si tratterà di proposte condivise e se tali proposte intendono apportare modifiche sostanziali al testo oppure limitate ad una sua parte ben circoscritta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene pertanto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di martedì 17 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore Mollame per illustrare i quattro schemi di decreto legislativo che la Commissione esamina congiuntamente. Ricorda che il termine per formulare le

osservazioni alla Commissione 12a scade il 2 dicembre 2020. Informa inoltre di aver nominato la senatrice Rosellina Sbrana come seconda relatrice sui provvedimenti in esame, a fianco del senatore Mollame.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), anche a nome della relatrice SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), illustra gli schemi di decreto legislativo in esame.

Gli schemi di decreto vengono emanati in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Più in dettaglio, l'atto del Governo n. 202concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi; con il provvedimento vengono quindi istituiti i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute.

Dal punto di vista organizzativo, gli attuali PIF assumeranno le competenze attribuite dalla normativa europea ai PCF sui controlli degli alimenti di origine animale e dei materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal citato regolamento (UE) 2017/625, mentre gli USMAF manterranno una serie di attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce di interesse sanitario.

Lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei PCF, intende pertanto razionalizzare le attività di controllo, al fine di consentire agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale nonché un solo sistema informativo di riferimento - il sistema TRACES NT (*TRAde Control and Expert System New Technology*) - messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Più in dettaglio, l'articolo 1 istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute ai quali vengono affidati i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci destinate all'importazione nell'Unione europea; per quanto concerne invece le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato, queste sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale.

L'articolo 2 concerne l'organizzazione dei controlli e fissa le disposizioni per la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il già citato sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità.

L'articolo 3 disciplina gli animali e le merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: la disposizione concerne alcune categorie di animali e merci che in base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625 sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (ad esempio perché destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia ecc.).

L'articolo 4 è dedicato alla designazione dei posti di controllo frontalieri nonché all'adeguamento e alla manutenzione delle strutture e prevede obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per l'insediamento di tali uffici

Mentre all'articolo 5 sono previste specifiche fattispecie sanzionatorie in caso di violazione delle disposizioni che disciplinano le introduzioni nell'Unione di animali e merci, l'articolo 6 reca una serie di abrogazioni, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 reca le disposizioni finali.

L'atto del Governo n. 205concerne i controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché le connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale, mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute; anche le aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, alcune attività di controllo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, "la necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale", materia che la Costituzione affida in via esclusiva allo Stato e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo degli UVAC emergerebbe in maniera evidente "proprio in occasione di quelle emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale".

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli: l'articolo 1 attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare e coordinare i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i già citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli e prevede che gli operatori che ricevono, da altri Stati membri, animali e merci soggette a controllo veterinario come primi destinatari materiali, sono tenuti alla registrazione presso gli UVAC e alla segnalazione di ogni partita. Per le relative procedure si fa riferimento a quelle previste dal sistema informativo del Ministero della salute e già utilizzate dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

L'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale. Con specifico riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, si prevede poi che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a proprie spese.

L'articolo 4 reca le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci; una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio. Si prevede inoltre che l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni accertate in modo definitivo, venga assoggettato alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi.

L'articolo 5 dispone una serie abrogazioni mentre l'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute per la definizione delle procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 206riguarda più in particolare i controlli ufficiali, basati sul rischio, effettuati dalle varie autorità competenti nei rispettivi ambiti operativi, per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Lo schema di decreto reca altresì disposizioni in materia di cooperazione ed assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni, negli ambiti di rispettiva competenza, nell'ottica di una maggiore efficienza e trasparenza dei controlli.

Passando all'esame dell'articolato, mentre l'articolo 1 definisce le finalità del decreto legislativo, l'articolo 2 individua le Autorità competenti e gli organi di controllo, partendo da Ministero della salute, regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Aziende sanitarie locali.

Anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene individuato, al comma 2,

quale autorità competente nei seguenti ambiti: a) gli alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) i mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza; c) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; e) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite. Lo stesso MIPAAF è altresì individuato quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità degli Stati membri, nei settori di competenza.

L'articolo 3 concerne la predisposizione del piano di controllo nazionale pluriennale, designando il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento.

All'articolo 4 si dettano disposizioni in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali stabilendo che le Autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli stabilimenti e le attività dei settori interessati, in base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza adeguata.

L'articolo 5 prevede che, al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l'Autorità competente debba valutare le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali, derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti.

L'articolo 6, in materia di obblighi degli operatori, prevede che questi debbano garantire alle autorità competenti l'accesso: alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e ai locali; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti.

Agli articoli 7 e 8 sono previste norme in materia, rispettivamente, di controperizie e di controversie, mentre all'articolo 9 vengono individuati i laboratori ufficiali che effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali.

L'articolo 10 concerne i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi e sanità animale, da individuare da parte del Ministero della salute, e si introducono disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di navi officina e di navi frigorifero, l'articolo 12 apporta alcune modifiche normative, mentre l'articolo 13 prevede modifiche ed abrogazioni di norme vigenti che acquisteranno efficacia dall'entrata in vigore del decreto.

Da ultimo l'articolo 14 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

L'atto del Governo n. 210si occupa in particolare di fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Il testo è composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse. Segnala che le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati inseriti negli allegati al fine di consentirne la modifica in modo agevole, qualora ciò si rendesse necessario nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (UE) 2017/625 nelle seguenti aree: gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti; i mangimi e la loro sicurezza; la salute animale; i sottoprodotti di origine animale; il benessere degli animali; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Passando all'articolato, l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal regolamento comunitario ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e il benessere degli animali. Le tariffe per l'effettuazione dei controlli sono poste a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, ai fini del miglioramento del sistema dei controlli.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, mentre l'articolo 3 stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i posti di controllo frontaliero e altri punti di controllo.

L'articolo 4 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca, mentre l'articolo 5 disciplina le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi (quest'ultimo un compito istituzionale delle autorità competenti effettuato su richiesta dell'operatore).

L'articolo 6 individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dalle aziende sanitarie locali, mentre l'articolo 7 definisce le tariffe per le ispezioni effettuate dal veterinario in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni per la maggiorazione delle tariffe da applicarsi ai controlli ufficiali quando questi sono effettuati extraorario ovvero nei giorni festivi.

L'articolo 9 concerne i controlli ufficiali originariamente non programmati, nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'azienda sanitaria locale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, l'articolo 11 concerne gli importi delle tariffe per la fase della controversia mentre l'articolo 12 definisce le modalità di versamento da parte degli operatori delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai posti di controllo frontaliero e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta per l'esecuzione di tali attività.

L'articolo 13 disciplina le modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'azienda sanitaria locale, mentre l'articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

L'articolo 15 concerne la ripartizione delle tariffe riscosse dall'azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

L'articolo 16 disciplina le modalità di rendicontazione delle somme riscosse, l'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe, mentre l'articolo 18 stabilisce la procedura con cui effettuare l'aggiornamento e la modifica degli allegati, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base del costo effettivo del servizio.

Da ultimo gli articoli 19, 20 e 21 recano, rispettivamente, norme in materia di adempimenti dell'Unione europea, una clausola di invarianza e una serie di abrogazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato. Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 7 che introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive - recentemente introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 - per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'erogazione dei contributi dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti

dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di aiuti di Stato. Si rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione della platea dei beneficiari e dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura in esame provvederà comunque l'Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno individuate nel medesimo decreto.

L'articolo 16 riconosce invece alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

Più in dettaglio, l'esonero contributivo è riconosciuto alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Riguardo invece ai datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui sopra.

Da ultimo, la norma quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione in esame in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021.

Fa presente in conclusione che il cosiddetto decreto-legge "ristori-*bis*" appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale potrebbe essere trasformato da parte del Governo in un emendamento al decreto-legge in esame e che da tale decisione - in base alle informazioni in suo possesso - dipenderà il termine che sarà fissato per la presentazione degli emendamenti alle Commissioni 5a e 6a.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) chiede delucidazioni in ordine ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 7 nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come anche l'articolo 6, recante misure di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali, presenti aspetti di interesse per la Commissione agricoltura.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) esprime perplessità sulla possibilità di poter procedere ad una discussione ordinata in presenza di un testo che, ad oggi, non appare certo nella sua formulazione definitiva. Il fatto di dover discutere nell'imminenza di un ulteriore decreto-legge che potrebbe stravolgere i contenuti del testo in esame non consente di lavorare in maniera proficua, ed anche l'incertezza sui tempi con cui verranno esaminati gli emendamenti da parte delle Commissioni di merito non aiuta la discussione.

Il presidente BATTISTONI fa notare che, al momento, il cosiddetto decreto-legge "ristori-*bis*" non risulta essere stato ancora assegnato alle Commissioni del Senato.

Il relatore TARICCO (*PD*) concorda con la precisazione del Presidente e ritiene che ad oggi occorra

ragionare soltanto sui contenuti del decreto-legge in esame. Fa presente che il testo contiene due misure fondamentali in favore del settore agricolo, che consistono nel contributo a fondo perduto per 100 milioni di euro a favore delle imprese agricole previsto dall'articolo 7 e nell'esonero dal versamento dei contributi per le aziende della filiera agricola previsto dall'articolo 16. Ulteriori misure di interesse per il settore agricolo sono poi contenute all'articolo 1, che prevede un contributo a fondo perduto agli operatori IVA dei settori interessati dalle nuove misure restrittive, all'articolo 8, che prevede un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, all'articolo 9, che prevede la cancellazione della seconda rata IMU, e all'articolo 10, che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770. Anche se appare probabile che con il decreto-legge "ristori-*bis*" tale quadro normativo verrà modificato, ritiene che nella fase attuale la Commissione debba analizzare il testo all'ordine del giorno.

Ad una proposta del senatore LA PIETRA (*FdI*), che riterrebbe preferibile votare il parere della Commissione solo successivamente alla presentazione degli emendamenti del Governo nelle Commissioni di merito, il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che sarebbe più opportuno anticipare l'approvazione di un parere nella seduta già prevista per domani oppure, eventualmente, rinviare l'approvazione alla settimana prossima qualora emergessero novità nei tempi di esame da parte delle Commissioni di merito. Propone in ogni caso di far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del parere.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la Commissione, pur nell'incertezza sui testi e sulla tempistica di esame presso le Commissioni di merito, dovrebbe attrezzarsi per fornire comunque un parere, per non correre il rischio di arrivare troppo tardi e non poter fornire nessuna osservazione di merito. Ritiene pertanto che si potrebbe tentare di votare il parere della Commissione nella seduta già programmata per domani, rinviando il voto qualora non ce ne fossero le condizioni.

Il presidente BATTISTONI propone pertanto di fissare alle ore 11 di domani il termine per trasmettere eventuali osservazioni e proposte al relatore per la predisposizione del parere, in modo tale che questo possa essere votato nella seduta già programmata per domani, fermo restando che, qualora emergessero fatti nuovi, la Commissione potrebbe rinviare la votazione del parere all'inizio della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente BATTISTONI avverte che, nel corso dell'audizione, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1197 (valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano) della dott.ssa Laura Cavallarin, responsabile Unità territoriale di Torino del CNR-ISPA (Istituto di scienze delle produzioni alimentari), svolta in data 28 ottobre 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.20. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del 17/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
146ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta i relatori avevano preannunciato la presentazione di emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento.
La Commissione aveva altresì convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di oggi.
Informa a tale proposito che, oltre a due emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato), è stato presentato un ulteriore emendamento (pubblicato in allegato). Informa infine che il senatore De Bonis ha ritirato l'emendamento 1.0.1.

Il relatore TARICCO (*PD*), alla luce della presentazione di un nuovo emendamento, ritiene sia necessario attendere il parere della Commissione bilancio su tale proposta ai fini della prosecuzione dei lavori

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-02079, presentata dal senatore De Bonis, rassicurando preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che il Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si consideri, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei lavoratori "invisibili" nelle campagne.
Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché il Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda.
Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto, AGEA, in qualità di Organismo Pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.
In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP AGEA - e gli organismi pagatori regionali ove esistenti - e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.
La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.
Al fine di predisporre tale testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coerenti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.
Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contradditorio che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.
In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali - invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 - hanno rappresentato le proprie

ragioni, in relazione ad una avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti.

L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate - lungi dal mancato apprezzamento della categoria - discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN - che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno - e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe.

Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea, non solo in astratto - e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto - ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'Esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'Organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN.

L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale, operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena delle responsabilità e della riferibilità delle azioni dei soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA ed i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative - nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione - gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

In particolare, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, laddove si specifica che "gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1 comma 1, lett. *f)* del DM 27 marzo 2008".

Quanto alla comprovata esperienza ed affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli Albi Professionali di riferimento, o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti oppure, ancora, da una esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli Ordini e i Collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020; 50 per cento al 1° gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2020).

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che - per

quanto attiene la qualifica degli operatori - non impongono l'iscrizione ad albi professionali, di tal che le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.
Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio - nella quale ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti - i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.
Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'art. 4, comma 3 dello schema di convenzione; il rapporto operatore/utente in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato *ex* articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziare (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20 aprile, prevista dalla bozza di convenzione.
A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto - purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN - e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.
Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF il quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.
Si rappresenta infine che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.
Inoltre, sull'argomento, il Parlamento - svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati - non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) sottolinea come dalla riposta fornita dal Sottosegretario non sembrerebbero esserci problemi nel sistema dei centri di assistenza agricola, circostanza che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ricorda che è prioritaria l'esigenza di salvaguardare il diritto al lavoro dei liberi professionisti sancito dalla Costituzione e sottolinea altresì che quanto previsto nella Convenzione 2020/2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi per far ridiscutere i contenuti della Convenzione ascoltando la voce dei rappresentanti nazionali dei centri di assistenza agricola, e si dichiara in conclusione non soddisfatto della risposta fornita.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che è scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già presentati dal relatore. Informa che sono stati presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) e che il senatore Taricco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 18.0.7 (pubblicato in allegato).
Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta era stato stabilito di procedere, qualora relatore e Governo fossero pronti, alla votazione degli emendamenti a partire dalla giornata di mercoledì 18 novembre.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) fa presente che, d'accordo con il Governo, sarà possibile nella seduta di domani procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 21, che riconosce (al comma 1) alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell'esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto "decreto ristori"), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). Viene altresì abrogato l'articolo 7 dello stesso decreto-legge n. 137/2020, che ha introdotto, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive (comma 3). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono valutati dal comma 4 in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il successivo articolo 22, recante disposizioni per la "quarta gamma", interviene novellando l'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Per effetto di tale modifica si prevede che per fronteggiare la crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia i prodotti freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), viene concesso un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni.

Tale contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale; l'entità del contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Qualora venisse superato il limite di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. Rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di criteri e modalità di attuazione della norma.

Misure di interesse della commissione agricoltura sono poi presenti in altre parti dell'articolato, in particolare laddove sono previsti interventi in favore di soggetti che svolgono attività con codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Tra le attività elencate nell'Allegato 2 si segnalano il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli e ittici, di carne e di altri prodotti alimentari, di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, nonché di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio.

Al riguardo vanno ricordati: l'articolo 2, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e hanno sede nelle c.d. zone rosse e arancione; l'articolo 4, che estende anche alle imprese delle c.d. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; l'articolo 5, che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; l'articolo 6, che estende anche ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che operano in zona rossa la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap; l'articolo 7, che prevede la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020.

Il presidente VALLARDI fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 "Ristori") i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato. Ritiene pertanto che prima di procedere all'espressione del parere si debbano verificare le intenzioni del Governo in merito alle sorti del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)
(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore Mollame, anche a nome

della relatrice Sbrana, ha illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il termine per formulare le osservazioni alla 12a Commissione scade il 2 dicembre 2020.

I relatori MOLLAME (*M5S*) e SBRANA (*L-SP-PSd'Az*), anche in considerazione della particolare complessità dei testi in esame, chiedono rinviare ad una successiva seduta la conclusione dell'esame al fine di predisporre una proposta da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 8

8.101/1

Durnwalder

All'emendamento 8.101 del Relatore aggiungere le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* «per le sementi biologiche» *fino a*: «sementi stesse» *con le seguenti:* «per le sementi biologiche e per i materiali di moltiplicazione vegetativa finalizzati ad aumentare la disponibilità delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa»;

2) *al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo*: «Tale piano prevede anche lo studio di tecniche florovivaistiche innovative che permettano la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa di ottima qualità.»

3) *alla Rubrica, dopo la parola*: «biologiche», *aggiungere le seguenti*: «e dei materiali di moltiplicazione vegetativa».

Art. 18

18.100/1

De Bonis

All'emendamento 18.100, al quarto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria» *e al quinto periodo le parole:* «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria» *sono soppresse*.

18.0.7 (testo 2)

Taricco, Biti

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza

attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso il la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali.

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori»

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1373

Art. 1

1.0.2

De Bonis

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 3

3.1

Taricco, Fattori

Sopprimere l'articolo

Art. 5

5.1

Taricco, Fattori

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d)

1.3.2.1.21. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147 (pom.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il presidente VALLARDI avverte che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicata in allegato. Ricorda che nella seduta di ieri si era stabilito di procedere in data odierna con la votazione degli emendamenti. Tuttavia, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire di effettuare ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative presentate, propone di dedicare la seduta odierna alla votazione di un limitato numero di emendamenti o, in alternativa, di rimandare l'inizio delle votazioni alla prossima settimana. Poiché non è ancora noto il calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, qualora questa iniziasse i propri lavori alle ore 16,30 di martedì prossimo, si potrebbe ipotizzare di convocare la Commissione alle ore 14 dello stesso martedì, in modo tale di avere tempo sufficiente per la votazione di tutti gli emendamenti.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritiene preferibile rinviare alla settimana prossima l'inizio della votazione degli emendamenti.

In senso analogo si esprime anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) che, alla luce soprattutto del parere della 14a Commissione, la quale ha chiesto di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge

esprimendo altresì parere contrario su un emendamento del proprio Gruppo, ritiene necessario disporre di un tempo aggiuntivo per effettuare i necessari approfondimenti prima delle votazioni.

Il senatore TARICCO (*PD*), prendendo atto delle necessità manifestata da più parti di effettuare maggiori approfondimenti, concorda sul rinvio della votazione alla settimana prossima. Sottolinea comunque che i testi recentemente presentati da parte del relatore sono in gran parte finalizzati ad accogliere i rilievi formulati dalle varie Commissioni interpellate.

Anche la senatrice FATTORI (*Misto*) concorda sul rinvio della votazione alla settimana prossima, sottolineando tuttavia l'opportunità di chiudere definitivamente l'esame del provvedimento senza ulteriori rinvii, trattandosi di un testo ormai ampiamente dibattuto in Commissione.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) concorda sul rinvio alla settimana prossima della votazione degli emendamenti, ritenendo tuttavia necessario non procrastinare ulteriormente la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) comunica di voler aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega.

Anche la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) concorda sull'opportunità di un rinvio. Fa notare altresì che il parere sul testo e sugli emendamenti è stato trasmesso da parte della 14a Commissione soltanto a fine ottobre, pertanto la necessità di un approfondimento sulle proposte emendative non deriva assolutamente da una volontà di prendere tempo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 1

1.1 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli»,

conseguentemente all'articolo 18 aggiungere il seguente: "

«Art. 18-*bis*«»

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione

agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

1.1

Taricco, Biti

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli».

1.3.2.1.22. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 154 (pom.) del 12/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate su testo ed emendamenti e che gli emendamenti e gli ordini del giorno sono stati già illustrati. Comunica che il relatore Mollame ha ritirato l'emendamento 1.100 ed ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.2 (pubblicato in allegato).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno G/988/1/9 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/988/2/9 (testo 2), che vengono entrambi accolti dal rappresentante del GOVERNO.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2). Il parere è

altresì favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.13 a condizione che vengano riformulati. Analogamente il parere è favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.14 a condizione che vengano anch'essi riformulati, in caso contrario il parere è contrario. Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 1.9 e 1.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.0.6 (pubblicato in allegato).

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 18.0.7 (testo 2).

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) presenta un riformulazione dell'emendamento 18.0.8 (pubblicato in allegato).

Il senatore TARICCO (*PD*) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.2 (testo 3) (pubblicato in allegato).

Analogamente il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.3 (testo 2), il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 1.4 (testo 2), il senatore LA PIETRA (*FdI*) riformula l'emendamento 1.5 (testo 2), il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.6 e lo riformula in un testo 2, la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 1.7 e lo riformula in un testo 2 e il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 1.8 (testo 2) (pubblicati in allegato).

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.2 (testo 3) e gli identici emendamenti 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 testo (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.8 (testo 2), che risultano approvati.

Sono quindi posti in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.9 e 1.10.

Il senatore TARICCO (*PD*) accoglie la proposta del relatore e riformula l'emendamento 1.13 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione ed approvato.

Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 1.14.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Viene pertanto posto in votazione e respinto l'emendamento 2.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Vengono quindi posti in votazione ed approvati gli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 3, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 4, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira gli emendamenti 5.3 e 18.0.3 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G/988/3/9 e G/988/4/9 (pubblicati in allegato).

L'ordine del giorno G/988/3/9, con il parere favorevole del relatore, viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.4.

L'emendamento 5.1 viene posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 5.2 decade per assenza dei proponenti.

Con distinte e successive votazioni vengono posti in votazione e respinti gli emendamenti 5.4 e 5.6.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 in quanto sostanzialmente analogo all'emendamento 6.1. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 6.3 limitatamente alla lett. *a)*, in quanto sostanzialmente analogo all'emendamento 6.1; sullo stesso emendamento il parere è invece contrario relativamente alla lett. *b)*. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 6.3.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 6.5.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 6.1.

Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 6.2.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.4.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 7.100 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione. Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 7.2 (testo 2), pubblicato in allegato. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parere contrario sull'emendamento 7.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 7.3.

Con distinte e successive votazioni vengono posti quindi in votazione ed approvati gli emendamenti 7.100 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 7, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il subemendamento 8.101/1 risulta inammissibile in quanto estraneo al contenuto dell'emendamento a cui si riferisce.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 8.101 e 8.100 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira gli emendamenti 8.1 e 8.4.

Con distinte e successive votazioni vengono approvati gli emendamenti 8.101 e 8.100.

L'emendamento 8.2 decade per assenza della presentatrice.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.7 e 9.11 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.8. Sull'emendamento 9.9 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato in maniera analoga all'emendamento 9.8. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 9.1 e riformula l'emendamento 9.9 in un testo 2

(pubblicato in allegato) come richiesto dal relatore.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere espresso sul proprio emendamento 9.2 e sugli analoghi emendamenti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, di particolare rilievo in quanto intendono apprestare una specifica tutela ai produttori di prodotti agricoli biologici nell'ipotesi di decertificazione causata da contaminazioni accidentali. In particolare non condivide il parere contrario espresso al riguardo dalla Commissione bilancio, dato che con l'emendamento non si intendevano incrementare le risorse a disposizione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica bensì individuare una loro particolare destinazione a tutela dei produttori biologici.

Il senatore TARICCO (*PD*) segnala che era anche sua intenzione presentare una proposta emendativa sullo stesso argomento ma di aver poi deciso di soprassedere avendo verificato che il Fondo dispone di soli quattro milioni di euro l'anno: ampliare l'ambito di operatività del Fondo recherebbe pertanto un beneficio quasi irrisorio a chi produce beni agricoli biologici.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) replica che, al di là della limitatezza delle risorse, prevedere un intervento in favore di tali soggetti sarebbe comunque un segnale importante.

Il presidente VALLARDI propone al senatore La Pietra e agli altri presentatori di identici emendamenti sullo stesso argomento di verificare la possibilità di trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'emendamento qualora si manifestasse interesse da parte del Governo per una maggiore tutela della problematica evidenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il presidente VALLARDI comunica che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio, già convocata alle ore 14,30, e il successivo Ufficio di Presidenza, sono anticipati alle ore 9.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'affare assegnato n. 627 (problematiche connesse alla riforma della Politica agricola comune (PAC) anche nell'ottica degli interventi per contrastare gli effetti del COVID-19), del Capo Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF, svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

G/988/3/9 (già em. 5.3)

Taricco, Biti

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 5 del disegno di legge in esame è istituito un "Tavolo tecnico per la produzione biologica" con il compito di:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico;

al comma 3 del medesimo articolo 5 ne viene definita la composizione, prevedendo la presenza di due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica;

considerato che:

sono riconducibili alla definizione di "produttori di mezzi tecnici":

- sia i produttori di attrezzature e macchinari per le lavorazioni e distribuzione di prodotti necessari agronomicamente;
- sia i produttori di fertilizzanti e preparati utilizzati in agricoltura;

impegna il Governo:

a valutare di chiamare a partecipare al Tavolo tecnico un rappresentante per ciascuna delle categorie sopra citate di produttori dei mezzi tecnici.

G/988/4/9 (già em. 18.0.3)

Taricco, Biti

Il Senato,

premesso che :

l'articolo 3, relativo alla produzione animale, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 luglio 2018, n. 6793, recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici", detta indicazioni in merito alla apicoltura e recita al numero 1): "Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica* , *Apis mellifera siculo* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.";

tale formulazione è ritenuta da molti apicoltori del mondo biologico meramente indicativa e quindi non efficace;

con l'emendamento 18.0.3 presentato al disegno di legge in esame si intendeva porre la questione di riservare l'attività di apicoltura biologica esclusivamente alla razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*, 1806) e alle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; tale esclusività parrebbe creare problematiche ad alcuni territori;

impegna il Governo:

a rivedere il citato decreto, previo confronto con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame e con la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, circoscrivendo eventuali deroghe ad una indicazione più cogente delle razze autorizzate.

Art. 1

1.2 (testo 3)

Taricco, Biti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.3 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.4 (testo 2)

Magorno

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.5 (testo 2)

La Pietra

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.6 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Vallardi

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.7 (testo 2)

Battistoni, Caligiuri

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni

e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.8 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

1.13 (testo 2)

Taricco, Biti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.»

Art. 7

7.100 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «*1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

7.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), inserire in fine le seguenti parole: «, anche attravero la promozione di sistemi di certificazione di gruppo»;

b) dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-*bis*) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;».

Art. 9

9.9 (testo 2)

Taricco, Biti

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

Art. 18

18.0.6 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma,

il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

18.0.8 (testo 2)

Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

1.3.2.1.23. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 155 (ant.) del 13/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso parere.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 9.4.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) e il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.6 e li trasformano nell'ordine del giorno G/988/5/9 (pubblicato in allegato).

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.3.

L'emendamento 9.5 decade per assenza dei presentatori.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 9.7.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 9.8 e l'identico 9.9 (testo 2) che risultano approvati.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/6/9 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 9.11 risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.8.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 9, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 10, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 11.2 e 11.3, invita al ritiro dell'emendamento 11.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore TARICCO (*PD*) ritira l'emendamento 11.1.

Con successive e distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/7/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 11, come modificato.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 a condizione che venga riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TARICCO (*PD*) sottoscrive l'emendamento 12.1 e accogliendo la proposta del relatore lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 12.1 (testo 2) viene pertanto posto in votazione ed approvato.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 12, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 13, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene pertanto posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 14, come modificato.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 15.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 15.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 15.1 viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 15.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 16.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 16.100.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 16, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira l'emendamento 17.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/8/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 17.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 18.100 in un testo 2 (pubblicato in allegato) e ne raccomanda l'approvazione.
Esprime parere contrario sul subemendamento 18.100/1 nonché sugli emendamenti 18.1, 18.3, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.5 e 18.0.9. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.2 ed invita al ritiro dell'emendamento 18.0.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira il subemendamento 18.100/1. Ritira inoltre l'emendamento 18.3 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/9/9 (pubblicato in allegato) nonché l'emendamento 18.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno G/988/10/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 18.100 (testo 2).

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 18.1 e 18.2.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.2 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 18.0.4 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritira l'emendamento 18.0.5 ed aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/988/4/9.

Gli emendamenti 18.0.6 (testo 2) e 18.0.8 (testo 2) risultano assorbiti in seguito all'approvazione nella seduta di ieri dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.0.9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/988/11/9 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 18, come modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore MOLLAME (*M5S*) invita al ritiro degli emendamenti 19.1 e 19.0.1, in caso contrario il suo parere sarà contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore BATTISTONI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 19.1 che viene pertanto posto in votazione e respinto.

Il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'articolo 19.

Viene successivamente posto in votazione ed approvato l'articolo 20, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Terminata la votazione degli emendamenti, il presidente VALLARDI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 10,25.

Si riprende con l'esame degli ordini del giorno derivanti dalla trasformazione di emendamenti precedentemente presentati.

Sugli ordini del giorno, il RELATORE si rimette al Governo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/988/4/9, G/988/5/9, G/988/7/9 e G/988/11/9.

L'ordine del giorno G/988/6/9 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato), in conformità a

quanto richiesto dal rappresentante del Governo, ed accolto.

Il senatore DE BONIS (*Misto-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/988/8/9, G/988/9/9 e G/988/10/9, in conformità a quanto richiesto dal rappresentante del Governo. Sottoscrive altresì l'ordine del giorno G/988/4/9.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 988, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità ed esprime la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario L'Abbate ed i colleghi senatori per l'apporto fornito ai lavori.

(1576) ***VALLARDI ed altri. - Disposizioni sul commercio delle chiocciole e della bava di lumaca***
(1858) ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di elicicoltura***
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1576, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1858 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 1858, di iniziativa del senatore Taricco ed altri, recante "Disposizioni in materia di elicicoltura". Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge diretto a regolamentare le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivanti dall'allevamento delle lumache nell'ambito dell'intera filiera alimentare.

Il provvedimento, composto da undici articoli, individua all'articolo 1 gli ambiti in cui viene disciplinata l'l'attività di elicicoltura, ovverosia: la raccolta e l'allevamento; gli utilizzi, la macellazione e il confezionamento; il trasporto, la distribuzione e la commercializzazione; le specie allevabili e commercializzabili; l'anagrafe nazionale e la tracciabilità; la sicurezza, le sanzioni e i controlli; l'informazione e l'educazione alimentare.

L'articolo 2, ai fini della applicazione della legge, reca una serie di definizioni, tra cui quella di elicicoltura, di chiocciole e di bava.

L'articolo 3 disciplina le modalità della raccolta delle chiocciole: questa è consentita, esclusivamente nelle ore diurne, per scopi alimentari e terapeutici, per il solo uso e il consumo diretti e per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona, nella sola stagione autunnale, vietando la raccolta di quelle con diametro conchigliare inferiore ai 3 centimetri. Le disposizioni sulla raccolta non si applicano nei confronti di coloro che svolgono attività di allevamento elicicolo regolarmente autorizzati.

Al riguardo l'articolo 4 prevede che l'attività di elicicoltura è in tutte le sue articolazioni attività agricola di allevamento a tutti gli effetti di legge ed è tenuta ai medesimi obblighi e fruisce del medesimo trattamento fiscale e previdenziale. Spetta alle regioni, in particolare, la tenuta dell'elenco degli impianti di elicicoltura ubicati nel proprio territorio. Gli impianti di allevamento elicicolo devono, in ogni caso, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione, rispettare alcune prescrizioni: il divieto di alterare o danneggiare l'assetto idrogeologico,

faunistico e floreale, nonché l'afflusso idrico e la composizione chimica dei corsi d'acqua; il divieto di effettuare ogni forma di discarica o movimentazione del terreno, con la sola eccezione degli interventi necessari per assicurare la sicurezza urbana o l'incolumità pubblica; l'obbligo di bonificare i terreni sottoposti a trattamenti chimici prima del riposizionamento delle chiocciole.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzo delle chiocciole provenienti dall'allevamento, prevedendo in particolare che il loro utilizzo per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici è consentito esclusivamente qualora provenienti da impianti autorizzati e ubicati all'aperto o, se di importazione, qualora corredate da certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità ovvero da documentazione idonea a definire la tracciabilità del prodotto nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

L'articolo 6 concerne la commercializzazione della « bava di lumaca », prevedendo che possa essere messa in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chiocciole prevenienti da allevamenti - prodotta attraverso un procedimento certificato dai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale - che attesti l'assenza di morte per gli animali sottoposti al procedimento e l'assenza di sofferenza degli animali causata da attività di stimolazione di natura meccanica o di esposizione diretta a percentuali superiori al 6 per cento di acido citrico o di cloruro di sodio.

L'articolo 7 disciplina la macellazione, il trasporto e la distribuzione delle chiocciole. Al riguardo, si prevede che gli operatori del settore alimentare che preparano chiocciole utilizzate per il consumo umano devono rispettare una serie di requisiti, tra cui: le chiocciole devono essere macellate in uno stabilimento costruito, sistemato ed attrezzato allo scopo; lo stabilimento deve avere un locale riservato al deposito e alla macellazione, fisicamente separato da quello adibito alla preparazione; le chiocciole che muoiono al di fuori della macellazione non possono essere preparate per il consumo umano; le chiocciole devono essere oggetto di un esame organolettico effettuato per campionamento.

L'articolo 8 concerne il commercio delle chiocciole: vengono anzitutto definite le specie di chiocciole che possono essere commercializzate, provenienti da impianti iscritti nell'elenco degli impianti autorizzati. Le chiocciole provenienti da allevamento all'aperto devono essere accompagnate da autocertificazione rilasciata dall'allevatore, da cui risultino la quantità, la tipologia di animale, l'allevamento di provenienza, la salubrità ambientale e il nutrimento unicamente vegetale o di derivazione esclusivamente vegetale ad esse somministrato; per le chiocciole importate si prevede una certificazione sanitaria che ne attesti la salubrità, ovvero idonea documentazione per la tracciabilità del prodotto nel rispetto della normativa UE.

L'articolo 9 individua, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti e le violazioni delle norme contenute nel provvedimento.

L'articolo 10 rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione delle tipologie di prodotto del settore elicicolo per le quali è obbligatoria l'indicazione del luogo di provenienza, prevedendo altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisca i contenuti minimi dei disciplinari produttivi necessari per autorizzare l'utilizzo del marchio *Made in Italy*.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali.

Il presidente VALLARDI, dato che il disegno di legge testé illustrato dal relatore è analogo al disegno di legge n. 1576 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1858 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1576.
Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1324) ***MANTERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***
(Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, considerati i recenti contrasti giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa della normativa in materia, si ritiene "necessario e urgente" intervenire modificando la legge n. 242 del 2016, che detta disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da due articoli, al comma 1 dell'articolo 1 reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: g-*bis*) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e g-*ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, prevedendo altresì che la percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) in essi contenuta sia inferiore all'0,6 per cento e che siano garantiti gli *standard* di qualità relativi alla produzione e alla conservazione.

La lettera *b*) del comma 1 aggiunge, al medesimo articolo 2, il comma 3-*bis*, prevedendo che sull'etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debbano necessariamente essere indicati la quantità di THC contenuta (che deve essere inferiore allo 0,6 per cento), il contenuto di cannabidiolo (CBD), l'assenza di metalli pesanti e l'origine di provenienza della coltivazione.

La lettera *c*) del comma 1 novella l'articolo 3 della legge n. 242 del 2016, concernente gli obblighi del coltivatore, estendendo il campo di applicazione della norma non solo alla semente ma anche alla talea.

La lettera *d*) del comma 1 novella l'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, recante incentivi per la filiera della canapa, prevedendo che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 499 del 1999, possa essere destinata, con decreto ministeriale, anche agli agricoltori che fanno ricerca per selezionare e registrare nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la *cannabis*, compresi i prodotti da essa ottenuti, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, purché con contenuto di THC superiore o uguale allo 0,6 per cento

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore MANTERO (*M5S*) ringrazia il Presidente e la relatrice per aver finalmente deciso di avviare l'esame del disegno di legge; ricorda peraltro come siano recentemente iniziati presso il Ministero delle politiche agricole i lavori del Tavolo di filiera della canapa, a sottolineare la centralità ormai riconosciuta alla materia. Preannuncia sin da ora che essendo trascorso diverso tempo tra il momento della presentazione del disegno di legge e l'inizio del suo esame si renderanno probabilmente necessari alcuni aggiustamenti al testo. In conclusione chiede di verificare la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire la tematica oggetto del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, nel condividere tale proposta, invita i colleghi senatori a segnalare i nominativi di soggetti che si intendono audire su tale argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che è stato approvato dall'Assemblea della Camera il 4 novembre 2020 (A.C. 1824) e reca disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

Ai sensi dell'articolo 1, il disegno di legge ha riguardo alla coltivazione, alla promozione, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla commercializzazione, alla qualità e all'utilizzo dei prodotti florovivaistici. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione, avente carattere ornamentale e non ornamentale. Sono, quindi, individuati i seguenti cinque macro-comparti produttivi: floricoltura (fiori, foglie, piante in vaso); produzione di organi di propagazione gamica o agamica (ad esempio semi, bulbi e tuberi); vivaismo ornamentale (produzione di piante intere); vivaismo frutticolo; vivaismo forestale (produzione di piante e semi forestali e da bosco). Si precisa quindi che la filiera florovivaistica comprende sia le attività di tipo agricolo che le attività di supporto quali quelle di tipo industriale e di servizio.

L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi per la realizzazione di interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.

L'articolo 3 reca interventi per il settore distributivo, prevedendo che all'interno del Piano Nazionale del settore florovivaistico possono essere individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate; alle regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante.

L'articolo 4 definisce come attività agricola florovivaistica quella esercitata dall'imprenditore agricolo con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili, consistente nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Sono quindi individuate alcune prestazioni accessorie rispetto alla produzione e vendita di piante e fiori, nonché le attività di pertinenza agricola.

L'articolo 5, concernente i distretti florovivaistici, prevede che le regioni possono individuare tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale. In tali aree sono consentiti interventi per rimuovere situazioni di criticità dal punto di vista funzionale e ambientale, con particolare riguardo al corretto assetto idraulico e idrogeologico; possono altresì essere favorite attività connesse all'agricoltura quali gli agriturismi.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici e dell'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di consulenza, di promozione ed elaborazione di progetti. Al Tavolo è prevista la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, della salute, dello sviluppo economico, dell'ambiente, dell'economia, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni del settore florovivaistico, dei rappresentanti della cooperazione e delle categorie del commercio, dei collegi e degli ordini

professionali, nonché, in qualità di osservatori, di rappresentanti di consorzi, mercati, distretti nazionali, sindacati, AGEA, ISMEA, ISTAT, CREA, CNR, ENEA, Università e Società di ortofrutticoltura italiana. Nell'ambito del Tavolo è quindi istituito l'Osservatorio per i dati statistici ed economici, nonché l'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale, con il compito di esprimere pareri e di promuovere la qualità dei materiali vivaistici.

L'articolo 7 concerne l'ufficio dirigenziale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) che assume la nuova denominazione "PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo" e le cui funzioni saranno definite con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della g*reen economy*, composto da rappresentanti dei ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente, della salute, dell'economia e dello sviluppo economico; l'organo in questione promuove lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica.

L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico, di durata triennale, diretto ad individuare le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento della ricerca nel campo delle nuove varietà ornamentali e di progetti di ricerca e sviluppo del settore florovivaistico proposti dal Tavolo tecnico del settore florovivaistico.

L'articolo 10 prevede che le regioni possono istituire, d'intesa con il MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di *standard* di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici. Lo stesso Ministero è chiamato a promuovere tali marchi, a favorire la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica, nonché a promuovere l'adesione a sistemi di certificazione internazionale.

L'articolo 11, dedicato alla comunicazione e alla promozione, prevede che il MIPAAF predisponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore. Viene quindi autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il finanziamento delle attività di comunicazione e di promozione del settore florovivaistico previste sulla base degli obiettivi elaborati dal Tavolo tecnico.

L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono pertanto utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.

L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tali centri, operanti nel settore del giardinaggio e del florovivaismo, sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e forniti di serre e di vivai; i centri sono predisposti per la produzione e la vendita di un'elevata varietà di piante e di fiori, alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi, complementari e strumentali al settore. All'attuazione di tali disposizioni si provvederà con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà assicurare tra l'altro che dall'applicazione ai centri per il giardinaggio delle regole fiscali vigenti non discendano maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 disciplina la figura professionale del manutentore del verde.

L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possono stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupano della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento. Il contratto può essere redatto anche sotto forma di sponsorizzazione e, a tal fine, le amministrazioni

individuano con propri atti, anche su istanza delle parti private interessate, le aree potenzialmente sponsorizzabili. Costituisce titolo preferenziale per la stipula degli accordi quadro la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, volti a favorire il valore multifunzionale del verde.

L'articolo 16, concernente la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, prevede che i comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.

L'articolo 17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, mentre ai sensi dell'articolo 18 lo stesso Ministero è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici in favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.

L'articolo 19 contiene infine una clausola di salvaguardia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato presentato un nuovo emendamento, sul quale è stato richiesto il parere della Commissione bilancio. Poiché il prescritto parere non è ancora pervenuto, propone di rinviare il seguito della discussione ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

G/988/5/9 (già em. 9.2, 9.4 e 9.6)

La Pietra, Battistoni, Caligiuri, Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico",

premesso che:

l'articolo 9 reca l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione, come specificato al comma 5, capoverso "1.", è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente;

le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti: dal

finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche; dall'istituzione del marchio italiano; dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 11,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che il Fondo sia destinato anche al finanziamento di iniziative per la compensazione delle perdite derivanti dalla decertificazione del prodotto agricolo biologico, a causa delle contaminazioni accidentali di sostanze non ammesse nella produzione biologica.

G/988/6/9 (testo 2)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito con provvedimento specifico.

G/988/6/9 (già em. 9.10)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica , finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già fissato a legislazione vigente, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

le modifiche introdotte consistono sostanzialmente in un ampliamento dell'elenco di prodotti

soggetti a contributo, con l'inclusione di quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico;

l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, del medesimo articolo, demanda a decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, la determinazione e l'aggiornamento dei prodotti da assoggettare a contributo;

non appare idoneo lo strumento del decreto, peraltro da aggiornarsi annualmente, per la determinazione e l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, in quanto non si avrebbe più alcuna certezza su quali siano i prodotti da sottoporre a prelievo, mettendo in difficoltà produttori e utilizzatori di fitofarmaci e fertilizzanti;

considerato che :

la normativa in questione prevede, in caso di mancato pagamento del contributo, apposite sanzioni a carico delle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede di approvazione del provvedimento, le opportune modifiche affinché la determinazione e all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti da assoggettare a contributo, di cui all'articolo 9, comma 5, capoverso 1, venga stabilito nella legge primaria.

G/988/7/9 (già em. 11.4)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato, in via principale, a finanziare gli interventi contenuti nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 7 e del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'articolo 8;

il Fondo è finanziato mediante una quota parte delle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, versato annualmente dalle imprese titolari dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

la finalità del Fondo è quella di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente;

il disegno di legge non prevede alcuna forma di monitoraggio dei risultati concreti ottenuti tramite le risorse assegnate al Fondo, limitandosi a stabilire che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui all'articolo 7 e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso;

sarebbe opportuno venissero sviluppati appositi indicatori statistici, anche in sede di relazione annuale alle Camere, da impiegare nella valutazione degli effettivi risultati conseguiti.

impegna il Governo

in sede di relazione annuale da presentare alla Camere, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, ad assicurare lo sviluppo di appositi indicatori da utilizzare quali *benchmark* ai fini della valutazione degli effettivi risultati conseguiti, anche in termini di benefici ambientali, tramite l'attuazione delle misure previste dal presente disegno di legge e, in particolare, delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

G/988/8/9 (già em. 17.0.1)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito delle disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori, di cui al Capo VII del presente provvedimento è opportuno prevedere il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di genome editing,

impegna il Governo:

fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, a vietare l'uso e il riferimento ai termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e da organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi (genome editing), in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16.

G/988/9/9 (già em. 18.3)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito delle sementi biologiche, di cui all'articolo 18 del presente provvedimento, l'espressione più volte riportata, che fa salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria, sarebbe bene che venisse soppressa. In effetti questa frase impedisce e rende illegale quanto sostenuto nello stesso articolo 18 poiché le norme fitosanitarie vigenti sono quelle che si applicano per le ditte sementiere che sono costose e per molte specie impossibili ad applicarsi se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo 0% di fitopatie (vedi Reg. 2016/2031 UE), il quale stabilisce che "In Italia la sottovalutazione delle nuove norme fitosanitarie UE minaccia di bloccare sia l'emersione delle risorse a rischio di erosione genetica dal limbo dell'autoconsumo, vanificando la loro transizione ad una dimensione di mercato, sia le migliaia di varietà vegetali autoctone, oggetto di commercializzazione, e pertanto soggette a normative fitosanitarie non più compatibili con la ridotta scala produttiva della gran parte delle risorse vegetali del Paese.",

impegna il Governo:

a prevedere l'esclusione dell'applicazione delle norme in materia sementiera e fitosanitaria vigenti che attualmente si applicano per le ditte sementiere.

G/988/10/9 (già em. 18.0.1)

De Bonis

Il Senato,

premesso che:

la difesa e la diffusione del carattere genetico della "rusticità" dell'ape italiana, così come delle popolazioni autoctone tipiche (Apis mellifera sicula Montagano), o delle zone di confine (Apis mellifera mellifera per la Liguria e Apis mellifera carnica per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige) e la propensione di queste popolazioni di api, native o naturalizzate sul nostro territorio, andrebbe senza dubbio incrementata;

inoltre, occorrerebbe bottinare le specie botaniche tipiche della biodiversità nazionale, traendone un miele ricco di componenti nutraceutiche;

l'attività di apicoltura biologica va, pertanto, svolta incentivando l'impiego di api regine provenienti da centri e da allevamenti che selezionano i caratteri biologici nazionali al fine di garantire la biodiversità delle specie apistiche, evitando il diffondersi di ceppi di api interrazziali ibride e manipolate geneticamente, provenienti dall'estero, contrastando l'inquinamento del patrimonio genetico delle api autoctone e prevenendo la sensibile riduzione della qualità intrinseca del miele da

esse prodotto;

in proposito si fa presente che è stato messo a punto un metodo scientifico per la mappatura del DNA presente nel miele grazie al quale è possibile definire con precisione la sottospecie di api allevate per la produzione di un determinato miele con capacità, quindi, di identificare l'origine geografica del prodotto e la reale natura dell'ape utilizzata per la produzione. Questo metodo è stato inserito nel Programma nazionale MIPAAFT 2020 - 2022 delle azioni a favore del comparto apistico ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013,

impegna il Governo:

a prevedere che l'attività di apicoltura biologica sia riservata all'esclusivo impiego della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

G/988/11/9 (già em. 18.0.9)

Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana, De Vecchis

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 988, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

premesso che:

la particolare morfologia dei territori, specie quelli montani, caratterizzati da aziende di piccole dimensioni fortemente frazionate in unità fondiarie anche molto distanti tra di loro, rende particolarmente difficoltosa l'adozione della tecnica di produzione biologica su tutta la superficie aziendale;

in tali situazioni il passaggio integrale alla tecnica di produzione biologica diviene particolarmente complesso non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello giuridico ed amministrativo;

la normativa comunitaria dispone peraltro delle flessibilità per le situazioni aziendali e territoriali particolari, come stabilito dall'articoli 11 ed 22 comma 2 lett. a) del Reg. UE 834/2007;

in ragione della importanza di un processo continuo di ampliamento delle superfici coltivate con metodo biologico, pur con adeguate garanzie di tracciabilità, separazione e controllabilità delle aziende e delle produzioni, è pertanto necessario applicare la flessibilità ammessa dalla regolamentazione comunitaria per una divisione aziendale in unità fondiarie condotte con metodo biologico e non biologico.

impegna il governo

a valutare l'opportunità di introdurre elementi di maggiore flessibilità, nel caso di aziende composte da più unità fondiarie separate e distanti fra loro, partecipanti ad un contratto di rete, un distretto biologico o socie di organizzazione di produttori riconosciute per la produzione biologica, affinchè venga a queste riconosciuta la possibilità di suddividere le unità fondiarie in biologiche e non biologiche, ferma restando la garanzia della tracciabilità delle produzioni.

Art. 12

12.1 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Taricco

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Art. 18

18.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso «6 -bis .» con il seguente:

«6-*bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE)

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è riconosciuto il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e/o moltiplicazione. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 ottobre 2018, n. 10400, e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria.».

1.3.2.1.24. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente VALLARDI comunica che il relatore Taricco è subentrato nell'incarico già rivestito dal senatore Mollame, passato a far parte di altra Commissione.

Fa quindi presente che è stata avanzata da parte dei senatori Taricco, Alessandrina Lonardo, Donatella Agostinelli, Caterina Biti, Gisella Naturale, Puglia, Trentacoste, Zuliani, Bergesio, Rufa, Durnwalder, Fulvia Michela Caligiuri, De Bonis e La Pietra una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la predetta richiesta risulta essere appoggiata dal prescritto numero di componenti della Commissione, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (n. COM(2021) 37 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, relativa alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, la quale si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità, la comparabilità e la coerenza delle statistiche agricole europee.

In particolare, il regolamento quadro proposto, insieme ai relativi atti di attuazione, intende disciplinare le rilevazioni in materia di statistiche agricole nei seguenti domini: produzione agricola (vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica; prezzi agricoli; nutrienti e prodotti fitosanitari.

Le statistiche agricole devono essere in grado di fornire i dati a supporto delle politiche dell'UE che vanno dalla PAC a tutti gli aspetti dell'agricoltura sostenibile, siano essi ambientali, sociali o economici. La riforma della PAC, che mira a integrare meglio gli aspetti della sostenibilità previsti dal *Green Deal* europeo e, in particolare, le strategie "Dal Produttore al Consumatore" (*Farm to Fork*) e "biodiversità", pone nuove sfide al Sistema statistico europeo (SSE). Tali cambiamenti richiedono, difatti, una semplificazione del sistema europeo delle statistiche agricole che dovrebbe risultare disciplinato da tre regolamenti. Due di questi sono nuovi regolamenti quadro che andranno a sostituire diversi precedenti regolamenti dell'UE in materia, eliminando la frammentarietà con cui era disciplinata la materia, mentre il terzo andrà a modificare un regolamento già in vigore.

La proposta in esame rientra nella Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, un importante programma di modernizzazione e razionalizzazione delle statistiche agricole dell'Unione europea avviato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE. Secondo la Strategia le statistiche europee devono essere concepite e funzionare come un sistema le cui parti si integrano a vicenda e sono integrate perfettamente nell'intero sistema statistico europeo.

Più in dettaglio la proposta di regolamento ha per oggetto la produzione agricola aggregata (produzione vegetale e animale), compresa l'agricoltura biologica, i prezzi agricoli, i nutrienti e i prodotti fitosanitari. Essa riguarda gli input agricoli (prezzi delle sementi, dei pesticidi, dei mangimi, ecc.) e gli output agricoli (produzione vegetale e animale e prezzi). In particolare, specifica il contenuto delle statistiche sugli input e sugli output agricoli, precisando che gli Stati membri devono fornire statistiche su quattro domini e 12 tematiche correlate. I domini sono le statistiche sulla produzione animale, le statistiche sulla produzione vegetale, le statistiche dei prezzi agricoli e le statistiche sui nutrienti e sui prodotti fitosanitari. I 18 articoli del regolamento si riferiscono in particolare all'oggetto, alle definizioni, alla popolazione statistica e alle unità di osservazione, alla copertura, alla frequenza di trasmissione dei dati, alle fonti dei dati e ai metodi, ai periodi di riferimento, alle specifiche di qualità e ai potenziali contributi finanziari. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di introdurre specifiche tematiche ad hoc relative agli input e agli output agricoli a integrazione dei dati rilevati su base regolare. I set di dati dettagliati saranno poi specificati negli atti di esecuzione (regolamenti).

Fa presente che il Governo, nella relazione trasmessa alle Camere, esprime una valutazione positiva delle finalità generali della proposta, considerato il ruolo delle statistiche europee a supporto della PAC e del *Green Deal* europeo.

Il Governo informa altresì che nelle future tappe della fase negoziale in seno all'Ue andrà valutata di volta in volta la necessità di apportare opportune modifiche al testo che potrebbero riguardare gli articoli 11 e 13, che prevedono, rispettivamente, che l'Unione possa concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e ad altri istituti preposti coprendo al massimo il 90 per cento dei costi ammissibili e che possano essere concesse deroghe, per un massimo di due anni, qualora l'applicazione del regolamento richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.

In conclusione il relatore, considerato il carattere tecnico del documento in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, e, in particolare, ritiene utile acquisire maggiori informazioni da parte dell'ISTAT e dell'ISMEA.

A tale richiesta si associano i senatori TARICCO (*PD*) e DE BONIS (*Europeisti-MAIE-CD*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il presidente VALLARDI fa presente che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato che è stato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame. Detta Commissione ha altresì fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 31 marzo prossimo.
Cede quindi la parola alla relatrice Biti.

La relatrice BITI (*PD*) propone di rinviare alla prossima settimana la presentazione di un parere sui disegni di legge e invita i colleghi a trasmettere osservazioni e suggerimenti al fine di predisporre una proposta quanto più possibile condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo alla problematica inerente alla flavescenza dorata della vite (n. 756)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'affare assegnato in titolo rilevando che in Italia la flavescenza dorata ed il suo insetto vettore *Scaphoideus titanus* rappresentano una delle principali minacce per la viticoltura. Il nome di tale fitopatia discende dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci ed i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta che vengono colpiti.
A tutt'oggi la problematica interessa ancora prevalentemente aree viticole delle regioni settentrionali ma la presenza del vettore è stata già segnalata in Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata. Nel 2011 la contemporanea presenza di flavescenza dorata e del suo vettore è stata inoltre individuata anche in vari vigneti localizzati nell'Isola di Ischia.
La malattia è provocata dal fitoplasma *Candidatus Phytoplasma vitis* (gruppo ribosomico 16SrV-C e -D) e, dal punto di vista dei sintomi, non è distinguibile da altri "giallumi" provocati da differenti fitoplasmi ma non trasmessi da *Scaphoideus titanus*. È, infatti, la combinazione del binomio *Candidatus Phytoplasma vitis* e *Scaphoideus titanus* a rendere la malattia così dannosa e grave da essere considerata ancora una malattia da quarantena malgrado la sua diffusa presenza sul territorio italiano e dell'Unione europea. La capacità del vettore di trasmettere in maniera estremamente efficiente il fitoplasma è legata al fatto che è una specie monofaga su vite ed in grado di rimanere infettiva per tutta la durata del suo ciclo vitale.
La diffusione della malattia avviene prevalentemente a carico del vettore e può avvenire sia in pieno

campo che in vivaio ma può anche derivare da innesti qualora si utilizzino marze e/o portainnesti infetti. In questi ultimi casi, tuttavia, la percentuale di attecchimento degli innesti eseguiti con materiali prelevati da piante infette risulta generalmente bassa.
I sintomi della flavescenza dorata si riscontrano sulle foglie, sui tralci e sui grappoli. Si osservano in piena estate, accentuandosi progressivamente dal mese di luglio fino ad essere riconoscibili dalla metà di agosto fino alla metà di settembre. La flavescenza rimane comunque indistinguibile, senza l'analisi di laboratorio, da un altro fitoplasma che colpisce la vite, quello del legno nero.
Le piante colpite muoiono raramente, però la fitopatia porta a un graduale deperimento della vegetazione influendo negativamente sulle produzioni.
In Italia la flavescenza dorata è una malattia sottoposta a quarantena ed è in atto la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale nº 32442 del 31 maggio 2000. Le misure della lotta prevedono, una volta accertata la presenza della malattia, l'eliminazione delle piante infette ed il controllo per gli anni successivi. Nel caso di contemporanea presenza, oltre che della malattia, anche del vettore, è necessario attuare anche trattamenti con insetticidi specifici. Tra le misure di prevenzione si segnala l'impiego di materiale di moltiplicazione sano; al riguardo un sistema efficace per la sterilizzazione del materiale vivaistico consiste nella immersione in acqua, in vasca termostatata a 55 °C per 45 minuti, del materiale legnoso.
Segnala in conclusione l'opportunità che la Commissione agricoltura approfondisca la questione inerente a tale fitopatia, per comprenderne la diffusione nel territorio e le effettive dimensioni (anche economiche), al fine di individuare e proporre possibili soluzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.25. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165 (pom.) del 30/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
165ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1197) ***BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e questioni regionali sul testo del disegno di legge. Si resta pertanto in attesa dei pareri delle Commissioni 5a, 6a e 12a.

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) ringrazia il Presidente e propone di attendere che pervengano tutti i pareri prima di fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 ottobre 2020.

Il presidente VALLARDI informa che non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Risulta in particolare che detta Commissione resta in attesa di acquisire da parte del Governo la Relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento. Sembrerebbe peraltro, da informazioni assunte per le vie brevi, che tale Relazione sia stata trasmessa proprio oggi agli uffici della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento ricordando che nella precedente seduta si è disposto che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede referente.

Pertanto, ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente. Propone inoltre che il testo oggetto dell'esame sia quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede redigente (pubblicato in allegato).

Il relatore TARICCO (*PD*) ricorda che il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità: trattandosi pertanto di un testo ampiamente condiviso, ritiene che sia sufficiente fissare un breve termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

Su sollecitazione del PRESIDENTE, il relatore TARICCO (*PD*) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo approvato in sede redigente per le ore 19 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1,

che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi, o compensi in denaro o in natura non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019.
I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. La norma disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, rimandando alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell'istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Gli oneri recati dalla norma sono valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.
Passando all'articolo 8, i commi da 1 a 8 e da 12 a 14 di tale norma prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Per quanto concerne l'ambito agricolo (al comma 8), questi ultimi vengono ammessi in particolare - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Secondo l'interpretazione seguita dal messaggio dell'INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (con causale COVID-19) dalla normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
L'articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedeva l'esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. La disposizione, dunque, modificando il primo comma dell'articolo 16-*bis*, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.
Gli oneri recati dall'articolo sono valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021.
L'articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del 2020). L'articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30

giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE, l'importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa (anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro). Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro - anziché i 100 mila euro - per impresa.
L'articolo 39 infine incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Il relatore conclude chiedendo al Governo chiarimenti sulla effettiva disponibilità di risorse presenti nel citato Fondo di cui all'articolo 39 del decreto-legge, dal momento che, in base ad alcuni articoli comparsi sulla stampa, sembrerebbe non essere univoca la loro quantificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente VALLARDI cede la parola alla relatrice Biti, ricordando che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha predisposto un testo unificato assunto come testo base per il prosieguo dell'esame fissando per domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice BITI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente VALLARDI propone di rinviare alla seduta già convocata domani alle ore 14 la votazione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ampio ciclo di audizioni conclusosi la scorsa settimana.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) informa che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di risoluzione che conta di portare all'attenzione della Commissione quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell'apicoltura (n. 338)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento è in corso di svolgimento un ciclo di audizioni e che rimarrebbero ancora alcuni soggetti da audire.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che la fase delle audizioni possa considerarsi conclusa: qualora tuttavia ci fossero richieste di ulteriori audizioni, queste andrebbero comunicate al massimo entro la giornata odierna alla segreteria della Commissione. Reputa comunque che in tempi brevi sia possibile presentare una proposta di risoluzione da portare all'attenzione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2019.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull'argomento si è svolto un ciclo di audizioni e che questo può considerarsi concluso.

La relatrice ABATE (*Misto*) fa presente che una bozza di risoluzione sull'argomento è già stata condivisa in sede informale con i colleghi della Commissione. Auspica pertanto, data l'importanza dell'argomento trattato e il perdurare dello stato di crisi che sta attanagliando anche quest'anno il settore agrumicolo, che in una prossima seduta della Commissione si possa giungere a discutere ed approvare un testo condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 756 (problematica inerente alla flavescenza dorata della vite), di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1902 (disciplina

delle professioni del settore cinofilo), di rappresentanti dell'Ente italiano di normazione (UNI), svoltesi il 23 marzo scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e che questo si terrà al termine della seduta plenaria convocata domani, mercoledì 31 marzo, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 1302, 1943 E 1981

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza,

preso atto che la Commissione ambiente ha posto a base del proprio esame un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge in questione;

considerate le finalità di cui all'articolo 1 del nuovo testo, con particolare riferimento agli obiettivi di:

- contrasto al consumo di suolo e miglioramento della permeabilità dei suoli, al fine di favorire il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, così come al fine di garantire l'incremento della biodiversità, nell'ambito delle azioni di contrasto al cambiamento climatico;
- favorire il riuso edilizio, incentivando la riqualificazione fisico-funzionale degli edificati nell'ottica della sostenibilità ambientale e del decoro urbano;
- favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale e culturale tramite appositi spazi nei contesti urbani;
- favorire elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici;
- favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

considerato l'impianto del testo unificato, che prevede un Programma nazionale per la rigenerazione urbana (articolo 4) con l'obiettivo di definire gli obiettivi nazionali di rigenerazione urbana, armonizzare le iniziative di carattere regionale nella cornice del Programma stesso, definire gli interventi di rigenerazione urbana già programmati e in corso di programmazione, definire le risorse disponibili e quelle ancora necessarie per rispondere alle esigenze contenute nel Programma, indicare lo stato di realizzazione degli interventi;

tenuto conto che il disegno di legge prevede apposite risorse nella misura di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

tenuto inoltre conto che le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato comprendono strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale che possono vedere nell'agricoltura uno strumento efficace di applicazione, a cominciare dall'utilizzo di aree verdi inutilizzate o degradate all'interno dei territori urbanizzati come orti sociali che rendano l'attività agricola centrale nei progetti di inclusione sociale e contrasto ai fenomeni di marginalità;

valutato positivamente che la destinazione agricola dei terreni venga appositamente tutelata quando gli interventi di rigenerazione urbana si configurano con la funzionalità di "cintura verde", stabilendo che l'agricoltura può giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e alle forme di emissione nocive per l'ambiente;

valutato positivamente l'articolo 24 (Incentivi fiscali per la riconversione agricola del suolo edificato al di fuori dei centri abitati), che finanzia interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni;

valutata positivamente l'impostazione dell'articolo 25 (Riconoscimento della figura di "agricoltore custode dell'ambiente e del territorio"), che prevede l'istituzione di un marchio di qualità per quelle attività agricole che contribuiscono alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico e alla difesa da eventi climatici estremi;

tutto ciò considerato, tenuto conto e valutato, esprime parere favorevole.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

NT

La Commissione

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione

biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III
ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.

2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*,* anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:

1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;

f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.

3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

Art. 9.

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello

nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla

medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 15.

(Accordi quadro)

1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.

Art. 16.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;

g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche

attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte

I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

Art. 19.

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubblica su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro

trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3.2.1.26. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 07/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che sono entrate a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra Gallone, in sostituzione del sottosegretario Battistoni, e la senatrice Cinzia Leone, a cui rivolge, a nome di tutti, il benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto martedì scorso, comunica che sono state presentate due proposte emendative (pubblicate in allegato).

In attesa che siano trasmessi i relativi pareri da parte delle competenti Commissioni, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta è stato incardinato il provvedimento. Segnala che le Commissioni 5a e 6a riunite, che esaminano il disegno di legge in sede referente e questa settimana stanno svolgendo un ciclo di audizioni, hanno fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di venerdì prossimo, 9 aprile 2021.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che sta predisponendo una proposta di parere che provvederà quanto prima a mettere a disposizione della Commissione e invita i colleghi a trasmettergli proposte e suggerimenti al fine di giungere a una formulazione condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Segnala che la Commissione ambiente, che esamina il disegno di legge in sede referente, ha posticipato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (*PD*), anche alla luce del rinvio dei termini di presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito, propone di posticipare alla prossima settimana la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine della odierna seduta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è riconvocato al termine della seduta plenaria già convocata per domani, giovedì 8 aprile, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 5

5.100

De Bonis

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

Art. 14

14.100

De Bonis

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

1.3.2.1.27. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 168 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(2063) ***Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. - Disposizioni finalizzate alla concessione di contributi per l'estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, che si prefigge l'obiettivo di offrire alle imprese agricole che versano in situazione di difficoltà la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli impegni di pagamento, affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da cinque articoli, all'articolo 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, possa concedere contributi in conto interessi sui mutui contratti o per prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari, oppure concedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni di credito agrario, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola. Tali benefici sono riservati alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, risultano colpite da varie tipologie di calamità nell'arco dei cinque anni successivi a quello di entrata in vigore della legge per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive.

Ai sensi dell'articolo 2 tali misure possono essere riferite sia alle operazioni di credito agrario per il finanziamento degli investimenti aziendali, sia ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose, sia a situazioni debitorie verso soggetti pubblici purché di natura non fiscale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che è a carico del bilancio dello Stato il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese beneficiarie, mentre viene concessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo in favore di quelle imprese

che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito.

Le imprese agricole beneficiarie dei predetti contributi, erogati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), saranno individuate ai sensi dell'articolo 4 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata. Per la concessione dei contributi le imprese interessate dovranno presentare un'istanza, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, corredata di idonea documentazione.

L'articolo 5 reca infine la norma di copertura: viene pertanto istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI, dopo aver constatato che non risultano ancora trasmessi tutti i necessari pareri da parte delle Commissioni competenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il relatore TARICCO (*PD*) fa presente che deve essere ancora trasmesso il parere da parte della Commissione bilancio la quale, a quanto gli risulta, dovrebbe esprimersi già nel corso di questa settimana. Ritiene pertanto che per la votazione conclusiva del provvedimento sia necessario attendere almeno sino a giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2172) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PUGLIA (*M5S*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1a Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2021. Si ricorda che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 30 aprile.

Il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 2, che disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE).

In particolare, il comma 2 di tale articolo reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE ed una complessiva ridefinizione delle funzioni di tale ultimo Dicastero.

Più in dettaglio, al numero 2) della lettera *d)*, viene modificato integralmente il comma 2 dell'articolo 35 del citato decreto legislativo, al fine di individuare le funzioni e i compiti del nuovo Ministero della transizione ecologica. A differenza del testo previgente, che attribuiva al Ministero dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, il nuovo testo dispone che al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Rispetto al testo previgente, gli ambiti di intervento concernenti le nuove competenze in ambito energetico sono indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del novellato comma 2 dell'articolo 35. In particolare, alla lettera *b)*, sono elencati le funzioni e i compiti del MiSE trasferiti al MiTE, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia, tra l'altro, di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, nonché in materia di agro-energie. Inoltre, alla lettera *c)* viene espressamente attribuita al MiTE la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. Ai sensi della lettera *d)* sono poi attribuiti al MiTE compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* del novellato comma 2 riprendono invece i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera *e)* si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera *i)* viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

Segnala inoltre che il comma 5 dello stesso articolo 2 novella il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 174-*bis*, e l'alinea del comma 1 dell'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di modificare l'attuale denominazione del "Comando carabinieri per la tutela ambientale" nella nuova nomenclatura "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica".

L'articolo 4 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica) ed è composto dai seguenti Ministri: Ministro della transizione ecologica; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro dello sviluppo economico; Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza Unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. È prevista la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno.

Inoltre, il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi. Altre

disposizioni prevedono inoltre: la soppressione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi; una delibera del CITE - anziché del CIPE - nella definizione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; l'invio alle Camere e al CITE, da parte del Ministro della transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, di una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli.

Si demanda infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione di un Comitato tecnico di supporto del CITE, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già presentato una proposta di parere favorevole e fa presente che la Commissione ambiente, che esamina i disegni di legge in sede referente, ha fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì prossimo, 16 aprile 2021.

La relatrice BITI (*PD*), dopo aver sollecitato i commissari a trasmettere eventuali rilievi e osservazioni alla proposta di parere già presentata, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo stesso parere ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione ha svolto un lungo ed articolato ciclo di audizioni sull'argomento e cede la parola al relatore.

Il relatore LA PIETRA (*FdI*) comunica che probabilmente già dalla prossima settimana metterà a disposizione degli altri componenti della Commissione una proposta di risoluzione in cui saranno sintetizzate le principali problematiche emerse nel corso delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell'odierna audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto comunitario (COM(2021) 37 definitivo) (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sugli *input* e *output* agricoli), di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria, già convocata domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 13,30, nonché l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocato al termine della stessa seduta, non avranno luogo. La seduta plenaria è ulteriormente convocata giovedì 15 aprile alle ore 9 e, a seguire, è convocato l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.28. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 169 (ant.) del 15/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
GIOVEDÌ 15 APRILE 2021
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente VALLARDI comunica che è pervenuto il prescritto parere delle Commissioni consultate sul nuovo testo e sugli emendamenti presentati. Tali pareri sono a disposizione dei commissari per la consultazione.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta e illustra l'emendamento 19.1000 (pubblicato in allegato), diretto a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il presidente VALLARDI comunica che, trattandosi di una proposta emendativa diretta esclusivamente a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti non è consentita ai sensi dell'articolo 102-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore TARICCO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.100 e 14.100 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.1000.

Il sottosegretario BATTISTONI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 5.100 e 14.100 decadono per assenza del proponente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'emendamento 19.1000.

Il PRESIDENTE avverte che è così conclusa la votazione degli emendamenti e che si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone pertanto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTO AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 988

Art. 19

19.1000

IL RELATORE

Al comma 3,

- *al primo periodo sostituire le parole:* "senza maggiori oneri per la finanza pubblica" *con le seguenti*: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- *dopo il primo periodo inserire il seguente*: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

- *al secondo periodo dopo le parole*: "per materia" *inserire le seguenti*: " e per i profili finanziari".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 70 (pom.)
11 febbraio 2020
Sottocomm. pareri

N. 81 (pom.)
26 maggio 2020
Sottocomm. pareri

N. 112 (ant.)
8 aprile 2021
Sottocomm. pareri

N. 119 (pom.)
18 maggio 2021
Sottocomm. pareri

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 180 (pom.)
30 giugno 2020

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 142 (pom.)
9 aprile 2019

N. 168 (pom.)
11 giugno 2019

N. 175 (pom.)

2 luglio 2019

N. 194 (pom.)
1 ottobre 2019

N. 209 (ant.)
30 ottobre 2019

N. 242 (pom.)
15 gennaio 2020

N. 248 (pom.)
11 febbraio 2020

N. 389 (pom.)
13 aprile 2021

N. 390 (pom.)
14 aprile 2021

N. 404 (pom.)
18 maggio 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 188 (ant.)
9 luglio 2020

N. 190 (pom.)
14 luglio 2020

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 68 (pom.)
10 aprile 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 168 (ant.)
25 giugno 2020

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 169 (pom.)
30 giugno 2020

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 39 (ant.)
1 luglio 2020
Sottocomm. pareri

N. 40 (ant.)
8 luglio 2020
Sottocomm. pareri

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 66 (pom.)
15 gennaio 2019

N. 67 (ant.)

16 gennaio 2019

N. 68 (ant.)
23 gennaio 2019

N. 70 (ant.)
29 gennaio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 97 (pom.)
2 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 99 (pom.)
9 aprile 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 147 (pom.)
7 luglio 2020

N. 149 (ant.)
9 luglio 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 12 (ant.)
1 luglio 2020
Sottocomm. pareri

N. 13 (pom.)
7 luglio 2020
Sottocomm. pareri

N. 14 (ant.)
9 luglio 2020
Sottocomm. pareri

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 179 (pom.)
7 luglio 2020

N. 198 (pom.)
21 ottobre 2020

N. 199 (pom.)
27 ottobre 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

15 luglio 2020
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
70ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1281) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1377) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che:
- sia inserita nel testo del disegno di legge una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l'applicabilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
Formula, inoltre, le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, comma 1, occorre prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale compatibile con il termine di un anno fissato dall'articolo 5, comma 1;
- all'articolo 4, comma 1, occorre sostituire la parola «Ministero» con «Ministro» e prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 9.5 parere contrario, in quanto formulato in termini incompatibili con quanto previsto all'articolo 9, comma 1;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 7, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e si preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione del Piano medesimo;

- all'articolo 8, comma 1, si indichi espressamente lo strumento normativo con il quale è adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche,

e con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, comma 1, appare opportuno definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 18.0.7 e 18.0.8: parere contrario, in quanto recano disposizioni di delega prive di principi e criteri direttivi;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/05/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
81ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(1800) ***Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2***
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1,
• al comma 3, si invita a valutare l'opportunità di specificare che le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame sono da includere nell'ambito della relazione annuale presentata dall'Istat al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
• al comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di specificare in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori di servizi telefonici possano essere considerate sicure;
• al comma 5, sarebbe opportuno specificare in base a quali parametri le modalità di comunicazione dei nominativi degli assistiti rientranti nei campioni, da parte delle regioni ai medici di famiglia, possano essere considerate sicure. Si invita, inoltre, a valutare l'opportunità di prevedere espressamente, anche ai fini della conformità con la normativa europea, che nell'informativa di sintesi diretta agli interessati sia indicato dove siano reperibili le informazioni integrali;
- al comma 8, si valuti l'opportunità di specificare se anche i soggetti che cooperino ai progetti di ricerca e l'Istituto superiore della sanità siano da includere tra i soggetti responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della disciplina europea della protezione dei dati personali;
- al comma 14, si valuti l'opportunità di indicare in termini più specifici le norme richiamate, considerato che gli articoli citati contengono anche principi generali e altre disposizioni che non appaiono interessate della previsione di deroga.

La Sottocommissione conviene.

(1379) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1385) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sull'ulteriore emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1745) ***FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 112 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 4, comma 5, occorre sostituire le parole: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
- all'articolo 10:
• al comma 13, al fine di evitare disparità di trattamento, si invita a chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo dei rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 in favore dei lavoratori del settore sportivo;
• si valuti l'opportunità di una riformulazione della rubrica, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni;
- all'articolo 15, comma 1, lettera a), in materia di lavoratori fragili, si valuti l'opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento, di chiarire se il riconoscimento dell'equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all'impossibilità di svolgimento della formazione professionale da remoto;
- all'articolo 18, comma 1, si rileva l'opportunità di chiarire se il servizio prestato dai cosiddetti navigator operi come titolo preferenziale nei concorsi pubblici in via generale o limitatamente a quelli relativi a particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all'esperienza maturata;
- all'articolo 20, si invita a coordinare le disposizioni recate dal comma 2 lettere c) e h) con quelle del comma 12, lettera c), in materia di trasmissione telematica dei dati relativi alle vaccinazioni;
- all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se il riparto del Fondo per il rimborso delle

spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza debba essere effettuato con il medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ulteriore atto e se, nella seconda ipotesi, il termine di venti giorni si riferisca alla definizione delle modalità ovvero al riparto;
- all'articolo 25, si invita a integrare la rubrica con il riferimento anche agli altri contributi oggetto della disciplina;
- all'articolo 31, si invita a uniformare la terminologia, poiché in alcuni casi si fa riferimento alle istituzioni scolastiche e in altri alle istituzioni scolastiche ed educative;
- all'articolo 32, comma 4, si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

(988) ***Deputato Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo rilevando, all'articolo 16, comma 1, l'opportunità di definire la composizione del Tavolo di filiera per i prodotti biologici.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1646) ***Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,45.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 119 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
119ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente PARRINI (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera *a)* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica. Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-*bis* del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri . - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.

Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i d*iritti di proprietà sui tartufi: l '*attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(360) ***Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri . - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) ***Angela Anna Bruna PIARULLI* . - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria***
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-*ter* al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) *GIARRUSSO* . - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali*
(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 - che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:
a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:
- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.".

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) ***SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice PIRRO (*M5S*) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori MISIANI (*PD*) ed ERRANI (*Misto-LeU*) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b)*, prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d)* del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f)*, n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a),* n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b),* n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c),* n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c)*, n.7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a)* - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d)*, gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) ***Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (*FI-BP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d)*, dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione***

del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA
(*Doc.* LIX, n. 1) ***Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019***
(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.
Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.
Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domìni di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.
Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.
La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito Comitato (articolo 10, comma 10-*bis*).
Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-*ter*).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente,quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione)o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari.
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.
In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;* b)** ***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) ***Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) ***Deputato RACCHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul***

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano" , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.
In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presìdi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a)*, posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.
In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguardo l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziate e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate esplichi i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera *a)*, chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera *b)*, laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-*bis*, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari***

di origine locale
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).
Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1260) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:*** **a)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;*** **b)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1261) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;*** **b)** ***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1262) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1349) ***Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore "Istruzione e ricerca", aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.
Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.
Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessiti di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera b), n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziate per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di

contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.".

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore MISIANI (*PD*), associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) e CALANDRINI (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo

2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti.
Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.
Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo.
Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo.".

La Commissione approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente PESCO ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice LEONE (*M5S*) riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.
Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita relazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti

l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore MANCA (*PD*) reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 194 (pom.) del 01/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° OTTOBRE 2019
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO formula un indirizzo di saluto al senatore Ferrari, entrato a far parte della Commissione.
Dà altresì il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere, come primo punto all'ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell'esame dell'atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), alla luce dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare (n. 96)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) , in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli oneri derivanti dall'Accordo saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1142) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere conferma che dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo ai settori di cooperazione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente esplicativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposizioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede conferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata nel testo dell'Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi necessari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1361) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel***

settore doganale , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche apportate all'articolo 3 sulla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1263) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati e delle modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1362) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1493) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PIRRO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 1, che dispone il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione di spesa, anziché come tetto di spesa, dell'onere di 530 mila euro annui derivante dall'istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Ministero per i beni culturali, anche ai fini dell'attivazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un posto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di livello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse finanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non generale "equivalenti sul piano finanziario". Chiede altresì un chiarimento sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge di bilancio "ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" l'effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in materia di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutralità degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale decreto ministeriale; occorre valutare altresì l'opportunità di una preventiva comunicazione al Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi, locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in materia di turismo.
Per quanto concerne l'articolo 2, riguardante l'attribuzione al Ministero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento rispetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2, laddove - a fronte dell'attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Ministero degli esteri relativi alla carriera diplomatica - viene disposta, a titolo compensativo, la soppressione dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre incarichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In particolare, affinché sia garantita l'invarianza di oneri di cui al comma 18, rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di studio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individuazione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. Andrebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all'articolo 3 sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incrementi per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all'apparente disallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a). In merito all'articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi speciali, di cui al comma 6, rispetto all'indisponibilità per 1,3 miliardi di euro nel programma "Fondi di riserva e speciali" disposta dal decreto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul miglioramento dei saldi di

finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse destinate ad un'altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest'ultima struttura tecnica. Con riguardo all'articolo 5 sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello dirigenziale non generale necessaria ad assicurare l'invarianza finanziaria della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all'articolo 6 sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiede conferma che l'eventuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, elementi informativi sull'ammontare dei canoni pregressi e dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a seguito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chiarimenti su eventuali effetti finanziari correlati all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto comma 2. Deve inoltre valutarsi se l'onere correlato alla perdita di gettito sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criticità, si propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.
Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un'eventuale relazione tecnica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle Finanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell'Agenzia del demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1335) ***Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne***
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.
Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento degli oneri di smaltimento.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l'utilizzo di quota parte del Fondo antibracconaggio ittico istituito dal comma 11-*bis* dell'articolo 40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la disposizione di copertura come riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al suddetto Fondo, in luogo dell'utilizzo diretto delle risorse ivi stanziate, rispondendo le norme a finalità diverse.
Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 1.5, nella parte in cui prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dagli enti territoriali.
Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 1.7, che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni dei divieti di cui ai commi 2 e 2-*bis* al citato Fondo antibracconaggio ittico.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1476) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali***
(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, per una criticità riguardante l'articolo 14,

comma 8, nonché per la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di approfondire gli elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è ancora privo dei pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, mentre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza unificata. Ricorda, altresì, che la legge n. 84 del 2019 di recente approvazione ha prorogato di un anno il termine per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da diporto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.
Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.
Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.
Per quanto attiene all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche,

chiede conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.
In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 - introdotti dall'articolo 23 - anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio. Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".
Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottolineando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2019 (n. 104)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato, provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, dell'Interno, dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2020.
Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare, sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali che, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro 1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provvedimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per le quali tale configurazione dell'onere non è formalmente esplicitata. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di bilancio e nel presupposto - rispetto al quale appare necessaria una conferma - che tutte le voci di spesa siano da intendersi come "limiti massimi". Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra lo schema di atto aggiuntivo in titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L'atto aggiuntivo è strutturato nell'Articolato, nel "Piano annuale dell'Agenzia per il 2019" e nei "Flussi informativi per il 2019", dei quali viene dato analiticamente conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del carattere ordinamentale dell'atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della rilevanza dei temi toccati dall'atto in esame e della sussistenza di un ragionevole lasso temporale per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
- gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici derivanti dall'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche - fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza specifica dell'ISTAT - non sono *ex ante* compiutamente valutabili;
- a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricomprensione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche gestita dall'ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei

costi con impatto sull'indebitamento netto;
- a seguito dell'eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN S.p.a., dall'altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conseguente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;
- in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente quantificabili in modo puntuale;
- i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento dell'atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP, giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all'espletamento da parte di CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;
- con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale, CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;
- tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3 anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere complessivo annuo di 51,1 milioni di euro;
- considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di almeno 32 milioni di euro;
considerato che:
- l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, capoverso Art. 16, comma 4, demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli "eventuali maggiori oneri" derivanti dall'inquadramento in SIN del personale di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è da configurarsi come clausola di salvaguardia nell'ipotesi di eventuali scostamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;
- rilevata la necessità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;
rilevata altresì la necessità di riformulare più correttamente la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- *all'articolo 2, comma 1, lettera* l)*, capoverso Art. 16, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- *all'articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il seguente:*"4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 30/10/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre scorso, nonché le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, che occorre la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.2 che reca un'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150 unità di personale non dirigenziale e sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che modificano in più punti l'articolo 2. Comporta maggiori oneri la proposta 4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4, che ampliano le funzioni di controllo esercitate dalla Corte dei conti. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla

competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere.
Ricorda inoltre che sono stati altresì accantonati i seguenti emendamenti, segnalati dal Governo: 1.4, sostitutivo dell'articolo 1, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di turismo; 1.12, che prevede la destinazione dei nuovi posti dirigenziali istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad una nuova struttura di coordinamento in materia di turismo; 2.18, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino al 31 dicembre 2020, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.19, che prevede, per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, la conservazione dell'incarico di esperto fino alla scadenza del biennio, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.20, che aggiunge una ulteriore finalità al Piano MISE per il *Made in Italy*.
In relazione alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il diritto di opzione a non transitare al Ministero dei beni culturali, prevedendo - quale compensazione - la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime una valutazione non ostativa sulla proposta 1.0.2, condizionata ad una riformulazione che mette a disposizione della Commissione. Formula invece un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, concordando altresì con il relatore sull'onerosità della proposta 4.5.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento della proposta 4.13, sulla quale risulta ancora in corso l'istruttoria per i profili finanziari.

Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica che ne verifichi l'impatto sulla finanza pubblica. Risulta inoltre l'intenzione, presso la Commissione di merito, di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.

Sull'emendamento 7.0.7, chiede di accantonare l'esame in attesa della conclusione degli approfondimenti istruttori.

Passando quindi agli emendamenti segnalati dal Governo, esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica e per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), nel dissentire dalla valutazione del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, osserva che l'eliminazione, ivi contemplata, della possibilità di rinnovo dell'incarico di esperto per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero degli esteri, deve ritenersi virtuosa dal punto di vista finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la soppressione dell'inciso che tiene fermo il numero massimo di esperti di cui all'articolo 168 del Decreto del Presidenza della Repubblica n. 18 del 1968, conseguente all'eventuale approvazione dei due emendamenti in questione, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. A ciò va aggiunto il parere contrario di tutte le amministrazioni interessate, in considerazione dell'alterazione della funzionalità degli uffici periferici.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene corretto consentire alla Commissione di merito di discutere sulle due proposte in questione che, al pari di altri emendamenti che hanno ricevuto nella seduta di ieri parere contrario, non presentano evidentemente problemi finanziari.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), alla luce del dibattito, prospetta la formulazione, al riguardo, di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice PIRRO (*M5S*) concorda con la proposta del Presidente, precisando comunque che gli altri pareri contrari già espressi per profili finanziari risultano adeguatamente giustificati.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.20, mentre chiede di accantonare l'esame della proposta 1.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l'istruttoria.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.5, 7.0.3, 7.0.4, 1.4 e 1.12. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.18 e 2.19. Sull'emendamento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: «appartenente all'area II» siano inserite le seguenti: «, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1,»; il comma 3 sia sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.13, 7.0.7 e 1.17 (testo 2), sulle quali l'esame resta sospeso.".

La Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140-A) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 2 ottobre, finalizzata alla modifica dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il presidente PESCO, sulla base dei risultati dell'istruttoria, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il provvedimento presentasse, prima dell'intervento della Commissione bilancio, diverse incongruenze e criticità di carattere finanziario, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulla votazione del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di

senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(*Doc.* XXII, n. 24) ***NANNICINI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(1172) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore CALANDRINI (*FdI*), dopo aver richiamato sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota precedentemente depositata, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la corretta quantificazioni degli oneri e la congruità della copertura del disegno di legge. Occorre, in particolare, appurare gli effetti sul gettito tributario dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, recanti la disciplina della "Carta della cultura" e le modalità di funzionamento del relativo Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali; andrebbe peraltro chiarita la portata finanziaria del comma 3, laddove dispone il conferimento al Fondo dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, e del comma 4 che consente alle imprese di destinare alle finalità del Fondo parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Altresì, devono essere valutati gli effetti, sempre in termini di gettito tributario, dell'articolo 7 - che esclude alcune tipologie di donazioni librarie dalla presunzione della cessione ai fini dell'applicazione dell'IVA - nonché la portata finanziaria degli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, norme sul prezzo di vendita dei libri e la qualifica di "libreria di qualità".
Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta minori entrate la proposta 6.2. Occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo, l'emendamento 8.1 che reca modifiche alle

modalità di effettuazione degli sconti sul prezzo dei libri. In merito all'emendamento 9.1 - che esclude aggravi economici in capo alle librerie che chiedono l'inserimento nell'Albo delle librerie di qualità - occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 dell'articolo 9. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1547) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229***
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, che istituisce il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", che occorre chiedere ulteriori elementi di dettaglio sull'ammontare delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, al fine di evitare che il loro impiego a fini di copertura possa compromettere altre iniziative già finanziate. Andrebbero inoltre formulate ipotesi sull'utilizzo temporale del buono mobilità, considerato che esso ha validità triennale, al fine di verificare l'adeguatezza degli stanziamenti annui. In relazione al comma 2, che dispone un finanziamento triennale per progetti volti a realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico, attesa la natura di spesa di conto capitale, andrebbero illustrati gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
Con riguardo all'articolo 3, che prevede un contributo per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, e all'articolo 4, recante un'autorizzazione di spesa per finanziare azioni per la riforestazione, in entrambi i casi a valere sui proventi delle summenzionate aste delle quote di emissione, occorre, analogamente all'articolo 2, acquisire ulteriori dati sull'ammontare delle relative risorse e formulare ipotesi sull'impiego annuo dei finanziamenti, nonché specificare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, trattandosi di spese d'investimento.
Con riferimento all'articolo 5, in tema di procedure di infrazione in materia ambientale, andrebbero forniti dati sulle risorse disponibili presso i quadri economici degli interventi, a carico dei quali sono posti gli oneri recati dalla disposizione, al fine di non pregiudicare la realizzazione di ulteriori attività già previste a legislazione vigente. Più specificamente, con riguardo al comma 5, occorre avere chiarimenti sull'ammontare delle risorse necessarie per le esigenze operative e il funzionamento della struttura, cui è destinata una quota fino allo 0,5 per cento annuo delle disponibilità per gli interventi, posto che sembra esserci una discrepanza di 50.000 euro circa tra le risorse disponibili e le esigenze finanziarie risultanti dalla relazione tecnica. In merito poi al comma 3, che - a fronte dell'attivazione di posizioni di fuori ruolo per la struttura di supporto - prevede l'indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente presso l'amministrazione di provenienza, si osserva che essa dovrà riguardare posizioni destinate in concreto ad essere effettivamente coperte e non la astratta dotazione organica di diritto.
In relazione all'articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità dei dati ambientali, occorre chiarire se la previsione di un termine per la pubblicazione delle informazioni da parte di alcuni soggetti pubblici possa determinare degli oneri straordinari; andrebbero altresì forniti chiarimenti circa i dati posti a base della quantificazione degli oneri recati dalla disposizione.
Con riguardo all'articolo 7, che stanzia un contributo a fondo perduto per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, andrebbero illustrati gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento

netto, trattandosi di spese d'investimento; dovrebbero inoltre fornirsi chiarimenti sulle risorse destinate allo svolgimento dei controlli, le cui modalità di svolgimento sono rimesse a un decreto ministeriale. Con riferimento all'articolo 8, recante proroga del temine di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per le aree colpite dal sisma del 2016, rileva l'opportunità di indicare la consistenza delle risorse residue relative al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura degli oneri correlati alla disposizione, specificando la loro natura corrente o di conto capitale e la loro idoneità a fungere da copertura. Occorre valutare inoltre, per la quota di minor gettito tributario, di suddividere l'onere tra tributi erariali e tributi locali, al fine di ripartire correttamente le minori entrate, conformemente a quanto fatto in precedenza. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 97 del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita l'allegato riepilogativo degli effetti sui saldi, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui la relazione tecnica risultava sprovvista.

Si riserva quindi di dare risposta agli ulteriori rilievi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI deposita la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1171) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riguardo all'articolo 5 della Convenzione, in tema di processi produttivi che comportano l'utilizzo di mercurio, che occorre avere conferma, al fine di suffragare la neutralità finanziaria della disposizione e dell'annesso B, asserita nella relazione tecnica, che l'unico impianto attivo in Italia per la produzione di cloro-alcali con tecnologie a celle di mercurio abbia effettivamente cessato la produzione entro il 2017.
In relazione all'articolo 15 della Convenzione, sul Comitato per l'attuazione e la verifica di conformità, chiede rassicurazioni che l'eventuale candidatura italiana a ricoprire la posizione di membro del Comitato sarà avanzata solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede infine conferma della correttezza della formulazione, all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, della quantificazione dell'onere come tetto di spesa, alla luce della molteplice natura delle spese ivi previste.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di predisporre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta della Commissione, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 242 (pom.) del 15/01/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra una proposta di parere non ostativo con presupposto, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto dell'assenza di effetti finanziari diretti correlati al provvedimento in esame, auspica per il futuro un attento monitoraggio volto a scongiurare sovrapposizioni tra l'attività dell'agenzia "ItaliaMeteo" e altri enti, così da evitare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che occorre chiedere conferma del fatto che le modifiche alle funzioni affidate agli uffici giudiziari per effetto delle norme in esame possano essere sostenute a valere sulle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Altresì, sarebbe utile appurare il carattere ordinamentale del comma 8 del medesimo articolo 2, che limita l'applicazione delle modifiche introdotte dalla disposizione in commento ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota n. 106/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire in una prossima seduta gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che, in merito alla proposta 3.0.1 occorre chiedere conferma che, dall'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevista dal comma 3 del capoverso "Art. 14-*bis*", non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che, sui restanti emendamenti, ivi inclusi quelli del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.0.1, rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Sui restanti emendamenti esprime un avviso non ostativo, fatta eccezione per le proposte del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, in merito alle quali fa presente l'esigenza di un approfondimento.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che, presso la Commissione di merito, è stato fissato per il prossimo 23 gennaio il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.18, 1.19 e 2.6, su cui l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1105) ***COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula un avviso non ostativo sul testo, facendo invece presente la necessità di un approfondimento istruttorio sulle proposte emendative.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere sul testo, per poter prendere visione del contenuto normativo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad una prossima seduta il seguito dell'esame sia del testo che degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo.".

Incidentalmente, ricorda che la disposizione di cui si chiede l'espunzione attiene a profili di decontribuzione suscettibili di determinare un decremento di gettito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, con i quali si forniscono rassicurazioni circa l'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dal provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

(1421) ***Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del GOVERNO se sia pervenuta la relazione tecnica aggiornata necessaria per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i dicasteri competenti, ai fini della predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se sono disponibili gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione, ai fini della predisposizione del parere.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di predisporre una nota tecnica che tenga conto della sopravvenienza del nuovo esercizio finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio*** **Square Kilometre Array*****, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 5 novembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota sul provvedimento in titolo, finalizzata ad aggiornare la formulazione dell'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" (n. 137)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta al momento privo dell'intesa della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica positivamente verificata e reca, all'articolo 23, una clausola generale di neutralità finanziaria.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che le disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono comunque prive di effetti finanziari diretti. Per approfondimenti sul provvedimento, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(835-A) *DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti.)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni circa i motivi del prolungamento dei tempi di esame di diversi disegni di legge in materia sanitaria, che da tempo sono inseriti nel prospetto settimanale delle convocazioni.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni abbiano formato oggetto di un'approfondita disamina in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi lo scorso 8 gennaio, fa presente come i motivi della permanenza di diversi provvedimenti nel prospetto settimanale delle convocazioni non nascano certo da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di acquisire dal Governo gli elementi istruttori indispensabili per procedere alla votazione dei relativi

pareri.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi, manifestando altresì il proprio disagio per la lunga dilazione nell'esame dei disegni di legge 641, sulla formazione del personale della scuola dell'infanzia, e 897, sulla videosorveglianza, che lo vedono impegnato come relatore, sollecitando fortemente la maggioranza ed il Governo ad assumere una posizione certa e definita.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel ricordare che anche nella giornata di ieri sono stati registrati casi di maltrattamenti nei confronti di bambini in alcune realtà scolastiche, rivolge ai colleghi di tutti i Gruppi un invito accorato, affinché possa riprendere celermente l'esame del disegno di legge sulla videosorveglianza, sottolineando come, al di là delle differenze di partito, il Parlamento non possa rimanere inerte dinanzi ad episodi gravi, che richiedono una rapida soluzione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta che sia sul disegno di legge 641 sia sull'897 sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dicasteri interessati, ripromettendosi di farsi parte diligente, al fine di sollecitare gli approfondimenti istruttori necessari per superare le criticità di ordine finanziario attualmente esistenti.

Successivamente, fornisce elementi informativi circa l'istruttoria governativa in corso sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione e non esaminati nelle precedenti fasi della seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, secondo cui:

- con riferimento alle procedure di assunzione e di spesa, il relativo *iter* non risulta ancora avviato, nelle more dell'emanazione del provvedimento in esame e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello statuto dell'Agenzia;
- il mancato avvio dell'*iter* delle procedure di assunzione e di spesa ha determinato, con riferimento alle autorizzazioni di spesa per il 2019, corrispondenti economie di bilancio;
- relativamente ai rimborsi spese per i componenti del comitato tecnico-scientifico, viene confermato il carattere gratuito della partecipazione a tale organismo, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione, che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;
- con riguardo all'eventuale confluenza nell'Agenzia delle risorse umane provenienti dagli enti indicati nell'Allegato 1, viene fatto presente che l'eventuale confluenza avverrà nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, il cui costo risulta interamente coperto ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio 2018 e, comunque, previa ricognizione delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove il personale interessato provenga da enti meteo non inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'eventuale confluenza nell'Agenzia del personale proveniente dagli enti di cui all'Allegato 1 avvenga nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia medesima e della relativa copertura di spesa, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 248 (pom.) dell'11/02/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (*PD*) propone di ribadire, per l'Assemblea, il seguente parere sul testo, già espresso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi contenuti nella nota del Ministero della Giustizia messa a disposizione della Commissione, nella quale: viene fornita integrazione dei dati già contenuti nella relazione tecnica con la specificazione delle risorse complessivamente stanziate per il bilancio 2020-2022, in particolare con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V, 1.2 - Giustizia civile e penale - CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" - capitolo 1501, che reca uno stanziamento complessivo di euro 47.993.808 per l'anno 2020 e di euro 42.993.808 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 271.293.618 per l'anno 2020, di euro 138.875.040 per l'anno 2021 e di euro 107.371.036 per l'anno 2022. Si specifica, inoltre, che i piani gestionali iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia, interessati al finanziamento dagli interventi previsti dal presente provvedimento, risultano il piano gestionale 1 del capitolo 1501 (che reca uno stanziamento di euro 47.993.808 per l'anno 2020) e il piano gestionale 8 del capitolo 7203 (che reca uno stanziamento di euro 238.169.185 per l'anno 2020), destinati rispettivamente alle spese per la gestione ed il funzionamento dei sistemi informatici e alle spese di investimento per lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; si conferma la sostenibilità degli adeguamenti delle strumentazioni informatiche e dei locali degli uffici giudiziari a supporto delle innovazioni normative in materia di intercettazioni, anche

in una ottica temporale pluriennale, e indispensabili a garantire il riordino dal 1° marzo 2020; in tema di mutata disciplina della custodia e della vigilanza delle registrazioni relative alle intercettazioni, si evidenzia che non si prevedono modificazioni rilevanti sulla riorganizzazione degli uffici e delle sezioni di polizia giudiziaria dislocate presso le procure né ricadute negative sulle connesse attività lavorative, considerato che le attuali dotazioni di personale dell'amministrazione giudiziaria e delle forze di polizia adibite a tali funzioni risultano congrue; si conferma, con riguardo all'articolo 2, comma 8, che la decorrenza della vigenza delle disposizioni dell'articolo ai procedimenti penali iscritti successivamente al 29 febbraio 2020 non comporta implicazioni in termini strutturali e organizzativi necessari per la loro attuazione, rilevando ai soli fini ordinamentali, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione di merito, sono emerse alcune criticità, anche di carattere finanziario, sui profili applicativi delle disposizioni che prevedono il conferimento delle intercettazioni all'archivio riservato delle procure, che sembrerebbero comportare l'incremento delle esigenze di personale. Su tali aspetti problematici, ritiene necessario avere rassicurazioni dal Governo.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo ha già messo a disposizione della Commissione una nota integrativa dei dati contenuti nella relazione tecnica, recante informazioni di dettaglio sugli stanziamenti interessati presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nonché i necessari chiarimenti sui profili strutturali e organizzativi connessi al provvedimento in titolo, tali da non determinare aggravi di spesa.

Il presidente PESCO fa presente che nel parere, peraltro già espresso alla Commissione di merito, si dà conto ampiamente delle informazioni integrative e delle rassicurazioni fornite dal Governo sulla adeguatezza delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative necessarie all'attuazione del provvedimento.

Aggiunge che eventuali miglioramenti al testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, potranno essere considerati in sede di valutazione degli emendamenti.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'esigenza di un supplemento istruttorio sugli elementi critici da ultimo emersi, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che nell'ultima seduta è stato accantonato l'esame dell'emendamento 2.13.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari della proposta

risulta ancora in corso, anche in vista della possibile presentazione di una riformulazione dell'emendamento presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare - anche attraverso apposita relazione tecnica - gli identici emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che introducono un'ulteriore finalizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica istituito dall'articolo 9. In particolare, occorre acquisire elementi circa la quantificazione degli oneri connessi alla nuova finalizzazione e circa l'adeguatezza della copertura rappresentata dalle risorse del Fondo. In riferimento alle proposte 18.0.6 e alle analoghe 18.0.7 e 18.0.8, che introducono una delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione agli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, rappresenta che, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, l'avviso del Governo non può che essere contrario. Con riguardo alle proposte 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8, si dichiara d'accordo con la valutazione del relatore.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sulla posizione del Governo in merito agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, che non sembrano in realtà presentare criticità di natura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che, considerato che le proposte in questione ampliano le competenze del Fondo istituito con il provvedimento in titolo, risulta necessario verificare, mediante una specifica relazione tecnica, l'adeguatezza della dotazione finanziaria prevista e la sostenibilità delle ulteriori funzioni attribuite.

Il presidente PESCO (*M5S*) dopo aver fornito ragguagli al senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sulla consistenza del Fondo quale è desumibile dalla relazione tecnica relativa al testo, osserva che la Commissione conserva comunque la possibilità di rivedere il parere, qualora debba pervenire, nel frattempo, la relazione tecnica sulle proposte emendative in discussione.

Formula quindi, alla luce indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6. Sugli emendamenti 18.0.6, 18.0.7 e 18.0.8 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla previsione che, sugli schemi di decreto legislativo, venga acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) nel reputare insoddisfacenti le motivazioni fornite dal Governo, che non giustificano la prospettata valutazione negativa sugli emendamenti segnalati, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di valutare, in particolare, le conseguenze per la finanza pubblica degli articoli 3 (istitutivo del piano nazionale della filiera del tartufo), 4 (recante l'istituzione del tavolo tecnico del settore del tartufo), 5 (sulla tutela e gestione degli habitat di produzione del tartufo), 7, comma 7 (ove si prevede l'equiparazione delle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi alle attività agricole connesse), 11 (disciplina della cerca e raccolta del tartufo), 13 (abilitazione alla raccolta dei tartufi), 20 (in tema di controlli) e 22 (recante disposizioni finanziarie e istituzione della tassa di concessione regionale).

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza, asserita nella relazione tecnica, di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di cooperazione di cui all'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo, con riguardo alle lettere b.), d.), e.), f.), g.), h.) e i.). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede chiarimenti sui criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, quantificate - nella relazione tecnica - in base al costo unitario di un volo di andata e ritorno per la Corea pari a euro 552. Chiede quindi conferma di quanto asserito nella relazione tecnica in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, con particolare riguardo all'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti, di cui al relativo paragrafo 3, lettere b), d), e) ed f). Reputa opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, configurare l'onere ivi previsto non come tetto di spesa ma quale previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in", al fine di rendere possibile l'operatività della clausola di monitoraggio di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Segnala infine l'esigenza di aggiornare, al medesimo articolo 3, la decorrenza dell'onere e della relativa copertura all'esercizio finanziario 2020 e al bilancio triennale 2020-2022.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di dare riscontro ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(727) ***Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo***
(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il rappresentate del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta alle questioni poste dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione di essersi attivato presso il Governo affinché fornisca i dovuti elementi istruttori sui provvedimenti inseriti già da tempo all'ordine del giorno, con particolare riguardo ai disegni di legge in materia sanitaria.

Comunica inoltre che, su designazione della Presidenza del Senato, parteciperà alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, programmate a Bruxelles i prossimi 18 e 19 febbraio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 febbraio, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018).
Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente PESCO informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (*PD*) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziate per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b)*, che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d)*, relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità.
Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente PESCO (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.
In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.
Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore DELL'OLIO (*M5S*), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) ***PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.
In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.
Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.
Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.
I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.
Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.
Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.
Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.
Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.
Propone pertanto di esprime un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MISIANI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.
Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.
Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.
Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.
Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.
Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.
Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.
La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.
L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.
Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.
Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste.
Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *c)*.

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai princìpi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.".

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente PESCO fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.
Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.
Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) ***Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19***
(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 404 (pom.) del 18/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021
404ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143-B) ***Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2065) ***FERRARA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della Convenzione possono derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e che la partecipazione alle riunioni del Comitato delle parti, di cui all'articolo 22 della medesima Convenzione, che occorre richiedere una quantificazione degli oneri e la conseguente copertura finanziaria, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta formulata dal relatore.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988-A) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nei pareri resi il 15 gennaio 2020 e il 14 aprile 2021.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (inclusa la proposta 18.200-testo 2), segnala che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del relatore risulta approvata.

(1144, 720 e 959-A/R) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in coerenza con il parere già reso all'Assemblea il 27 ottobre 2020, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100, e di confermare il nulla osta sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (n. 253)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione due note istruttorie recanti risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che: il cronoprogramma dei pagamenti potrà subire delle variazioni in coerenza con l'andamento dell'esecutività contrattuale, fermo restando l'onere complessivo del programma che, in ogni modo, non eccederà quello autorizzato nell'ambito del schema di decreto ministeriale in esame; viene evidenziato che il programma pluriennale in titolo, per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è risultato destinatario di ulteriori risorse recate dal rifinanziamento del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale": il programma ha potuto così beneficiare di un finanziamento aggiuntivo di 330 milioni di euro che, congiuntamente alle risorse già programmate, pari a 88,2 milioni di euro, consente di coprire l'intero fabbisogno stimato ad oggi - alle condizioni economiche 2021 - a 418,2 milioni di euro, di cui viene riportato il nuovo profilo programmatico degli stanziamenti dal 2021 al 2032; si conferma infine che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.".

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alle osservazioni proposte.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)
(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), non rilevando, per quanto di competenza, elementi di criticità nello schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, risulta approvata.

(1583) ***Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita, sul provvedimento in titolo, una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, nel riservare alla Commissione l'approfondimento dei contenuti della relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30

1.4.2.4. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), che condivide alcuni dei rilievi contenuti nella proposta del relatore ed esprime perplessità sul testo in esame. Il provvedimento, infatti, essendo stato predisposto prima della pandemia da Covid-19, non tiene in adeguato conto le conseguenze della crisi economica e rischia di rappresentare un ulteriore aggravio per le imprese. Segnala peraltro che i vari Accordi di Basileain materia di requisiti patrimoniali delle banche hanno reso sempre più difficile l'accesso al credito per le aziende, che non vengono più valutate sulla base di elementi relazionali e di conoscenza diretta, bensì sulla scorta di indicatori universali applicabili in maniera univoca, a prescindere dalla situazione economica locale. Riportando la propria esperienza imprenditoriale, segnala che alla sua attività, legata al settore edile, viene attribuito un *rating* differente a seconda dell'istituto bancario coinvolto, *rating* che peraltro non tiene più in considerazione *asset* come capannoni e piazzali, cui precedentemente veniva riconosciuto un valore.
Con riferimento alle misure anticrisi, manifesta dei dubbi circa l'effettiva efficacia delle misure in tema di prestiti alle imprese, soprattutto con riferimento alle medie e piccole, in quanto i ridotti termini temporali di restituzione degli stessi potrebbero indurre le aziende a rinunciare o comunque a rinviare

ulteriormente qualsiasi tipo di investimento produttivo, come la sostituzione di impianti o l'introduzione di innovazioni tecnologiche.
In conclusione annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Per le parti di maggiore interesse della Commissione segnala l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico e introduce sanzioni in caso di mancato pagamento dello stesso. Inoltre, trasferisce al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Quanto alle restanti parti del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni e l'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano".
Il relatore richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il seguente articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico, l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore e l'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, il 7 e l'8 luglio scorsi, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione nazionale tutela il comparto oro (ANTICO), i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:
l'Atto del Governo in esame interviene sulla disciplina relativa agli indicatori della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stabilendo in particolare che gli effetti della dichiarazione attestata, in presenza della quale non si applicano all'impresa gli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, decorrono dall'esercizio successivo a quello al quale si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata;
il provvedimento in oggetto adotta, relativamente all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;
viene altresì ridefinita la nozione di gruppo di imprese, escludendo dal suo perimetro sia lo Stato che gli enti territoriali e chiarendo il procedimento per la richiesta di misure protettive formulata prima della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione;
considerato che:
l'Atto del Governo in esame, intervenendo sulla disciplina degli OCRI - Organismi di composizione della crisi d'impresa - va ad incidere in particolare sull'individuazione del componente riconducibile al debitore in crisi e sulla qualità dei soggetti che possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi;
la proroga della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa comporta una non condivisibile posticipazione delle disposizioni pensate per rendere più rapida la ristrutturazione dei debiti fiscali mediante la transazione fiscale di cui all'art. 182-*ter* della Legge Fallimentare, laddove in

base alla transazione fiscale leimprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, reversibile o irreversibile, possono proporre all'Agenzia delle Entrate una falcidia ovvero una dilazione di pagamento dei debiti tributari più ampia di quella ordinaria;
la transazione fiscale avrebbe effetti positivi di gran lunga maggiori rispetto alla rottamazione delle cartelle o al saldo e stralcio che, invece, non solo non si applicano ai debiti non iscritti a ruolo, consentono minori dilazioni di pagamento e prevedono solo la falcidia di sanzioni e interessi, ma risultano inadeguati per i casi più critici e di maggiore entità;
ritenuto inoltre che:
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame contiene modifiche alle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;
tale articolo, tuttavia, non interviene sul comma 4 dell'articolo 14 del Codice, in base al quale le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;
la formulazione del comma 4 dell'articolo 14 del Codice pone un problema di raccordo con l'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), della Direttiva (UE) n. 2019/1023 sulle procedure di ristrutturazione preventiva e di esdebitazione, in quanto la Direttiva, nel prevedere che gli strumenti di allerta possano includere incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, non menziona affatto, le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi. Inoltre la Direttiva prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non, come invece previsto dal Codice, agli organi di controllo. Risulta dunque evidente come la Direttiva preveda che tali incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi debbano effettuare le segnalazioni ai debitori stessi e non ai terzi, come invece stabilito dal Codice;
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame non interviene neppure sull'articolo 12, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; articolo, questo, che pure pone problemi di raccordo con la Direttiva (UE) n. 2019/1023 laddove si prevede che l'attivazione della procedura di allerta, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Al riguardo, non solo la Direttiva, sotto il profilo dell'impianto sistematico, prevede un sistema meno procedimentalizzato in tema di misure di allerta, ma si pone anche più in generale un problema di eccessiva limitazione della libertà contrattuale dei creditori;
ritenuto altresì che:
l'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, prevede che il ricorso al tribunale competente per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata possa essere presentato da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero;
suscita diverse perplessità tale previsione di azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresaper l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in quanto la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria anche alla luce del fatto che la temporanea incapacità ad adempiere può essere un effetto dell'emergenza epidemiologica, così come nel caso della piccola impresa l'affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale e l'illiquidità dovuta all'emergenza epidemiologica non può essere sinonimo di insolvenza, essendo questo un concetto economico, mentre l'incapacità al pagamento è concetto finanziario;
tali perplessità sono alimentate anche dal fatto che si può presumere che, in caso di previsione della possibilità per il creditore acquirente di NPL di poter presentare istanza per l'apertura di liquidazione controllata, considerate le cifre irrisorie pagate, si assisterà ad un dilagare di richieste di aperture di

liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l'azione di riscossione del credito,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'anticipazione della data di entrata in vigore della disciplina della transazione fiscale, la cui posticipazione dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 disposta dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, risulta non condivisibile alla luce della gravità della situazione finanziaria in cui le imprese versano a causa degli effetti economici della crisi epidemica da Covid-19;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 12 del Codice che, limitando in misura eccessiva i diritti dei soggetti creditori e discostandosi dall'approccio della Direttiva (UE) n. 2019/1023, prevede che l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita non costituiscano causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In subordine, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che l'attivazione delle procedure di allerta o la presentazione di istanza di composizione assistita non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti o di revoca degli affidamenti, in modo tale da mantenere così la possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 4 dell'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di allineare la disciplina di quest'ultimo alla Direttiva (UE) n. 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), non menziona affatto le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi e che, inoltre, prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di superare l'attuale previsione circa la possibilità di un'azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, possibilmente anche sostituendo la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con il valore medio di un mutuo prima casa, nonché valutando l'opportunità di stabilire la non azionabilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del creditore acquirente di NPL.

1.4.2.4.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 190 (pom.) del 14/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente BAGNAI chiede se vi siano interventi in discussione generale.
Poiché nessuno chiede di intervenire, dà la parola al relatore.

Il relatore D'ALFONSO (*PD*) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che dopo aver stigmatizzato lo scarso rispetto istituzionale della maggioranza, che sta obbligando il Senato ad approvare in brevissimo tempo un provvedimento che stanzia ingenti risorse, senza offrire alcuna possibilità di apportarvi delle modifiche, contesta i criteri che hanno portato il Governo a disperdere in mille rivoli gli stanziamenti previsti, aumentando peraltro il debito pubblico senza rilanciare l'economia.

Nel merito, denuncia il mancato varo di misure destinate ai liberi professionisti ordinistici, molti dei quali giovani, che pure sono state previste per altri lavoratori autonomi. A suo parere tale mancata considerazione verso professionisti che hanno garantito assistenza e attenzione nei confronti dei rispettivi clienti anche nel periodo della quarantena è del tutto ingiustificata. Per quanto riguarda i dottori commercialisti, evidenzia, in particolare, l'impegno profuso per rispettare le scadenze fiscali,

ormai prossime. In proposito esprime l'auspicio che venga prevista una proroga, che tuttavia, pur apprezzabile, se adottata solo in ultimo, rischierebbe di rappresentare una beffa per coloro che, a fronte di grandi sacrifici, sono riusciti a rispettare i termini previsti.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Prende quindi la parola il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), che contesta a sua volta la limitatezza del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento così rilevante e si dice sicuro che, a parti invertite, l'attuale opposizione avrebbe mostrato maggiore rispetto per gli equilibri istituzionali.

Quanto al testo, evidenzia che, a esclusione dell'ecobonus, le altre misure non hanno creato particolari aspettative nel Paese, mentre è sempre più diffuso il malcontento. A suo parere la maggioranza dovrebbe quindi prendere atto che la linea seguita finora non è stata capace di assicurare i risultati sperati e adottare una strategia differente. Sottolinea inoltre il paradosso per cui, mentre in passato in Parlamento ci si confrontava animatamente su eventuali spese aggiuntive per qualche centinaio di milioni, ora in pochi mesi il debito pubblico è stato aumentato di ulteriori 250 miliardi e rischia di peggiorare ancora.

Richiama quindi le parole del Ministro dell'interno circa la possibilità di disordini sociali in autunno, una situazione che potrebbe essere aggravata dall'aumento dell'immigrazione irregolare, che è ripresa con forza negli ultimi giorni.

Pur apprezzando la cancellazione definitiva delle clausole di salvaguardia IVA, che peserà anch'essa tuttavia sul debito pubblico, sottopone il tema delle necessità di un aumento della produzione industriale senza provocare ulteriori aumenti delle emissioni atmosferiche - crollate durante il *lockdown* nelle zone più industrializzate del Paese - ponendo quindi tutto il sistema produttivo di fronte ad una grande sfida per il futuro.

Infine, dopo aver polemicamente evidenziato la modestia delle proposte emerse dal lavoro della "Commissione Colao" e dagli "stati generali" convocati dal Presidente del Consiglio, annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore e favorevole sulla proposta di parere della Lega.

Interviene il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea il mancato coraggio della maggioranza nello sfruttare appieno l'occasione fornita dalla sospensione del Patto di stabilità. A suo parere, infatti, sarebbe stato opportuno stanziare una cifra pari ad almeno 150 miliardi per varare una reale riforma fiscale e introdurre una aliquota fissa al 15 per cento per tutti, sempre nel rispetto dei criteri di progressività del sistema tributario come richiesto dall'articolo 53 della Costituzione. Le risorse necessarie alla relativa copertura sarebbero potute giungere dall'ingente risparmio degli italiani, che per sostenere il Paese ne avrebbero sicuramente destinato una parte all'acquisto di idonei strumenti finanziari, come già accaduto nel recente passato, ma non con l'ultima *tranche* in vendita, che si è rivelata poco vantaggiosa. Peraltro la scelta di rivolgersi al mercato interno avrebbe eliminato dal tavolo del Governo l'ipotesi di reperire le risorse sui mercati esteri o addirittura di attivare il Meccanismo europeo di stabilità. In assenza di una visione si è scelto quindi di adottare delle soluzioni tampone, incapaci di permettere il superamento del *deficit* strutturale dell'economia nazionale. Inoltre, sottolinea che non è stato affrontato il tema dell'eccessiva burocrazia e che molti imprenditori non saranno in grado di rispettare le prossime scadenze fiscali dopo essersi indebitati con le banche per anticipare la cassa integrazione ai dipendenti e aver visto crollare i propri volumi di affari: tale situazione ha incrinato il rapporto con lo Stato e il settore che consente al Paese di essere grande nel mondo è percorso da rabbia e frustrazione.

Annuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai senatori Bagnai, Montani, Riccardi, Saviane e Siri.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) formula la proposta dipronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 20,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SAVIANE, BAGNAI, MONTANI, RICCARDI E SIRI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 6ª Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.S 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
ricordato che il provvedimento si propone di attuare diverse misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; a supporto degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono addirittura introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico;
osservati inoltre gli interventi nel quadro del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, sede di esame di Stato, di risorse finanziarie - pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 - per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (legge 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni

scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziate per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì una minima quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia che viene ritenuta insufficiente dai referenti delle categorie;

ricordato altresì che il provvedimento contiene un molto complesso ed estremamente articolato sistema di misure fiscali che hanno l'intento di dare sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'esonero per gli ambulanti dal 1° marzo fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;

rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. «Crescita», convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti «minimi» e ai forfettari;

considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; a fortiori, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subìto una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale che la scadenza per il pagamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRES e IVA sia posticipata sino al 30 settembre, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica oppure ancora meglio invece di attuare le varie sospensioni previste nel decreto, si propone l'ANNO BIANCO FISCALE per il 2020, ovvero che le tasse siano azzerate per via di quello che sta accadendo soprattutto per le imprese.

esprime

PARERE CONTRARIO sul decreto-legge, che presenta criticità evidenti - anche con riferimento a diverse categorie che sono state escluse dagli aiuti - e si presenta come un insieme di interventi «spot» che poco serviranno al rilancio dell'economia del Paese.

1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Ugenti, direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, accompagnata dalla dottoressa Rinaldi, direttore dell'Ufficio V della medesima Direzione generale.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Direttore della Direzione generale delle professioni

sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della salute, dottoressa Ugenti.

La dottoressa UGENTI svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice IORI (*PD*).

Risponde la dottoressa UGENTI.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Ugenti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FLORIDIA (*M5S*) riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 988, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sull'articolo 7 che prevede l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente interventi finalizzati, tra l'altro, a incentivare le istituzioni e gli enti pubblici a utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione, nonché a incentivare la ricerca. L'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore; a tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica - istituito dall'articolo 9 del medesimo disegno di legge - alla ricerca nel settore. L'articolo 13, infine, dispone in materia di distretti biologici, ai quali possono partecipare, oltre agli enti locali che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, anche gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia. Tra le finalità dei distretti vi sono la promozione e il sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nonché promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Si apre la discussione.

La senatrice IORI (*PD*) sottolinea la rilevanza dell'iniziativa in titolo, con particolare riferimento alle misure di sostegno alla ricerca e di difesa dell'ambiente. Considera positivamente l'incentivazione al consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione: si tratta di una scelta dai risvolti anche di natura educativa di cui, a suo giudizio, le scuole dovrebbero farsi promotrici su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte della senatrice Iori, la pubblicità dei lavori mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche con collegamento esterno, per lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per procedura che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario GIULIANO risponde all'interrogazione n. 3-00334 del senatore Verducci sui pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) in merito all'offerta formativa delle classi di laurea ricordando, in primo luogo, che nell'adunanza del 2 maggio 2018 il CUN ha approvato il parere generale numero 22 sulla revisione dei sistemi delle classi di corso di studio e della classificazione dei saperi. Si tratta di un parere importante e articolato, che egli definisce positivamente ambizioso, contenente varie proposte, alcune attuabili a normativa vigente, altre, soprattutto quelle relative al sistema di classificazione dei saperi, difficilmente percorribili senza una profonda rivisitazione dell'attuale impianto normativo.
Come già, peraltro, rappresentato al CUN con nota del 28 maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene che, con riferimento in particolare alla revisione delle classi dei corsi di studio, il Consiglio universitario nazionale ha correttamente rappresentato la necessità di provvedere, in primo luogo, a normativa invariata, a una riorganizzazione delle classi esistenti, attraverso un nuovo formato più chiaro ed efficace per la strutturazione degli obiettivi formativi qualificanti e della tabella delle attività formative indispensabili di tutte le classi, evidenziando l'esigenza che alcune di esse siano rese più aderenti alle attuali esigenze culturali, professionali e normative.
Al contempo, il Ministero aderisce alla necessità rappresentata dal CUN di una identificazione di nuove eventuali classi di corsi di studio, rispondenti a esigenze culturali e professionali che non possono essere soddisfatte con le classi attualmente previste, pur attraverso un lavoro di armonizzazione complessiva del sistema, allo scopo di evitare duplicazioni non necessarie e di garantire la coerenza nelle modalità di presentazione delle varie classi nel rispetto delle specificità di ciascuna.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accogliendo, pertanto, positivamente i suggerimenti e le proposte in tal senso avanzate dal Consiglio universitario nazionale, si trova pienamente in sintonia con le istanze rappresentate, e conviene sulla necessità di condurre una consultazione sistematica dei soggetti potenzialmente portatori di interesse, a vario titolo coinvolti, sia del mondo accademico che della società civile, acquisendo ogni informazione utile in un quadro complessivo, omogeneo e articolato. Le audizioni di potenziali *stakeholders* risultano, infatti, di rilevante importanza soprattutto per quanto concerne le possibili nuove classi che dovrebbero accogliere i corsi di laurea a orientamento professionale, in considerazione degli orientamenti contrastanti che spesso si registrano tra i vari ordini professionali rispetto alla possibile definizione di una unica eventuale classe di laurea.
Alla luce di tutto ciò, il SOTTOSEGRETARIO assicura che il Ministero, attraverso la competente Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, anche tenendo in debita considerazione gli interventi normativi che si renderanno necessari, ha invitato il Consiglio universitario nazionale a provvedere all'effettiva identificazione di nuove classi di corsi di studio, individuando i relativi obiettivi formativi qualificanti e le relative tabelle delle attività formative, ove risulti necessario all'esito delle consultazioni che si reputano opportune. Il Ministero è, pertanto, in attesa di ricevere le prime indicazioni in tal senso dal Consiglio universitario nazionale,

alcune delle quali sono state anticipate in un incontro tenutosi a Torino il 6 novembre scorso.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatto; la risposta all'interrogazione conferma l'urgenza di assicurare l'aggiornamento della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, scongiurando così il rischio di isolare il sistema universitario italiano dal contesto europeo, permettendo la partecipazione con successo a progetti di ricerca e *partnership* a livello internazionale e favorendo l'interdisciplinarietà. Ricorda che l'aggiornamento in questione è previsto con cadenza quinquennale e che attualmente si registra un forte ritardo: auspica pertanto che il Ministero si attivi sollecitamente affinché si provveda nei tempi più brevi possibili.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.5.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 168 (ant.) del 25/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione**.**

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'audizione del Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo sulle iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori dei beni e delle attività culturali

Prosegue l'audizione sospesa nella seduta del 9 giugno.

Il ministro FRANCESCHINI svolge la sua replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)
(Osservazioni alla 1^ Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'atto in titolo, che istituisce un "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio nazionale. Tra le definizioni recate all'articolo 1, segnala che nell'ambito della locuzione "pregiudizio per la sicurezza nazionale" si intende fra l'altro un danno, o un pericolo di danno, anche agli interessi scientifici dell'Italia. Segnala anche l'articolo 2, lettera *b)*, che nel definire il concetto di servizio essenziale in connessione con le attività svolte dal soggetto interessato indica - tra le altre - le attività di ricerca e le attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

Si sofferma quindi sull'articolo 3, comma 1, che individua i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica; si tratta di un elenco di settori prioritari, che, in base al principio di gradualità, potrà essere esteso ad altri settori in sede di aggiornamento. Tra i settori di attività individuati dalla norma è menzionato quello delle tecnologie critiche, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019: si tratta delle tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie. Al riguardo, l'articolo 3, comma 2, menziona, per ciascun settore di attività, le amministrazioni che dovranno in concreto individuare i soggetti inclusi nel perimetro, tra cui la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione per il settore tecnologie critiche, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'università e della ricerca.
Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che si era convenuto, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 10 giugno, di svolgere l'audizione informale del professor il professor Patrizio Bianchi, in qualità di coordinatore del Comitato di esperti costituito dal Ministro dell'istruzione con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all'emergenza epidemiologica Covid-19 e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale; avendo acquisito la disponibilità del professor Bianchi, che interverrà in videoconferenza, propone di svolgere tale audizione alle ore 15 di mercoledì 1° luglio. Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana con il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 988, recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico", approvato dalla Camera dei deputati che la 9a Commissione discute in sede redigente.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Quanto al ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura, il PRESIDENTE ricorda che vi sono alcune proposte di audizione ancora da valutare.

Sull'argomento intervengono la senatrice BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*), che ritiene necessarie alcune integrazioni alle audizioni di soggetti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) che dichiara la disponibilità a esaminare proposte in tal senso, la senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) che dà conto di una precisazione a una delle sue proposte, il senatore VERDUCCI (*PD*) che concorda con la proposta della senatrice Borgonzoni dichiarando la disponibilità a esaminare le integrazioni in questione volte a evitare asimmetrie e apprezzamento per la precisazione della senatrice Alessandrini, nonché il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) che si dichiara anch'egli favorevole alla proposta della senatrice Borgonzoni.

In conclusione, il PRESIDENTE propone di proseguire il ciclo di audizioni nella prossima settimana e di demandare a una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che sarà convocata la prossima settimana la definizione di integrazioni al programma stesso.

Conviene la Commissione.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) ritiene particolarmente opportuno svolgere al più presto l'audizione del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

La senatrice GRANATO (*M5S*), nel concordare con la proposta del senatore Cangini, ritiene opportuno confermare comunque l'audizione del professor Bianchi.

Il PRESIDENTE propone pertanto di svolgere l'audizione del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina sulle iniziative di competenza del suo Dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico, riservandosi di verificare la sua disponibilità a intervenire in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, confermando in ogni caso quella del professor Bianchi.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.5.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1646, recante " Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura", n. 716, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia" e n. 1441, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".
È stata inoltre definita una integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto del Covid-19 sul settore della cultura.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA
(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile 2019 la relatrice allora designata, senatrice Floridia, aveva svolto la relazione introduttiva e che si era avviato il dibattito. Poiché la senatrice Floridia non fa più parte della Commissione, comunica di aver designato come relatrice per il seguito

dell'esame la senatrice Granato, cui dà la parola.

La relatrice GRANATO (*M5S*), dopo essersi rimessa alla relazione svolta dalla senatrice Floridia, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice, manifestando apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che detta una nuova disciplina in un settore strategico per molte aree rurali e per il *made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, richiamando i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un rilievo che solleciti l'adeguamento dello schema di provvedimento in titolo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta anche con un rilievo che chiarisca che l'estensione, oltre il raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di studio si esaurisce al termine del ciclo di formazione, senza indicare un'età anagrafica massima.

La senatrice RUSSO (*M5S*) obietta che, se si ha riguardo al ciclo di studi, si dovrebbe ammettere l'estensione del permesso di soggiorno anche fino al termine degli studi universitari, ben oltre quindi l'età anagrafica massima di cui si tratta.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua richiesta di integrazione, segnalando l'opportunità di qualche forma di restrizione e paventando anche il rischio di possibili comportamenti elusivi, come la ripetizione degli anni scolastici al solo scopo di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*), alla luce del dibattito, presenta e illustra una proposta di esprimersi favorevolmente, con il rilievo suggerito dalla senatrice Montevecchi, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE
(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella***

scuola primaria , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(567) ***ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***
(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***
(646) ***CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice GRANATO (*M5S*) propone di prorogare di una settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, attualmente fissato alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Al senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) che chiede le ragioni di tale proposta, la senatrice GRANATO (*M5S*) risponde che è in fase di elaborazione una proposta di modifica del testo per la cui definizione sono necessari alcuni dati, non ancora acquisiti.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene utile avere un'interlocuzione con il Governo e con gli altri Gruppi di opposizione in merito alla richiesta di proroga formulata, auspicando la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 992, approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Interviene nuovamente il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), il quale osserva come la decisione di tornare ad assumere il disegno di legge n. 992 come testo base avesse il senso di favorire una rapida e definitiva conclusione; ribadisce di non comprendere le ragioni della proroga proposta, auspicando che non si vogliano riaprire questioni politicamente risolte nel corso della prima lettura e che non si intenda rinnegare l'obiettivo di procedere a una rapida e definitiva approvazione, anche in questo caso all'unanimità.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), nel condividere la richiesta della senatrice Granato, dichiara che non vi è alcuna riserva né marcia indietro, ma solo l'esigenza di mettere a punto un emendamento per la definizione del quale sono necessari dati non ancora disponibili nella loro completezza: si tratta di modifiche migliorative che saranno proposte nell'ottica di definire un testo condiviso, che auspica sia approvato all'unanimità. Conclude ricordando che la richiesta della maggioranza deriva dal tempo trascorso dalla prima lettura, citando anche - sotto il profilo politico, che non costituisce tuttavia un punto dirimente - il mutamento di Governo intercorso.

Il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) osserva che l'annuncio di un emendamento contraddice la prospettiva di un'accelerazione dell'esame e di una sua conclusione con l'approvazione definitiva del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cancellando così l'unanimità registrata in quel ramo del Parlamento. Chiede di sapere quali sono i dati la cui attesa determina la richiesta di proroga del termine e conclude osservando polemicamente che il richiamo al cambiamento di Governo non rileva in questo caso, trattandosi di un'iniziativa parlamentare peraltro approvata all'unanimità, essendo quindi irrilevante anche il cambiamento di maggioranza.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) specifica di aver ricordato il cambiamento di Governo in via incidentale, precisando che non si trattava di un elemento dirimente, e ribadisce che le modifiche in via di elaborazione sono migliorative del testo.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi sulla proposta formulata dalla senatrice Granato, proponendo di non decidere nella seduta in corso.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) per ribadire la richiesta di conoscere le ragioni della proroga proposta e di avere risposte chiare in merito alla natura dei dati attesi.

La senatrice GRANATO (*M5S*) sottolinea come il Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, sia pienamente legittimato a modificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche all'unanimità; le ragioni della proroga richiesta sono quelle già esplicitate: l'anno trascorso, la contrazione demografica, le modifiche degli organici intercorse, il rilievo dell'inserimento di un nuovo insegnamento, l'impatto sui docenti interessati: in conclusione, l'esigenza di vagliare più opzioni e i relativi costi e benefici. Ribadisce l'esigenza di una proroga del termine di una settimana.

Dopo l'intervento della senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) che esprime sorpresa per la proposta, inattesa, e chiede di rinviare la decisione, segue un dibattito nel quale prendono la parola il PRESIDENTE, il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice GRANATO (*M5S*) che esprime sfiducia nel ruolo svolto dal relatore, nuovamente il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce di aver chiesto soltanto una pausa di riflessione, il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) , la senatrice DE LUCIA (*M5S*) che censura un commento del relatore Barbaro che considera offensivo per il suo Gruppo e la senatrice RUSSO (*M5S*).

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) infine si dichiara favorevole alla proroga di una settimana del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 992.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) comprende il disappunto espresso dai Gruppi di opposizione, ma sottolinea la natura politica della richiesta avanzata dai Gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Italia Viva all'esito di una riunione di maggioranza; prende atto con soddisfazione che il relatore ha concordato con la proposta di proroga, come egli lo avrebbe invitato a fare, dichiarando la piena disponibilità del suo Gruppo a ragionare sui miglioramenti al testo.
In conclusione e alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, alle ore 14 di giovedì 9 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 7, comma 2, lettera *g)*, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere «il consumo di prodotti biologici» con specifico riferimento ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il decreto disciplinante la formazione professionale sia adottato previa intesa con il Ministero dell'istruzione;
- in merito all'articolo 11, comma 2, lett. *a)*, premesso che i corsi di formazione e i *master* sono autonomamente proposti dagli Atenei, così come i corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 e alle Linee guida ministeriali del 1 febbraio 2019, per quanto concerne i corsi di laurea, anche con riferimento alla materia in questione, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che tali corsi di studio siano definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo17, comma 95 della legge n. 127 del 1999, ed eventualmente attivati dagli Atenei a seguito della procedura di accreditamento prevista al Decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;
- in merito all'articolo 9, comma 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'università e della ricerca in relazione al decreto con il quale si stabilisce la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
visto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo schema di decreto, nel quale ha rilevato che "la previsione del comma 1 dell'art. 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione" e che "analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis*" in quanto - per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti - non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo: in particolare le disposizioni regolamentari da un lato avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela (comma 1); dall'altro, prevedrebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (commi 4 e 5);
si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il provvedimento in titolo in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato richiamati in premessa.

1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*** : rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : rinvio dell'espressione del parere

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 40 (ant., Sottocomm. pareri) dell'08/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 8,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : osservazioni favorevoli con rilievi

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : osservazioni favorevoli con rilievi

alla 9ª Commissione:

(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo : parere favorevole

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico , approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

1.4.2.7. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.7.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
66ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO
indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) ***PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***
(281) ***Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***
(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(698) ***FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***
(853) ***DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di* caregiver *familiare***
(868) ***LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti***
(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di* caregiver *familiare***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente CATALFO ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente CATALFO risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658**,** a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.
Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.
Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.
L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.
La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
L'articolo 3 rinviaa un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazionedei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.
L'articolo 4stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.
Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente CATALFO propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente CATALFO illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center,* dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore NANNICINI (*PD*), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoil system*.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La presidente CATALFO condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) *Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore AUDDINO (*M5S*), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice PARENTE (*PD*), presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente CATALFO ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) ***Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analoga iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.
Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.
Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.
Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.
Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.
Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.
Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.
La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.
L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.
Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La PRESIDENTE si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice PARENTE (*PD*) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquità del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.7.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) ***Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di* referendum *previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice PARENTE (*PD*) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice PARENTE (*PD*), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente CATALFO si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate.
Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità.
Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente CATALFO comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì' 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.7.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 23/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019
68ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) ***Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La PRESIDENTE constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi proposta di parere favorevole.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) osserva che il provvedimento presenta, in linea generale, alcuni aspetti problematici, tra cui l'abbassamento a 65 anni del limite massimo di età per poter svolgere la mansione di scrutatore (che risulta di difficile comprensione), la possibilità di autenticare le firme prevista in capo a cittadini designati dai comitati promotori dei *referendum* (che potrebbe essere fonte di scorrettezze elettorali), l'allargamento del numero dei collegi (che potrebbe dar luogo a problemi compensativi a livello territoriale), e le disposizioni recate dall'articolo 6 per contrastare il voto di scambio (che appaiono meramente 'di bandiera', nonché di dubbia efficacia). Conclude preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) preannuncia invece il voto contrario della propria parte

politica.

Interviene da ultimo il senatore BERTACCO (*FdI*), avanzando perplessità sull'abbassamento del limite massimo di età degli scrutatori e preannunciando il proprio voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la PRESIDENTE pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) dà lettura di una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore PATRIARCA (*PD*) invita la Commissione a valutare la possibilità di differire il voto, al fine di meglio approfondire i contenuti del provvedimento. Tale richiesta non ha alcuna natura ostruzionistica, atteso che il suo Gruppo si è espresso favorevolmente nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, e non inciderebbe sull'*iter* presso la Commissione di merito, che non appare prossimo alla conclusione.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*), dopo aver rilevato che la Commissione di merito ha in corso un ciclo di audizioni, fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano assai circoscritti e che nulla osterebbe, pertanto, a procedere oggi al voto. Si rimette comunque a quanto la Commissione riterrà opportuno deliberare.

Su proposta della PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene rinviato a prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene pienamente condivisibile la *ratio* sottesa al disegno di legge. Sussistono tuttavia a suo avviso alcuni profili, non debitamente considerati nel corso dell'esame in prima lettura e che hanno dato luogo, in quella sede, al voto di astensione della sua parte politica, che meriterebbero un esame approfondito. L'introduzione della valutazione di carattere attitudinale

accanto al requisito dell'idoneità professionale degli operatori delle strutture può destare infatti perplessità, in quanto il nuovo requisito non sembra adeguatamente specificato. Inoltre, sarebbe opportuno soffermarsi anche sull'opportunità di intervenire sulla struttura organizzativa degli asili. Approfondimenti sarebbero necessari anche sulle disposizioni relative alla possibilità di avvalersi delle riprese effettuate da impianti di videosorveglianza, anche perché, soprattutto con riferimento alle strutture che ospitano persone anziane o invalide, una più efficace forma di controllo potrebbe essere costituita dall'offrire ai loro familiari la possibilità di visitarli in qualsiasi momento. Inoltre, il ricollocamento del personale che ha assunto comportamenti scorretti dovrebbe prevedere anche un cambio di mansione. Conclude osservando che la copertura finanziaria del provvedimento appare, comunque, insufficiente.

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare la particolare delicatezza delle problematiche sottese al disegno di legge, concorda con la necessità di procedere a un ponderato esame del testo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
condivisa la finalità del provvedimento di promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico;
tenuto conto che le competenze della 11a Commissione in relazione al disegno di legge in esame risultano limitate;
considerato che l'articolo 12 prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente;
segnalato, all'articolo 14, il coinvolgimento, con funzioni consultive, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura nelle attività delle organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.7.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 70 (ant.) del 29/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 29 GENNAIO 2019
70ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede le ragioni che hanno portato alla sconvocazione della seduta del 24 gennaio, in cui invece si sarebbe utilmente potuto procedere sulla proposta di nomina a presidente dell'ANPAL del professor Domenico Parisi. Infine invita la Presidente a chiarire quale effettivamente sarà il calendario dei lavori della Commissione per la settimana corrente.

La PRESIDENTE manifesta l'intenzione di confermare, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per le ore 14.30. Informa inoltre che la votazione sul presidente dell'ANPAL potrebbe svolgersi oggi stesso, dopo la prevista audizione di rappresentanti del SEPE, ovvero al termine della seduta di Aula.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) interviene nuovamente per stigmatizzare il comportamento della maggioranza e del Governo, che impedisce uno svolgimento regolare dei lavori parlamentari. Ricorda che, secondo il calendario dei lavori, la settimana corrente avrebbe dovuto essere riservata ai lavori delle Commissioni.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), pur senza attribuire alla Presidente alcuna responsabilità, manifesta il disagio del proprio Gruppo per l'andamento dei lavori parlamentari, che impedisce alle opposizioni di offrire il proprio contributo. Esprime perplessità anche sulla tempistica delle audizioni in merito all'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero. Sollecita quindi la convocazione di un Ufficio di Presidenza per la programmazione degli impegni futuri della Commissione. Infine, si associa alla richiesta della senatrice Toffanin in merito ai motivi sottesi alla decisione di sconvocare la seduta del 24 gennaio.

Il senatore LAUS (*PD*) invita la Presidente a contattare formalmente il professor Domenico Parisi per

accertarsi che egli abbia fatto decadere le cause di incompatibilità con la futura carica di presidente dell'ANPAL, da più senatori evidenziate nel corso della sua audizione. Infine domanda anch'egli le ragioni della sconvocazione della seduta di giovedì 24 gennaio e chiede quando si svolgeranno le audizioni sui disegni di legge sul salario minimo orario.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che al termine della odierna seduta dell'Assemblea è prevista una riunione del proprio Gruppo. Rivendica quindi la bontà dei lavori della Commissione, che ovviamente devono svolgersi sempre compatibilmente con quelli dell'Assemblea, e sottolinea che la situazione contingente è solo legata al protrarsi dell'esame in Aula di un provvedimento particolarmente complesso.

La PRESIDENTE, premesso che la seduta di giovedì 24 è stata sconvocata per sopraggiunte motivazioni di carattere strettamente personale, ricorda che il calendario delle sedute della Commissione per la settimana corrente era stato stilato sulla base della prevista sospensione dei lavori di Aula. Sopravvenute esigenze hanno tuttavia portato a convocazioni impreviste dell'Assemblea e alla conseguente compressione delle sedute di Commissione. Nell'esprimere rammarico per quanto avvenuto, riconosce comunque la fondatezza delle lamentele delle opposizioni, che condivide, e assicura che si farà portavoce delle esigenze manifestate.
Informa quindi che a breve sarà convocato un Ufficio di Presidenza per la nuova programmazione dei lavori della Commissione, che terrà conto anche degli ulteriori provvedimenti assegnati.
Precisa infine che le audizioni sui centri per l'impiego erano state concordate in un precedente Ufficio di Presidenza e che quelle sui disegni di legge sul salario minimo orario avranno inizio non appena tutti i Gruppi, che sollecita nuovamente, avranno trasmesso le rispettive richieste.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) richiama la proposta di parere favorevole di cui ha dato conto nel corso della seduta antimeridiana del 23 gennaio, pubblicata in allegato al resoconto di tale seduta, e, in considerazione della limitatezza dei profili di competenza della Commissione, propone di procedere oggi al voto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione, sul quale l'orientamento del Partito Democratico è favorevole, debba essere valutato nella sua interezza e non solo con riferimento alle disposizioni di stretta competenza. Invita quindi la Presidente a considerare l'opportunità di rinviare la votazione, anche al fine di attendere lo svolgimento delle audizioni nella Commissione di merito e di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Si associano il senatore LAUS (*PD*) e la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*).

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*), pur esprimendo alcune perplessità, si rimette alle valutazioni della Presidenza della Commissione.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.4.2.7.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
97ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, chereca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.
A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la PRESIDENTE chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.
Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).
Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La PRESIDENTE prende atto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (*Doc*. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:
in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
considerato, inoltre, che:
la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;
le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;
non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.7.6. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) esprime condivisione per il provvedimento in esame, che intende promuovere l'educazione motoria nella scuola primaria,prevedendo l'inserimento in organico di un insegnante con titolo specifico. A suo parere tale previsione potrà aiutare i giovanissimi a sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore AUDDINO (*M5S*), dopo aver registrato con piacere la posizione del Gruppo di Forza Italia, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato all'unanimità.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) ribadisce apprezzamento per il provvedimento, che si pone l'obiettivo di tutelare le persone più deboli e vulnerabili e la professionalità e l'integrità degli operatori del settore, nel rispetto della *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) anticipa in forma sintetica le osservazioni da inserire nello schema di parere che si riserva di sottoporre prossimamente alla Commissione. In particolare, esprime l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'opportunità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle strutture individuate dal provvedimento, nonché di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotati di dispositivi che ne segnalino il malfunzionamento o le avarie. Esprime quindi l'auspicio che venga individuato un piano straordinario di ispezione e manifesta l'esigenza che il Governo presenti una relazione annuale alle Camere sui reati riconducibili alle condotte di maltrattamento e abusi nelle strutture in oggetto.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), pur confermando l'orientamento favorevole del suo Gruppo, sottopone

alla relatrice l'ipotesi di formulare una apposita osservazione che tenga conto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare la proposta del senatore Floris.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) richiama nuovamente lo schema di parere favorevole presentato nella seduta antimeridiana del 23 gennaio scorso e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) chiede di rinviare il voto alla conclusione del ciclo di audizioni da parte della Commissione di merito, atteso che potrebbero emergere informazioni utili per l'espressione del parere.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano molto circoscritti e che quindi lo schema di parere proposto non appare influenzabile dall'esito delle audizioni in corso di svolgimento presso la 9a Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispetti Gruppi, dei senatori PATRIARCA (*PD*) e FLORIS (*FI-BP*), presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;
condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.8. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.8.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 147 (pom.) del 07/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA
(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo.
Il provvedimento, già approvato dalla Camera, reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Il testo si compone di 20 articoli, divisi in 8 Capi.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La norma definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari, tra i quali la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, lo sviluppo rurale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e la salvaguardia della biodiversità. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Si stabilisce, inoltre, che la produzione biologica "concorre alla tutela della salute" (comma 2).

L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico, di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".

L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri

ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica. La norma stabilisce la composizione del Tavolo tecnico ed i relativi compiti: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. E' previsto che del suddetto Tavolo faccia parte anche un rappresentante nominato dal Ministro della salute.

L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano".

L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con una pluralità di obiettivi: tra i più significativi, quelli di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (specie dei piccoli produttori) e di sostenere le forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera produttiva, nonché il monitoraggio del settore attraverso il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), le attività di controllo, certificazione e tracciabilità dei prodotti biologici, nonché la ricerca e sviluppo dei prodotti stessi. Infine, si prevede che il Ministro presenti alle Camere una relazione annuale inerente all'attuazione del Piano e alle modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

L'articolo 9 istituisce presso il MIPAAFT il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica.

L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore.

L'articolo 13 contiene la disciplina relativa ai distretti biologici. Fatta salva l'inclusione dei distretti biologici e dei biodistretti tra i distretti del cibo, si stabilisce che costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico. E' espressamente previsto, tra l'altro, che l'istituzione dei distretti biologici è finalizzata a perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali (comma 5, lettera *b*)).

L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.

L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (come definite nella stessa norma) possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 dispone in ordine alle intese di filiera per i prodotti biologici.

L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il testo specifica i requisiti richiesti alle organizzazioni ai fini del riconoscimento.

L'articolo 18 dispone in ordine alla vendita delle sementi biologiche.
Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) premette che il disegno di legge non affronta il tema fondamentale, che a suo avviso è quello dei controlli, e tralasciando questo aspetto rischia di fare un danno allo stesso settore biologico.
Sottolinea, inoltre, che non può essere veicolato il messaggio che tutto ciò che non è biologico è di bassa qualità.
Ciò posto, segnala che una vasta bibliografia evidenzia l'assenza di differenze significative fra alimenti biologici e da agricoltura convenzionale in termini di caratteristiche organolettiche e di salubrità.
Soggiunge che di tale vasta bibliografia prendono atto le Linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera assistenziale e scolastica del Ministero della Sanità, nella parte in cui affermano che il cibo da coltivazione biologica non ha un migliore profilo nutrizionale e non è quindi più salutare rispetto ai prodotti non coltivati secondo tale metodo. Reputa pertanto discutibile l'articolo 7 del disegno di legge, che alla lettera *g*) prevede che le istituzioni e gli enti pubblici siano stimolati affinché contemplino il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione.
Ribadisce che in assenza di un quadro di controlli sanitari efficace i rischi per la salute sussistono anche per gli alimenti biologici.
Soggiunge che i rischi, per l'ambiente e la salute degli operatori, derivanti da alcuni prodotti fitosanitari usati nel settore biologico sono tutt'altro che irrilevanti, come attestato dalle indicazioni di pericolo presenti sulle etichette di tali prodotti.
Evidenzia che il prelievo del 2 per cento sul fatturato delle ditte produttrici, di cui all'articolo 9 comma 5, è collegato a codici (ad esempio i codici H410 e H411, "Molto tossico/ tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata") che sono presenti sulle etichette di prodotti fitosanitari di uso corrente nella produzione biologica.
Pertanto, rileva che occorre promuovere una reale innovazione tecnologica anche nel settore del biologico, con la transizione verso l'uso di fitofarmaci più moderni e con minore impatto ambientale, ma nota che il provvedimento in esame non si fa carico di tale necessità.
Formula conclusivamente l'auspicio che vi siano margini per apportare modifiche migliorative al testo.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), dopo aver fatte proprie le considerazioni della precedente oratrice, sottolinea che la cultura del biologico si sta trasformando in una vera e propria ideologia, che tende ad accreditare l'idea che i prodotti bio siano sempre e comunque garanzie di qualità. Ritiene che si debba considerare che il biologico puro in realtà non esiste, in quanto ogni prodotto è in qualche modo modificato, in accordo con le conoscenze scientifiche e tecnologiche, per migliorarne la qualità.

Sottolinea che sono da stigmatizzare solo gli interventi che non hanno per finalità la qualità dei prodotti, ma l'intensività delle colture e quindi, in ultima analisi, il profitto.

Osserva che si dovrebbero evitare forzature sull'incentivazione del biologico da parte degli enti pubblici, essendovi il rischio che ciò sia il frutto delle pressioni dei portatori di interessi del settore, finalizzate alla creazione di regimi artificiali di monopolio. Meglio sarebbe, a suo avviso, prefiggersi l'obiettivo di migliorare la qualità del cibo nelle mense, a prescindere dal carattere biologico dei prodotti.

Conclude rimarcando l'importanza dei controlli su tutti i prodotti, inclusi quelli del settore biologico.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) osserva che le lacune evidenziate dai precedenti interventi sono notevoli ed auspica che in sede di predisposizione della proposta di parere si terrà conto delle

indicazioni scaturite dal dibattito. Soggiunge che dal grado di apertura a tali indicazioni dipenderà l'atteggiamento del suo Gruppo in sede di voto.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) richiama l'attenzione sul fatto che presso la Commissione di merito il tema dei controlli è tenuto nella dovuta considerazione, come si evince da diverse proposte emendative ivi presentate.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1660) ***Maria Cristina CANTU' ed altri. - Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria***
(Discussione e rinvio)

La relatrice BOLDRINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 18 del prossimo venerdì 17 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(913) ***FARAONE ed altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo.

Propone, quindi, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proposte di audizione entro le ore 18 del prossimo venerdì 17 luglio.

Intervengono sull'ordine dei lavori la senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) e il senatore ZAFFINI (*FdI*), per evidenziare l'opportunità di una riflessione, anche in sede di audizioni informative, sul ruolo dei medici di medicina generale, cui il provvedimento in esame attribuisce una serie di compiti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(320) ***MARSILIO. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***
(947) ***Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale***
(1410) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni***
(1501) ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri***
- **e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 8 ordini del giorno e 27 emendamenti (pubblicati in allegato).
Soggiunge che, in conformità a quanto richiesto da alcuni Gruppi per le vie brevi, potranno essere presentati ulteriori ordini del giorno, entro le ore 12 di giovedì prossimo, 9 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE (*PD*), relatore, presenta e illustra i seguenti emendamenti (pubblicati in allegato): 3.200, volto a consentire a tutte le imprese con sede all'estero di eseguire le prescritte comunicazioni tramite il proprio rappresentante in Italia; 5.200, volto a consentire la ricerca e l'estrazione di tutte le informazioni contenute nel registro pubblico; 6.300, volto a chiarire il presupposto per l'aumento della sanzione previsto dall'articolo 6 comma 2.
Avverte che eventuali subemendamenti ed essi riferiti potranno essere presentati entro le ore 12 di domani, mercoledì 8 luglio.

Annuncia, infine, che nel prosieguo della trattazione le funzioni di relatore saranno esercitate dal senatore Giuseppe Pisani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(1219) ***Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 1 ordine del giorno e 52 emendamenti (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 716

G/716/1/12
Modena, Rizzotti, Binetti, Stabile
Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia",

premesso che:

l'epilessia è un disturbo cronico cerebrale caratterizzato da un'anomala attività dei circuiti nervosi con ricorrenti manifestazioni convulsive - "crisi epilettiche" - talvolta accompagnate da anomalie comportamentali o sensoriali e, in alcuni casi, perdita di coscienza;

complessivamente, soffrono di epilessia circa 500.000 persone in Italia (dove l'epilessia è stata riconosciuta come malattia sociale nel 1965) e 50 milioni in tutto il mondo (dati OMS);

sarebbe opportuno implementare progetti sperimentali e innovativi su alcune tematiche rilevanti quali, ad esempio: la realizzazione di percorsi informativi e formativi insieme alla rete di Servizi Territoriali, alle ASL, ai Comuni di riferimento, in caso di Servizio di avviamento al lavoro, in aziende sia pubbliche che private, per incentivare l'assunzione delle persone affette da epilessia anche attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali o gli sgravi fiscali; la definizione di un Piano di intervento in caso di emergenza, tra le varie parti coinvolte, compresa la famiglia e supportato dal medico specialista, favorendo l'accompagnamento, durante i percorsi, delle persone assunte, in base alle condizioni specifiche di ognuno; incentivi alle aziende e ai datori di lavoro da corrispondere alla scadenza del contratto di lavoro, finalizzati a garantire la continuità lavorativa; stage sostenuti da tutor; realizzazione di centri estivi per le persone affette da tale patologia; risorse dedicate esclusivamente ai casi citati, per favorire il collocamento dei soggetti menzionati, consentendo pari trattamento a coloro che non sono mai stati impiegati, e l'abbattimento del limite ISEE per i casi di grave disabilità; particolare attenzione alla figura del Caregiver, che spesso si sostituisce allo Stato rinunciando, in alcuni casi, al proprio lavoro per accudire un proprio familiare in condizione di disabilità;

con l'approvazione della legge 3 marzo 2009, n. 18 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità") l'Italia si è assunta l'impegno di adottare tutti gli atti, le azioni, le politiche necessarie per un deciso cambio di strategia nell'affrontare le tematiche della disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di programmare interventi volti a realizzare gli strumenti operativi di cui in premessa.

Art. 1

1.1

Boldrini

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla dichiarazione scritta sull'epilessia del Parlamento europeo n.0022/2011 del 9 maggio 2011 ed alla risoluzione dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità n. WHA68.20 del 26 maggio 2015, ha la finalità di realizzare:

a) la piena cittadinanza delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie, rimuovendo i fattori discriminanti e promuovendo l'accesso ad adeguate misure inclusive;

b) la presa in cura, sanitaria e sociale delle persone affette da epilessia, omogenea su tutto il territorio nazionale;

c) la formazione del personale, sanitario, sociosanitario e scolastico*;*

d) il sostegno alla ricerca scientifica;

e) la promozione di adeguate campagne informative sull'epilessia, riconosciuta quale malattia sociale ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 1965.»

1.2

Boldrini

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Destinatari)

1. La presente legge si applica alle persone a cui, da medico specialista in neurologia o disciplina affine, sia o sia stata certificata:

a) crisi epilettica;

b) epilessia.»

1.3

Faraone, Parente

L'articolo è soppresso.

1.4

Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti, e conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 5:

«Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione sull'epilessia del Parlamento Europeo n. 0022/2011, dalle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2 Febbraio 2015, n. 136/R8 dell'Executive Board e del 26 maggio 2015, n. 68.20 dell'Assemblea Generale, che sollecitano gli Stati Membri ad adottare piani nazionali di assistenza sanitaria per la gestione dell'epilessia, per superare disuguaglianze e iniquità nei servizi sanitari e sociali e rafforzare i servizi pubblici di assistenza sanitaria nel contesto della copertura sanitaria universale, in modo che l'epilessia

possa essere diagnosticata e curata in maniera appropriata, ha la finalità di consentire e di assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone con epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e terapie adeguate.

2. Per il conseguimento di tali finalità, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con gli enti del terzo settore, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove campagne di informazione e di formazione dirette a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) divulgare tra i cittadini una corretta informazione sui contenuti della presente legge, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere la realizzazione e la divulgazione di messaggi ed attivare canali di sensibilizzazione ed informazione sull'epilessia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) favorire l'implementazione di master e di corsi di alta formazione in epilettologia clinica diretti a neurologi, neuropsichiatri infantili e ogni altra specializzazione medica, al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in ambito di diagnosi e cura dell'epilessia;

e) assicurare una capillare distribuzione di materiale di informazione sull'epilessia presso le strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura della patologia;

f) rafforzare la collaborazione e il dialogo tra famiglie e il personale scolastico per favorire la corretta gestione dell'epilessia nell'ambiente scolastico;

g) migliorare l'accoglienza dei bambini e degli studenti con epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado;

h) istituire corsi di aggiornamento per docenti sulle problematiche relative all'epilessia nell'età scolare e sulle specificità.

Art. 2

(Aggiornamento delle linee di indirizzo del ministero della salute)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata i vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 9,comma 2 e all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura dell'epilessia. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Art. 3

(Attività di ricerca)

1. Il Governo, attraverso i Ministeri di volta in volta competenti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca sull'epilessia con la finalità di migliorare i processi diagnostici e terapeutici e facilitare il superamento dello stigma nei confronti delle persone con epilessia.

Art. 4

(Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.

Art. 5

(Persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)

1. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

5. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

Art. 6

(La gestione delle persone con epilessia nella scuola)

1. Le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute nonché la prevenzione delle complicanze dell'epilessia. La tutela di tali diritti rientra nelle competenze istituzionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute che devono garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione.

2. La famiglia della/del bambina/o o della/o studente con epilessia o, se maggiorenne, la/lo stessa/o studente, prima ancora dell'inserimento scolastico o, tempestivamente, nel caso in cui l'evento patologico cronico accada nel corso dell'anno scolastico, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico secondo i modello di cui all'allegato I o II, corredata dal Piano Terapeutico Individuale (PTI) redatto a cura del medico specialista in neurologia o disciplina affine, secondo il modello di cui all'allegato III.

3. Il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione del PTI, istituisce e convoca il Gruppo di Coordinamento che adotta idonei modelli di intervento che definiscono modalità appropriate per assicurare la continuità terapeutica e la corretta gestione delle emergenze in orario scolastico.

4. Sono sempre membri del Gruppo di Coordinamento di cui al comma 3:

A. il Dirigente Scolastico (o suo delegato);

B. la Famiglia della/o studente con epilessia e/o la/lo studente, se maggiorenne;

C. il Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato: Medico Scolastico, Pediatra di Comunità, Specialista ambulatoriale, Pediatra Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).

5. Possono essere, altresì, membri del Gruppo di Coordinamento:

A. il rappresentante dell'ente del Terzo Settore che la famiglia o, se maggiorenne, la/lo

studente, ha facoltà di nominare, in qualsiasi momento; e, se la/il bambina/o o la/lo studente è destinataria/o del servizio di assistenza alla persona, comunque denominata,

B. il Sindaco (o un suo delegato);

C. il Delegato della Cooperativa appaltatrice del Servizio Assistenziale.

6. Il Gruppo di Coordinamento, adotta protocolli operativi, supportati da idonea e specifica formazione a favore del personale scolastico, coerenti con il PTI secondo i fac-simile, rispettivamente previsti per assicurare la continuità terapeutica e l'intervento in caso di emergenza, di cui agli allegati IV e V. Quanto previsto dai protocolli operativi si configura come attività che non richiede il possesso di competenze tecnico-sanitarie, né l'esercizio di discrezionalità da parte di chi interviene.

7. Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

A. prevista dal PTI;

B. indispensabile in orario scolastico;

C. non essere discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione);

D. essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato;

E. non ostacolare l'integrazione dell'alunno/studente nel contesto scolastico e/o indurre nella comunità scolastica a errate percezioni di "medicalizzazione" della Scuola;

8. Per la gestione delle emergenze l'intervento, è dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso in breve tempo, configurandosi uno stato di necessità laddove l'omissione dell'intervento potrebbe determinare l'insorgenza di gravi complicazioni quali, a esempio, lo stato epilettico. Per garantire la somministrazione dei farmaci in caso di emergenza, in orario scolastico, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

A. deve essere assicurata la pronta disponibilità dei farmaci previsti dal PTI da somministrare in caso di crisi epilettiche;

B. deve essere stabilita la modalità di conservazione e somministrazione dei farmaci;

C. nel PTI deve essere indicato l'evento in cui occorre procedere alla somministrazione e le istruzioni per la somministrazione del farmaco in emergenza;

D. l'intervento deve essere praticabile da parte di personale non sanitario e non deve richiedere discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, in relazione alle modalità, ai tempi e alla posologia.

9. La Famiglia o la/lo studente, se maggiorenne, possono decidere di procedere direttamente o tramite loro delegati alla somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, sia per garantire la continuità terapeutica che in caso di emergenza. In tal caso deve essere assicurata alle persone incaricate della somministrazione la possibilità di accedere ai locali scolastici in coerenza con il protocollo operativo stabilito dal Gruppo di Coordinamento.

Art. 7

(Estensione della tutela del diritto antidiscriminatorio alle persone con epilessia)

1. Le persone con epilessia non devono essere discriminate in ragione della loro malattia. L'adozione nei confronti di persona con epilessia di comportamenti che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, comportino la violazione del principio di parità di trattamento, anche parziale e/o temporanea, deve essere giustificata sulla base di idonea certificazione, rilasciata da medico specialista in neurologia o disciplina affine, contenente la specifica indicazione delle ragioni cliniche che giustificano la disparità di trattamento.

2. La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;

b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 4, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

Art. 8

(Politiche regionali in materia di epilessia)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene all'epilessia, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. In ogni caso, i livelli essenziali di assistenza per l'epilessia devono prevedere:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile,

b) visita di controllo;

c) le seguenti indagini elettroencefalografiche:

EEG Standard,

EEG Dinamico 24h,

Video-EEG, Poligrafia,

Poligrafia con Videoregistrazione,

Polisonnografia con videoregistrazione;

d) le seguenti indagini di neuroimmagine:

a) Tomografia Computerizzata (TC) cerebrale,

b) Risonanza Magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto,

c) Angio-TC,

d) Angio RM,

e) Tomografia con emissione di positroni (PET),

f) Scintigrafia cerebrale,

g) Tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici di tutti i farmaci antiepilettici.

3. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime, i seguenti compiti:

a) qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non ne avessero ancora adottati, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia;

b) istituire presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, in collaborazione con enti del Terzo Settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali fanno parte gli enti del Terzo Settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della

persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con epilessie e che ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia e, in particolare, sull'epilessia farmacoresistente, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia anche farmacoresistente;

7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia e a impedirne ogni forma di discriminazione.

Art. 9

(Norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia)

1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida speciali e/o sottoposte a restrizioni, non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i soggetti con epilessia che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.

3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: "*Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";*

b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi*";

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: "*D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"*

d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "*Vi*" alla fine del periodo).

e) al punto D.8.1.: al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: "*deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";* le parole da *"non" a "crisi" sono soppresse;*

f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "*guida"* sono inserite le seguenti parole: "*se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta*

libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";

g) il punto D.8.5 è soppresso.

Art. 10

(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'Epilessia, con il compito di tutelare il diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro malattia e ad avere su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di assistenza, uniformi e omogenei.

2. L'Osservatorio definisce il Piano Nazionale per l'Epilessia con il quale:

a) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

b) monitora l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle iniziative di cui all'articolo 8 proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali esse sono preordinate;

c) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già adottati, ne valuta l'idoneità;

d) predispone la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

e) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

f) adotta le azioni necessarie al superamento di ogni pregiudizio sull'epilessia e all'integrazione sociale delle persone con epilessia nonché a promuovere la ricerca, l'assistenza e la cura delle epilessie.

3. L'Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali può chiedere che suoi rappresentanti vengano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

4. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

--

Allegato I

Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a minorenne)

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia.....
Io sottoscritto/a (Cognome Nome) .....
genitore/tutore dello studente (Cognome e Nome) .....
nato a .....il.....
residente a ..... in Via.....
che frequenta la classe ..... sezione .....
della scuola .....
sita in Via ..... Cap .....
Località .....prov. .....
consapevole che il personale scolastico non ha competenze ne funzioni sanitarie, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione Scolastica per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefinite e concordate,
CHIEDO
(barrare la scelta)
□ di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a
oppure:
□ che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica allegata (scrivere nome commerciale).....
Consegno n..... confezioni integre.
A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03.
In fede
Firma del genitore o chi ne fa le veci
.....
Numeri di telefono utili:
famiglia/pediatra di libera scelta/medico di medicina generale

--

Allegato II

Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a maggiorenne)

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia .....
Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....
nato a .....il.....
residente a ..... in Via..... tel.....
studente/studentessa che frequenta la classe ..... sezione .....
della scuola .....
sita in Via ....Cap .....
Località .....prov. .....
COMUNICO
che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale).....
come da certificazione medica allegata.
Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) (barrare la scelta):
SI' □ NO □
In fede
Firma dell'interessato/a
.....
Data .....

--

Allegato III

Fac-simile Piano Terapeutico Individuale (PTI) per la somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia.....
Constatata la assoluta necessita SI PRESCRIVE la somministrazione dei farmaci sotto indicati in orario ed ambito scolastico all'alunno/a
Cognome e Nome .....
data e luogo di nascita.....
residente a .....in Via.....tel.....
A) Nome commerciale del farmaco .....
Durata della terapia:
dal ..... al .....
per l'intero anno scolastico
1 A) Somministrazione quotidiana:
Orario e dose da somministrare
Mattina..... dose.....
Pasto..... dose.....
Pomeriggio..... dose.....
Modalità di somministrazione .....
.....

2 A) Somministrazione al bisogno:
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare):
.....
.....
.....
Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco salvavita (barrare la scelta): SI □ NO □
Modalità di conservazione .....
.....
Note per eventuali effetti collaterali .....
.....
Note di formazione specifica per personale scolastico .....
.....
B) Nome commerciale del farmaco **salvavita** .....
Modalità di somministrazione .....
.....
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):
.....
.....
.....
Modalità di conservazione .....
.....
Note per eventuali effetti collaterali .....
.....
Note di formazione specifica per personale scolastico .....
.....
Data .....
Medico (Timbro e Firma)

--

Allegato IV

Modello di intervento per la somministrazione dei farmaci per assicurare la continuità terapeutica

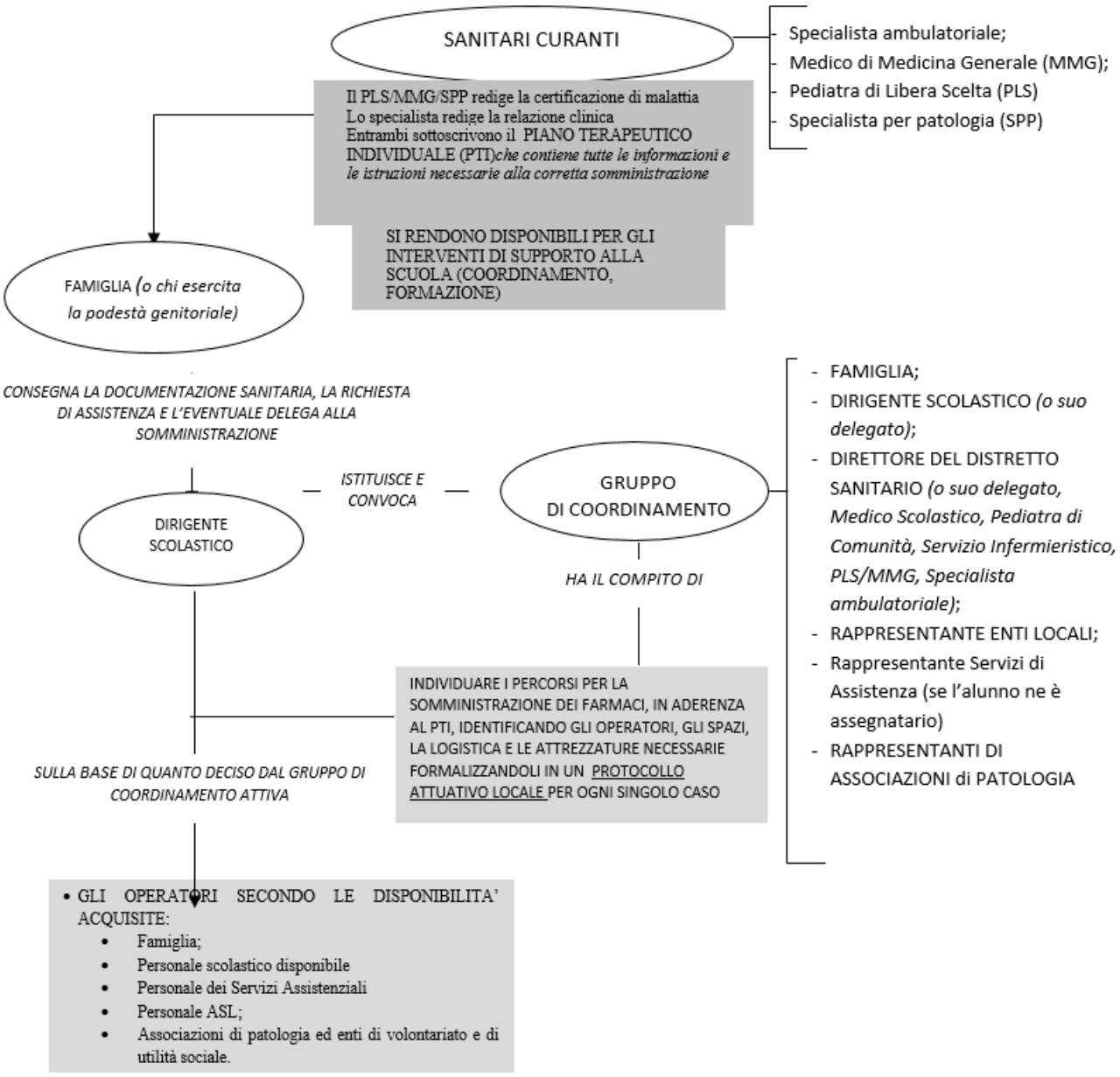

--

Allegato V

Flow chart: percorso per la somministrazione dei farmaci in emergenza

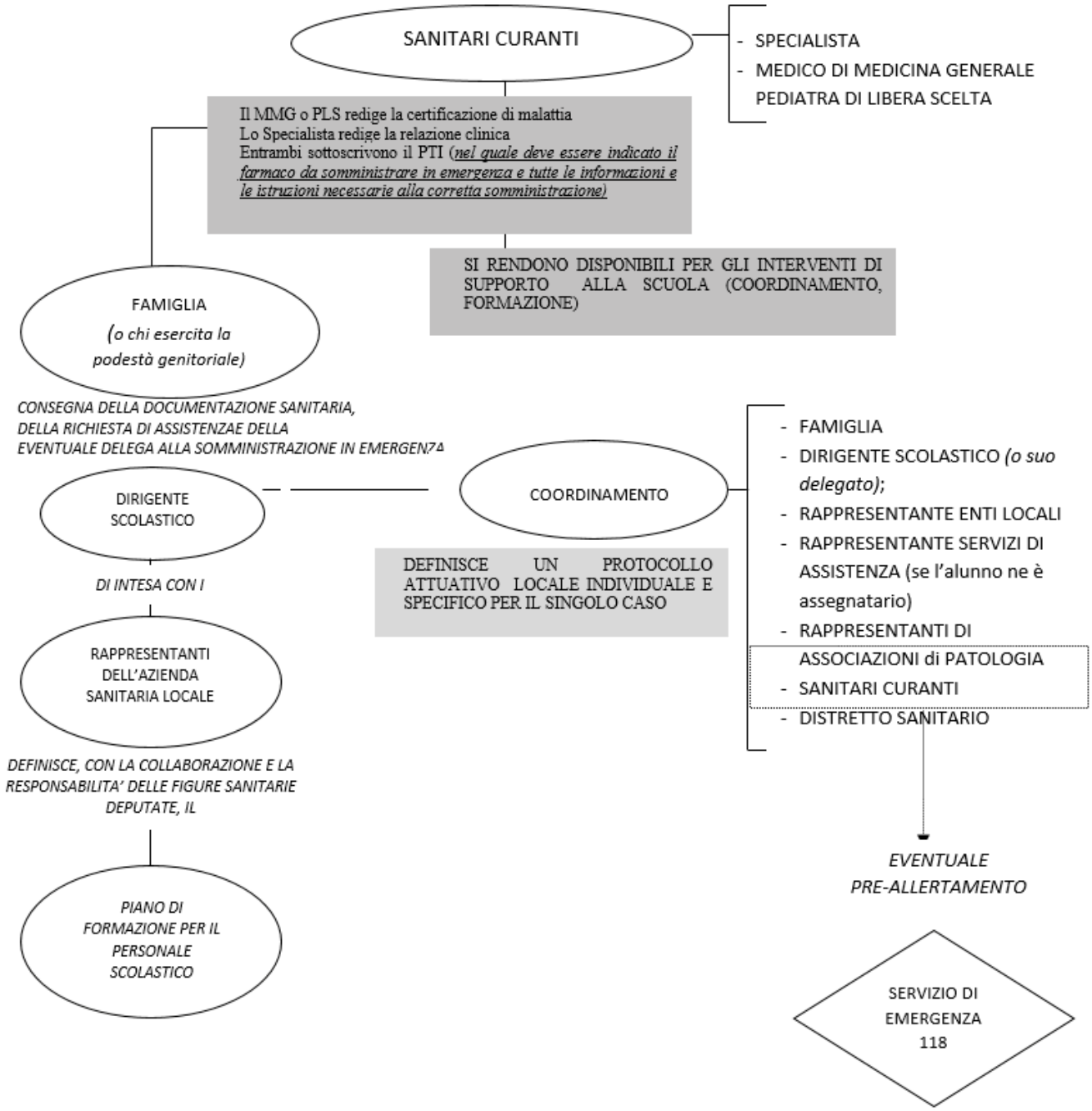

1.5

Binetti, Siclari, Rizzotti, Stabile, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«ART.1(Finalità)

1.La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione sull'epilessia del Parlamento Europeo n. 0022/2011, dalle Risoluzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2 Febbraio 2015, n. 136/R8 dell'Executive Board e del 26 maggio 2015, n. 68.20 dell'Assemblea Generale, che sollecitano gli Stati Membri ad adottare piani nazionali di assistenza sanitaria per la gestione

dell'epilessia, per superare disuguaglianze e iniquità nei servizi sanitari e sociali e rafforzare i servizi pubblici di assistenza sanitaria nel contesto della copertura sanitaria universale, in modo che l'epilessia possa essere diagnosticata e curata in maniera appropriata, ha la finalità di consentire e di assicurare la piena integrazione e il miglioramento della qualità di vita delle persone con epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, diagnosi precoci e terapie adeguate.

2.Per il conseguimento di tali finalità, il Ministro della salute, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, con le scuole, con gli enti del terzo settore, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove campagne di informazione e di formazione dirette a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) divulgare tra i cittadini una corretta informazione sui contenuti della presente legge, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina generale;

c) promuovere la realizzazione e la divulgazione di messaggi ed attivare canali di sensibilizzazione ed informazione sull'epilessia attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) favorire l'implementazione di master e di corsi di alta formazione in epilettologia clinica diretti a neurologi, neuropsichiatri infantili e ogni altra specializzazione medica, al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in ambito di diagnosi e cura dell'epilessia;

e) assicurare una capillare distribuzione di materiale di informazione sull'epilessia presso le strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura della patologia;

f) rafforzare la collaborazione e il dialogo tra famiglie e il personale scolastico per favorire la corretta gestione dell'epilessia nell'ambiente scolastico;

g) migliorare l'accoglienza dei bambini e degli studenti con epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado;

h) istituire corsi di aggiornamento per docenti sulle problematiche relative all'epilessia nell'età scolare e sulle specificità.

ART. 2 (Aggiornamento delle linee di indirizzo del ministero della salute)

1.Entro centoventi giorni dall'entrata i vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza previsto dall'articolo 9,comma 2 e all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura dell'epilessia. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

ART. 3 (Attività di ricerca)

1.Il Governo, attraverso i Ministeri di volta in volta competenti, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca sull'epilessia con la finalità di migliorare i processi diagnostici e terapeutici e facilitare il superamento dello stigma nei confronti delle persone con epilessia.

ART. 4 (Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal

precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

1.6

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Certificazione per la decadenza delle limitazioni e dei benefici derivanti dal precedente stato patologico)

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

1.7

Binetti, Stabile, Rizzotti, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, decadono tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già concessi in dipendenza di quest'ultimo.»

1.8

Boldrini

Al comma 1, capoverso D.4, dopo le parole "la cui guarigione," *inserire le seguenti:* "per le forme ed i criteri definiti ed acquisiti nella letteratura scientifica e nelle sue evoluzioni,".

1.9

Boldrini

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "decadono tutte le limitazioni" inserire le seguenti: "e le agevolazioni" ed aggiungere, in fine, le seguenti parole "e non possono essere operate discriminazioni motivate dalla superata condizione patologica.";

b) sopprimere il comma 3.

Art. 2

2.1

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 2

(Persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)

1. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico

specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

5. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

Art. 2-*bis*

(La gestione delle persone con epilessia nella scuola)

1. Le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute nonché la prevenzione delle complicanze dell'epilessia. La tutela di tali diritti rientra nelle competenze istituzionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute che devono garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione.

2. La famiglia della/del bambina/o o della/o studente con epilessia o, se maggiorenne, la/lo stessa/o studente, prima ancora dell'inserimento scolastico o, tempestivamente, nel caso in cui l'evento patologico cronico accada nel corso dell'anno scolastico, presenta al Dirigente Scolastico la richiesta per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico secondo i modello di cui all'allegato I o II, corredata dal Piano Terapeutico Individuale (PTI) redatto a cura del medico specialista in neurologia o disciplina affine, secondo il modello di cui all'allegato III.

3. Il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione del PTI, istituisce e convoca il Gruppo di Coordinamento che adotta idonei modelli di intervento che definiscono modalità appropriate per assicurare la continuità terapeutica e la corretta gestione delle emergenze in orario scolastico.

4. Sono sempre membri del Gruppo di Coordinamento di cui al comma 3:

A. il Dirigente Scolastico (o suo delegato);

B. la Famiglia della/o studente con epilessia e/o la/lo studente, se maggiorenne;

C. il Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato: Medico Scolastico, Pediatra di Comunità, Specialista ambulatoriale, Pediatra Libera Scelta o Medico di Medicina Generale).

5. Possono essere, altresì, membri del Gruppo di Coordinamento:

A. il rappresentante dell'ente del Terzo Settore che la famiglia o, se maggiorenne, la/lo studente, ha facoltà di nominare, in qualsiasi momento; e, se la/il bambina/o o la/lo studente è destinataria/o del servizio di assistenza alla persona, comunque denominata,

B. il Sindaco (o un suo delegato);

C. il Delegato della Cooperativa appaltatrice del Servizio Assistenziale.

6. Il Gruppo di Coordinamento, adotta protocolli operativi, supportati da idonea e specifica formazione a favore del personale scolastico, coerenti con il PTI secondo i fac-simile, rispettivamente

previsti per assicurare la continuità terapeutica e l'intervento in caso di emergenza, di cui agli allegati IV e V. Quanto previsto dai protocolli operativi si configura come attività che non richiede il possesso di competenze tecnico-sanitarie, né l'esercizio di discrezionalità da parte di chi interviene.

7. Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

A. prevista dal PTI;

B. indispensabile in orario scolastico;

C. non essere discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di conservazione);

D. essere praticabile da parte di personale non sanitario adeguatamente formato;

E. non ostacolare l'integrazione dell'alunno/studente nel contesto scolastico e/o indurre nella comunità scolastica a errate percezioni di "medicalizzazione" della Scuola;

8. Per la gestione delle emergenze l'intervento, è dettato esclusivamente dalla necessità di prestare soccorso in breve tempo, configurandosi uno stato di necessità laddove l'omissione dell'intervento potrebbe determinare l'insorgenza di gravi complicazioni quali, a esempio, lo stato epilettico. Per garantire la somministrazione dei farmaci in caso di emergenza, in orario scolastico, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

A. deve essere assicurata la pronta disponibilità dei farmaci previsti dal PTI da somministrare in caso di crisi epilettiche;

B. deve essere stabilita la modalità di conservazione e somministrazione dei farmaci;

C. nel PTI deve essere indicato l'evento in cui occorre procedere alla somministrazione e le istruzioni per la somministrazione del farmaco in emergenza;

D. l'intervento deve essere praticabile da parte di personale non sanitario e non deve richiedere discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, in relazione alle modalità, ai tempi e alla posologia.

9. La Famiglia o la/lo studente, se maggiorenne, possono decidere di procedere direttamente o tramite loro delegati alla somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, sia per garantire la continuità terapeutica che in caso di emergenza. In tal caso deve essere assicurata alle persone incaricate della somministrazione la possibilità di accedere ai locali scolastici in coerenza con il protocollo operativo stabilito dal Gruppo di Coordinamento.»

--

Allegato I

Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a minorenne)

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia.....
Io sottoscritto/a (Cognome Nome) .....
genitore/tutore dello studente (Cognome e Nome) .....
nato a .....il.....
residente a ..... in Via.....
che frequenta la classe ..... sezione .....
della scuola .....
sita in Via ..... Cap .....
Località .....prov. .....
consapevole che il personale scolastico non ha competenze ne funzioni sanitarie, informato/a sulle procedure attivate da codesta Istituzione Scolastica per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, secondo procedure predefinite e concordate,
CHIEDO
(barrare la scelta)
□ di accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco a mio/mia figlio/a
oppure:
□ che a mio/a figlio/a sia somministrato in orario scolastico il farmaco come da certificazione medica allegata (scrivere nome commerciale).....
Consegno n..... confezioni integre.
A tal fine acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03.
In fede
Firma del genitore o chi ne fa le veci
.....
Numeri di telefono utili:
famiglia/pediatra di libera scelta/medico di medicina generale

--

Allegato II

Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a maggiorenne)

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia .....
Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) .....
nato a .....il.....
residente a ..... in Via..... tel.....
studente/studentessa che frequenta la classe ..... sezione .....
della scuola .....
sita in Via ....Cap .....
Località .....prov. .....
COMUNICO
che in orario scolastico assumo il farmaco (scrivere nome commerciale).....
come da certificazione medica allegata.
Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs n. 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone) (barrare la scelta):
SI' □ NO □
In fede
Firma dell'interessato/a
.....
Data .....

--

Allegato III

Fac-simile Piano Terapeutico Individuale (PTI) per la somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico

Al Dirigente Scolastico/ Responsabile strutture educative
Scuola/Istituto Comprensivo
Nome.....
Via.....
Località..... Provincia.....
Constatata la assoluta necessita SI PRESCRIVE la somministrazione dei farmaci sotto indicati in orario ed ambito scolastico all'alunno/a
Cognome e Nome .....
data e luogo di nascita.....
residente a .....in Via.....tel.....
A) Nome commerciale del farmaco .....
Durata della terapia:
dal ..... al .....
per l'intero anno scolastico
1 A) Somministrazione quotidiana:
Orario e dose da somministrare
Mattina..... dose.....
Pasto..... dose.....
Pomeriggio..... dose.....
Modalità di somministrazione .....
.....

2 A) Somministrazione al bisogno:
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione al bisogno del farmaco (specificare):
.....
.....
.....
Capacità dell'alunno/a ad effettuare l'auto-somministrazione del farmaco ad eccezione che si tratti di farmaco salvavita (barrare la scelta): SI □ NO □
Modalità di conservazione .....
.....
Note per eventuali effetti collaterali .....
.....
Note di formazione specifica per personale scolastico .....
.....
B) Nome commerciale del farmaco **salvavita** .....
Modalità di somministrazione .....
.....
Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (specificare):
.....
.....
.....
Modalità di conservazione .....
.....
Note per eventuali effetti collaterali .....
.....
Note di formazione specifica per personale scolastico .....
.....
Data .....
Medico (Timbro e Firma)

--

Allegato IV

Modello di intervento per la somministrazione dei farmaci per assicurare la continuità terapeutica

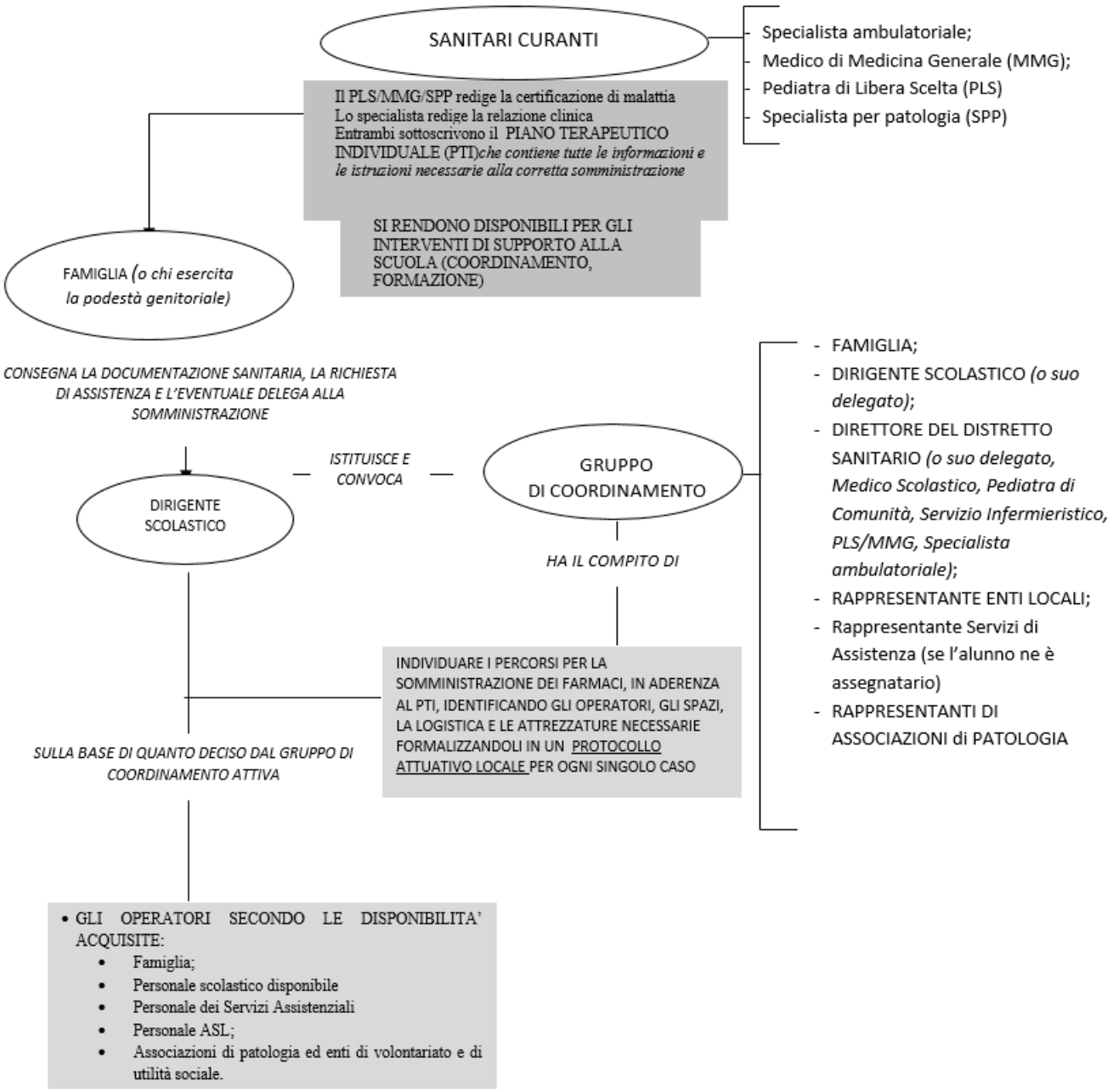

--

Allegato V

Flow chart: percorso per la somministrazione dei farmaci in emergenza

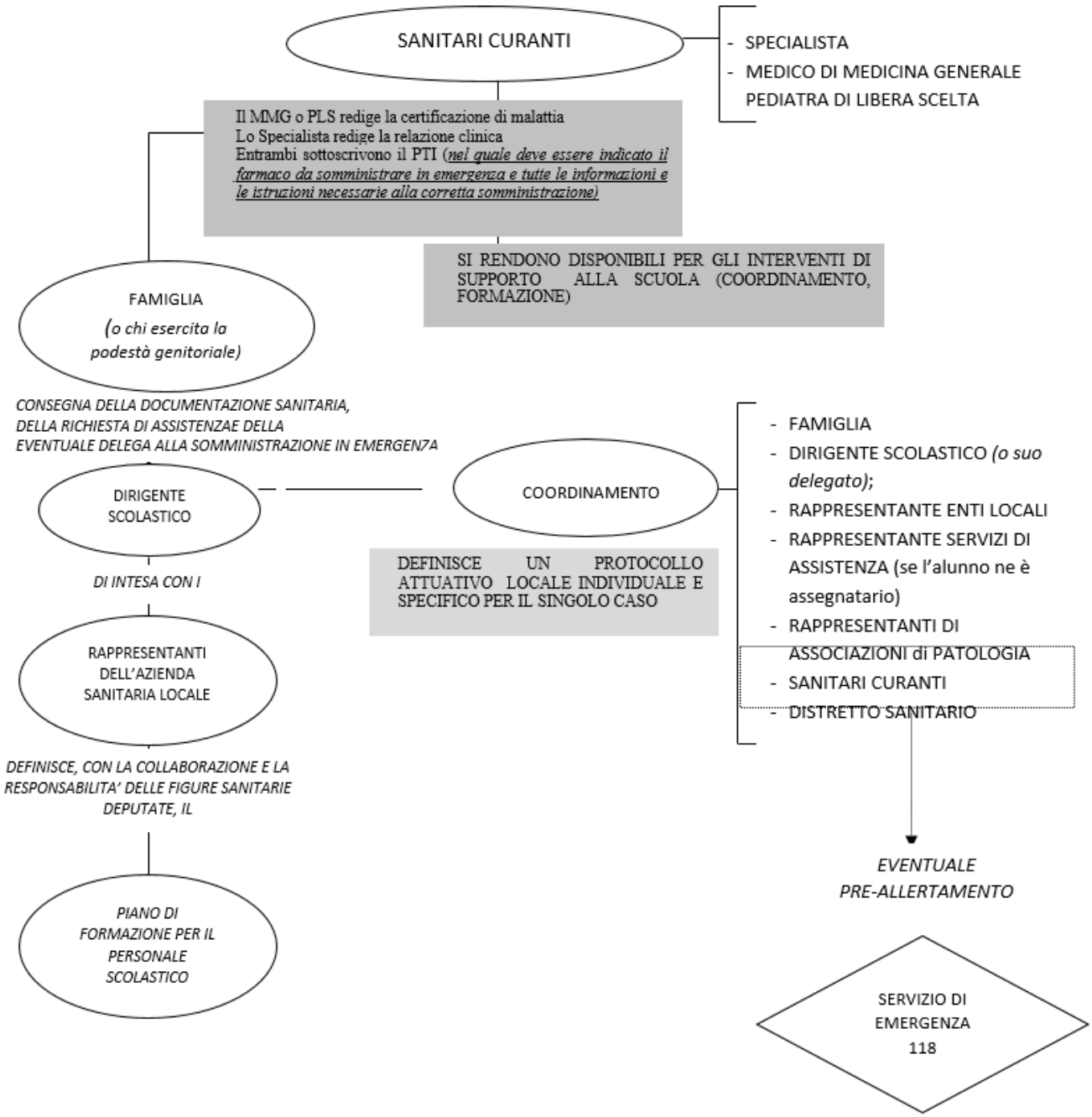

2.2

Binetti, Stabile, Siclari, Rizzotti, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2 *(Diritti delle persone con epilessia in condizione di farmacoresistenza)*

1. La farmacoresistenza è la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

2. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

3. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione».

4. La certificazione di farmacoresistenza deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

5. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi pro tempore vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

6. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

7. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.

8. Con apposito Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Commissione nazionale permanente per l'epilessia di cui all'articolo 4, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui le Istituzioni e gli operatori scolastici devono assicurare agli studenti il diritto all'istruzione, la promozione della salute, la prevenzione delle complicanze dell'epilessia, garantire la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale che, a qualunque titolo, opera nella scuola, inclusi i Dirigenti Scolastici, al fine di evitare le situazioni che costituiscono grave pericolo per la sicurezza degli studenti con epilessia ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione sociale e conducono alla loro stigmatizzazione."

2.3

La Relatrice

Nella rubrica sostituire le parole «farmaco-resistenti» *con la seguente* «attiva».

2.4

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole «Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia» *con le seguenti* «Le limitazioni conseguenti dallo stato patologico determinato da epilessia»

2.5

Faraone, Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «crisi epilettica o» sono soppresse;

2) al comma 3:

a) le parole «crisi epilettica o» sono soppresse;

b) le parole «dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata» sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è soppresso;

4) il comma 5 è soppresso;

5) il comma 6 è soppresso;

6) il comma 7 è soppresso.

2.6

La Relatrice

Al comma 1 sostituire le parole di «specialista in neurologia o disciplina affine» *con le seguenti* «specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine».

2.7

Boldrini

Al comma 1, sostituire le parole «che certifichi tale condizione patologica» *con le seguenti* «che certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, tale condizione patologica e i motivi della limitazione imposta.»

2.8

La Relatrice

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine, il soggetto preso in cura può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata «commissione medica», ai fini dell'accertamento dell'handicap. Alla persona presa in cura è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge n. 68 del 1999, un'invalidità pari al 60 per cento anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore.

4. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia al fine di rendere maggiormente specifici ed attuali i vigenti indici di gravità della patologia e di impatto della stessa sulla qualità di vita e sul grado di autonomia del soggetto.»;

2.9

Boldrini

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "ed accertamento" con le seguenti: ", qualora l'interessato richieda l'accertamento dell'invalidità civile,";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "Alla persona" con le seguenti: "Qualora detta persona con epilessia sia".

2.10

Binetti, Siclari, Rizzotti, Stabile, Fregolent, Zaffini

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Ai fini della presente legge s'intende per "farmacoresistenza" la condizione nella quale versa la persona con epilessia che non è libera da crisi epilettiche nonostante l'appropriatezza della terapia che assume.

5. La condizione di farmacoresistenza delle persone con epilessia è certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali.

6. Tale certificazione deve contenere l'indicazione della data della diagnosi di farmacoresistenza e, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto della persona con epilessia farmacoresistente a vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la ridotta mobilità e, in particolare, il diritto a vedersi

riconosciuto il rilascio del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6-*bis*. Alla persona certificata di epilessia farmacoresistente che richieda il riconoscimento dello stato di invalidità civile, è riconosciuta dalla commissione medico-legale di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o dall'organo competente secondo le leggi *pro tempore* vigenti, l'invalidità minima del 46% e, se già occupata in azienda pubblica o privata, l'invalidità minima del 60% anche ai sensi dell'art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

6-*ter*. È fatto salvo il diritto della persona in condizione di farmacoresistenza, ove ne ricorrono i presupposti, a ottenere il riconoscimento di un grado di invalidità superiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo e anche la connotazione di gravità di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6-*quater*. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, la persona con epilessia farmacoresistente, a prescindere dalla percentuale di invalidità che le è stata riconosciuta, non può essere sottoposta a revisione con una frequenza inferiore al periodo per il quale la farmacoresistenza è stata certificata.»

2.11

Boldrini

Al comma 4, dopo le parole "forme di epilessia farmaco-resistenti" *inserire le seguenti:* "certificata da un medico specialista in neurologia o disciplina affine, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, con crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire,".

2.12

La Relatrice

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, dopo le parole* «epilessia farmaco-resistenti',» *inserire le seguenti* «con crisi con perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità d'agire,»;

b) *al comma 6, dopo le parole* «epilessia farmaco-resistente',» *inserire le seguenti* «con crisi con perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità d'agire,»

2.13

Boldrini

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "forme di epilessia farmaco-resistenti" inserire le seguenti: "che manifesti crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato ed";

b) sostituire le parole "commissione medica" con le seguenti: "apposita commissione medica integrata di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.«

2.14

Boldrini

Al comma 6, dopo le parole "epilessia farmaco-resistente" *inserire le seguenti:* "che manifestino crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato,".

2.15

Boldrini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. La revisione dello stato d'invalidità riconosciuto a persona affetta epilessia farmaco resistente, se non subentra modifica di detta condizione patologica, deve essere intervallata su frequenza non inferiore al precedente intervallo di tempo per cui sia stata certificata da medico specialista in neurologia o disciplina affine."

2.16

Boldrini

Al comma 7, sostituire le parole "affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali e` stata rilasciata un'idonea prescrizione medica e` garantita dalle autorità scolastiche" *con le seguenti:* "affetti da epilessia, su richiesta della famiglia o, se maggiorenne, dell'interessato, e per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica, è garantita dalle autorità scolastiche, come dalle relative raccomandazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e Ministero della salute del 25 novembre 2005 contenenti le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico."

2.17

La Relatrice

Al comma 7 sopprimere le parole «farmaco-resistenti»

2.18

La Relatrice

Al comma 7 dopo le parole «autorità scolastiche» *inserire le seguenti* «in conformità alle Raccomandazioni del 25 novembre 2005 del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e del Ministero della salute per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e previa autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari»

2.19

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Zaffini, Binetti

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. L'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: «*1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del sedicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a quattro anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.*».

7-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2.20

Boldrini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione nazionale permanente per l'epilessia di cui all'articolo 4, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui le scuole, di ogni ordine e grado e le università assicurano agli studenti affetti da epilessia il diritto all'istruzione, la promozione della salute, la prevenzione delle complicanze dell'epilessia, la sensibilizzazione e l'informazione sull'epilessia, anche attraverso idonei piani di formazione rivolti al personale docente e non docente che, a qualunque titolo, opera nelle scuole e nelle università, nonché gli uffici competenti al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, garantiscono la formazione e l'avvio al lavoro, al fine di evitare le situazioni che costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone affette ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni che ne limitano l'integrazione

sociale e conducono alla loro stigmatizzazione."

Art. 3

3.1

Faraone, Parente

L'articolo è soppresso.

3.2

Binetti, Stabile, Rizzotti, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«ART. 3 *(Estensione della tutela del diritto antidiscriminatorio alle persone con epilessia)*

1.Le persone con epilessia non devono essere discriminate in ragione della loro malattia. L'adozione nei confronti di persona con epilessia di comportamenti che, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, comportino la violazione del principio di parità di trattamento, anche parziale e/o temporanea, deve essere giustificata sulla base di idonea certificazione, rilasciata da medico specialista in neurologia o disciplina affine, contenente la specifica indicazione delle ragioni cliniche che giustificano la disparità di trattamento.

2.La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;

b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 2, comma 1, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

3.3

Binetti, Stabile, Rizzotti, Siclari, Fregolent, Zaffini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La tutela di cui alla Legge 67 del 01.03.2006 è estesa alla persona con epilessia nei seguenti casi:

a) qualora venga discriminata in ragione della sua malattia;

b) qualora a seguito della certificazione di cui all'articolo 1, non si facciano decadere, nei suoi confronti, tutte le limitazioni derivanti dal precedente stato patologico.»

Art. 4

4.1

Binetti, Siclari, Stabile, Rizzotti, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«ART. 4 *(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)*

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'Epilessia, con il compito di tutelare il diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro malattia e ad avere su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di assistenza, uniformi e omogenei.

2. L'Osservatorio definisce il Piano Nazionale per l'Epilessia con il quale:

a) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

b) monitora l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle iniziative a favore dei pazienti affetti da epilessia proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali esse sono preordinate;

c) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già

adottati, ne valuta l'idoneità;

d) predispone la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

e) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;

f) adotta le azioni necessarie al superamento di ogni pregiudizio sull'epilessia e all'integrazione sociale delle persone con epilessia nonché a promuovere la ricerca, l'assistenza e la cura delle epilessie.

3. L'Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali può chiedere che suoi rappresentanti vengano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

4. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.»

4.2

Boldrini

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4.

(Commissione nazionale permanente per la cura delle epilessie)

"1. Allo scopo di garantire alle persone con epilessia la rimozione di fattori discriminanti, adeguata presa in cura sanitaria e sociale omogenea su tutto il territorio nazionale, promozione della formazione degli operatori dei servizi di riferimento, della ricerca scientifica e di una cultura sociale consapevole ed inclusiva, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute e presso lo stesso, la Commissione nazionale permanente per l'epilessia, con il compito di proporre:

a) gli indirizzi programmatici nell'ambito del Piano sanitario nazionale (PSN), del Piano nazionale della cronicità (PNC) e di quanto necessario per la predisposizione di atti del Governo concernenti l'epilessia anche valorizzando buone pratiche attuate a livello regionale;

b) l'aggiornamento dei criteri per la definizione del grado d'invalidità per le persone con epilessia e, la costituzione di uno specifico osservatorio-registro, monitorarne i dati della presa in cura, sanitaria e sociale;

c) la promozione, assieme agli altri Ministeri ed Istituzioni competenti, di tutte le azioni ritenute necessarie per superare i persistenti pregiudizi sulle epilessie e predisporre programmi per la ricerca scientifica, la cura e l'inclusione sociale, specialmente in ambito scolastico e lavorativo, in favore delle persone affette da epilessia e delle loro famiglie;

d) interventi formativi e informativi, relativi alla prima comunicazione della diagnosi di epilessia e del conseguente stato invalidante, nonché all'accesso ai percorsi di cura e di inclusione sociale;

e) l'istituzione di corsi universitari di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura dell'epilessia e l'aggiornamento, tramite il relativo sistema nazionale, delle Linee Guida di riferimento;

f) l'accesso universale ai farmaci innovativi e ai dispositivi elettromedicali di neuro modulazione per la cura delle epilessie e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

g) la promozione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione, in ogni regione, di «Percorso epilessia», ovvero di una rete di centri di riferimento che, in rapporto di sussidiarietà anche con le associazioni locali di volontariato, garantisca, con ambulatori dedicati, la cura delle persone con epilessia, anche per la loro inclusione sociale con un omogeneo trattamento specifico, assicurato, con adeguati Piani Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali, su tutto il territorio nazionale;

h) ogni utile iniziativa atta a superare i pregiudizi sulle epilessie e a favorire la promozione della ricerca, della dotazione e formazione, anche universitaria, del competente personale sanitario e degli altri servizi dedicati, della cura sanitaria e sociale, nonché dell'inclusione sociale delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

2. La Commissione nazionale permanente per l'epilessia, presieduta dal Ministro della salute è composta da 11 membri nominati dallo stesso: il presidente, quattro membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia afferenti al Terzo Settore, quattro specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia incluse nel registro del sistema nazionale delle Linee guida, un componente indicato dal Ministero dell'Istruzione e un altro dalla Conferenza delle Regioni. Per detti membri è previsto il divieto di compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. A seguito della prima convocazione la Commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento per il proprio funzionamento."

4.3

Binetti, Siclari, Rizzotti, Stabile, Fregolent, Zaffini

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) propone al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

a-*ter*) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da nove membri nominati dal Ministro della Salute di cui quattro sono proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti dalle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente scelto dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengano prese a maggioranza.»

4.4

La Relatrice

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-*bis)* proporre gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico;

a-*ter*) incentivare l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali;»

4.5

Faraone, Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera f) è soppressa;

2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente:

«La Commissione nazionale permanente per l'epilessia è composta da un esperto indicato dal Ministero della Salute, due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia, quattro specialisti indicati da 4 società scientifiche di riferimento per l'epilessia, individuate dal Ministero della Salute ed incluse nel Registro del Sistema Nazionale Linee Guida.»

4.6

La Relatrice

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.7

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Fregolent, Zaffini

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«h) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa in carico delle persone con epilessia e ove già adottati, ne valuta l'idoneità;

i)predispone la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

l) incentiva l'adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.»

4.8

Modena, Rizzotti, Binetti, Stabile

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«h) garantire il diritto al lavoro dei malati di epilessia, realizzando i percorsi formativi e di inserimento lavorativo ordinario e obbligatorio, rapportati all'effettivo stato invalidante, al controllo delle crisi con appropriata terapia e alle caratteristiche della occupazione. A tal fine sarà promossa ogni utile collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e con le organizzazioni sindacali.»

4.9

Binetti, Siclari, Stabile, Rizzotti, Fregolent, Zaffini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Osservatorio è composto da nove membri nominati dal Ministro della Salute: quattro proposti da enti del terzo settore rappresentativi delle persone con epilessia operanti sul territorio nazionale, scelti tra soggetti in possesso di qualifica EUPATI o equipollente; quattro scelti tra i medici con specifiche e documentate competenze in materia epilettologica, proposti alle società scientifiche di riferimento operanti sul territorio nazionale incluse nel registro del sistema nazionale Linee Guida; un presidente nominato dal Ministro della Salute. Alla prima convocazione la Commissione adotta il regolamento recante le norme per il suo funzionamento, prevedendo che le sue decisioni vengono prese a maggioranza.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)"

e, ovunque ricorrano, sostituire le parole "Commissione nazionale" con le parole "Osservatorio nazionale".

4.10

La Relatrice

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione nazionale permanente per l'epilessia è composta, oltre che da tre esperti indicati dal Ministero della salute, da tre membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia, da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. Il Presidente è eletto dai membri della Commissione tra i tre esperti nominati dal Ministero della salute. A seguito della prima convocazione la Commissione nazionale permanente per le epilessie adotta un regolamento per il proprio funzionamento.»

Art. 5

5.1

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«ART. 5 *(Norme in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia)*

1.I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida speciali e/o sottoposte a restrizioni, non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i soggetti con epilessia che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.

3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: "*Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";*

b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi*";

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: "*D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"*

d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "*Vi*" alla fine del periodo).

e) al punto D.8.1.: al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: "*deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";* le parole da *"non" a "crisi" sono soppresse;*

f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "*guida"* sono inserite le seguenti parole: "*se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";*

g) il punto D.8.5 è soppresso.»

5.2

Boldrini

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sostituire la parola "disabili" con le seguenti: "con disabilità";

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto D.2 la parola "equipollente" è sostituita con "affine" e le parole tra parentesi sono soppresse. La parola "equipollente" è sostituita con "affine" anche nei successivi punti D.3, D.4, D.5.

b) al punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «in assenza di terapia» sono soppresse;

2) al terzo periodo, dopo la parola: «epilessia» sono inserite le seguenti: «, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,»;

c) al punto D.8.3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'Allegato I del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 - MIT -, la lettera E. Epilessia è sostituita dalla seguente: E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presentino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medico legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s. m. e i.). La validità di tale patente nautica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti con epilessia in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute, se non a fronte di riconoscimento di guarigione."

5.3

Binetti, Rizzotti, Stabile, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4. dell'allegato III è sostituito con il seguente: "Il conseguimento/rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni";

b) il punto D.5. dell'allegato III del D.Lgs. 11/04/2011 n. 59 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi";

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente: "D.5.bis. Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida"

d) al punto D.7.1. è soppresso tutto il testo dopo la fine del primo periodo del secondo capoverso (da "Vi" alla fine del periodo).

e) al punto D.8.1.:

1)al primo periodo, dopo la parola "candidato" sono aggiunte le seguenti parole: "deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";

2) le parole da "non" a "crisi" sono soppresse;

f) al punto D.8.3., nel primo periodo, dopo la parola "guida" sono inserite le seguenti parole: "se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.";

g) Il punto D.8.5 è soppresso.»

5.4

Binetti, Stabile, Rizzotti, Siclari, Fregolent, Zaffini

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al Decreto Legislativo del 18 aprile 2011, n.59, recante disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone con epilessia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto D.4 è sostituito con il seguente:

»D.4. Il conseguimento o il rinnovo della patente alle persone che in forza di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale, non è più soggetto a restrizioni o limitazioni ad eccezione delle patenti di guida rientranti nelle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.«;

b) il primo periodo del punto D.5. è sostituito dal seguente: »Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A e B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi.«;

c) dopo il punto D.5. è inserito il seguente:

»D.5.bis - Previa presentazione di una certificazione medica specialistica attestante la diagnosi di

una forma di epilessia che non compromette la capacità del soggetto di guidare ogni tipo di veicolo e previo accertamento effettuato dalla competente commissione medico-legale, il medesimo soggetto ha diritto al rilascio e al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli ad eccezione delle patenti di guida rientranti nelle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.«;

d) al punto D.7.1. il terzo periodo è soppresso;

e) al punto D.8.1., il primo periodo è sostituito dal seguente: »il candidato deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.« Le parole da »non« a »crisi« sono soppresse.;

f) il punto D.8.3 è sostituito dal seguente:

»D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida se in possesso di certificazione rilasciata da un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine che, in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali, attesti che la persona certificata ha avuto una sindrome epilettica età-dipendente e ha superato l'età applicabile, oppure che è rimasta libera da crisi negli ultimi dieci anni, in assenza di farmaci epilettici negli ultimi 5 anni, oppure che non assume farmaci antiepilettici e corre il rischio di ricorrenza di epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.« ed è soppresso il resto del periodo.»

5.5

Faraone, Parente

Al comma 3, lettara a), i punti 2), 3) e 4) sono soppressi.

5.6

Faraone, Parente

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La lettera E. Epilessia dell'Allegato I del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 - MIT - è sostituito dal seguente testo: E. Epilessia. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presentino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medicolegale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e s. m. e i.). La validità di tale patente nautica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute. se non a fronte di riconoscimento di guarigione."

5.0.1

Binetti, Siclari, Stabile, Rizzotti, Fregolent, Zaffini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«ART. 6 *(Politiche regionali in materia di epilessia)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene all'epilessia, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento

individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

2. In ogni caso, i livelli essenziali di assistenza per l'epilessia devono prevedere:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile,

b) visita di controllo;

c) le seguenti indagini elettroencefalografiche:

EEG Standard,

EEG Dinamico 24h,

Video-EEG, Poligrafia,

Poligrafia con Videoregistrazione,

Polisonnografia con videoregistrazione;

d) le seguenti indagini di neuroimmagine:

a) Tomografia Computerizzata (TC) cerebrale,

b) Risonanza Magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto,

c) Angio-TC,

d) Angio RM,

e) Tomografia con emissione di positroni (PET),

f) Scintigrafia cerebrale,

g) Tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici di tutti i farmaci antiepilettici.

1. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime, i seguenti compiti:

a) qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non ne avessero ancora adottati, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia;

b) istituire presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, in collaborazione con enti del Terzo Settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali fanno parte gli enti del Terzo Settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della

persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con epilessie e che ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia e, in particolare, sull'epilessia farmacoresistente, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia anche farmacoresistente;

7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia e a impedirne ogni forma di discriminazione.»

5.0.2

Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Fregolent, Zaffini

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«ART. 6 *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 500 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»

Tit.1

Boldrini

Sostituire il titolo con il seguente: « Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone affette da epilessia».

Tit.2

La Relatrice

Nel Titolo sostituire le parole « la piena cittadinanza» *con* «dei diritti»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1201

Art. 3

3.200

Il Relatore

*Al comma 3, ultimo periodo, le parole da "*locale*" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "*della stessa in Italia".

Art. 5

5.200

Il Relatore

Al comma 3, le parole " dei dati previsti dall'articolo 3, comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2".

Art. 6

6.300

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole "dell'erogazione" *sono inserite le seguenti:* ", pattuita o eseguita,".

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1441

G/1441/1/12

Boldrini

La 12ª Commissione,

premesso che:

sta finalmente per diventare legge un provvedimento che dà importanti risposte in tema di potenziamento delle opportunità di salvare vite umane;

57.000 persone muoiono ogni anno in Italia per arresto cardiaco, 156 persone ogni giorno, una ogni nove minuti;

l'arresto cardiaco è la causa del 10 per cento dei decessi che si verificano ogni anno in Italia;

si tratta di un provvedimento che interviene in modo concreto sul problema prevedendo la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, l'utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici, l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE, la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118», la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza e, *last but not least*, la possibilità di utilizzo del DAE anche a chi non ha ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, stabilendo altresì la salvaguardia giuridica rispetto a tutti gli eventi riconducibili ai tentativi di rianimazione e defibrillazione con defibrillatori nei confronti della vittima;

si tratta di un provvedimento che mira a eliminare le insopportabili diversità esistenti a livello territoriale anche nel sistema di emergenza;

per alcune misure contenute nel provvedimento se ne prevede l'attuazione, da parte delle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare nei prossimi provvedimenti le risorse destinate all'attuazione del presente provvedimento.

G/1441/2/12

Faraone, Parente

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premesso che:

come dimostrano le esperienze avviate in alcune parti d'Italia, l'adozione di un'applicazione mobile integrata per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE consente di dare un impulso determinante alla diffusione e al corretto utilizzo di tali strumenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte alla creazione, in via sperimentale, di un'apposita applicazione mobile per monitorare il funzionamento e migliorare l'utilizzo dei DAE su tutto il territorio italiano.

G/1441/3/12

Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premesso che:

i casi di arresto cardiaco sono molto numerosi e intervenire tempestivamente è vitale per salvare

una vita. Circa 60mila persone all'anno in Italia vengono colpite da un arresto cardiaco e il 70% di questi episodi avviene in presenza di qualcun altro. L'uso del defibrillatore associato alla rianimazione cardiopolmonare è un intervento che, se eseguito tempestivamente e nella maniera corretta, può salvare le persone vittime di un arresto cardiaco;

oggi molte persone potrebbero essere caute nell'usare un defibrillatore automatico per timore di rischiare qualcosa nel caso in cui l'arresto cardiaco sia fatale nonostante il pronto intervento.Ma per paura di essere puniti dalla legge nel caso di un mancato risultato positivo, oggi solo il 15% delle persone interviene per salvare chi è colpito da un arresto cardiaco, nonostante gli operatori del 118, in ogni caso, siano chiamati a supportare passo dopo passo chi segnala l'arresto cardiaco, per aiutarlo a valutare i segnali effettivi di un arresto cardiaco e per seguirlo nell'uso del defibrillatore;

già da diverse legislature sembra che il disegno di legge sui Defibrillatori, intesi come strumenti Salvavita, possa essere approvato velocemente, salvo poi assistere ad un suo blocco nel passaggio da una Camera all'altra. Questa volta è volontà condivisa, almeno attraverso ilo dibattito che si è svolto in commissione, che il ddl, già approvato all'unanimità alla Camera, possa essere velocemente approvato anche in Senato, rimandando ai successivi decreti attuativi quegli aspetti che potrebbero migliorare il testo e renderne più agevole l'applicazione;

uno degli aspetti emersi con maggiore chiarezza durante le audizioni svolte è una sorta di duplice paura che assale chi dovrebbe applicarlo: la paura a fare del danno al paziente, invece di riuscire ad aiutarlo adeguatamente e il timore che da eventuali errori commessi possa derivare per il soggetto che ha fatto uso del defibrillatore una qualche penalizzazione. Già durante l'approvazione alla Camera, è stato affermato con chiarezza che chi usa i defibrillatori per salvare una persona colpita da arresto cardiaco non è punibile per legge in nessun caso. Ma resta comunque forte l'altra paura: quella di arrecare un danno al paziente. Per cui il vero e proprio investimento va fatto sul piano della formazione, intesa come informazione, ma anche come esercitazione pratica, come sperimentazione nell'uso del defibrillatore, garantendo al paziente le migliori condizioni possibili;

serve quindi una formazione all'uso dei defibrillatori che inizi già nelle scuole primarie e secondarie e che trasmetta ai potenziali utenti la non punibilità delle azioni di chi interviene per salvare una vita umana in caso di arresto cardiaco. Ma serve anche una diffusione capillare degli apparecchi per la defibrillazione nelle sedi con almeno quindici dipendenti e con servizi aperti al pubblico. La loro installazione va poi considerata "prioritaria" nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Essenziale, a tal fine, l'installazione dei defibrillatori anche in condomini, aeroporti, alberghi, aerei, treni, navi e nei centri commerciali. Ogni luogo dove ci sono assemblamenti va quindi fornito di un defibrillatore,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di condurre una intensa campagna di sensibilizzazione, di informazione e di formazione, che coinvolga docenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con le famiglie nel caso dei soggetti più giovani, per introdurre l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo;

a valutare la possibilità di creare un'app o un tutorial, scaricabile sul cellulare, da cui sia possibile ricavare con facilità tutti i gesti e le manovre necessarie all'applicazione dei defibrillatori.

G/1441/4/12

Leone

Il Senato

premesso che

il provvedimento in esame è volto a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni: *a)* presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; *b)* negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione

interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore;

l'articolo 1, definisce, altresì, il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

impegna il Governo

a valutare l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi e nei mezzi di trasporti indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento;

a valutare l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le scuole di ogni ordine e grado e le Università e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell'ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia e di protezione civile

a prevedere agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE fino a un importo di 1.000 euro;

a prevedere l'istituzione in ogni regione e provincia il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, in cui vengono iscritti da chi gestisce i corsi di formazione i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'attestazione di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 e i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione di cui all'allegato A dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.

G/1441/5/12

Castellone

Il Senato

premesso che

l'articolo 1 prevede la definizione un programma pluriennale per la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere obbligatoria l'installazione dei DAE nei centri commerciali, negli alberghi, negli stabilimenti balneari, nelle farmacie, nelle palestre e nelle discoteche e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell'ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia e di protezione civile;

a incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei luoghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente;

a valutare la riduzione dell'iva al 5 per cento dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

a valutare l'istituzione diun fondo atto a garantire un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di DAE per i condomìni con un numero di unità abitative superiore a dieci che, previa richiesta, decidano di dotarsene;

a registrare il Punto di Defibrillazione Precoce con DAE presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo.

G/1441/6/12

Drago

Il Senato

premesso che

l'articolo 5 prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE;

considerato che

il comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che "*Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.*";

il comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento stabilisce, inoltre, che le iniziative di formazione volte alla comprensione le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aree del corpo estraneo;

impegna il Governo

al fine di salvaguardare la salute degli studenti, a prevedere nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad esclusione della scuola dell'infanzia, la dotazione di defibrillatori semiautomatici in ognuna delle sedi impiegate per lo svolgimento dell'attività didattica, di quella sportiva e di ogni altra attività organizzata dall'istituto che comporti la presenza di uno o più studenti;

a prevedere la presenza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche e in ognuna delle sedi, persone adeguatamente formate all'impiego dei dispositivi e a garantire la loro presenza, anche alternativamente, durante l'arco temporale in cui verranno svolte le attività didattiche, sia curriculari che extracurriculari.

a valutare per i fornitori degli istituti scolastici una compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in misura pari al 100% dell'importo sostenuto per la dotazione di defibrillatori semiautomatici.

G/1441/7/12

Marinello

Il Senato

premesso che

il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;

l'articolo 5 prevede l'introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE;

considerato che

le iniziative di formazione volte alla comprensione le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aree del corpo esterno sono di notevole importanza per poter intervenire tempestivamente a aiutare le persone in pericolo di vita;

impegna il Governo

ad incentivare iniziative di formazione al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci da parte di coloro che operano negli istituti scolastici, palestre, teatri, cinema e centri commerciali sulle manovre di base BLS (*Basic Life Support*) e della Posizione Laterale di Sicurezza (PLS).

G/1441/8/12

Boldrini

La 12ª Commissione,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame riguarda le campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);

l'articolo 3 prevede che in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, stabilendo altresì la salvaguardia giuridica rispetto a tutti gli eventi riconducibili ai tentativi di rianimazione e di defibrillazione con defibrillatori nei confronti della vittima;

proprio perché l'uso dei DAE non pone problemi diagnostici a chi lo usa, dato che è lo strumento stesso a riconoscere le condizioni del paziente, è di fondamentale importanza far capire a ogni cittadino che chiunque può usarli in modo appropriato, anche senza una specifica formazione;

l'uso tempestivo del DAE può rappresentare la differenza tra la vita e la morte ed è per questo motivo che occorre incentivarne l'utilizzo da parte di ogni cittadino che si trovi a poter soccorrere un'altra persona spiegando, in modo diffuso e convincente, che non sussiste alcun tipo di ostacolo, giuridico o medico, nell'intraprendere quella che spesso è l'unica scelta da fare per salvare una vita;

impegna il Governo:

ad attuare campagne di informazione e di sensibilizzazione che incentivino i cittadini all'utilizzo dei DAE spiegando in modo chiaro ed esauriente che non ci deve essere alcuna remora o timore nel soccorrere una persona che rischia di morire per un attacco cardiaco e che la tempestività nell'intervento può essere decisiva per salvare una vita.

Art. 1

1.1

Faraone, Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, lett. a), le parole* «in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico» *sono soppresse*.

2. Al comma 1, lett. b), aggiungere infine le seguenti parole «, nonché nelle aree di sosta».

1.2

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:

", in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e".

1.3

Stabile, Rizzotti, Binetti

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) a bordo dei mezzi operativi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco;».

1.4

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 1 lettera b) apportare le seguenti modifiche:

1) sopprimere le parole da "che effettuano" a "due ore";

2) dopo le parole "negli aeroporti" aggiungere le seguenti «nei parcheggi e nelle stazioni metro,".

1.5

Fregolent, Lunesu, Cantù, Marin

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto indicati al comma 1" *inserire le seguenti:*

«, ivi incluse le attività di formazione di cui al successivo art. 5 della presente norma»

Art. 2

2.1

Faraone, Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, dopo le parole* "gli enti territoriali" *sono aggiunte le seguenti:* ", sentito il parere della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente".

2. *Al comma 3, dopo le parole* "gli enti territoriali" *sono aggiunte le seguenti*: ", sentito il parere della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente".

2.2

Faraone, Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 2, dopo le parole* «in teche», *sono aggiunte le seguenti*: «dotate di strumentazione che attiva la chiamata automatica della centrale 118».

2. *Al comma 3, la parola* «possono» *è sostituita dalla seguente*: «devono».

2.3

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 3 sostituire le parole "possono incentivare" *con le seguenti:*

"incentivano"

Art. 3

3.1

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 1 lettera a) sopprimere il seguente periodo:

"Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.".

3.2

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», al terzo periodo, sostituire le parole: *"utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare"*, con le seguenti**: «utilizza un defibrillatore e/o procede alla rianimazione cardiopolmonare».**

3.3

Rizzotti, Binetti

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dal personale non sanitario formato di cui al primo periodo che agisce in base all'articolo 51 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.«

3.4

Fregolent, Lunesu, Marin, Cantù

Al comma 1, al termine della lettera a), aggiungere i seguenti paragrafi:

«1-*bis*. Chiunque applichi un defibrillatore automatico o semiautomatico ad una persona apparentemente priva di conoscenza non è considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dall'impiego del DAE stesso, salvo il caso in cui non abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato;

1-*ter*. Il possessore o detentore di un DAE non può essere considerato responsabile, in sede penale e civile, di qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato o dall'errato impiego del DAE stesso in presenza delle indicazioni al suo utilizzo»

Art. 4

4.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle competizioni e negli allenamenti» con le seguenti: «durante le gare inserite nei calendari delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione organizzate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche; sono escluse dall'obbligo di defibrillatori le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi, così come indicato nell'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2017.»;

2) al comma 2, sostituire le parole: « n.169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo» con le seguenti: «n.169 del 20 luglio 2013, e il decreto del Ministero della salute 26 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2017, al fine di adeguarli».

4.2

Faraone, Parente

Al comma 1, lett. a), dopo le parole "«nelle competizioni e negli allenamenti»" *sono aggiunte le seguenti* "«nonché in ogni luogo di attività sportiva, la quantità e la collocazione dei quali è determinata in ragione dell'estensione dell'area di attività sportiva interessata»".

4.3

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso «11-*bis*», al secondo periodo, dopo le parole: "*emergenza sanitaria "118*"", inserire le seguenti: **«o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,»**.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, 2 e 3, dopo le parole: "emergenza sanitaria "118"", inserire le seguenti: ***«o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,»*** *e all'articolo 7, commi 1 e 3, dopo le parole: "emergenza sanitaria "118"", inserire le seguenti:* ***«o rispettivamente il numero 112, numero unico per ogni emergenza,»****;*

4.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la Rubrica con la seguente: ***«Utilizzo dei DAE da parte di società sportive e associazioni che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati»*** *;*

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo il capoverso «11-*bis*», aggiungere il seguente: **«11-*ter.* L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore e/o procede alla rianimazione cardiopolmonare.»**

Art. 5

5.1

Fregolent, Lunesu, Cantù, Marin

Al comma 1, dopo le parole "da corpo estraneo" *aggiungere il seguente periodo:*

«Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono prevedere nozioni di diritto penale

e civile atte a chiarire la mancanza di responsabilità, sia in sede penale che civile, attribuibile ad un soggetto che utilizza un defibrillatore automatico o semiautomatico nel tentativo di prestare soccorso, a norma del comma 1, articolo 3 della presente norma.»

Art. 6

6.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "soggetti pubblici e privati", con le seguenti: **«soggetti pubblici».**

6.2

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 1 primo periodo dopo le parole "devono darne comunicazione"*, aggiungere le seguenti:*

"attraverso modulistica informatica"

6.3

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"I soggetti pubblici e privati che si dotano di DAE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'acquisto devono comunicare attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «?118?» territorialmente competente, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. I soggetti di cui al precedente periodo sono tenuti altresì a inviare comunicazione di ogni variazione rispetto ai dati inviati in precedenza."

6.4

Stabile, Rizzotti, Binetti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Nei luoghi pubblici e privati presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto referente per la gestione del DAE, per una adeguata informazione all'utenza e per le comunicazioni con le centrali operative. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

6.5

Faraone, Parente

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «La medesima centrale operativa è tenuta a conservare ed aggiornare il registro dei DAE e ad evidenziare in cartografia tutti DAE distribuiti sul territorio di sua competenza. Parimenti, la medesima centrale operativa è tenuta a conservare ed aggiornare il registro degli operatori DAE che hanno ricevuto adeguata formazione, e a dare lettura dei dati registrati dai singoli DAE dopo ogni utilizzo».

6.6

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, alinea, dopo le parole: "I DAE", inserire le seguenti: **«nei luoghi pubblici».**

6.7

Stabile, Rizzotti, Binetti

Al comma 3, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole:

«e attivare la chiamata automatica alla centrale operativa in caso di utilizzo.».

Art. 7

7.1

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 3, sostituire le parole "novanta giorni" *con le seguenti:* "sessanta giorni".

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: "Ministero della salute", aggiungere le seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,".

Art. 8

8.1

Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin

Al comma 1, dopo le parole "rianimazione cardiopolmonare" *aggiungere le seguenti:*

«, le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo»

8.2

Fregolent, Lunesu, Cantù, Marin

Al comma 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sociale di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, devono prevedere informazioni atte a chiarire la mancata responsabilità, in sede penale e civile, attribuibile ad un soggetto che utilizza un defibrillatore automatico o semiautomatico nel tentativo di prestare soccorso, a norma del comma 1, articolo 3 della presente norma.»

1.4.2.8.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 149 (ant.) del 09/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
149ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato. Evidenzia che le osservazioni sono volte a recepire le indicazioni scaturite dalla discussione. In relazione ad alcune preoccupazioni manifestate nel corso del dibattito, fa presente che studi scientifici dimostrano che le coltivazioni biologiche non comportano rischi per la salute e per l'ambiente.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo, rimarca che, come ricordato dalla senatrice Cattaneo in una lettera inviata alla Relatrice e al Presidente, non esistono evidenze scientifiche del fatto che l'agricoltura biologica concorra più di altre pratiche agricole alla tutela della salute. Ritiene che tale circostanza dovrebbe essere sottolineata nell'ambito dello schema di parere.
Più in generale, stigmatizza quella che è a suo avviso una torsione monocamerale del sistema, in virtù della quale, sempre più spesso, i testi trasmessi dalla Camera sono immodificabili dal Senato.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione potrebbe essere chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto n. 34, che sta per essere licenziato dalla Camera. Soggiunge che la tempistica del relativo esame dovrà tenere conto del fatto che il provvedimento è inserito nel calendario d'Aula a partire dalla giornata di martedì 14 luglio (il decreto-legge scade il 18 luglio).
Ricorda, inoltre, che nella prossima settimana è previsto il rinnovo della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 988, recante "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico",
per quanto di competenza, esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
occorrerebbe integrare il testo con disposizioni intese a prefigurare anche la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, prevedendo altresì l'adozione di uno specifico Piano di controlli per la sicurezza fitosanitaria.

1.4.2.9. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.9.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
12ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.9.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
13ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.9.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (ant., Sottocomm. pareri) del 09/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
14ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 8,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9ª Commissione:

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri : parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.10. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.10.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (pom.) del 07/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020
179ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PITTELLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito, che ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione.
Ricorda quindi il parere della Commissione, sul testo del disegno di legge, espresso il 4 luglio 2019, e sottolinea l'assenza di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia sull'attuazione della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE.
Propone quindi di esprimere un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, pur con alcune specifiche osservazioni.
In riferimento all'emendamento 1.4, capoverso "Art. 9", comma 3, lettera b), la sostituzione del primo periodo del punto D.5 si pone in linea con la direttiva, la quale non fa riferimento all'assunzione o meno di farmaci ai fini dell'idoneità alla guida per i conducenti del Gruppo 1 (patenti A e B). Tuttavia, alla successiva lettera d), l'emendamento mantiene il requisito della "assenza di terapia" nel punto D.7.1 del decreto, mentre nel disegno di legge, in linea con la direttiva, ne è prevista la soppressione.
Inoltre, l'emendamento, alla lettera *f*), mantiene al punto D.8.3 del decreto il requisito dei 10 anni senza crisi dopo la prima e unica crisi, mentre nel disegno di legge ne è prevista la riduzione a 5 anni, come indicato dalla direttiva.
Le medesime considerazioni relative all'emendamento 1.4 si applicano anche agli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4, di identico o simile contenuto.
In relazione all'emendamento 5.2, il riferimento alla direttiva 2009/112/CE andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE. Ricorda al riguardo, infatti, che le due direttive recano le stesse

identiche disposizioni, ma la direttiva 2009/112/CE le introduce nella direttiva 91/439/CEE, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126/CE con effetto dal 19 gennaio 2013, mentre la direttiva 2009/113/CE ha modificato direttamente la vigente direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011. D'altra parte, l'emendamento si pone in linea con la direttiva nella parte in cui sopprime il requisito all'assenza di terapia al punto D.7.1 e nella parte in cui sostituisce i 10 anni con i 5 anni per il caso di unico episodio, di cui al punto D.8.3 del decreto.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) presenta uno schema di parere non ostativo sull'atto del Governo in titolo, finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e alla direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/VE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019).
Ricorda, al riguardo, che il termine per l'esercizio della delega verrà a scadere il 5 ottobre 2020, per effetto dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge "cura Italia" n. 18 del 2020, che ha prorogato tutti i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, in considerazione dello stato di emergenza nazionale dovuto al Covid-19.
Avendo esaminato i contenuti del provvedimento, il Relatore ritiene che lo schema di decreto, che si compone di otto articoli, che novellano la parte IV del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 e alla direttiva (UE) 2018/852, tenendo conto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.
Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che i provvedimenti del Governo sui rifiuti non tengono nella dovuta considerazione gli indirizzi adottati dal Parlamento nella legge di delegazione 2018 e che occorre attendere anche il parere della Conferenza Stato-regioni. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo, su un provvedimento che disattende le indicazioni del Parlamento e crea problemi alle piccole amministrazioni locali.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) precisa che il 26 giugno 2020 la Conferenza unificata ha espresso il suo parere sul testo dell'atto del Governo in esame.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), preso visione del parere della Conferenza unificata, ribadisce che la richiesta relativa agli sfalci e potature non è stata accolta e che la sua definizione non è soddisfacente.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) ricorda che il problema degli sfalci e potature comprendeva anche la

diversa disciplina tra le aree pubbliche e le aree private, e chiede quale possa essere una possibile soluzione.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di incorporare i punti rilevati nel parere della Conferenza unificata, nel parere del Relatore.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) appoggia tale proposta e chiede di sapere perché si è giunti ad una disciplina diversa rispetto a quanto concordato nella legge di delegazione. Evidenzia, al riguardo, che alcuni comuni hanno quantità importanti di sfalci da smaltire, che potrebbero ben essere utilizzati come biomassa.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) sottolinea la necessità di comprendere la *ratio* di una norma europea che appare del tutto irragionevole, non essendo corretto procedere ad un suo recepimento per il solo fatto di figurare in una direttiva europea.

Interviene nuovamente il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) per ricordare che la questione riguardava, non solo il verde pubblico, ma anche quello privato superiore a un certo quantitativo, nonché il verde delle spiagge proveniente dalla posidonia marina.

Su richiesta del Relatore, il PRESIDENTE dispone una sospensione di dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) ribadisce quanto già evidenziato in fase di relazione introduttiva, per precisare che la questione degli sfalci e potature riguarda la definizione di "rifiuto urbano", immutata rispetto a prima e codificata ora nell'articolo 3, punto 2-ter della direttiva sui rifiuti 2008/98/CE, e a cui il considerando n. 10 della nuova direttiva (UE) 2018/851 fa riferimento per chiarire che vi rientrano anche i "rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi". Ricorda, inoltre, che il vigente articolo 185 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), come modificato dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019), invece, esclude tali sfalci e potature dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, e che su tale discrepanza è stato aperto il caso EU Pilot 9180/17/ENVI. Ribadisce, infine, che tale questione è trattata nella bozza di disegno di legge europea 2019-2020 (ancora non presentata alle Camere) che contiene l'abrogazione di sfalci e potature del verde pubblico dal novero dei rifiuti esclusi dalla normativa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, espone i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, che - fatto salvo il vigente sistema dei controlli - mira a disciplinare i vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Si definisce la produzione biologica come "attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale", in quanto settore economico basato su una serie di valori prioritari. Si prevede che lo Stato favorisca e promuova ogni iniziativa volta all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare forme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Infine, si prevede

l'equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché applicato nel rispetto delle disposizioni degli specifici regolamenti dell'Unione europea.
L'articolo 2 contiene le definizioni di "produzione biologica" o "metodo biologico, di "prodotti biologici" e di "aziende con metodo biologico".
L'articolo 3 individua il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo come l'autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione biologica, mentre l'articolo 4 definisce le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come le autorità locali competenti a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore. Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.
L'articolo 5 istituisce presso il MIPAAFT il Tavolo tecnico per la produzione biologica, sopprimendo contestualmente il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica.
L'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo.
L'articolo 7 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato dal MIPAAFT con cadenza triennale e aggiornato annualmente.
L'articolo 8 introduce il Piano nazionale per le sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il piano è aggiornato a cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori. Esso è finanziato mediante il Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita annualmente dal Ministro con proprio decreto.
L'articolo 10 introduce strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, prevedendo che lo Stato sostenga la stipulazione di contratti di rete, la costituzione di cooperative tra produttori e la sottoscrizione di contratti di filiera all'interno del settore.
L'articolo 11 stabilisce una serie di misure per il sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica da parte dello Stato, sia tecnologica che applicata.
L'articolo 12 detta disposizioni in materia di formazione professionale per gli operatori del settore, sulla base dei principi stabiliti con un apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 13 contiene un'ampia disciplina sui distretti biologici, ovvero i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, con una significativa produzione con metodo biologico, che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti.
L'articolo 14 interviene in materia di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti.
L'articolo 15 regola gli accordi quadro che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale possono stipulare per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
L'articolo 16 prevede l'istituzione, presso il MIPAAFT, del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per pianificare e programmare la produzione.
L'articolo 17 reca disposizioni inerenti alle organizzazioni dei produttori biologici, che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 18, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro ed evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata, nonché il diritto al libero scambio. La norma rinvia alla disciplina generale contenuta nell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, recante disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale e di materiale eterogeneo biologico.
Infine, l'articolo 19 disciplina le abrogazioni espresse, mentre l'articolo 20 reca la clausola di salvaguardia per le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La senatrice FEDELI (*PD*) esprime soddisfazione per un disegno di legge volto alla disciplina e al sostegno del metodo biologico. Si tratta di un metodo importante per sostenere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura. Rileva tuttavia la necessità di correggere la denominazione del Ministero per le politiche agricole, espungendo il riferimento al turismo, le cui competenze sono state trasferite al Ministero per i beni culturali con il decreto-legge n. 104 del 2019.

Il presidente PITTELLA (*PD*) concorda con la predetta necessità di modifica.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) esprime soddisfazione per un testo nazionale, che introduce omogeneità in una disciplina finora diversificata a livello regionale. Auspica, tuttavia, che sia chiarito il rapporto tra le normative dei due livelli, al fine di evitare conflitti di competenze tra lo Stato e le regioni.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) si riserva di replicare in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***
(*Doc.* LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***
(*Doc.* LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni degli ordini del giorno G/1721/11/14 e G/1721/13/14, pubblicati in allegato al resoconto, nonché che l'emendamento 15.17 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1721/14/14, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 716

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 716, adottato come testo base dalla Commissione di merito nell'esame in sede redigente,
ricordato che esso ha lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità di vita alle persone affette da epilessia e alle loro famiglie, assicurando la rimozione delle cause che ne generano la discriminazione;
ricordato il parere della Commissione, sul testo del disegno di legge, espresso il 4 luglio 2019;
considerata l'assenza di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia sull'attuazione della direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
1) in riferimento all'emendamento 1.4, capoverso "Art. 9", comma 3, lettera b), la sostituzione del primo periodo del punto D.5 si pone in linea con la direttiva, la quale non fa riferimento all'assunzione o meno di farmaci ai fini dell'idoneità alla guida per i conducenti del Gruppo 1 (patenti A e B). Tuttavia, alla successiva lettera d), l'emendamento mantiene il requisito della "assenza di terapia" nel punto D.7.1 del decreto, mentre nel disegno di legge, in linea con la direttiva, ne è prevista la soppressione. Inoltre, l'emendamento, alla lettera f), mantiene al punto D.8.3 del decreto il requisito dei 10 anni senza crisi dopo la prima e unica crisi, mentre nel disegno di legge ne è prevista la riduzione a 5 anni, come indicato dalla direttiva;
2) le medesime considerazioni di cui al precedente punto 1) si applicano anche agli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.4, di identico o simile contenuto all'emendamento 1.4, capoverso "Art. 9";
3) all'emendamento 5.2, il riferimento alla direttiva 2009/112/CE andrebbe più correttamente riferito alla direttiva 2009/113/CE. Si ricorda, infatti, che le due direttive recano le stesse identiche disposizioni, ma la direttiva 2009/112/CE le introduce nella direttiva 91/439/CEE, che è stata sostituita dalla direttiva 2006/126/CE con effetto dal 19 gennaio 2013, mentre la direttiva 2009/113/CE ha modificato direttamente la vigente direttiva 2006/126/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2011. D'altra parte, si pongono in linea con la direttiva, la soppressione del requisito all'assenza di terapia, al punto D.7.1, e la sostituzione dei 10 anni con i 5 anni per il caso di unico episodio, di cui al punto D.8.3 del decreto.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721

G/1721/11/14 (testo 2)

Cantù, Fregolent, Marin, Lunesu, Emanuele Pellegrini, Simone Bossi, Casolati, Candiani, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

a seguito della situazione pandemica da Covid-19, l'OMS e le autorità sanitarie europee e nazionali hanno più volte chiarito che i rischi conseguenti alla situazione epidemica potranno essere realmente sotto controllo solo quando sarà disponibile un vaccino contro il virus;

il 17 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 (COM(2020) 245), in cui si afferma che "non vi è garanzia alcuna che un vaccino sicuro ed efficace sarà disponibile in breve tempo",

impegna il Governo:

a tenere conto della Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19 (COM(2020) 245) solo nel pieno rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, con riferimento alla sicurezza dei vaccini e ai possibili effetti derivanti dalla loro somministrazione.

G/1721/13/14 (testo 2)

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato, Campari, Rufa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti,

impegna il Governo:

ad attivare ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione degli interventi infrastrutturali ricadenti sul territorio italiano, parti integranti di uno o più assi transeuropei di collegamento.

G/1721/14/14 (già em. 15.17)

Romeo, Candiani, Casolati, Simone Bossi, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che gli articoli 2 e 3 della Costituzione e l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il rispetto dei diritti inviolabili della persona e il diritto alla dignità umana, nonché i diritti a garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, tra cui il divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, come sancito all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015,

impegna il Governo:

nel rispetto dell'articolo 31 della Costituzione, a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica.

1.4.2.10.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 198 (pom.) del 21/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), il PRESIDENTE ritiene che, dopo l'approvazione delle Linee guida per la predisposizione del Piano, sia opportuno continuare a seguire le successive fasi della definizione del Piano, della sua approvazione da parte dalle Istituzioni europee e della sua successiva implementazione.
Si tratterebbe di svolgere un'attività di monitoraggio e controllo, finalizzata alla verifica dei diversi passaggi procedurali e di contenuto, dando così concretezza al paragrafo finale della Relazione approvata in Aula in Senato il 13 ottobre, in cui veniva chiaramente delineato il ruolo del Parlamento. Propone quindi procedere agli adempimenti procedurali conseguenti.

La Commissione conviene all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizioni e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere in cui riepiloga l'oggetto e i contenuti del provvedimento e si sofferma sull'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al

metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica.
Ricorda inoltre che l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo, e che l'articolo 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8.
Si sofferma infine sull'articolo 18, che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale.
Con riguardo alla normativa europea di riferimento precisa che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno della sua applicazione.
Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, con due condizioni e un'osservazione. In particolare, in riferimento agli articoli 1, 5 e 8 del disegno di legge, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamico, ritiene necessario prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica.
In secondo luogo, in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di "materiale eterogeneo biologico", ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. Al riguardo, sottolinea che l'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare, per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II parte I dello stesso. In particolare, l'articolo 6 consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica.
Infine, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1922) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la***

Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
Con l'Accordo in esame, l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al «gemello» con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.
L'esigenza di concludere l'Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del GCC del Fucino le previsioni del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Inoltre, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano dal regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio.
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3 prevede che agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo.
L'Accordo in ratifica si compone di 20 articoli e di 2 allegati. L'Accordo stabilisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3). Il testo definisce le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9).
Con riferimento al trattamento fiscale, l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.
Sono disciplinate anche le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15).
Va rilevato che il disegno di legge in esame si pone quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche.
Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione europea.
La relatrice illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1923) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altro, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
Con l'Accordo in esame le Parti intendono rafforzare il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali.
L'Accordo rafforza infatti la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, come ad esempio la collaborazione per i crimini gravi di rilevanza internazionale e la lotta al terrorismo (articoli 8 e 9), la politica economica e finanziaria e la cooperazione industriale (articoli 13 e 17), il turismo e le politiche urbane (articoli 20 e 25), l'agricoltura, la pesca e gli affari marittimi (articoli 27, 28 e 29), la sanità (articolo 32), la lotta contro la criminalità organizzata e contro le droghe illecite (articoli 33 e 35), la cultura (articolo 41).
Le disposizioni stabilite nell'Accordo, in considerazione delle loro finalità e del loro contenuto, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 37 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che abilitano l'Unione a concludere accordi di cooperazione con Paesi terzi.
L'Accordo di partenariato strategico è accompagnato dall'Accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone, entrato in vigore il 1º febbraio 2019, che elimina la maggior parte dei dazi, per un valore di 1 miliardo di euro, pagati ogni anno dalle imprese dell'UE che esportano in Giappone.
L'accordo elimina inoltre una serie di ostacoli non tariffari, come anche gli ostacoli che si frappongono tra i principali esportatori di alimenti e bevande dell'UE e i 127 milioni di consumatori giapponesi.
Per quanto riguarda le esportazioni agricole dall'UE in particolare, l'accordo: elimina i dazi giapponesi su molti formaggi (attualmente del 29,8 per cento) e sulle esportazioni di vini (attualmente del 15 per cento in media); consente all'UE di aumentare in modo sostanziale le esportazioni di carni bovine verso il Giappone mentre, per quanto riguarda le carni di maiale, il commercio sarà esente da dazi per le carni trasformate e quasi esente da dazi per le carni fresche; garantisce la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG).
L'accordo garantisce altresì l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare quelli dei servizi finanziari, del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei trasporti. Inoltre: agevola l'accesso delle imprese dell'UE ai vasti mercati degli appalti di 54 grandi città giapponesi ed elimina su scala nazionale gli ostacoli esistenti negli appalti del settore ferroviario; prevede per specifici settori sensibili dell'UE, come quello automobilistico, periodi di transizione della durata massima di 7 anni prima della soppressione dei dazi doganali.
L'accordo contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, include elementi specifici di semplificazione per le piccole e medie imprese, fissa standard molto elevati in materia di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, rafforza gli impegni dell'UE e del Giappone a favore dello sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici e tutela pienamente i servizi pubblici.
Per quanto concerne il potenziale impatto dell'Accordo commerciale sulle imprese e i lavoratori va

ricordato che, secondo i dati della Commissione europea, sono 14.921 il numero delle imprese italiane che esportano in Giappone; sono 88.806 il numero di posti di lavoro in Italia che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere; l'83 percento delle imprese dell'UE che esportano in Giappone sono piccole e medie imprese; sono 739.560 il numero di posti di lavoro nell'UE che le esportazioni dell'UE in Giappone contribuiscono a sostenere.
Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101-*bis*)
(Osservazioni all'8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto dello schema di decreto legislativo in esame, che reca una versione modificata dello schema originario presentato nel luglio del 2019, su cui la 14ª Commissione aveva espresso un parere favorevole con osservazioni il 9 ottobre 2019. La versione modificata in esame tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti, di bilancio e di affari europei, nonché dell'ulteriore parere del Consiglio di Stato n. 796 del 23 aprile 2020.
Ricorda quindi che il provvedimento nasce originariamente dall'esigenza di effettuare le necessarie correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 229 del 2017, di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), emanato in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015.
In particolare, lo schema di decreto correttivo è finalizzato a superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico diportistico. Lo schema tiene anche conto del parere del Consiglio di Stato n. 1745, del 12 ottobre 2017, sulle norme del 2017, nonché degli orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle norme di costruzione delle unità da diporto.
In sintesi, le modifiche al codice della nautica da diporto, proposti con lo schema in esame, intervengono con finalità di semplificazione, prevedendo la disciplina della "nautica sociale", della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte dell'unità da diporto ("noleggio a cabina") e delle unità a controllo remoto (droni). Si prevedono inoltre, interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche, nonché in favore delle persone con disabilità, e si aggiornano i procedimenti amministrativi in seguito alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018. Infine, si prevede l'introduzione della disciplina relativa agli istruttori professionali di vela, alle scuole nautiche e ai centri di istruzione della nautica.
Per quanto riguarda la normativa europea, lo schema di decreto tiene conto della direttiva 2013/53/UE (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), che ha sostituito la direttiva 94/25/CE, relativa alla fabbricazione e al sistema di conformità delle imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che ne ha esteso la disciplina alle moto d'acqua, e tiene conto della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011), nonché della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 "Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo" in cui si auspicano misure di

stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico.
Le principali modifiche apportate dallo nuovo schema n. 101-*bis*, rispetto al testo originario, riguardano l'introduzione della nozione di "nautica sociale", definita come la navigazione effettuata con natanti fino a sei metri, finalizzata alla diffusione della conoscenza e della pratica del diporto nautico, verso studenti o persone con disabilità, e la cui disciplina di dettaglio viene rinviata al regolamento di attuazione (articolo 3 dello schema di decreto).
Si prevedono poi: una semplificazione per l'iscrizione nell'archivio telematico delle unità da diporto (articolo 6), il rinvio a un decreto ministeriale per garantire una disciplina unitaria a livello nazionale sull'utilizzo a fini commerciali dei natanti da diporto e delle moto d'acqua (articolo 11), disposizioni per la sicurezza delle unità a controllo remoto (articolo 12), semplificazione dell'obbligo di geolocalizzazione nella navigazione (articolo 13), semplificazione dei requisiti-psico-fisici per le persone con disabilità ai fini del conseguimento delle patenti nautiche (articolo 15), il rinvio a un decreto ministeriale per l'organizzazione e funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, finalizzandola alla sicurezza, alla repressione dei reati e all'ottimizzazione dell'azione amministrativa (articolo 16), la forma scritta per il contratto di noleggio (articolo 17), la riduzione del requisito del possesso della patente nautica da 5 a 3 anni per poter esercitare il noleggio occasionale (articolo 20), la previsione di una più puntuale definizione della figura dell'istruttore non professionale di vela (articolo 21), la possibilità di svolgere presso le scuole nautiche gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci (articolo 23), la migliore precisazione delle modalità di svolgimento dei controlli da parte del Ministero dei trasporti e delle Capitanerie di porto, sulle articolazioni locali dei centri di istruzione per la nautica (articolo 24), la clausola di invarianza finanziaria (articolo 28) e la previsione di idonee strutture per le visite mediche delle persone con disabilità (articolo 30).
Tra le predette modifiche figura, quindi, anche quella suggerita nel citato parere della 14ª Commissione, espresso il 9 ottobre 2019, relativamente all'opportunità di ridurre da 5 a 3 anni l'obbligo di possesso della patente nautica prima di poter esercitare il noleggio occasionale della propria imbarcazione da diporto.
Il Relatore, quindi, non avendo altri rilievi critici da evidenziare, propone di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) segnala la necessità di una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri nell'ambito dei titoli che consentono la conduzione di natanti o imbarcazioni da diporto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord (COM(2020) 360 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, svolge una relazione integrativa, con riferimento alla questione sollevata dal senatore Candiani, nella seduta 7 ottobre scorso, in relazione al regime IVA applicabile al comune italiano di Campione d'Italia.
Al riguardo, precisa che, a partire dal 1° gennaio 2020, tale comune (unitamente alle acque italiane del Lago di Lugano) è entrato a far parte dell'Unione doganale dell'UE, ritenendosi ormai venute meno le

motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici. Il confine tra la Svizzera e Campione è rimasto quindi aperto, senza controlli di frontiera, fino al 31 dicembre 2019.
Il 18 luglio 2017, il Governo italiano aveva richiesto all'UE di includere Campione nell'Unione doganale europea, salvo che per il regime dell'IVA. In tal senso, il regolamento (UE) 2019/474 e la direttiva (UE) 2019/475 hanno disposto le necessarie modifiche al Codice doganale europeo (regolamento (UE) n. 952/2013) e alla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). Per parte italiana, la direttiva (UE) 2019/475 è stata attuata con l'articolo 1, commi da 559 a 580, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160).
In attuazione della nuova normativa, a Campione d'Italia continua a non applicarsi l'IVA italiana, mentre, in sostituzione del dell'IVA svizzera è stata istituita l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), il cui gettito è attribuito allo stesso comune Campione d'Italia.
La nuova imposta ILCC è applicata secondo aliquote identiche a quelle dell'IVA svizzera, stabilite al 7,7 per cento per il regime generale, al 3,7 per cento per i soggiorni alberghieri e del 2,5 per cento su generi alimentari, libri, giornali, medicinali, altri beni di uso quotidiano. L'ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale, mentre non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici.
Allo scopo di evitare duplicazioni d'imposta (applicazione dell'IVA nel Paese di provenienza dei beni e applicazione dell'ILCC all'importazione a Campione d'Italia), sono previste soglie di franchigia e regimi di *tax free* (determinati in relazione a ogni singolo viaggiatore per gli acquisti a titolo personale). In tal modo, l'ILCC non è dovuta qualora sia già stata versata l'IVA europea o svizzera, mentre deve essere applicata in assenza di altra imposta sugli acquisti.
Il codice ISO 3166, utilizzato anche ai fini dell'imposta IVA/ILCC sul commercio di beni e servizi, relativo a Campione d'Italia, è il medesimo della Svizzera, ovvero "CH".
La Relatrice ribadisce, quindi, che, per quanto riguarda la proposta di direttiva in esame, relativa al codice IVA da assegnare al territorio dell'Irlanda del Nord, si conferma l'assenza di rilievi critici in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Preso atto della posizione della Relatrice, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene sulla conformità dell'atto in titolo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020) 571 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, illustra la proposta di direttiva in titolo, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove sostanze - l'acrilonitrile e i composti del nichel - e riducendo i valori limite relativi al benzene.
Nella relazione illustrativa della proposta, si afferma che il cancro costituisce di gran lunga la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE, con il 52 per cento dei decessi professionali ascrivibili a tumori professionali. Pertanto, la proposta intende migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali) riducendone l'esposizione professionale alle tre citate sostanze cancerogene.
La direttiva 2004/37/CE stabilisce una serie di requisiti minimi generali volti a eliminare o ridurre l'esposizione a tutti gli agenti cancerogeni e mutageni che rientrano nel suo ambito di applicazione, prevedendo misure di sostituzione del procedimento o dell'agente chimico, di utilizzo in sistema

chiuso o di riduzione dell'esposizione al livello minimo consentito dalla tecnica. L'allegato III della stessa direttiva fissa valori limite di esposizione professionale (OEL), sulla base delle informazioni disponibili, in relazione a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò sia possibile.
Alla luce delle ultime informazioni disponibili, derivanti anche dai pareri del Comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure dai pareri del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), e dopo aver consultato le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori), si conferma la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per le tre sostanze cancerogene menzionate.
Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2004/37/CE oggetto di modifica, ovvero l'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (corrispondente all'ex articolo 137 del Trattato CE), in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. L'articolo 153 stabilisce inoltre che tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, poiché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono sostanzialmente simili in tutta l'UE, appare evidente come all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.
Infatti, i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per gli agenti cancerogeni. Alcuni Stati membri hanno già fissato valori limite vincolanti su un livello equivalente o inferiore al valore raccomandato dal CCSS. Vi sono però anche molti casi in cui gli Stati membri non hanno valori limite per questi agenti cancerogeni e, in altri casi, i valori limite nazionali differiscono considerevolmente tra loro, con conseguenti livelli diversi di protezione. In tali circostanze le condizioni minime per la protezione della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione a tali agenti cancerogeni non possono essere garantite per tutti i lavoratori dell'UE in tutti gli Stati membri mediante provvedimenti adottati individualmente a livello nazionale.
Inoltre, livelli divergenti di protezione potrebbero inoltre incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. In ogni caso, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro influisce sulla concorrenza poiché ne derivano costi diversi per gli operatori. Tale effetto distorsivo nel mercato unico può essere ridotto mediante la definizione di prescrizioni minime a livello dell'UE.
Infine, solo mediante un atto dell'Unione è possibile modificare una direttiva europea.
Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
In particolare, i valori limite proposti sono stati determinati dopo approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi) e dopo aver preso in considerazione i fattori di fattibilità socioeconomica.
Inoltre, a norma dell'articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, le disposizioni europee adottate non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure maggiormente restrittive, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori.
Infine, la direttiva prevede un lasso di tempo idoneo per il suo recepimento negli Stati membri, pari a due anni dalla sua entrata in vigore, con una efficacia relativa ai valori limite del benzene e all'acrilonitrile fissata gradualmente a partire da 2 e poi da 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, e relativa ai composti del nichel fissata a partire dal 2025.
Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli

interessi nazionali. In particolare, secondo il Governo, la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto del lavoro, mediante la fissazione di valori limite a livello dell'UE, contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi, migliorando la protezione dei lavoratori e aumentando la qualità e la produttività della vita lavorativa, e contribuisce a migliorare la produttività delle imprese e la parità di condizioni di concorrenza tra loro nel mercato interno europeo.
Per quanto riguarda gli oneri per le imprese, la proposta non impone obblighi amministrativi aggiuntivi, ma potrebbe comportare costi. Tuttavia, secondo il Governo, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile sono di grandi dimensioni, mentre gli investimenti da parte delle PMI che si occupano di composti del nichel e di benzene rappresentano una piccola parte del loro fatturato e solo un esiguo numero di PMI potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Inoltre, a tale riguardo la proposta prevede periodi transitori, per favorire un adeguamento graduale ai nuovi limiti.
La Relatrice, inoltre, dà conto della risoluzione di orientamento favorevole adottata dalla 11ª Commissione in data di ieri, in cui si afferma che l'iniziativa potrebbe comportare costi più elevati per le imprese, ma che tuttavia gli investimenti nelle misure di protezione consentiranno alle imprese di evitare i costi relativi all'assenza del personale e alla riduzione della produttività che potrebbero essere altrimenti causate da problemi di salute.
Ritiene, quindi, al riguardo opportuno che sia prevista la possibilità di assegnare forme di compensazione, soprattutto alle piccole e medie imprese, dei costi che dovranno essere sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obblighi di riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni considerati, entro i limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per la relazione svolte dalla Relatrice e in particolare per le considerazioni sull'opportunità di prevedere compensazioni alle imprese per gli oneri derivanti dall'attuazione della normativa europea, tema già sollevato in sede di esame dell'ultimo disegno di legge di delegazione europea.
Ritiene non corretto essere costretti a scegliere tra tutela della salute e tutela dei posti di lavoro e pertanto concorda con la necessità che siano previste forme di accompagnamento e di sostegno all'attuazione di obblighi onerosi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori *online* (COM(2020) 568 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che si inquadra nell'ambito della Strategia europea per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607, del 24 luglio 2020). L'obiettivo della Strategia UE è di offrire una risposta efficace contro gli abusi sessuali su minori e sviluppare una risposta forte e globale a tali reati, siano essi commessi online che offline. La strategia, da attuare nei prossimi cinque anni (2020-2025), stabilisce otto iniziative: 1. garantire la piena attuazione della legislazione vigente (direttiva 2011/93/UE); 2. garantire che la legislazione dell'UE consenta una risposta efficace; 3. individuare le lacune legislative, le migliori pratiche e le azioni prioritarie; 4. rafforzare le attività di contrasto a livello nazionale e dell'UE; 5. consentire agli Stati membri di proteggere meglio i minori attraverso la prevenzione; 6. un centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori; 7.

incentivare gli sforzi dell'industria volti a garantire che prodotti assicurino la protezione dei minori; 8. migliorare la protezione dei minori a livello mondiale attraverso la cooperazione multi-partecipativa.
L'Atto in esame, che rientra nel secondo filone di iniziative ai sensi della Strategia europea, mira a introdurre una deroga limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva *e-privacy*), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero - quali i servizi di messaggistica e di posta elettronica basati sul web e la telefonia via Internet - di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi (articolo 1).
L'articolo 2 definisce il «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero» richiamando la direttiva 2018/1972/UE (codice europeo delle comunicazioni elettroniche). Si tratta di un servizio che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. L'articolo 2 definisce anche la nozione di abusi sessuali sui minori online, richiamando la direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione della deroga, introducendo una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1 (riservatezza delle comunicazioni), e dall'articolo 6 (dati sul traffico) della direttiva *e-privacy*, al solo fine di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, nonché di rimuovere il materiale pedopornografico.
L'articolo 3 stabilisce inoltre un elenco di condizioni per l'applicazione della deroga: il trattamento dei dati deve essere proporzionato e limitato alle tecnologie meno invasive della vita privata utilizzate regolarmente dai fornitori dei servizi di comunicazione citati; la tecnologia utilizzata deve essere affidabile e limitare il tasso di errori; la tecnologia utilizzata deve essere limitata all'uso di indicatori pertinenti; il trattamento dei dati deve essere limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'individuazione e della segnalazione di abusi sessuali sui minori online e della rimozione di materiale pedopornografico. Se l'abuso sessuale sui minori online è stato confermato, i dati pertinenti possono essere conservati solo per il periodo necessario. Il fornitore deve pubblicare annualmente una relazione sul trattamento eseguito.
Il regolamento si applicherà dal 21 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025 (articolo 4).
La proposta è formulata dalla Commissione europea sulla base degli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 114 del TFUE è relativo al mercato interno, mentre l'articolo 16 del TFUE introduce una base giuridica specifica per stabilire le norme relative alla protezione dei dati personali.
La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, definito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE). L'intervento dell'UE è necessario per mantenere la capacità dei fornitori dei servizi citati di segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno. La mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti; anche perché non tutti gli Stati membri hanno adottato misure legislative di deroga agli obblighi di *privacy* (come possibile in base all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE) in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online.
La Commissione europea ritiene la proposta conforme anche al principio di proporzionalità enunciato al medesimo articolo 5 del TUE, in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Essa introduce una deroga limitata e temporanea all'applicabilità degli articoli 5,

paragrafo 1, e 6 della direttiva *e-privacy*, al solo scopo di consentire ai fornitori di servizi citati di continuare a utilizzare tecnologie specifiche nella misura necessaria per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e per rimuovere il materiale pedopornografico. La durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, ma cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025.
Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Ciò rileva poiché le azioni delle imprese volte a combattere gli abusi sessuali sui minori online sono applicate in modo uniforme in tutti i loro servizi, mentre l'esistenza di misure nazionali di recepimento divergenti potrebbe disincentivare il proseguimento dell'impegno volontario. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che il provvedimento si compone di 20 articoli, suddivisi nel capo I recante la definizione dell'oggetto e dei termini utilizzato, capo II sull'identificazione delle autorità nazionali e locali competenti, capo III sull'istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero, capo IV sull'istituzione del marchio biologico italiano, capo V sugli strumenti di programmazione e di sostegno finanziario, capo VI in materia di organizzazione della filiera di produzione biologica, capo VII sulla commercializzazione delle sementi biologiche e nel capo VIII sulle disposizioni finali relative alle abrogazioni espresse e alla clausola di salvaguardia delle competenze regionali;
considerati, in particolare:
- l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini del disegno di legge, equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica, purché nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;
- l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione "Biologico italiano", precisando le condizioni per il suo utilizzo;
- l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con la gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;
- l'articolo 18 che richiama l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, in materia di commercializzazione delle sementi di materiale eterogeneo biologico, e che disciplina la commercializzazione di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione e di sementi biologiche non iscritte in alcun registro nazionale;
considerato che il regolamento (UE) 2018/848 prevede la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze

derivanti dalla pandemia da Covid-19, la proposta di regolamento COM(2020) 483 prevede il rinvio di un anno nell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti condizioni e osservazione:

in riferimento agli articoli 1, 5 e 8, là dove viene richiamato il metodo di agricoltura biodinamico prevedere una non automatica equiparazione al metodo di agricoltura biologica, ma solamente su richiesta e previo rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

in riferimento all'articolo 18 del disegno di legge, che introduce il comma 6-*bis* nell'articolo 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971, si ritiene necessario specificare che la facoltà di commercializzazione ivi prevista sia limitata alle sementi o materiale di propagazione di "materiale eterogeneo biologico", ancorché non registrato, e che tale commercializzazione sia preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848. L'uso di materiale eterogeneo biologico, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/848, secondo la Commissione europea, potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità. Per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 del regolamento citato e dall'allegato II parte I dello stesso. In particolare l'articolo 6, lettera i), consente la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica.

valuti la Commissione di merito, infine, l'opportunità di prevedere misure volte a rafforzare la qualità dei controlli previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, effettuati dagli organismi di controllo preposti, in termini di efficacia e di indipendenza e imparzialità degli stessi organismi di controllo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1922

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019;

considerato che, con l'Accordo in esame, l'Italia e la Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al «gemello» con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo;

considerato in particolare che l'esigenza di concludere l'Accordo discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del GCC del Fucino le previsioni del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Inoltre, l'accordo sostanzia anche gli impegni che derivano dal regolamento (UE) n. 1285/2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare e, in particolare, dal suo articolo 28, che obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio;

rilevato che:

- il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3 prevede che agli

oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano si provveda mediante apposito provvedimento legislativo;

- l'Accordo in ratifica si compone di 20 articoli e di 2 allegati. L'Accordo stabilisce che il Centro di controllo Galileo (GCC) ha sede all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi (articolo 3). Il testo definisce le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e a garantirne la manutenzione (articoli 4-5). Ulteriori disposizioni regolano l'uso e l'accesso alla sede, riconoscendo alla Commissione il diritto ad un uso esclusivo della struttura, impegnando l'Italia a fornirle adeguata protezione (articolo 7) e stabilendo altresì l'inviolabilità del Centro (articolo 9).

Con riferimento al trattamento fiscale, l'articolo 12 prevede che gli averi e i beni dell'Unione europea, utilizzati per il funzionamento del GCC, siano esenti dalla tassazione diretta, nonché dalle accise e dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è previsto valga per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Sono disciplinate anche le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC (articolo 13), i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento (articolo 14), gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione (articolo 15);

valutato che il disegno di legge in esame si pone quale passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costituisce una priorità strategica per l'Unione europea, in ragione dei fondamentali interessi, pubblici e privati, connessi allo sviluppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di settori economici (trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, energia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbliche si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il governo delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.10.3. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 199 (pom.) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (n. 197)
(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017). La direttiva (UE) 2016/97 mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE.
Il provvedimento si basa sull'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5, prevede che entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo possa adottare "disposizioni integrative e correttive" di tali decreti e che, al successivo comma 6, stabilisce che, nello stesso termine, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi di direttive, al fine di recepire "atti delegati" europei, che modificano o integrano tali direttive.
A tale ultimo riguardo, il Relatore precisa lo schema di decreto in esame tiene anche conto dei regolamenti delegati della Commissione europea, pubblicati il 20 dicembre 2017, che integrano la direttiva (UE) 2016/97. Si tratta del regolamento delegato (UE) 2017/2358 recante i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (POG) per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 in materia di obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
Ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 e quindi anche ai fini delle disposizioni integrative

e correttive di cui al provvedimento in esame, la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) detta all'articolo 5 i relativi principi e criteri direttivi specifici, che concernono in particolare: la materia della risoluzione stragiudiziale delle controversie; l'Organismo di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi; il coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; la modifica dell'impianto sanzionatorio di imprese e distributori; il riparto di competenze tra IVASS e Consob in relazione alla vigilanza sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo; l'indicazione di evitare duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari e di prevedere che il documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo; l'allineamento della disciplina sulla percezione di onorari e altri benefici per i distributori, e della disciplina sanzionatoria, alle rispettive discipline previste in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si compone di 36 commi, in cui sono previste le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni.
L'articolo 2 reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP (introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 del provvedimento in esame) volto a chiarire che la procedura arbitrale è esperibile in alternativa alle procedure di mediazione o di negoziazione assistita, al fine favorire lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
Infine l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il Relatore segnala quindi che, tra le "integrazioni e correzioni" previste nel provvedimento in esame, non sembrano rientrare nei contenuti della direttiva (UE) 2016/97, e dei criteri di delega di ci all'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017, le disposizioni del comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto, con cui si prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, al fine di chiarire che, per fruire dell'assicurazione RC auto familiare, l'assenza di sinistri deve essere continuativa, nonché di eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio.
Tali modifiche, come accennato, non appaiono incidere direttamente sulla disciplina della distribuzione dei prodotti assicurativi e occorre pertanto valutarne la compatibilità con la norma di delega e con i relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.
Il Relatore presenta quindi un conferente schema di osservazioni non ostative con un rilievo, pubblicato in allegato, inerente l'estraneità del citato comma 16 dell'articolo 1 all'oggetto della delega e dei principi e criteri specifici di delega dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), al fine di approfondire la tematica, chiede di rinviare il voto sullo schema di osservazioni.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene non opportuna la forma dubitativa utilizzata nel rilievo sull'estraneità alla delega e chiede che sia esplicitata in un senso o nell'altro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1958) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013***

, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il disegno di legge - composto di 3 articoli - riguarda la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15, mentre l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore.
Il Protocollo n. 15 - per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa - apporta alcune modifiche alla Convenzione, al fine di mantenere l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'Uomo: è stato aggiunto un considerando al Preambolo, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento (articolo 1 del Protocollo n. 15); il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare (articolo 2); le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera (articolo 3); è stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte (articolo 4); nel caso di pregiudizio non importante subito del ricorrente, è stata eliminata la eccezione alla irricevibilità di un tale ricorso nel caso in cui la questione non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (articolo 5).
Nei progetti di legge esaminati alla Camera dei deputati si prevedeva anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente.
La ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione di Strasburgo era stata già portata all'attenzione del Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. 2921), senza però il perfezionamento dell'iter legislativo.
È urgente provvedere alla ratifica del Protocollo in esame, visto che l'Italia risulta essere l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa a non avervi ancora provveduto, ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l'entrata in vigore del Protocollo.
Non sussistendo profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, la Relatrice propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente STEFÀNO, relatore, introduce l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in

titolo, richiamando il parere reso sul testo in data 14 ottobre 2020. Nel formulare un parere non ostativo formula alcune osservazioni con riferimento agli emendamenti 1.31, 3.0.22 e 1.37.
Gli emendamenti 1.31 e 3.0.22 introducono la possibilità che gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Fondo centrale di garanzia PMI), possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Ciò è in linea con quanto stabilito nella Comunicazione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509, con cui la Commissione europea ha adottato una terza modifica del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato, estendendo il sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
L'emendamento 1.37 si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech). In particolare, alla lettera *e-bis)* dell'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotta dall'emendamento, che consente alle autorità di vigilanza di derogare o disapplicare i loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, dovrebbero essere aggiunte le parole «nel rispetto della normativa dell'Unione europea». Allo stesso modo, al nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 19, come sostituito dall'emendamento, che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale, dovrebbe essere espunta la parola «inderogabile» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «normativa derogabile» e «normativa inderogabile».

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), chiede che l'osservazione sul rispetto della normativa europea sia integrata con un richiamo anche al rispetto della Costituzione.

Il relatore STEFANO (*PD*) accoglie la richiesta.

Verificata, quindi, la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette in votazione il parere non ostativo da lui elaborato in qualità di relatore come modificato in seduta e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101-*bis*)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), presenta uno schema di osservazioni conferente alla relazione illustrativa svolta nella seduta precedente e che comprende anche la questione sollevata in tale sede relativa al trattamento di favore riservato in Italia ai cittadini di alcuni Stati membri dell'UE in relazione all'obbligo di essere titolari di patente nautica per la condotta di alcune unità da diporto.
A tale riguardo propone, quindi, di evidenziare la necessità di un'armonizzazione a livello europeo della disciplina dei titoli abilitativi alla condotta di unità da diporto, alla stregua della normativa europea nel settore delle patenti di guida su strada, al fine di eliminare le possibili disparità tra gli Stati membri derivanti dall'applicazione, in un contesto non armonizzato, del principio del riconoscimento dei titoli rilasciati (o non previsti) dallo Stato membro di provenienza.
Inoltre, nelle more di tale armonizzazione europea e fatto salvo il diritto internazionale della

navigazione, propone di invitare a tenere conto dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui "nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea", e del criterio di delega di cui all'articolo 32, lettera i) della medesima legge, che impone di assicurare la "parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea" e di non prevedere "in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani".
A tal fine, con riferimento al comma 3 dell'articolo 34 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto", secondo cui, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea la cui legislazione non prevede alcun titolo di abilitazione per il comando delle unità da diporto iscritte in Italia o in altro Stato membro, si prescinde dall'obbligo del titolo previsto dalla normativa italiana qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità che attesti tale condizione, il Relatore ritiene che sarebbe opportuno prevedere che i requisiti di abilitazione previsti in Italia per i cittadini italiani o residenti nel territorio italiano, siano estesi, anche solo in forma equipollente, agli stranieri o residenti all'estero per la condotta di unità da diporto nel territorio italiano.

Non essendovi interventi in discussione generale, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva all'unanimità.

(988) ***Deputati Maria Chiara GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio e rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e ribadisce l'osservazione resa nel parere del 21 ottobre scorso, relativa alla necessità di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge, al fine di riferire il richiamo all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 al solo "materiale eterogeneo biologico", la cui commercializzazione deve peraltro essere preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, mentre, per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 e dall'allegato II parte I dello stesso regolamento.
Propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.1, nella misura in cui, alla successiva lettera b), non si esclude dalla definizione di "prodotti biologici" quelli ottenuti durante il periodo di conversione, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM(2020) 571 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), relatrice, ricorda che nella seduta precedente aveva sollevato la questione dei costi che graverebbero soprattutto sulle piccole e medie imprese per l'adattamento ai nuovi valori limite di esposizione alle tre sostanze cancerogene oggetto della proposta di direttiva.
Ricorda, inoltre, che tale questione è oggetto anche della risoluzione già adottata dalla 11ª Commissione, in cui tali costi sono messi in rapporto con la maggiore produttività derivante dalle mancate assenze del personale per malattia.
Considerato che il tessuto economico italiano è composto in prevalenza da piccole e medie imprese, la Relatrice ritiene che la questione dei costi potrebbe gravare sul nostro Paese in misura maggiore rispetto agli altri Stati europei e ritiene, pertanto, opportuno segnalare al Governo e alle Istituzioni europee la necessità di prevedere forme compensative dei costi che dovranno essere sostenuti per l'adeguamento ai nuovi obblighi di riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni considerati, pur sempre entro i limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di poter disporre della bozza di documento prima della seduta in cui verrà presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 (n. COM(2020) 280 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, illustra i contenuti della proposta di direttiva in titolo, recante modifiche puntuali alla direttiva Mifid II, finalizzate a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese di investimento.
Evidenzia che la proposta fa parte di una serie di misure volte a facilitare la ripresa economica nel contesto della pandemia di Covid-19, che comprende anche proposte legislative che modificano il regolamento sul prospetto, il regolamento sulle cartolarizzazioni e il regolamento sui requisiti patrimoniali.
Ricorda, quindi, che già nel 2019, le parti interessate avevano avvertito la Commissione europea che diversi aspetti delle norme della MiFID II erano superflui o percepiti come eccessivamente onerosi.
L'attuale pandemia di Covid-19 ha ora reso ancora più importante rimuovere gli oneri formali non strettamente necessari, al fine di consentire agli enti e gli intermediari finanziari di poter svolgere più agevolmente la propria funzione essenziale di finanziamento dell'economia reale.
Conseguentemente, la proposta prevede modifiche alla direttiva MiFID II volte a ridurre gli oneri amministrativi in materia di documentazione e informativa, non giustificati da un corrispondente aumento della tutela degli investitori. Inoltre, la proposta ricalibra il limite di posizione e il

corrispondente regime di esenzione per copertura per favorire i nascenti mercati in euro.
In particolare, si prevede l'eliminazione graduale del metodo di comunicazione basato su supporto cartaceo e si introduce un'esenzione dagli obblighi di informazione su costi e oneri delle offerte, ma solo per i clienti all'ingrosso (clienti professionali e controparti qualificate), a cui risultano del tutto superflue, mantenendoli per i clienti al dettaglio. Inoltre, per preservare l'immediatezza delle operazioni *online*, si consente la trasmissione successiva delle informazioni. Si prevedono poi ulteriori misure di semplificazione e riduzione di oneri non necessari.
Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato anzitutto che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva oggetto di modifica, vale a dire l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, che consente l'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative all'accesso all'attività delle imprese di investimento, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di dati.
A norma dell'articolo 4 del TFUE, l'azione dell'UE per il completamento del mercato interno deve essere valutata alla luce del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE). Sotto tale profilo, gli obiettivi perseguiti dalle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE, piuttosto che attraverso singole iniziative nazionali, poiché i mercati finanziari sono intrinsecamente transnazionali e lo stanno diventando sempre di più. Le condizioni in base alle quali le imprese e gli operatori possono competere in questo contesto, anche per quanto riguarda la tutela degli investitori, devono essere comuni a livello transfrontaliero e attualmente sono in gran parte contenute nella MiFID II. D'altra parte, perseguire l'obiettivo della proposta mediante interventi nazionali isolati comporterebbe una frammentazione dei mercati, con livelli diversi di tutela degli investitori in tutti gli Stati membri e il conseguente arbitraggio normativo e la distorsione della concorrenza.
La proposta rispetta pienamente anche il principio della proporzionalità, ovvero che l'azione dell'UE deve essere adeguata per il raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario allo scopo. Le misure proposte, volte a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese di investimento, rispondono infatti al necessario equilibrio tra la tutela degli investitori, l'efficienza dei mercati e i costi per l'industria. Inoltre, non solo le opzioni proposte sono state valutate rispetto al criterio della proporzionalità, ma anche la mancanza di proporzionalità delle norme esistenti è stata individuata come un problema da affrontare. Le modifiche sono pertanto compatibili con il principio di proporzionalità, tenendo conto del giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in gioco e l'efficienza in termini di costi della misura.
Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui ne sostiene la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali, e ne auspica la più celere applicazione, in considerazione dell'urgenza derivante dall'emergenza da Covid-19.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premesso che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);
richiamati i commi 5 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di tali decreti
ricordato che la direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE;
richiamati i criteri specifici di delega, dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97;
considerati i contenuti dell'articolo 1 dello schema di decreto, composto di 36 commi, che reca le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni, e dell'articolo 2 dello schema, che reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP, introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, volto a favorire il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, per lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile;
valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:
il comma 16 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, in materia di assicurazione RC auto familiare, non sembra rientrare nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97. Valuti, pertanto, la Commissione di merito, la compatibilità di tale disposizione con la norma di delega e con i relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1958

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;
rilevato che:
- il disegno di legge, composto di 3 articoli, riguarda la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15, recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;
- gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo n. 15, mentre l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore;
- il Protocollo n. 15 - per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa - apporta modifiche alla Convenzione, al fine di rafforzare l'efficacia della Corte europea dei diritti dell'Uomo: è stato aggiunto un considerando al Preambolo, contenente un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di apprezzamento (articolo 1 del Protocollo n. 15); il limite di età per l'elezione dei giudici della Corte è stato sostituito con il requisito che i candidati debbano avere meno di 65 anni alla data in cui il loro elenco è richiesto dall'Assemblea parlamentare (articolo 2); le parti a un processo non avranno più la possibilità di opporsi alla decisione di una Camera di spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera (articolo 3); è

stato ridotto da sei a quattro mesi il termine entro il quale un ricorso deve essere introdotto davanti alla Corte (articolo 4); nel caso di pregiudizio non importante subito dal ricorrente, è stata eliminata la eccezione alla irricevibilità di un tale ricorso nel caso in cui la questione non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (articolo 5);
ricordato che:
- nei progetti di legge esaminati alla Camera dei deputati si prevedeva anche la ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione di Strasburgo, che configura un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, introducendo per le giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere un parere alla CEDU su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Questo profilo degli originari progetti di legge è stato espunto nel corso dell'esame in sede referente;
- la ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione di Strasburgo era stata già portata all'attenzione del Parlamento nella scorsa legislatura (A.S. 2921), senza però giungere al perfezionamento dell'iter legislativo;
valutata l'urgenza di provvedere alla ratifica del Protocollo in titolo, visto che l'Italia risulta essere l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa a non avervi ancora provveduto ed essendo tale ultima ratifica condizione necessaria per l'entrata in vigore del Protocollo;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970

La 14a Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per la continuità operativa del sistema di allerta Covid e l'interoperabilità europea dell'applicazione "Immuni", nonché ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;
richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 14 ottobre 2020;
valutati, in particolare, gli emendamenti 1.31, 1.37, 3.0.22,
esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- gli emendamenti 1.31 e 3.0.22 introducono la possibilità che gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Fondo centrale di garanzia PMI), possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, in linea con quanto stabilito nella Comunicazione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509, con cui la Commissione europea ha adottato una terza modifica del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato, estendendo il sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- l'emendamento 1.37 si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech). In particolare, alla lettera e-*bis*) dell'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotta dall'emendamento, che consente alle autorità di vigilanza di derogare o disapplicare i loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, dovrebbero essere aggiunte le parole «*nel rispetto della normativa dell'Unione europea*» e dei principi costituzionali.

Allo stesso modo, al nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'emendamento, che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale, dovrebbe essere espunta la parola «*inderogabile*» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «*normativa derogabile*» e «*normativa inderogabile*».

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101-*bis*

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premesso che lo schema di decreto legislativo reca una versione modificata dello schema originario presentato nel luglio del 2019, che tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti, di bilancio e di affari europei, nonché dell'ulteriore parere del Consiglio di Stato n. 796 del 23 aprile 2020;
ricordato che:
- sullo schema originario, la 14a Commissione aveva espresso osservazioni favorevoli con rilievi il 9 ottobre 2019;
- il provvedimento nasce originariamente dall'esigenza di effettuare le necessarie correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 229 del 2017, di riforma del codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), emanato in forza della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, al fine di superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione, nonché di tenere conto del parere del Consiglio di Stato n. 1745, del 12 ottobre 2017, e degli orientamenti europei sul turismo marittimo;
- le modifiche proposte intervengono con finalità di semplificazione, prevedendo la disciplina della "nautica sociale", della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte dell'unità da diporto ("noleggio a cabina") e delle unità a controllo remoto (droni), nonché interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche, disposizioni in favore delle persone con disabilità, di aggiornamento dei procedimenti amministrativi alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), e l'introduzione della disciplina relativa agli istruttori professionali di vela, alle scuole nautiche e ai centri di istruzione della nautica;
- la normativa europea in materia è rappresentata principalmente dalla direttiva 2013/53/UE (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), che ha sostituito la direttiva 94/25/CE, relativa alla fabbricazione e al sistema di conformità delle imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva 2003/44/CE, che ne ha esteso la disciplina alle moto d'acqua, nonché dalla direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011), e dalla Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 "Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo", in cui si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico;
considerate le principali modifiche, rispetto alla versione originaria, presenti nel nuovo schema di decreto in titolo, relative agli articoli 3, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 30;
rilevato che tra le predette modifiche figura anche quella suggerita nel citato parere espresso il 9 ottobre 2019, relativamente all'opportunità di ridurre da 5 a 3 anni l'obbligo di possesso della patente nautica prima di poter esercitare il noleggio occasionale della propria imbarcazione da diporto (articolo 20);
valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:
si auspica un'armonizzazione a livello europeo della disciplina dei titoli abilitativi alla condotta di unità da diporto, alla stregua della normativa europea nel settore delle patenti di guida su strada, al fine di eliminare le possibili disparità tra gli Stati membri derivanti dall'applicazione, in un contesto non armonizzato, del principio del riconoscimento dei titoli rilasciati (o non previsti) dallo Stato membro di provenienza.
Nelle more di tale armonizzazione europea e fatto salvo il diritto internazionale della navigazione, si invita a tenere conto dell'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, secondo cui "nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea", e del criterio di delega di cui all'articolo 32, lettera *i)* della medesima legge, che impone di assicurare la "parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea" e di non prevedere "in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani".
A tal fine, con riferimento al comma 3 dell'articolo 34 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto", secondo cui, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea la cui legislazione non prevede alcun titolo di abilitazione per il comando delle unità da diporto iscritte in Italia o in altro Stato membro, si prescinde dall'obbligo del titolo previsto dalla normativa italiana qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità che attesti tale condizione, sarebbe opportuno prevedere che i requisiti di abilitazione previsti in Italia per i cittadini italiani o residenti nel territorio italiano, siano estesi, anche solo in forma equipollente, agli stranieri o residenti all'estero per la condotta di unità da diporto nel territorio italiano.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La 14a Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 21 ottobre 2020;
ribadita, in particolare, la necessità di rimodulare l'articolo 18 del disegno di legge, al fine di riferire il richiamo all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 al solo "materiale eterogeneo biologico", la cui commercializzazione deve peraltro essere preceduta dalla notifica agli organismi di controllo, mentre, per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, questo è regolato dagli articoli da 6 a 12 e dall'allegato II parte I dello stesso regolamento,
esprime per quanto di competenza parere contrario sull'emendamento 2.1, nella misura in cui, alla successiva lettera *b)*, non si esclude dalla definizione di "prodotti biologici" quelli ottenuti durante il periodo di conversione, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 988
XVIII Legislatura

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Titolo breve: *agricoltura con metodo biologico*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 326 13 maggio 2021	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 maggio 2021 alle ore 17:00
N. 329 20 maggio 2021	**Discussione generale** *Replica del relatore e del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 21, approvati emendamenti*. **Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 195, contrari 1, astenuti 1, votanti 197, presenti 198.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 326 del 13/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

326a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 327 del 18 maggio 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Colleghi, essendo i lavori di Commissione sul disegno di legge n. 2167 all'ordine del giorno in fase di conclusione, sospendo brevemente la seduta fino alle ore 9,45.
(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,50).
Colleghi, in Commissione stanno ancora concludendo i lavori. Pertanto, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 10.
(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,02).

Discussione del disegno di legge:

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il***

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici *(Relazione orale)* **(ore 10,02)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2167.

Il relatore, senatore Bressa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 dispone circa le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19: dispone in ordine alle attività scolastiche e didattiche; con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazioni, esenta i somministratori del vaccino contro il Covid-19 che si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione; disciplina un obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per il personale sanitario e socio-sanitario; regola la manifestazione del consenso al vaccino contro il Covid-19 per i soggetti che versano in condizioni di incapacità naturale; detta un novero di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria, anche con riguardo al processo contabile in tempo di emergenza pandemica; autorizza il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei giornalisti a posporre di centottanta giorni lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine dei giornalisti; proroga al 31 maggio sia il termine temporale posto nell'ambito della disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili impegnati in attività di pubblica utilità, sia il termine relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria.

Inoltre, tale provvedimento amplia l'arco temporale entro il quale è richiesto lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci consuntivi 2020 per organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); proroga il termine in materia di rendicontazione del servizio sanitario regionale; introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, da bandire o già banditi; detta specifica previsione relativa al personale dell'amministrazione penitenziaria; differisce il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del personale del Ministero della giustizia; reca misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario; dispone circa l'entrata in vigore, il 1° aprile 2021, il medesimo giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, le norme contenute nel decreto-legge n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo a ciascun senatore esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica, idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul sistema sanitario nazionale, la volontà dei senatori si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa.

L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico-scientifici dall'intero provvedimento legislativo è da valutarsi comportamento arbitrario, che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i senatori.

Dev'essere garantita la facoltà di valutare nel merito il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel decreto-legge.

L'intero contenuto del provvedimento si pone in contrasto con l'articolo 1 della Costituzione, in sinergia con l'articolo 67 della Costituzione, in quanto l'assenza d'informazione sui presupposti sanitari o scientifici del medesimo si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione,

prevista in capo ad ogni senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.
In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente albergava nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore in materia di Covid scaduto il 6 aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021. Per definizione, un "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 marzo 2021. Questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino. Dalla relazione al decreto-legge si apprende che detto provvedimento sarebbe in realtà il DPCM del 2 marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente occasione di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime. Dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere all'integrale trascrizione nel testo di legge, per poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili e intellegibili al cittadino. Si rappresenta peraltro che il rinvio a una norma non più in vigore (il DPCM scaduto il 6 aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto. Per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma, in violazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, contenente rinvio ad un non noto, né precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.
La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la risoluzione n. 2361 del 2021 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, così come recentemente confermato dal segretario generale. La predetta risoluzione, approvata a larga maggioranza dei rappresentanti degli Stati contraenti, prevede: al punto 7.3.1, di garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente e socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo; al punto 7.3.2, di garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato.
Inoltre, la proposta della Commissione europea in via di adozione, volta a introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetti del contagio SARS-CoV-2, esclude espressamente che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie, vedi il considerando 26, secondo il quale è necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte gruppo del *target* per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non ne hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo.
Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito a uno Stato contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione. Tale rifiuto è ancora più legittimo, se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004), che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini, per taluni dei prodotti attualmente disponibili, scadono addirittura nel 2023.
L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della citata risoluzione n. 2361 del 2021 e dei principi di non discriminazione in essa contenuti, che hanno orientato la Commissione europea nel redigere il testo della proposta sul certificato verde di prossima adozione, in ordine al possibile contrasto con l'articolo 10, comma 1, della Costituzione, sotto un duplice profilo.
Il primo aspetto è che in nessun modo sia possibile introdurre nell'ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars-Cov 2 poiché l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di cui la risoluzione n.

2361/21 ne è diritto derivato. Lo stesso vale per i trattati che regolano il funzionamento dell'Unione europea e il cui diritto derivato sull'argomento in via di approvazione sembra anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - a esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus assegnandolo ad altre mansioni. Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore. Costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale. Legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore, ma si fonda su ragioni punitive, basate su una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La risoluzione n. 2361/21, al paragrafo 7.3.2, garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino. Nel momento in cui, fermo il legittimo diritto del datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altra mansione, il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione, ci troviamo di fronte a una vera e propria discriminazione vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito e che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione è obbligata a rispettare.

Il decreto-legge n. 44 del 2021 si risolve nel mancato rispetto dell'articolo 10, comma 1, della Costituzione laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto di ricevere l'inoculazione del vaccino per il contrasto con il paragrafo 7.3.2 della risoluzione n. 2361/21 del Consiglio d'Europa.

Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2167, di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, tra le tante cose incomprensibili di questa emergenza pandemica e dei momenti legislativi che l'hanno accompagnata e che abbiamo vissuto nelle Aule parlamentari, e in particolare in Senato, si iscrive questa pregiudiziale, che interviene nel dibattito in un momento in cui l'Assemblea è quantomeno disattenta, o probabilmente prevenuta, o semplicemente frettolosa.

Colleghi, in realtà, la pregiudiziale al nostro esame è scritta molto bene, è ampiamente argomentata e circostanziata. Può essere condivisa o no. Noi in gran parte la condividiamo, ma non può essere sicuramente derubricata a un atto di ostruzionismo parlamentare perché gli elementi contenuti in questa pregiudiziale sono tutti ampiamente circostanziati. *(Brusio).*

Presidente, è difficile parlare. Chiedo scusa se cambio mascherina. È difficile parlare per via del brusio e per la mascherina e il pericolo è che si continui ad aumentare il volume, andando in debito d'ossigeno. Chiedo scusa per l'interruzione.

In realtà, questa pregiudiziale fa riferimento a due principali questioni. In primo luogo i colleghi senatori non sono stati messi nella condizione di conoscere approfonditamente i contenuti dell'atto e dunque di poter liberamente e in modo informato esprimere un giudizio, posto che l'*iter* di Commissione e di Assemblea di questo atto - come purtroppo sovente accade per queste categorie di atti, ma anche per tutti gli altri atti che abbiamo visto transitare per il Senato della Repubblica - è un dato di fatto assolutamente circostanziato.

Peraltro, la questione pregiudiziale fa riferimento ad una considerazione giuridica assolutamente incontrovertibile: il rinvio ad una norma non più in vigore, come il DPCM scaduto il 6 aprile scorso, impedisce di produrre alcun effetto. Questa è una considerazione assolutamente incontrovertibile.

L'elemento che più ha catturato la nostra attenzione è che, in realtà, posto che un obbligo vaccinale

non è prescrivibile e non è quindi normabile, anche in virtù di tutto un impianto legislativo e costituzionale interno e di tutto l'apparato di democrazia discendente, che viene dai trattati europei che l'Italia ha sostenuto e sottoscritto, il provvedimento che definisce la necessità di affidare ad altra mansione ovvero, qualora questo sia impossibile, di affidare il soggetto, quindi l'operatore sanitario, allo stato di sospensione dell'attività lavorativa e, quindi, all'aspettativa senza totale retribuzione, tradisce, in modo assolutamente opinabile, anche alla luce di futuri interminabili percorsi di ricorso amministrativo e giudiziario, una volontà punitiva nei confronti del sanitario.

Al contrario, l'unico motivo per sospendere l'operatore dalle mansioni a contatto con i pazienti Covid-19 dovrebbe essere, appunto, il fatto di proteggerlo, cioè di proteggere lui e tutto il mondo che lo circonda - i colleghi, i familiari, l'ospedale e la struttura sanitaria - dalla possibilità che, non essendosi egli vaccinato e entrando a contatto con pazienti Covid-19, a lui, al sanitario, venga trasmessa l'infezione e dunque, a sua volta, egli diventi soggetto in grado di trasmetterla. Il fatto di procedere ad una punizione stipendiale tradisce la circostanza che, in realtà, questa non è una misura di protezione sanitaria, ma è una misura di costrizione all'obbligo vaccinale.

Evidentemente, da parte di Fratelli dell'Italia questo non è condivisibile, tanto che, colleghi, in Commissione ci siamo adoperati e abbiamo anche argomentato affinché venisse approvato l'emendamento dei colleghi del Gruppo della Lega. Noi abbiamo votato a favore di quell'emendamento, argomentando perfettamente su questa circostanza. La maggioranza, evidentemente, nella fretta di procedere senza capire, espone questo provvedimento legislativo e lo Stato a tutta una serie di ricorsi: ne riparleremo, colleghi, ma saranno assolutamente certi.

Quindi, in virtù di tutto quello che ho esposto, non condividendo, però, alcune parti della questione pregiudiziale e prevedendo peraltro l'esiguo e modesto risultato che otterrà, ma complimentandomi con l'estensore per l'oculatezza delle argomentazioni esposte, dichiaro il voto di astensione da parte del mio Gruppo. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, io voterò a favore della questione pregiudiziale al nostro esame. Voterò a favore perché sono contrario a qualunque tipo di obbligo vaccinale, anche surrettizio, e in particolare a questo. Trovo ingiusto che i sanitari che non vogliono vaccinarsi siano sottoposti alla sospensione dall'attività. A mio avviso, si dovrebbero trovare loro altri mansioni e, comunque, non è possibile sospendere completamente la retribuzione.

Sono anche convinto, più in generale, che la democrazia in Italia sia troppo affievolita in questo periodo. Ad esempio, ritengo che l'aver modificato i parametri di valutazione dell'emergenza sia sintomo del fatto che questo stato di emergenza fa purtroppo comodo a molti.

In particolare, riportare la soglia critica di occupazione delle terapie intensive dal 30 al 20 per cento in un momento in cui l'occupazione dei posti letto in quei reparti si sta attenuando (oggi siamo al 22 per cento, il che significa che i posti letto liberi in terapia intensiva sono pari al 78 per cento) sta a significare la volontà di mantenere una soglia di vigilanza troppo alta. In gioco vi sono infatti i diritti civili delle persone e la possibilità di uscire dopo le ore 22. È incomprensibile perché si continui a posticipare l'eliminazione di questo limite, visto che la situazione è molto diversa rispetto ai mesi scorsi e non poteva non esserlo.

Infatti, l'esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che in primavera e in estate questo virus, come tutti quelli che producono infezioni respiratorie, si affievolisce con la bella stagione e il caldo. Ciò era quindi ipotizzabile, eppure siamo in ritardo sia nello spostare il coprifuoco oltre le ore 22, sia nel riavvio di tante attività economiche, che peraltro fanno bene alla salute, come gli sport al chiuso (penso a piscine e palestre che dovevano essere riaperte già nel mese di maggio e la cui apertura continua invece a essere posticipata).

A mio avviso, occorre che in questa situazione ciascun parlamentare non dia nulla per scontato e faccia attenzione ai dati che ci vengono proposti, valutandoli con la propria testa Al contrario, vedo che molti di voi si rimettono a ciò che dice il Governo senza alcuno spirito critico, anche quando in gioco ci sono le libertà personali dei cittadini. Ciò non va assolutamente bene ed è veramente molto preoccupante.

Invito tutti a riflettere, leggere e non dare nulla per scontato.
La proposta pregiudiziale in esame è scritta molto bene; voi la state snobbando e fate molto male. Le conseguenze nel Paese cominciano a vedersi: la gente è sempre più depressa e i minori cominciano ad avere grossi problemi; c'è una cappa di omertà e nessuno si sente più libero di dire cose che vanno contro ciò che l'informazione e il *mainstream* considerano ormai una verità assoluta. Riflettete tutti e cercate di esercitare il mandato per cui siete qui, ossia garantire anzitutto la democrazia e la libertà dei cittadini. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Commenti)*.
Mi spiace, ma è tardi. Mettiamo agli atti che il senatore Dal Mas avrebbe votato contro.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, temo e credo che, anche nel caso di questo ennesimo decreto-legge, il Governo e la maggioranza abbiano perso un'occasione importante per dare all'Italia e agli italiani un segnale di restituzione di elementari libertà di movimento e di impresa, ovviamente in piena sicurezza, affinché gli italiani possano gradualmente ritornare a una vita normale, alle loro normali attività, che si tratti di lavoro, di tempo libero o di attività sportiva. Purtroppo invece questo non è avvenuto.
Il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato diversi emendamenti, così come hanno fatto anche autorevoli esponenti della maggioranza... *(Brusio)*.
Chiedo scusa se sto disturbando i colleghi. *(Applausi)*.
Cari colleghi, vi chiedo scusa se l'unica opposizione che parla in quest'Aula vi sta tediando, ma penso che forse vi farebbe bene ascoltare, perché un domani anche voi potreste essere in questa stessa condizione. *(Applausi)*.
La democrazia non può valere soltanto quando all'opposizione ci siete voi e va invece sospesa quando all'opposizione ci siamo noi. Caro Presidente, la pregherei di interrompere la telefonata e di invitare i colleghi a un minimo non dico di ascolto - per carità - ma almeno di silenzio, di rispetto per chi espone le proprie idee, anche se evidentemente non vi piacciono e vi danno fastidio. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma ero al telefono con la Presidente per ricevere comunicazioni. Concordo con lei che i colleghi debbano tenere un livello di rumore e di chiacchierio nell'Aula più contenuto, per consentire l'intervento. Prego, senatore Balboni.
BALBONI *(FdI)*. Grazie, Presidente. Ha ragione il collega Zaffini: se poi ci costringete ad alzare il tono della voce, magari anche alzando il volume, così dobbiamo urlare ancora di più, è chiaro che nessuno arriva alla conclusione dell'intervento nel tempo assegnato, perché la mascherina ci fa andare in debito di ossigeno. Ma - capisco - il rispetto per gli avversari, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, direbbe don Abbondio.
Stavo dicendo (se il Presidente mi restituirà un paio di minuti, visto che ho dovuto interrompermi più volte) che non soltanto i senatori di Fratelli d'Italia, ma anche autorevoli esponenti della maggioranza hanno tentato di proporre emendamenti all'articolo 1 per consentire al buon senso di prevalere. Ripeto, non c'è alcuna ragione scientifica perché alle ore 22 gli italiani in piena estate debbano tornare a casa. Non c'è alcuna ragione scientifica per impedire la ripresa di determinate attività; penso alle piscine, ai parchi, al settore dei matrimoni, ovviamente ai ristoranti, ai bar. Non c'è nessun motivo di impedire che queste attività possano esercitare, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, le loro attività. Che senso ha chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica, per fare in modo che la gente si affolli di più nelle altre giornate in cui sono aperti? Non ha alcun senso.
Abbiamo cercato modestamente, dall'opposizione, ma credo in sintonia con ampie parti di questa maggioranza, di fare questi ragionamenti, ma ovviamente non sono stati ascoltati.
Per quanto attiene più specificamente al tema che mi sta più a cuore, come componente della Commissione giustizia ho cercato di capire il senso dell'articolo 3 del decreto-legge, sul cosiddetto

scudo penale, ovvero l'articolo che esclude la punibilità in caso di lesioni colpose od omicidio colposo, verificatisi durante la vaccinazione «quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Praticamente è come se ci fosse scritto che l'acqua congela a zero gradi e che si trasforma in vapore acqueo a 100 gradi centigradi. Questa norma non ha infatti alcun impatto sulla responsabilità del sanitario, perché già oggi il sanitario che rispetta i protocolli e le indicazioni e fa tutto ciò che deve fare secondo la norma e le regole della buona pratica medica è esente da ogni responsabilità.

Questa norma dunque non ha alcun impatto e anzi è pericolosa, perché, come sa ogni studente di giurisprudenza, escludere la punibilità non significa escludere il fatto, anzi significa che il fatto è avvenuto e si esclude soltanto l'applicazione della pena e ciò comporta, ad esempio, che la responsabilità civile permane. Pertanto, paradossalmente, con questa norma non solo sancite il fatto che il sanitario, pur esente da responsabilità penale, dovrà comunque subire un procedimento penale - ciò rientra nella logica del nostro ordinamento: non si può infatti approvare una norma che difenda dal procedimento penale un sanitario, perché il procedimento penale è necessario - ma sancite anche il fatto che il sanitario, anche qualora venisse prosciolto, sarà comunque soggetto a un azione civile di risarcimento del danno.

L'ho già segnalato al relatore in Commissione: bisogna cambiare la parola «punibilità» con la parola «responsabilità», se si vuole davvero proteggere il sanitario. La Commissione ha però respinto un emendamento a questo articolo, che pure aveva avuto un parere favorevole in Commissione giustizia, per fare in modo che lo Stato si faccia almeno carico delle spese legali del sanitario, che viene inevitabilmente sottoposto a procedimento penale se una persona disgraziatamente dovesse morire durante la vaccinazione o subito dopo, perché è chiaro che bisogna accertare le cause di quella morte. Il sanitario dovrà ovviamente nominare un avvocato e un perito e quindi dovrà sopportare delle spese.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Balboni.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Avevamo fatto questa proposta di buonsenso, che aveva avuto persino un parere favorevole in 2a Commissione giustizia, eppure anche su questo la maggioranza è rimasta sorda. Poi non potete dire che non adottiamo un atteggiamento costruttivo e propositivo, se vi rifiutate ostinatamente di ascoltarci. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI *(PD)*. Signor Presidente, signore e signori del Governo, questo provvedimento così complesso, su cui poi alcuni colleghi inseriscono l'argomento sempre delicato e discutibile del buonsenso - ognuno naturalmente pensa che il buonsenso corrisponda alle proprie opinioni, ma su questo ci sarebbe sempre molto da discutere - ha animato molto le preoccupazioni, forse oltremisura, della Commissione cultura, con riferimento al famoso articolo 10 del decreto-legge.

La preoccupazione è che questo provvedimento in qualche modo possa inficiare il lavoro e l'impegno di tante ragazze e di tanti ragazzi, soprattutto più giovani, in particolare per quanto riguarda il mondo della scuola. Pertanto, nella corretta scelta dei Capigruppo di stringere i tempi di questa discussione, come Partito Democratico abbiamo scelto di porre oggi un tema, che riguarda questo provvedimento ma che guarda anche oltre. Noi pensiamo che sia giusta una riflessione sui concorsi pubblici e che la pandemia ci abbia dato l'occasione per provare a capire come snellire, come semplificare e come rendere più facile l'accesso.

Io non amo molto il concetto di selezione, perché è una parola che mi fa pensare a cose tragiche; in natura la selezione è un qualcosa di drammatico. Diciamo che, più che selezionare, noi dovremmo essere capaci di valorizzare e di riconoscere dei talenti. Questo è particolarmente vero nella scuola, dove le capacità di un docente si riescono a individuare solo dopo che questa persona è stata messa alla prova dell'insegnamento; non esiste alcun meccanismo per capirlo prima che un docente si sperimenti. Io penso che neanche per il docente stesso esista alcun meccanismo che gli consenta, prima che si sperimenti nel rapporto unico con una classe, con dei ragazzi, con degli alunni, di capire se ha le

capacità, le competenze, il talento, la vocazione per insegnare e per educare dei ragazzi e delle ragazze.

Credo pertanto che non siano inutili la riflessione, la preoccupazione e il complicatissimo lavoro di mediazione e di confronto all'interno della maggioranza, che abbiamo sviluppato già per questo provvedimento, ad esempio nell'espressione del parere da parte della 7a Commissione, e che stiamo sviluppando anche in vista di futuri provvedimenti. Non è facile individuare il modo, dal punto di vista tecnico, ma il principio che dobbiamo condividere tutti è che, in qualunque modo noi vogliamo coinvolgere e inquadrare il concorso per gli insegnanti, questo deve passare, al di là delle loro competenze teoriche e tecniche generali, dalla verifica sul campo della loro capacità effettiva di saper insegnare ai ragazzi e alle ragazze. *(Applausi)*. Questo è quello che consegniamo oggi all'Aula, come metodo di lavoro che parte dal decreto-legge oggi in esame, ma che va molto più avanti sui prossimi provvedimenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, proverò a mettere in fila alcuni fatti, nel tentativo di anestetizzare un vivace dibattito che ha riguardato un aspetto di questo decreto-legge, cioè l'obbligatorietà vaccinale. Parto da un fatto di cui si è discusso poco, anche sui *media*: nei giorni scorsi a Fano un ragazzo di diciotto anni è stato sottoposto a TSO. Che cos'è un TSO? Di fatto il TSO viene messo in atto quando la persona viene ritenuta pericolosa per sé o per gli altri, in soggetti che manifestano minaccia di suicidio, minaccia o compimento di lesioni a cose o persone, rifiuto di comunicare con il conseguente isolamento, rifiuto di terapia, rifiuto di acqua e di cibo. È un qualcosa di pesante per un ragazzo di diciotto anni, che già, come tanti altri adolescenti e come tanti altri nostri studenti, ha vissuto la difficilissima situazione creata dall'emergenza Covid.

Qual è la colpa di questo ragazzo? Non aver indossato una mascherina e avere provocatoriamente posto in discussione qualcosa che il mondo dei grandi gli ha ordinato di fare. È un po' tipico degli adolescenti e dei ragazzi, con un senso di ribellione che sta anche nella fase di vita che stanno vivendo, provare a stimolare un dibattito. E benedetto Iddio che ancora qualcuno ha voglia di stimolare un dibattito! Però questa sua capacità, questa sua *verve*, questa sua effervescenza culturale lo ha portato a un TSO.

Qualcuno mi dirà che le regole valgono per tutti e che c'è l'obbligo di indossare la mascherina. Bene, forse questo ragazzo aveva visto le immagini che avete visto tutti: la festa dei tifosi dell'Inter per lo scudetto, che ha portato 30.000 persone in piazza del Duomo.

Io sono contento per i tifosi dell'Inter, che possono festeggiare (se ci fosse stato il senatore La Russa avrebbe cominciato a fare la *ola*), ma il problema è che questo ragazzo ha visto che quella norma, che è generale e astratta, è stata violata per un festeggiamento. Allo stesso modo, nel comparto dei matrimoni ci si sta domandando se bisogna vincere uno scudetto per sposarsi e per poter organizzare le feste. Evidentemente, la generalità e l'astrattezza della norma vengono meno a seconda della capacità di riempire una piazza e di incutere timore in chi dovrebbe controllare il rispetto delle regole. Le regole - lo ribadisco - o ci sono o non ci sono. Stiamo vivendo questo corto circuito, questa asimmetria per cui un ragazzo di Fano viene, per una sua effervescenza, obbligato ad un TSO, con tanto di ricovero in un reparto psichiatrico, poi per fortuna i legali sono riusciti a portarlo via, ma pensate al trauma di questo ragazzo. Questo è soltanto un esempio per farvi capire il clima che stiamo vivendo, in cui il dissenso è asimmetrico.

La questione si pone anche rispetto al tema che andiamo ad affrontare nello specifico, cioè l'obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario. Rischia di diventare un pericoloso precedente, perché se si fissa l'obbligo per il personale medico-sanitario, perché non fissarlo poi per chi opera nel comparto dei trasporti pubblici o per il personale docente? Una volta che si apre un varco, non si sa dove può portare e secondo me può portare a questo. Per tale ragione sono assolutamente contrario all'obbligatorietà vaccinale.

A tale proposito vorrei entrare nelle pieghe dello specifico *target* sottoposto ad obbligatorietà, cioè il personale medico-sanitario, perché magari c'è un pezzo di questo personale che si sta ponendo dei dubbi sulla fase di sperimentazione, perché ricordo che ci troviamo in una fase di sperimentazione e in

questa fase si stanno creando degli scollamenti che poi si riversano sull'opinione pubblica.
Il vaccino di AstraZeneca viene rifiutato semplicemente perché la stessa AstraZeneca ha creato i presupposti per non far apparire sicuro agli occhi dell'opinione pubblica quel vaccino, perché il rischio prima era segnalato per una categoria di persone, poi per un'altra e poi per un'altra ancora, quindi è stato creato un caos per cui la sicurezza vaccinale è venuta meno e il vaccino stesso ha perso affidabilità agli occhi dell'opinione pubblica. Non va colpevolizzata l'opinione pubblica, ma coloro che all'interno della casa farmaceutica hanno prodotto questa confusione e se lo hanno fanno è perché sono ormai delle superpotenze.
Pochi giorni fa Danilo Taino del «Corriere della Sera» ha scritto un'analisi molto interessante, in cui evidenziava come le superpotenze private - imprese tecnologiche, finanza, banche e oggi le case farmaceutiche - ormai sono quasi delle nazioni sovranazionali. Considerate che su questo ci sono fior di testi che ci stanno ponendo il problema di come il meta Stato stia entrando nelle dinamiche dello Stato e quindi oggi anche il potere di una multinazionale entra nelle pieghe del nostro diritto.
Se un pezzo di comunità scientifica rifiuta il vaccino, non lo fa perché è capriccioso o perché è *no vax.*
Questa teoria dell'etichettamento va superata. Sellin è tramontato da questo punto di vista. Qualcuno si sta ponendo delle riflessioni e in effetti anche Pfizer in questi giorni e in queste ore pone le condizioni perché si abbia almeno la possibilità di riflettere, perché se Pfizer raccomanda che il richiamo venga fatto dopo ventuno giorni, ma l'EMA e il CTS dicono che si può fare dopo quaranta, si capisce che il problema è legato soltanto alla nostra emergenza, alla mancanza di vaccini. Perché, altrimenti, allungare a quaranta giorni l'intervallo per la seconda dose? Lo ha detto anche il presidente dell'Aifa Palù, in un'intervista pubblicata oggi sul «Corriere della Sera»: posticipando il richiamo, si coprono subito tre milioni di sessantenni a rischio. Vuol dire che mancano le fiale.
Andiamo a leggere allora che cosa dice l'articolo 32 della Costituzione: «la Repubblica» - quella fondata sul lavoro ex articolo 1 - «tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e» - poi - «come interesse della collettività». Quindi, se è diritto fondamentale, tu non puoi, per l'interesse della collettività, rendere obbligatorio il vaccino per il personale medico sanitario, quando non hai un numero sufficiente di vaccini per coprire e soddisfare il diritto fondamentale dell'individuo. Ecco perché non bisogna andare verso l'obbligatorietà, ma verso la libera scelta e lo Stato deve essere garante del fatto che chi si vuole fare il vaccino deve essere messo nella condizione di poterlo fare.
Ecco perché respingo politicamente l'obbligatorietà vaccinale. Ci sono troppi buchi, troppe asimmetrie che prima o poi vengono fuori e che verranno fuori anche rispetto al tema del *pass* vaccinale. Il vaccino è gratuito, il tampone e il test sierologico sono a pagamento. Come posso allora subordinare la libera circolazione al tampone e al sierologico quando questi vengono fatti a pagamento e se ho tre o quattro persone componenti della famiglia, sono un costo. Quindi tu sottoponi la libera circolazione al tuo censo e al tuo reddito familiare. Rischiamo di essere oltre la Costituzione. E poi cosa facciamo? I turisti cinesi o i russi li facciamo entrare con una logica di corresponsione vaccinale? Se i cinesi entrano con il loro vaccino e i russi con il loro, vuol dire che noi riconosciamo l'efficacia di quei vaccini, quando l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha detto il contrario.
Esprimerò pertanto un voto contrario al decreto-legge al nostro esame che contiene l'obbligo vaccinale. Rilevo anche che ho proposto un emendamento in cui ho chiesto di sopprimere l'articolo che riguarda l'obbligatorietà vaccinale.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, il tema centrale dell'obbligatorietà vaccinale, introdotto anche dal collega che mi ha preceduto, ci riporta quasi immediatamente a una durissima battaglia che circa tre anni fa si scatenò in Italia a proposito del cosiddetto decreto Lorenzin, che prevedeva la vaccinazione contro il morbillo, in quel momento in crescita preoccupante tra i bambini.
Sappiamo tutti come andò a finire. Il MoVimento 5 Stelle giocò una parte della sua campagna elettorale sull'operazione no vax; all'inizio di questa legislatura, tra i primissimi disegni di legge affrontati in 12a Commissione ci fu proprio quello dell'obbligatorietà dei vaccini e informo i colleghi - se qualcuno volesse sapere come è andato a finire il dibattito iniziato tre anni fa - che il provvedimento è nel cassetto, suppongo, della Presidenza o di qualche altro organismo.

Il Paese non ha mai avuto il coraggio, evidentemente attraverso il suo Governo, di prendere una posizione chiara rispetto al tema dell'obbligatorietà vaccinale, alla luce del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, in cui in primo piano, in *pole position*, c'è la salute pubblica. Non c'è dubbio infatti che il dibattito si gioca sempre su due grandi valori: la libertà personale, l'autonomia delle scelte e la responsabilità che ognuno di noi ha anche nei confronti degli altri.

Siamo piombati in questa pandemia drammatica e la gente viene motivata a vaccinarsi dal rischio mortale rilevato ogni sera dai bollettini. Ricordo peraltro che anche ieri sera abbiamo superato i 280 morti. Ogni sera noi sappiamo che si può morire e che il vaccino in questo momento funge non solo da prevenzione, ma praticamente quasi da terapia salvavita.

Il primo punto allora è che noi non abbiamo affrontato il dilemma che si poneva tra educazione alla salute, facendo leva sull'aspetto motivazionale profondo, e la paura, lasciando invece che fosse quest'ultima a dettare la linea. Ricordo che la paura non è sempre buona consigliera, anche se in questo caso ha ridotto molti dei problemi. Comunque, abbiamo lasciato che fosse la paura e non l'educazione alla salute, intesa come tutela della propria e dell'altrui salute, a dettare la linea.

Ora ci troviamo a fare i conti con persone che siamo tutti consapevoli dovrebbero vaccinarsi: mi riferisco in modo particolare a quella parte del personale sanitario esposta al contatto con il Covid e che quindi, indirettamente, può diventarne veicolo di trasmissione. E mi riferisco d'altra parte a quella che vuole essere una logica di rispetto per la libertà individuale. E allora occorre chiedersi dove finiscono i confini della libertà individuale e dove cominciano quelli della libertà dell'altro? Questo sarà sempre il grande approccio, direi personalistico, al tema della libertà. Nessuno di noi fa regola a se stesso; ognuno di noi si sente parte di una comunità ed è responsabile di quella stessa comunità. Che cosa voglio dire con questo? Tre cose molto semplici, ma mi auguro con tutto il cuore che risultino chiare.

La prima cosa è che il personale sanitario deve essere vaccinato, tanto più e soprattutto se è esposto ad ammalarsi e ad essere vettore di malattia. Non si vuole vaccinare in assenza di obbligo formalmente definito? Che sia spostato ad altre funzioni, ma non dobbiamo dimenticare che è nel personale sanitario il primo motore dell'educazione alla salute.

Seconda cosa: effettivamente sono convinta che in questo momento e in tante altre occasioni il vaccino abbia una straordinaria funzione di prevenzione e al contempo di salvavita, a tal punto che la Commissione diritti umani del Senato ha approvato all'unanimità, in tutte le sue parti politiche, una mozione nella quale si chiede di riconoscere che il vaccino è diritto universale ed è parte integrante del diritto alla vita, per cui non può essere negato a nessuno, perché è tutela sostanziale della vita.

Terza cosa: il tema della sospensione della brevettabilità di quelle che noi chiamiamo le licenze per produrre il vaccino non è in discussione in questo principio. Il primo principio è che il vaccino deve essere dato all'individuo e non mi riferisco alla singola persona, ma ad intere popolazioni. Devo mettere uno Stato in condizione di poter vaccinare tutte le persone; che io faccia questo perché aumento la produzione dei vaccini a bassissimo costo (c'è il famoso fondo Covax che però sappiamo tutti essere del tutto insufficiente), o perché permetto a quello Stato di produrre il vaccino in modo autonomo, è secondario rispetto all'aver definito il vaccino come diritto universale. Certo, sappiamo bene che non basta che io dia la possibilità di produrlo se un Paese non ha gli strumenti, i mezzi, le tecnologie e le competenze per poterlo fare, ma l'obbligo nostro non rientra più tra la libertà di vaccinarmi e l'assoluta carenza di possibilità di vaccinarmi, perché quella non è libertà, è ipocrisia di sistema. Dobbiamo apprendere proprio in questa pandemia, che ha provocato un numero di morti superiore alle tante guerre che si disputano in giro per il mondo, che la vecchia Europa, l'Europa dei diritti, è veramente anche l'Europa dei doveri, nel senso della tutela delle persone che sono maggiormente in difficoltà.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi e colleghe, nonostante la gravità del momento per le conseguenze sanitarie, economiche e sociali, l'emergenza sanitaria ha rappresentato un'opportunità al fine di accelerare la riforma del processo civile e penale avviata dal MoVimento 5 Stelle e dal precedente Governo, mediante l'adozione di procedure in remoto, come il deposito di atti e

notifiche, che ha comportato certamente una riduzione di tempi e di denaro pubblico.
Pensiamo alle udienze in videoconferenza dei detenuti, fermo restando che le tutele giurisdizionali previste dalla Costituzione, i principi di oralità e il diritto di difesa, non vanno certamente compressi, nel pieno rispetto della certezza del diritto.
Con il provvedimento in discussione oggi sono prorogate le disposizioni già adottate dalla legge n. 137 del 2020 (articoli 23, 23-*bis* e 23-*ter*) proprio per consentire questa trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto, prevedendo la sospensione dei giudizi penali quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti oggettivi delle parti legate al Covid-19.
Si interviene in tema di colloqui dei detenuti a distanza, prorogando - sempre sino al 31 luglio 2021 - la possibilità di ricorrere a colloquio in videochiamata con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, in modo da non recidere i rapporti con la famiglia tutelando il diritto alla salute di tutti.
Viene inoltre specificato che il malfunzionamento del portale del processo telematico costituisce condizione per la restituzione del termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica.
Si proroga la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo che ha dato risultati ottimali.
In materia di processo contabile vengono prorogate le disposizioni secondo cui le udienze dinanzi alla Corte dei conti - alle quali è ammessa la presenza del pubblico - si celebrano a porte chiuse.
Finalmente vi è l'autorizzazione allo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura, in modo da scongiurare l'incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita dei magistrati per pensionamento, in conseguenza delle ovvie ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari, tanto da pregiudicare il raggiungimento di quegli obiettivi specifici che costituiscono oggetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, mi preme sottolineare l'articolo 10 del presente provvedimento, dove vengono previste una serie di disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici.
Con orgoglio posso affermare che, grazie al mio impegno e a quello delle mie colleghe Mantovani e Russo, nonché di tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle della 1a Commissione, è stato approvato un emendamento volto a permettere che i titoli e l'esperienza professionale siano richiesti solo per determinati profili tecnici per i quali, appunto, è richiesta una particolare professionalità.
Richiedendo titoli ed esperienza professionali si sarebbe potuto ledere lo spirito degli articoli 51 e 97 della Costituzione, in quanto di fatto sarebbero stati esclusi i giovani laureati, cioè coloro che hanno una minore età anagrafica e una differente capacità economica, non avendo, in molti casi, la possibilità di sostenere i costi di scuole di specializzazione o master: una problematica da me sollevata anche con una specifica interrogazione.
Da anni sentiamo parlare della necessità di una riforma strutturale della pubblica amministrazione, di un *turnover* vero, reale, incentrato sul merito, sulle nuove energie per permettere quell'ammodernamento della pubblica amministrazione. Dobbiamo garantire questo ricambio generazionale e culturale.
La semplificazione dei procedimenti - che avverrà anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali unitarie - potrà essere agevolata dall'impiego dei giovani, tenendo presente che è necessario avviare questa nuova fase di reclutamento e formazione continua del personale per rafforzare competenze e abilità.
Affermo con forza, anche in virtù della mia pregressa esperienza lavorativa in ruolo apicale della pubblica amministrazione, l'estrema urgenza di svecchiarla, tenendo presente che, rispetto alle medie europee, i giovani italiani rientrano in una delle più alte percentuali a livello di disoccupazione.
Oggi l'approvazione del provvedimento all'esame può rappresentare un primo tassello verso questo cambiamento urgente e necessario.
Da anni si parla di meritocrazia e di rilancio per il Paese, ma un Paese, affinché possa rilanciarsi, necessita anche di politiche volte alla valorizzazione dei nostri giovani, che costituiscono il nostro futuro.

Un altro accenno vorrei farlo in riferimento all'emendamento della senatrice Evangelista, a tutela degli operatori sanitari, prevedendo la punibilità solo per colpa grave nei casi di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, proseguendo il lavoro effettuato durante il decreto-legge cura Italia proprio per far sì che i nostri eroi siano tali anche nei fatti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, il provvedimento in discussione, che è giunto in Aula dopo una lungo e travagliato *iter*, presenta delle misure veramente preoccupanti: innanzitutto mancano di proporzionalità e adeguatezza, ad esempio nell'obbligo imposto al personale sanitario di vaccinarsi, laddove non vi è certezza del grado di non trasmissibilità del virus per i vaccinati. La prescrizione quindi dell'obbligo, con pena addirittura di sospensione senza stipendio, del personale sanitario fino alla fine dell'anno è una misura sproporzionata che lede la libertà individuale del personale, il quale magari più di altri è in grado di esprimere un consenso informato realmente sul vaccino che sta per essergli somministrato. Ci appare ancora più grave questa imposizione da parte dello Stato laddove consideriamo che questo personale ha tutte le competenze scientifiche per poter dire se effettivamente è il caso di effettuarlo sulla propria persona o no.

Un'altra misura assolutamente inaccettabile è quella sui concorsi della pubblica amministrazione, che comprendono anche il personale docente. Innanzitutto questa misura, che dovrebbe essere anche correlata a quanto previsto nel Piano nazionale per la ripresa e per la resilienza e diretto a colmare quella carenza di personale amministrativo competente che possa portare avanti tutte le pratiche connesse alle misure del Piano, purtroppo cozza con l'obiettivo trasversale del Piano, che è quello di colmare il divario occupazionale tra generazioni. I giovani purtroppo sono i grandi penalizzati da questa riforma: a loro viene preclusa la possibilità anche solo di accedere alle procedure selettive in quanto la preselezione è previsto che avvenga per titoli, che possono essere conseguiti solamente da chi ha i mezzi economici e il tempo per potervi accedere. Quindi i giovani sono i grandi penalizzati in questa situazione.

Per quanto riguarda il personale docente, ho sentito qualche intervento in Aula che vanta l'opportunità di una selezione non tanto di merito per conoscenze e per competenze nell'area didattica attraverso specifiche prove per titoli ed esami (soprattutto esami), ma con una sorta di procedura di tirocinio in corso d'opera che in qualche modo dovrebbe distinguere il bravo docente da chi non lo è. Purtroppo mi corre l'obbligo di ricordare che questa procedura in genere avviene a valle, alla fine di una procedura selettiva che deve misurare le competenze e le conoscenze in possesso del docente attraverso prove che prevedono una selezione scritta e orale dei candidati, quindi anche una preselezione di merito, e non una preselezione sulla base di titoli.

Quella procedura che invece si attua sul campo, avviene alla fine, quando il docente è già stato individuato per l'immissione in ruolo e viene svolta durante l'anno di prova, che deve confermare o meno la sua immissione in ruolo. È quindi inutile confondere le acque semplicemente per effettuare una sanatoria, perché di questo si parla. Abbiamo appena effettuato un concorso straordinario per esami e per titoli, ma in una procedura seria per il reclutamento del personale docente i titoli vengono sempre valutati alla fine e non all'inizio, solo dopo che le prove d'esame sono state superate e se sono state superate.

Tutta questa procedura che viene effettuata ha escluso determinate persone, che adesso avrebbero la possibilità di essere ripescate in questo meccanismo di reclutamento che si vuole introdurre nella scuola. Cioè quelli che non hanno superato la procedura selettiva appena conclusa adesso vengono ripescati e immessi in ruolo con una sorta di sanatoria. Di questo, infatti, si tratta, è inutile cercare di mescolare le carte. Di tutto ha bisogno la nostra scuola, se stiamo parlando di scuola e non di un centro estivo, come quello che pure il ministro Bianchi sta promuovendo come una grande soluzione ai *gap* formativi degli studenti. Questa non è una misura adatta per reclutare il personale docente, che invece deve avere conoscenze e competenze correlate all'esercizio della sua professione, che si deve svolgere nell'adempimento dei doveri correlati all'insegnamento, sulla classe di concorso che è quella prescelta e confacente al suo titolo di studio.

Questo è quindi un tentativo surrettizio di cancellare la funzione formativa e di ascensore sociale della

scuola italiana, perché purtroppo, con vari tentativi stravaganti, la si vuole equiparare ad una sorta di parcheggio di minori, ad una sorta di residenza sociale per adolescenti, dove gli studenti acquisiscono solamente una capacità di interagire con la società civile estremamente generica, che quindi non necessita nemmeno di un personale docente altamente qualificato, come invece ci richiede una società complessa come la nostra; una società complessa che oggi in Italia manca di quelle competenze, specialmente nell'ambito scientifico-tecnologico e matematico, che potrebbero invece dare ai nostri giovani la possibilità di avere un futuro. Noi stiamo quindi tagliando le gambe ai nostri giovani con queste misure che sono totalmente prive di visione, sia della scuola sia della società in cui viviamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo le acrobazie della scorsa settimana sul maxiemendamento al decreto-legge sostegni, sulla conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, date, come Governo e come maggioranza, un'altra pessima dimostrazione di voi, a conferma di ciò che Fratelli d'Italia sostiene fin dall'inizio di questa nuova esperienza, cioè che la confusione riesce ad essere anche più ampia della maggioranza che avete in quest'Aula.

Sempre tenendo fede al nostro ruolo di opposizione patriottica e responsabile, noi abbiamo cercato in ogni modo, con le nostre proposte emendative, di dare un contributo a questo decreto-legge per migliorarlo in tutti i settori. In particolare, io mi sono prodigato per ciò che riguarda le questioni afferenti agli enti locali e alla scuola.

Per quanto riguarda gli enti locali scomodiamo *m*onsieur de *La Palice* se diciamo che, senza dare la possibilità di acquisire capitale umano nuovo e formato, ogni futura riforma rimarrà soltanto sulla carta.

Per quanto riguarda la scuola, dobbiamo constatare una continuità assoluta con le decisioni del precedente Ministro e si continua a sonnecchiare senza scegliere sulle tematiche fondamentali e le problematiche che affliggono il mondo della scuola. Chi ha un po' di esperienza, anche da amministratore locale, sa che l'anno scolastico va preparato con molto anticipo, soprattutto in questa condizione, ovviamente perché le difficoltà che già ha scontato questo mondo non sono ancora superate e, quindi, rischiamo in maniera capitale di trovarci il prossimo anno scolastico con le solite difficoltà o, anzi, con maggiori difficoltà rispetto a quelle che già solitamente il mondo della scuola sconta.

Riteniamo che vadano prese delle decisioni - lo stiamo sostenendo ormai da anni - perché è letteralmente inaccettabile che nella scuola si sia arrivati ad avere in Italia un personale precario che sfiora le 200.000 unità. Come si può pensare di governare un settore strategico della vita pubblica che investe il futuro delle nostre generazioni andando avanti in questo modo? Per questo motivo abbiamo riproposto gli emendamenti - ogni volta che un provvedimento ne dà spazio - che rappresentano le nostre battaglie. Rimangono, però, sempre inascoltati.

Abbiamo proposto una soluzione per la mobilità straordinaria, per l'eliminazione del vincolo quinquennale per gli immobilizzati, un concorso riservato ai direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) facenti funzione, un concorso per gli insegnanti di religione cattolica, che aspettano da anni la possibilità di essere stabilizzati, l'aumento dell'aliquota per la mobilità interprovinciale e un piano per l'assunzione dei docenti di disegno, oltre che una serie di emendamenti che riguardano i dirigenti scolastici che hanno fatto un lavoro veramente molto oneroso in questa fase di pandemia e che sono stati lasciati soli al cospetto delle proprie responsabilità.

Non è stato recepito nulla delle nostre proposte e debbo anche segnalare alla Presidenza che siamo sconcertati e stufi di vedere molti emendamenti, sui quali evidentemente le forze politiche di maggioranza non vogliono assumersi la responsabilità del voto, dichiarati improponibili per materia, quando ci sembra di tutta evidenza che sono perfettamente pertinenti alla materia del decreto. Ciò ci rammarica, ma non ci scandalizza perché, se si arriva a pensare che con un emendamento si possa inserire nella legge di conversione di un decreto una legge delega, siamo all'infarto della logica. Il decreto dovrebbe avere motivi di urgenza e, invece, si pensa a una legge delega per sparare la palla in tribuna a una riforma della pubblica amministrazione.

Noi crediamo che in questo modo non si vada da nessuna parte, che il Governo e la maggioranza andranno a sbattere, ma ciò che a noi dispiace, come forza politica che mette l'interesse dell'Italia davanti a tutto, è che andrà a sbattere la Nazione.

Quindi, cambiate marcia. Ascoltate i contributi di buon senso, non ideologici, che vengono dalla nostra parte politica. Noi, infatti, non faremo mai nulla che va contro gli interessi degli italiani. Siamo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Voi assumetevi quella di non ascoltare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI *(PD)*. Signor Presidente, il collega Rampi nel precedente intervento si è concentrato sulle misure previste dall'articolo 10. Io voglio soffermarmi sulle misure legate ai limiti, alla punibilità e all'obbligo vaccinale. L'articolo 3 limita, appunto, la punibilità a titolo di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 operate nel corso della campagna vaccinale.

La limitazione della punibilità, definendo un criterio più favorevole per il responsabile dell'evento, si applica anche ai casi già verificatisi. Si tratta di una norma giusta e doverosa, che tutela coloro che somministrano i vaccini. Siamo in presenza di condizioni assolutamente straordinarie, cui devono corrispondere interventi straordinari. L'articolo 3, seppur perfettibile, risponde a questa delicata esigenza.

La Commissione, peraltro, rispondendo ad un'esigenza molto sentita, ha approvato anche un emendamento sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di consentire agli operatori sanitari lo svolgimento del loro lavoro nella consapevolezza di una tutela riconosciuta da parte dello Stato in un contesto emergenziale senza precedenti.

Il nostro Paese sta affrontando l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un piano vaccinale straordinario, che vede impegnati ogni giorno migliaia di operatori sanitari. A loro occorre dare una risposta, perché possano svolgere questo lavoro senza timore nel fare quell'unico gesto che è in grado di portare il Paese fuori da un incubo che dura ormai da più di un anno.

Ieri era la Giornata internazionale dell'infermiere. Nel ribadire la nostra ammirazione per come il personale sanitario si sta spendendo e si è speso con generosità e passione nelle cure durante tutto questo difficile anno, come Parlamento abbiamo il dovere di passare dalle parole ai fatti. Io credo che, con le misure contenute in questo provvedimento, un segnale importante lo si stia dando.

L'articolo 4 del decreto-legge in conversione introduce l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. La norma si colloca al crocevia tra diverse esigenze costituzionali: da una parte, il diritto all'autodeterminazione in relazione ai trattamenti sanitari; dall'altra, però, ci sono gli obblighi solidaristici che discendono, oltre che dall'articolo 2 della Costituzione, dalla stessa qualificazione della salute come interesse della collettività, come previsto dall'articolo 32 della Costituzione.

Tra questi due diversi interessi, la legge individua un punto di equilibrio, assoggettando all'obbligo vaccinale, a pena di sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni o mansioni che implichino contatti personali o che comportino in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, i soli soggetti di cui al comma 1. In particolare, la norma ha articolato il bilanciamento tra i diversi principi ed interessi in gioco nell'esercizio della propria discrezionalità in modo ragionevole, anche alla luce dei principi da ultimo affermati nella sentenza n. 5 del 2018 della Corte Costituzionale. In quella decisione, infatti, la Corte ha avuto modo di precisare che «il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» e che, allo stesso tempo, debba evitarsi «che esso incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, pertanto, tollerabili».

Quindi questa norma risponde sicuramente ai diversi interessi in campo, ma fa pesare in maniera significativa, come è doveroso che sia vista la gravità della situazione, una logica solidaristica che non potrebbe non essere valorizzata e adeguatamente soppesata nella condizione che stiamo vivendo.

Crediamo che questi due importanti aspetti siano stati trattati con adeguata importanza e bilanciamento nella discussione svolta in Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente come i timori dell'opinione pubblica sulla cosiddetta riforma Brunetta in materia di concorsi pubblici non siano stati scongiurati, neanche dopo il passaggio emendativo in Commissione affari costituzionali.

La formulazione iniziale dell'articolo 10, comma 1, era inaccettabile e a forte rischio di incostituzionalità, così come messo in risalto da moltissimi giuristi ed esperti di diritto, ma anche, più semplicemente, da persone dotate di buon senso. Forse il ministro Brunetta non ricorda bene la nostra Costituzione. L'articolo 51 prevede che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, mentre l'articolo 97 stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede di regola mediante concorso.

L'articolo 97, in particolare, è baluardo dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, nell'ottica di bilanciare il rispetto del principio di legalità formale e sostanziale con la discrezionalità di cui la pubblica amministrazione dispone.

L'esigenza avvertita dal Ministro, dunque, è stata quella di accelerare e semplificare l'*iter* dei concorsi pubblici in modo da ovviare in breve tempo alle carenze di personale adeguatamente formato di cui hanno bisogno gli uffici. Questa scelta, però, non può avvenire a danno della collettività perché l'esclusione a priori di alcuni candidati (ossia di coloro che non sono in possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso) è inaccettabile. E lo è anche se riservata ai profili di alta specializzazione tecnica, perché è comunque discriminante verso chi non ha già maturato esperienza alle dipendenze di un'amministrazione o non ha acquisito in qualunque modo titoli specifici, come nel caso di neolaureati o neodiplomati.

Il concorso pubblico, come ribadito da sempre dalla giurisprudenza costituzionale, è la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 10 del provvedimento crea invece delle inammissibili discriminazioni all'ingresso, basate sul possesso o meno di titoli culturali e di servizio, quale prerequisito per poter proseguire l'*iter* concorsuale. La *ratio* del concorso pubblico, che si sta purtroppo stravolgendo nei suoi caratteri generali, è che tutti i candidati in possesso di titoli di ammissione siano posti allo stesso punto di partenza. A parità di punteggio all'esito dell'*iter* selettivo, può anche essere legittimamente prevista una valorizzazione di titoli ed esperienze pregresse, ma introdurre questa condizione all'origine in modo escludente è veramente intollerabile. Infatti, si lede in modo inequivocabile il principio di uguaglianza sostanziale, soprattutto in un momento storico in cui i titoli possono essere facilmente reperibili sul mercato, sulla base delle proprie disponibilità economiche.

In questo modo questa maggioranza e questo Governo stanno introducendo nell'ordinamento un principio di differenziazione nei concorsi pubblici basato sulle disponibilità di denaro, ribaltando le modalità di selezione ordinaria secondo cui lo svolgimento delle prove concorsuali è quello che consente la selezione dei candidati maggiormente meritevoli. Se alcuni di questi candidati - magari proprio quelli più bravi - sono esclusi in partenza dalla selezione, non si sta allora rendendo un servizio pubblico al nostro Paese. Non è pensabile che la giustificazione della situazione pandemica possa legittimare una scelta del genere, vanificando del tutto le legittime aspettative di quei neodiplomati o neolaureati che aspirino a lavorare per l'amministrazione, volendosi semplicemente confrontare alla pari con altri candidati. Ciò, infatti, sarebbe anzitutto preclusivo rispetto a una vera selezione proprio in quei comparti, come la sanità e gli enti locali, che più di tutti hanno sofferto negli ultimi anni per i blocchi del *turnover*.

Chiudiamo ai giovani, magari per stabilizzare qualche posizione di rendita? E questo voi lo chiamate interesse pubblico?

Siamo ancora in tempo, però, cari colleghi, per tornare indietro e sopprimere molto semplicemente

l'articolo 10; non ce lo impedisce nessuno. È una scelta personale, che attiene alla coscienza di ognuno di noi e non è sottoponibile a logiche di partito, perché riguarda il superiore interesse del nostro Paese.
Sono consapevole, tuttavia, che ciò non avverrà affatto e che si derogherà al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 sui concorsi pubblici, permettendo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le scorciatoie previste dall'articolo 10.
Vi sarebbero state altre vie per accelerare gli *iter* selettivi, come i termini perentori per ogni fase di svolgimento di prova; si è scelta invece la via più dolorosa, tagliando fuori dalle procedure *a priori* parte dei candidati, anche per i concorsi in corso di espletamento. Insomma, è stata fatta una scelta davvero lontana dal rispetto dei principi di uno stato di diritto. Probabilmente, tra tutte le possibilità messe in campo, è stata scelta la soluzione peggiore, soprattutto perché, non specificando quali siano i profili ad alta specializzazione tecnica, il rischio di un'interpretazione abusiva di questa norma è veramente altissimo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Presidente Calderoli, egregi colleghi, sottosegretario Bergamini, preliminarmente un sintetico ma doveroso ringraziamento a chi in questi giorni ha lavorato, ventre a terra, in 1a Commissione affari costituzionali. Devo dire che tutti hanno lavorato per trovare una convergenza che - credetemi - non era facile individuare nelle prime ore. Meritate tutti un applauso *(Applausi)*, a cominciare dal presidente della Commissione Parrini, che ringrazio per l'equilibrio che ha dimostrato di avere nel corso dei lavori, per proseguire con il senatore Bressa, che ha iscritto nel suo *club* di *fan* anche il senatore Pagano, perché ha dimostrato di essere persona di grande equilibrio, di grande intelligenza, nonché di grande esperienza; mi creda, caro collega, quella conta e vale sempre molto.
Ebbene, dopo un lungo lavoro (mi dispiace per le ore di sonno perse dal sottosegretario Bergamini *(Applausi)*), quest'Assemblea ha dato dimostrazione di serietà, di senso di responsabilità e, se mi permettete, anche di maturità. Ci sono alcune cose che intendo dire e che, a mio giudizio, sono fondamentali in questo provvedimento. Non è il solito decreto-legge Covid-19, come quelli venuti all'attenzione del Parlamento nei mesi passati; si tratta, in questo caso, di un decreto-legge diverso, innovativo, che prende in considerazione alcuni temi o alcuni nodi irrisolti che con questo provvedimento si intende sciogliere.
Iniziamo dal primo: noi sappiamo che il decreto-legge interviene preliminarmente sulle solite misure di contenimento e di contrasto alla pandemia da Covid-19. Esso, poi, introduce alcuni articoli, a cominciare, ad esempio, dall'articolo 3, quello sulla responsabilità penale da somministrazione di vaccino, che ha consentito ai parlamentari (restituendo al Parlamento il peso e soprattutto lo spazio che merita) l'introduzione del cosiddetto scudo penale, tema particolarmente a cuore al sottoscritto e al Gruppo Forza Italia.
Abbiamo introdotto una volontà, che è quella di salvaguardare certamente le persone che hanno purtroppo avuto problemi di salute a causa della pandemia, soprattutto nelle ore e nei giorni iniziali, ma anche quelle persone che hanno perduto, nel corso di questo terribile anno, i propri cari a causa di questa epidemia. Tuttavia non possiamo assolutamente dimenticare - e in questo caso lo abbiamo ricordato molto bene - che i medici nel nostro Paese hanno rappresentato una vera e propria categoria di eroi della nostra società.
Sono appunto i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, che andavano assolutamente salvaguardati, attraverso l'introduzione dello scudo penale che prevede il decreto-legge al nostro esame; uno scudo penale - sia ben chiaro - non dà la possibilità a tutti di uscirne fuori indenni, ma c'è una copertura che riguarda la responsabilità colposa, per morte o lesioni personali in ambito sanitario, durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Questa misura è per noi particolarmente significativa. In tanti hanno dato il loro contributo e voglio citare anche il sottosegretario Sisto, che è stato più volte in contatto con noi e ha voluto contribuire all'introduzione al relativo emendamento parlamentare. Devo dire che tutte le formazioni politiche, seppure con un contributo talvolta duro e talvolta meno duro, hanno comunque contribuito a trovare una soluzione comune, tant'è che alla fine abbiamo tutti aderito all'introduzione di un emendamento del relatore,

approvato all'unanimità e quindi anche del Gruppo di opposizione, Fratelli d'Italia, che ha votato a favore.

Quella citata è una novità fondamentale, ma non è la sola. Un altro tema che ci sta particolarmente a cuore è - ad esempio - l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari. Si tratta anche in questo caso di una battaglia che Forza Italia aveva condotto più volte e la nostra collega, senatrice Ronzulli, ne parlerà in sede di dichiarazione di voto. Si tratta di un'altra battaglia fondamentale che serve soprattutto a salvaguardare i cittadini che devono essere vaccinati e a cui era assolutamente necessario venire incontro. Era infatti incredibile ipotizzare che in alcune RSA non ci fosse la possibilità di vaccinare, perché degli operatori sanitari che lavoravano in quei luoghi si rifiutavano di essere vaccinati e, quindi, erano potenzialmente dei portatori del virus, nei confronti proprio delle figure più fragili. Ricordo ancora di aver ascoltato, nel corso di una trasmissione televisiva, un sindaco di una città minore che si chiedeva come potesse far vaccinare gli anziani e i fragili all'interno di una RSA, se coloro i quali ci lavorano si rifiutano di essere vaccinati. Il provvedimento in esame introduce dunque questa possibilità.

In conclusione, ricordo poi il fatto di aver introdotto misure per la semplificazione delle procedure dei concorsi pubblici. Si tratta di una questione che sta particolarmente a cuore al nostro ministro Brunetta e a noi piace enormemente, perché significherà passare dal medioevo alla società moderna, con la possibilità di allontanarci finalmente da quei quiz assurdi che certo non consentivano di stabilire la competenza e la preparazione di un candidato. E soprattutto significherà dare la possibilità di assumere nella pubblica amministrazione anche persone giovani, visto che è stato introdotto un emendamento del relatore che tiene in considerazione le esigenze dei più giovani, e i nostri migliori laureati. Grazie quindi al ministro Brunetta.

Grazie infine anche per un altro emendamento che contiene un'altra misura fondamentale, introdotta *in limine litis* nel provvedimento in esame, per addivenire alla soluzione di un vecchio e annoso problema, relativo alla baraccopoli di Messina.

Penso dunque che in questa occasione il Parlamento abbia saputo ben agire e fare bene il proprio lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirovano. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, abbiamo rinunciato a un po' di tempo a nostra disposizione per agevolare la prosecuzione dei lavori e quindi, visto che il provvedimento è molto eterogeneo, discuteremo di altri aspetti durante la dichiarazione di voto e mi soffermerò in particolare su due aspetti.

Il primo - come diceva poc'anzi il collega Pagano - è sicuramente l'importante introduzione dello scudo penale per la responsabilità colposa dei medici e del personale sanitario. Da bergamasca so che cosa hanno dovuto vivere nei nostri ospedali - soprattutto lo scorso anno, ma accade ancora oggi - con la difficoltà di non sapere, soprattutto all'inizio, se le cure che stavano facendo potessero essere giusto o meno. *(Applausi)*. Quindi è sicuramente doveroso che sia stato previsto lo scudo.

Ovviamente durante i lavori della Commissione abbiamo avuto modo di confrontarci. Ringrazio il sottosegretario Bergamini, il relatore e tutti i membri della Commissione, perché si è trattato di un lavoro molto corposo, che si è svolto in modo cordiale e costruttivo. Credo però che il compito di noi parlamentari sia anche un po' quello di controllori di ciò che stanno facendo i vari Ministeri, proprio nell'ottica di migliorare i provvedimenti; a volte ci riusciamo e a volte no. In questo caso mi riferisco all'articolo 10 sui concorsi, che in sé sicuramente è un bel passo in avanti come tipo di organizzazione per velocizzare le prove, in un momento complicato come quello del Covid, in cui i concorsi si sono fermati e poi sono ripartiti parzialmente. Adesso ci sono dei concorsi banditi che devono ripartire (parlo soprattutto per gli enti locali). Forse, però, nella fretta di introdurre novità normative, non si sono calcolate delle problematiche che vanno proprio a toccare i Comuni.

Io ho presentato un ordine del giorno nel quale chiedo al Governo di valutare almeno la possibilità di costituire un fondo *ad hoc* per aiutare gli enti locali, in particolare i Comuni piccoli e medi, a trovare i fondi necessari per pagare tutto quello che serve oggi per svolgere un concorso pubblico: il noleggio dei *device* - siano *tablet* o *computer* - la connessione e l'affitto delle sale. Purtroppo questa mattina in

Commissione ho avuto la brutta sorpresa che questo ordine del giorno è stato accolto solo come raccomandazione; ciò mi fa capire che probabilmente il problema non è stato compreso. Vi faccio semplicemente un esempio, preso dalle *email* che stanno arrivando ai nostri Comuni proprio in questi giorni: «Gentile Comune, la società "x", *leader* nel settore del noleggio a breve termine di dispositivi quali *notebook*, *tablet*, SIM e periferiche, rinnova il supporto alla PA. A seguito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, abbiamo pensato a una proposta *ad hoc* per gli enti pubblici (allegati i preventivi)». Considerando il costo del *device*, la connessione, il trasporto, l'IVA e i programmi da inserire, partiamo da un minimo di 50 euro a partecipante. Questo significa che, se a un concorso dovessero partecipare 100 persone, sarebbero 5.000 euro, magari per un Comune di 1.000 abitanti (più o meno quello che ha a bilancio, per tutto l'anno, nel settore cultura e manifestazioni). A questi 5.000 euro si aggiunge il costo dell'eventuale affitto di una sala; stanno arrivando disponibilità, anche da parte di fiere importanti, per affittare le sale.

In questo momento è qui presente il Sottosegretario, ma ovviamente è una questione di cui si deve interessare il Ministro dell'interno: io chiedo di verificare quali sono i costi aggiuntivi dei nuovi concorsi per gli enti locali. Anche l'ANCI è intervenuta in merito con un comunicato stampa, perché, dopo un anno del genere, ritengo che i Comuni meritino un minimo di attenzione in più e non si possa dire loro di utilizzare i soldi che hanno a bilancio. *(Applausi)*. Ringrazio il ministro Brunetta per questa importante riforma, ma bisogna aiutare i Comuni dando loro i soldi che lo Stato obbliga a spendere, che in questo momento non ci sono e che fra un po' non ci saranno più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Angelo. Ne ha facoltà.

D'ANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, ci troviamo oggi qui in Aula per convertire il decreto-legge n. 44 del 2021. Questo decreto si pone come un altro tassello della battaglia che stiamo combattendo contro la pandemia, portando avanti ogni giorno un enorme lavoro politico-istituzionale per trovare delle soluzioni alle esigenze dei cittadini proprio nell'emergenza. Come già accennato dai colleghi, questo decreto-legge contiene tanti provvedimenti e tante soluzioni importanti.

Nel corso del mio intervento desidero appuntare la mia attenzione in particolare su alcune novità che sono state introdotte durante l'esame in Commissione, che devo dire si è rivelato più complesso rispetto a quello che era stato preventivato e che ha comportato un enorme lavoro da parte della Commissione affari costituzionali che ringrazio nella persona sia del Presidente, sia dei componenti.

L'importante novità a cui mi riferisco è quella che riguarda la mia città, Messina, e una battaglia che anche il MoVimento 5 Stelle conduce sul territorio da quando è entrato in Parlamento, ma soprattutto in maniera più concreta da quando si trova al Governo: le baracche di Messina sono una vergogna nazionale sulla quale la vecchia politica ha speculato e costruito un facile consenso, a danno ovviamente della dignità di chi vi abita. Sono ancora migliaia i nuclei familiari che vivono in aree degradate, in casupole con tetti in Eternit e in spazi angusti. È una condizione inumana, incompatibile con qualsiasi contesto sociale civile, ma che proprio in questo momento di pandemia ha trovato il massimo picco di insopportabilità, proprio perché - anche da alcuni rilievi che sono stati eseguiti dall'Azienda sanitaria provinciale - si evince come le condizioni igienico-sanitarie di quelle strutture non siano per nulla adeguate. Potete immaginare, colleghi, come sia assurdo pensare di poter trascorrere un periodo di quarantena in 30 metri quadrati, con cinque o sei persone. Questa è una realtà che, ovviamente, non è riconducibile solo al terremoto del 1908, dal quale ha avuto origine, ma molte baraccopoli sono il risultato della cattiva politica che è stata attuata in questi anni, della pessima gestione del territorio che ha lasciato agli anni 2000 questa eredità vergognosa che è arrivato il tempo di affrontare e risolvere in maniera concreta.

Non siamo andati in quella realtà a fare campagne elettorali e promesse finalizzate a facili consensi, ma abbiamo cercato di studiare soluzioni concrete proprio per trarre quasi 6.000 persone fuori da una condizione inaccettabile. Dal Governo che abbiamo deciso di sostenere è arrivato l'emendamento 11.0.1000: una modifica importantissima che rappresenta finalmente la presa di coscienza del fatto che le normali procedure attribuite agli enti locali non possono essere sufficienti per fronteggiare il problema e serve quindi l'azione di un commissario incaricato dal Governo, ravvisato nella figura di garanzia del prefetto, per promuoverne altre. Ovviamente serve un finanziamento specifico che possa

far superare quei tempi della burocrazia che molto spesso hanno bloccato tutte le pratiche messe in atto. Occorre anche evitare, nel momento in cui gli immobili vengono liberati, che vengano immediatamente rioccupati ed è proprio per questo che occorre procedere all'immediata demolizione delle strutture e all'immediata bonifica di quelle zone. La dotazione finanziaria prevista è congrua e quindi permetterà di agire in tempi brevi. Questo è un enorme risultato che siamo riusciti ad ottenere e che teniamo a rivendicare.

Un altro capitolo importante del decreto riguarda sempre questioni attinenti al territorio e al Sud, dove l'inoccupazione giovanile è in forte crescita, ed è quello relativo ai nuovi criteri di reclutamento del personale della pubblica amministrazione tramite concorso. Il testo varato dal Governo nella formulazione originale, la cosiddetta norma Brunetta, era eccessivamente sbilanciato, in quanto costituiva una sorta di *c*onventio ad excludendum verso i giovani, verso la nostra *next generation*.

L'eccessivo peso dato ai titoli e alle esperienze professionali per l'accesso ai concorsi nel punteggio finale tagliava le gambe ai neolaureati. Era quindi necessario che competenze e profili adeguati alle sfide del futuro come il *recovery plan* fossero messi in evidenza. Chi studia con profitto deve potersi giocare le proprie *chance* e trovare un posto di lavoro negli uffici pubblici senza vedersi sistematicamente superato da chi vanta diversi titoli. La meritocrazia non può essere praticata a giorni alterni. La nostra battaglia ha visto uno sbocco positivo nell'esame in Commissione e le modifiche che abbiamo approvato creano un *mix* tra opportunità da garantire e qualifiche da riconoscere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti i fascicoli degli emendamenti approvati in Commissione. Decorre pertanto da questo momento il termine di trenta minuti per l'eventuale presentazione dei subemendamenti.

Dovendosi attendere una valutazione da parte della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti approvati, se tutti siete d'accordo, anticiperei la sanificazione dell'Aula, per poter riprendere i lavori alle ore 12,45 con le votazioni.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,47).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Colleghi, informo che i lavori riprenderanno al termine della Conferenza dei Capigruppo attualmente in corso.

\(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 14,04).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 20 maggio.

La seduta di martedì 18 si aprirà con la commemorazione della figura del giudice Livatino. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Seguirà la discussione del decreto-legge recante Sanzioni in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Nella giornata di mercoledì 19 inizierà la discussione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di immunità.

Giovedì 20, alle ore 9,30, saranno esaminati i disegni di legge in materia di agricoltura con metodo biologico e sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, della cultura e delle infrastrutture.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 20 maggio:

Martedì	18	maggio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 2201

Mercoledì	19	"	h. 9,30-20	- Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 23 maggio)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di articolo 68 della Costituzione - Disegno di legge n. 988 - Agricoltura con metodo biologico *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 20,**

Giovedì	20	"	h. 9,30	**ore 15)**

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 988 (Agricoltura con metodo biologico) e 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 17 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2201
(Decreto-legge n. 42, Sanzioni in materia di sicurezza alimentare)

(1 ora e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	10'
L-SP-PSd'Az	10'
FIBP-UDC	10'
Misto	10'
PD	10'
FdI	10'
IV-PSI	10'
Aut (SVP-PATT, UV)	10'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2167 (ore 14,05)

PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 8.0.2, 10.30 e gli identici 10.0.36 e 10.0.37.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.5 (testo 2), altrimenti il parere sarà contrario. Il parere è contrario agli emendamenti 1.11 e 1.12.

Signor Presidente, chiedo una breve sospensione perché mancano i fascicoli degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta in attesa della distribuzione dei fascicoli.

(La seduta, sospesa alle ore 14,11 è ripresa alle ore 14,21).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Chiedo al relatore, che mi ha segnalato la necessità di avere un po' di tempo per analizzare il fascicolo, di quanto ha bisogno. *(Proteste)*.

BRESSA, *relatore*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma credo che sia anche nell'interesse dei colleghi, perché i fascicoli non sono ancora disponibili e ci sono numerazioni diverse rispetto a quelle che c'erano in precedenza, per cui c'è bisogno di coordinare. Penso che sia necessario avere tempo fino alle ore 15,15. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

La seduta è sospesa per un'ora. Riprenderà alle ore 15,20.

(La seduta, sospesa alle ore 14,22, è ripresa alle ore 15,21).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta è ripresa.

Chiedo nuovamente al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200 e 1.10. Invito al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.11 e 1.12, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli ordini del giorno.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento».

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 con la seguente riformulazione dell'impegno: «entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico, oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.3.

Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.4 se riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.6, esprimo parere favorevole sul primo impegno riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di» e contrario al secondo impegno. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passiamo al parere sugli emendamenti aggiuntivi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti aggiuntivi sono tutti improponibili.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

Attendiamo che i colleghi prendano posto, augurandomi che non lo abbandonino più fino alla fine. Colleghi, il provvedimento è fatto di 11 articoli e una montagna di emendamenti e abbiamo mediamente almeno due ore di ritardo rispetto alla programmazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «una volta al giorno».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.5 (testo 2).

Gli emendamenti da 1.6 a 1.9 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.11 si chiede, a partire dal 1° maggio, di potersi muovere su tutto il territorio nazionale verso un'altra abitazione privata senza limitazioni. Stiamo ancora parlando di questa folle e inutile limitazione che hanno tolto praticamente ovunque e in tante Nazioni non c'è mai stata. In Svizzera, che è incollata all'Italia, non hanno mai avuto e non sanno neanche cosa sia il coprifuoco. Non c'è una sola ragione per impedire alle persone di uscire di casa. Forse serve soprattutto ad impedire che le persone possano incontrarsi e magari scambiare idee e opinioni, così obbligandole a poter solo lavorare, mangiare e dormire; lavorare, se possono lavorare, e mangiare se in futuro riusciranno a mangiare.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
BRESSA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei modificare un parere che ho espresso sull'ordine del giorno G1.3, a firma del senatore Briziarelli e di altri senatori. Avevo espresso parere contrario sul testo base, ma esprimo parere favorevole sul testo 2.
TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).
COLLINA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA *(PD)*. Chiedo, a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico, di poter aggiungere la firma al medesimo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Prendo atto che chiedono di aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2), oltre alla senatrice Toffanin e a tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico, anche i senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle, i restanti componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e i senatori del Gruppo Per le Autonomie.
Chiedo ora al senatore Augussori se accetta le proposte di riformulazione sugli ordini del giorno G1.1 e G1.2.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, poiché gli ordini del giorno G1.1 e G1.2 impegnano il Governo in tempi brevissimi a rivedere le norme sul coprifuoco e le norme sulle riaperture, accetto le proposte di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 2), G1.2 (testo 2) e G1.3 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Chiedo al senatore Faraone se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.4.
FARAONE *(IV-PSI)*. Accetto la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.4 (testo 2) e G1.5 non verranno posti ai voti.
Chiedo alla senatrice Stabile se accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.6.
STABILE *(FIBP-UDC)*. Accetto, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.6 (testo 2) e G1.100 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100, accolto dal Governo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 1.0.3 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 1.0.4 a 1.0.13 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, come anticipato precedentemente, quasi dovunque all'estero la didattica è sempre in presenza. Mi riferisco in particolare alla Svizzera - che praticamente non ha chiuso quasi nulla, se non i ristoranti al chiuso - dove attualmente le piscine sono aperte, le persone sono libere di uscire h24 e gli studenti sono sempre andati a scuola.
Con l'emendamento 2.1 chiedo, almeno per questo fine anno scolastico, di poter garantire la presenza degli alunni a scuola al 100 per cento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1, formulo un invito al ritiro dello stesso, altrimenti esprimo parere contrario.
Il parere è favorevole sull'emendamento 2.200.
Sull'ordine del giorno G2.1 esprimo un parere favorevole all'accoglimento, a patto che venga così riformulato: «a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare...».
Esprimo poi parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 2.2 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100. Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono improponibili. Chiedo ai firmatari dell'ordine del giorno G2.1 se accettano la riformulazione proposta dal relatore.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno e accetto la riformulazione proposta.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo2) e G2.100 non verranno posti ai voti.
Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.5 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sul 3.200.
Invito al ritiro dell'emendamento 3.6, altrimenti il parere è contrario, come è contrario sul 3.8 e sul 3.11 stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100, esprimo parere favorevole all'accoglimento, così come sul G3.101, a condizione, per quest'ultimo, che le parole: «nel prossimo decreto Sostegni-*bis*» siano sostituite con le seguenti: «nel prossimo provvedimento utile».
Il parere è altresì favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.102. Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 3.0.100 e contrario sul 3.0.3 qualora non venga ritirato.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
MODENA *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6 erano stati assorbiti dalle varie riformulazioni, quindi erano già stati ritirati, come giustamente il Capogruppo stava cercando di dire.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.1 a 3.4 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono stati ritirati. L'emendamento 3.13 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100.
Passiamo all'emendamento 3.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MANTOVANI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.8 è stato riformulato in un testo 4, ricompreso nell'emendamento 3.0.100 della Commissione.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.8 a 3.10 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 3.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, come ho cercato di spiegare questa mattina in discussione generale, questo nostro emendamento tende a far sì che le spese legali che dovranno essere sostenute dai sanitari che hanno proceduto alla vaccinazione, in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale in occasione di un evento infausto avvenuto durante la vaccinazione (che si tratti di un decesso o di una malattia), siano invece sostenute dallo Stato. Non c'è alcuno scudo penale al mondo che possa impedire l'apertura di un procedimento penale. Ho già spiegato questa mattina che l'articolo 3 del decreto-legge in esame è acqua fresca e non ha alcuna influenza sull'ordinamento giudiziario (parleremo dell'emendamento del relatore più tardi). Mi sembra pertanto doveroso che lo Stato copra quantomeno le spese legali cui saranno costretti i sanitari.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 3.12 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.
Senatrice Mantovani, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101?

MANTOVANI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.101 (testo 2) e G3.102 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 3.0.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, sull'emendamento 3.0.100 noi voteremo a favore anche se abbiamo una perplessità che desidero resti agli atti. Il relatore non ascolta i miei consigli: gliene avevo dato uno e non l'ha ascoltato, quindi provo a dargliene un altro. Quando la Commissione scrive in questo emendamento che, per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 589 e 590, cioè lesioni e omicidio colposo commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, a mio parere l'espressione «trovano causa» è equivoca.

L'articolo 40 del codice penale, infatti, afferma chiaramente cos'è il nesso di causalità e prevede espressamente che il reato è attribuito all'agente soltanto quando l'evento è conseguenza dell'azione. Questo è il rapporto di causalità. Se vuoi parlate di causa in questo testo, può essere interpretato nel senso che quando comunque la punibilità è esclusa, perché vi è una causa determinata dalla situazione di emergenza, a quel punto la situazione non pone problema. Il problema è che ogni qualvolta non c'è questa causa, automaticamente aver usato questo termine in questo articolo può significare soltanto che sussiste la responsabilità dell'agente e quindi ancora una volta questa norma, pur dettata da buone intenzioni, rischia di non ottenere alcun risultato concreto. Suggerirei al relatore di togliere semplicemente le parole: «e che trovano causa», in modo che il testo diventi: «commessi nell'esercizio di una professione sanitaria in situazione di emergenza». Questa formulazione sarebbe molto più chiara per ogni interprete. *(Applausi)*.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, annuncio anche io il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento in discussione, che - non lo nascondo - è motivo di grande soddisfazione per gli appartenenti al mio Gruppo. Esso nasce da un bel confronto anche con il Gruppo di Fratelli d'Italia; io ho ascoltato con attenzione e con stima le parole del collega Balboni, però è evidente che questa soluzione finale cerca di venire incontro, da un lato, a una categoria, quella dei medici, che è sotto *stress* fisico e professionale da oltre un anno a questa parte, e, dall'altro, anche ai parenti delle vittime di coloro i quali hanno subito gravi perdite o anche soltanto a coloro i quali sono rimasti ammalati con conseguenze permanenti. È evidente che bisognava trovare una soluzione; questa è quella che è andata bene a tutti, in modo particolare al Ministero della giustizia, che doveva essere ovviamente il notaio di questa soluzione.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, io sono d'accordo con le considerazioni avanzate dal senatore Balboni e, sotto un altro profilo, devo dire che rimane una indeterminatezza della fattispecie, il che fa sì che poi i magistrati, con la loro discrezionalità, stabiliranno cosa è causa e cosa non lo è. Pertanto, mi dispiace che dal Ministero della giustizia, dal Governo, sia venuto un parere favorevole su questo emendamento che - non dimentichiamolo - si inserisce in un decreto-legge che parla di vaccinazioni, quindi è giusto che gli effetti collaterali delle vaccinazioni non vengano posti a carico del sanitario, ma allargare il panorama della irresponsabilità per colpa fino a questo punto a me pare che non sia consentito nel nostro ordinamento.

Vi è però un altro punto che forse non viene valutato. Questa norma entrerà in vigore dopo che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi creerà una disparità di trattamento tra coloro che hanno affrontato i processi e le indagini precedentemente e coloro che li hanno affrontati dopo la pubblicazione del decreto-legge stesso. Pertanto ci sarà comunque una disparità di trattamento, una

incostituzionalità per diseguaglianza che penso sia assolutamente visibile e rilevabile.
Per questo motivo, a titolo personale, annuncio il voto contrario sull'emendamento in esame.
CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, a titolo personale annuncio il voto contrario sull'emendamento 3.0.100, che - come è già stato detto - sicuramente ha dei profili di illegittimità costituzionale e non credo che le impugnazioni tarderanno ad arrivare.
L'emendamento, inoltre, non serve a raggiungere gli obiettivi sui quali si era d'accordo, ovvero offrire uno scudo penale per i medici vaccinatori. Io stesso, considerata la situazione, ero abbastanza favorevole ad allargare la platea dei beneficiari della norma, ma con questa norma lo si fa in maniera indiscriminata, senza porre nessun limite. A prescindere dal comma 1, che presenta le criticità di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, con il comma 2, di fatto si lascia libero campo alla valutazione ricorrendo ad un concetto molto astratto di gravità della pena, che viene esclusa in tutte le circostanze in cui ci sia carenza di personale, limitate conoscenze scientifiche e di imperizia del personale adibito non solo alle questioni di cura del Covid. Io avevo proposto di limitarlo almeno alla cura del Covid in generale e, invece, la norma si è ampliata completamente fino a comprendere qualsiasi tipo di colpa medica.
In questa maniera oggettivamente stiamo costituendo una sorta di amnistia per qualsiasi tipo di colpa medica sulla quale non si può essere d'accordo. È un peccato perché perdiamo una buona occasione e corriamo il rischio, nel caso in cui questa norma venga impugnata, di vanificare gli obiettivi che tutti insieme ci eravamo prefissati.
Annuncio, pertanto, a titolo personale, il voto contrario sull'emendamento 3.0.100. *(Applausi)*.
EVANGELISTA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, a nome di tutto il MoVimento 5 Stelle annuncio il voto favorevole sull'emendamento 3.0.100, che trovo sia stato formulato correttamente dal Governo per tutti i fatti che trovano causa nell'emergenza sanitaria. È stato assolutamente blindato per l'emergenza sanitaria da coronavirus.
Presidente, abbiamo chiamato i medici e gli infermieri eroi e angeli. Oggi con l'emendamento che ci accingiamo a votare diamo loro una tutela vera, effettiva e concreta per proteggerli e per consentire loro di lavorare in serenità, senza l'incubo del processo penale. *(Applausi)*.
Presidente, questa è una norma anche per i giovani laureati in medicina perché stanno disertando i bandi per le specializzazioni, terrorizzati dall'emergenza e da questa malattia. Vogliamo aiutare queste categorie e tutti gli operatori sanitari, sollevandoli nelle loro responsabilità, facendoli lavorare in serenità. Ma, signor Presidente, questa è una norma anche per i cittadini perché questi ultimi hanno il diritto ad essere curati e a trovare medici a disposizione. I cittadini potranno sempre rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni, qualora si sentano danneggiati. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Senatore Pagano, insiste per la votazione dell'emendamento 3.0.3?
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.3 è stato ritirato. L'emendamento 3.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato mira a sopprimere l'articolo 4 che introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di

interesse sanitario.
Si tratta, però, come già detto questa mattina nella discussione sulla questione pregiudiziale, di una norma che viola la risoluzione n. 2361 del 28 gennaio 2021 del Consiglio d'Europa, che ha statuito che nessuno può essere obbligato alla vaccinazione e può subire discriminazioni di alcun genere se non si vaccina. Il Consiglio d'Europa è l'organo esecutivo della Corte di giustizia europea. Pertanto, questa norma espone gli estensori alle conseguenze civili e penali derivanti dalla violazione di principi statuiti in fonti normative di grado superiore e di immediata applicazione nell'ordinamento interno. Essa viola anche le leggi speciali in materia di accesso alla professione, che prevalgono nella gerarchia delle fonti rispetto a questa legge ordinaria.
A un medico, che sia abilitato in base alla legge all'esercizio della professione, non può essere impedito di lavorare in forza di un obbligo vaccinale estraneo ai requisiti previsti in materia dalla legge speciale e da leggi europee.
PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire nell'intervento di questa mattina, io trovo preoccupante la possibilità di inserire e approvare l'obbligatorietà vaccinale per una categoria professionale, perché rischiamo di creare un precedente, che poi può essere in qualche modo il presupposto per allargare la platea. Oggi sono gli operatori medico-sanitari, domani possono essere quelli del trasporto pubblico o del mondo della scuola. Quindi, io chiedo assolutamente la soppressione dell'articolo 4.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 4.1 e 4.2, invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Sugli emendamenti 4.4 e 4.200, il parere è favorevole. Sugli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 e 4.22 è stato espresso parere contrario della 5° Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
L'emendamento 4.23 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100. Sull'emendamento 4.26, è stato espresso parere contrario della 5° Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G4.100 come anche sul G4.101. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.0.5 e 4.0.6.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Paragone, identico all'emendamento 4.2, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 4.3 è stato ritirato.
GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 4.26 per esprimere la sorpresa rispetto all'espressione dell'improcedibilità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su un emendamento il quale non può prevedere oneri.
L'emendamento 4.26 chiede, sostanzialmente, la possibilità, per i cittadini iscritti all'AIRE che si trovano temporaneamente in Italia, di essere vaccinati. Questa possibilità, in realtà, il Governo l'ha già prevista, attraverso l'ordinanza del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale, il generale Figliuolo.
L'ordinanza, risalente al 24 aprile 2021, dove si va, appunto, a prevedere, nella lista di persone che hanno diritto alla vaccinazione, anche gli italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia, espressamente dice che dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questa ordinanza, in realtà, non ha ancora trovato applicazione. Da qui

l'emendamento in oggetto, che sostanzialmente ribadisce lo stesso concetto, ossia che questi cittadini hanno diritto alla vaccinazione laddove si trovino temporaneamente in Italia. Se ci si richiama all'articolo 81 della Costituzione, si va in contraddizione con quanto il Governo ha già deliberato attraverso l'ordinanza.
Chiedo pertanto al Governo di rivalutare la questione e la possibilità che l'emendamento venga posto in votazione, in modo tale da dare effettiva esecuzione a ciò che l'Esecutivo ha sostanzialmente già deliberato e che non comporta costi ulteriori, così come già previsto nell'ordinanza.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, desidero intervenire sulla questione posta adesso dalla senatrice Garavini e su cui concordo, più che altro perché penso - mi rivolgo a tutti, parlando in modo costruttivo - che queste cose accadono in quanto si lavora con troppa fretta.
Se ci fosse più tempo per discutere e valutare gli emendamenti e per approfondire i temi, senza dover sempre correre per evitare che la Camera dei deputati non abbia poi il tempo per approvare i provvedimenti, riusciremmo magari a fare tutti un lavoro migliore.
Mi auguro che questi episodi spiacevoli possano esserci utili nel proseguo di tutti i lavori parlamentari che dovremo fare, soprattutto con riferimento ai decreti. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 4.6 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 4.7 a 4.16 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 4.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, come già esposto poc'anzi, la vaccinazione obbligatoria non ha veramente senso.
Con l'emendamento 4.17 si propone che, in caso di mancata vaccinazione, ci si fermi quantomeno alla previsione del demansionamento, visto che l'articolo 4 del provvedimento prevede addirittura che il lavoratore possa essere sospeso fino al 31 dicembre senza retribuzione. Con l'emendamento che ci accingiamo a votare proponiamo che la previsione massima sia quella del demansionamento, con mantenimento dello stipendio. Si tratta infatti di persone che, come tutti noi, devono arrivare alla fine del mese e hanno diritto, in quanto lavoratori, di ricevere la retribuzione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 4.18 e 4.19 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 4.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in

esame, di cui è primo firmatario il collega Pillon, volto a rimuovere un limite incomprensibile presente nel provvedimento.

Alla giusta considerazione di proteggere il personale sanitario a contatto con il Covid, attraverso il vaccino, si sostituisce un'intenzione punitiva che ribalta completamente la logica nel senso di un'obbligatorietà del vaccino che non è presente - e non può esserlo - nel nostro ordinamento, né nei trattati europei sottoscritti dall'Italia. Così come posta, la norma è ampiamente suscettibile di ricorso in tutte le sedi in quanto confligge apertamente con la nostra Carta costituzionale e i numerosi trattati sottoscritti in sede europea.

Ben vengano, quindi, uno spostamento del personale che rifiuta il vaccino ad altra mansione e una riduzione (semmai temporanea e parziale) del compenso in virtù delle nuove funzioni espletate, ma non si può prevedere di mettere a casa in aspettativa obbligatoria, senza compenso, tale personale perché questo è suscettibile di ampi e facili ricorsi. *(Applausi)*.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, anche noi di L'Alternativa C'è voteremo a favore degli emendamenti 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23, che gradatamente limitano o eliminano le sanzioni nei confronti dei sanitari che dovessero rifiutare di vaccinarsi. Anche per noi è corretto modificare le loro mansioni; non è corretto sanzionarli e, qualora non fossero approvati gli emendamenti che impediscono le sanzioni, voteremo gradatamente a favore dei successivi emendamenti, che prevedono la diminuzione delle stesse, ossia la diminuzione della riduzione degli stipendi. *(Applausi)*.

NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei motivare il mio voto di astensione perché la formulazione presente comunque non risolve la questione. È giusto non obbligare e semmai spostare il soggetto ad altra mansione, ma lo stipendio deve essere calibrato alla mansione e non deve avere alcun aspetto punitivo. Come è stato più volte ribadito, infatti, questo è contrario alla nostra norma e a quelle derivanti dai trattati, quindi non risolve la questione.

Esprimerò un voto di astensione perché le proposte emendative cercano di essere comunque, in qualche misura, contenitive del danno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dal senatore Pillon e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dal senatore Pellegrini Emanuele e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.23 e 4.24 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.26 è quello cui faceva riferimento la senatrice Garavini. Desidero sottolinearlo, perché il nostro Gruppo voterà naturalmente a favore e

anch'io rinnovo l'invito al Governo a rivedere una decisione che è assolutamente irrazionale, visto che l'emendamento è oggettivamente non oneroso. Chiedo al Governo di rivedere la propria posizione. Comunque sia, noi voteremo favorevolmente. *(Applausi)*.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMINI*, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, avrei bisogno di alcuni minuti di sospensione per esaminarlo.

PRESIDENTE. Poiché ci attendono ancora numerose votazioni, preferisco accantonarlo e proseguire con l'esame degli emendamenti. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 4.26 è accantonato.

L'emendamento 4.27 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.5, identico all'emendamento 4.0.6.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, aggiungo la firma e ritiro l'emendamento 4.0.5, dal momento che si è giunti alla conclusione di trasformarlo in ordine del giorno in Commissione.

PRESIDENTE. Anche il senatore Faraone ritira l'emendamento a sua firma e lo trasforma in un ordine del giorno.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.0.5 e G4.0.6 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 4.0.7 è stato ritirato.

Gli emendamenti 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.1 a 5.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento è che, nell'ipotesi di persone non ricoverate, le funzioni di amministratore di sostegno devono comunque essere ricoperte da un familiare e non possono essere delegate a terzi. Per questo chiediamo l'approvazione dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 6.6 e 6.10 altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.200.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 6.1 a 6.5 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 6.11 e 6.12 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.0.1 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.4, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 7.6 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500 e 8.200 e sull'ordine del giorno G8.100.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
Il Governo accoglie poi l'ordine del giorno G8.100.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 8.1 è stato ritirato.
L'emendamento 8.2 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 8.0.1 è stato ritirato.
Gli emendamenti da 8.0.2 a 8.0.6 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'emendamento 9.200.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 9.0.2 a 9.0.12 sono improponibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.19, 10.21, 10.24, 10.25, 10.31, 10.32, 10.34, 10.35, 10.40, 10.44, 10.53, 10.55, 10.60 e 10.65; diversamente il voto sarà contrario.
Il parere è favorevole sugli emendamenti 10.22, 10.500, 10.27, 10.200, 10.50, 10.52, 10.57, 10.1000, mentre è contrario sugli emendamenti 10.9, 10.10, 10.12, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.59.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G10.1. Esprimo invece parere contrario rispetto agli ordini del giorno G10.2 e G10.100.
Esprimo quindi parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G10.101, a condizione che il secondo impegno sia riformulato premettendo le parole: «a valutare l'opportunità di»; G10.102, a condizione che l'impegno sia riformulato sostituendo le parole: «ad assumere iniziative» con le seguenti: «a valutare la possibilità di assumere»; G10.103 e G10.104 (testo 2) ma limitatamente al secondo impegno.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.8 (testo 2), 10.0.22 e 10.0.39 (testo 3), come riformulato su richiesta della 5a Commissione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.150, 10.0.151, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.12, 10.0.13 e 10.0.35.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ma con una specifica che si riferisce all'emendamento 10.0.8. A seguito di ulteriori approfondimenti tecnici sugli oneri recati dalla proposta emendativa della Commissione, il parere del Governo è favorevole a condizione che il comma 2 sia sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 e euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138».
PRESIDENTE. È una riformulazione rispetto all'emendamento 10.0.8 sulla *vexata quaestio* della copertura.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.3 e 10.4 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.22 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 10.5 a 10.8 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.9, presentato dal senatore Paragone, fino alle parole «*sopprimere la lettera* c)*;*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.10 e 10.12.
L'emendamento 10.11 è ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.500, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 10.13 a 10.18 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.20 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.21, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.23 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.24, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.25, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.26 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.27, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 10.28 e 10.29 sono stati ritirati.
L'emendamento 10.30 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.31, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.32, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.33 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.34, presentato dalle senatrici Nugnes e Fattori, identico all'emendamento 10.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 10.36 a 10.39 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.40, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 10.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.41, presentato dal senatore Rampi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 10.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.42, presentato dal senatore Rampi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.43 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.44, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.45 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.46 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 10.48 e 10.49 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.50, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.52, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.53, presentato dal senatore Quagliariello, identico all'emendamento 10.55, presentato dalla senatrice Corrado e da altri

senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 10.54 e 10.56 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.57, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.58 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.59, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.60, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 10.61 e 10.62 sono improponibili.
Gli emendamento 10.63 e 10.64 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.65, presentato dalla senatrice Granato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 non verrà posto ai voti.
Senatore Grassi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G10.2?
GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.2, presentato dal senatore Grassi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'ordine del giorno G10.100 è stato ritirato.
Chiedo al senatore Doria se accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G10.101.
DORIA *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.102.
MANTOVANI *(M5S)*. Accolgo la proposta di riformulazione.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.102 (testo 2) e G10.103 non verranno posti ai voti.
Chiedo alla senatrice Mantovani se accoglie anche la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G10.104 (testo 2).
MANTOVANI *(M5S)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.104 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Richetti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 10.0.2 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 10.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alle parole «nel nuovo ruolo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 10.0.4 a 10.0.151.
L'emendamento 10.0.38 è stato ritirato.
L'emendamento 10.0.7 è improponibile,
Per quanto riguarda l'emendamento 10.0.8 (testo 2), invito il Presidente della 5a Commissione ad esprimere un parere sull'attuale riformulazione.
PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.8 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.9, sostanzialmente identico all'emendamento 10.0.10.
DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, sull'emendamento 10.0.10, identico all'emendamento precedente, che ha ottenuto i pareri favorevoli in Commissione da parte dei Ministeri, ma è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di poterlo trasformare in ordine del giorno.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice De Petris e chiedo se sia possibile trasformare l'emendamento 10.0.9, che sottoscrivo, in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi al riguardo.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.0.9 e G10.0.10 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 10.0.11 è improponibile.
Passiamo all'emendamento 10.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.12, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 10.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 10.0.13, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 10.0.14 a 10.0.21 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.22, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 10.0.26 a 10.0.34 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 10.0.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.35, presentato dalla senatrice Angrisani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti 10.0.36 e 10.0.37 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.39 (testo 4), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BRESSA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.1000 e 11.0.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 qualora non venga ritirato.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, faccio l'appunto che ho già fatto in Commissione: che una baraccopoli possa rientrare nella rubrica di un articolo di un decreto-legge a me sembra strano. Forse si poteva individuare un termine più adatto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Quagliariello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Gli emendamenti da 11.0.2 a 11.0.6 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.7, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Riprendiamo l'esame dell'emendamento 4.26, precedentemente accantonato.

BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGAMINI*, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispetto all'emendamento 4.26, a prima firma della senatrice Garavini, a fronte del parere contrario della 5a Commissione, il Governo si impegna a costituire rapidamente un tavolo con il commissario straordinario per l'emergenza, generale Figliuolo, per giungere a una tempestiva risoluzione della problematica che è stata sollevata dalla senatrice Garavini e poi raccolta dal senatore Romeo.
PRESIDENTE. Senatrice Garavini, ritira l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che impegni concretamente il Governo?
GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, preso atto dell'impegno del Governo, ringrazio i colleghi che si sono resi disponibili a sostenere l'emendamento e lo ritiriamo, apprezzando il fatto che si cerchi in modo celere di dare risposta all'istanza proposta, proprio perché in teoria dovrebbe già essere attuata. Il fatto che non lo sia ancora, a distanza di oltre due settimane dal termine che ci si era dati, rende per l'appunto necessario che il tavolo venga in effetti realizzato il più presto possibile, proprio perché ne va dell'interesse non soltanto dei nostri connazionali temporaneamente in Italia, ma chiaramente dell'intera cittadinanza. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a distanza di alcune settimane dall'entrata in vigore di questo decreto-legge, possiamo dire che l'approccio prudente del ministro Speranza e del presidente Draghi sul periodo dopo Pasqua ha portato a buoni risultati: i contagi sono calati, la pressione sulle terapie intensive è diminuita e anche la campagna vaccinale sta progredendo.
È comprensibile che arrivi la richiesta di maggiori aperture, se non di una vera e propria cancellazione delle restrizioni. Nonostante l'euforia, si deve proseguire sulla strada del rischio ragionato, del passo dopo passo.
Le differenziazioni tra le Regioni, su cui abbiamo insistito sin dall'inizio, devono essere mantenute, anche se con una modifica dei criteri. È giusto superare l'RT per dare più peso a criteri come la tenuta del Sistema sanitario e l'indice di vaccinazione.
Inoltre, deve finalmente essere utilizzato il *green pass* anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Sinceramente non si capisce perché l'essere vaccinati, guariti o testati vale per gli stranieri che dal 15 maggio vorranno venire in Italia, ma non per altre attività. Come sappiamo, il *green pass* europeo sarà il mezzo per la libera circolazione tra i nostri Paesi. È un bene se tutti si abitueranno a questo nuovo strumento usandolo quindi anche per l'accesso ai luoghi chiusi. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il *green pass* è un impulso allo *screening* per il vaccino. Come dimostra Israele, se vogliamo raggiungere l'immunità di gregge, dobbiamo creare incentivi per il vaccino e promuovere campagne di informazione per contrastare le *fake news* che circolano sulla Rete.
L'obbligo vaccinale può essere solo una soluzione estrema. Diverso è se si tratta di operatori sanitari, che hanno il dovere morale di vaccinarsi per tutelare i pazienti con i quali sono in contatto: è dunque apprezzabile l'obbligo vaccinale per loro. Purtroppo, nonostante sia scattato già da aprile, ci sono ancora 85.000 operatori che non si sono immunizzati. A pesare sono anche le difficoltà pratiche nel far valere questo impegno: il decreto-legge prevede troppa burocrazia e troppe scappatoie, e c'è da temere una valanga di ricorsi prima della conclusione della campagna vaccinale. Soprattutto, c'è il rischio che nelle RSA e negli ospedali molti operatori vadano in aspettativa pur di evitare il vaccino. Per questo occorre introdurre un obbligo di vaccinazione non solo per la fase dell'emergenza pandemica. Un operatore sanitario che non crede nella scienza e nella medicina è una contraddizione in sé.
Sullo scudo penale penso che, già con le norme in vigore, ogni magistrato avrebbe valutato le circostanze di emergenza nelle quali il soggetto ha agito. In fondo, ogni volta che si parla di scudi penali è un fallimento del sistema giudiziario, ma è positivo che si sia trovata una mediazione che rassicura il personale sanitario, come ha sottolineato il presidente dell'ordine nazionale dei medici

Anelli.

Signor Presidente, questo è il decreto-legge con cui si sono riaperte le scuole primaria e dell'infanzia anche nelle Regioni in zona rossa. Tengo a ricordarlo perché, nella fase in cui eravamo alcune settimane fa, non era una scelta facile, ma si è rivelata giusta. Adesso serve una politica graduale di aperture e non un "liberi tutti", come qualcuno ha vissuto negli ultimi fine settimana.

È molto positivo che anche la Germania e l'Austria stiano anticipando i tempi del *green pass* europeo rimuovendo l'obbligo di quarantena già dai prossimi giorni, ma questo produrrà risultati per il turismo italiano solo se continueremo a essere un Paese a basso rischio.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, con il decreto-legge n. 44, che oggi convertiamo in legge, si chiude un periodo che ha visto introdurre da parte del Governo delle norme di gestione della fase emergenziale, soprattutto per quanto riguarda la prima parte del decreto-legge, che poneva l'attenzione sulle restrizioni alla popolazione dal 7 al 30 aprile; restrizioni che - come abbiamo visto oggi - hanno prodotto dei risultati importanti per quanto riguarda il calo dell'indice di contagio, i dati delle strutture sanitarie e anche il numero di decessi.

Questo provvedimento aveva l'aspetto fondamentale di definire ancora di più dei percorsi di attenzione per la tutela sanitaria nell'ambito della vita di tutti i giorni. Le attività scolastiche e didattiche venivano divise tra quelle possibili in presenza - mi riferisco ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia - e gli altri anni di istruzione come la secondaria di primo grado che, a seconda delle zone rosse o arancioni che connotavano il nostro Paese, potevano essere svolte in presenza o meno.

Il provvedimento ha poi trattato altri aspetti di rilevante importanza, come l'estensione dell'obbligo di vaccinazione a quanti esercitano le professioni di interesse sanitario anche nelle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private. Si tratta di un segnale importante, perché il tema non è aprire una discussione sull'obbligo di vaccinazione, così come alcuni hanno fatto in maniera colorita all'interno del Parlamento. Bisogna incentivare la vaccinazione. Il tema non è lasciare la libertà, ma incentivare la vaccinazione e il fatto di aver imposto obblighi all'interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie va nell'interesse del personale sanitario e socio-sanitario, nonché in quello dei cittadini che devono andare all'interno di quelle strutture per curarsi o per sottoporsi ad altre prestazioni. Ben vengano, quindi, queste norme che rafforzano la credibilità del Paese e della nostra attività a tutela della sanità pubblica.

È importante aver introdotto delle norme che riguardano anche la valutazione per il personale medico. Il nostro Gruppo ha espresso posizioni differenti su questo punto, ma c'è comunque una norma che introduce un'attenzione particolare, fornendo una limitazione alla punibilità. Abbiamo dibattuto se essa dovesse essere più o meno stringente rispetto alla formula che è stata posta; ma in ogni caso introduce un principio per cui per la punibilità del personale medico ci deve essere colpa grave e i fatti che ricadono nel codice penale devono trovare causa nelle azioni che riguardano l'emergenza connessa alla fase di esplosione del *virus* e della cura dello stesso nelle strutture sanitarie.

È poi importante aver introdotto - e credo che questa sia una nota di merito da ascrivere al relatore, perché quell'articolo è stato migliorato - delle norme sulla semplificazione amministrativa, soprattutto per l'espletamento dei concorsi che - grazie anche all'emendamento del relatore, a cui va un ringraziamento sentito - terranno maggiormente conto dei titoli di studio e, quindi, vanno nella direzione della tutela di tanti giovani che acquisiscono la laurea anche in tempi brevi ma che spesso in fase di concorso vengono limitati e penalizzati. L'emendamento relativo apre una prospettiva per i più giovani meritevoli, con titoli di studio conseguiti in breve tempo e con votazioni importanti.

Il provvedimento in esame ha aperto una fase nuova. Ora di fronte a queste norme dobbiamo però dare intensità - ed è la spinta che anche Italia Viva vuole dare negli ultimi giorni - a un percorso di apertura, di rilancio del Paese. In questo senso, noi avevamo posto il tema all'attenzione della Commissione - ad esempio - con l'emendamento sulla riapertura dei centri commerciali, con le attenzioni poste sul tema

del coprifuoco. C'è bisogno di dare un impulso forte a un nuovo percorso di rilancio del Paese attraverso nuove aperture. E tutto questo riguarda i centri commerciali, le piscine, più in generale gli impianti sportivi, l'alleggerimento del coprifuoco, certamente sempre con una responsabilità forte, perché il *virus* ancora circola e produce ancora morte. Ma con tutta evidenza vanno considerati i numeri che registriamo negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il ciclo delle vaccinazioni che prosegue in maniera sostenuta. Siamo, infatti, a oltre 24 milioni di vaccini, con oltre 6 milioni di persone che hanno concluso il ciclo. È ancora poco, ma c'è una spinta forte e il commissario Figliuolo in questo senso sta ottenendo risultati importanti e sperati e ciò va riconosciuto come merito sia a lui che al Governo che lo ha scelto.

Oltre ai dati importanti registrati sul lato della vaccinazione, proprio oggi la fondazione Gimbe ha evidenziato che nell'ultimo mese i decessi sono calati del 15 per cento e il numero dei ricoveri si è dimezzato, soprattutto quelli presso le terapie intensive, che sono sostanzialmente il punto centrale dell'affanno delle strutture ospedaliere, essendo poche quelle presenti nel nostro Paese, anche se con i provvedimenti Covid dell'ultimo anno sono aumentate.

Ciò serve a dire che ci sono tutte le condizioni per un forte rilancio e per pensare a una fase due. Il Governo in questo senso è fortemente impegnato perché mi pare siano stati dati impulsi per incrementare ancora di più la campagna di vaccinazione con l'apertura ai quarantenni e cinquantenni, che ha auspicato e sulla quale sta lavorando il commissario Figliuolo. Ed è stata poi posta l'attenzione anche dal Presidente del Consiglio nei giorni passati sulla necessità di aprire il nostro Paese soprattutto ai turisti e alle persone provenienti dall'estero.

Il *green pass* è un tema di cui sentiremo parlare nei prossimi giorni ed è fondamentale perché dobbiamo dare l'immagine di un Paese che riparte e si rilancia. Non significa chiudere gli occhi di fronte ai problemi che ancora il virus determina nel nostro Paese; non è passata la pericolosità del Covid-19, ma sicuramente quella attuale è una fase nuova: rispetto a un anno fa il ciclo di vaccinazioni va avanti; abbiamo più immunizzati sia perché hanno concluso il ciclo di vaccinazioni, sia perché nei mesi passati hanno contratto il virus; e abbiamo dei segnali di risveglio dell'economia.

Su questo piano Italia Viva darà il suo contributo, come l'ha dato nell'elaborazione e nel miglioramento del decreto-legge in esame. Siamo convinti che il Governo farà la sua parte nelle prossime settimane e per questo votiamo con convinzione la conversione in legge del decreto n. 44 e combatteremo le battaglie future per rilanciare il nostro Paese. *(Applausi)*.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, la ringrazio per aver condotto l'Assemblea in una situazione sinceramente non invidiabile. È una modalità strana quella che vede l'Assemblea e i colleghi impegnati in provvedimenti che attengono a un'emergenza che credo non abbia eguali dal dopoguerra a oggi in un'atmosfera di apparente disinteresse o, comunque, di non adeguato coinvolgimento della loro attenzione.

È non una rampogna, ma una constatazione amara che viene immediatamente ricondotta alla circostanza, più volte denunciata da tutti e da noi per primi, che questi provvedimenti non ci rendono protagonisti, consapevoli e, nella maggior parte dei casi, edotti di ciò che stiamo approvando. Lo facciamo faticosamente in Commissione; sostanzialmente non lo facciamo affatto in Aula. Esprimo, quindi, tutta la mia comprensione anche nei confronti della Presidenza che deve gestire provvedimenti del genere.

Altra comprensione morale è per i colleghi di maggioranza, che si vedono costretti a votare convintamente ed entusiasticamente. Tutte queste aggettivazioni francamente non si capiscono e, soprattutto, non collimano con le numerose dichiarazioni e gli interventi che, invece, contravvengono a una presunta convinzione.

Il provvedimento in esame si muove sulla falsariga di tutti i provvedimenti della maledetta emergenza che ci ha visti impegnati negli ultimi quindici mesi. È un provvedimento che arriva dal Governo in modo praticamente inemendabile. È solo il Governo stesso che agisce, a volte, con provvedimenti propri e questo è un tema assolutamente censurabile. Vi sono poi palesi errori che saranno impugnati e

impugnabili relativi al provvedimento per i ricorsi che indubbiamente arriveranno e che troveranno facile appiglio nelle enormi e gigantesche modalità di lavoro e di compilazione dei testi. Stamattina ne abbiamo affrontato alcuni nella questione pregiudiziale. Si rinvia ad un DPCM scaduto il 6 aprile scorso che, in quanto tale, non produce alcun effetto.

Si agisce, nel provvedimento, su temi giganteschi che impegnano il dibattito della comunità scientifica e della società civile da anni, come quello dell'obbligo vaccinale. Pensate a tutta la battaglia dei cosiddetti no vax. E qualcuno c'era anche qui dentro, ma poi, per effetto di quello che sta accadendo, è sparito come neve al sole. Sono temi che sono stati sostanzialmente affrontati e hanno riempito le pagine dei giornali e anche le cronache. Ricorderete anche manifestazioni violente, che asserivano il diritto sacrosanto di scegliere se vaccinarsi o meno.

Oggi noi, probabilmente all'insaputa, in qualche caso, anche di noi stessi - qualche volta agiamo anche in dissenso da noi stessi - abbiamo deciso che esiste l'obbligo vaccinale quantomeno per il personale sanitario. Colleghi, voi oggi avete deciso ciò, e dico voi perché noi non votiamo questo provvedimento. Anzi, signor Presidente, colleghi, approfitto di questo passaggio per annunciare il voto contrario di Fratelli d'Italia al testo in esame.

Voi oggi sancito, stabilito, votando questo provvedimento, che in Italia, a dispetto di tutto il suo ordinamento giuridico e giudiziario e dei trattati europei sottoscritti, esiste un obbligo vaccinale per il personale sanitario, pena essere spediti a casa senza stipendio. E questa è una misura che verrà impugnata dal primo banale giudice del lavoro. E il provvedimento verrà bruciato nel rogo dell'ignoranza, nel rogo della superficialità con cui certi testi vengono proposti dal Governo e licenziati dall'Aula.

Abbiamo, però, messo mano, colleghi, anche se probabilmente non ce ne siamo accorti, a un altro tema che ha impegnato la società civile e la comunità scientifica, specialmente quella sanitaria, che è la responsabilità medica. Noi creiamo un precedente e, in questo caso, lo facciamo con un emendamento del Governo. Pur contenendo parecchi punti oscuri - riguardo ai quali ringrazio il collega Balboni, come sempre, per le sue dotte considerazioni - tale emendamento ci ha visti molto in dubbio se votarlo o meno. Complessivamente, però, il tema andava affrontato e andavano anche scudati gli operatori sanitari, i quali, qualora esso non fosse esistito, si sarebbero trovati in preda a numerosi inciampi giudiziari.

Voi sapete che esiste già la cosiddetta medicina difensiva, che rappresenta un danno grave rispetto alla libertà di cura e giudizio dei nostri operatori sanitari. Evidentemente si aspettava un provvedimento più organico, un provvedimento più serio, e soprattutto un dibattito più serio, che sarebbe stato quantomeno opportuno avvenisse in questa occasione, avendone il tempo necessario.

Dopodiché, suonano male anche le giuste obiezioni di forze che stanno al Governo o partecipano a questa maggioranza, quando in Aula ammettono, confessano o addirittura denunciano che non ci sono stati tempi sufficienti per non commettere errori anche nella compilazione dei testi. Tutto questo sa un po' di lacrime di coccodrillo.

A mio avviso, a maggior ragione in presenza e al cospetto di quanto sta accadendo nel Paese, ognuno di noi, al di là della ragione politica o di appartenenza ad una maggioranza incomprensibile, dovrebbe porsi il dubbio che, laddove esiste una epidemia che miete vittime ancora oggi, sia assolutamente irrilevante il fatto di non poter obiettare qualcosa che non si condivide. Noi pensiamo che chi siede tra questi banchi abbia invece esattamente l'obbligo di rappresentare proprio le obiezioni contrarie, perché delle obiezioni favorevoli abbiamo sinceramente poco bisogno in quest'Aula, posto che per quelle esistono il Governo e la maggioranza, la quale vota pedissequamente sulla base delle indicazioni dell'Esecutivo.

Come è già stato detto durante l'esame degli emendamenti, mi preme ricordare a tutti che stiamo somministrando i vaccini (compresi noi stessi, visto che molti di noi l'hanno già ricevuto) in modo e in forma sperimentale. Perché non può derivarne un obbligo? I vaccini sono tutti in forma sperimentale, con il metodo dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata previsto dall'articolo 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 726 del 2004. Si tratta di un'autorizzazione condizionata a un periodo di sperimentazione. In virtù di ciò, prevedere che il personale sanitario che non si vaccina e

non possa essere reimpiegato in altra mansione debba essere sbattuto a casa e non più retribuito è qualcosa che fa ribrezzo. Questo aspetto sarà sicuramente oggetto a breve della sentenza del primo giudice che verrà chiamato a pronunciarsi a tal riguardo.

Colleghi, servono un altro piglio e altro senso di responsabilità e - come diciamo da tanto tempo - occorre anche un altro Ministro. Pfizer dice che la seconda dose del vaccino va somministrata dopo ventuno giorni, mentre un assessore regionale (ancorché di una Regione importante come il Lazio) dice, testualmente, che ogni oste racconta del suo vino. In una condizione come quella attuale in cui tante persone aspettano certezze, parlare in questi termini è veramente oltraggioso.

Signor Presidente, colleghi, questo altro che serve lo sappiamo tutti. Nessuno di noi disconosce l'urgenza di un passo diverso e ulteriore, che speriamo si palesi nei prossimi giorni. Riguardo a ciò Fratelli d'Italia non farà mai mancare il proprio contributo costruttivo, come ha tentato di fare anche con il provvedimento in esame, purtroppo con scarso successo, ma non per sua colpa. *(Applausi)*.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, siamo oggi convocati per il voto di conversione del decreto-legge n. 44, anch'esso generato per reagire alla pandemia e ai suoi effetti nei diversi settori della vita collettiva.

Come detto da chi è intervenuto prima di me, il decreto-legge in esame contiene misure volte a far sì che l'emergenza della pandemia possa trovare capacità di reazione dal punto di vista del recupero dell'attività scolastica e delle garanzie da fornire ai vaccinatori. Una garanzia importante per evitare una giuridicizzazione senza limite è quella dello strumento dello scudo penale, facendo in modo che non ci sia responsabilità giuspenalistica laddove i vaccinatori abbiano rispettato i protocolli.

Chiaramente questa non è una norma qualsiasi, in quanto consente al nostro ordinamento sanitario di funzionare, prendere le misure, avere le proporzioni e mettere in campo ciò che serve quando c'è un'epidemia: la vaccinazione. Una questione era il vaccino; un'altra questione è la vaccinazione; un altro livello problematico è come consentire ai vaccinatori di vaccinare. Questo fa una riflessione giuridica, nutrita dal punto di vista della sensibilità politica, culturale e della visione di insieme. Con il decreto-legge in esame consentiamo ai vaccinatori lo scudo penale alla condizione, però, che siano rispettati i termini del protocollo.

Analogamente, si determina un altro elemento di garanzia: che sia obbligatorio il vaccinarsi per coloro i quali sono preposti al servizio sanitario. Fa questo il legislatore: norma. Norma non è il nome proprio di una persona, anche se io conosco una donna che si chiama Alfida Norma; norma equivale al livello della virtù. Un sistema, quando incontra la rottura della civiltà, produce un livello di recupero della condotta virtuosa dando luogo alla norma. La norma organizza il proprio funzionamento con la sanzione e con il riconoscimento, con la premialità. Noi dobbiamo fare in modo che i vaccinatori e il personale sanitario avvertano la condizione dell'obbligo del vaccinarsi per evitare che il sistema si blocchi.

Questo provvedimento, inoltre, si pone il tema del funzionamento di un altro elemento fondamentale: la giustizia, la giurisdizione. Possono vivere e recuperare vitalità una società e un ordinamento se la giurisdizione è bloccata? Il decreto-legge n. 44 del 2021 si pone anche il tema di come recuperare la piena funzionalità della giurisdizione. Ci sono settori della giurisdizione in cui la frontalità è fondamentale. Io sono stato un utente riuscito della giustizia civile, amministrativa e penale; la frontalità è fondamentale (oltre alla documentalità) e il provvedimento in esame si pone anche su questo fronte, ossia su come reagire organizzando garanzie di funzionamento.

Ciò che più mi preme - ed è la ragione per cui ho ringraziato il Gruppo parlamentare - sono le iniziative contenute nel provvedimento per fare in modo che l'approvvigionamento di risorse umane della pubblica amministrazione ricominci. Noi siamo uno degli ultimi Paesi nel rapporto tra risorse umane occupate nella pubblica amministrazione e numero di occupati generali. Noi siamo il Paese con la minore consistenza di risorse umane occupate nella pubblica amministrazione. Dobbiamo dare luogo a un recupero di capacità, di numeri, di opportunità formative, di competenze, in maniera tale che tutte le misure contenute per la riattivazione economica trovino nella pubblica amministrazione le

adeguatezze e le capacità.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire dispone flessibilizzazione e facilitazioni, facendo in modo - per esempio - che, accanto alla commissione di esame per approvvigionarsi di risorse da parte di una pubblica amministrazione, vi siano anche le sottocommissioni e le articolazioni decentrate. C'è la possibilità di far sì che si valorizzi anche il periodo formativo precedente. È una scelta di campo: mai più quiz a caso, con discernimenti di consapevolezza casuale, che magari in passato selezionavano l'ingegnere che si doveva occupare di opere d'arte (non le opere della bellezza artistica, ma i ponti, i viadotti, le gallerie). Che cosa se ne fa un ingegnere, se ha bisogno di saper fare questo, di conoscere o meno - per esempio - la data di matrimonio di Garibaldi? È chiaro che i quiz, costruiti sulla genericità della cultura generale, non daranno luogo più alla selezione degli ingegneri, ma ci sarà una corrispondenza, una coerenza selettiva, in maniera tale che l'attività di individuazione del meritevole sia conferente rispetto all'attività successiva che quel meritevole deve porre in essere.

Certo, non è tutto. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo in modo che si apra il cantiere delle riforme della pubblica amministrazione: formazione permanente, utilizzo della tecnologia, *smart working*, avendo verificato i carichi di lavoro e consentendo, a valle, di rinvenire i risultati; meno assistenza tecnica dall'esterno, più produzione di competenza all'interno degli spazi della pubblica amministrazione. Facciamo nascere il vice dirigente, il responsabile unico del procedimento (RUP), l'elevata responsabilità che consente alla risorsa finanziaria di diventare obiettivo, traguardo raggiunto. Oggi non siamo in queste condizioni, ma ci possiamo arrivare.

Questo decreto-legge pone la questione con ambizione, con adeguatezza. Mi voglio rivolgere al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Brunetta: è il momento giusto. È davanti alle rotture di civiltà che si dà luogo ai migliori sforzi di riforma. Le città della nostra Europa durante la fase della pestilenza hanno saputo reagire adeguatamente. Quello che noi abbiamo patito con la pandemia ci dà l'opportunità di mettere in discussione e di trovare davvero la via d'uscita che serve. Nella nostra pubblica amministrazione possiamo trovare la capacità di far sì che davvero la ruota dell'economia ricominci a girare. Abbiamo qualcosa come 240 miliardi di euro che devono essere cantierati. Occorrono figure, bravure, adeguatezze.

Dobbiamo sapere che nella nostra pubblica amministrazione c'è capacità di fare, ma dobbiamo continuare a metterci le attenzioni.

È per questa ragione che il Partito Democratico ha difeso e anche migliorato il provvedimento nell'attività istruttoria in Commissione. Ed è per questa ragione che sto intervenendo con siffatte espressioni, dicendo che si tratta di un punto importante, che non esaurisce tutto quello che c'è da fare, ma apre una vertenza, un cantiere, attraverso il quale possiamo rendere moderna la nostra pubblica amministrazione, consentendo anche gli scambi tra pubblico e privato, con una specie di Erasmus, facendo in modo che ciò che si impara nel privato, sul piano organizzativo, vada a finire anche nei luoghi di lavoro della pubblica amministrazione. Lo si è fatto altrove e lo si può fare anche in Italia. Alcune città stanno sperimentando questa capacità di dialogo e credo che lo possa fare per intero il sistema Paese, se facciamo questa scelta di campo.

Con questa volontà e con questo ragionamento, in conclusione, annuncio e comunico il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, sono ormai moltissimi i decreti-legge posti alla nostra attenzione, da quando è stata compiuta la scelta importante, che ha ridato potestà al Parlamento, di utilizzare non più solo i DPCM - poi anche il decreto-legge, perché vi era stato già questo processo di cambiamento - ma anche, per tutte le prescrizioni restrittive, norme di rango primario.

Come per tutti gli analoghi decreti-legge che abbiamo esaminato in Assemblea, per una parte siamo chiamati a convertire norme che hanno già esaurito il loro effetto. Vorrei ricordare in questa sede che la prima parte del decreto al nostro esame - in particolare tutte le indicazioni e le prescrizioni dell'articolo 1 - si è esaurita il 30 aprile. Ovviamente ciò non può essere che così, perché siamo in sede di conversione del decreto-legge.

Ho voluto fare questo ragionamento, ricordando molte delle polemiche che ci siamo lasciati alle spalle, con cui si lamentava un esproprio totale del potere esecutivo nei confronti del Parlamento. Come si vede nello stabilire norme prescrittive e di restrizione di alcune libertà e come si vede anche con il decreto-legge al nostro esame, il problema è risolto solo in parte, perché oggi il Senato e ancor più la Camera dei deputati si trovano a discutere un decreto-legge che, per una parte, ha già esaurito i suoi effetti, perché le norme erano in vigore fino al 30 aprile.

Il decreto-legge in esame interviene poi su alcuni aspetti molto delicati e non mi voglio nascondere dietro le questioni emerse nel dibattito in Commissione e anche in Assemblea e le voglio affrontare direttamente, per quello che sono.

Penso alla questione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale: come sapete, il Governo attuale, così come il precedente, ha fatto una scelta assolutamente giusta, vale a dire di non ricorrere all'obbligo vaccinale perché la nostra Costituzione solo in alcuni casi particolari può prevedere un obbligo di trattamento sanitario.

Perché allora interveniamo nell'articolo 4 con l'obbligo vaccinale? Lo facciamo per il personale sanitario, per tutto il personale socio-assistenziale e per gli operatori delle professioni sanitarie che ovviamente hanno contatto con i malati e con i cittadini e debbono garantire assolutamente di non essere veicolo di trasmissione. Abbiamo avuto dei casi che hanno fatto molto discutere.

Certamente si tratta sempre di un profilo molto delicato e quindi il Parlamento deve sempre esaminarlo con particolare cura.

È inoltre evidente che con queste norme vengono assunte decisioni che producono il fatto che vi sia in qualche modo una forma sanzionatoria, nel senso che chi rifiuta di vaccinarsi è sottoposto a un sistema di mobilità interna.

Non voglio sottacere l'evidente delicatezza della questione, ma per garantire la salute dei cittadini credo che questa sia stata una scelta giusta.

Vorrei ricordare che anche nell'articolo 3 vi è un altro elemento delicato perché, per quanto riguarda i vaccinatori, si stabilisce la non punibilità, qualora ovviamente rispettino tutti i protocolli previsti per la vaccinazione stessa, e penso che ciò sia assolutamente giusto. Abbiamo fatto un grande appello, abbiamo fatto bandi, abbiamo mobilitato le migliori risorse del Paese alle quali abbiamo chiesto di dare una mano per la campagna di vaccinazione.

Come vedremo anche dopo con l'ordine del giorno, noi siamo molto appassionati dal dibattito su aperture e chiusure, su centri commerciali, su matrimoni e coprifuoco, ma sappiamo tutti che la vera sfida che abbiamo di fronte - e questo dovrebbe essere chiaro per tutti, mettendo da parte a volte anche le polemiche - è quella della vaccinazione, della buona riuscita della campagna di vaccinazione. Su questo dico che bisogna fare ancora molto e produrre un'ulteriore accelerazione perché questa sì che, al di là del rischio ragionato, ci consentirà di prevedere e fare un cronoprogramma delle riaperture in sicurezza. E ciò è fondamentale.

Sulla campagna di vaccinazione continuano ad esserci in qualche modo dei problemi legati in modo particolare alla stessa questione dell'approvvigionamento dei vaccini, alle scelte che si sono assunte anche a livello europeo con i contratti, su cui è inutile continuare a far finta di niente: qualcuno ha parlato di pasticcio, io dico che probabilmente non è stato neanche casuale stipulare dei contratti senza clausole sanzionatorie. Nello stesso vertice dell'Unione europea della scorsa settimana, in occasione del quale ci aspettavamo tutti un pronunciamento chiaro e univoco sulla vicenda della sospensione dei brevetti, questo - ahimè - non c'è stato, nonostante, per quanto riguarda l'Italia in particolare, ben quattro volte il Parlamento si sia pronunciato per impegnare il Governo in tal senso e l'Esecutivo abbia fatto dei passi da questo punto di vista. Non è casuale - a mio avviso - che vi siano stati molta tiepidezza e addirittura un veto esplicito della Germania.

La sfida che abbiamo davanti è dunque quella della campagna di vaccinazione.

Venendo ad un'altra questione, abbiamo affrontato anche un tema a noi molto caro, che ricordava poc'anzi il collega D'Alfonso: sto parlando della questione dei concorsi ora. Dobbiamo avere chiaro che anche il testo iniziale del decreto-legge è stato modificato da un emendamento del relatore e abbiamo accolto con favore le modifiche apportate al testo iniziale del decreto stesso, perché in esso vi

era un problema, che tra l'altro è il problema della pubblica amministrazione e del Paese: vi era il pericolo addirittura di limitare o impedire l'accesso dei giovani ai concorsi, mentre la grande sfida che abbiamo di fronte a noi è esattamente questa. Nel testo riformulato, che per fortuna abbiamo approvato poco fa, si dice con chiarezza che i titoli sono in qualche modo equiparati al sistema di preselezione solo nei casi della dirigenza tecnica di altissima specializzazione e ovviamente questo è assolutamente fondamentale. La grande sfida che ci deve accompagnare, anche perché abbiamo davanti a noi la questione dell'attuazione del PNRR, è riformare la pubblica amministrazione. Ma, quando parlo di riformare - è la questione che quasi ossessivamente portiamo avanti da più di un anno - intendo fare finalmente entrare nella pubblica amministrazione tantissimo personale di alta specializzazione, giovani e figure qualificanti. Questa è la nuova stagione che dobbiamo aprire. Quello contenuto in questo decreto è l'inizio, ma credo che rapidamente dobbiamo arrivare ad una riforma del reclutamento nella pubblica amministrazione accelerando sui giovani e sulle qualifiche, perché siamo troppo indietro e dobbiamo recuperare rapidamente il tempo perduto.

Per questo motivo, annuncio il voto favorevole dei senatori della componente Leu e di una parte del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il calo dei contagi e soprattutto dei decessi, così come tutti gli altri indici dei dati che stanno via via migliorando, dimostra quello che sarebbe dovuto essere già ovvio a tutti: il Paese è impegnato in uno sforzo corale, finalmente armonico, per contrastare la pandemia. Il più grande merito di questo decreto è la centralità che dà ai vaccini dopo la riscrittura di un piano che finalmente ha imposto la necessità di accelerare con le somministrazioni. Siamo quindi tanto più soddisfatti per aver visto dare immediatamente seguito a tre nostri cavalli di battaglia per l'efficacia e la pervasività della campagna vaccinale.

Vorrei partire da quello che mi è particolarmente caro, avendo presentato un apposito disegno di legge sull'obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano a contatto con i pazienti. Sono grata al Governo per aver introdotto questa norma per decreto, così da velocizzare i lunghi tempi dell'*iter* parlamentare. Non è concepibile che chi ha come missione professionale quella di salvare delle vite rischi invece di mettere a repentaglio la salute dei pazienti, magari accendendo dei focolai nei luoghi di cura. *(Applausi)*.

Alcune sacche di resistenza purtroppo ci sono ancora. Non perderò un solo secondo per convincere queste persone del grandissimo privilegio che neanche sanno di avere, ma ne userò uno per dire loro che non meritano di portare il camice e di lasciarlo a chi invece senza paura e senza tentennamenti è sempre più in trincea per difendere la salute dei più fragili. *(Applausi)*. E parlo di un privilegio che milioni di persone non possono e non potranno mai permettersi, soltanto perché il destino le ha fatte nascere a latitudini diverse, dove ancora oggi si contano, come in India, 4.000 morti ogni ventiquattro ore, parliamo di tre morti al minuto.

È passato un principio di civiltà, secondo cui la libertà di non vaccinarsi, che pure c'è, trova un limite nel diritto altrui a non contrarre il Covid. In questo modo si è fatto un ottimo servizio al Paese. È l'affermazione della razionalità sull'ideologia, della scienza sulle assurde e dannose teorie no vax che purtroppo sono state talvolta favorite anche in quest'Aula. Siamo passati finalmente dal favoreggiamento di un'assurda propaganda sulla concessione di spazi e il diritto di tribuna dentro il Parlamento all'obbligo vaccinale.

Con un nostro ordine del giorno abbiamo poi in parte sbloccato la problematica dei medici in quiescenza che, per vaccinare, avrebbero dovuto perdere il diritto alla pensione. Con questa iniziativa invece i medici in pensione saranno incentivati a vaccinare *(Applausi)*; un ulteriore contributo per potenziare la campagna vaccinale, perché abbiamo bisogno di tanti vaccini, ma anche di tanti vaccinatori. *(Applausi)*.

A tal proposito vorrei ringraziare le migliaia di infermieri, medici, operatori sanitari, militari, agenti di polizia e tutti i volontari che non si sono mai fermati *(Applausi)*, che non hanno conosciuto lo *smart working* e che prestano servizio per garantire la sicurezza delle persone e gli approvvigionamenti dei

vaccini, che ancora una volta sono stati decisivi per garantire la sopravvivenza della nostra Nazione.

Un capitolo a parte merita poi il cosiddetto scudo penale per gli operatori sanitari, da sempre una grande battaglia dei senatori di Forza Italia. Ringrazio di cuore il sottosegretario Sisto per il suo enorme contributo sulla materia *(Applausi)*, che è diventata poi fortunatamente anche una grande battaglia di tutti.

Non si poteva restare indifferenti nei confronti di chi, con una nobile scelta, ha rischiato la propria vita per salvarne altre. Non si poteva far finta di niente e non potevamo lasciarli soli. *(Applausi)*. Ignorare che la pandemia, soprattutto nelle sue fasi più drammatiche, necessitasse di un livello di responsabilità avanzato rispetto a quella ordinaria sarebbe stato un gesto di pura irriconoscenza e di cinismo istituzionale senza precedenti.

Con questa norma gli operatori della sanità saranno puniti solo se la morte o le lesioni colpose saranno attribuiti a colpa grave. È una norma che consente anche da parte delle procure una ragionevole gestione delle notizie di reato, escludendo automatismi che spesso si rivelano solo dannosi per l'operatore. È una norma che vince il timore di agire, che sconfigge la patologia della medicina difensiva, liberando i medici e gli infermieri dalla paura di intervenire. È una norma che evita quello che sarebbe stato un inutile processo e clamore mediatico, e di processo mediatico purtroppo spesso si muore.

Spiace infine che in questo contesto di grande sinergia fra la storia, il diritto e il Parlamento, vi sia stata una svilente corsa all'appropriazione di questo emendamento come se fosse la bandierina di turno. Per Forza Italia ciò che contava erano i medici, gli infermieri, coloro che hanno perso la vita - e non sono pochi - coloro che si sono ammalati curando, e sono tantissimi. A costoro dedichiamo anche il sorriso perché per noi non conta chi arriva prima, ma conta tutelare chi è ultimo. *(Applausi)*.

C'è poi il capitolo dell'assunzione nella pubblica amministrazione. Grazie al ministro Brunetta è finita la stagione dei concorsi ottocenteschi; niente più carta e penna: a regime una sola prova scritta digitale e una orale. Le selezioni sono state finalmente sbloccate, semplificate, digitalizzate e anche velocizzate. Prima un concorso poteva durare fino a quattro anni, adesso al massimo cento giorni.

È una riforma dalla parte dei giovani e del valore della formazione, delle competenze, ma anche dalla parte di cittadini e imprese che meritano servizi pubblici di qualità. Non ci stancheremo mai di ricordarlo: una pubblica amministrazione che funziona è la migliore arma contro le disuguaglianze. Operazioni, come quelle del corso concorso in Campania non hanno reso un buon servizio né ai giovani interessati, né alle amministrazioni che attendono le assunzioni.

Lo vogliamo dire forte e chiaro: non si gioca sul lavoro dei giovani, non si prendono in giro i cittadini, non si caldeggia la violazione delle norme che regolano la pubblica amministrazione per colpa di promesse che non si riesce a mantenere. *(Applausi)*.

Ora andiamo avanti guardando le prossime tappe. Se i dati scientifici ce lo consentiranno, abbiamo il dovere di restituire libertà alle persone; non solo libertà individuale, ma anche libertà di lavorare, cioè di mantenere se stessi e la famiglia; libertà di viaggiare e di riprendere la socialità. *(Applausi)*. E questo sarà reso possibile grazie allo sforzo che stiamo facendo per una campagna vaccinale capillare. Adesso ci sono logistica e organizzazione, *hub* e centri vaccinali su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo delle 500.000 vaccinazioni, che sembrava un miraggio, era non solo raggiungibile, ma oggi è stato oggi anche superato. Dalla settimana prossima cominceranno le vaccinazioni per i quarantenni, poi inizieranno le somministrazioni nelle farmacie e infine sui luoghi di lavoro, come noi chiedevamo da tempo. *(Applausi)*.

Dopo mesi di scontri e contrapposizioni tra le Regioni, di speculazioni politiche alle quali non si è sottratto qualche partito della maggioranza, finalmente si è creato un clima di collaborazione, che consente di non sprecare le dosi e di razionalizzare la distribuzione sul territorio nazionale. È grazie a questo che possiamo chiedere a gran voce di eliminare quanto prima il coprifuoco, di riaprire in sicurezza, dove possibile, anche le attività ancora chiuse *(Applausi)*. Chiediamo di far lavorare i centri commerciali anche nel fine settimana e di programmare la ripartenza di settori che ancora non hanno una data certa e che hanno bisogno di organizzazione e di programmazione.

È con queste prospettive, con questa comunanza di intenti per il bene futuro del Paese, che annuncio il

voto favorevole di Forza Italia a un provvedimento che ha consentito e ancora consentirà di avvicinarci quanto prima a un ritorno alla normalità, rendendo l'Italia più sicura anche dal punto di vista sanitario. *(Applausi)*.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di affrontare il merito di questo decreto-legge, vorrei far cenno alle modalità con cui il Parlamento ha lavorato durante la fase di conversione del decreto stesso. Noi siamo entrati nella maggioranza per vigilare affinché la pregressa maggioranza non desse vita ad un Conte-*ter* e sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti. Siamo alle prese con decreti legge e non più con decreti del Presidente del Consiglio: è la strada giusta ed è la strada che segna il senso della nostra partecipazione a questa maggioranza. *(Applausi)*. Tuttavia non è ancora abbastanza, perché deve essere chiaro al Governo che se si adotta il decreto-legge, lo stile non può essere quello del decreto del Presidente del Consiglio. Questo Parlamento, durante la fase di conversione, ha lavorato male; siamo stati costretti a inseguire emendamenti e subemendamenti in continuo cambiamento, mettendoci in chiara difficoltà, rendendo difficile la comprensione dei testi. Rivolgo un appello al Ministro per i rapporti con il Parlamento, perché è compito suo vigilare che il rapporto tra il Governo e il Parlamento si svolga all'interno di un principio di leale collaborazione: questo è molto importante. Quindi, sì, la strada è giusta, ma si può fare ancora di più affinché sia restituita centralità al Parlamento italiano.

Veniamo al merito del decreto-legge, un provvedimento che contiene aspetti eterogenei e anche questo va sottolineato. È molto apprezzabile lo scudo penale di cui i colleghi hanno già parlato, ma voglio richiamare l'attenzione su un aspetto dello scudo penale, senza entrare nell'analisi tecnica della norma. Scudo vuol dire difesa, ma da chi dobbiamo difendere gli angeli che ci hanno assistito, che ci hanno salvato la vita, che ci hanno salvato a prezzo della loro stessa vita? Da chi li dobbiamo difendere? Ahimè, non ci nascondiamo dietro un dito; evidentemente dobbiamo difenderli dalla magistratura, dalle indagini. *(Applausi)*.

Dobbiamo capire che, se abbiamo la necessità di introdurre uno scudo penale, evidentemente c'è qualcosa che non funziona adeguatamente nell'amministrazione della giustizia, perché noi non stiamo chiedendo di esonerare da responsabilità chi ha agito male. Non dimentichiamoci che la responsabilità penale si fonda su un giudizio di rimproverabilità: questa è l'essenza, quantomeno della colpa. Ma quale rimprovero possiamo muovere a chi si trova, magari a mani nude, perché all'inizio è andata così, a contrastare un nemico invisibile che non conosce, senza protocolli, senza indicazioni o con indicazioni contraddittorie? E noi dobbiamo "scudare" - scusate l'uso di un termine che trovo orrendo in italiano - queste persone dal rischio di essere indagate? Forse dovremmo operare una riflessione più ampia su questo tema; forse l'introduzione dello scudo penale ci dice che dobbiamo guardare con attenzione alla giustizia, perché attenzione significa anche analizzare i problemi e guardarli in faccia.

Massimo rispetto verso la magistratura, ma evidentemente qualcosa non funziona ed è compito nostro, è compito di questo Parlamento, trovare le cause e, con equilibrio, con rispetto di uno dei poteri fondamentali dello Stato, intervenire affinché i tre poteri dello Stato possano lavorare in armonia.

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è il momento di rendere più veloci i concorsi, ma è anche il momento di intervenire sul diritto positivo amministrativo per renderlo più chiaro, più semplice, più comprensibile; anche su questo fronte il decreto-legge contiene uno spunto, un segnale, un'indicazione; ci dà la rotta da seguire da qui ai prossimi mesi.

L'obbligo vaccinale è un tema delicatissimo. L'articolo 32 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari possano, con legge, essere resi obbligatori, ma ci rendiamo anche conto che siamo di fronte a vaccini di recente introduzione. È un punto di equilibrio; quello che abbiamo davanti è estremamente delicato ed è questa la ragione che ha indotto la Lega a lasciare libertà di coscienza sulla questione.

Io personalmente mi vaccino, considero i vaccini importanti e rivendico la mia libertà di scelta come una scelta importante per il futuro del Paese, ma sempre nel massimo rispetto delle scelte altrui.

Ancora un cenno alla norma che consente lo svolgimento del concorso in magistratura; norma che forse sembra di minor rilievo, ma che personalmente, invece, colgo come collegata allo scudo penale.

Questa norma prevede lo svolgimento del concorso in modalità semplificata: non tre prove, ma due, e - cosa molto importante - prevede che le prove siano svolte non in otto ma in quattro ore, e si richiede al candidato capacità di sintesi. Bene, credo che questa modalità concorsuale possa essere utilizzata in futuro per lo svolgimento di almeno una prova, perché la capacità di sintesi è segnale di intelligenza, è segnale di capacità di comprensione dei concetti e dei principi e di gestione di quei principi che, se ben applicati, non renderebbero necessario lo scudo penale.

A nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, dichiaro perciò il voto favorevole. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,30)

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, oggi parliamo di un altro provvedimento per contenere il Covid-19, con l'obiettivo, già portato avanti dal Governo Conte, di arginare i contagi e controllare sempre di più la diffusione del virus; in poche parole, tutelare la salute pubblica. Spesso, infatti, in quest'Aula qualcuno sembra dimenticare che l'obiettivo del Governo e di tutti noi deve essere la tutela della salute dei cittadini perché, come abbiamo detto tantissime volte, senza la tutela della salute non ci sarà mai ripresa economica.

Oggi ragioniamo di riaperture, di spostare l'orario del coprifuoco, e lo possiamo fare grazie al miglioramento dei dati dei contagi e degli indici di occupazione delle terapie intensive, grazie ai vaccini e alla campagna vaccinale che sta andando avanti. Non dobbiamo, tuttavia, dimenticare che tutto questo deve avvenire in modo graduale e progressivo, per fare in modo che siano riaperture definitive e ragionate, non frutto di alzate di testa e propaganda politica. Questo processo non può e non deve essere collegato a brusche accelerazioni sotto la spinta di *spot* elettorali o di sondaggi non favorevoli, ma far parte di un progetto e di un percorso commisurato - questo sì - a dati oggettivi e scientifici.

Una delle misure che viene ribadita nel decreto-legge in esame è l'assoluta necessità e improrogabilità, come sempre sostenuto prima dalla ministra Azzolina e poi dalla nostra sottosegretaria Floridia, di riportare le attività scolastiche in presenza, a cominciare dalle scuole della prima infanzia fino alla prima media, e per le scuole superiori dal 50 per cento al 75 per cento in presenza in zona arancione, riservando dunque la didattica a distanza solo a situazioni particolarmente critiche e per periodi di tempo comunque limitati. Una scelta fondamentale, perché è giusto che i primi a tornare alla normalità - dove è possibile - siano i nostri ragazzi. È chiaro che le aperture delle scuole vanno attuate con le opportune e insostituibili modalità di sicurezza e di tutela del personale e degli studenti. D'altronde, come risulta da un ampio studio clinico nazionale proposto dalla società italiana di pediatria, si conferma che la maggior parte dei contagi da Covid-19 nei bambini avviene nel contesto familiare e non certamente a scuola.

Importante, invece, ai fini del contagio per i ragazzi e per gli adolescenti è la mancata osservanza delle norme comportamentali anti-Covid raccomandate che si verificano nei contesti extrascolastici e le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto, questi ultimi gravati oltretutto da un altro fattore di promiscuità e di sovraffollamento per il numero limitato di automezzi e di corse disponibili, se rapportato al carico di viaggiatori.

Un altro aspetto fondamentale di questo decreto-legge sono le norme che escludono la responsabilità penale del personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Era indispensabile legiferare in tal senso. È necessario che questo provvedimento abbia valore retroattivo nei confronti dei casi già verificatisi, a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. È un atto dovuto per dare serenità e sicurezza a tutti coloro che hanno aderito volontariamente a questa campagna vaccinale, pur tra le tante difficoltà ambientali e le pressioni interne ed esterne che la accompagnano. Non basta chiamarli eroi a parole e nei discorsi, ma occorrono segnali concreti e tangibili *(Applausi)* del giusto riconoscimento dovuto alla loro abnegazione e al loro senso di responsabilità.

Se si firmano contratti per le aziende produttrici, come ha fatto il commissario europeo alla sanità, in cui si accettano clausole contrattuali che declinano da ogni responsabilità l'azienda produttrice dopo la semplice consegna delle dosi vaccinali, non si possono scaricare sugli operatori sanitari oneri e conseguenze derivati da eventuali danni o effetti collaterali collegabili alla somministrazione dei vaccini. In questo senso, un altro enorme passo avanti è stato fatto grazie a un emendamento voluto dal MoVimento 5 stelle, a prima firma della senatrice Evangelista, approvato in Commissione, per cui durante lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 *(Applausi)* i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza saranno punibili solo nei casi di colpa grave. Parliamo di un aspetto fondamentale, perché i nostri operatori sanitari si sono trovati a dover far fronte ad un virus sconosciuto, con mezzi non sempre adeguati e non certo per colpa loro. Lo scudo penale è un provvedimento, secondo me, giusto e particolarmente atteso, che rappresenta un segnale importante verso chi è stato impegnato in prima linea.

Un'altra importante conquista, arrivata grazie al MoVimento 5 Stelle, è l'emendamento che modifica la norma Brunetta sui concorsi pubblici, che sbarrava l'accesso soprattutto ai giovani neolaureati. Grazie alla nostra modifica i titoli e le esperienze professionali peseranno sul punteggio finale solo in misura non superiore ad un terzo. Tutto questo per evitare che nella redazione della graduatoria finale vi sia una sproporzione fra il valore assegnato ai titoli e al servizio e quello invece ottenuto in sede di prova concorsuale. Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo ascoltato l'allarme dei tantissimi concorsisti giovani e meno giovani che rischiavano di rimanere tagliati fuori dai concorsi a causa di una norma su cui lo stesso Governo ha compreso quanto fosse necessario un profondo ripensamento. Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per tutelare il merito e il risultato raggiunto va in questa direzione.

Infine è previsto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, fatto salvo per le condizioni in cui tale obbligo costituisce un accertato pericolo per la salute dell'operatore. Secondo me questo passaggio risulta indispensabile per due motivi fondamentali: prima di tutto a tutela dell'operatore stesso, per il rischio di potersi contagiare insito nello svolgimento stesso delle sue mansioni e della sua professione; in secondo luogo rappresenta una *conditio sine qua non* perché proprio lui, a causa degli stretti contatti interpersonali durante la sua attività quotidiana, può favorire il contagio. La prevenzione della diffusione passa anche attraverso la tutela del personale, con la loro completa copertura vaccinale, per la protezione loro, certo, ma ovviamente anche di quanti beneficiano delle loro competenze, disponibilità e professionalità. La riuscita della campagna vaccinale e la vittoria sul *virus* si costruiscono a poco a poco, col contributo di tutti, ciascuno per la sua parte, piccola o grande che sia.

Nel ribadire tale concetto è ovvia e conseguente la necessità di avere dosi di vaccino sufficienti per tutti i Paesi. Il MoVimento 5 Stelle chiede con forza che l'Italia promuova e richieda in sede europea la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini *(Applausi)*. D'altronde, tale misura è stata ribadita anche dal Presidente degli Stati Uniti; una richiesta, quest'ultima, non più differibile. Stiamo vivendo una pandemia; occorrono, di conseguenza, misure eccezionali per contrastarla. Solo se si riuscirà a ottenere un aumento della produzione delle dosi vaccinali si potrà realizzare una campagna vaccinale mondiale finalmente efficace. I vaccini devono essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Solo se tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà protetto. Su tutti i provvedimenti che mettono al primo posto la salute dei cittadini, la tutela del lavoro, la salvaguardia dei diritti, l'attenzione alle persone fragili e in difficoltà o che rispettano i valori e gli obiettivi per i quali il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto con forza e coraggio, noi ci siamo e siamo pronti a dare il nostro contributo di esperienze vissute, di competenze acquisite e di solidarietà sociale.

Occorre guardare con il dovuto rispetto all'impegno di chi opera ogni giorno anche in silenzio e senza proclami. La nostra forza politica è con loro, con i cittadini e per i cittadini. Senza polemiche, dobbiamo essere concreti e pensare solo al loro bene e alla crescita collettiva del nostro Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle *(Applausi)*.

NUGNES *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, certamente dobbiamo mettere in conto - e lo abbiamo fatto - che

siamo in una pandemia mondiale eccezionale che ha giustificato la confusione e l'incertezza di gestione iniziale su tante e forse troppe cose. Tale incertezza non è più tollerabile oggi, ad un anno e mezzo dall'inizio della dichiarazione di emergenza sanitaria e non tollerabile ora che viene dal Governo cosiddetto dei migliori, di emergenza nazionale, di tutti e di nessuno.

Io voterò contro questo provvedimento per vari motivi: certamente per le misure per lo svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all'articolo 10, che non sono state risolte del tutto dall'emendamento del relatore. Ma sono altre due le cose su cui vorrei soffermarmi; aspetti che hanno a che fare, appunto, con la confusione, l'incertezza e la continua deroga.

Premetto - ed è doveroso oltre che necessario - che domenica mio figlio si è vaccinato volontariamente con AstraZeneca è che io domani sarò vaccinata per fascia d'età con Pfizer. Ciò non toglie che l'obbligo di vaccinazione, soprattutto in una situazione di tale incertezza scientifica, ci inquieta, anche perché, per come è scritta la norma, è chiaramente pensata su base punitiva, contravvenendo, come è stato detto, alla risoluzione votata a larghissima maggioranza dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 2361 del 2021.

La situazione ci appare aggravata dalla considerazione che tutti i vaccini sono stati approvati con il cosiddetto metodo dell'autorizzazione condizionata (articolo 7, paragrafo 7, del Regolamento europeo n. 726 del 2004, che prevede la deroga ai comuni *standard* prudenziali per la sperimentazione). Sperimentazione in deroga, incertezza e confusione vengono ribadite ed enfatizzate dagli articoli 3 e 3-*bis* quale condizione che impone una necessità, lo scudo penale sanitario in deroga non solo per i vaccinatori, ma anche per gli operatori sanitari.

Presidente, la colpa grave è esclusa - dice l'articolo - per la limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulla patologia della SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché - ma questa è un'altra questione - per la limitatezza e scarsità delle risorse umane e materiali disponibili. Qui veniamo alla responsabilità di chi questa condizione di scarsità ha causato, pressoché tutti i partiti politici presenti in questa maggioranza. Dal 2010 sono stati sottratti alla sanità pubblica 37 miliardi valutati come necessari. Nel 1980 avevamo 922 posti letto per 100.000 abitanti; nel 2017, solo posti letto 275. Dal 2009 al 2017 abbiamo perso 8.000 medici e 13.000 infermieri e ho detto tutto.

CRUCIOLI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI *(Misto)*. Signor Presidente, oggi abbiamo perso un'occasione: abbiamo mancato l'occasione di espandere i diritti degli italiani, di eliminare subito il coprifuoco e di riaprire tutte le attività. Eppure molte forze di questa maggioranza al Paese dicono di volere questo, ma qua dentro votano contro gli emendamenti che potrebbero ottenere questi risultati.

Nel provvedimento c'è un obbligo vaccinale per i sanitari, pena la sospensione dello stipendio. Anche in questo caso alcune forze della maggioranza addirittura hanno presentato un emendamento per togliere la sospensione dello stipendio e le sanzioni, ma poi hanno votato contro. C'è lo scudo penale, ad esempio, per i vaccinatori per la colpa lieve. Noi siamo contrari: se qualcuno sbaglia e fa dei danni, anche in questo momento molto particolare, deve pagare.

Viene violato il principio di assunzione per concorso pubblico nella pubblica amministrazione. Si antepongono i titoli agli esami, ledendo il diritto di accesso alla pubblica amministrazione dei più giovani e andando a favore della discrezionalità e contro il merito.

Poi abbiamo una chicca, che forse nessuno di voi ha capito di aver votato. La laurea magistrale in scienze delle religioni è stata equiparata alla laurea magistrale in scienze storiche e scienze filosofiche. Significa che chi insegna religione potrà insegnare storia e filosofia. È un emendamento a firma del PD. (*Commenti della senatrice Granato*).

PRESIDENTE. Non riesco a capire con chi ce l'abbia la senatrice Granato.

CRUCIOLI *(Misto)*. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno votato a favore. Questo non c'entra niente; è una cosa vergognosa e anche per questo voteremo contro e diciamo di vergognarvi, perché non avete neanche letto ciò che avete votato.

PRESIDENTE. Senatrice Granato, non capivo perché si agitasse. Non l'ha capito nessuno; rimarrà un mistero.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione delle mozioni nn. 353, 356, 359 e 361 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 (ore 17,50)

Approvazione dell'ordine del giorno G1. Reiezione della mozione n. 353

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00353, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, 1-00356, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, 1-00359, presentata dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e 1-00361, presentata dal senatore Faraone e da altri senatori, sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19.

Ha facoltà di parlare la senatrice Rauti per illustrare la mozione n. 353.

RAUTI *(FdI)*. Signor Presidente, Fratelli d'Italia ha presentato la mozione n. 353 sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19. I contenuti della nostra mozione hanno tre punti fondamentali: riaperture, libertà e sicurezza. Le mozioni pervenute alla Presidenza, oltre la nostra, sono tre, di maggioranza, ma, come si dice, ne rimarrà una sola: sarebbe la nostra, ovviamente. Ho letto, infatti, lanci di agenzia che parlano di un ritiro delle mozioni di maggioranza e della presentazione di un ordine del giorno della stessa.

Veniamo alla nostra mozione, però, quella che sopravviverà. La mozione contiene: abolizione del coprifuoco; eliminazione di quel limite, ancora in vigore, delle visite ai parenti e agli amici (naturalmente se fatte in sicurezza); soprattutto, riapertura di tutte le attività sportive, commerciali e culturali nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Cari colleghi, il punto è che il Governo, su questi aspetti, continua a non mantenere gli impegni presi e a dilazionare nel tempo le decisioni. Non capiamo se sia la linea dell'alfiere Speranza, l'alfiere delle restrizioni, a prevalere, insieme a quella del MoVimento 5 Stelle, o quella di altre anime, che comunque vorrebbero togliere il coprifuoco. Un punto, però, è chiaro, a noi e agli italiani: il coprifuoco è una misura illegittima, incostituzionale, liberticida e inutile, perché, ai fini del contenimento della pandemia, non ha nessuna base di validazione scientifica.

Il Governo continua a prendere tempo, invece di prendere delle decisioni, che sono quelle suggerite dalla nostra mozione. Posticipa le riaperture e anche l'abolizione del coprifuoco. Anzi, non si pronuncia. Questo si chiama attendismo passivo. Non è ragionevolezza. Ragionevolezza sarebbe trovare, nella forzata convivenza con il virus del Covid-19, un punto di equilibrio tra libertà e sicurezza, tra diritto alla salute, diritto al lavoro e anche il diritto fondamentale di non morire di fame.

Quasi tutte le forze politiche chiedono di poter riaprire. Oggi hanno l'opportunità di votare per la nostra mozione e di dimostrare di volerlo davvero fare. È facile. Basta votare a favore o contro. Già il 26 aprile scorso un ordine del giorno contro il coprifuoco di Fratelli d'Italia ha mandato in *tilt* la maggioranza, che poi ha presentato una mozione che impegnava il Governo, che poi non si è impegnato.

Anche oggi c'è un corto circuito, perché, se la notizia di questo ordine del giorno è vera (ma ne parleremo dopo), esso sarebbe, come ha detto anche il ministro D'Incà in un'intervista, la vostra risposta alla nostra mozione. Questo vuol dire che è merito di Fratelli d'Italia se, in quest'Aula, si discute di questo; e anche che la mozione di Fratelli d'Italia è la risposta ai bisogni degli italiani che il Governo, evidentemente, non vuole ascoltare.

Allora, andiamo avanti. Mi preme anche dire quanto segue. Ricordate quando Manzoni faceva dire al cancelliere Ferrer, visto che la sua carrozza veniva accerchiata dal popolo in tumulto per la carestia dopo l'epidemia della peste, *adelante*, Pedro, *adelante*, ma con giudizio, se puoi? Ebbene, quell'immagine lontana nel tempo potrebbe essere oggi una metafora utile. Quello che è certo, però, è che qui non è *adelante*. Siamo tutti d'accordo sulla ragionevolezza, ma si è andati indietro rispetto a un anno fa, quando, ad esempio, senza i vaccini e in piena pandemia, non c'era il coprifuoco, si pranzava,

si cenava dentro e fuori i ristoranti (senza penalizzare quei locali che non hanno gli spazi esterni) e soprattutto non si erano persi un milione di posti di lavoro.
Rispetto a ciò, dopo un anno e mezzo di misure di restrizioni, è impossibile e inaccettabile tenere gli italiani in ostaggio con misure, divieti e restrizioni che stanno uccidendo la nostra economia e oggi vedremo chi è dalla parte... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.
PRESIDENTE. Senatrice Rauti, non ne ha diritto ma le concediamo molto volentieri un altro minuto come atto di cortesia.
RAUTI *(FdI)*. La ringrazio, signor Presidente.
Vedremo oggi chi è dalla parte delle imprese danneggiate e degli italiani prigionieri e in ostaggio e chi invece non lo è. Vi assumete una responsabilità. L'Italia non riparte se non riapre tutto, subito e in sicurezza. Se procederete così, altro che il cancelliere Ferrer: la metafora sarà quella dell'armata Brancaleone che oggi dice una cosa e domani un'altra e soprattutto procede senza efficacia e strategia. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1 dei senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani, il cui testo è in distribuzione, che si intende illustrato. Sono state conseguentemente ritirate le mozioni, come anticipato dalla senatrice Rauti, nn. 356, 359 e 361.
Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI *(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, come ha già detto e spiegato molto bene la collega Rauti, dobbiamo ritornare per la seconda volta, dopo la nostra mozione di fine aprile, sul tema della libertà e della ragionevolezza, che purtroppo ci sembra non appartenere a questo Governo, che addirittura, per certi aspetti, sembra essere più indietro rispetto ai Governi precedenti.
D'altra parte, verrebbe da chiedersi, signor sottosegretario Sileri - e con lei mi rivolgo al suo Ministro e al suo Presidente del Consiglio - perché tanta cocciutaggine. Vorremmo saperlo e capire perché una persona distante da noi, ma intelligente come il segretario del Partito Democratico Letta, poche ore fa ha detto in televisione che potremo superare il coprifuoco quando ce lo permetteranno i valori tecnico-sanitari. Signori, lo capisce un bambino di quinta elementare che il coprifuoco non è altro che una misura che favorisce la concentrazione delle persone e che, quindi, è contro la diminuzione della diffusione del virus. Come potete continuare a essere così cocciuti? Vi rendete conto, cari colleghi, che se al ristorante gli italiani possono andarci tra le ore 20,30 e 22 ci sarà molto più affollamento e che sarebbe meglio consentire loro di andarci fino a mezzanotte? Non credo che questo rappresenti un'intelligenza da premio Nobel!
Ci dispiace che quello che la gente comune, la gente che trovate nelle strade, vi dice voi lo ignoriate, per non ammettere gli errori che state facendo da mesi, purtroppo alle spalle degli italiani e di quegli imprenditori ai quali non siete capaci di dare indennizzi veri, che, però, tenete chiusi, con le saracinesche abbassate o comunque con limitata capacità di lavoro.
Non bastava la gestione fallimentare di tutta l'epidemia, di tutto l'anno dei *lockdown*; questi *lockdown* che - lo voglio ricordare soprattutto ai nostri alleati - sono stati più difficili, più numerosi, più pesanti. Ma perché? Non avete il coraggio di guardare i numeri della Svezia o del Giappone, di guardare a città come Madrid? Perché non volete ammettere che avete sbagliato? Perché non volete ammettere, cari colleghi, che la vostra cocciutaggine è irrazionale e non sta in piedi?
Avete rinunciato al primato della politica, vi siete affidati solamente ai tecnici, quando sono proprio i virologi e gli epidemiologi, che avete fatto diventare delle *star*, a dire tutto e il contrario di tutto. Come potete demandare a loro l'esclusività della politica? La politica deve avere il merito di sapersi appropriare delle decisioni che un Paese e un sistema economico possono permettersi.
Amici e colleghi, mi rivolgo a voi; alleati, amici del centrodestra, amici della Lega, amici di Forza Italia, dovete votare a favore di questa mozione: dobbiamo riaprire. Non ci sono più alibi. Non si può andare in piazza dagli imprenditori a dire che siamo con loro e dopo, però, lasciarli chiusi. Pensiamo ai bar, ai ristoranti, alle palestre, agli operatori del gioco legale, che sono chiusi da un anno. Tutti fate finta di non accorgervi di questo.

La nostra mozione - e concludo, signor Presidente - chiede ragionevolezza e libertà. No al coprifuoco, va eliminato, oggi, subito, tutti assieme. Diciamo che le mascherine all'aperto non servono, se ci sono le distanze. Diciamo che gli amici e i parenti si possono andare a trovare. Diciamo che si possono riaprire in sicurezza tutte le attività, perché non siamo in grado di supportarle e dobbiamo rilanciare il nostro Paese. Oggi o mai più, tutti assieme per l'Italia! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.

SICLARI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione esprime quelle che in questo momento sono idee condivise, che trovano ampio riscontro, non solo nell'opinione pubblica, ma anche nelle valutazioni degli esperti che analizzano la situazione epidemiologica italiana. Le forze politiche che responsabilmente fanno parte di questo Governo vogliono contribuire istituzionalmente a supporto del Paese, indirizzando le scelte governative in funzione dell'interesse dei cittadini italiani.

La situazione epidemiologica da Covid-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento e tutti i dati confermano questa tendenza, come rilevato anche dal presidente Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità. Anche per quanto riguarda l'immunità del nostro Paese, la campagna vaccinale è partita e ora è a regime, superando mezzo milione di vaccinazioni giornaliere.

In questo quadro ci sono le condizioni per una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'indice di diffusione del virus, che determinano i cambiamenti dei colori delle Regioni che, a parere della maggior parte dei Presidenti di Regione, appaiono ormai poco affidabili.

Ci sono le condizioni per una ripresa regolare dell'economia italiana. Essa è quanto mai urgente ed essenziale, con particolare riguardo ad attività quali i bar, la ristorazione e il settore culturale, quindi i teatri, i cinema e gli spettacoli dal vivo, e quelle del *wedding* e dello sport, con particolare riguardo anche alle piscine e alle palestre, nonché ai centri e ai parchi commerciali, tematici e acquatici, che hanno subito limitazioni importanti, restrizioni e chiusure maggiori di altri settori e che, con i dovuti protocolli di sicurezza, potrebbero riaprire le loro attività da subito.

In Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22 alle 5 del mattino successivo. Questa restrizione sta comportando notevoli problemi alle attività e ai settori appena citati, in particolare alla ristorazione, e costituisce una notevole limitazione alla libertà personale dei nostri cittadini, che durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica hanno dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche. Oggi ci sono le condizioni per valutare il superamento del coprifuoco, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità, con ripercussioni positive e importanti in termini sociali e di ripresa economica.

Anche per questa ragione, chiediamo che vengano potenziate e velocizzate le operazioni di rilascio del *green pass*, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare antigenico rapido, con risultato negativo. È necessario inoltre che il nostro Paese si faccia interprete, a livello europeo, di una linea comune, che preveda misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento, che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici. È importante che si lavori per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura. Le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre Regioni anche per vacanza, al fine di evitare che nei mesi estivi la campagna vaccinale subisca rallentamenti importanti e significativi.

Il testo di cui chiediamo l'accoglimento da parte dell'Assemblea prende quindi atto della situazione attuale e, secondo il metodo del rischio calcolato, grande intuizione del nostro presidente del Consiglio Mario Draghi, impegna il Governo a prendere misure di eliminazione delle restrizioni non più giustificate. La tendenziale fine dell'ondata dei contagi, associata all'importante avanzamento della campagna vaccinale, garantisce che, rispettando le misure anti-Covid fondamentali, ossia il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, si possa tornare finalmente alla libertà e a una nuova normalità, che contempli le esigenze sanitarie con quelle dell'economia reale in ginocchio, che non può più attendere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il fatto di giungere oggi all'esame, qui in Senato, di mozioni che riguardano la riapertura, credo sia un messaggio estremamente importante che diamo ai nostri concittadini, dopo questo anno e mezzo trascorso in gravi difficoltà per l'epidemia da Covid-19 e per la grave crisi che ne è conseguita.

Signor Presidente, mi sia consentito di usare una metafora: è un po' come la primavera, che è appena iniziata. Sappiamo tutti che essa non inizia quando tutto il cielo è sgombero e quando c'è il sole che splende, ma quando si comincia a uscire dall'inverno, con calma, e comincia ad esserci un sole più tiepido. Sappiamo che ci saranno ancora giornate di pioggia, ma dobbiamo essere determinati nell'affermare che quella che abbiamo davanti è una stagione di crescita e di ripresa *(Applausi)*. Quest'affermazione va fatta non solo a partire dai numeri della pandemia, che diminuiscono e ci danno conforto sulle scelte fatte dal Governo, che stiamo sostenendo per la campagna vaccinale, ma anche con un messaggio chiaro alle attività produttive, a cui abbiamo chiesto di rimanere chiuse, per impedire la diffusione della pandemia.

Signor Presidente, sono state presentate alcune mozioni (ne abbiamo presentate due di maggioranza) e abbiamo discusso ampiamente in questa giornata, per giungere a un ordine del giorno. Se alla nostra firma si aggiungesse anche la sottoscrizione di Fratelli d'Italia, sarebbe un messaggio utile, importante, bello, positivo e credibile per il Paese, perché nel testo di quest'ordine del giorno è sintetizzato tutto ciò che occorre.

Leggo il dispositivo, signor Presidente, perché è la cosa più sintetica che ci possa essere: «impegna il Governo (...) a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco: a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi». Si tratta di tutti coloro che, come dicevo, sono stati obbligati a chiudere nel momento peggiore della pandemia e che oggi possono riaprire le loro attività in sicurezza, garantendo però, nello stesso tempo, la ripresa economica del Paese. *(Applausi)*.

Lo stiamo dicendo da tempo, da quando i numeri ci confortano in questa determinazione. Abbiamo assistito a impuntature politiche innegabili e a prese di posizione che sono sembrate più fatte per dire di no e per fare un dispetto alla Lega che non a guardare all'interesse reale del Paese. *(Applausi)*.

Passiamo oltre, siamo andati oltre. Abbiamo accettato e concordato quest'ordine del giorno, al quale invito ancora una volta i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia ad unirsi *(Applausi)*, perché riapre il Paese, supera il coprifuoco e dice di farlo in sicurezza.

Guardate - e lo dico da una parte e dall'altra - che qui non si tratta di fare un favore o un dispetto alla Lega, ma di guardare agli interessi reali del Paese *(Applausi)* e utilizzare l'ideologia in questo momento è la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché occorre un approccio pragmatico e concreto, che guardi ai numeri, alla diminuzione - fortunatamente e non per caso - dei posti occupati in ospedale, alla capacità di contrasto che il nostro sistema sanitario sta dando rispetto alla diffusione della pandemia e al crescere delle vaccinazioni.

In una parola, occorre tornare a vivere e a lavorare. Non dimentichiamoci che la nuova crescita del Paese e la rinascita non si fanno con i sussidi, ma con il lavoro *(Applausi)* e, dove si può consentire alle persone di tornare a lavorare in sicurezza e a vivere, questo dev'essere riattivato.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. È una fase di grande responsabilità. Sì, ci siamo presi questa responsabilità, entrando nel Governo. Abbiamo visto anche le provocazioni di cui dicevo prima. Magari qualcuno dice: «Ma cosa ci state a fare al Governo, se poi continuano a mettere paletti, quando ci sono da fare le riaperture?». Noi diciamo che questo Governo andrà decisamente verso le riaperture, perché la Lega, all'interno della compagine di Governo, sta tenendo fede ai propri impegni e sta dicendo al Paese che vogliamo riaprire in sicurezza, non riaprire tutto o tenere tutto chiuso per posizione politica, ma guardare pragmaticamente al superamento della fase di emergenza. *(Applausi)*.

Questo è il nostro obiettivo, signor Presidente: dire oggi al Paese che abbiamo lasciato l'inverno alle spalle. Guardiamo avanti: facciamolo tutti assieme, in sicurezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, come i dati epidemiologici dimostrano in maniera univoca e lampante, esiste un rapporto direttamente proporzionale tra il progredire della campagna vaccinale e la riduzione dei contagi, oltre che della diffusione del virus. Più aumenta il numero delle dosi somministrate, più il virus si circoscrive e circola di meno.

Conseguentemente, il migliorato quadro generale permette e permetterà un allentamento graduale e progressivo delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli orari di apertura e riaperture, anche se parziali, e degli stessi spostamenti, tutto ciò sempre nel rispetto delle misure preventive di distanziamento.

Per quanto riguarda le aperture di attività o di strutture finora chiuse, in quanto non potevano assicurare adeguate misure di sicurezza o potevano facilitare aggregazioni o possibili assembramenti, tutti siamo favorevoli a una riapertura progressiva e graduale, sempre dopo un'attenta valutazione dei dati relativi ai contagi e al progressivo incidere della campagna vaccinale.

Occorre essere realisti e conseguenziali nelle scelte, non cavalcare l'onda dei sondaggi o gridare *slogan* destinati a infervorire gli animi delle persone, già molto toccati dalla situazione pandemica e dalle difficoltà che vivono ogni giorno. Non bisogna creare illusioni, ma essere oggettivi e continuare lungo il percorso irto e difficile, ma di un costante e progressivo ritorno alla normalità. Se siamo arrivati fin qui, pur tra mille difficoltà, il programma di resilienza avrà pur avuto qualche merito e avrà prodotto risultati tangibili. Non dobbiamo dimenticare, tutti noi, che anche diversi Paesi europei, fino a quando non hanno raggiunto un livello adeguato di copertura vaccinale, hanno applicato piani strategici di prevenzione a grandi linee abbastanza simili al nostro, con chiusure e *lockdown* più o meno allargati e prolungati, coprifuoco notturno e limitazioni degli spostamenti dei propri cittadini.

Qualcuno potrà affermare che gli aiuti e i sostegni alle diverse attività produttive e imprenditoriali in questi Paesi sono stati più rapidi, adeguati e consistenti, ma qualcuno forse dimentica, volutamente o meno, che purtroppo la nostra disponibilità e potenzialità economica e la nostra rete organizzativa territoriale di assistenza al lavoro e alle aziende non sono per nulla paragonabili a quelle di alcuni Paesi europei, *in primis* della Germania, e sono il risultato di decenni di politiche economiche e sociali e di scelte programmatiche sbagliate da parte di forze politiche e di Governi di cui il MoVimento 5 Stelle certamente non era parte integrante. *(Applausi)*.

Ribadiamo che la strada maestra per uscire dalla crisi pandemica è la vaccinazione di massa, capillare ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Non si deve dare un segnale di "liberi tutti" o di scatti pericolosi in avanti, altrimenti si rischia di ritornare indietro e adottare nuovamente altre misure restrittive. Solo con un percorso calibrato e graduale, con scelte politiche perfettamente in linea con i dati scientifici, si potranno realizzare le progressive riaperture richieste in condizioni di sicurezza anche delle attività che hanno maggiormente sofferto l'impatto pandemico dal punto di vista economico. Occorre dare continuità a queste attività, perché a mio avviso riaperture e chiusure alternate le danneggiano in misura maggiore.

La condivisione delle scelte è fondamentale per uscire definitivamente dall'emergenza pandemica. Non si tratta di essere rigoristi o aperturisti, ma semplicemente realisti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione e sull'ordine del giorno presentati.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, è evidente e comprensibile che, dopo molti mesi di restrizioni, vi sia l'esigenza da parte della collettività e di ognuno di noi di avere prospettive più certe in ordine alle riaperture, di avere indicazioni chiare sul coprifuoco e sulla graduale ripresa della vita sociale e di sapere se e soprattutto quando, alla luce della costante diminuzione del numero dei contagi, sarà possibile riprendere gradualmente le abitudini e il quotidiano stile di vita, seppur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e dei protocolli anti-contagio. Questo bisogno, ovviamente apprezzabile e condivisibile, è richiesto da ognuno di noi, ma dev'essere contemperato con la necessità di evitare ogni comportamento che possa pregiudicare i risultati positivi

che a fatica, con dolore e con sacrificio, abbiamo, seppur lentamente, progressivamente raggiunto.
Se si controllano i numeri del *report* settimanale che viene dai dati provenienti dalle Regioni, si noterà che è vero che è calato in misura importante il numero dei ricoveri nei reparti di medicina e nelle nostre terapie intensive ed è vero, altresì, che vi è un calo del numero dei contagi, ma tutto questo ancora non è sufficiente per poter dire che siamo fuori dall'emergenza. La diminuzione è stata progressiva e lenta ed è possibile che nelle prossime settimane vi sia una ripresa dei contagi, a seguito delle riaperture che sono avvenute in quelle, scorse, e che questo numero di contagi sia in salita, mi auguro leggermente, nella fascia di popolazione che oggi si muove di più, ma che ancora non è vaccinata.
È opportuno perciò continuare a perseguire la riduzione del numero dei casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione. È necessario che queste regole vengano rispettate ed è proprio nel rispetto di tali prescrizioni, con il controllo dei numeri che rileviamo ogni settimana, che si può procedere a riaperture progressive senza dover poi fare passi indietro. Questa gradualità e questa massima precauzione delle aperture non ci faranno compiere passi indietro.
Il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che ha delineato il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus, prevede inoltre l'introduzione sul territorio nazionale delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, che comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione, una recente negatività a un test molecolare o antigenico oppure la guarigione dalla malattia.
Alla luce di queste considerazioni, è quindi necessario un bilanciamento tra sicurezza e rigore sanitario, da un lato, e ripresa di ogni forma di socializzazione nelle varie forme di aggregazione interpersonale, dall'altro.
Mi associo a ciò che ho ascoltato poc'anzi in Aula. Come sapete, ho sempre cercato di avere una posizione che non rispecchiasse alcuna idea politica, ma un'idea di salute pubblica superiore a ogni ideologia. Sarebbe bello davvero se Fratelli d'Italia potesse in qualche maniera ritirare la propria mozione e firmare l'ordine del giorno G1 al fine di dare un'idea. Anch'io vorrei che il coprifuoco finisse, è che, per primo, nonostante faccia il medico, non so darvi una data. Il coprifuoco verrà tolto, ma non sappiamo ancora quando. Sappiamo che stiamo lavorando per progressive riaperture. Sarebbe bello che noi tutti e 315 potessimo votare insieme quello che è auspicabile: progressive riaperture quanto prima, perché è il desiderio di ognuno di noi. Il mio è un invito a essere uniti tutti insieme, indipendentemente dal colore politico, perché questo è il desiderio di ognuno di noi. Mi dispiace, parlando da medico, vedere che ci sono queste diversità.
Sinceramente, mi dispiace anche dover esprimere un parere contrario perché poi, alla fine, sarebbe bello dare un parere positivo a un unico ordine del giorno, condiviso da ognuno di noi, e vedere tutto verde dietro di me quando viene votato. *(Applausi)*.
Esprimerò quindi purtroppo un parere negativo sulla mozione 1-00353, presentata da Fratelli d'Italia, e uno favorevole sull'ordine del giorno G1. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione e dell'ordine del giorno.
FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti)*.
FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, vorrei ringraziare il senatore Castaldi per l'affetto che mi dimostra ogni volta.
Vorrei poi contestare anzitutto la negligenza sua, signor Presidente, e della Presidenza, per non aver distribuito il testo dell'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare ai colleghi di Fratelli d'Italia, visto che quelli che sto ascoltando da parte dei senatori sono interventi che avrei immaginato prima della presentazione dell'ordine del giorno G1. Infatti, in quest'ordine del giorno (che, grazie al servizio svolto dal senatore Candiani, non starò a rileggere, perché l'ha letto benissimo lui, da buon conduttore televisivo o quasi), c'è scritto tutto quello che è scritto anche nella mozione di Fratelli d'Italia., Vorrei quindi che evitassimo di utilizzare argomenti come quelli che stiamo trattando oggi, per costruire elementi di propaganda.
PRESIDENTE. Lei ha mosso un appunto alla Presidenza per non aver distribuito l'ordine del giorno,

ma le dirò dopo che non è corretto.

FARAONE *(IV-PSI)*. Era chiaramente una battuta, non mi permetterei mai con lei, signor Presidente.

Stavo dicendo che in quest'ordine del giorno c'è tutto quello che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno proposto, correttamente e giustamente, e che noi come Italia Viva condividiamo rispetto alla necessità di riuscire a investire sulle riaperture.

Signor Presidente, visto l'investimento economico che il Paese ha già fatto in questo anno e mezzo di pandemia, prevalentemente sui sostegni alle attività produttive, ormai l'unico intervento economico possibile per ripartire, purtroppo, è riaprire. Questo è quello che dobbiamo fare nelle prossime settimane e non dobbiamo naturalmente far mancare le risorse economiche previste dal decreto sostegni due, di cui si sta discutendo e che sarà votato nei prossimi giorni in Consiglio dei ministri, ma è chiaro che quel provvedimento continua a essere una soluzione tampone. Oggi ripartire è l'unico antidoto alla crisi economica di questo Paese, per cui l'ordine del giorno che abbiamo presentato ha tali caratteristiche.

Naturalmente, la riapertura ha senso grazie alla campagna vaccinale, che finalmente funziona e con la quale siamo riusciti a mettere al riparo innanzitutto chi rischia di più. La media anagrafica delle persone decedute è di ottantun anni: i vaccini su quelle fasce d'età sono l'arma più efficace per evitare altri morti in questo Paese. Il 97 per cento degli italiani deceduti a causa del Covid aveva comunque una o più patologie. Intervenire su quelle persone è quindi il modo più efficace per far funzionare la campagna vaccinale. E dopo un inizio stentato, in cui di fatto si è rischiato il "liberi tutti" anche sulla vaccinazione, per fortuna siamo arrivati a regime e oggi il generale Figliuolo può permettersi di dire che possiamo anche arrivare al milione di dosi giornaliere. Pertanto, siccome la campagna vaccinale funziona, riaprire si può.

Mantenere lo stesso schema di gioco - e cioè chiusure, coprifuoco e tutto il resto - quando la campagna di vaccinazione funziona, sarebbe veramente da stolti. Invece, grazie a quest'ordine del giorno, sarà convocata una cabina di regia in cui si tratterà anche il tema della riapertura ai turisti in questo Paese. Siamo il Paese che l'anno prima della pandemia aveva registrato 221 milioni di pernottamenti; dopo la Spagna, è il primo in Europa. Dobbiamo tornare a quel livello e questo vuol dire programmare il turismo e anche l'accesso dei turisti stranieri, visto che siamo il Paese con le città turistiche e culturali più appetibili in tutta Europa.

C'è il tema del coprifuoco: saremmo per abolirlo, ma intanto va bene anche estendere la fascia oraria di apertura per chi ha un'attività di ristorazione. C'è tutto il tema che riguarda i centri e i parchi commerciali: è incomprensibile che siano chiusi nel fine settimana, essendo luoghi dove ci sono i contapersone, i misuratori delle temperature e i dispositivi di protezione. Credo che rimettere i centri commerciali nella condizione di riaprire nei fine settimana sia una scelta di buon senso.

Vi sono poi gli impianti sportivi, con la riammissione del pubblico; le attività di bar e ristorazione; i luoghi della cultura, signor Presidente, come le biblioteche, i teatri, i cinema e i musei, gli spettacoli dal vivo, i parchi tematici e acquatici e il settore delle cerimonie e degli eventi: credo che qui dentro ci sia tutto.

Riassumendo, quindi: riaperture, sostegni per la fase di transizione e Piano nazionale di ripresa e resilienza, grazie al quale possiamo programmare gli anni futuri e la crescita economica del nostro Paese per venire fuori da questa pandemia.

Faccio quindi un appello a votare unanimemente l'ordine del giorno G1 in modo da presentarci uniti di fronte alla cabina di regia che si riunirà presto e che prenderà le decisioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, benché la sua fosse una battuta - ma chi la ascolta non lo può sapere - voglio confermarle che il testo dell'ordine del giorno è in distribuzione a tutti i senatori, così come lo è stato quello della mozione, poi ritirata, di cui anche lei era firmatario. Ci sono quindi le mozioni e l'ordine del giorno, pertanto tutti possono votare con cognizione di causa.

FAZZOLARI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(FdI)*. Signor Presidente, le forze politiche di maggioranza e il Governo auspicano che l'unica forza di opposizione ritiri la propria mozione, perché non sono contenti che il 95 per cento dei

parlamentari faccia parte del Governo, ma auspicano pure che l'opposizione non faccia il suo lavoro. Questo, purtroppo, non si può fare, non ancora; so che state lavorando affinché anche ciò accadere in Italia.

Grazie a Fratelli d'Italia, oggi si parla dell'ipotesi di riaperture. È curioso come un tema che sta così a cuore a tutti abbia dovuto aspettare una mozione di Fratelli d'Italia perché se ne potesse parlare. Visto che era così importante, magari qualcun altro avrebbe potuto presentare una mozione al riguardo; lo abbiamo fatto noi e siamo contenti di essere stati di stimolo per la maggioranza e il Governo.

Fratelli d'Italia ha presentato la mozione «Libertà e riaperture» per provare a evidenziare l'assurdità dei provvedimenti in vigore in Italia. È più di un anno che le libertà fondamentali di cittadini e imprese sono calpestate senza un vero motivo: sottoposti al coprifuoco, con obbligo di mascherina all'aperto e divieto - con qualche concessione - di visita a parenti e amici; le nostre attività chiuse d'imperio, in ginocchio, con un milione di posti di lavoro persi (e ne rischiamo molti di più); alla gente viene impedito di operare, lavorare e aprire la propria attività; le imprese sono condannate alla chiusura e abbandonate; migliaia di turisti rinunciano a prenotare in Italia, non sapendo quali saranno le regole in vigore nel nostro Paese da qui alle prossime settimane. Perché tutto questo? Per fermare la pandemia da Coronavirus. Questo è falso - sottolineo - e chi continua a ripeterlo continua a mentire, sottosegretario Sileri. È falso.

Si dice che, se riapriamo, facciamo la fine del Brasile di Bolsonaro. Questa gente neanche legge: il Brasile ha 423.000 morti che, in rapporto alla propria popolazione di 211 milioni di abitanti, sono meno di quelli dell'Italia (ossia, lo 0,19 per cento, a fronte dello 0,2 dell'Italia). La Spagna, che ha aperto molto più di noi, ha lo 0,16 per cento di morti; quindi, perché l'Italia ha i tassi di mortalità da Covid più alti dell'Occidente, pur avendo le misure più restrittive dell'Occidente? Ve lo siete chiesto? Perché non è lì che c'è il contagio, che c'è invece sui mezzi pubblici, dove la gente si ammassa e si contagia.

Il virus arriva con l'immigrazione illegale di massa, che favorite, con 13.000 sbarchi illegali in quattro mesi. È solo la punta dell'*iceberg* degli arrivi illegali via terra e degli sbarchi fantasma: tali dati ci dicono che circa il 10 per cento di chi arriva è positivo al Coronavirus. *(Applausi)*. Lì c'è il contagio.

Sottosegretario Sileri, visto che ci ha chiesto di ritirare la mozione, almeno ci ascolti. *(Applausi)*.

Il contagio è soprattutto negli ospedali: è lì che la gente si ammala, perché entra nelle strutture sanitarie, dove prende il coronavirus e muore. Questo non avete il coraggio di dirlo.

La verità è che uno Stato incapace di fare il necessario per fermare la pandemia cerca capri espiatori. E chi sono i capri espiatori? I giovani che fanno la *movida*, i barbari che vanno in palestra o chi ha un ristorante e un'attività commerciale: questi sono i barbari da colpire, per la vostra incompetenza. *(Applausi)*.

C'è però un aspetto ancora più grave ed è il motivo per il quale non possiamo ritirare la nostra mozione: dovete ben capire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. Il Governo ha il dovere di stabilire regole comportamentali per evitare il contagio e lì si deve fermare: non può entrare dentro la casa della gente, le chiese e le attività commerciali. Il Governo deve dire qual è la distanza che serve e quali devono essere i protocolli di sicurezza, e basta. Se esco a mezzanotte, all'1 o alle 2 per fare quello che voglio, sottosegretario Sileri, questo non la riguarda. Non la riguarda dove vado e cosa faccio. O mi vuole spiare dal buco della serratura, per vedere dove vado quando esco la notte? *(Applausi)*.

La verità è che il coprifuoco dei cittadini vi serve per fare il coprifuoco della democrazia, perché un popolo abituato a tenere le catene e a stare chiuso dentro casa è più facile da addomesticare. E allora gli va bene che questo Parlamento non conti nulla: guardate lo squallore dei posti vuoti, quando si parla della libertà degli italiani. E allora al popolo stanno bene i soprusi che si continuano a commettere e le violazioni sistematiche della legge, come nel caso del Copasir; oppure gli sta anche bene che arrivino perquisizioni dei ROS a giornalisti e professori che hanno avuto l'ardire di criticare il Capo dello Stato, come se fossimo l'Iran con gli *ayatollah.* Ma non siamo una teocrazia, ancora.

Qui nasce la mozione di Fratelli d'Italia: vogliamo ribadire che il Governo non ha il diritto di limitare le libertà fondamentali di cittadini e imprese. È curioso che avete abbiate presentato una serie di

mozioni molto copiose e poi è tutto contenuto in un ordine del giorno. Quando si dice la sintesi! Complimenti. No, non sono uguali: le mozioni di maggioranza implorano al sovrano di allentare il guinzaglio messo agli italiani: per favore, invece delle ore 22, si facciano le 23; per favore, mi fai lavorare? Ecco, non è questa la nostra mozione: diciamo che non avete il diritto di limitare quelle libertà.

L'ordine del giorno è abbastanza singolare. Perché Fratelli d'Italia non lo vota? Lo leggiamo insieme: chiede al Governo di «prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco». Ma perché, c'è il sospetto che non lo togliate, prima o poi? Anche questa è una notizia.

E poi: «a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni». Ma c'è il dubbio che prima o poi queste attività non riaprano? Che state dicendo? Cosa ci volete far votare? Noi questa roba non la votiamo. Votiamo la nostra mozione, nella quale chiediamo cose semplici, e cioè: basta col coprifuoco, perché non lo potete fare; basta con le mascherine all'aperto, perché sono inutili (ce lo dice la scienza); riapertura di tutte le attività. Se siete capaci, fate un protocollo e stabilite chi deve fare cosa e, se ho la possibilità di rispettarlo, apro; non devo avere il suo permesso, signor Sottosegretario.

La verità è che un Parlamento delegittimato, spaventato e consapevole che verrebbe spazzato via dal voto popolare è disposto ad accettare qualunque cosa. Ecco l'unico motivo per il quale continuiamo ad assorbire queste totali violazioni dei principi costituzionali in Italia.

Per noi la libertà si afferma, si rivendica, si difende e non si elemosina; non stiamo qui a elemosinare un'ora in più di coprifuoco. L'ordine del giorno della maggioranza è una presa in giro; lo potremmo sintetizzare ancora di più, così abbiamo una dote di sintesi ancora maggiore di quella della maggioranza: e anche oggi, forse, si apre domani. Ecco, noi non lo votiamo. Oggi vedremo chi sta dalla parte della libertà di cittadini e imprese: Fratelli d'Italia ha già fatto la sua scelta. *(Applausi)*.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, è grossomodo la venticinquesima volta in quattordici mesi che il Senato si trova a discutere delle misure di contenimento dell'epidemia, o se vogliamo dirla con più eleganza, dell'equilibrio tra restrizione delle libertà individuali e sicurezza nazionale, tra salute ed economia o, se vogliamo dirla in modo più volgare, della relazione tra chiusure e aperture.

Ho voluto mettere l'accento su quanto siano state numerose le volte in cui il Parlamento si è espresso su questi argomenti, per sgombrare il campo in premessa da un paio di dubbi che spesso (penso anche volutamente) vengono lasciati sottotraccia in una certa ambiguità: che il Parlamento sia stato mortificato dal Governo sulla gestione della pandemia e che quei 25 passaggi siano stati inutili. È ovvio che la gestione di un evento così straordinario ha scontato una certa asimmetria tra i dati a disposizione delle scelte del Governo e quelli del Parlamento, ma non penso che siamo stati inutili e aveva ragione ieri il presidente Romeo, auspicando che anche il dibattito di oggi non fosse inutile, perché ogni volta abbiamo cercato di alimentare la combinazione tra scelte delle istituzioni e comportamenti dei cittadini e sappiamo bene quanto essa sia stata importante. Ogni volta, infatti, abbiamo cercato di fare una fotografia del sentimento che il Paese stava esprimendo, delle preoccupazioni, delle attese e dei bisogni di certezza e penso che ci siamo riusciti spesso.

La prima cosa che ci dobbiamo chiedere è quale sia la fotografia del Paese che dobbiamo scattare oggi e quindi quali sono gli impegni che dobbiamo chiedere al Governo.

Prima di entrare nel merito di questo, permettetemi però di soffermarmi qualche attimo sulla mozione dei colleghi di Fratelli d'Italia, che è stata appena illustrata, perché trovo in quell'atto qualcosa di grave. Lo cito testualmente: «Tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo»; ancora: «uno stato di emergenza non è più la risposta ad una momentanea difficoltà, ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico». Ancora: «l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive in contrapposizione all'impostazione di altri Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (...), senza per questo ottenere risultati peggiori». Queste tre affermazioni testimoniano che, dietro l'ammantatura di

buon senso dei quattro impegni (via coprifuoco, via mascherine, via limitazioni nelle case e aprire subito tutte le attività ancora ferme), si nascondono teorie molto precise e per me pericolose, che non rendono un buon servizio alla credibilità delle istituzioni: ossia che senza misure restrittive i risultati avrebbero potuto essere migliori (ed è falso); che c'è una diretta correlazione tra il numero di morti e l'azione dei Governi (ed è falso); che qualcuno stia traendo un vantaggio politico dallo stato di emergenza (ed è falso). Per me queste tre teorie sono francamente inaccettabili, quindi sono liberi i colleghi di Fratelli d'Italia di pensarla così, è assolutamente legittimo, ma qui c'è il vero discrimine tra il significato di essere parte della maggioranza che sostiene il governo Draghi e scegliere di essere all'opposizione. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Detto questo, entro rapidamente nelle proposte di merito che il Partito Democratico intende formulare al Governo per i prossimi passi.

Penso che l'ordine del giorno di maggioranza sia una buona sintesi e voglio evidenziare in particolare alcune cose, soprattutto in vista dell'importante e delicata cabina di regia di lunedì 17 maggio. In tutti i passaggi abbiamo lavorato partendo da un assunto di fondo. Prima l'approccio era progressivo e proporzionale, dove per progressività non si intendeva lentezza e unilateralità, ma pronti e veloci a maggiori restrizioni, se la situazione lo richiede, ma altrettanto pronti ad allentarle. Oggi, grazie ai vaccini, la situazione è: si devono progressivamente completare le aperture affinché siano irreversibili. Questo è il primo punto.

In secondo luogo, se le riaperture devono tendere all'irreversibilità, occorre che si cambi il metodo di calcolo del rischio. Noi lo abbiamo proposto in diverse riunioni di maggioranza già da qualche giorno ed è bene che il Governo stia dando conferme in questo senso. È evidente che gli indicatori dell'andamento della pandemia, da cui dipende la zonizzazione delle Regioni, devono essere messi in correlazione con l'andamento della campagna vaccinale e con il carico sulle strutture sanitarie. Altrimenti, può succedere banalmente che, da una parte, diciamo che il Paese da qui in avanti può solo aprire e, dall'altra può accadere che da un certo lunedì una Regione torni ad essere ancora arancione e, quindi, che debba richiudere. Deve essere chiaro che ciò non può accadere, salvo ovviamente risvolti importanti e imprevisti.

Vengo al terzo punto. È ormai consapevolezza di tutti - lo si è detto anche nel dibattito fino ad ora, seppur con toni diversi - che il cosiddetto coprifuoco debba essere allentato. Aggiungo che mi auguro che lunedì ci sia una risposta chiara rispetto a qual è la dimensione dell'allentamento e qual è la sequenza con cui avverranno le riaperture.

Occorrono, inoltre, tempi certi - anche per questo confido in ciò che accadrà lunedì - per alcune riaperture che riteniamo essenziali - lo abbiamo scritto negli ordini del giorno - come quelle dei centri commerciali, del settore delle cerimonie e degli eventi, dei luoghi della cultura e dello sport, della ristorazione e dei parchi tematici.

Il quinto e ultimo tema richiede un'attenzione particolare e il Partito Democratico ha chiesto un impegno specifico nell'ordine del giorno e lo aveva già scritto in maniera molto evidente nelle proprie mozioni. Tra poche settimane apre la stagione turistica. È superfluo ricordare quanto il turismo in Italia sia importante e il suo peso sul PIL sia vicino al 13 per cento. È del tutto evidente quanto una parte significativa di questo 13 per cento dipenda proprio dalla stagionalità estiva. Penso quindi che dobbiamo mettere rigorosamente in sicurezza il turismo. Ciò vuol dire che non può esserci sicurezza a macchia di leopardo sulle nostre coste, sulle nostre montagne, nelle nostre città d'arte e in altri luoghi di attrazione. Ciò vale anche per un'eventuale correzione della campagna vaccinale. Se a un certo punto ci rendiamo conto che il ritmo della campagna vaccinale non mette in piena sicurezza questi luoghi, penso che tra qualche settimana dobbiamo essere pronti a fare delle correzioni specifiche, come per esempio, alla fine di maggio, in un altro momento di verifica importante, avere una parola definitiva sul *green pass*, che è un altro elemento determinante perché il turismo porti all'Italia quel contributo strategico che sappiamo. In questo caso ci giochiamo molto sia verso i nostri connazionali, cui diamo una dimostrazione di far partire un pezzo di economia fondamentale, sia perché quella è la faccia con cui ci presentiamo al resto del mondo, che, come sempre, guarda all'Italia come a una grande meta da raggiungere.

Checché ne dica qualcuno, è chiaro che l'ultimo miglio di questa pandemia nasconde ancora insidie,

richiede prudenza, responsabilità e ancora più determinazione, per assurdo. I nostri cittadini sono stanchi; nessuno lo nasconde, come nessuno nasconde che hanno il desiderio di tornare pienamente alle proprie vite. Quindi, non posso che dire, come feci già ad ottobre scorso, nel corso di comunicazioni dell'allora presidente del Consiglio Conte, che tutto ciò che ci resta da fare è ancora molto difficile, ma è possibile e doveroso. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, io ritengo onesto riconoscere che i dati di regressione della pandemia sono collegati a due fattori fondamentali: il primo è la politica difficile e dolorosa delle chiusure e delle limitazioni. Ho sentito dire che siamo il Paese che ha chiuso di più. Non è così. Vi ricordo che il Regno Unito ha riaperto i *pub* poche settimane fa, avendo raggiunto oltre il 60 per cento di vaccinazioni.

Ma è vero che è come per la Nazionale di calcio: quando si parla di questi argomenti, ciascuno dice le cose a suo modo. Io non voglio, però, polemizzare. Credo sia corretto riconoscere questo, perché è così nei fatti; perché i dati sulle terapie intensive e sui ricoveri sono legati al fatto che siamo riusciti ad abbassare la curva e, contemporaneamente, abbiamo aumentato la capacità vaccinale, che è l'altro elemento strategico.

Fatemi dire una cosa, anche al sottosegretario Sileri. Ho apprezzato il lavoro che si sta facendo sulle vaccinazioni. Apprezzerei meno disponibilità comunicativa; apprezzerei uno sforzo per dare più certezza agli italiani. A volte, infatti, c'è il rischio di non capire bene da che parte si va. Lo dico in modo costruttivo e apprezzando il lavoro che si sta facendo.

Detto questo, il virus non è sconfitto. È una banalità. Dobbiamo mantenere l'attenzione. C'è il problema delle varianti e c'è un'altra questione, che forse stiamo sottovalutando, ma che per me è essenziale. Nel momento in cui si riducono i numeri dell'infezione, bisogna riprendere strategicamente il tracciamento che, insieme alla vaccinazione, è lo strumento che può dare certezze agli italiani in relazione al governo e alla gestione piena della questione del virus.

Veniamo adesso agli aspetti politici. Voglio tranquillizzare gli amici della Lega. Io non ho mai pensato di proporre la chiusura di attività per fare un dispetto a Salvini o alla Lega. Potete avere l'opinione che volete, ma non siamo così folli. Per favore, non usiamo questi argomenti. Ricordate che avete usato, anche in altri momenti, argomenti secondo i quali noi dicevamo che c'era la pandemia per tenere in vita il Governo Conte. Superiamo e andiamo avanti. Non usiamo più queste argomentazioni, che sono veramente non adeguate al momento e allo sforzo che stiamo facendo.

Con questo ordine del giorno, insieme sfatiamo un altro luogo comune sciocco, secondo il quale la destra chiude o apre e la sinistra chiude o apre. Sì, perché, a seconda delle dichiarazioni e dei momenti, nei fatti così è parso.

No, abbiamo trovato una sintesi importante che vorrei riassumere in pochissime parole in conclusione della dichiarazione di voto. In relazione all'andamento pandemico e alle vaccinazioni, tutti noi vogliamo riaprire in sicurezza per fare in modo che non ci siano ritorni indietro. Tutti ricordiamo l'estate scorsa e l'effetto *boomerang* che abbiamo subito. Vorrei che avessimo almeno la memoria di qualche mese che ci sta alle spalle. Tutti vogliamo andare oltre i vincoli che abbiamo adesso, nel momento in cui ci sono le condizioni per andare oltre.

La nostra discussione finisce qui perché, al contrario di altre situazioni in cui la dialettica politica si può esprimere al meglio, siamo tutti convinti che bisogna riattivare l'economia, ma siamo altrettanto convinti che per fare questo occorre dare un segnale di sicurezza dal punto di vista sanitario.

Questa sintesi, che so essere banale e che ci tiene insieme, significa per me, a questo punto, che cancelliamo tutte le cose che ci stanno alle spalle (comprese le banalità su chi chiude e chi no) e diamo un segnale agli italiani: siamo uniti, facciamo seriamente, guardiamo i dati e non sfuggiamo da essi perché sono importanti e diamo un messaggio sicuro ai cittadini italiani. È infatti chiarissimo che gli italiani sono stanchissimi e che è molto importante il messaggio che diamo affinché non ci sia - siamo tutti d'accordo su questo - il cosiddetto liberi tutti.

Sono gli esempi e la serietà che ci portano a vincere questa durissima battaglia. *(Applausi)*.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, in questa fase Forza Italia ha insistito perché il Governo prendesse atto di una serie di questioni, a cominciare dall'evoluzione della situazione sanitaria in miglioramento, anche se nessuno sottovaluta i pericoli, né dichiara superata l'emergenza.

Dobbiamo dire che la nascita di un nuovo Governo ha determinato la correzione di alcuni errori e ritardi, perché la cosa principale di questi tempi è la campagna di vaccinazione, che sta determinando un'inversione di rotta.

Ci sono alcuni ritardi. Ad esempio nel Lazio, al di là di quello che si dice, c'è una differenza notevole tra le dosi a disposizione e quelle utilizzate. Il Lazio dovrebbe raggiungere i livelli che in questi giorni ha raggiunto la Lombardia, paradossalmente grazie a un romano che è andato a Milano a rendere più rapidi i riti della Lombardia, che in genere è più efficiente di altre realtà del territorio.

L'andamento della campagna vaccinale è certamente importante, però abbiamo avanzato delle sollecitazioni anche all'interno del Governo (la nostra azione è trasparente). Il nostro capo delegazione e i nostri Ministri hanno posto al Presidente del Consiglio una serie di questioni per rendere più rapido il processo di apertura. L'ordine del giorno, per quanto si possa considerare insufficiente e limitato, prende atto di un'evoluzione positiva della situazione, delle discrepanze e delle asimmetrie che hanno penalizzato alcuni settori. Pensiamo ai parchi tematici, ad alcuni ambiti culturali come biblioteche, teatri e cinema, nonché ai parchi acquatici e al tema delle cerimonie che sono state bloccate e limitate. È ovvio che sono momenti di incontro, addirittura di affettività, quindi occasioni più pericolose di altre sotto il profilo della diffusione del contagio. Però ora si può cominciare a immaginare una ripresa di quella che non è solo una dimensione sociale (il matrimonio, la festa, la ricorrenza: questi eventi scandiscono la vita delle persone e delle famiglie), ma è anche un'attività economica e produttiva che in Italia è diventata negli ultimi anni anche una risorsa, perché persone da varie parti del mondo scelgono il nostro Paese per celebrare i matrimoni, per far sì che i nostri borghi e i nostri mille luoghi apprezzabili diventino anche una risorsa per eventi che collegano la cerimonia a una *location* - come oggi si dice - di grande prestigio.

C'è, poi, il problema delle contraddizioni, che noi vogliamo sottolineare anche in questa occasione, nella ristorazione, nei bar. Ora si è aperta l'attività all'esterno; tuttavia, anche attraverso questo ordine del giorno e questo dibattito, noi invitiamo il Governo a riflettere sulle contraddizioni. Ci sono ristoranti che non hanno la possibilità di svolgere attività esterne e ci sono ristoranti che hanno spazi interni al chiuso molto ampi, dove, con il rispetto delle distanze e delle regole, probabilmente si può svolgere un'attività in tutta sicurezza, con distanze maggiori e affollamenti minori rispetto a una serie di tavolini. Ci sono contraddizioni tra le mense che possono svolgere una certa attività, con affollamenti o comunque con presenze notevoli, e altre situazioni.

Capisco che l'evento sportivo genera un affollamento imprevedibile: nella tale città si vince il campionato, nella talaltra si sale in serie A. È difficile gestire il pubblico, anche se in qualche città, aprendo gli stadi e ammettendo 3.000 persone a festeggiare, separate per tribune, dentro uno stadio da 50.000 posti, non sarebbe successo nulla, mentre lasciarli per strada è stato peggio.

Penso anche ad alcune manifestazioni politiche, che ho visto in televisione affollate: quelle fatte da un certo settore si possono fare, gli altri basta che dicano una frase fuori posto e vengono perseguitati. C'è un po' di ipocrisia diffusa. Noi invitiamo, con questo dibattito e con questo ordine del giorno, a uscire dall'ipocrisia.

Con il nuovo Governo sono cambiate alcune cose; alcune regole si stanno modificando; le vaccinazioni sono partite; alcune persone che non avevano dato le risposte adeguate sono state avvicendate. Mi pare che adesso, da quanto ho letto sui giornali, stia lasciando il posto anche Parisi, che si sarebbe dovuto occupare di lavoro e che aveva rendiconti di viaggio molto costosi. Plaudiamo ai cambiamenti anche in altre strutture; penso alla nomina dell'ambasciatrice Belloni al DIS; cambia un condizionamento politico che aveva molto caratterizzato il dibattito prima della crisi di Governo, quando le deleghe ai Servizi sono diventate discussione diffusa.

Non è che tutto vada già bene, quindi vogliamo sollecitare il Governo ad avere più coraggio. Lunedì ci

saranno altre riunioni: benissimo. Le Regioni stanno facendo richieste, nelle Conferenze Stato-Regioni che con il ministro per gli affari regionali Gelmini si succedono continuamente. L'andamento della salute, da un lato, e della diffusione dei vaccini, dall'altro, consente di fare delle scelte.

Invitiamo - e mi rivolgo ai rappresentanti del Governo - a cancellare alcune contraddizioni. Ieri a Roma hanno manifestato i dipendenti dei centri commerciali perché devono restare chiusi nel fine settimana. Poi però (cito il nome di un'azienda ma non ce l'ho con loro) da IKEA, che è come un centro commerciale per ampiezza, ma è monomarca, quindi non è un centro commerciale (è un "negozione" grande, come La Rinascente) l'affollamento c'è lo stesso nel fine settimana. Invece un centro commerciale, che ha i *vigilantes* e la sicurezza privata, quindi può anche disciplinare l'ingresso e le uscite delle persone e fare una valutazione, non ha avuto la possibilità di svolgere la sua attività nei fine settimana.

Ci sono alcune decisioni cervellotiche. Io ho sottolineato le cose che il Governo fa bene ma francamente a volte, quando ascolto il professor Locatelli, con tutto il rispetto, a parte il linguaggio un po' legnoso e aulico, alcune cose non le capisco. Sarà il linguaggio o sarà la mia inadeguatezza a certi livelli di scienza, ma alcune valutazioni empiriche devono essere fatte. Nei trasporti si registrano affollamenti molto più alti di quelli che si registrerebbero in un ristorante dai locali ampi, che anche al chiuso, con le distanze, potrebbe lavorare. Perché l'IKEA può avere l'affollamento e il centro commerciale non può avere nel fine settimana un ingresso e un'attività regolamentati?

Abbiamo bisogno, insomma, di dare segnali di fiducia.

Concludo sul tema del coprifuoco e degli orari: non solo è importante prendere le decisioni che noi ci auguriamo il Governo assumerà nelle prossime ore, rivedendo gli orari e una organizzazione sociale che è stata compressa per le ragioni che conosciamo e che oggi può tornare a respirare; ma c'è anche la prospettazione della stagione turistica.

Quindi poter dire che c'è un'evoluzione *in progress* aiuterà chi deve fare le prenotazioni in albergo e chi deve vincere, con le spiagge, le montagne e le città d'arte italiane, la concorrenza spagnola e greca, che si sta proponendo in questi giorni. Dunque non basta solo fare qualche *spot* su un'isola Covid *free*, da qualche parte, ma bisogna rassicurare coloro che, pian piano - perché purtroppo il percorso sarà lento - fanno delle prenotazioni e vogliono venire in Italia, ad avere una prospettiva e una dinamica che consenta loro di immaginare, compatibilmente con i dati dell'epidemia, di svolgere in Italia un'attività di turismo e di fruizione delle nostre bellezze.

Quindi mi auguro che, anche sull'onda di questo dibattito, il Governo assuma un ritmo più incisivo e più rapido e cancelli alcune contraddizioni. Il professor Locatelli si faccia un giro in metropolitana e vada a vedere la differenza con il grande magazzino o il centro commerciale, perché, francamente, alcune di queste persone forse non hanno mai visto tali realtà. Ci vuole dunque maggiore coerenza nella regolamentazione. Non siamo mai stati dalla parte dei negazionisti, abbiamo sempre sottolineato - per primo lo ha fatto il presidente Berlusconi - le situazioni di pericolo che il nostro Paese ha vissuto e vive ancora, così come la necessità di cautela, di prudenza e di saggezza e siamo sostenitori attivi delle campagne vaccinali. Da Forza Italia è venuta la proposta di coinvolgere il mondo della sanità del territorio, il mondo delle imprese e il mondo delle farmacie. Il piano da 500.000 vaccinazioni al giorno l'ha consegnato per primo il nostro partito, in occasione delle consultazioni che hanno preceduto la formazione dell'attuale Governo. Quindi siamo sempre stati oggettivi, con i piedi per terra e con realismo. Con lo stesso realismo, diciamo al Governo di avere più coraggio e più determinazione, perché l'Italia deve tornare a vivere e a crescere. *(Applausi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, siamo molto contenti del fatto che sia cambiato molto l'atteggiamento nel dibattito, soprattutto da parte di alcune forze politiche, rispetto all'ultima volta in cui abbiamo parlato del tema delle riaperture, in occasione dell'esame della mozione di sfiducia presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del ministro Speranza. Registriamo toni molto differenti e più aperturisti, da parte di alcune forze politiche, che fino a ieri sostenevano con forza l'idea che occorresse usare tutta la prudenza possibile, senza dare la possibilità di riconquistare un po'

di libertà a tanti cittadini, che se la sono vista togliere nel corso del tempo, raccogliendo anche - lo dico e ne sono fiero - l'invito che aveva fatto la Lega ad uscire dal dibattito tra aperturisti, chiusuristi, negazionisti, estremisti sanitari o sostenitori dell'estremismo sanitario *(Applausi)*, affrontando invece il problema in maniera pragmatica, utilizzando buonsenso e prudenza, riaprendo certamente con protocolli di sicurezza adeguati, ma cercando di fare in modo che i cittadini possano tornare al più presto ad una vita normale.

Certamente sono subentrati aspetti ulteriormente importanti, come la campagna vaccinale, che sta progredendo in maniera sempre più rilevante, con numeri sempre più alti, rispettando il cronoprogramma del generale Figliuolo. Indubbiamente anche i dati vanno nella direzione auspicata: abbiamo un calo delle terapie intensive, un calo del numero delle persone ricoverate, c'è un aumento delle persone guarite e c'è una diminuzione dei casi positivi registrati quotidianamente. Quindi tutto questo, insieme naturalmente alla volontà di riportare un po' alla vita i cittadini, ha fatto sì che molte forze politiche - di questo siamo contenti - che magari inizialmente erano molto titubanti, si sono invece convinte che questo sia il momento di poter riaprire.

Del resto la logica che ha sempre contraddistinto le nostre tesi è quella di stare attenti perché è provato che, più le restrizioni sono lunghe e durano troppo nel tempo - su questo ho citato uno studio dell'università di Harvard - più le persone tendono ad ignorarle. *(Applausi)*. Il rischio vero era quindi di fare dei provvedimenti che rimanessero solo sulla carta, facendo fare poi anche una brutta figura al Governo perché, mentre si mettono delle restrizioni, si vede che sostanzialmente in giro pochi le rispettano. Aggiungo che viene anche difficile mettere in campo i controlli, se ci sono 20.000 o 30.000 giovani che vanno in piazza Bologna e che sostanzialmente restano a festeggiare ben oltre le ore 22, tanto per fare un esempio.

Questo ordine del giorno, sul quale abbiamo lavorato tutti insieme e che invito anch'io il Gruppo Fratelli d'Italia a sottoscrivere e a votare, mostra comunque che siamo usciti da quel dibattito e che siamo riusciti a convincere molte delle forze politiche che erano restie a capire che è il momento di riaprire: direi che per una forza politica poter affermare di essere riuscita a convincere gli altri è un ottimo risultato e non potevamo certo chiedere di più. *(Applausi)*. Come potevamo fare a chiedere di più rispetto al fatto di essere riusciti a convincervi? È una cosa di cui andiamo assolutamente orgogliosi e fieri.

Vorremmo riuscire a convincere anche i colleghi di Fratelli d'Italia, non tanto sulle riaperture, perché su questo mi sembra che siamo abbastanza d'accordo, ma sul tema della mozione.

In effetti, il primo impegno contenuto nella mozione di Fratelli d'Italia - lo dico ai colleghi, alla collega Rauti, in particolare - parla del coprifuoco e recita: «[...] rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22». Se io però avessi voluto rimuovere completamente il coprifuoco, avrei scritto «a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco» e basta. Perché si scrive «alle ore 22»? *(Applausi)*. Perché evidentemente, colleghi di Fratelli d'Italia, anche voi siete convinti che la cosa possa avvenire in maniera progressiva e graduale, esattamente come dice l'ordine del giorno firmato da tutti. Ciò testimonia che anche su un tema delicato come il coprifuoco siamo assolutamente d'accordo tutti. *(Applausi)*. Non ci spieghiamo dunque il motivo per il quale anche voi non dobbiate firmare questo ordine del giorno, visto che il coprifuoco è il tema politico più rilevante, che ha avuto un aspetto mediatico più forte.

Come dico sempre, alla fine le mozioni, i documenti e i decreti vanno letti fino in fondo e poi una forza politica che assurge a diventare forza di Governo - io sono contento di questo - deve essere pronta comunque a confrontarsi e a trovare delle giuste mediazioni con tutti gli altri, almeno noi la pensiamo così, perché governare, come sappiamo bene tutti, non è così semplice. *(Applausi)*.

Sullo spostamento del coprifuoco mi pare di aver capito che siamo d'accordo tutti; poi saranno le ore 23, mezzanotte o l'una, sarà quello che il Governo deciderà, ma intanto il Parlamento dia sostanzialmente un *input* in questa direzione e noi siamo contenti di questo.

L'altra questione che ci tengo a sottolineare riguarda i centri commerciali. A questo riguardo, quando è venuto il ministro Speranza ho detto che capisco la logica di creare un deterrente, per cui, tenendo chiusi i centri commerciali il sabato e la domenica, c'è meno gente in giro. Il problema è che purtroppo

questo non accade perché, che i centri commerciali siano aperti o chiusi, comunque la gente in giro ci va ugualmente, è la stessa, anzi, c'è il rischio che si concentri maggiormente in alcune aree, in alcune piazze, in alcuni luoghi, in alcune zone, creando degli assembramenti. *(Applausi)*.

Non sono un esperto, però usare un po' di buon senso e un po' di razionalità mi porta a pensare che, se lo stesso numero di persone, anziché concentrarle, le distribuisco su più luoghi, ho meno assembramenti; tanto più, se in questi luoghi si fanno pure i controlli della temperatura, c'è un minimo di tracciamento, c'è la disponibilità a mettere il conta-persone, oltre al conta-auto delle vetture che si recano nei parcheggi, direi che siamo assolutamente in perfetta sicurezza. Non ha più senso tenere chiusi i centri commerciali nei prefestivi e nei festivi. Questo è quello su cui chiediamo di riflettere e mi fa piacere che su questo tema molte forze politiche si siano adoperate e quindi siamo assolutamente soddisfatti anche di questo.

C'è anche il tema degli impianti sportivi. Abbiamo visto i tifosi che si assembrano, ebbene facciamoli entrare negli stadi in un numero minimo, distanziati, all'aria aperta, come accade in tanti Paesi europei (*Applausi*), e alla fine magari riusciamo anche qui ad evitare dei possibili contagi, senza fare tutto quel terrorismo che, dati alla mano, ha dimostrato di non essere poi molto fondato. Buonsenso, prudenza sicurezza e volontà di ragionare insieme: questa è la strada del Governo Draghi. *(Applausi)*.

Abbiamo affrontato anche altre questioni, come le attività dei bar, della ristorazione, dei parchi tematici, del settore delle cerimonie e degli eventi. Quanto al limite di 15 persone che possono partecipare alla cerimonia di matrimonio, riteniamo opportuno consentire alle persone che si sposano, per le quali quello è il sogno di una vita, di celebrare all'aperto. Mi riferisco a tutte le cerimonie, come anche comunioni e battesimi.

La strada mi sembra ben tracciata, siamo d'accordo nel fare le cose in modo graduale, con sicurezza, ma cominciando veramente a ritornare alla vita normale. Oggi non possiamo che essere soddisfatti. C'è questa unica questione su cui vorremmo tanto che Fratelli d'Italia venisse con noi, perché se saremo tutti d'accordo avremo reso indubbiamente un servizio al Paese, senza dover tutte le volte rimarcare, ancora prima di votare. *(Applausi)*. Dover prendere o lasciare è una situazione che ci dà fastidio a prescindere da chi lo proponga. Discutere tutti insieme è il modo migliore per fare un ottimo servizio al Paese, lasciando perdere l'ideologia e la politica, che in queste vicende non dovrebbero proprio entrare. *(Applausi)*.

LANZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI *(M5S)*. Signor Presidente, è passato più di un anno da quando il Covid-19 ha stravolto le nostre vite, un anno in cui questo virus si è portato via, solo in Italia, oltre 123.000 persone: figli, genitori, amici, colleghi di lavoro, persone con una storia che è stata spezzata. Abbiamo affrontato un *lockdown* nazionale e momenti impensabili prima del febbraio 2020, scene come quella dei camion militari carichi di feretri che lasciavano Bergamo, che non dimenticheremo mai. Siamo stati in guerra, una guerra che non è stata combattuta da soldati, ma da medici e operatori sanitari.

Il Governo nazionale italiano, guidato dal nostro Giuseppe Conte, ha fatto un lavoro straordinario per proteggere la salute di tutti i cittadini italiani. Sono stati stanziati oltre 13 miliardi per potenziare il nostro Servizio sanitario nazionale. Abbiamo assunto medici, potenziato strutture, abbiamo cercato in tutti i modi di colmare le lacune lasciate da dieci anni di politiche sanitarie scellerate che sono costate alla nostra sanità ben 37 miliardi di tagli. *(Applausi)*. Allo stesso modo, sono stati introdotti ristori per far fronte a quella crisi economica arrivata con violenza subito dopo quella sanitaria.

È passato più di un anno e siamo tutti esausti, ma questa stanchezza fortunatamente non mette in difficoltà la nostra lucidità. In quest'Aula c'è chi ci chiede di riaprire tutto, di tornare indietro di quindici mesi come se nulla fosse successo. Ci piacerebbe, non c'è dubbio. Si parla di pazienza finita come se ci si divertisse ad essere graduali e progressivi. In questi giorni si parla tanto di vari *bonus* per alcuni decreti, ne siamo consapevoli; il miglior *bonus* per tutte quelle attività che sono rimaste fermi per mesi è proprio la riapertura e il fatturato è il migliore degli indennizzi perché il Covid ha letteralmente squarciato il tessuto economico del nostro Paese. Bar, ristoranti, alberghi, negozi, centri commerciali, palestre, piscine e giù a scendere; l'elenco dei settori, dei comparti e dei segmenti

produttivi dilaniati dai mesi di epidemia è sterminato.

Con il Governo guidato da Giuseppe Conte abbiamo messo in campo più di 160 miliardi di euro in 12 decreti; una cura da cavallo per la nostra economia, salita a 202 miliardi in questo breve scorcio di Governo Draghi. Certo, quando ci si trova di fronte a catastrofi globali di questa portata, i soldi non sono mai abbastanza e i tormenti di chi ha dovuto smettere di lavorare sono stati i nostri. Abbiamo approvato misure per la liquidità, contributi a fondo perduto, sgravi di vario tipo, agevolazioni di ogni risma e coperture relative ai costi fissi di impresa.

Nel decreto-legge sostegni-*bis* metteremo a punto un doppio binario di indennizzi; a fianco a quelli relativi alle perdite di fatturato andremo ad agire anche sul margine operativo lordo. Non solo, nel decreto-legge sostegni discusso qui la settimana scorsa è stato depennato in zona Cesarini il più grande aiuto possibile per dare vera liquidità alle imprese. L'emendamento sulla cedibilità dei crediti fiscali che si maturano con transizione 4.0, il maxi pacchetto di aiuti voluto dal ministro Patuanelli in manovra, che sostiene quelle aziende che investono su se stesse in tecnologia, innovazione e nuovi beni strumentali. Ecco, questa misura, vero e proprio polmone per dare ossigeno al nostro mondo produttivo, va recuperata subito. *(Applausi)*. Cerchiamo di essere una voce sola, impegniamoci tutti per la cedibilità dei crediti fiscali. L'Italia non ha bisogno di propaganda, ma di soluzioni e questa misura è una soluzione.

Così come va rifinanziato fino a tutto il 2023 il superbonus al 110 per cento sull'edilizia - attenzione - senza aspettare la prossima legge di bilancio perché tale attesa avrebbe effetti deflagranti su una misura che ha già fatto partire 1,8 miliardi di lavori in tutto il Paese. Non solo, è necessario estenderla agli alberghi, ai *bed and breakfast* e agli altri edifici privati che ospitano attività che negli ultimi mesi non hanno incassato un euro.

Sarebbe un aiuto concreto per rilanciare piccole e medie imprese e rimettere in moto la nostra economia. Insomma c'è tanto da fare sul fronte economico e ne siamo perfettamente consci. Attenzione, però, c'è anche una cosa da non fare: pensare, come vorrebbero i colleghi di Fratelli d'Italia, che tutto sia finito, che tutto sia passato, che la macchina del tempo ci abbia riportato a febbraio 2020. Non è così. Ripeto: soluzioni, non propaganda. *(Applausi)*.

Riguardo a quanto affermato poco fa dal collega Fazzolari, tengo a precisare che ha detto cose non vere. Ci si ammala negli ospedali, è falso. Il coprifuoco non ha basi scientifiche, è falso. I migranti fanno salire i contagi, è falso. Le chiusure non servono, è falso. *(Applausi)*. Riaprire tutto per poi magari dover tornare indietro non sarebbe solo imprudente, ma anche sciocco perché andremmo certo a dare il colpo di grazia al nostro sistema economico, ma anche a quello sanitario.

Vedete, cari colleghi, non possiamo permetterci di perdere di vista l'obiettivo che, da un anno a questa parte, è uno solo: limitare i contagi per proteggere i cittadini e sconfiggere il Covid-19, un traguardo alla nostra portata finalmente grazie ai vaccini. Nonostante la pandemia abbia mostrato tutti i limiti della riforma del Titolo V della Costituzione, con Regioni che purtroppo non sono riuscite a reagire all'onda d'urto e con Regioni che non si sono mostrate all'altezza di organizzare una campagna vaccinale, seguendo i criteri di priorità indicati dal Governo stiamo andando avanti.

Vengo alla nota dolente, colleghi; in Italia l'opposizione ha deciso di fare campagna elettorale sul coronavirus, ha deciso di speculare sulla disperazione dei cittadini e sullo sfiancamento degli italiani, strizzando l'occhio in modo pericoloso a quella che poteva essere la soluzione più facile per fare propaganda. Ripeto, occorrono soluzioni per risolvere e non soluzioni per fare propaganda. *(Applausi)* . Allora, deve essere ben chiaro a tutti che se oggi siamo nelle condizioni di iniziare a riaprire non è grazie a chi lo ha urlato in modo scomposto, a chi ha buttato benzina sul fuoco delle ansie degli italiani. No, è solo grazie al senso di responsabilità, alle misure faticose e impopolari, che però ci hanno consentito di raggiungere una situazione in cui possiamo pensare di riaprire. *(Applausi)*.

Anche questo deve essere chiaro a tutti: il decreto che ha permesso dal 26 aprile di poterci riprendere la nostra vita, un pezzetto alla volta, non rappresenta un "tutto e subito" o un "liberi tutti", ma rappresenta un percorso graduale, perché fare il passo più lungo della gamba non aiuterebbe nessuno. Non aiuterebbe aprire tutto per poi dover richiudere ed è per questo che fin da subito si è parlato di un tagliando da fare al decreto dopo due settimane. È chiaro che se i dati migliorano, se la situazione ce lo

permette, possiamo intervenire, senza sottovalutare però che, nonostante ci sia un calo dell'incidenza complessiva di SARS-Cov-2 e un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta Europa, considerando la situazione delle varianti del virus SARS-Cov-2. E far finta di niente, cari colleghi, non eliminerà il problema; ce lo riproporrà, solo in un modo più violento, tra qualche settimana, se sbagliamo oggi. E non ce lo possiamo permettere. Non ci interessa se ci sono giochetti tra partiti del centrodestra, a chi la spara più grossa, ma l'emergenza Covid-19 non può diventare oggetto di propaganda politica. *(Applausi)*.

Non si può giocare con le aspettative dei cittadini. Non si può giocare per cercare di spuntare qualche punto percentuale nei sondaggi, mettendo magari a rischio la stagione turistica quest'estate. Per questo il MoVimento 5 Stelle chiede certamente che si allentino le misure, ma sempre e solo basandosi sull'andamento dei dati epidemiologici e sulla copertura vaccinale dei cittadini, in modo progressivo e intelligente. *(Applausi)*. Ripeto, in modo progressivo e intelligente.

Alla luce di quanto premesso e grazie al grande lavoro del mio Gruppo nel formulare un ordine del giorno unitario tra le forze di maggioranza, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle all'ordine del giorno G1. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Non è vero che non si debba e non si possa fare politica anche su questa materia, perché avete sentito che le sfumature e talvolta le differenze politiche sono emerse ed è giusto che sia così. Del resto, il punto di caduta nell'ordine del giorno firmato dalla maggioranza è indefinito ed è difficile trovare un elemento di certezza. Si impegna il Governo a verificare, potenziare, eccetera: siamo praticamente al "caro amico" o poco ci manca. Dall'altra parte, invece, non posso non leggere un impegno preciso, perché dice «a rendere immediate le riaperture»: quindi si tratta di prendere una decisione netta. C'è il tentativo di tenere insieme le diverse posizioni che sono emerse nella dialettica parlamentare in questi ultimi interventi. Per altro verso, invece, c'è chi propone - poi uno è libero di appoggiare o meno questa decisione - una riapertura immediata.

Quindi, voterò favorevolmente la mozione proposta da Fratelli d'Italia, in cui si chiede l'apertura immediata. Siccome questo invece, tutto sommato, è un ordine del giorno all'acqua di rose, mi asterrò, perché non dice nulla. Ringrazio la Presidenza per avermi concesso la facoltà di intervenire.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 353, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger e Romani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Discussione delle mozioni nn. 349, 354, 355, 357, 358 e 360 (ore 19,30)

Approvazione delle mozioni nn. 349, 354 (testo 2), 355 (testo 2), 357 (testo 2), 358 (testo 2) e 360 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, 1-00354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, 1-00355, presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, 1-00357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, 1-00358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, e 1-00360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione sarà limitata alle sole dichiarazioni di voto per un tempo di cinque minuti a Gruppo. Mi sembra però che ci sia un'intesa tra i Gruppi affinché i senatori Garavini, Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro, che avevano chiesto di parlare in dichiarazione di voto, depositino agli atti i loro interventi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

VEZZALI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per le mozioni presentate perché mi offrono l'opportunità di esprimere la mia opinione.

È mia intenzione confermare Torino quale sede dell'evento in caso di definitiva aggiudicazione all'Italia delle Universiadi 2025 e assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili, un idoneo contributo finanziario, fermo restando che dal territorio dovranno provenire stanziamenti significativi a copertura degli impegni assunti e in grado di soddisfare le obbligazioni finanziarie connesse all'evento. *(Applausi)*.

Passo ora a esprimere i pareri sulle varie mozioni.

Per quanto concerne la mozione n. 354, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, esprimo parere favorevole alle premesse così come al dispositivo, con la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario».

Per quanto attiene alla mozione n. 357, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano di azione e una accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano; 2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico».

Sulla mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori, il parere è favorevole.

Per quanto concerne la mozione n. 358, presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo fino alle parole «Universiadi invernali».

Sulla mozione n. 360, presentata dal senatore Marino e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse, ad esclusione degli ultimi tre paragrafi, e sul dispositivo.

In merito alla mozione n. 355, presentata dal senatore Nastri e da altri senatori, il parere è favorevole sulle premesse e sul dispositivo, previa la seguente riformulazione: «Impegna il Governo: 1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la 32° edizione delle Universiadi invernali 2025; 2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico; 3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esse collegate comportano».

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, devo dirle che lei ha fatto un po' di *slalom* invertendo l'ordine delle mozioni. Soprattutto, ci dovrebbe dare i testi delle riformulazioni proposte perché si tratta quasi di una riscrittura di alcune.

Procediamo una alla volta. Senatore Bergesio, è d'accordo sulla riformulazione?

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Nastri, è d'accordo sulla riformulazione?

NASTRI *(FdI)*. Sì, signor Presidente, sono d'accordo sulla riformulazione.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, è d'accordo sulla riformulazione?

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatrice De Lucia, è d'accordo sulla riformulazione?

DE LUCIA *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marino, è d'accordo sulla riformulazione?

MARINO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti coloro che hanno manifestato l'intenzione di intervenire in dichiarazione di voto di consegnare il testo del loro intervento. Mi riferisco ai senatori Garavini,

Nastri, Laus, Berutti, Tiraboschi, Bergesio e Pirro.
Procediamo dunque con le votazioni. *(Brusio)*. Non accelero, procedo col tempo dovuto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 349, presentata dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,39, è ripresa alle ore 19,59).
FAZZOLARI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Sono due giorni che il Parlamento è fermo per rinvii continui vergognosi. *(Commenti)*.
PRESIDENTE. Mi sembra che si possa lasciar intervenire. Prego, senatore Fazzolari.
FAZZOLARI *(FdI)*. Figuriamoci se gente come noi si fa intimidire. Possono urlare quanto vogliono. Presidente, voglio far notare, quando si parla di opposizione responsabile, che il famoso ordine del giorno così vitale delle riaperture è passato solamente grazie al fatto che Fratelli d'Italia ha garantito il numero legale. *(Applausi)*. Senza Fratelli d'Italia il numero legale non sarebbe stato garantito. Faccio notare che questo non è meraviglioso per il Parlamento.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per dire che non prendiamo lezioni da nessuno, soprattutto tenuto presente che la vice presidenza della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è andata a Fratelli d'Italia, quando il membro della Commissione non c'era, perché abbiamo votato tutti noi. Quindi, forse è meglio che ci ringraziate, altrimenti poi rivendicate il ruolo dell'opposizione.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, la prego di attenersi all'ordine dei lavori e non a una polemica. *(Commenti del senatore Romeo)*. Lui ha parlato di questi lavori e non di quelli della Commissione.
LICHERI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI *(M5S)*. Signor Presidente, sia chiaro che il MoVimento 5 Stelle stasera c'è per intero. Non temiamo il numero legale e, se fosse dipeso da noi, il numero legale non sarebbe mai stato un problema. Non accettiamo nessuna lezione da parte di chicchessia. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Che sia mancato il numero legale è un fatto obiettivo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 354 (testo 2), presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentata dal senatore Nastri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 357 (testo 2), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 358 (testo 2), presentata dalla senatrice De Lucia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 360 (testo 2), presentata dal senatore Marino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (**2167**) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Ciampolillo, Martelli

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi.

Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dal Governo, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sussistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizione di manifestare adeguatamente la sua volontà al momento del voto su ciascuno degli articoli. In assenza dell'informazione sullo stato reale della situazione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, la volontà del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effettiva cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseriti fondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, è da valutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazione regolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sulla piena capacità e possibilità di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere garantita la facoltà di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamento del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DL si pone in contrasto con l'art.1 Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quanto l'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo, si risolve nello svuotamento della concreta rappresentanza della Nazione prevista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile esercizio della sovranità popolare.

In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione (dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel D.P.C.M in vigore in materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non è dato di rinvenire alcun precetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltanto una serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbe quello al

"provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione, "provvedimento" può essere anche una sentenza, una circolare o un atto amministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il principio irrinunciabile della certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinvio si vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino.

Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provvedimento" sarebbe in realtà il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021, atto la cui natura non consente di imporre alcuna restrizione alle libertà fondamentali, come ha avuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoché unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'integrale trascrizione nel testo di legge per far sì di poterli imporre, rendendoli perfettamente conoscibili (ed intelligibili) al cittadino.

Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non più in vigore (il DPCM è scaduto il 6 Aprile 2021) non è in grado di produrre alcun effetto; per conseguenza, sussiste incostituzionalità per eccessiva indeterminatezza della norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio ad un non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversione in un DPCM ormai improduttivo di effetti.

La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, così come recentemente confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predetta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli Stati Contraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di imporre la vaccinazione ("*7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno può essere politicamente, socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non desidera farlo da solo;")* così come qualsiasi forma di discriminazione fondata sul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini ("*7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;"*); inoltre, la proposta della Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificato con il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazione attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione dei possibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente esclude che tale certificazione possa essere utilizzata per finalità discriminatorie (V. *Considerando 26 "È necessario prevenire la discriminazione nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino è attualmente raccomandato, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità o hanno scelto di non farlo.*").

Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non è quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo in cui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari che rifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor più legittimo se si considera che tutti i vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono stati approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata (*Articolo 14 Paragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004*), che prevede la deroga ai comuni standard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini - per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.

L'articolo 4 presenta profili di criticità costituzionale per mancato rispetto della *Risoluzione 2361/21* (e dei principi di non discriminazione in essa contenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testo della proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possibile contrasto con *l'Articolo 10 Comma 1 della Costituzione,* sotto un duplice profilo:

il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Ordinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virus Sars COv 2, poiché "*l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"*; tra queste vi è senz'altro il Trattato istitutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di cui la *Risoluzione 2361/21* ne è diritto derivato) cosi come i Trattati che regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto derivato" sull'argomento - in via di approvazione - sembra

anch'esso escludere nella maniera più categorica ogni possibile ipotesi di obbligatorietà.

Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale e qualsiasi testo normativo la cui finalità fosse quella di introdurlo, anche indirettamente, riguarda invece la possibilità che il datore di lavoro - ad esclusiva tutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario che rifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dal virus, assegnandolo ad altre mansioni.

Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessità di tutelare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale è evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un simile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare il lavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazione nei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi.

La *Risoluzione 2361/21, al Paragrafo 7.3.2* garantisce che nessuno sia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo il legittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sanitario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiuto alla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discriminazione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e che ai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione è obbligata a rispettare.

Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto *dell'Articolo 10.1 della Costituzione*, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento della retribuzione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino, per contrasto con il *Paragrafo 7.3.2* della Risoluzione *2361/21 del Consiglio D'Europa.*

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del D.D.L. n. 2167 di conversione del Decreto Legge n. 44/21.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Articolo 1.

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies,* lettera *d)*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione

del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *c)*, del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

La Commissione

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021,» *con le seguenti:* «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato»;

b) al comma 3, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto»;

c) al comma 5, alinea, dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, del presente decreto».

1.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.2

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4 (testo 2)

Ciriani, La Russa, Totaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

1.5 (testo 2)

Ciriani, La Russa, Totaro

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione provata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

La Commissione

Approvato

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dal 1º maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

G1.1

Augussori

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno

creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.1(testo 2)

Augussori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di spostamento.

(*) Accolto dal Governo

G1.2

Augussori

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo

affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G1.2 (testo 2)

Augussori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio,

impegna il Governo:

entro la fine del mese di maggio a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e anche delle attività di ristorazione, anche all'interno..

(*) Accolto dal Governo

G1.3

Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe, Gallone (*), Mallegni (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.3 (testo 2)

Briziarelli, Campari, Rufa, Emanuele Pellegrini, De Vecchis, Pepe, Gallone, Mallegni (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale, per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia per i soggetti che abbiano i requisiti previsti

dal *green pass*;

su tale tema è stato chiesto un parere al CTS per la validazione di un protocollo di apertura in sicurezza,

impegna il Governo:

compatibilmente con i dati relativi all'andamento epidemiologico, ad adottare nel quadro delle progressive riaperture e in accordo con le Regioni gli atti necessari contenenti le linee guida ove siano indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Toffanin e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Collina e i restanti componenti del Gruppo PD e i restanti componenti dei Gruppi M5S e Aut (SVP-PATT, UV)

(**) Accolto dal Governo

G1.4

Faraone, Grimani

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci

anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G1.4 (testo 2)

Faraone, Grimani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premesso che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di

supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e riposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

di potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

Binetti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il

principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente impreviste possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

Stabile

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo

fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

G1.6 (testo 2)

Stabile

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100.

(*) Accolto dal Governo

G1.100 (già em. 1.0.1)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 1 contiene delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 ormai superate dalle nuove disposizioni relative alle graduali riaperture contenute nel decreto-legge n. 52 del 2021;

considerato che:

nel decreto legge n. 52 del 2021 sono contenute delle disposizioni volte a favorire la graduale ripresa della mobilità interregionale; in particolare, si prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea;

dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle zone gialla e bianca. La norma dispone che chi è in possesso di certificazione verde può spostarsi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa. Tali spostamenti rimangono chiaramente sempre consentiti, anche in assenza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione;

valutato, inoltre, che

l'esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare è una delle tre condizioni, tra loro alternative, per ottenere il certificato verde. Ma, a differenza delle altre due ipotesi, vaccinazione o guarigione da Covid-19, il l tampone ha un costo non indifferente e variabile tra le Regioni;

è alquanto evidente che non possono sorgere discriminazioni di trattamento fra cittadini, ed ostacoli di natura economica che vadano a limitare le possibilità di spostamento, al di fuori della necessaria e preminente tutela della salute pubblica;

sarebbe inconcepibile che i costi per raggiungere l'obiettivo condiviso della riconquista della normalità finissero per ricadere sul cittadino, già provato dalle restrizioni legate alla crisi sanitaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare appositi stanziamenti, nel primo provvedimento utile, per garantire la gratuità dei test antigenici o molecolari volti all'ottenimento delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, al fine di evitare l'insorgere di limitazioni alla libertà di spostamento dei cittadini derivanti da impedimenti di natura economica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone,

Giuseppe Pisani

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis*** .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma i è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021 e successive modificazioni, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.».

1.0.3

Faraone, Grimani

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-***bis.***

(Riaperture centri commerciali ed outlet*)*

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma *17*-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";

b) il comma *17*-octies punto *3*-bis *è* soppresso;

c) il comma *17*-novies *è* soppresso».

1.0.6

Faraone, Grimani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al

personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'anno scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare

funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m)* del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

Briziarelli, Simone Bossi, Candiani, Casolati

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera *q)* della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1*. A partire dal 1º maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «. La predetta deroga è consentita solo in casi» *con le seguenti:* «, tranne che in casi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «dal decreto del Ministro dell'istruzione» *con le seguenti:* «dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione».

2.2

Saponara, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.100

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

De Lucia

Improponibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G2.1

Fregolent, Lunesu, Doria, Augussori (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di

48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.1 (testo 2)

Fregolent, Lunesu, Doria, Augussori

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a

fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, all'esito dei necessari approfondimenti presso gli organi tecnico-scientifici competenti, di adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

(*) Accolto dal Governo

G2.100 (già em. 2.2)

Saponara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

l'emergenza sanitaria prolungata ha messo in luce le carenze di un sistema deficitario nelle attrezzature, nelle infrastrutture e nelle competenze degli operatori e assistenti per quanto riguarda la gestione degli alunni con disabilità nella didattica a distanza;

è necessario supportare meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate;

è opportuno quindi finalizzare a questo parte delle risorse fornite alle istituzioni scolastiche, piuttosto che prevedere finanziamenti a pioggia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi delle competenze delle associazioni rappresentative della disabilità e delle istituzioni specializzate di settore, attraverso tecnici e ingegneri informatici, così come messo in luce nel corso delle audizioni svolte durante l'iter del provvedimento in esame.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Ronzulli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

Ronzulli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

Modena, Ferro

Ritirato

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2

Modena, Ferro

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3

Modena, Ferro

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4

Boldrini

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178»*, inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa,».

3.5

Zaffini, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicate sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «pubblicate nel sito *internet* istituzionale».

3.6

Modena, Ferro

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

Durnwalder, Steger, Laniece

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.13 (già 4.28)

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.100

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.8

Evangelista, Romano

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatesi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-*ter*. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

Mallegni

Ritirato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-*quater*. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

Mallegni

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

Balboni, Ciriani, La Russa, Totaro

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.12 (già 4.25)

Boldrini, Valente

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.102

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

G3.100 (già em. 3.13)

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", prevede, all'articolo 1, comma 1, che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca la «previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie», pertanto sembra dovuto che anche per loro siano applicabili le

disposizioni previste dalla legge 210/1992 in caso di danni causati dal vaccino,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, la previsione che chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui all'articolo 4 del decreto legge in esame, lesioni o infermità permanenti, ha diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

(*) Accolto dal Governo

G3.101 (già em. 3.0.4)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(*.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli*" e che impone la "*traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano*" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della

collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo decreto Sostegni-*bis*, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

G3.101 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposoo di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale. La punibilità è esclusa a condizione che l'uso del vaccino sia stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio (emesso dalle competenti autorità) e alle circolari pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (ed ai singoli prodotti vaccinali);

l'articolo 4 introduce, per il periodo intercorrente fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale relativo alla vaccinazione contro il COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l'obbligo della suddetta vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali;

considerato che:

in diverse pronunce, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l'indennizzo in caso di vaccinazioni non obbligatorie ma unicamente raccomandate alla popolazione dalle autorità sanitarie per la tutela della salute pubblica (v. sentenze n. 107/2012 per il vaccino da morbillo, parotite e rosolia, n. 423/2000 per il vaccino da epatite C e n. 27/1998 per il vaccino antipolio);

in tali pronunce si evidenzia, da un lato, l'impatto che ha sulla popolazione anche la sola raccomandazione delle autorità competenti e, dall'altro, il dovere di solidarietà che deve accompagnare il perseguimento di interessi generali. In presenza di una campagna portata avanti a favore di un trattamento vaccinale infatti si sviluppa nel singolo cittadino un affidamento rispetto alle raccomandazioni delle autorità sanitarie, affidamento che "(*.) rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli*" e che impone la "*traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano*" (sentenza 26.5.2020, n. 118) in ossequio ai principi dettati dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

occorre estendere l'indennizzo previsto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, alle conseguenze dannose derivate dalle vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono necessarie per la tutela della salute pubblica. Trattasi, in particolare, dei casi in cui la vaccinazione viene raccomandata dalle autorità sanitarie, statali e locali, nell'ambito di un programma che, anche in esecuzione del Piano nazionale della prevenzione, sia redatto e portato avanti nell'interesse della

collettività oltre che nell'interesse del singolo cittadino,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, delle adeguate risorse per riconoscere un indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni non obbligatorie, per le quali è prevista una raccomandazione delle competenti autorità sanitarie (nazionali e locali) per la tutela della salute pubblica, anche in esecuzione di un programma vaccinale, al fine di garantire la copertura della più ampia fetta di popolazione, come nel caso dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.

(*) Accolto dal Governo

G3.102 (già 3.12)

Boldrini, Valente

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici (A.S. 2167),

premesso che:

secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato»;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 118 del 2020 ha affermato che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.12 (già 4.25).

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

Pagano, Bernini, Schifani

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità

di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.100 ([id. a 3.0.2 (testo 2) e 3.8 (testo 4)])

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2,* dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

Pagano, Bernini, Schifani

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h)*, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

3.0.4 (già 4.0.1)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pirro, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza

dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Paragone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

Ciampolillo, Martelli

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

Parente, Grimani

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» *inserire le seguenti:* «, sociosanitarie».

4.4 (id. a 4.5)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» *inserire le seguenti:* «di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43,».

4.6

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» *con le seguenti:* «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole:* «nelle farmacie, parafarmacie» *con le seguenti:* «nelle farmacie, nelle parafarmacie» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «prestazioni lavorative rese dai soggetti» *con le seguenti:* «prestazioni lavorative dei soggetti»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «sociosanitarie, socio-assistenziali» *con le seguenti:* «sociosanitarie e socio-assistenziali», *sostituire le parole:* «nelle farmacie, parafarmacie» *con le seguenti:* «nelle farmacie, nelle parafarmacie» *e dopo le parole:* «nel cui territorio operano» *aggiungere le seguenti:* «i medesimi dipendenti»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione» *con le seguenti:* «l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione»;

d) *al comma 6, dopo le parole:* «Decorsi i termini» *inserire le seguenti:* «per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

e) *al comma 7, dopo le parole:* «di cui al comma 6» *sopprimere il seguente segno d'interpunzione:* «,»;

f) *al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole:* «per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso» *con le seguenti:* «per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso» .

4.7

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «studi professionali» *con le seguenti:* «studi medici professionali»;

4.8

Boldrini

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *inserire la seguente:* «medici».

4.9

Parente, Grimani

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» *aggiungere le seguenti:* «anche alle dipendenze di società appaltatrici,».

4.10

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», *inserire le seguenti:* «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» *con le seguenti:* «medico del lavoro».

4.12

Pagano

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», *con le seguenti:* «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» *inserire le seguenti:* «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

Boldrini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «l'azienda sanitaria locale» *con le seguenti:* «il medico competente della azienda sanitaria locale».

4.15

Boldrini

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» *con le seguenti:* «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*

b) *sopprimere il comma 7;*

c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

Boldrini

Ritirato

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» *con le seguenti:* «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

a) *al comma 7, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea»;

b) *al comma 9, sostituire la parola:* «la sospensione» *con le seguenti:* «la limitazione temporanea».

4.19

Boldrini

Ritirato

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» *inserire le seguenti:* «, previo confronto con le organizzazioni sindacali,».

4.20

Pillon, Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

Arrigoni, Pillon, Emanuele Pellegrini, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Respinto

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» *sono sostituite dalle seguenti:* «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.100

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero

ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

Carbone, Grimani

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *c)*, capoverso "463-*bis*", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, " sono aggiunte le seguenti: "nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera *e)*, capoverso "464-*bis*", dopo le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività".».

4.26

Garavini, Grimani

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

G4.26 (già em. 4.26)

Garavini, Grimani

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.26.

(*) Accolto dal Governo

4.27

Garavini, Grimani

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

G4.100 (già em. 4.23)

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del provvedimento recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti Sars- CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 4 prevede che, salvo quanto disposto dall'art. 26, commi 2 e 2-*bis*, del d.l. 18/2020 in materia di lavoratori cd. "fragili", per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

il provvedimento, non specificando che i periodi di assenza dal servizio in questione sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto, reca un danno a quei lavoratori che sono impossibilitati a vaccinarsi per ragioni esterne alla propria volontà,

impegna il Governo:

ad intervenire prontamente con una disposizione normativa, anche di carattere urgente, per prevedere che, laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge in esame, è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, specificando altresì che, in tal caso, i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

(*) Accolto dal Governo

G4.101 (già em. 4.0.9)

Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame reca "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in materia di vaccinazioni anti Sars-cov-2*"

considerato che:

risulta necessario tutelare il diritto alla salute della collettività e delle persone, nonché l'ordine pubblico, anche al fine di un ordinato governo dell'emergenza sanitaria;

al fine di perseguire l'interesse pubblico è necessario consentire la massima diffusione di medicinali e dispositivi medico-sanitari essenziali in tutto il territorio nazionale;

anche se tali beni sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale, la situazione pandemica e il conseguente stato di emergenza rendono estremamente necessaria la più larga diffusione possibile di questi beni;

considerato infine che:

l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) ha esplicitamente previsto deroghe alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui beni sanitari per contesti in cui sono diffuse epidemie e in cui gli Stati interessati non possono garantire l'accesso o la distribuzione (cfr. "Declaration on the TRIPS agreement and public health" adottata il 14 novembre 2001 e gli atti successivi conseguenti);

l'articolo 70 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante " Codice della proprietà industriale" prevede l'istituto della licenza obbligatoria, tramite il quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale trasmette il brevetto ad altra azienda nella condizione di produrre il bene, ricevendo un congruo indennizzo dallo Stato;

le circostanze attuali derivante dalla pandemia pongono l'Italia in una situazione di

straordinaria necessità ed urgenza per l'ordinato governo della pandemia e il raggiungimento dell'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute e dell'ordine pubblico; tale da consentire l'applicazione dei principi richiamati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio insieme con l'istituto della licenza obbligatoria,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali per il superamento della situazione pandemica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

Stabile

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

Stabile

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

Stabile

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

Siclari, De Poli, Pagano (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.5

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis*** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.0.5 (già em. 4.0.5)

Siclari, De Poli, Pagano

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.5.

_____

(*) Accolto dal Governo

4.0.6

Faraone, Grimani

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.6

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato.».

G4.0.6 (già em. 4.0.6)

Faraone, Grimani

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.6.

_____

(*) Accolto dal Governo

4.0.7

Calderoli

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

Stabile

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post *COVID)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera *a)* e comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

Pirro, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Castellone, Endrizzi, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- ***bis.***

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

Pirro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 5.

(Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale)

1. All'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;

c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-*bis*» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-*bis*»;

d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis* e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;

e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-*bis*, presso l'ASL di assistenza».

EMENDAMENTI

5.1

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2

Mantovani

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

2) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» *con le seguenti:* «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» *con le seguenti:* «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

Fregolent, Lunesu, Doria

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a), *inserire le seguenti lettere:*

«*a*-bis*)* al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", *con le seguenti:* "presso le strutture di cui al comma 1";

c) *alla lettera* d), *sostituire le parole:* "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" *con le seguenti:* "nelle strutture di cui al comma 1".

5.4

Boldrini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* a), *inserire le seguenti:*

«*a*-bis*)* al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter*)* al comma 2, le parole: "o dell'analoga struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole*:* «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

c) alla lettera d), sostituire le parole*:* «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.5

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Giuseppe Pisani, Mantovani, Toninelli, Binetti

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

c) all'articolo 23-*ter*, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

EMENDAMENTI

6.1

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:.

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti:* «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.4

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «È altresì consentito il deposito di singoli atti e

documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore».

6.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.6

Balboni, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, capoverso* «2-*ter*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole*: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» *con le seguenti*: «è consentito»;

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti*: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando, Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, numero 2) dopo il capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater*. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

Balboni, La Russa, Totaro

Respinto

Al comma 1, lettera d)*, numero 2, dopo capoverso* «2-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater.* Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter,* il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato *ex* art. 335 c.p.p . ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

Cirinnà, Rossomando, Valente

Improponibile

Dopo il comma 2, *inserire il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

Cirinnà, Rossomando, Valente

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.200

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «All'allegato 1» *con le seguenti:* «Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1».

6.13

Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 136, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di

documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Cucca, Grimani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. *6-**bis.***

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo *22*-ter*,* comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

b) alla lettera *b)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";

c) alla lettera *c)*, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

7.1

De Poli

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

De Poli

Improponibile

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» *con le seguenti:* «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

De Poli

Improponibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1*. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono dispone, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

Richetti

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» *aggiungere le seguenti:* «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità».

7.6

Faraone, Grimani

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma *4*-septies*,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1000

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art**. 7-*bis*.

(Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato)

1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 21, primo comma, lettera *d),* della legge 3 aprile 1979, n. 103 che si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 103 del 1979, e in conformità alle modalità previste dal presente articolo.

2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con l'ufficio elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.

3. Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante l'ordinaria scheda elettorale, che è fatta pervenire all'elettore in plico sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima della data di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e all'indicazione del termine di cui al comma 4.

4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato è spedito, a mezzo di raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa fede della

tempestività dell'invio.».

7.0.1

Margiotta

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

Valente

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 7- ***bis.***

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative

assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - *(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo)* - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente".

3-*quinquies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo. 8.

(Termini in materia di lavoro e terzo settore)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 106, comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.500 ([già 8.0.4 (testo 2)])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «fino al 31 maggio 2021», *con le*

seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021», *con le seguenti:* «pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

8.1

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G8.100

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.200

La Commissione

Approvato

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore».

G8.100 (già em. 8.1)

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi, Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca una proroga a termini in materia di lavoro e terzo settore;

il perseguire della crisi pandemica ha rallentato il processo di attuazione della riforma del terzo settore di cui al decreto legislativo 17/2017 e tuttora persistono problematiche relative all'operatività del Registro Unico del Terzo settore e all'adeguamento dello statuto degli enti che intendono procedere con l'iscrizione ed uniformarsi alla nuova normativa;

il termine ultimo per adeguare gli statuti, al fine di comprendere le nuove modalità di gestione ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio da COVID-19, è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto sostegni che ha previsto uno slittamento da maggio a luglio 2021,

impegna il Governo:

al fine di contenere la confusione e l'instabilità dell'intero terzo settore, sarebbe importante dare

chiarezza prevedendo un margine più ampio per l'adeguamento degli statuti, evitando proroghe di tre mesi in tre mesi e facendo coincidere il termine con quello previsto per la fine dello stato di emergenza e prorogandolo di pari passo.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

Manca

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

Manca

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

Vitali

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

1. All'articolo 58, comma *5-sexies,* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della

disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-*septies*."».

8.0.5

Catalfo

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

Paragone

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8- ***bis.***

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le soci età di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

EMENDAMENTO

9.200

La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «ovunque ricorra» *con le seguenti:* «ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.2

Guidolin

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di

operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

Guidolin

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.5

Rojc

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

Lannutti

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di revisione dei veicoli a due note».

9.0.7

Ferrari, Boldrini, Iori, Collina

Improponibile

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

Boldrini, Iori, Collina

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis*** .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a)* il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b)* ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p),* del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo *3*-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge *7* agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti: "*c)* e *d),*".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a), b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d),*";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:

attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis,* comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis,* comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede-mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis,* primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

Verducci

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

Verducci

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis è* aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter.*

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il

Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

Verducci

Improponibile

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

Lannutti

Improponibile

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h),* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» *inserire le seguenti:* «di circolazione di monopattini».

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera *c)*, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquie*s, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

Russo

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» *inserire le seguenti:* «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

De Lucia, Mantovani, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» *inserire le seguenti:* «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.22 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «maggio 1994, n. 487,» *inserire le seguenti:* «del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,».

10.5

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.102

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera* c)*;*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera *c)*».

10.7

Piarulli, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c*);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».

10.8

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.103

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.9

Paragone

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera* c);

2) *al comma 3, le parole da:* «la fase di valutazione» *fino a* «nonché» *sono soppresse*.

10.10

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera* c);

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

Nannicini, Valente

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

Nugnes, Fattori

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 10.9

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.500 ([già em. 10.100 (testo 2) e 10.100/100])

La Commissione

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera* c) *con le seguenti:*

«*c)* per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis*)* conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera *b)*, numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,

possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «ove necessario,» *inserire le seguenti:* «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «adottate per il bando e riaprendo,» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di trenta giorni,»;

d) *al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale».

10.13

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

«*c)* una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis*)* I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

Valente, Fedeli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

Russo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, sopprimere il primo periodo;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole*: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi,».

10.18

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c)*, primo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole*: «valutazione dei titoli» *inserire le seguenti*: «di studio».

10.19

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) *sostituire le parole:* «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» *con le seguenti*: «e dell'eventuale» *e dopo le parole:* «i titoli di servizio» *inserire le seguenti:* «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

Richetti

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.23

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

Richetti

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

Richetti

Respinto

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

Fregolent, Lunesu, Doria

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.100

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente*:

«*c*-bis*)* espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le seguenti:* «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» *e le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» *con le parole:* «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».

10.27

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

Valente

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità,».

10.30

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad

eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Sopprimere il comma 3.

10.32

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

Nannicini, Valente

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

Nugnes, Fattori

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Id. em. 10.34

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» *inserire le seguenti:* «nel limite temporale pari a 15 giorni,».

10.37

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola:* «eventuale»;

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale».

10.38

Valente

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già

stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» *inserire le seguenti:* «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» *e dopo le parole:* «anche in deroga al bando» *inserire le seguenti:* «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte,».

10.39

De Lucia, Mantovani

Ritirato

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

10.40

Iannone, La Russa, Totaro

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.».

10.41

Rampi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».

10.42

Rampi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione

dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

Richetti

Respinto

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».

10.45

Romano, Matrisciano, Catalfo, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» *con la seguente:* «aperta».

10.200

La Commissione

Approvato

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Il Dipartimento» *inserire le seguenti:* «della funzione pubblica».

10.46

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

Iannone, La Russa, Totaro

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta felina l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito».

10.48

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.104

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Ritirato

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50 (id. a 10.51)

La Commissione

Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «fatto salvo quanto previsto al comma 11-*bis*.»;

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

La Commissione

Approvato

Al comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

Quagliariello

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

Vitali

Ritirato

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed

esterna"».

10.55

Corrado, Abate, Angrisani, Crucioli, Granato, Lezzi, Morra

Id. em. 10.53

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

b) al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

Alfieri

Ritirato

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità« *con le seguenti: »,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità«;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole «,* del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110º corso e il 111º corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.1000

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole da: "con equiparazione" a: "*F1,"* sono soppresse e la parola: "*219.436"* è sostituita dalla seguente: "438.872";

b) al sesto periodo, le parole: "nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 unità di Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unità con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo".».

10.58

Gallone

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-*ter,* del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.

11-*ter.* Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.

11-*quater.* Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-*ter è* richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-*quinquies.* Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-*sexies.* Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

Richetti

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma *3*-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera *c)*, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera *b)*.».

10.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Improponibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso, presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedete, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

De Lucia

Improponibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

Verducci

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara,

Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.101

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-*ter*. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Prove di esame) - 1*. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e

competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

G10.1

Pirovano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai tini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto si spazi adatti al di fuori del Comune.

(*) Accolto dal Governo

G10.2

Grassi

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premesso che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa,

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del, candidato.

G10.100 (già em. 10.26)

Fregolent, Doria, Lunesu

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premesso che:

nei concorsi volti al reclutamento di personale non dirigenziale la normativa vigente, così come l'articolo 10 del provvedimento in esame, prevede generalmente l'espletamento di uno o più prove scritte, di cui una eventualmente tecnico-pratica, e di una prova orale, comprendente, nel caso, l'accertamento della conoscenza di base di una o più lingue straniere e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali;

dette prove hanno l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla tipologia concorsuale;

oltre alla preparazione nozionistica del candidato, si ritiene necessario prevedere che sia analizzata anche la sfera comportamentale dello stesso, affinché nella pubblica amministrazione sia impiegato personale adeguato in termini di socialità, dinamicità, disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo che si va a ricoprire, capacità di adattarsi in contesti di lavoro, motivazione e senso di responsabilità;

al fine di verificare tali capacità è fondamentale predisporre delle specifiche prove volte ad indagare la personalità e la motivazione del candidato, esaminando i tratti personologici e gli assetti motivazionali e valoriali dello stesso sulla base delle esperienze, gli interessi, le opinioni, le aspirazioni,

impegna il Governo:

a prevedere che tra le prove previste nei concorsi pubblici, oltre alle prove scritte e alla prova orale sia inserito l'espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui siano posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato.

G10.101 (già em. 10.64)

Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini,

Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

G10.101 (testo 2)

Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero,

Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, premesso che:

l'emergenza epidemiologica in atto, causata dal Covid 19, ha determinato una grave crisi economica allargando il divario delle diseguaglianze sociali;

l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione di area medica attualmente programmati a livello nazionale dalla normativa vigente (art.1, l n. 2 agosto 1999, n. 264), perdurando la pandemia, può produrre il rischio di accentuare il divario sociale in ordine all'iscrizione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, escludendo per motivi economici coloro che appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione dalla possibilità di immatricolazione nei c.d. atenei "fuori sede", ossia lontani dalla propria residenza;

l'ammissione delle Scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, mediante procedure selettive su base nazionale può produrre la conseguenza che, terminata la formazione specialistica, i medici neo specialisti ambiscono a rientrare nella loro regione di origine, causando una interruzione del percorso di crescita professionale e di radicamento alla struttura di formazione, danneggiando, di fatto, il sistema sanitario regionale che li ha formati;

è indiscutibile che le summenzionate criticità rischino di riguardare, in particolare, i territori maggiormente disagiati, e, tra questi, le realtà insulari, in relazione ai quali alla già nota, difficile accessibilità, si cumulano le specifiche, peculiari esigenze di individuare strumenti correttivi, in grado di assicurare, in particolare, l'uniforme garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, primi tra tutti quelli inerenti il diritto allo studio e la tenuta del sistema sanitario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare, nell'ambito di un complessivo incremento delle risorse finalizzate al diritto allo studio, misure specifiche rivolte agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, i quali, per effetto del meccanismo dell'accesso programmato nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria, siano costretti ad iscriversi presso atenei diversi da quello di residenza;

a valutare l'opportunità di riformare dall'anno accademico 2022-2023 l'attuale disciplina in tema di ammissione alle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (art. 36, comma 1, dlgs 17 agosto 1999, n. 368), ripristinando, pur nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, la possibilità di scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e della sede universitaria di frequenza del corso di specializzazione.

(*) Accolto dal Governo

G10.102 (già em. 10.5)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali,

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

G10.102 (testo 2)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

considerato che:

l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), recante disposizioni in materia di «Formazione presso gli uffici giudiziari», prevede che i laureati in Giurisprudenza che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto

processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano svolgere un tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari e magistrature superiori;

i giovani laureati in Giurisprudenza possono svolgere il tirocinio teorico formativo presso gli Uffici Giudiziari nonché la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, previa ammissione formulata dai capi degli Uffici Giudiziari o dagli Avvocati dello Stato; i criteri di selezione sono basati sulla laurea, sull'eventuale lode e sulla media risultante dalla: media tra gli esami di Diritto Privato, Civile e Commerciale; media esami di Procedura Civile; media esami di Diritto Amministrativo; media tra gli esami di Penale e Procedura Penale;

valutato che:

i requisiti di accesso a tale tirocinio e pratica forense sono finalizzati alla selezione di personale tirocinante di elevata preparazione tecnica;

l'esperienza del tirocinio consiste nell'affiancare, per la durata di 18 mesi, il magistrato/avvocato dello Stato assegnatario del tirocinante in tutte le mansioni ad egli/ella attribuite, nonché la predisposizione delle minute dei provvedimenti e degli atti giurisdizionali;

considerato infine che:

il tirocinio intercorre in una fase formativa-professionale di giovani neolaureati e consiste in una esperienza di primo piano nel contesto giuridico-istituzionale della Repubblica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate al riconoscimento del tirocinio proficuamente concluso e di durata di almeno 18 mesi, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nonché della pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato, come attributivo di un punteggio non inferiore a quello riconosciuto al titolo di studio più elevato tra quelli indicati nei bandi di concorso indetti dalla Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.103 (già em. 10.8)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

il Capo III del decreto-legge in esame reca "*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da covid-19*";

l'articolo 10 prevede al comma 1, lettera c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

considerato che:

i requisiti di accesso ai concorsi pubblici di cui al decreto-legge della cui conversione si tratta sono relativi a prove scritte e orali e ad una valutazione dei titoli;

valutato che:

la situazione occupazionale dei giovani italiani è compromessa da questioni endemiche relative al mercato italiano in diversi settori, al tardivo o mancato sviluppo di efficaci catene di trasmissione delle persone dai contesti formativi a quelli professionali, dal non sempre efficiente livello di professionalizzazione della formazione universitaria nazionale;

nel contesto strutturale italiano e, a maggior ragione, in quello pandemico e post-pandemico, non è possibile per molti giovani sviluppare adeguata esperienza professionale tale da produrre titoli conformi alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;

considerato infine che:

è opportuno tutelare i giovani e le persone che non hanno maturato esperienza, ai fini di tutelare il loro interesse legittimo a partecipare in condizioni di eguaglianza ai sensi degli articoli 98 e 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate alla tutela, in sede concorsuale, delle persone che non hanno potuto maturare esperienza idonea nei termini di valutazione dei titoli prevista dal decreto-legge in esame.

(*) Accolto dal Governo

G10.104 (già em. 10.48)

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'esclusione di cui al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legge in esame anche alle procedure di reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione.

G10.104 (testo 2)

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche

amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, con riferimento ai concorsi per il personale docente, che la valutazione dei titoli di servizio dei candidati avvenga, in ogni caso, dopo lo svolgimento della prova o delle prove concorsuali previste dal bando;

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

G10.104 (testo 3)

De Lucia, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" (A.S. n. 2167),

premesso che

l'articolo 10 del decreto legge in esame introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;

considerato che

il comma 8 del citato articolo 10 esclude dal campo di applicazione della normativa di cui in premessa le sole procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

in tal modo tuttavia le disposizioni di cui in premessa non tengono conto delle peculiarità che caratterizzano il sistema di istruzione e formazione ed, in particolare, delle specifiche necessità che, in relazione alla tipologia di personale che deve essere reclutato, devono caratterizzare le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente ed educativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che nei concorsi per il reclutamento del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione, i titoli culturali possano concorrere insieme all'eventuale esperienza professionale e ai titoli di servizio alla formazione del punteggio finale.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

Richetti

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo *7* marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

Rampi

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

Iannone, La Russa, Totaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'* articolo *aggiungere il seguente:

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un

trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.4

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

Iannone, La Russa, Totaro

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

10.0.150

De Lucia

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pubblica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.151

De Lucia

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0.38 (già 9.0.1)

Boldrini

Ritirato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

10.0.7

Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate »ufficio per il processo«. L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno ,P13, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.".

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 10-*bis.***

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 34.000 per il 2022, euro 174.600 per il 2023, euro 134.500 per il 2024, euro 222.000 per il 2025, euro 114.600 per il 2026, euro 123.000 per il 2027, euro 205.000 per il 2028, euro 181.600 per il 2029 ed euro 283.100 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

10.0.8 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 10-*bis.***

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lett. A) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.».

10.0.9

Stabile, Pagano (*)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.9

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

(*) Firma aggiunta

G10.0.9 (già em. 10.0.9)

Stabile, Pagano (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.9.

(*) Accolto dal Governo

10.0.10

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G10.0.10

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

G10.0.10 (già em. 10.0.10)

De Petris, Ruotolo, Errani, Laforgia, Grasso

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2167,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.10.

(*) Accolto dal Governo

10.0.11

Stabile

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis*** .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

Iannone, La Russa, Totaro

Respinto

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

Iannone, La Russa, Totaro

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già

ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

Vitali

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n. 413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle

istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle

istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22 (id. a 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 10- ***bis.***

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e dei settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

Vitali

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

10.0.28

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

Vitali

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con

modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

10.0.32

Vitali

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

Pirovano, Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

Iannone, La Russa, Totaro

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del

predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra, Corrado

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis*** .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle società partecipate.

7-*ter* Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

Rossomando

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis*** .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

Matrisciano, Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10-***bis.***

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4)

La Commissione

V. testo 4

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".

10.0.39 (testo 4)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole: "negli ultimi sette anni" sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi 10 anni, ".

2. All'articolo 1, comma 7-*quinquies* del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dopo le parole:" negli ultimi sette anni", sono inserite le seguenti: "e, nelle regioni con popolazione sotto i 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni".

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019)

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1

acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

11.200

La Commissione

Approvato

All'articolo, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» *inserire le seguenti:* «, 4^ serie speciale,».;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «i criteri per la valutazione dei testi» *con le seguenti:* «i criteri per la consultazione dei testi».

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «Quando la commissione definisce i criteri» *con le seguenti:* «Nel definire i criteri» *e le parole:* «tiene conto» *con le seguenti:* «la commissione tiene conto».

d) *al comma 6, sostituire le parole:* «fermi i restanti criteri» *con le seguenti:* «fermi restando gli ulteriori criteri».

e) *al comma 8, sostituire le parole:* «del Programma Fondi di riserva e speciali» *con le seguenti:* «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

11.1

Quagliariello

Respinto

Sopprimere il comma 5.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.100

La Commissione

Approvato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«**Art. 11-*bis***

(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, gli Istituti tecnici superiori che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del solo requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo decreto ministeriale 18 dicembre 2020, dal quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali di sistema di cui all'articolo 12, comma 5, del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86».

11.0.1000

La Commissione

Approvato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art 11-*bis*.

(Misure urgenti per le "baraccopoli" di Messina)

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è

riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro 60 giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 3, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per il 2021 e

0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.2

Mirabelli

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11-***bis.***

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.3

Faraone, Grimani

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il

periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"*8.* Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni

scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».

11.0.5

Bottici, Ferrara

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

«1. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi".».

11.0.6

Pittella, Ferrari, Giacobbe

Improponibile

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11-***bis*** .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11 ***-bis*** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

MOZIONI

Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19

(**1-00353**) (05 maggio 2021)

Ciriani, Rauti, Fazzolari, Balboni, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, Nastri, Zaffini, Barbaro, Calandrini, De Carlo, de Bertoldi, Drago, La Russa, Maffoni, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso. - Respinta

Il Senato,

premesso che:

a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il bilancio sulla gestione della pandemia è senz'altro negativo, ove si pensi alle mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, alla scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, allo scandalo dei banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e alla costruzione delle "primule" per l'inoculazione dei vaccini, allo spreco di risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile;

tra l'inizio di gennaio e la fine di febbraio 2020 il Governo ha perso 2 mesi osservando la diffusione di un possibile nuovo virus in Cina e rassicurando la popolazione ed i cittadini sull'impossibilità che potesse riguardarli, per poi adottare, dall'oggi al domani, provvedimenti restrittivi della libertà personale, della libertà di svolgere attività individuali e collettive, di rilievo pubblico e costituzionale (gli spostamenti, lo studio, la cura delle altre malattie, le manifestazioni e riunioni politiche) di portata inedita per numero di cittadini coinvolti e incidenza sulla vita sociale;

dal marzo 2020 l'emergenza sanitaria ha assalito, non solo fisicamente, l'opinione pubblica, attraverso una terroristica e martellante campagna sui mezzi di informazione, occupando tutte le pagine dei giornali, tutti i minuti delle trasmissioni di approfondimento televisivo, portando all'affermarsi di virologi ed epidemiologi come nuove *star* mediatiche, portatrici di verità da elargire al popolo, spesso contraddittorie tra di loro;

la paura così ingenerata ha indotto i cittadini ad accettare le decisioni governative, per quanto impopolari esse fossero, spalleggiate da un comitato tecnico scientifico di nomina governativa e con la totale marginalizzazione del Parlamento, sede naturale di dibattito;

tali misure restrittive hanno comportato una crisi senza precedenti sul piano individuale, sociale ed economico e, nonostante questo, il numero dei decessi e dei contagi è rimasto e rimane, ad un anno dalla loro adozione, tra i più alti al mondo;

dopo un anno appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e dei fragili ad essere protetti;

uno stato di emergenza che si prolunghi oltre l'anno non è più la risposta ad una momentanea difficoltà ma l'istituzionalizzazione di un assetto politico e sociale che mina le fondamenta della democrazia e dei diritti costituzionalmente garantiti;

l'Italia è diventata il modello estremo delle politiche restrittive, in contrapposizione all'impostazione di Stati che hanno limitato poco la vita sociale e le libertà civili (Svezia e Giappone in particolare), senza per questo ottenere risultati peggiori in termini di lotta alla pandemia;

evidenze scientifiche portano a sostenere che, pur nell'azione efficace di contrasto alla diffusione del virus, le restrizioni possano essere diversificate per classi di età e di rischio e limitate a quelle strettamente correlate e direttamente connesse al rischio di contagio, eliminando quelle come, ad esempio, l'uso della mascherina all'aperto o il coprifuoco o l'autocertificazione per gli spostamenti o come la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei;

manca una chiara indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero contingentato ed in sicurezza, più che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici;

con particolare riferimento alla misura del coprifuoco per attività e persone si rileva che la sua efficacia in termini di contenimento del contagio non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato, mentre è gravemente lesiva delle libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione;

con riferimento all'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto le disposizioni appaiono poco chiare e contraddittorie, escludendone (si veda il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) l'obbligo quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo

l'isolamento da persone non conviventi, mentre il successivo comma 5 individua in un metro la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con ciò rendendo poco chiaro se sia possibile girare senza la mascherina anche nelle vie cittadine quando è possibile mantenere questo distanziamento; scarsa chiarezza che porta a subire ingiustificati controlli e sanzioni anche quando non vi siano assembramenti;

anche nel limite stabilito di 4 persone per gli spostamenti e per le visite in casa di amici, parenti e congiunti non conviventi si rilevano incongruenze e paradossi: si stenta a trovare, infatti, un'evidenza scientifica per cui un ragazzo libero di muoversi in automobile con i familiari (o di essere ospitato con gli stessi a casa altrui) diventi pericoloso il giorno dopo aver compiuto il diciottesimo anno, vedendosi negata la libertà goduta fino a qualche ora prima; si stenta a trovare, ancora, un'evidenza scientifica per cui 4 persone ospiti in un monolocale siano meno pericolose di 6 in un ampio giardino o terrazzo pertinenziali ad un'altra abitazione o in un castello privato;

risulta, altresì, incomprensibile la chiusura delle attività commerciali, degli impianti sportivi, dei cinema, dei teatri, delle biblioteche, dei musei, nonché delle attività di ristorazione al chiuso anche quando possono essere consentite le distanze di sicurezza e disposte adeguate misure anti contagio, come, ad esempio, la dotazione di strumenti adatti a garantire il ricambio dell'aria e la di sanificazione all'interno dei locali;

considerato, dunque, che:

l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone ed è necessario restituire ai cittadini fiducia nel prossimo;

è urgente e necessario un bilanciamento dei diversi interessi e beni primari dei cittadini evitando misure estreme e unilaterali, ricordando che esiste un legame, che non può essere trascurato, tra crisi economica, chiusura di imprese, conseguente perdita dell'occupazione e salute psicofisica dei cittadini,

impegna il Governo:

1) a rimuovere l'inutile misura del coprifuoco alle ore 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato;

2) a chiarire che l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto si impone solo e soltanto quando non sia possibile assicurare una distanza interpersonale di almeno un metro, come indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021;

3) a rimuovere il limite di una visita al giorno presso una sola abitazione privata (di amici, parenti e congiunti non conviventi), nonché quello relativo al numero di persone che possano ivi recarsi ove le caratteristiche dell'abitazione e le circostanze di fatto consentano di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;

4) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività commerciali, degli impianti sportivi, delle attività di ristorazione anche al chiuso e dei luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) ove siano disposte adeguate misure anti contagio e nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

(**1-00356**) (12 maggio 2021)

Bernini, Romeo, De Poli, Romani, Malan, Candiani, Gallone, Augussori. - Ritirata

Il Senato,

premesso che:

la situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 sta registrando nel nostro Paese degli incoraggianti segnali di miglioramento;

è importante sottolineare come vi sia una decrescita della curva dei contagi che riguarda tutta Italia e, soprattutto, tutte le singole regioni e le province autonome; secondo i dati del 9 maggio 2021 comunicati dalla Protezione civile e dal Ministero della salute si sono registrati 8.292 nuovi contagi a fronte dei 10.176 del giorno precedente;

anche il tasso di positività, dopo alcuni giorni di crescita costante, sembrerebbe rientrare in un quadro tendenziale favorevole;

il numero di decessi, secondo l'ultimo bollettino disponibile del 9 maggio è di 139, il dato più basso dal 25 ottobre 2020, e tale importante valore, letto insieme al numero delle nuove terapie intensive, che nella medesima giornata, in termini assoluti, ammonta a 2.192 e dei ricoveri ordinari, che, sempre nella stessa giornata, è diminuito di 379 unità, lasciano ben sperare;

il presidente dell'ISS, Brusaferro, ha rilevato come "mentre in altri Paesi UE la situazione è altalenante e di transizione, la curva italiana dei contagi è in decrescita lenta e si intravede un abbassamento della curva di mortalità";

anche il piano vaccinale, dopo una difficile partenza causata dagli errori e dai ritardi organizzativi imputabili alla precedente gestione, sembra procedere in continua accelerazione, superando, in diverse occasioni, le 500.000 dosi giornaliere inoculate, valore in linea con quanto indicato dal commissario straordinario, generale Figliuolo;

in questo quadro si rende quanto mai necessaria ed urgente una revisione dei parametri fino ad oggi adottati in riferimento all'Rt, l'indice di diffusione del virus che determina i cambiamenti di colore delle regioni, che a parere della maggior parte dei presidenti di Regione appare ormai poco affidabile, in quanto, in alcuni casi e secondo la maggior parte dei presidenti di Regione, è distorsivo e non fotografa realisticamente la situazione attuale;

adeguare il quadro normativo alla nuova e mutata situazione epidemiologica, ma anche alle continue esigenze economico-sociali che sono altrettanto importanti in vista di una ripresa regolare dell'economia italiana, è quanto mai urgente ed essenziale;

il decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha delineato un cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal comitato tecnico scientifico;

alla luce dei confortanti dati sulla situazione epidemiologica, sarebbe auspicabile una valutazione sull'anticipazione delle riaperture e la ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;

molte attività, come ad esempio quelle della ristorazione, possono dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, consentire il servizio di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti tuttora in vigore; tale assetto sta comportando una disparità di trattamento per tutte quelle attività che non dispongono di adeguati spazi all'aperto e rischia di compromettere una situazione economica già particolarmente difficile;

altri settori come quello culturale, del *wedding* e sportivo, con particolare riguardo alle piscine e alle palestre, potrebbero, con i dovuti protocolli di sicurezza, riaprire le proprie attività;

anche gli esercizi all'interno dei centri commerciali e parchi commerciali, durante il fine settimana, potrebbero con i suddetti protocolli tornare a lavorare con regolarità;

alcuni Paesi europei, come Portogallo, Danimarca, Svezia, Croazia, Irlanda e Repubblica ceca, non prevedono il coprifuoco, ed anche la Spagna, che ha avuto un percorso epidemiologico tragicamente simile a quello del nostro Paese, ha recentemente revocato questa misura di interdizione;

in Italia, in base alle vigenti disposizioni, permane ancora un divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo; questa restrizione sta comportando notevoli problemi a molte attività di ristorazione, che hanno subito una notevole contrazione dei coperti nella fascia serale con una perdita di fatturato considerevole;

il coprifuoco rappresenta una significativa quanto non più sopportabile limitazione alla libertà personale dei nostri concittadini che, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica, hanno

dimostrato uno straordinario senso del dovere e di attaccamento alle istituzioni democratiche;

valutare il superamento del coprifuoco diviene oltremodo necessario ed urgente, in linea con quanto fatto da altri *partner* europei, per dare un segnale tangibile di graduale ritorno alla normalità con ripercussioni positive ed importanti in termini sociali e di ripresa economica;

tra le misure più discusse delle ultime settimane c'è sicuramente quello delle "certificazioni verdi COVID-19" comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;

le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione potrebbero rappresentare il volano per una ripresa degli spostamenti in tutta la comunità europea, soprattutto in vista dei mesi estivi che saranno cruciali per il rilancio del turismo;

in questo quadro, è quanto mai necessario che il nostro Paese si faccia interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;

sarebbe allo studio un piano per effettuare le vaccinazioni anche nei luoghi di villeggiatura: le Regioni, in accordo con il commissario Figliuolo, potrebbero a breve prevedere la possibilità di vaccinare le persone che si spostano in altre regioni, anche per vacanza;

questo problema si è posto soprattutto per i richiami, che per molti dovranno essere somministrati in piena estate durante le ferie; esiste il concreto rischio che la campagna vaccinale rallenti, perché le persone potrebbero trovarsi in luoghi diversi da quello di residenza ed è fondamentale prevenire una situazione di "*impasse*" in un momento cruciale per la campagna vaccinale;

nel corso dell'*iter* al Senato del decreto-legge n. 41 del 2021 (detto "decreto sostegni") è stato accolto un ordine del giorno a firma Bernini e altri (G/2144/16/5 e 6), che impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la riapertura graduale di tutte le attività commerciali nel rispetto delle regole di sicurezza e del sistema di controlli;

nel corso dell'*iter* alla Camera del decreto-legge n. 30 del 2021, sono stati accolti due ordini del giorno (9/2945-A/57 a firma Fiorini e altri e 9/2945-A/30 a firma Silli e altri), che impegnano il Governo, nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento;

considerato il parere espresso il 5 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-10",

impegna il Governo:

1) a revisionare e ad aggiornare i parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, al fine di organizzare la zonizzazione, soprattutto in vista dell'avvio della stagione turistica;

2) ad assumere ogni utile iniziativa volta a superare l'attuale regime del coprifuoco, in linea con quanto fatto dagli altri Paesi europei;

3) a prevedere un'anticipazione delle riaperture e della ripresa delle attività previste per i mesi di giugno e luglio;

4) a riaprire i centri commerciali anche nel fine settimana;

5) a permettere, in sicurezza, l'organizzazione di cerimonie e dei relativi eventuali festeggiamenti;

6) a consentire, nelle zone a basso rischio di contagio e in sicurezza, la ristorazione al chiuso e il consumo di cibi e bevande al banco nelle attività che lo prevedono;

7) ad anticipare la riapertura dei parchi tematici e acquatici, attualmente prevista per il 1° luglio 2021;

8) a prevedere la riapertura al pubblico degli stadi che ospitano gare di sport professionistico in numero di spettatori congruo a garantire la massima sicurezza;

9) a farsi interprete a livello europeo di una linea comune che possa prevedere misure omogenee di spostamento all'interno dell'Unione europea, al fine di non creare disparità di trattamento che potrebbero comportare diseconomie di scala relative ai flussi turistici;

10) ad adottare misure volte a consentire, anche per chi è in vacanza al di fuori della propria regione di residenza, la possibilità di accedere alle inoculazioni;

11) ad adottare provvedimenti che siano accompagnati da misure di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni di legge, al fine di evitare assembramenti e conseguente aumento dei contagi.

(**1-00359**) (12 maggio 2021)

Malpezzi, Licheri, De Petris, Iori, Pirro, Errani, Boldrini, Castellone. - Ritirata

Il Senato,

premesso che:

il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di un *cluster* di casi di polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha avviato in Italia una crisi senza precedenti, che ha indotto il Governo a prevedere una serie di misure su tutto il territorio nazionale: il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute; il finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale; misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; potenziamento delle reti di assistenza territoriale; riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 con incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;

con la crescita dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi, il 9 marzo 2020, è stato adottato il primo provvedimento "io resto a casa", al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini e in particolare quella dei più fragili. L'Italia è diventata zona protetta e le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus sono state estese a tutto il territorio nazionale. A seguito del "*lockdown*" nazionale sono state successivamente adottate misure per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus con restrizioni che si sono rilevate efficaci per far diminuire il numero dei contagi;

il Ministro della salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della salute, commissario straordinario per l'emergenza, Istituto superiore di sanità, AGENAS e AIFA. Successivamente il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "adozione piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS";

considerato che:

nel mese di dicembre 2020, il Regno Unito ha dovuto affrontare un rapido aumento dei casi di COVID-19, associato all'emergere di una nuova variante SARS-CoV-2 (VOC 202012/01), contemporaneamente, il Sudafrica ha segnalato un'altra variante SARS-CoV-2, anch'essa preoccupante, mentre nel mese di gennaio 2021 il Brasile ha denunciato la presenza di un'ulteriore variante locale;

dal 21 gennaio 2021, i Paesi della UE hanno osservato un aumento sostanziale del numero e della percentuale di casi di SARS-CoV-2 della variante inglese. A causa della maggiore trasmissibilità del virus (si legge sul sito istituzionale del Ministero della salute) il rischio è attualmente valutato

come alto o molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili;

nel mese di febbraio 2021 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato la relazione tecnica della prima indagine sulla variante inglese del virus. Il risultato dell'indagine, condotta dall'ISS e dal Ministero della salute insieme ai laboratori regionali, dice che nel nostro Paese, così come nel resto d'Europa (in Francia la prevalenza è del 20-25 per cento, in Germania è sopra il 20 per cento), c'è una circolazione sostenuta della variante inglese che è destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi. A livello nazionale la stima di prevalenza della "variante inglese" del virus Sars-CoV-2 è pari a 17,8;

il comitato tecnico scientifico nel mese di febbraio 2021, analizzando i dati epidemiologici e preso atto della diffusione delle varianti del virus in Italia, ha spiegato che per "contenere e rallentare" la diffusione delle varianti del COVID, "in analogia con le strategie adottate negli altri Paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio";

il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale. Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo 2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è atteso un quantitativo tre volte superiore. In secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di vaccinatori. Sul tema delle riaperture, il Ministro ha sottolineato il dovere del Governo di costruire una *roadmap* di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità in Consiglio dei ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione;

il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione;

la Conferenza delle Regioni del 15 aprile ha approvato la bozza delle prime linee guida riguardanti le riaperture delle attività costrette alla chiusura dalle misure legate al contrasto alla pandemia. Le linee guida per la riapertura in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei protocolli di prevenzione sono state sottoposte all'attenzione del Governo. Il 21 aprile si è provveduto ad aggiornarle, inserendo le previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i grandi eventi fieristici. Il testo aggiornato è stato trasmesso ai Ministri della salute e per gli affari regionali. La Conferenza ha valutato che, qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel rispetto di tutte le regole necessarie alla prevenzione, i settori disciplinati dalle linee guida potrebbero gradualmente riprendere le loro attività, permettendo loro anche la necessaria programmazione;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito in più occasioni l'importanza di un approccio graduale e prudente, anche in considerazione dell'opportunità di non compromettere la riapertura della stagione turistica;

valutato che:

il totale delle somministrazioni di vaccino effettuate all'11 maggio 2021 è di 24.502.646. Il totale delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo è di 7.561.566 (12,76 per cento della popolazione). Il totale dei vaccini distribuiti è di 27.402.180, di cui 17.807.400 Pfizer-Biontech; 2.583.100 Moderna; 6.668.88 Astrazeneca e 342.800 Janssen;

il *report* elaborato da Ministero e ISS segnala l'indice Rt di trasmissibilità del COVID-19 nel periodo 26 aprile-2 maggio in aumento a 0.89. La pressione sui servizi ospedalieri è in diminuzione, sebbene rimanga ancora oltre la soglia critica in alcune regioni e province autonome. Sul sito istituzionale del Ministero della salute si evidenzia che "L'incidenza è in lenta diminuzione ma ancora elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario

continuare a ridurre il numero di casi anche attraverso le misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale e proseguire la campagna vaccinale per raggiungere rapidamente elevate coperture nella popolazione";

nonostante si siano osservati un calo dell'incidenza complessiva di SARS-CoV-2 ed un progressivo avanzamento della campagna vaccinale, la situazione epidemiologica è ancora motivo di grave preoccupazione in tutta la UE, considerando la circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2,

impegna il Governo:

1) al fine di rendere irreversibile la progressiva e continua riduzione delle misure di contenimento dell'epidemia, a correlare l'avanzamento della campagna vaccinale con gli indicatori dell'andamento dell'epidemia ed il rischio di trasmissione del virus con particolare riguardo alle categorie più fragili ed al carico delle strutture ospedaliere;

2) a verificare se con l'avvicinarsi della stagione estiva e dell'auspicata ripartenza del settore turistico, fortemente penalizzato dall'epidemia, i risultati della campagna vaccinale siano tali da garantire un'effettiva ripresa del settore o se, diversamente, sia necessario prevedere in modo specifico per lo stesso settore adeguate e mirate misure di velocizzazione e incremento della somministrazione dei vaccini;

3) a considerare, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sulla base dei dati di monitoraggio dell'epidemia, un allentamento graduale delle restrizioni vigenti, incluse quelle connesse ai limiti degli spostamenti e degli orari, portando il cosiddetto coprifuoco oltre le ore 22;

4) a programmare la progressiva riapertura in condizioni di piena sicurezza, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico e della speditezza della campagna vaccinale, delle attività più colpite dalle restrizioni, quali centri commerciali, impianti sportivi, attività di ristorazione al chiuso, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei) e settore delle cerimonie.

(**1-00361**) (12 maggio 2021)

Faraone, Causin, Garavini, Cucca, Sbrollini, Bonifazi, Sudano, Grimani, Nencini. - Ritirata

Il Senato,

premesso che:

quando per la prima volta si ricorse alle chiusure come misura di contenimento del virus, la decisione venne presa con la consapevolezza delle inevitabili conseguenze economiche e sociali che ne sarebbero derivate, una consapevolezza alla quale, a quasi un anno e mezzo dall'inizio della crisi sanitaria e alla loro periodica reintroduzione a vari gradi, si aggiunge la conoscenza dell'entità di tali danni, tra i quali si annoverano un crollo del PIL 2020 stimato a 156 miliardi di euro e un aumento di un milione di italiani tra i pazienti che usufruiscono dei servizi di cura per la salute mentale;

se da un lato a gravare su ogni nuova decisione riguardante la chiusura delle attività vi sono questi e altri dati che fotografano solo parte delle drammatiche difficoltà vissute dagli italiani, dall'altro a rendere obbligatoriamente più rigorose le valutazioni di necessità e proporzionalità sottostanti tali provvedimenti, vi è la più approfondita conoscenza del virus, un nemico che oggi si può meglio prevedere e contrastare, grazie, tra gli altri, agli incredibili progressi della scienza in questo ambito, agli investimenti nel settore sanitario, alla disponibilità su larga scala dei dispositivi di protezione individuale e al sistema di *tracing*;

in particolare, la campagna vaccinale, per quanto richieda costante e ulteriore impegno politico soprattutto al fine di garantire una maggiore uniformità del suo svolgimento su tutto il territorio nazionale, ha ormai raggiunto l'ambizioso obiettivo delle 500.000 dosi giornaliere somministrate, facendo registrare un graduale ma sempre più incoraggiante crollo dei contagi, che nell'ultima settimana si attesta a un 23 per cento in meno, tanto da condurre a dei risultati così positivi da aver permesso al sottosegretario per la salute di prospettare l'abolizione dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto entro le prossime tre settimane;

tali successi non possono non riflettersi in una tempestiva e ampia revisione delle dannose e ormai insostenibili misure di contenimento previste nei decreti in vigore anche per i mesi a venire, pena la loro illegittima arbitrarietà, soprattutto nei casi in cui i rischi potenzialmente derivanti

dall'allentamento dei divieti, potrebbero essere drasticamente ridotti grazie a maggiori investimenti nei sistemi di vigilanza e prevenzione, come ad esempio la messa a disposizione periodica di tamponi rapidi gratuiti per tutti i cittadini, una proposta avanzata da Italia Viva in sede di discussione del cosiddetto decreto sostegni;

nondimeno, l'approccio con cui sono state prese le ultime misure restrittive necessita di un maggior contemperamento, in considerazione specialmente delle condizioni di oggettivo miglioramento con cui è condotta la gestione pandemica, dovute soprattutto ai progressi avvenuti nella campagna di somministrazione delle dosi di vaccino a favore della popolazione;

in particolare, non è più prorogabile l'abolizione di quelle misure che, prive di una solida base scientifica che ne dimostri l'efficacia inconfutabile, stanno avendo il più gravoso impatto sul benessere dei cittadini e sull'economia: tra queste, si possono citare come esempi emblematici il coprifuoco (la cui reale portata in termini di efficacia sanitaria per la diminuzione dei contagi deve essere ancora dimostrata) nonché il divieto a svolgere attività ludiche e sportive, e ancora l'interdizione dei festeggiamenti, e l'impossibilità a prendere parte a tutte quelle occasioni che consentono di godere pienamente della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale;

risulta ragionevole, inoltre, riconsiderare le restrizioni che hanno interessato nello specifico interi settori, quali, a titolo di esempio, il settore sportivo ed il settore culturale, nonché il comparto degli eventi relativi, ma anche la ristorazione nel suo complesso, che, se posti nelle condizioni di lavorare in regime di sicurezza igienico-sanitaria e, se dotati di quegli strumenti indispensabili a garantire tali condizioni, rappresenterebbero un importante asse sul quale basare la ripartenza dell'intero Paese, operando in tal modo un bilanciamento tra i plurimi interessi in gioco: dalle libertà individuali dei cittadini alla salute pubblica, dal diritto al lavoro al diritto a svolgere liberamente le attività economiche;

considerato, dunque, che:

dopo numerosi mesi dalla sua entrata in vigore e i dubbi relativi alla sua adeguatezza come misura di contenimento, soprattutto in un contesto di riaperture, appare ingiustificata e quindi di dubbia tenuta costituzionale la decisione di mantenere in vigore il coprifuoco, la cui valutazione di necessità non può non tener conto, tra l'altro, delle serie conseguenze che questo ha per alcuni tra i settori che maggiormente sono stati penalizzati dalle chiusure, come ad esempio sono i cinema e i teatri, che sebbene abbiano potuto tornare in attività, si vedono preclusa la possibilità di operare nella fascia oraria di maggiore affluenza;

alla luce dei protocolli precedentemente strutturati, appare ingiustificata l'esclusione di alcuni settori economici dalle aperture attualmente disposte dal decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, come nel caso delle palestre e degli sport al chiuso, o da quelle previste per i mesi a venire, il che lascia intere categorie di operatori economici, come quelli attivi nell'organizzazione di matrimoni, nel settore del gioco e dei *luna park*, nella tanto completa quanto immotivata incertezza rispetto alla loro possibilità di ripartire nel breve periodo;

non è noto il dato scientifico sottostante l'efficacia delle limitazioni orarie o relative all'operatività ridotta a soli alcuni giorni settimanali delle attività economiche, come ad esempio nel caso delle misure adottate per i centri commerciali e gli *outlet*, per i quali continua a vigere il divieto di apertura nei fine settimana, o per la ristorazione, che, quando il 1° giugno 2021 potrà riprendere il servizio al chiuso, dovrà limitare tale attività alla fascia oraria che intercorre dalle ore 5 alle ore 18;

sebbene il Governo stia valutando una serie di misure finalizzate a far ripartire al più presto il settore del turismo, come il "green pass Italia", il mantenimento del coprifuoco insieme all'approccio rigorista del piano riaperture, nonché alle esclusioni attualmente caratterizzanti lo stesso, di cui alcuni esempi sono stati forniti, operano a detrimento del settore, creando incertezza rispetto alle attività che si potranno svolgere in vacanza e quindi rendendo il nostro Paese poco attrattivo,

impegna il Governo:

1) a rivedere le limitazioni agli spostamenti e ad eliminare, in linea con gli altri Paesi europei, la quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi;

2) a prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse per motivi legati alla pandemia, nel rispetto degli *standard* di sicurezza sanitaria oggettivamente verificabili e comprovabili, e con specifico riguardo alle attività legate ai settori dello sport, della cultura e degli eventi, al fine di consentire anche a tali comparti di prendere parte alla ripartenza economica del Paese;

3) ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli *outlet* possano tornare a svolgere correttamente ed integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a quanto accade per gli altri negozi e le altre attività economiche situate nei centri cittadini, in ottemperanza altresì alle medesime norme igienico-sanitarie ad essi applicate;

4) a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del "green pass" in particolare nei confronti di coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno correttamente concluso il ciclo vaccinale.

ORDINE DEL GIORNO

G1

Licheri, Romeo, Bernini, De Petris, Malpezzi, Faraone, Unterberger, Romani

Approvato

Il Senato,

in vista dell'imminente riunione della cabina di regia convocata per affrontare l'emergenza Covid-19,

verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale effettuata da parte della cabina di regia del Ministero della salute;

in considerazione dell'avanzamento della campagna vaccinale,

impegna il Governo:

a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del *Green Pass* anche in relazione all'obiettivo fondamentale del rilancio dell'intero settore turistico, strategico per il nostro Paese;

a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco;

a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici, settore delle cerimonie ed eventi.

Mozioni sulla candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025

(**1-00349**) (05 maggio 2021)

Laus, Rojc, Fedeli, Pittella, Stefano, Boldrini, Cerno, Margiotta, Comincini, Biti, D'Alfonso, Marilotti

. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi). Il suo svolgimento è biennale e vi partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo. Il nome "Universiade", frutto della combinazione tra le parole "università" e "olimpiade", racchiude in sé uno dei concetti alla base di ogni forma di sport: l'universalità;

l'Universiade nasce in Italia da un'idea del dirigente sportivo Primo Nebiolo che ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi;

le Universiadi sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è ricordata per aver ospitato nel 1959 la prima edizione, e per le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

l'edizione del 2007 ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e l'organizzazione è stata supportata da 3.200 volontari, per la maggioranza

cittadini torinesi, che hanno contribuito enormemente al successo dell'iniziativa;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 l'ex ministro Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

sempre secondo tale nota, le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978 costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato inoltre che:

i "giochi mondiali universitari" rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino; la candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti che dopo l'evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

lo svolgimento dei giochi mondiali universitari invernali 2025 comporterà un incremento di visibilità a livello nazionale ed internazionale del territorio piemontese, un potenziamento dell'attrattività economica del territorio, un significativo e duraturo ammodernamento delle strutture sportive pubbliche a vantaggio dei giovani e dei meno giovani e costituirà un volano per la promozione della cultura dello sport e della legalità, della globalizzazione e della condivisione di valori;

la Regione Piemonte ha già previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per il sostegno dell'evento,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(**1-00354**) (06 maggio 2021)

Bergesio, Casolati, Ferrero, Montani, Pianasso, Romeo, Emanuele Pellegrini, Saponara, Berutti. - V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la

partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;

rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a riconfermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025 e a dare piena condivisione alle iniziative assunte fino ad oggi dalla Regione Piemonte e alla Città di Torino.

(**1-00354**) (testo 2) (13 maggio 2021)

Bergesio, Casolati, Ferrero, Montani, Pianasso, Romeo, Emanuele Pellegrini, Saponara, Berutti. - Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade è una manifestazione sportiva biennale internazionale, estiva ed invernale, corrispondente ai Giochi olimpici, che vede la partecipazione degli sportivi universitari provenienti da tutti i Paesi del mondo;

organizzatore delle Universiadi è la Federazione internazionale sport universitari (FISU);

la città di Torino è già stata teatro, negli anni, di alcune edizioni delle Universiadi, si ricordano: nel 1959 la prima edizione e le successive edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade Invernale); in particolare quest'ultima ha avuto un'enorme risonanza con il coinvolgimento di migliaia di sportivi, la partecipazione di 48 delegazioni nazionali, accolti da un'organizzazione capillare su base volontaria;

rilevato che:

gli studi di fattibilità sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato promotore "Torino 2025", presentato il 30 novembre 2020 e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino;

con lettera del 10 febbraio 2021, la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno ricevuto

l'appoggio governativo da parte del Ministro *pro tempore* per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II, Vincenzo Spadafora, alla candidatura di Torino e del Piemonte, in quanto le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primaria importanza, che si svolgerà in un contesto territoriale prestigioso, fondamentale al rilancio dell'immagine dell'Italia, come Paese organizzatore di eventi a rilevanza mondiale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, recante "Costituzione del Comitato Promotore per la candidatura ai "Giochi mondiali Universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il Centro universitario sportivo italiano ha provveduto ad inviare alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della Città di Torino ad ospitare la XXXII edizione Universiadi Invernali 2025;

considerato inoltre che:

la candidatura di Torino 2025 rappresenta, tra l'altro, un'occasione irripetibile per attivare investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi per gli atleti, che resteranno alla città come residenze universitarie;

Torino 2025 sarà il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari", nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria;

le Universiadi 2025 costituiscono una formidabile opportunità per l'immagine a livello nazionale ed internazionale della Regione Piemonte, che costituirà un volano per l'economia del territorio e un'occasione per l'ammodernamento delle strutture sportive pubbliche;

la Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare le risorse necessarie per il sostegno dell'importante evento sportivo all'interno del proprio bilancio di previsione,

impegna il Governo a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo finanziario.

(**1-00355**) (12 maggio 2021)

Nastri, Barbaro, Balboni, De Carlo, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Russa, Maffoni. - V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha

trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,

impegna il Governo:

1) a formalizzare, con apposito atto, la volontà di sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

2) ad assumere il rispettivo impegno di stanziare le risorse economiche necessarie;

3) a realizzare, di concerto con Regione Piemonte e gli enti locali, un piano strategico, integrato ed organico per l'effettiva fruibilità, la manutenzione, l'efficienza e l'affidamento della impiantistica sportiva utilizzata per le Universiadi.

(**1-00355**) (testo 2) (13 maggio 2021)

Nastri, Barbaro, Balboni, De Carlo, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, La Russa, Maffoni. - Approvata

Il Senato,

premesso che:

le Universiadi, anche note come olimpiadi universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari;

tale manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU);

le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione;

l'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino-Alto Adige);

il 30 novembre 2020 è stato siglato il protocollo d'intesa, da parte di alcune istituzioni territoriali tra cui il Comune di Torino, il Centro universitario sportivo (CUS Torino), l'università degli studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'università del Piemonte orientale, l'EDISU (Ente al diritto allo studio universitario) ed altri soggetti, finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali del 2025;

il 10 febbraio 2021, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso alla Regione Piemonte ed al Comune di Torino una nota con cui veniva confermata la volontà da parte del Governo di sostenere tale candidatura e, al contempo, di erogare un idoneo contributo in grado di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

il 12 marzo, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 23-2978 ha formalmente approvato l'atto costitutivo e lo statuto del comitato promotore per la candidatura della Regione Piemonte e della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come peraltro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltre che sportivo, della città di Torino e dell'intera regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte;

nelle linee guida "Universiadi 2025 progetto di una residenza per studenti per la città di Novara", l'UPO (Università del Piemonte orientale - Divisione risorse settore risorse patrimoniali) individua l'area d'intervento, collocata poco distante dal centro della città, occupandone una posizione strategica all'interno di Novara. In termini di accessibilità, l'area gode di una situazione estremamente favorevole, essendo servita da una fitta rete di mezzi pubblici e dalla rete ciclabile lungo il fiume

Agogna. Nel particolare, l'area (in cui inserire la residenza studenti) è indirizzata alle attività sportive della città di Novara, a forma lanceolata, rappresenta una vasta area stesa tra l'ingresso della città ad ovest verso Vercelli, caposaldo marcato dalla presenza del vecchio e del nuovo ponte sulla Agogna con l'insediamento della Madonna del Bosco, nella cui prossimità vi si è insediato recentemente un importante centro commerciale, e a nord al sistema di attraversamento della Agogna, con l'ingresso della città dall'asta proveniente da Biandrate, area storicamente rurale, dove anche qui si è insediato un importante polo commerciale. Il progetto prevede la collocazione della residenza nell'area libera a ridosso del torrente Agogna con l'obiettivo di rendere il tutto vicino al sistema urbano, ma integrato nel parco ai limiti della città, con lo scopo di riattivare in un modo forte ed energico questa zona;

la manifestazione, inoltre, comporterà un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva;

quanto sopra trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica, dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi;

Torino e le sue valli hanno già visto sfumare l'occasione di essere coinvolti nei giochi olimpici invernali del 2026, a seguito della scelta dell'amministrazione comunale di non aderire all'alleanza con le altre città aggiudicatarie quali Milano e Cortina, una vera sconfitta per la città piemontese;

in ogni caso, anche a seguito dell'aggiudicazione a Milano e Cortina, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha dichiarato che "Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare";

la fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza in tale ambito, sia in termini economici razionalizzando la spesa e aumentando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente, all'uopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi,

impegna il Governo:

1) a sostenere la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

2) ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico;

3) a collaborare con la Regione Piemonte e gli enti locali nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano.

(**1-00357**) (12 maggio 2021)

Bernini, Malan, Cangini, Giro, Alderisi, Tiraboschi, Rizzotti, Damiani. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* perlo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a predisporre in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore un piano di azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e a garantire il supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, in caso di esito positivo.

(**1-00357**) (testo 2) (13 maggio 2021)

Bernini, Malan, Cangini, Giro, Alderisi, Tiraboschi, Rizzotti, Damiani. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

l'Universiade, o olimpiade universitaria, è un evento sportivo e culturale che si svolge ogni due anni in località diverse ed è l'evento sportivo internazionale più importante dopo i giochi olimpici, rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo;

l'Universiade, nella sua forma moderna e attuale, fu ideata dal dirigente sportivo italiano e torinese Primo Nebiolo che, dopo aver assistito a Parigi nel 1957 alla settimana internazionale dello sport universitario, ipotizzò una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga dell'olimpiade e ne organizzò la prima edizione a Torino nel 1959;

la città di Torino è stata più volte e con successo (precisamente nel 1959, 1970 e nel 2007) il luogo in cui la Federazione internazionale sport universitari (FISU) ha organizzato l'importante manifestazione sportiva;

il 30 novembre 2020 è stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del

comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

il comitato è composto da Regione Piemonte, Comune di Torino, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, ente regionale per il diritto allo studio universitario EDISU, centro universitario sportivo italiano Piemonte, centro universitario sportivo Torino;

il 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* perlo sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha manifestato, con una nota ufficiale recapitata alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, il pieno sostegno del Governo allo svolgimento della manifestazione sportiva;

il 12 marzo 2021 la Giunta regionale del Piemonte ha provveduto alla costituzione formale del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025" ed è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

il 26 marzo 2021, il centro sportivo universitario ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

le "Universiadi 2025" costituiscono un'importante occasione per valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, del Piemonte, e della città di Torino, oltre a rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa dell'Italia in un momento particolarmente delicato come quello attuale;

l'evento costituirebbe un importante volano per l'economia locale ed un'occasione di rilancio infrastrutturale del territorio piemontese;

il costo totale della realizzazione dell'evento è stato approssimativamente e provvisoriamente stimato intorno ai 100 milioni di euro;

la stessa Regione Piemonte ha già provveduto a stanziare attraverso il proprio bilancio di previsione 5 milioni di euro per il sostegno al prestigioso evento sportivo,

impegna il Governo:

1) a collaborare con la Regione Piemonte, il Comune di Torino e tutto il comitato promotore nella predisposizione di un piano d'azione e un'accurata stima dei costi che la realizzazione dell'evento e delle infrastrutture ad esso collegate comportano;

2) a sostenere in tutte le sedi opportune la candidatura di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025 e ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili e in caso di definitiva aggiudicazione, un idoneo contributo economico.

(**1-00358**) (12 maggio 2021)

De Lucia, Licheri, Pirro, Airola, Matrisciano, Castellone, Ferrara, Croatti, Santangelo, Lanzi. - V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma

contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali, nonché a supportare le conseguenti iniziative assunte dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino a tal fine.

(**1-00358**) (testo 2) (13 maggio 2021)

De Lucia, Licheri, Pirro, Airola, Matrisciano, Castellone, Ferrara, Croatti, Santangelo, Lanzi. - Approvata

Il Senato,

premesso che:

con il termine Universiade, nato dalla fusione tra le parole "università" e "olimpiade", ma tale da recare in sé un'impronta cosmopolita di tanto dichiarata quanto allusa universalità, s'intende una "manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai giochi olimpici (sia invernali, sia estivi)", che ha cadenza biennale e a cui partecipano atleti universitari provenienti da tutto il mondo;

nata da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, che ebbe il merito di concepire, in origine quale possibile evento satellitare dei giochi olimpici di Roma del 1960, una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle olimpiadi, le Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino per la prima volta, dove furono successivamente ospitate le edizioni del 1970 e del 2007 (Universiade invernale);

proprio quest'ultima, che seguiva a breve i XX giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che, supportata da più di 3.000 volontari, ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa;

rilevato che le Universiadi, che sono organizzate dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU), rappresentano non solo una manifestazione sportiva di primo piano, ma contribuirebbero a promuovere, con significative ricadute d'immagine e finanziarie, un contesto territoriale, qual è quello del Piemonte e della città di Torino in particolare, che ha dato e continua a dare un contributo significativo al rilancio dell'immagine dell'Italia, quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

valutato altresì che:

il 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un comitato promotore finalizzato alla candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025, composto da Regione, Comune, università degli studi di Torino, Politecnico di Torino, università del Piemonte orientale, EDISU, CUSI Piemonte, CUS Torino;

da ultimo, in data 10 febbraio 2021, il ministro *pro tempore* Spadafora (con nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino) "ha espresso la massima considerazione" nonché, ai fini del sostegno, "la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo", affinché vengano supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento;

successivamente, con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto circa la costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali Universitari invernali 2025";

in data 26 marzo 2021, il centro universitario sportivo italiano ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino a ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

considerato infine che:

i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno un'importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese;

nello specifico, la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che, dopo la manifestazione, verranno trasformati in strutture residenziali universitarie;

la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento;

in occasione di Torino 2025, per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento, è previsto l'impiego di una forte componente operativa universitaria e studentesca, la qual cosa costituirà senza dubbio un valore aggiunto in merito alle opportunità di collaborazione e completamento della formazione universitaria,

impegna il Governo a confermare il sostegno alla candidatura della città di Torino quale città ospitante la XXXII edizione delle Universiadi invernali.

(**1-00360**) (12 maggio 2021)

Marino, Sbrollini, Faraone, Garavini, Cucca, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono. -

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle

Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

questo evento rappresenta un'occasione straordinaria di promozione della cultura della pratica e dei valori sportivi, della mondialità e della legalità;

le Universiadi possono essere considerate un volano in grado di dare impulso al sistema universitario regionale nel suo insieme e di rafforzare lo sviluppo della vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese, considerando anche che gli investimenti che si potranno attivare per la realizzazione dei villaggi per gli atleti garantiranno nuove strutture residenziali universitarie al termine dell'evento ed un ammodernamento e adeguamento dell'impiantistica sportiva;

organizzare ed ospitare le Universiadi garantirà a tutto il territorio torinese e piemontese nel suo insieme una promozione e una maggiore visibilità e attrattività a livello nazionale ed internazionale;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;

considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare

al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

(**1-00360**) (testo 2) (13 maggio 2021)

Marino, Sbrollini, Faraone, Garavini, Cucca, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Nencini, Parente, Renzi, Sudano, Vono. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

Torino è la città che ha dato i natali a Primo Nebiolo, storico dirigente sportivo di fama internazionale, presidente della IAAF (Federazione mondiale di atletica leggera) e della FISU (Federazione internazionale sport universitari), ideatore, creatore e primo organizzatore delle Universiadi;

la città di Torino ha ospitato la prima edizione delle Universiadi nel 1959 e, successivamente, quella del 1970 e quella invernale del 2007 che, sulla spinta delle olimpiadi invernali del 2006 coinvolse più di 1.600 atleti, vide la partecipazione di 48 delegazioni nazionali e il coinvolgimento di oltre 3.200 volontari;

l'Universiade è una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta agli studenti universitari di tutti i Paesi del mondo, organizzata dalla FISU, che si svolge ogni due anni ed è equivalente ai giochi olimpici, con un'edizione estiva ed una invernale. Non a caso la definizione "Universiade" mette insieme i termini "università" e "olimpiade" racchiudendo in sé uno dei principi fondamentali della pratica sportiva: l'universalità;

rilevato che:

in data 30 novembre 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

in data 10 febbraio 2021 il Ministro *pro tempore* Spadafora ha inviato la nota n. 186 alla Regione Piemonte e al Comune di Torino in cui confermava "che la struttura amministrativa, per quanto di competenza, ha espresso la massima considerazione e, ai fini del sostegno, la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso e erogazione di un idoneo contributo che, attraverso le previste procedure e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, potrà consentire, in collaborazione con gli altri attori interessati, di soddisfare le garanzie e le coperture delle obbligazioni finanziarie connesse all'evento";

nella stessa si sottolineava che le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primo piano e andrebbero a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato e continua a dare un grande contributo al rilancio dell'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, 12 marzo 2021, n. 23-2978, costituzione del comitato promotore per la candidatura ai "giochi mondiali universitari invernali 2025", è stato approvato lo schema di atto costitutivo e di statuto;

in data 26 marzo 2021, il CUSI (centro universitario sportivo italiano) ha inviato alla FISU la

lettera di candidatura ufficiale della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025;

la Regione Piemonte ha già provveduto ad indicare, all'interno del proprio bilancio di previsione, uno stanziamento per l'organizzazione dell'evento;

considerato che:

la scelta, in precedenza assunta da altre amministrazioni, di non far disputare competizioni internazionali, come quella del sindaco di Roma in merito alle olimpiadi del 2024, ha avuto risvolti economici ed occupazionali gravissimi, senza contare il mancato ammodernamento delle strutture esistenti;

per fare un esempio, a Londra grazie alle infrastrutture sportive create con i giochi, è stato calcolato che 16.000 disabili in più hanno iniziato a fare sport. Secondo i dati contenuti nel libro bianco dello sport, un aumento dell'1 per cento delle persone che fanno pratica sportiva fa risparmiare al servizio sanitario nazionale 80 milioni di euro. Così come di certo hanno impatto sulla vita dei cittadini che ospitano i giochi le infrastrutture di trasporto che vengono costruite;

l'università "Tor Vergata", insieme a "OpenEconomics", era stata incaricata di provare a valutare non solo i costi dei giochi di Roma 2024, ma anche i possibili benefici. Per farlo era stato utilizzato un modello messo a punto dalla Banca mondiale, il "VANE", un acronimo che sta per valore attuale netto economico, una misura che indica la ricchezza finale prodotta dall'investimento nelle olimpiadi. Nel caso di Roma 2024, il VANE sarebbe stato positivo per quasi 3 miliardi di euro. A fronte di un investimento di 4,2 miliardi, il totale dei benefici economici sarebbe stato di 7,1 miliardi. Per intendersi, sarebbe stato come prestare dei soldi ad un tasso del 31,1 per cento e, soltanto nella capitale, secondo gli economisti, si sarebbero creati 40.000 posti aggiuntivi,

impegna il Governo a mantenere l'impegno preso dal Governo precedente e a confermare il proprio sostegno alla candidatura della città di Torino ad ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2167 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4, viene confermato che le procedure di comunicazioni e controlli ivi previsti a carico di Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro potranno essere svolte a invarianza di oneri per 1a finanza pubblica;
- in merito all'articolo 5, si conferma la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale;
- viene confermata l'invarianza finanziaria delle misure per l'esercizio dell'attività giudiziaria di cui all'articolo 6;
- circa l'articolo 9, viene confermata l'assenza di effetti finanziati negativi correlati al posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari;
- relativamente ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 11, viene assicurata la piena sostenibilità delle misure sullo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia. Altresì, viene confermata l'adeguatezza delle risorse residue a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati derivanti da nuovi provvedimenti legislativi;

- con specifico riguardo alla norma di copertura di cui al comma 8 dell'articolo 11, viene confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso dell'anno finanziario 2021 e, pertanto, la relativa copertura dell'onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell'ambito del medesimo esercizio finanziario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- con riguardo all'articolo 4, il conferimento di mansioni diverse o inferiori al personale inadempiente rispetto all'obbligo di vaccinazione non comporti effetti onerosi derivanti dalla necessità di coprire posizioni professionali scoperte;
- in merito all'articolo 5, i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie,

e con la seguente osservazione:

- non risulta pienamente evidente, con riguardo all'articolo 5, l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella relazione tecnica, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.0.9, 5.0.1, 8.0.6, 10.58, 10.59, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151.

Il parere è non ostativo sulla proposta 8.1.

L'esame resta sospeso sulle proposte 3.0.2, 4.0.1, 4.0.7, 10.57, 10.64 e 10.0.18.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1, 10.64 e 10.0.18.

Sull'emendamento 4.0.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del capoverso articolo 4-*bis*:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: "In relazione", sono premesse le seguenti: "Ferma restando la proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, della disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,";

b) la parola "retribuiti" è soppressa;

c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa

all'incarico da conferire".».

Il parere è non ostativo sulle proposte 3.0.2 e 10.57.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 10.0.39 (testo 3) (già 9.0.4) parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta infine del seguente comma: "3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.4 (testo 2) e 1.5 (testo 2).

Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

L'Universiade non è una semplice manifestazione sportiva. È un'occasione per unire due mondi, quello dell'Università e quello delle olimpiadi, nel segno dell'universalità. Vi partecipano atleti universitari che arrivano da tutto il mondo.

L'idea nasce in Italia grazie a Primo Nebiolo, uno dei più grandi protagonisti nella promozione della pratica sportiva e nasce come evento che intreccia la promozione della cultura e la pratica dei valori sportivi, a livello mondiale.

Ecco che far svolgere le Universiadi invernali del 2025 a Torino significa molte cose. Significa prima di tutto riportare questa manifestazione nella città in cui si organizzò la prima edizione con lo sguardo puntato sul futuro.

Ma non c'è solo un valore simbolico; si tratta di un segnale importante anche dal punto di vista economico. Un evento sportivo così prestigioso può portare ampie e positive ricadute non solo al sistema universitario piemontese, ma anche alla città, alla Regione e all'immagine stessa del nostro Paese.

Un beneficio economico e sociale, di cui non si può non tenere conto, soprattutto nel delicato contesto in cui ci troviamo costretti.

L'emergenza epidemiologica, con la quale ci siamo dovuti confrontare ha un impatto deleterio sul tessuto economico del Paese. E anche su settori chiave della nostra quotidianità, come la cultura e lo sport.

Chi sta subendo maggiormente questa situazione sono i giovani, che hanno dovuto fare a meno di un aspetto importante della loro vita, la socializzazione, sia a scuola, che nello sport.

Grazie all'evidente cambio di passo del presidente Draghi e grazie al lavoro del generale Figliuolo, stiamo procedendo sempre più celermente con le vaccinazioni e le riaperture. Cosa che rende immaginabile e fattibile programmare le Universiadi con un così ampio margine temporale.

Le Universiadi sono una manifestazione sportiva di primissimo piano che dovrebbe dare grande valore aggiunto all'immagine dell'Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale.

Ed avrebbero un impatto strategico. Sia per l'effetto di attrattività verso il territorio piemontese e nazionale, sia per la valenza scientifica dal punto di vista delle scienze motorie. Inoltre, il fatto che per la prima volta il tutto si associ anche alle Parauniversiadi rafforza l'approccio tecnico-scientifico su salute e benessere.

Non bisogna poi dimenticare, che le Universiadi per il Piemonte sarebbero un grande traguardo anche perché donerebbero in eredità al territorio qualcosa di importante come le residenze universitarie. Parte dei fondi sarà infatti destinata a costruire villaggi per gli atleti, che si tramuteranno (al termine dell'evento) in nuove residenze universitarie, utili strumenti di accoglienza e inclusione. Sul punto si è rilevato l'approccio collaborativo tra tutte le università del territorio, che hanno saputo tessere collaborazioni come punti di forza per una ripartenza complessiva. Gli atenei devono diventare centri di aggregazione, anche per scambiare idee e costruire un patrimonio di conoscenze e di ricerca. Questa

manifestazione non può che essere di stimolo, di impulso a tutto il sistema universitario regionale nel suo insieme, così da rafforzare la vocazione universitaria dell'area metropolitana torinese.
Negli scorsi mesi sono stati fatti passi importanti. È stato firmato un protocollo d'intesa finalizzato alla creazione del comitato promotore per la candidatura di Torino
La Regione Piemonte ha provveduto ad indicare all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento economico per l'organizzazione dell'evento; in tal modo si è differenziata da altre realtà, come il Comune di Roma, che con la sua scelta di non concorrere all'assegnazione delle Olimpiadi, si è preclusa una straordinaria possibilità di rilancio della città.
Adesso tocca al Governo non perdere questa occasione. Non possiamo farci sfuggire l'opportunità per rendere Torino una città giovane e Universitaria, ma anche per fornire al nostro Paese un'occasione di crescita e di ripresa, di cui, soprattutto in questo delicato momento abbiamo fortemente bisogno.
Grati al senatore Marino per aver predisposto questa mozione, come Italia Viva PSI votiamo convintamente a favore perché riteniamo che lo sport sia veicolo di cultura e formazione. Le Universiadi possono essere un grande motore per il futuro, e possono fare la differenza, nel rilancio della città e dell'intero Paese.

Dichiarazione di voto del senatore Nastri sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Fratelli d'Italia chiede che il Governo si impegni a sostenere la candidatura della città di Torino per ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernali 2025. Le Universiadi, anche note come Olimpiadi Universitarie, rappresentano un evento sportivo mondiale cui possono partecipare gli atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo e si disputano con cadenza biennale negli anni dispari. È una manifestazione, proprio come per i giochi olimpici, che si svolge sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed è organizzata a cura della Federazione internazionale sport universitari (FISU).
Le Universiadi, la cui prima edizione venne ospitata presso la città di Torino nel 1959, nascono in Italia e sin da allora, particolarmente apprezzate, hanno sempre riscosso un enorme successo, anche per la possibilità, da parte del Paese ospitante, di variare il programma con un'aggiunta di tre sport opzionali alla lista degli sport obbligatori previsti dalla Federazione. L'Italia ha ospitato diverse edizioni dell'evento: oltre alla prima a Torino, ne sono seguite quattro estive (nel 1970 sempre a Torino, poi a Roma nel 1975, in Sicilia nel 1997 e recentemente a Napoli nel 2019) e sei invernali (nel 1966 al Sestriere, nel 1975 a Livigno, nel 1985 a Belluno, nel 2003 a Tarvisio, nel 2007 a Torino e nel 2013 in Trentino).
La possibilità di ospitare nuovamente a Torino l'edizione invernale delle Universiadi, come per altro accaduto nelle edizioni del 1970 e del 2007, rappresenterebbe un'occasione per lo sviluppo sociale ed economico, oltreché sportivo, della città di Torino e dell'intera Regione, potenziando il sistema universitario regionale e sviluppando la vocazione universitaria della città di Torino. Infatti, gli investimenti da porre in essere in occasione di tale manifestazione multidisciplinare, prevedrebbero anche la realizzazione dei villaggi atti ad ospitare gli atleti che, dopo la conclusione dell'evento, verrebbero trasformati in strutture residenziali universitarie, incrementando l'offerta torinese con oltre 2.500 posti letto in più in tutto il Piemonte.
La manifestazione comporterà inoltre un incremento della visibilità dell'intero territorio piemontese, delle sue eccellenze, tradizioni e peculiarità e, al contempo, determinerà un potenziamento delle attività economiche del territorio nonché delle strutture e degli impianti sportivi e della cultura sportiva. Tutto ciò trova riscontro nelle precedenti edizioni ospitate dal nostro Paese, in quanto i territori coinvolti nell'organizzazione hanno beneficiato di rilevanti interventi a favore dell'impiantistica sportiva, della ricettività turistica e dell'entusiastica partecipazione della cittadinanza agli eventi sportivi.
Ci rinfrancano le parole del presidente della Regione Piemonte che ha assicurato la volontà fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare. La fruibilità delle strutture già esistenti permetterebbe quindi di migliorare l'evento sia in termini qualitativi, essendo coinvolto un territorio che ha acquisito esperienza

in tale ambito, sia in termini economici, razionalizzando la spesa e implementando le occasioni di crescita, investimento, sviluppo, connessione, fermo restando che si considera essenziale, prioritario e congruo il coinvolgimento dell'intero tessuto associazionistico sportivo dell'area, tanto più che gli impianti, riqualificati, rimodernati o, eventualmente allo scopo realizzati, al termine della auspicata iniziativa internazionale, dovranno pur trovare un utilizzo effettivo, al servizio della intera comunità e degli sportivi piemontesi.

Per queste ragioni Fratelli d'Italia auspica che vi sia convergenza da parte di tutte le forze politiche su questa nostra mozione poiché lo sport, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, permette di utilizzare questi straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.

Dichiarazione di voto del senatore Laus sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Nell'ultimo anno, a causa della emergenza pandemica e della crisi economica che l'emergenza ha aggravato, i nostri concittadini hanno fatto più fatica a immaginare un futuro che non fosse ragionevolmente prossimo. La cartina a colori dei decreti anti-Covid ha segnato lo scorrere del tempo più di quanto non abbia fatto il calendario delle stagioni e in un clima di incertezza generale l'ambizione di progetti a medio-lungo termine è stata messa a dura prova. Eppure lo sguardo del Piemonte, di Torino, il suo carattere tenace e la sua lunga tradizione sportiva hanno tenuto ugualmente botta quando si è trattato di incamminarsi, a fine del 2020, lungo la strada per l'aggiudicazione dei Giochi mondiali universitari invernali del 2025.

Sport e Università sono per Torino una cifra distintiva da sempre. Non a caso fu un dirigente sabaudo, nel 1959, a credere nelle potenzialità di una manifestazione olimpica per studenti. E a distanza di oltre settant'anni i piemontesi non hanno smesso di crederci.

Per l'evento del 2025, Torino ha formulato una proposta strategica che punta sull'indiscusso valore dei suoi due atenei, gli stessi che hanno reso possibili, di qui ai prossimi anni, investimenti infrastrutturali a valenza universitaria sul territorio per un miliardo di euro. Perciò la candidatura costruita in questi mesi vanta le migliori referenze, l'adeguata capacità e la giusta dose di coraggio per risultare vincente. Ed è una candidatura che va oltre il desiderio di portare nel nostro Paese uno dei più importanti eventi sportivi al mondo. Anzi, il più importante se consideriamo il solo ambito accademico. I numeri parlano: undici giorni di gare, più di 3.000 partecipanti attesi da oltre 50 Paesi, 2.000 volontari coinvolti, una diffusione televisiva, in circa 100 Paesi del mondo, capace di raggiungere più di 750 milioni di persone e in termini economici oltre 500 milioni tra ricadute dirette e indirette sul territorio.

I numeri parlano e i numeri non mentono, ma il valore di una proposta si misura anche nella qualità delle idee che la sostengono e nello stile della sua declinazione.

E qui lo stile è soprattutto innovativo. Torino 2025 infatti si propone di veicolare il primo modello nella storia dell'Universiade dove l'organizzazione abbia una forte componente studentesca, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione universitaria. Si parla quindi di un'operazione culturale e non semplicemente dell'evento sportivo che conosciamo. Perché attraverso il progetto culturale, gestito in presa diretta dagli Atenei, si vuol promuovere l'intero sistema universitario piemontese a livello internazionale. Vetrina di cultura, dunque e non solamente vetrina di sport: uno spazio di visibilità al quale le due realtà accademiche hanno deciso di destinare anche un proprio *budget*, pari a un milione e mezzo di euro.

Proprio l'elaborazione di un progetto più ampio e più articolato della tradizionale piattaforma agonistica rappresenterà l'elemento caratterizzante di Torino 2025. E nel solco dello stesso stile innovativo è maturata l'intenzione di preparare il terreno a una Parauniversiade, prospettiva che è già parte integrante della proposta di candidatura,

Lo stile non cambia anche nella preoccupazione dei promotori verso la sostenibilità dell'evento: una

sostenibilità ambientale, che dovrà realizzarsi in collaborazione con i *green office* degli Atenei, e una sostenibilità economica, che sarà perseguita, prima, attraverso un processo di revisione dei *budget* e, dopo, attraverso un controllo di gestione diretto al contenimento della spesa in tutti settori non direttamente connessi ai costi dell'organizzazione sportiva.

C'è infine il tema dell'eredità attesa dalla manifestazione: promozionale, che sarà patrimonio tanto degli atenei quanto del territorio nel suo complesso, ma anche una eredità infrastrutturale, che si esprimerà in termini di residenzialità universitaria.

Pensiamo che per ospitare quanti parteciperanno alle gare nelle discipline del ghiaccio - circa 2.000 persone tra atleti, allenatori e accompagnatori - sarà necessaria la realizzazione di strutture apposite. Alla chiusura della manifestazione, queste potranno essere riconvertite in residenze studentesche permanenti e integrare l'offerta abitativa per i giovani delle Università del territorio piemontese, andando parzialmente a compensare l'attuale carenza dell'Ente per il diritto allo studio regionale che è di oltre 4.000 posti letto.

I villaggi sarebbero collocati 4 in zone periferiche della città di Torino e uno nella periferia di Novara. Nell'ottica del principio di massima sostenibilità, tre dei quattro villaggi da realizzare a Torino saranno recuperi e ristrutturazioni di edifici abbandonati esistenti.

Vi chiederete perché ho voluto condividere con l'Aula qualche anticipazione del progetto e indugiare sui particolari. L'ho fatto nella speranza di far percepire lo sforzo, l'impegno e il rigore che sin qui hanno caratterizzato l'agire dei promotori.

Da subito tutti gli attori in campo piemontese hanno accettato la scommessa dell'Universiade, rischiando in proprio. Ci hanno messo la fatica e insieme la faccia, convinti che il potenziale dell'evento e il suo *mix* di valori positivi abbiano già vinto la sfida del tempo, nonostante la naturale esigenza di aggiornamento che ritroviamo in concetti attualissimi com'è quello di "sostenibilità".

In campo nazionale il Governo deve fare altrettanto e finalizzare lo sforzo, premiare il rigore, dare prospettiva all'impegno. Perciò oggi il voto positivo del Senato in questa direzione servirà a confermare la bontà del percorso intrapreso e insieme servirà a garantire tempi certi perché venga messa a disposizione la copertura economica necessaria alla stipula del contratto.

Dichiarazione di voto del senatore Berutti sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Presidente, colleghi, vorrei innanzitutto condividere alcuni numeri. Parlare di Giochi mondiali universitari invernali per Torino significa mettere in campo il coinvolgimento di 60 Paesi partecipanti, 190 in collegamento, 750 milioni di utenti televisivi. Significa, ancor più, mettere a sistema 125 milioni di euro di ricadute dirette e oltre 280 milioni di euro tra ricadute dirette e indirette generate dalla manifestazione.

Un impatto significativo per il capoluogo del Piemonte, ma anche, più in generale, un volano per l'intera Regione e per il Paese. Si tratta inoltre, di un'occasione unica per il sistema universitario Piemontese: l'Università degli Studi e il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Un'occasione nel breve periodo per l'impatto dato dalle 1.500 associazioni studentesche coinvolte, il milione e cinquecentomila studenti universitari interessati, ma anche un'occasione in prospettiva, sia in termini di conoscibilità e attrattività futura del sistema universitario piemontese, che in termini di eredità infrastrutturale, ad esempio, per la residenzialità universitaria che certamente merita di essere rafforzata. Il valore, di medio e lungo periodo di un investimento come questo il Piemonte lo ha conosciuto con i Giochi olimpici invernali del 2006, che furono un'occasione importante per Torino e per tutta la Regione anche per le ricadute positive che ebbero in termini di visibilità, innovazione e investimenti di medio periodo. Credo sia tempo di tornare a sostenere iniziativa di questa portata.

Ci sono dunque molte e significative ragioni pratiche per dare continuità ad un impegno a sostegno della candidatura della città di Torino ad ospitare la trentaduesima edizione delle Universiadi invernali nel 2015. Accanto a quelle che ho richiamato, ci sono Regioni sostenute dalla qualità e dai segnali positivi sul fronte organizzativo, quali l'impegno del Comitato Promotore Universiade 2025, del CUSI, il Centro Universitario Sportivo Italiano, del CUS Torino e della Regione Piemonte, che ha già

previsto, all'interno del proprio bilancio di previsione uno stanziamento per il sostegno dell'evento. Sono ragioni che immagino abbia tenuto in conto anche la Federazione internazionale sport universitari (la FISU), che nella sua visita fatta a metà marzo a Torino, Bardonecchia e Pragelato ha dato un giudizio positivo sul disegno organizzativo, non da ultimo per la sua caratterizzazione in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e in termini di sviluppo dello sport universitario.

Alle ragioni pratiche si affiancano alcune importanti ragioni simboliche a sostegno di questa candidatura: il fatto che le Universiadi siano nate proprio a Torino nel 1959; il fatto che ora più che mai abbiamo bisogno di sostenere e concretizzare iniziative di rilancio, sviluppo, crescita; soprattutto il fatto - centrale dopo più di un anno nel quale abbiamo chiesto ai nostri giovani sacrifici significativi - che si investa per il presente e il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze.

Per tutte queste ragioni, il nostro voto a questa mozione che impegna il Governo a dare continuità al sostegno e alla candidatura della città di Torino ad ospitare le Universiadi invernali del 2025 sarà favorevole.

Dichiarazione di voto della senatrice Tiraboschi sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Dichiaro il voto favorevole sul testo della mozione a prima firma della senatrice Bernini, così come riformulata dal sottosegretario Vezzali.

Dichiarazione di voto del senatore Bergesio sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, signori del Governo, colleghi, le Universiadi nascono dall'intuizione di uno dei più grandi dirigenti sportivi mai esistiti: il piemontese Primo Nebiolo che volle che la prima edizione si svolgesse a Torino nel 1959; il dirigente intuì che oltre alla prestazione puramente tecnica esiste una prestazione valoriale.

Grazie a Nebiolo Torino è sede del braciere dell'Universiade dal quale si accende il fuoco del sapere per dare inizio a tutte le edizioni delle universiadi nel mondo.

La candidatura dell'Italia e di Torino per l'Universiade invernale del 2025 va oltre il desiderio di portare uno dei più importanti eventi sportivi al mondo.

Questo è e sarà il più importante evento mondiale invernale per atleti universitari. Saranno undici giorni di gare; più di 3.000 partecipanti da oltre 50 Paesi, oltre 2.000 i volontari coinvolti; trasmissione televisiva in più di 100 Paesi raggiungendo più di 750 milioni di utenti; oltre 125 milioni di ricaduta diretta sul territorio; oltre 500 milioni tra ricadute dirette ed indirette generate dall'evento. Quali sono gli obbiettivi veri che si pone questa manifestazione universale:

1. Veicolare il primo modello della storia di "Universiade degli studenti universitari" nella quale l'organizzazione dell'evento avrà una forte componente operativa universitaria, rappresentando per gli studenti stessi un'opportunità di completamento della loro formazione.
2. Costruire un progetto "culturale" che attraverso la gestione diretta da parte degli Atenei sia teso a promuovere il sistema universitario piemontese e Italiano a livello internazionale, progetto che ha l'obiettivo di raggiungere oltre 1,5 milioni di studenti internazionali.
3. Obiettivo primario sarà organizzare un'edizione di "Universiade sostenibile" nelle due accezioni di sostenibilità ambientale, in collaborazione con i *green office* degli Atenei e sostenibilità economica attraverso un processo di revisione dei *budget* prima e di controllo di gestione dopo.
4. La manifestazione lascerà un'eredità infrastrutturale in termini di residenzialità universitaria per un totale di 2.000 posti letto.

Si rende necessaria la realizzazione di strutture capaci di accogliere gli ospiti, che possano essere riconvertite in residenze universitarie permanenti volte a integrare l'offerta abitativa per gli studenti delle Università del territorio piemontese (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale).

5. Infine occorre dare merito per l'impulso dato alla nascita della prima Para Universiade e per la manifestazione Special Olympics World. Queste rappresenteranno un'occasione per promuovere la creazione di un mondo sportivo in cui tutte le persone possano essere riconosciute per le proprie

capacità e non discriminate per le loro differenze.
Le Universiadi, secondo Primo Nebiolo, rappresentavano la quintessenza dei valori che dovrebbero essere nostri compagni di vita: il rispetto, l'integrazione vera non quella fumosa, l'appartenenza, l'etica, la disciplina, l'autostima, valori che dovrebbero essere di supporto a qualsivoglia prestazione sportiva.
Lo sport, come sosteneva Nelson Mandela, ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare, ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.
Parla ai giovani in una lingua che comprendono immediatamente.
Il nostro grazie va al Governo per l'impegno preso (85 milioni per investimenti e 28 milioni di euro per la spesa corrente), alla Regione Piemonte, al Governatore Cirio e all'assessore Fabrizio Ricca, instancabile promotore e sostenitore della candidatura, a tutta la Giunta ed al Consiglio Regionale del Piemonte che hanno già stanziato nel bilancio di previsione ben 5 milioni di euro per l'evento. Grazie anche alla Città di Torino, al CONI, alle federazioni sportive e infine al Centro Universitario Sportivo Torino guidato dal suo Presidente Riccardo D'Elicio che ha creduto da subito a questa opportunità.
Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier - Psdaz alla mozione a sostegno dell'assegnazione di questo straordinario evento alla città di Torino e al Piemonte che è calendarizzato per sabato 15 maggio prossimo.
Incrociamo le dita colleghi ma siamo fiduciosi che anche questa volta ce la faremo! Viva L'Italia, Viva il Piemonte e Viva Torino. Grazie Presidente!

Dichiarazione di voto della senatrice Pirro sulle mozioni 1-00349, 1-00354, 1-00355, 1-00357, 1-00358 e 1-00360

Grazie Presidente, colleghe e colleghi, a distanza di un anno sono nuovamente in quest'Aula a parlare della mia città, Torino, e della possibilità che ospiti un grande evento sportivo mondiale.
Un anno fa parlavamo di ATP Finals, di tennis, oggi invece parliamo delle Universiadi, i giochi olimpici universitari nati da un'idea lungimirante (e per l'epoca futuristica) di Primo Nebiolo, ch'ebbe il merito di concepire - in origine quale possibile evento satellitare dei Giochi olimpici di Roma del 1960 - una manifestazione sportiva per studenti universitari sulla falsariga delle Olimpiadi. Le prime Universiadi si tennero, tuttavia, nel 1959 a Torino, dove furono successivamente ospitate anche le edizioni del 1970 e del 2007 (nella versione invernale).
Proprio quest'ultima - che seguiva a breve i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 - ha coinvolto più di 1.600 atleti a livello mondiale, con una partecipazione di ben 48 delegazioni nazionali, e vantando un'organizzazione in massima parte "locale" che - supportata da più di tremila volontari - ha contribuito in modo decisivo al successo dell'iniziativa.
Ora Torino si candida ad ospitare l'edizione del 2025 e lo scorso 10 febbraio, l'allora ministro Spadafora «ha espresso la massima considerazione» e «la più ampia disponibilità ad individuare modalità di accesso ed erogazione di un idoneo contributo» affinché fossero supportate le obbligazioni finanziarie connesse all'evento.
Le Universiadi non solo possono, ma devono essere considerate uno strumento di primaria importanza per fornire ulteriore impulso al sistema universitario regionale e per alimentare e promuovere la già nota, quanto assai celebrata, vocazione universitaria del capoluogo piemontese; nello specifico la candidatura di Torino 2025 rappresenta un volano per concentrare e disporre d'investimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di villaggi per gli atleti che - dopo la manifestazione - verranno trasformati in strutture residenziali universitarie. Inoltre la Regione Piemonte, dal suo canto, ha previsto, nel proprio bilancio di previsione, uno stanziamento finalizzato a sostenere l'evento.
Insomma colleghi i "giochi mondiali universitari" 2025 costituiranno una importante vetrina a livello sia nazionale sia internazionale per il Paese, e per il territorio piemontese in particolare. Dopo un anno di pandemia abbiamo bisogno di ogni occasione utile di rilancio e non possiamo lasciarci sfuggire questa.
Torino ci ha regalato emozioni uniche nel 2006, ha mostrato al mondo con il garbo e la riservatezza che la contraddistingue, i suoi numerosi gioielli circondati dalla splendida cornice delle Alpi, ma dopo la crisi degli anni seguenti e quella attuale ha sicuramente bisogno di stimoli e incentivi alla ripartenza e questa candidatura è un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Per Torino, per il Piemonte e

per tutto il Paese.

Certo, oggi qualcuno potrebbe dire che sono in evidente conflitto di interessi. Sono nata a Torino, così come i miei figli, ci ho vissuto e tutt'ora vivo nelle immediate vicinanze (in una città della cosiddetta prima cintura) e lavoro per l'Università di Torino, una dei proponenti di questa candidatura. Ma sono orgogliosa di tutto ciò, sono fiera di sentirmi davvero parte di questo in prima persona e di essere proprio io in quest'Aula a dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2167:

sull'emendamento 1.200, il senatore Zuliani avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 1.11, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.9 (prima parte), la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.2, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori Laus, Sileri e Testor un voto contrario; sull'emendamento 4.22, il senatore Augussori avrebbe voluto esprimere un voto di astensione e sugli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.0.1000 un voto favorevole; sull'emendamento 10.27, i senatori Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1000, il senatore La Russa avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Mozioni sulle restrizioni connesse all'emergenza COVID-19:

sulla mozione n. 1-00353, i senatori Bergesio, Ferrero, Minuto, Paroli e Tiraboschi avrebbero voluto esprimere un voto contrario ed il senatore Zuliani un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Campagna, Cangini, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, De Poli, Di Marzio, Fenu, Ferro, Floridia, Floris, Fregolent, Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Giacobbe, Iori, Lunesu, Malpezzi, Mangialavori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Quarto, Rojc, Ronzulli, Salvini, Saviane, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Sudano, Vanin, Verducci, Vitali e Vono.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi, Tosato e Turco.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (2220)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2413 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (2221)

(presentato in data 13/05/2021)

C.2414 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (2222)

(presentato in data 13/05/2021)
C.2416 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Cangini Andrea, Aimi Enrico, Barboni Antonio, Berardi Roberto, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Caligiuri Fulvia Michela, Cesaro Luigi, Dal Mas Franco, Ferro Massimo, Floris Emilio, Galliani Adriano, Gallone Maria Alessandra, Gasparri Maurizio, Giammanco Gabriella, Minuto Anna Carmela, Modena Fiammetta, Pagano Nazario, Paroli Adriano, Rizzotti Maria, Schifani Renato, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Stabile Laura, Tiraboschi Maria Virginia
Disposizioni relative alla figura di artista d'opera lirica, di direttore d'orchestra, di agente o rappresentante di artista (2218)
(presentato in data 13/05/2021);
senatrice Giammanco Gabriella
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (2219)
(presentato in data 13/05/2021).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali in data 13/05/2021 il Senatore Parrini Dario ha presentato la relazione 2060-A sul disegno di legge: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" (2060)
(presentato in data 11/01/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 7 maggio 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Petilia Policastro (Crotone) e Licenza (Roma).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, relativa all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. LXXXIII, n. 4).
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiornata al 31 dicembre 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXL, n. 5).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a. (C-798/18), Athesia Energy Srl e a. (C-799/18) contro Ministero dello Sviluppo economico, Gestore dei servizi energetici

(GSE) SpA, nei confronti di Elettricità Futura Unione delle imprese elettriche italiane, Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Ambiente - Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Trattato sulla Carta dell'energia - Articolo 10 - Applicabilità - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Modifica di un regime di sostegno» (*Doc*. XIX, n. 125) - alla 10a Commissione permanente*;*

Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 29 aprile 2021, causa C-617/19. Granarolo SpA contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto nei confronti di E.ON Business Solutions Srl (già E.ON Connecting Energies Italia Srl). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 3, lettera e) - Nozione di "impianto" - Articolo 3, lettera f) - Nozione di "gestore" - Allegato I, punti 2 e 3 - Regola dell'aggregazione - Somma delle capacità delle attività di un impianto - Cessione di un'unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale - Contratto di fornitura di energia tra le imprese cedente e cessionaria - Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra» (*Doc*. XIX, n. 126) - alla 10a e alla 13a Commissione permanente.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di atti e documenti. Deferimento

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti, approvati dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021:

Parere nell'ambito dell'esame preliminare del Documenti di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), integrato dal rapporto sullo studio e monitoraggio dei diversi settori produttivi con un approccio di *stress test* per la rilevazione di organiche ipotesi di intervento. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 826);

Parere concernente l'esame della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 827);

Osservazioni e proposte concernenti il tema "Pubblici servizi e tutela della salute. Un esercizio di *stress test*". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 828).

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 maggio 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dal CNEL nell'anno 2020, approvata dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 28 aprile 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 829).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 10 maggio 2021, ha inviato il testo di 10 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall'8 all'11 marzo 2021, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 843);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 844);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 845);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 846);
risoluzione sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 847);
risoluzione sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 848);
risoluzione sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti l'Albania, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 849);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 850);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 851);
risoluzione sulle relazioni 2019 e 2020 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 852).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mollame e la senatrice Fregolent hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00351 del senatore Vallardi ed altri.
I senatori Croatti, Maiorino, Vanin, Pavanelli e Vaccaro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00363 del senatore Ferrara ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Fattori e La Mura hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05439 della senatrice Nugnes.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 13 maggio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

LANNUTTI ed altri: sui rapporti tra Italia e Cuba (4-05208) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone, CASOLATI, PERGREFFI, FAGGI, ALESSANDRINI, TESTOR, FERRERO, DORIA, CAMPARI, PIANASSO, ZULIANI, CORTI - Il Senato,

premesso che:
la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP (*Single-Use Plastics)*, dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli in plastica monouso, tra cui posate e piatti, cannucce, palette per i distributori automatici, contenitori in polistirolo espanso, *cotton fioc*, attrezzi per la pesca;

con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il recepimento della direttiva SUP entro i termini dettati dalla stessa, ovvero il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione;
persistono tra gli Stati membri e Commissione europea alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;
considerato che:
la pandemia mondiale conseguente la diffusione del COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta rappresentano soluzioni in molti casi insostituibili nel limitare la diffusione del *virus* e in grado di garantire sicurezza sanitaria, economicità, disponibilità e sostenibilità ambientale, considerando che alcuni di questi prodotti sono riciclabili al 100 per cento;
recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, prima in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, il cosiddetto "decreto agosto", e successivamente in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, l'utilizzo del polietilentereftalato (PET) 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;
numerose aziende italiane ed europee sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta;
tra questi, il settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande che nel nostro Paese conta oltre 820.000 distributori installati, coinvolge oltre tremila aziende e interessa almeno 33.000 lavoratori, dati che confermano la *leadership* italiana nel settore;
nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate nel nostro Paese nella distribuzione automatica, che corrispondono ad una media di circa 4 miliardi di palette utilizzate in un anno;
si tratta di quantità molto importanti che non potranno essere garantite nel limitato tempo da altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare l'intera filiera;
si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando dei raccoglitori specifici direttamente presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;
in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre imprese, già in profonda sofferenza, a vantaggio dei *competitors* UE o *extra* UE, a fronte di nessun beneficio ambientale e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali privi delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,
impegna il Governo:
ad intervenire a livello nazionale ed europeo con una moratoria sull'entrata in vigore delle limitazioni sull'utilizzo dei prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva SUP, tenuto conto della pandemia ancora in corso, che ha condizionato notevolmente l'economia del Paese e dell'Europa intera, e soprattutto dell'impossibilità di garantire nell'immediato futuro la disponibilità di alcuni prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, senza i quali verrebbero paralizzate le attività di numerose aziende italiane.
(1-00365)
TURCO, RICCIARDI, FENU, DI PIAZZA, CIOFFI, LICHERI, CASTELLONE, FERRARA, LOMUTI, SANTILLO, LANZI, PAVANELLI, SANTANGELO, PIRRO, AGOSTINELLI, ANASTASI, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, COLTORTI, CORBETTA, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIROTTO, L'ABBATE, LEONE, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PELLEGRINI Marco, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN - Il Senato,

premesso che:
l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), riconosce un credito d'imposta in relazione a diverse tipologie di beni agevolabili, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
il comma 1059 riconosce il principio di cedibilità dei crediti fiscali laddove dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, mentre, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il comma 1054 prevede che il credito d'imposta spettante ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale;
considerato che:
gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ("decreto rilancio") e le successive modificazioni apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ("decreto agosto") hanno introdotto il "*superbonus*" al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi ricadenti nell'ambito dell'efficienza energetica o in ambito antisismico o che siano stati effettuati per l'installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, mentre si è al contempo prolungato il periodo previsto per le agevolazioni su spese relative a lavori condominiali o realizzati su parti comuni di edifici. Tali specifiche misure si sono aggiunte a quelle già vigenti in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inclusi quelli antisismici, ossia il "sisma *bonus*" di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché quelli di riqualificazione energetica, ossia l'"*ecobonus*" di cui all'articolo 14 del medesimo;
in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura praticato dai fornitori di beni o servizi ovvero, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
l'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("decreto cura Italia") ha introdotto misure in materia di crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi, mentre l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disciplinato i crediti d'imposta relativi ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda e gli articoli 120 e 125 del medesimo decreto rilancio hanno rispettivamente previsto i crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. L'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha quindi disposto che, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, i beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti a seguito dell'emergenza pandemica per botteghe e negozi, per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione, possano cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
considerato altresì che:
il miglioramento della produttività delle imprese costituisce uno degli obiettivi fondanti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e richiede conseguentemente investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica;
il ritardo degli investimenti pubblici e privati, nel ventennio 1999-2019, ha rallentato i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma soprattutto delle filiere produttive, tanto che in Italia gli investimenti totali sono cresciuti solo del 66 per cento contro il 118 per cento della zona euro, producendo così un impatto negativo sull'andamento della produttività rispetto al resto d'Europa (cresciuta in Italia del 4,2 per cento per ora lavorata contro il 21,2 per cento e del 21,3 per cento, rispettivamente di Francia e Germania);
il programma "Next Generation EU" rappresenta per l'Italia un'opportunità imperdibile per realizzare quegli investimenti indispensabili per rafforzare e modernizzare il sistema produttivo;

gli investimenti privati, anche in ragione del persistere dell'emergenza sanitaria, sono fortemente ostacolati dalla mancanza di liquidità, dal ridotto capitale proprio, dall'aumento dell'indebitamento e dal peggioramento degli indici di bilancio che inevitabilmente ridurrà la capacità di accesso al credito bancario delle imprese;

il *cash flow* generato dalle stesse imprese nella situazione precedente alla pandemia, ovvero nel periodo 2008-2019, non ha permesso il pieno soddisfacimento del debito bancario contratto per investimenti, così come dimostrano le ingenti perdite subite dal sistema bancario e i numerosi interventi pubblici di salvataggio degli istituti di credito in crisi;

estremamente delicata risulta la situazione del comparto dei servizi, nell'ambito del quale l'indebitamento delle imprese dovuto alla crisi pandemica è stato particolarmente rilevante, ammontando a circa 57 miliardi di euro per l'anno 2020 e divenendo pertanto insostenibile;

le imprese italiane di qualsiasi settore si trovano dunque nella sostanziale impossibilità di finanziare gli investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati, in parte compensato dal forte recupero degli investimenti pubblici avviato nell'ultimo biennio dopo un decennio di sostanziale contrazione in termini nominali;

in particolare le PMI hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggior indebitamento per far fronte ad una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;

risulta evidente l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, vista la straordinarietà dell'emergenza pandemica;

tenuto conto che:

secondo una prima stima indicata nel rapporto "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati e dal CRESME (presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 2020) dall'introduzione della misura del *superbonus* dovrebbero derivare i seguenti importi aggiuntivi (importi riferiti agli interventi per cui si chiedono le agevolazioni): nell'ipotesi del mantenimento della norma a tutto il 2021 (disciplina ante legge di bilancio 2021) 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021; con il prolungamento dei benefici a tutto il 2022 (antisismica, efficientamento energetico, fotovoltaico, colonnine di ricarica) l'impatto può essere valutato in 8.069 milioni di euro, dei quali: 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022;

secondo un'analisi compiuta da Open Economics e Luiss business school, che mira a stimare il valore aggiunto complessivo prodotto dall'incremento di spesa per i lavori di ristrutturazione, l'incremento del valore patrimoniale degli immobili, la quantificazione dell'efficientamento energetico generato, la riduzione del costo delle bollette e le conseguenze di regime sull'intero sistema economico, utilizzando un modello computazionale di equilibrio economico generale basato sulla matrice di contabilità sociale italiana aggiornata al 2020, a fronte di un aumento della spesa per edilizia abitativa pari a 8,75 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, si registrerebbe un incremento del valore aggiunto complessivo per il Paese di 16,64 miliardi nel periodo di attuazione del provvedimento e un ulteriore incremento di 13,71 miliardi negli 8 anni successivi a fronte di un impatto netto attualizzato sul disavanzo pubblico pari a 811 milioni di euro in negativo;

il tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, CONSOB ed IVASS in materia di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall'International accounting standards board ha fornito chiarimenti in merito al trattamento contabile e alla rappresentazione in bilancio dei crediti di imposta, specificando in particolare che, per valutare se ed in quale misura l'eliminazione contabile (*derecognition*) dei crediti ceduti dagli intermediari cedenti sia appropriata nel caso concreto, si applicano i criteri generali contenuti nella sezione 3.2 dell'IFRS 9 e le disposizioni riportate nei paragrafi da B3.2.1 a B3.2.17 dell'appendice B al principio IFRS 9, relativo alla "guida operativa" dell'IFRS 9, che forma parte integrante del principio stesso;

ritenuto altresì che:

all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali, in ricerca e sviluppo, in

innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione;
l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della circolazione dei crediti d'imposta, oltre che al *superbonus* mobili, elettrodomestici ed aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;
l'applicazione del principio di cessione dei crediti d'imposta della transizione 4.0, così come dei crediti fiscali mobili, elettrodomestici ed aree verdi, rappresenterebbe una grande innovazione anche nella gestione delle agevolazioni fiscali, con conseguente semplificazione delle procedure di riconoscimento, validazione e utilizzazione dei crediti d'imposta;
i vantaggi per le imprese della nuova prospettiva sarebbero notevoli, come dimostrano le dichiarazioni rese da Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Cia, Confcommercio, consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, peraltro avvallati anche dal mondo accademico, con l'Accademia italiana di economia aziendale, tra cui quelli di: monetizzare subito il credito d'imposta; accelerare la transizione ecologica e tecnologica; aumentare la capacità di finanziamento; migliorare la produttività; ridurre il rischio di credito del sistema bancario; indirizzare l'eccedenza di liquidità presente negli istituti di credito nell'economia reale; creare nuova occupazione soprattutto giovanile, dato che gli investimenti oggetto di agevolazione sono proprio più di interesse dei giovani, ovvero digitalizzazione, innovazione tecnologica, informatica;
la cedibilità dei crediti d'imposta produce rilevanti effetti macroeconomici e precisamente un considerevole aumento immediato del PIL, così come si è già verificato e attestato per le ristrutturazioni legate al *superbonus* edilizia al 110 per cento, perché ha un alto moltiplicatore che permette una crescita economica superiore agli investimenti agevolati e conseguentemente anche una crescita del gettito fiscale che compensa negli anni la riduzione del gettito causata dall'utilizzo del credito d'imposta per ridurre le tasse;
la cessione del credito d'imposta ad un istituto di credito comporta anche un aumento della massa monetaria in circolazione nell'economia reale, rappresentando un vantaggio che supplisce almeno in parte il "*credit crunch*" degli ultimi anni, cioè la riduzione del credito bancario che le imprese italiane hanno dovuto subire da parte del sistema bancario italiano;
gli istituti di crediti, tra l'altro, hanno oggi "riserve" in eccesso che fanno fatica ad utilizzare e la cedibilità dei crediti d'imposta permetterebbe di impiegare almeno una piccola parte delle liquidità possedute;
è evidente dunque che i crediti d'imposta e la loro cedibilità permettono di far crescere l'economia con uno strumento che non genera debito pubblico, ma solo la necessità di reperire "coperture", cioè risorse finanziarie future, che però non saranno necessarie perché compensate dall'aumento di gettito fiscale generato dalla crescita economica provocata dagli incrementi d'investimenti grazie dall'immissione di crediti d'imposta nell'economia reale;
nessuna incertezza oggi vige sul trattamento contabile, così come è confermato dal documento più recente di Eurostat del 2019 ("Manual on government deficit and debt, implementation of ESA 2010"), laddove conferma che i crediti fiscali "*non payable*" sono quelli "*no refundable*", e rimangono "*non payable*" anche in caso di loro cessione; allo stesso modo, l'ISTAT ha classificato gli sconti del *superbonus* 110 come "*non payable*";
rilevato che:
la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, *superbonus* mobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;
secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono

"strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato, il Governo ha illustrato la nota della Ragioneria generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale sono indicate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica della relazione tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalentemente redazionale. La nota allegata alla relazione tecnica si è soffermata, in particolare, sulle misure di flessibilizzazione delle risorse del fondo sanitario nazionale destinate all'emergenza da COVID-19, sulla mutualità prevalente di talune cooperative sociali, nonché sulla cedibilità del credito d'imposta Industria 4.0;

con particolare riferimento a tale ultima proposta (1.0.60 testo 2, a prima firma Turco ed altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

alla luce delle citate disposizioni del citato regolamento europeo n. 549/2013, tuttavia, sembrerebbe desumersi, al contrario, che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità della adeguata capienza fiscale del fruitore;

la Ragioneria generale dello Stato, nella citata nota allegata alla relazione tecnica del maxiemendamento, con riguardo ad un ulteriore emendamento presentato al medesimo decreto-legge (emendamento 1.0.61, testo 2), relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, finalizzato ad includere, tra le spese per le quali può essere esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione spettante, quelle sostenute per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), ha asserito che con riferimento a tale disposizione valgono le considerazioni espresse sul citato emendamento 1.0.60 testo 2;

analoga valutazione è stata effettuata con riferimento all'emendamento 30.217, relativo alla modifica dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34, in materia di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, finalizzato a prevedere che la stessa si applichi anche in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

impegna il Governo:

1) a prevedere nel primo provvedimento utile che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, stabilendo altresì: che i cessionari debbano poi utilizzare i crediti ceduti in compensazione con le medesime modalità e impegni finanziari per la finanza pubblica con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente; che la quota di credito non utilizzata nell'anno non possa essere usufruita negli anni successivi né possa essere richiesta a rimborso; che, inoltre, non trovino applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) a valutare l'opportunità di estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche

speciali (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91);
3) a disporre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuare in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione;
4) a costituire una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.
(1-00366)

Interrogazioni

ANGRISANI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la rete dell'emergenza e urgenza costituisce per il cittadino la prima e principale risposta di soccorso sanitario che assicura la piena applicazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto alla salute;
nel sistema ospedaliero dell'agro nocerino-sarnese è in atto da diversi anni una fase di crisi che riguarda le strutture e l'organizzazione della sanità che ricadono sotto la competenza della ASL di Salerno;
valutato che:
il territorio dell'agro nocerino-sarnese ha un bacino di utenza di circa 400.000 cittadini ed è individuato come area nord della ASL di Salerno, nella quale sono ricompresi 4 ospedali: "Umberto I" di Nocera Inferiore, "Martiri di Villa Malta" di Sarno, "Mauro Scarlato" di Scafati, "Andrea Tortora" di Pagani;
ognuno di questi nosocomi, in tempi e modalità diverse ma costanti, è salito alla ribalta delle cronache locali a causa di disfunzioni nel servizio assistenziale, strutturale ed organizzativo, creando disagi e ledendo, così, il pieno diritto alla salute dell'utenza;
considerato che:
da recenti notizie di stampa, l'interrogante ha appreso che nel nosocomio "Umberto I" di Nocera Inferiore esiste un servizio di emodinamica non adeguato sia al bacino di utenza sia alle nuove tecnologie diagnostiche e che i lavori per un nuovo reparto di emodinamica a servizio della rete IMA (emergenza dell'infarto miocardico acuto) sono iniziati da più di un anno; ancora oggi, tuttavia, non si conoscono i termini di consegna del reparto;
presso l'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno la carica di direttore sanitario è stata assegnata ad un dirigente che occupa lo stesso ruolo anche presso l'ospedale di Sapri. Sarno e Sapri sono due città che si trovano a circa 200 chilometri di distanza: appare evidente, dunque, l'impossibilità del direttore sanitario di essere presente con la costanza e quotidianità necessaria per evitare le difficoltà organizzative su ruoli e turni che la cronaca racconta;
in data 19 ottobre 2019 sul sito della ASL è stato pubblicato l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Sarno; tuttavia alla data odierna, nonostante siano trascorsi quasi due anni, la procedura selettiva non risulta ancora conclusa;
in data 7 aprile 2021 è stato emanato un ordine di servizio che dispone il reclutamento dei chirurghi per garantire un adeguato servizio e un sufficiente livello di assistenza presso il pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore. Questa decisione ha suscitato l'ira dei sindacati che, in una nota, hanno evidenziato come lo spostamento di personale possa prefigurare il depotenziamento, la chiusura e la limitazione delle attività assistenziali del plesso ospedaliero di Pagani;
a Scafati, ancora, si è dimesso il dirigente del pronto soccorso del COVID *hospital* Mauro Scarlato in aperta polemica con la ASL di Salerno, denunciando pubblicamente la mancanza di posti letto e le poche risorse umane a disposizione, mettendo in serio dubbio, tra l'altro, la veridicità della disponibilità ed esistenza di posti letto in terapia intensiva in Campania;
nonostante l'11 dicembre 2019 la ASL abbia pubblicato l'elenco degli ammessi all'avviso pubblico per la copertura di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Nocera, di un posto di direttore della medicina generale del presidio ospedaliero di Sarno, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio

ospedaliero di Battipaglia, di un posto di direttore dell'unità operativa complessa di medicina generale del presidio ospedaliero di Eboli, attualmente le procedure concorsuali non risultano concluse;
valutato, infine, che nella zona di competenza della ASL di Salerno, secondo fonti di stampa, risultano in carica nei nosocomi moltissimi primari facenti funzione, come nel caso dei reparti di dermatologia e pneumatologia presso l'Andrea Tortora di Pagani, o dei reparti di neurologia e gastroenterologia dell'Umberto I di Nocera Inferiore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;
se non reputi opportuno inviare propri ispettori presso la ASL al fine di assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, in modo che ai cittadini dell'agro nocerino-sarnese sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
se non intenda accertare l'effettiva presenza dei posti letto COVID in Campania rispetto alle affermazioni del responsabile dimissionario del COVID *hospital* di Scafati;
se non intenda assumere, per le proprie competenze, iniziative volte all'attivazione di interventi sostitutivi al fine di garantire un adeguato sistema di emergenza e urgenza alla luce delle numerose criticità riscontrate nella provincia di Salerno.
(3-02514)

LAUS - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 23 settembre 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 20 settembre, ha indetto la procedura per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la bretella di collegamento tra la A4 e la A5 Ivrea-Santhià, la diramazione Torino-Pinerolo e il SATT (sistema autostradale della tangenziale torinese), nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle stesse infrastrutture stradali;
il valore stimato nel bando dell'appalto è pari a 2.022.185.799,35 euro, di cui 1.200.654.000 per investimenti, comprensivi dell'indennizzo da corrispondere ai concessionari uscenti (305 milioni di euro) e degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale, comprensive degli oneri di progettazione (895 milioni di euro);
la durata prevista della concessione è di 144 mesi e il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte è stato fissato alla data del 18 novembre 2019;
il bando, nella sezione VI, prevede, a tutela delle casse dell'erario e della clientela, che l'amministrazione aggiudicatrice si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
considerato che:
alla scadenza prevista del 18 novembre 2019, sono pervenute all'amministrazione aggiudicatrice due sole offerte, formulate dal raggruppamento temporaneo di imprese SALT e dal consorzio stabile SIS;
a seguito dell'esclusione del raggruppamento SALT, adottata con provvedimento del 19 dicembre 2019, per asserita carenza del requisito di capacità tecnica dell'esecutore di cui al paragrafo III.1.3.2 del bando, è rimasto come unico offerente il consorzio stabile SIS;
la sua offerta è pari a 25 milioni di euro, quale corrispettivo di concessione da corrispondere al Ministero concedente e a 1.037 milioni di euro, quale quota parte di tariffa a vantaggio dello Stato. Nel complesso l'offerta del SIS risulterebbe nettamente inferiore a quella formulata dal raggruppamento SALT, escluso dalla gara, per un ammontare stimato tra 794 e 986 milioni di euro,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;
se ritenga l'offerta formulata dal consorzio stabile SIS per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade congrua e conveniente per l'amministrazione concedente, anche in rapporto a quella formulata dal raggruppamento SALT escluso dalla gara, e tale da giustificare la

prosecuzione dell'*iter* di aggiudicazione del contratto;
se intenda procedere con urgenza, in caso di valutazione non congrua e conveniente dell'offerta formulata dal SIS, alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di un nuovo bando per l'affidamento in concessione delle attività di gestione delle suddette autostrade.
(3-02515)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ex sottosegretario Sandra Zampa ha ricevuto una consulenza da parte del Ministro in indirizzo nell'ambito di attività di comunicazione;
a quanto si apprende da organi di stampa e così come risulta dal sito del Ministero, percepirà 48.000 euro lordi per una collaborazione della durata di 4 mesi,
si chiede di sapere:
se quanto riportato corrisponda al vero;
in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga il corrispettivo eccessivo a fronte di altri compensi percepiti dalla stessa Zampa come ex giornalista ed ex parlamentare.
(4-05454)

DE PETRIS - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
dal 28 aprile 2021 decine di migliaia di cittadini colombiani stanno partecipando ad imponenti manifestazioni di opposizione alla riforma fiscale annunciata dal presidente di centrodestra Ivan Duque, una riforma che avrebbe rischiato di peggiorare la già precaria condizione della classe media e delle fasce più povere della popolazione;
nonostante il progetto di riforma sia stato ritirato e il Ministro dell'economia Carrasquilla costretto a dimettersi, la protesta è cresciuta assumendo le dimensioni di una rivolta contro il Governo e la gestione della pandemia di COVID-19. Attualmente il Paese si trova in condizioni economiche e sociali drammatiche, con la disoccupazione al 15 per cento, un aumento significativo della povertà e la chiusura di moltissime piccole imprese, nonché al centro di una drammatica terza ondata che vede le terapie intensive degli ospedali al collasso;
come sottolineato da numerosi cartelli esposti durante le manifestazioni "Quando il popolo scende in piazza durante una pandemia, vuol dire che il governo è più pericoloso del virus";
a quanto risulta dalle notizie che arrivano dal Paese, almeno 20 persone sono state uccise e più di 800 sono state ferite. Molte vittime sono giovanissime: tra queste Agredo Inchima, un ragazzo di 17 anni e Nicolas Guerrero, di 22 anni, ucciso da un colpo alla testa mentre stava filmando gli scontri tra manifestanti e forze statali;
si tratta di una brutale repressione, con moltissimi episodi di utilizzo sproporzionato della forza da parte di polizia ed esercito, come dimostrano i moltissimi documenti fotografici e video. La comunità internazionale, nonostante la condanna ufficiale, non ha ancora fatto sentire la sua voce con la necessaria forza in un contesto in cui i diritti umani sembrano sospesi e il dialogo con movimenti sociali e organizzatori completamente interrotto;
è più che mai necessario che il Governo colombiano riapra tale dialogo con tutte le forze politiche e sociali e cessi di nascondersi dietro ricostruzioni che vedono le proteste infiltrate da criminali e terroristi,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla situazione attuale della Colombia e se non ritenga di intervenire presso il Governo colombiano affinché faccia piena luce sui fatti descritti, impegnandosi a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle forze dell'ordine e dall'esercito;
se, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche e commerciali con la Colombia, non intenda porre il tema delle violazioni dei diritti umani delle ultime settimane intervenendo in tal senso anche nelle opportune nelle sedi europee ed internazionali.
(4-05455)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, CANDIANI, BOSSI Simone,

CASOLATI, PERGREFFI, ZULIANI, PIANASSO, CAMPARI, DORIA, FERRERO, TESTOR, ALESSANDRINI, FAGGI, CORTI - *Ai Ministri della transizione ecologica e per gli affari europei*. - Premesso che:
la direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta Direttiva SUP, dispone la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, attraverso il divieto di utilizzo di alcuni articoli monouso, *Single-Use Plastics* (SUP), tra cui posate e piatti di plastica monouso, cannucce, palette per i distributori automatici, *cotton fioc*, contenitori in polistirolo espanso, attrezzi per la pesca;
la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, e con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, è stata conferita al Governo la delega per il suo recepimento entro detto termine;
persistono tra gli Stati membri alcuni dubbi interpretativi sul concetto della "messa in commercio" e la gestione delle scorte di magazzino dopo il 3 luglio;
considerato che:
la pandemia mondiale da COVID-19 è tuttora in corso e i materiali usa-e-getta hanno rappresentato, e continuano a rappresentare, soluzioni in molti casi insostituibili per limitare la diffusione del *virus* anche in termini di sicurezza sanitaria, di economicità, di disponibilità e di tasso di riciclabilità, che spesso raggiunge il 100 per cento;
recentemente l'Italia si è dotata di importanti strumenti di sostenibilità ambientale per la plastica, avviando, in via sperimentale nel decreto-legge n. 104 del 2020, poi in via definitiva con la legge di bilancio per il 2021, all'utilizzo del PET 100 per cento riciclato nella produzione di bottiglie e vaschette per alimenti;
molte aziende italiane sono già in profonda sofferenza a causa della pandemia, ed è prevedibile che alcuni settori specifici saranno ulteriormente danneggiati dalle limitazioni imposte ai SUP, per i quali in molti casi non sarà comunque possibile prevedere, entro il 3 luglio 2021, prodotti alternativi in quantità sufficienti a soddisfare la richiesta, oltre che adeguati dal punto di vista economico e ambientale, e sicuri dal punto di vista sanitario;
tra i settori richiamati rientra quello della distribuzione automatica di alimenti e bevande che conta oltre 820.000 distributori nel nostro Paese e interessa più di 3.000 aziende con il coinvolgimento a vario titolo di oltre 33.000 lavoratori;
nello specifico, le palette in plastica rappresentano il 97 per cento delle palette utilizzate in Italia per la distribuzione automatica, per una media di circa 4 miliardi di palette l'anno, quantità che non è possibile sostituire nel limitato tempo a disposizione con altrettanti prodotti in materiale alternativo, con il concreto rischio di paralizzare il settore;
si tratta comunque di materiale facilmente recuperabile ai fini del riciclo totale, posizionando raccoglitori specifici presso le macchinette di distribuzione, limitando al massimo il rischio di rilascio nell'ambiente;
in un contesto produttivo globalizzato, una rigida regolamentazione su determinati prodotti in plastica, può rappresentare una minaccia per le nostre industrie, già gravemente provate dalla pandemia, rendendole meno competitive rispetto all'UE o a Paesi *extra* UE, senza alcun reale beneficio in termini ambientali e con il rischio concreto di dover ricorrere a materiali dall'estero che non possono assicurare il rispetto delle necessarie certificazioni sanitarie e ambientali,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, ritenga opportuno intervenire anche a livello europeo per conferire maggiori margini temporali all'entrata in vigore del divieto dell'uso dei prodotti plastica monouso, di cui alla Direttiva SUP, consentendo al Paese di continuare il virtuoso percorso intrapreso verso la circolarità dell'industria della plastica.
(4-05456)

PARAGONE - *Ai Ministri del turismo, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
il 5 maggio 2021 nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Skytg24", il Ministro del turismo, Massimo Garavaglia, ha affermato che il *green pass* italiano sarà valido anche per i cittadini stranieri provenienti da Paesi *extra* UE, senza tuttavia specificare come si intenda procedere da questo

punto di vista, se, ad esempio, lo Stato italiano intenda proporre la sottoscrizione di accordi bilaterali con altri Paesi per il riconoscimento reciproco dei *pass* che sanciscono l'immunizzazione dal COVID-19, o se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini stranieri cui sono stati somministrati vaccini non ancora omologati dall'Agenzia europea per i medicinali e dell'Agenzia italiana del farmaco come quelli russo e cinese, in uso presso decine di Paesi sudamericani, asiatici e africani;

Marina Lalli, presidente di Federturismo di Confindustria, in un'intervista di pochi giorni fa, rispondendo a una domanda sulla ripresa del turismo nei prossimi mesi, ha dichiarato che "finora purtroppo c'è stata una calma piatta perché i livelli di incertezza sono ancora troppo alti", aggiungendo che sarebbe necessario intervenire "sulla finanza delle strutture, che oggi sono completamente atterrate (...). Strutture che sono rimaste chiuse per un anno spendono molto in affitti e quindi indebitarsi per riaprirle non per tutti è facile, in alcune circostanze non si riesce ad accedere al credito";

visto che è urgente procedere con norme chiare e certe e aiuti concreti per favorire il rilancio del settore turistico che nel periodo pre COVID, secondo i dati di Banca d'Italia, ha visto la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia passare dai 41,7 di miliardi di euro del 2018 ai 44,3 miliardi del 2019, per una spesa turistica complessiva, stimata da Unioncamere, di 84 miliardi di euro, il 45,3 per cento del quale per turismo straniero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano chiarire se verranno sottoscritti accordi con gli Stati *extra* UE, e di quale tipo, al fine di comprendere se il *green pass* italiano sarà almeno uno strumento utile per favorire l'accesso in Italia di turisti provenienti da quei Paesi;

se intendano, altresì, chiarire se saranno riconosciuti come vaccinati anche i cittadini cui è stato somministrato un vaccino attualmente non approvato dall'EMA e dall'AIFA;

quali azioni intendano porre in essere al fine di acquisire la reciprocità del riconoscimento vaccinale con i Paesi in cui vengono attualmente somministrati il vaccino russo Sputnik V e i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm.

(4-05457)

LA RUSSA, CIRIANI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

nella giornata del 12 maggio si è assistito a un breve *sit in* da parte di alcuni consiglieri comunali di Chiavari presso l'uscita del casello del medesimo Comune;

il loro disappunto riguarda l'improvvisa chiusura della tratta autostradale che sta causando pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino e sulla prospettiva di ripartenza economico turistica dei nostri comuni;

in data 26 novembre 2019 gli stessi consiglieri chiedevano agli organi di polizia di verificare l'avvenuta effettuazione delle verifiche statiche e di monitoraggio dei viadotti, nonostante le ispezioni e le verifiche siano di esclusiva pertinenza del concessionario e del Ministero;

a peggiorare la situazione si aggiunge la chiusura immediata ai *Tir* oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto valle Ragone sull'autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni, per interventi urgenti dovute alla necessità di adeguarsi alla normativa sui carichi. Il provvedimento provocherà, come è prevedibile, un aggravamento delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla via Aurelia;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-03777, pubblicato il 7 luglio 2020, nella seduta n. 236, il primo firmatario evidenziava la drammatica situazione in cui versa l'intera rete autostradale ligure ed i conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti. Si sottolineava come la persistente situazione generi una crescente difficoltà di spostamento quotidiano, sia per recarsi a lavoro, sia per il trasporto delle merci, sia per quanti volessero raggiungere le molteplici località di villeggiatura dell'area. Da non trascurare i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di Liguria, già di per sé caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve: rischi oggi amplificati dai numerosi scambi di carreggiata presenti;

al suddetto atto ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Ministro in indirizzo;

nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2020, n. 244, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, lo stesso primo firmatario sottolineava che

la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. Come se ciò non bastasse, si è pure aggravata la situazione, perché non vengono fatti i lavori sull'unica strada alternativa, la via Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione;
si ritiene gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade prevedere la paralisi del traffico cittadino senza preventivamente coordinarsi su *timing* e modalità con i comuni interessati sui cui si riversano inevitabilmente i disagi, poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente;
si evidenzia anche l'importanza logistica della regione Liguria e della sua rete portuale, per tutto il «sistema paese», *in primis* per le tante aziende del nord ovest italiano;
la stagione estiva è di vitale importanza per l'economia regionale, ed è già partita in ritardo e con molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la sicurezza sanitaria,
si chiede di sapere:
con quali modalità ed entro quale termine il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere rapidamente gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza della rete ed assicurando il necessario supporto economico per l'importante pregiudizio a danno dei cittadini e delle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado costretti, si trovano nell'impossibilità di operare, specie nel periodo in cui si concentra l'afflusso turistico decisivo per l'economia della Regione.
(4-05458)
LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
la quasi totalità delle controversie giudiziarie presenta la necessità, a livello puramente tecnico, di chiarire dubbi, ovviare ad incertezze e risolvere problemi che altrimenti impediscono al giudice di arrivare a pronunciare sentenze eque e giuste. Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) presta le proprie conoscenze e capacità professionali al magistrato al fine di contribuire e migliorare le pronunce giudiziali, allo scopo di salvaguardare gli interessi della giustizia generale e non di parte;
il compenso del perito nominato dal giudice è regolamentato dal "testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia", decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. In particolare, è trattato dal titolo VII ("Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario"), articoli che vanno dal 49 al 72. Oltre al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggi in vigore, rimane valida la tariffa a tempo, già prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980, abrogata nel 2002, tranne appunto che per l'articolo 4 riguardante gli "onorari commisurati al tempo". La legge n. 319 aveva dunque già introdotto la liquidazione a tempo attraverso il sistema delle "vacazioni" come criterio per il calcolo del compenso. La vacazione non è altro che la "prestazione di un perito, su richiesta dell'autorità giudiziaria, commisurata a un periodo di tempo prestabilito ai fini della retribuzione". Dunque, la vacazione riguarda il tempo che intercorre dalla prima udienza al deposito della relazione peritale;
considerato inoltre che:
l'importo delle vacazioni è stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002. Secondo la norma prevista dall'art. 4 della legge n. 319 del 1980 l'onorario per la prima vacazione è pari a 14,68 euro e per la successiva di 8,15 euro (ogni vacazione è di 2 ore, quindi un consulente è retribuito circa 4 euro ogni ora di lavoro);
secondo la giurisprudenza della Cassazione, al CTU non spetta alcun compenso addizionale per avere effettuato un supplemento di indagine dopo il deposito della relazione, se reso necessario dalle carenze di quest'ultima (Cassazione civile, sezione 1, 8 ottobre 1997, n. 9761). Inoltre, il consulente non può chiedere alcun compenso supplementare per le attività *extra* svolte, come ad esempio la partecipazione alle udienze;
gli onorari dell'ausiliario possono essere aumentati sino al doppio solo per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), ma si tratta comunque di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in

sede di legittimità, purché congruamente motivato (Cassazione n. 9023/2016);
inoltre, il limite massimo delle vacazioni al giorno che un giudice può assegnare a un perito è 4, equivalente a 8 ore di lavoro, per un totale di 32,6 euro al giorno. Una tariffa oggettivamente obsoleta, se si considera il ruolo e le responsabilità che assume il consulente tecnico, ausiliario del giudice,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se ritenga di dover promuovere, anche con iniziative normative, un adeguamento dei criteri di valutazione della misura del compenso spettante all'ausiliario del magistrato e, quindi, l'aggiornamento dell'obsoleto tariffario vigente.
(4-05459)
LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
gli organi di giustizia istituiti presso le federazioni sportive hanno, a giudizio degli interroganti, una natura pubblicistica e, secondo le norme statutarie del CONI e delle federazioni sportive, agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
tra gli organi di giustizia della Federazione italiana giuoco calcio vi è il Procuratore federale, incarico svolto dall'attuale capo di Gabinetto del ministro Franco, nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2021;
considerato che:
dal giorno della nomina, il capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze è stato collocato fuori ruolo dal Consiglio di Stato, ma, per quanto consta agli interroganti, ha svolto le funzioni di procuratore federale della FIGC, in assenza del titolare, firmando oltretutto in tale veste rilevanti atti processuali idonei a generare notevoli conseguenze economiche per la stessa federazione e per le altre parti, tra cui il deferimento al Tribunale federale nazionale n. 9086/304 pf20-21 GC/bip del 16 febbraio 2021;
nella dichiarazione sostitutiva rilasciata il 16 febbraio 2021, circa l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità non ha indicato, come avrebbe dovuto a giudizio degli interroganti, l'incarico allora e ancor oggi svolto presso la FIGC, dichiarando invece di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, né di svolgere attività professionali, o presso enti pubblici o privati, oltretutto omettendo di dichiarare eventuali compensi ricevuti quale procuratore federale della FIGC,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;
quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di propria specifica competenza, al fine di tutelare e garantire la separazione tra le funzioni di governo e quelle di organo della giustizia sportiva;
se, alla luce dei fatti e delle valutazioni riportati in premessa, sussistano ancora i requisiti di affidabilità e correttezza necessari per assolvere l'incarico di capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, tanto più nel presente momento storico di gestione dell'emergenza economica (in particolare del "Recovery Plan").
(4-05460)
LANNUTTI, LANZI, DESSI', GRANATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
Marco Mancini è un alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI;
secondo quanto emerso nella trasmissione di Rai3 "Report", Mancini ambirebbe a diventare vice presidente dell'AISE. Nomina che fino a quando c'era il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte gli sarebbe stata negata dall'allora direttore dell'AISE, Luciano Carta;
considerato che:
secondo "Report", il cardinale Becciu avrebbe incaricato Cecilia Marogna di gestire i rapporti con i capi dei servizi segreti italiani, in particolare con l'allora direttore dell'AISE Luciano Carta. Marogna ha dichiarato: «Ero un servizio segreto parallelo del Vaticano e lavoravo con altri servizi segreti paralleli di altri Paesi»;

secondo quanto ricostruito da "Report", quando Carta non si è mostrato più disponibile, Marogna si rivolge a Tavaroli per avere un contatto con un altro dirigente dei servizi, Mancini. Marogna ha dichiarato: «Volevano far fuori Carta, perché disturbava. Me lo ha detto Tavaroli». Francesca Immacolata Chaouqui, condannata a dieci mesi di reclusione per sottrazione di informazioni riservate dello Stato della Città del Vaticano, ha dichiarato a "Report": «Mancini voleva fottere Carta per fare il vice segretario ai servizi»;
secondo quanto ricostruito da "Report", Tavaroli e Mancini avrebbero provato a estorcere le *e-mail* della corrispondenza tra Marogna e Carta, facendo parlare con la donna il giornalista de "il Giornale" Luca Fazzo, sospeso dall'ordine nel 2006 per i suoi rapporti con Mancini e per «una sudditanza nei confronti del Sismi»;
considerato, inoltre, che:
nella puntata di "Report" del 3 maggio è stato trasmesso un filmato che ritrae un incontro tra Marco Mancini e un *leader* di un partito politico, avvenuto alle 16.34 del 23 dicembre 2020 in una piazzola dell'*autogrill* di Fiano Romano lungo l'autostrada Roma-Firenze. Durante la sosta ha incontrato Mancini, con cui si è appartato per parlare per quaranta minuti. La scena è stata fotografata e filmata da una testimone, come ha mostrato "Report". In quei giorni si stavano decidendo le nomine ancora vacanti dei vertici dei servizi, compresa quella di vicepresidente dell'AISE,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito.
(4-05461)
LANNUTTI, CAMPAGNA, ANGRISANI, LANZI, VANIN, DESSI', RUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
il 3 maggio 2021 la trasmissione d'inchiesta "Report" annunciava un servizio sull'incontro un *leader* di un partito politico e l'agente dei Servizi Marco Mancini, ora alto dirigente del DIS, il dipartimento dei servizi segreti che coordina e controlla le attività di AISE e di AISI, che aspirava a una promozione. L'incontro è avvenuto il 23 dicembre 2020 in una stazione di servizio a pochi chilometri da Roma e ripreso con un cellulare per 28 secondi da una persona che si trovata nella stessa stazione di servizio, un'insegnante, incuriosita dalla presenza dell'ex *premier* e da signori che, con tutta evidenza, lo stavano aspettando. Contestualmente all'annuncio di "Report" del contenuto del servizio, il 3 maggio cominciava a circolare un *dossier* contro la trasmissione di Rai 3. Nella puntata del 10 maggio 2021 "Report" è tornata sulla vicenda e sul *dossier* "avvelenato", ritenuto spazzatura anche da tre redazioni che l'avevano ricevuto. Durante la puntata, "Report" intervista il padre della professoressa, che viene definita "bionica" dagli esponenti dello stesso partito per via della sua capacità di catturare le immagini dell'incontro. L'anziano signore è stato costretto a dare informazioni "sensibili" sul proprio stato di salute, esclusivamente per giustificare la presenza della figlia insegnante nel parcheggio dell'autogrill di Fiano Romano, durante i circa 40 minuti del colloquio predetto;
durante la puntata "Report" ricostruisce anche l'origine del *dossier* che gira da tre mesi. Nel fascicolo "avvelenato" si parla di una fattura da 45.000 euro che la RAI avrebbe pagato a una società, la Tarantula Luxembourg, in relazione a un imprecisato aiuto che un ex *manager* di Finmeccanica, Francesco Maria Tuccillo, avrebbe dato a "Report" per il servizio di novembre 2020 su Alitalia e Piaggio Aerospace, che coinvolgeva Renzi. Il fascicolo è anche la fonte utilizzata per un'interrogazione parlamentare di un deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, contro la trasmissione di Ranucci, annunciata dallo stesso Renzi. In trasmissione Ranucci ricorda che Tuccillo «è stato tra i manager di Piaggio Aerospace che più si sono opposti al nuovo management filoarabo, sponsorizzato dal governo Renzi. Fu proprio l'allora Presidente del Consiglio che aprì le porte di un'azienda strategica per la sicurezza del Paese come Piaggio Aerospace, che produce tecnologia militare, agli Emirati Arabi». Inoltre, ricorda sempre il conduttore Rai, Tuccillo aveva contribuito a catturare Roberto Vito Palazzolo, in arte Roberto Von Palace, «il boss su cui aveva indagato Falcone e che da latitante in Sudafrica riciclava i soldi di Cosa nostra e avrebbe aiutato Finmeccanica a vendere gli elicotteri». Anche Tuccillo nega. E la stessa società lussemburghese dice di non conoscerlo. In altre parole, sarebbe stata presentata un'interrogazione parlamentare basata su un falso *dossier*, senza aver

visto la fattura citata, trasformando un atto del sindacato ispettivo in un «atto di intimidazione», come viene definito dal giornalista autore dell'intervista a Nobili;
considerato inoltre che:
risulta agli interroganti che il predetto *leader* politico si sarebbe rivolto alla magistratura per chiedere che l'insegnante venga perquisita in quanto ritiene di essere stato "intercettato". È bene ricordare che le fonti giornalistiche sono protette dalla legge sul segreto professionale. Ci si allarma se sono oggetto di perquisizioni e intercettazioni e, a maggior ragione, dovremmo allarmarci quando finiscono nel mirino di un partito che per giunta utilizza falsi *dossier* per controbattere a giornalisti sgraditi;
il tema del diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo alla libertà di stampa, è stata oggetto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - sentenza Sedletska contro Ucraina (ricorso n. 42634/18) - depositata il primo aprile 2021, con la quale Strasburgo ha blindato le fonti giornalistiche da ingerenze delle autorità nazionali, compiendo un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per permettere al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per consentire alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme. La protezione delle fonti, osservano i giudici internazionali, è la chiave di volta della libertà di stampa perché, senza un'adeguata ed effettiva tutela, la stampa potrebbe astenersi dal divulgare notizie di interesse generale, compromettendo il ruolo di "cane da guardia" della società che è proprio dei giornalisti liberi;
l'incontro citato in premessa non è uno scandalo in sé, ma è sicuramente una notizia, in quanto la crisi del Governo Conte 2 si è consumata anche sul tema della delega ai Servizi tenuta per sé dall'ex Presidente del Consiglio, e oggetto di scontro feroce proprio con il *leader* politico predetto. Ed è una notizia se quell'incontro è avvenuto con un dirigente dell'*intelligence*, passato indenne per vicende oscure anche grazie al segreto di Stato, con un'ampia rete di relazioni e in conflitto con altri settori degli apparati, che aspirava a una vicedirezione e non l'ha avuta. Infatti, il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi ha deciso di sentire su questa vicenda Gennaro Vecchione, capo del DIS e di Mancini. Mentre è più scandaloso, ad avviso degli interroganti, che un *leader* di un partito, tramite esponenti dello stesso partito, reagisca, con l'evidente intento di intimidire, con un'interrogazione parlamentare basata su un *dossier* falso,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga consona la reazione di esponenti politici nei confronti di una trasmissione televisiva, esponenti che arrivano a utilizzare falsi *dossier* per colpire giornalisti non graditi;
se, più in generare, il Governo ritenga di dover intervenire per garantire la libertà di stampa, blindando le fonti giornalistiche da ingerenze politiche, permettendo così un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa essenziale, non solo per consentire al giornalista l'esercizio della libertà di espressione, ma anche per permettere alla collettività di ottenere informazioni di interesse generale, fondamentali per la democrazia nel suo insieme, così come anche indicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
(4-05462)
VANIN, MAUTONE, LANZI, PAVANELLI, TRENTACOSTE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia opera un'*équipe* di medici altamente specializzati, che si avvalgono di tecniche all'avanguardia soprattutto nel campo della chirurgia protesica dell'anca, del ginocchio e della spalla, con l'esecuzione di circa 250 interventi all'anno, molti dei quali su pazienti ad alto rischio perioperatorio;
in particolare, al reparto ortopedico veneziano si rivolgono numerosi pazienti, anche provenienti da diverse regioni italiane, per sottoporsi a intervento di artroprotesi bilaterale dell'anca, che viene eseguito con la tecnica minimamente invasiva denominata AMIS (anterior minimally invasive surgery). Come spiega il direttore dell'unità operativa complessa, dottor Alberto Ricciardi, l'utilizzo di questa tecnica provoca un minore trauma chirurgico rispetto ad altre modalità di intervento: non c'è alcuna incisione dei tessuti muscolari, che vengono solo spostati mentre il chirurgo raggiunge l'articolazione e posiziona la protesi, consentendo la conservazione dei muscoli e dei nervi che si

trovano lungo il percorso di accesso all'articolazione dell'anca. Questo comporta una minore perdita di sangue, riduce il rischio di zoppia e permette di accelerare la riabilitazione riducendo così i tempi della degenza ospedaliera;
come si apprende dagli organi di informazione ("La Nuova Venezia", 10 marzo 2021), il direttore generale dell'azienda ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, pochi giorni prima della scadenza del proprio mandato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura sanitaria privata convenzionata "Istituti Ospedalieri Bergamaschi Srl", facente parte del gruppo ospedaliero San Donato;
tale protocollo d'intesa ha per oggetto la regolamentazione dell'assegnazione temporanea, *ex* art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di personale medico facente parte dell'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, dipendente dell'azienda a tempo pieno e indeterminato, per la fornitura di prestazioni chirurgiche nel campo ortopedico a favore di pazienti ricoverati presso il policlinico "San Pietro" (Ponte San Pietro, Bergamo) in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelli residenti in Veneto;
a motivazione della stesura, nel protocollo si dichiara essere specifico interesse dell'azienda ULSS 3 agevolare gli interventi presso l'istituto lombardo "al fine di offrire i propri servizi a nuovi potenziali bacini di utenza a favore di questa Azienda con conseguenti significative ricadute anche in termini di aggiornamento professionale e di efficienza operativa del proprio personale nonché permettere un prezioso scambio di esperienze, che possono determinare l'apprendimento di tecniche mini-invasive e d'avanguardia";
come risulta dal protocollo, le prestazioni chirurgiche sono garantite dall'*équipe* dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia nell'ambito del proprio ordinario orario di lavoro;
considerato che:
il sindacato CGIL ha espresso forti perplessità sull'operazione, sia per l'opportunità di "prestare" professionalità ad aziende private in un periodo di straordinaria pressione per la sanità pubblica del Veneto, sia per la specificazione, poco chiara, che le prestazioni presso la struttura privata andrebbero effettuate dai medici "nell'orario ordinario di lavoro". Lo stesso sindacato ha manifestato inoltre il timore che ciò possa ridurre l'operatività di un importante servizio sanitario, penalizzando gli utenti del territorio veneto e veneziano ("La Nuova Venezia", 11 marzo);
risulta che i tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche ortopediche programmate sono di circa 2 mesi presso l'ospedale di Venezia e di 5-6 mesi presso quello di Mestre e Dolo-Mirano,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per dare corso alle necessarie verifiche.
(4-05463)

AUGUSSORI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 11 maggio 2021, Severino Serafini, Primo cittadino del Comune di Massalengo, in provincia di Lodi, è stato aggredito in Via Premoli davanti all'Ufficio postale, da un noto imprenditore di una famiglia siciliana, già segnalato nei registri penali per precedenti;
a causare l'episodio sembrerebbe essere stato, nella fattispecie, un *post* di denuncia del sindaco sulla sua bacheca di "Facebook", in merito ad un'auto in evidente stato di degrado, di proprietà della figlia dell'aggressore, abbandonata per la strada e mai rimossa, nonostante i ripetuti solleciti del Comune;
il fatto si pone in continuità rispetto alla situazione di degrado e di abusi, che si protrae da oltre un decennio, senza, però, che si sfociasse mai nella violenza, come nell'episodio riferito;
l'aggressione non sembra aver cagionato lesioni gravi al Sindaco, il quale riferisce che l'episodio appare essere stato più un avvertimento che una vera e propria intenzione di arrecare danno. Infatti, il predetto non ha avuto necessità di cure mediche e si è presentato nella vicina stazione dei Carabinieri del Comune di Borghetto Lodigiano per denunciare il fatto;
tuttavia, l'episodio si configura come un atto di estrema gravità che sposta ancora una volta l'attenzione sul delicato ruolo degli amministratori pubblici e delle istituzioni in generale, troppo spesso vituperate;

è inaccettabile, che ancora oggi, possano esistere persone che preferiscono l'intimidazione fisica in luogo del dialogo e del confronto civile. L'accaduto segna, indiscutibilmente, una pagina davvero buia per il territorio del Lodigiano, e per tutta la Lombardia, una terra, che non è più disposta ad accettare simili offensive,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare nel contrasto e nella repressione di simili ed inaccettabili situazioni di abuso e violenza, in special modo, nei confronti di coloro che con spirito di servizio amministrano la cosa pubblica, perché sia ripristinata con evidente efficacia la legalità ed il senso civico.
(4-05464)

DE VECCHIS - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
la foce del Tevere è un ambiente cardine per gli equilibri naturali e quindi particolarmente fragile;
i fenomeni di piena, le correnti del fiume Tevere e i movimenti del mare contribuiscono a trasportare presso la foce una quantità impressionante di rifiuti, che il fiume raccoglie durante tutto il suo lungo percorso e che deposita direttamente sulle sponde, le spiagge e le scogliere limitrofe;
la situazione ambientale della foce del Tevere desta da anni profonde preoccupazioni per il disastroso stato in cui versa e trasforma un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoli, che impone costosi e periodici interventi di pulizia a carico delle amministrazioni territorialmente competenti, con risultati limitati nel tempo;
in caso di eventi naturali quali piene, alluvioni e mareggiate, i rifiuti depositati presso la foce possono venire trasportati a largo delle coste di Fiumicino e oltre le sponde del fiume stesso, mettendo in pericolo i delicati equilibri naturali del litorale romano e minandone le attività turistiche;
alla problematica è stata data forte evidenza anche da un servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" del 10 maggio 2021, che ha documentato le "condizioni devastanti e indecenti" in cui versa la foce del Tevere, invasa da rifiuti di ogni genere, quali serbatoi, elettrodomestici, pneumatici e plastica di ogni tipo e dimensione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e come intenda intervenire per tutelare nel breve e nel lungo termine l'ambiente naturale della foce del Tevere e delle limitrofe spiagge del litorale romano dal deposito di rifiuti raccolti e trasportati dal fiume, quale patrimonio naturale di biodiversità ed elemento cardine delle attività turistiche di un territorio strategico come quello del Comune di Fiumicino e di tutto il litorale romano.
(4-05465)

SBROLLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
in data 4 agosto 2020, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), ha adottato il regolamento n. 45, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, rispetto ai quali disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione i relativi meccanismi di distribuzione;
l'obbiettivo della normativa avrebbe dovuto essere quello di offrire maggiori garanzie al consumatore anche attraverso semplificazioni normative, ovvero di favorire la concorrenza e privilegiando la vendita dei prodotti assicurativi attraverso intermediari professionisti indipendenti;
dalla sua entrata in vigore (31 marzo 2021), il regolamento, soprattutto a causa delle numerose e semplificabili procedure burocratiche da esso introdotte, sta generando una serie di problematiche, che risultano peraltro in netto contrasto con quelli che erano gli scopi della sua adozione;
in particolare, la considerevole mole di questionari e documenti, che il personale amministrativo delle agenzie di assicurazioni deve compilare, sta avendo delle pesanti ricadute gestionali ed economiche, in termini di ore di lavoro, anche a discapito del tempo allocato alle attività di informazione e consulenza;
inoltre, stante la complessità e la scarsa chiarezza rispetto agli adempimenti cui attenersi, sussistono gravi rischi sanzionatori in capo agli agenti e agli intermediari, che sono appunto esposti alla commissione di probabili errori,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritenga opportuno valutare la possibilità di adottare iniziative normative inerenti alla materia trattata in premessa e avviare altresì un tavolo di concertazione con ANIA, SNA e associazioni di consumatori,

al fine di individuare idonee e percorribili misure a salvaguardia di trasparenza e adeguatezza dei prodotti assicurativi.

(4-05466)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02514 della senatrice Angrisani, sulla situazione della sanità nell'agro nocerino-sarnese (Salerno).

1.5.2.2. Seduta n. 329 del 20/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

329a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

_____

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
MONTEVECCHI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Franco Battiato

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in ricordo di Franco Battiato.
PRESIDENTE. Ne approfitto per dire che il Presidente del Senato ha autorizzato, per chi lo desidera, brevi interventi in ricordo di Franco Battiato.
Prego, senatore Pellegrini.
PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, sarò davvero breve.
Oggi ricordiamo Franco Battiato, un artista grandissimo, un genio assoluto che ha accompagnato le nostre vite con le sue canzoni e opere. In queste ore tutti noi che amavamo la sua arte cerchiamo di descriverlo nel modo più fedele e rigoroso possibile. A me colpiva e colpisce quella descrizione minimalista che lui faceva di se stesso in un *blog* che teneva su un noto quotidiano *on line*; si definiva compositore, cantante e regista. Negli anni Settanta, con la sua musica di ricerca, ha attraversato le

avanguardie europee e alla fine degli anni Settanta è passato alla musica di larga comunicazione, alternandola a opere classiche. Diceva questo di se stesso.

Era un artista davvero poliedrico, che spaziava dalla musica, al cinema (regista di diversi film), alla pittura. Amava muoversi tra i generi musicali più diversi: dalla musica sperimentale e di avanguardia a quella colta, al pop, alla musica elettronica ed etnica, all'opera lirica.

Il grande successo e la notorietà arrivarono quasi per scommessa - come raccontava lui stesso - per aver raccolto una specie di sfida lanciatagli da alcuni giornalisti musicali, secondo i quali non sarebbe stato capace di scrivere canzoni popolari. Mai previsione fu più sbagliata, ovviamente, perché Franco Battiato cominciò a scrivere delle canzoni popolarissime, ma mai banali, ognuna delle quali era un gioiello fatto di note che si intrecciavano con parole, pensieri e concetti coltissimi, come mai nessuno prima aveva fatto, segnando una strada compositiva assolutamente nuova. I suoi testi erano assolutamente originali e complessi, impossibili da dimenticare e nei quali mescolava tutta la sua cultura, il gusto per la ricercatezza, il misticismo e l'esoterismo.

Arrivarono i successi de «L'era del cinghiale bianco» e, poi, quello fragoroso de «La voce del padrone»: un successo talmente grande che, oltre a lusingarlo per aver vinto pienamente la sfida a cui facevo accenno poc'anzi, in qualche modo lo imbarazzava. Negli anni a seguire continuò la sua ricerca musicale e artistica verso atmosfere diverse e introspettive, donandoci altri capolavori assoluti che hanno segnato la storia della musica italiana e mondiale.

Amava coltivare anche collaborazioni con altri artisti, ad alcuni dei quali (specie importanti voci femminili italiane) ha regalato sue canzoni indimenticabili e ha sostenuto e aiutato con la sua generosità altri giovani musicisti.

Oltre agli ambiti musicali, Battiato - come dicevo poc'anzi - ha percorso altre vie artistiche. È stato regista di diversi film, tra cui uno su un celebre compositore - Beethoven - e anche pittore di opere figurative su tele e tavole, che nel corso degli anni sono state esposte in diverse mostre personali in Italia e all'estero.

È davvero difficile ricordare un genio simile in pochi minuti, ma le esigenze dei lavori dell'Assemblea ce lo impongono. Voglio concludere affermando che Battiato, in tutta la sua vita, ha coltivato l'arte e la spiritualità, senza abbassarsi a compromessi e rimanendo coerente e rigoroso con se stesso e con i propri principi.

Addio maestro, addio compagno delle nostre vite. Eri sofferente da tempo, ma adesso, come cantavi ne «La cura», ti solleverai dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore e guarirai da tutte le malattie. *(Applausi)*.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, decidere di essere musicista come Franco Battiato mette di fronte a tante responsabilità, perché è come stipulare un contratto dove vengono elencate tutte le condizioni.

Farlo significa avere anche una straordinaria passione, che è la forza motrice per avviare la propria carriera musicale. È un fuoco che arde dentro e non si spegne mai. È voler intraprendere con fermezza un percorso di cui se ne ha consapevolezza già nei primi anni della propria vita. Significa perseverare anche nelle difficoltà, perché si vuole arrivare a un traguardo che ci si è prefissi.

E soprattutto vuol dire saper valorizzare il proprio talento, che è fondamentale, anche se non è l'unico fattore determinante. Anche l'essere fortemente motivati nasce dentro in modo naturale e non si affievolisce mai nella vita, come pure la determinazione, che è un'arma potente che si deve saper usare non a discapito degli altri, ma per un uso personale.

Essere musicisti, come lo è stato Franco Battiato, significa lavorare sodo ogni giorno; essere produttivi ogni giorno; alternare la teoria della musica alla pratica; prepararsi, dedicarsi appieno alle attività che servono per far sì che la musica diventi tua per sempre, con costanza. E la differenza la fanno i singoli giorni. Pochi minuti, mezz'ora o un'ora al giorno possono sembrare niente, ma nella somma di mesi e anni fanno una grande differenza.

Franco Battiato raccoglieva in sé tutte queste necessarie qualità: passione, perseveranza, talento, motivazione, determinazione, preparazione e dedizione. Con innata sobrietà, ma anche con forza ed

estrosità ha amato la musica in tutte le sue curve e spigolature, con dolcezza e asprezza, ma sempre con eleganza.
È stato il musicista di tante età, abbracciando con le sue creazioni intere generazioni, rigenerando se stesso e la sua musica a tempi ed esigenze diverse. Grazie Franco per aver dato pienezza e senso alla difficile vita dei musicisti; per avere colorato con la tua musica tanti dei nostri giorni; per aver amato e curato fino all'ultimo istante di vita il tuo raro talento. Adesso hai trovato il tuo centro di gravità permanente. Riposa. *(Applausi)*.
GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, il modo migliore per commemorare Franco Battiato probabilmente sarebbe quello di riascoltare le sue canzoni e rivedere le sue esibizioni.
È impossibile inquadrarlo in uno stile: ha combinato musica leggera e canzone d'autore, pop e avanguardia, rock e opera lirica, musica etnica ed elettronica. Ha raccontato che reagiva all'omologazione. «Non c'è nulla che mi interessi meno del pregiudizio altrui» ha detto. Era eclettico e sorprendente: ha fatto dell'estro la sua nota distintiva. È stato un genio che ha vissuto nella costante ricerca di forme artistiche nuove da sperimentare. «Sono sempre in cammino» spiegava e cantava «l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè. Mi rende schiavo delle mie passioni». Ha avuto sempre un pizzico di autoironia e una tensione creativa costante, che lo ha reso autore di quella musica che è stata colonna sonora dei nostri anni più belli. «La stagione dell'amore viene e va. All'improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni. Perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai». Amava cantare danzando sul palco in un inno alla vita e all'amore, motore di tutte le cose. La passione carnale è raccontata in «Sentimiento nuevo» e il desiderio di spiritualità per comprendere appieno l'essenza dell'essere umano è cantato nella celebre «E ti vengo a cercare».
Racconti lirici, riferimenti filosofici e letterari dal sapore antico inseriti in brani dal gusto pop hanno conquistato intere generazioni grate a questo artista unico. In lui si ritrovano il mondo classico e le filosofie orientali, la curiosità verso culture lontane, l'esotismo e poi la Sicilia - la sua e la mia Sicilia - l'amore e il dolore per una terra complicata e intensa, ricca di storia e cultura, coraggio e contraddizioni, il mare e il fuoco in un'esplosione di emozioni. L'attrazione verso il mondo della natura si percepisce nella celebre «Gli uccelli», che ha la potenza di farci sentire la libertà e l'emozione di voli imprevedibili ed ascese velocissime «nello spazio, tra le nuvole, con le regole assegnate, a questa parte di universo».
E poi la speranza in una società più attenta alle ragioni dell'altro: «Sogno il dialogo con chi la pensa diversamente da me», confidava.
Non mi soffermerò sulla breve parentesi del suo impegno politico: oggi voglio ricordare il cantautore, il compositore, il direttore d'orchestra che ha scandito i miei anni magici e irripetibili; anni che probabilmente non sarebbero stati così speciali senza la sua musica.
Per sempre grazie di tutto questo, maestro. *(Applausi)*.
BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, chissà se a Franco Battiato avrebbe fatto piacere la commemorazione in suo onore e memoria che stiamo svolgendo qui, in quest'Aula parlamentare, schivo e riservato com'era. Lui che pare non gradisse neanche essere chiamato maestro.
La sua parola più eloquente il silenzio: «Dovremmo metterci tutti in cammino come lui, per trovare la bellezza», sono state le parole del sacerdote che ha celebrato ieri i suoi funerali.
In un mondo di eccessi, soprattutto di eccessi di parole, di chiacchiere a profusione, Battiato ha insegnato che ciò che conta è l'essenziale. Lo ha fatto nel corso di decenni di attività artistica, passando dalla ricerca musicale sperimentale fino al *progressive* rock, dal pop commerciale alla lirica, con la particolare alchimia dei suoi testi, tra suggestioni linguistiche, echi dell'anima, viaggi a volte quasi onirici che ci hanno trasportato nei suoi mondi immaginifici. E poi Franco Battiato ha portato nella canzone il misticismo, la spiritualità, l'idea di un alto, di una linea verticale che, opponendosi alla sola

orizzontalità della vita terrena, ci spinge verso lo spirito.
In un momento per l'intera umanità come questo, intriso di dubbi e incertezze sul futuro, e con un presente che cerca di scrollarsi di dosso il peso di un evento assurdo e imprevedibile nella sua gravità come la pandemia che stiamo attraversando, il messaggio che ci lascia in eredità Franco Battiato ci arriva forte come un testamento e lieve come una carezza; forte nella spiritualità che Franco Battiato ha coltivato fino alla fine, con la sua fede solida e viva come l'Etna della sua terra, la Sicilia, dove scelse di vivere e di morire; e lieve, come la carezza de «La cura», uno dei suoi brani più significativi, espressione della sua umanità generosa e responsabile del bene verso gli altri. Ed è proprio questo, in questo momento, il testimone da cogliere per le nostre vite, nel nostro operare, nel rapporto con gli altri, con chi incontriamo nelle nostre giornate.
Ricordiamoci di togliere la maschera, non quella della protezione dal virus, ma quella che crediamo debba proteggerci dal nemico che temiamo esserci nell'altro, e abbiamone invece cura, per quanto possiamo.
Grazie, Franco Battiato! *(Applausi)*.
RAMPI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI *(PD)*. Signor Presidente, signori colleghi e colleghe, credo che Franco Battiato avrebbe sorriso molto delle nostre parole, di questa commemorazione in Aula perché la traccia dell'ironia è stata la chiave di tutto il suo percorso artistico. Lo è stata perché i grandi intellettuali, i grandi artisti, i grandi uomini di cultura riescono a compiere un cerchio e padroneggiano talmente tanto l'enormità delle letture e delle riflessioni che hanno affrontato nella vita che, a un certo punto, sono in grado di trasformarle in quella parola, in quella musica, in quella nota che possono sembrare di una semplicità inaudita, che possono sembrare uno scherzo, un gioco per qualcuno, quando in realtà sono esattamente quel ponte che permette a chiunque di arrivare a qualsiasi punto dell'arricchimento culturale e spirituale, a una sola condizione però: volerlo.
Io credo che la relazione tra la dimensione aristocratica, snob, di Franco Battiato e la straordinaria dimensione popolare stia proprio qui, in una continua sfida innanzitutto con sé stesso, ma anche con il suo lettore, con il suo ascoltatore, dal punto di vista sia musicale sia della scelta dei termini, come in un continuo e straordinario gioco intellettuale fatto gli stimoli, per provare a vedere se dentro a quella parola, a quella citazione, a quella evocazione c'era qualcuno che stava al gioco e provava ad andare a vedere che cosa si voleva raccontare davvero. Così, nelle parole di Battiato, si attraversavano le epoche e i territori. Ha portato l'Estremo Oriente; oggi questo è molto più consueto, ma l'ho fatto molto prima; ha portato la nostra fondamentale relazione con l'altra sponda del Mediterraneo e con il mondo arabo. Del resto chi, se non uno straordinario siciliano, avrebbe potuto fare questo. Ci ha portato le culture e le religioni diverse: l'induismo, il buddismo, i mistici, la filosofia, la grande filosofia greca; ci ha fatto cantare versi di Eraclito andando ad approfondirli e a coglierli con una profondità che gran parte delle letture filosofiche scolastiche magari non affronta nemmeno, perché, certo, tutto scorre, ma soprattutto a passare invano è il vero senso della vita. Questa è la grande lezione di Eraclito ed è anche la grande lezione di passaggio in quell'album meraviglioso che è «L'imboscata».
Poi ha detto molto alla politica. Lo ha fatto in prima persona come cittadino impegnato, ma anche attraverso le sue canzoni e ha sempre tenuto insieme questi due elementi, perché tutti ricordano gli anni de «La voce del padrone», la scelta di diventare pop e di quegli anni ricordano «Bandiera bianca», ricordano quel suo razzismo che lo teneva lontano da programmi demenziali con tribune elettorali. Beh, quei programmi demenziali sono cresciuti molto nella nostra società e le tribune elettorali oggi noi le rimpiangiamo, perché erano dei luoghi di approfondimento rispetto a quella che è la politica in televisione oggi. Questo Battiato ce lo ha ricordato tante volte, ma non per tenersi lontano dall'impegno politico, ma per avvicinarsi con profondità, per non essere quelli che cambiano le maglie ogni volta che cambia la stagione; per non essere quelli che si innamorano del potere; per essere quelli che invece si appassionano della sofferenza degli uomini e delle donne in ogni parte del mondo, che si ricordano dei migranti che cercano una speranza per la propria vita, come nell'ultimo meraviglioso pezzo che incrociava insieme il senso della vita e l'avvicinarsi della fine della vita con le avventure di

chi cerca un approdo.

Tutto questo è stato Franco Battiato. Io credo che oggi non si sia trasformato: lui, infatti, credeva nella reincarnazione, temeva di potersi incrociare in una formica o in un serpente. Credo che non sia così e tornerà in tante forme e sarà presente in mezzo a noi con le sue parole, con le sue note, con le sue musiche e noi dovremmo saperlo ricordare con le nostre azioni in quest'Aula. *(Applausi)*.

DRAGO *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, oggi ricordiamo la figura di Franco Battiato, catanese, cantautore eclettico, artista dal linguaggio emotivo capace di evocare, senza mediazioni, le voci del cuore.

È questo ciò che rimpiangiamo oggi: non il personaggio che si avvicinò alla politica, bensì l'artista, il genio musicale, il filosofo sempre all'avanguardia, alla ricerca di una stabilità che influenzasse l'essere umano, senza far cambiare idea sulle cose e sulla gente, un centro di gravità di cui tutti in questo periodo abbiamo sentito un'enorme necessità.

Aveva scelto di stabilirsi a Milo, paese etneo, mantenendo una riservatezza e una semplicità assoluta, partecipando e organizzando numerose manifestazioni musicali durante le estati milesi. Le sue opere rimarranno con noi negli anni a venire e l'omaggio che gli vogliamo rendere è l'impegno a non dimenticare la cura che ci ha donato, attraverso la sua musica, definendoci esseri speciali.

Mi preme evidenziare come alla Camera il collega Mollicone abbia avanzato la proposta di dedicare un istituto culturale a Franco Battiato e come già anche a Catania il sindaco Pogliese abbia proposto e poi deciso di intitolare il lungomare della città al nostro artista catanese.

Era necessario intestargli un luogo che ne ricordasse la grandezza artistica, così riferisce il sindaco.

Nella mia introduzione ho detto come fosse un artista eclettico per l'attenzione rivolta anche alla pittura. Era capace di sollevare le emozioni e di catalizzarle in una direzione sicuramente positiva, e il testo de «La cura» ne è l'esempio.

Anche il senso di appartenenza al territorio italiano, il senso patriottico, che potrebbe sembrare un po' dicotomico rispetto al suo orientamento politico, in realtà non è assolutamente tale.

Battiato nacque a Riposto, in provincia di Catania - come sapete, quello è anche il mio territorio - ed era visto con molto rispetto. Studiò filosofia all'Università di Catania ed effettivamente il contenuto dei suoi testi esprime in pieno la sua formazione e l'attenzione culturale anche al territorio siciliano, che è stato un crocevia di culture. Non a caso, alcuni testi e video che riprendono le sue creazioni riportano dei collegamenti con la realtà culturale araba.

Il Gruppo Fratelli d'Italia - come ho esposto - ha già avanzato delle proposte concrete e speriamo che la proposta avanzata anche dalla Camera possa trovare rapido compimento. *(Applausi)*.

PARENTE *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. In occasione del suo settantesimo compleanno, Franco Battiato aveva detto: «Ho scritto delle cose più o meno buone e alle quali sono più o meno affezionato. Qua e là, ci sono canzoni a cui qualcuno ha avuto la generosità di riconoscere un valore letterario. Erano riconoscimenti liberi dall'invidia e dal livore. Telefonate che facevano piacere».

Ma non di solo valore letterario si tratta per le sue canzoni, bensì anche di ricerca esistenziale e direi filosofica e del lascito profondo che hanno donato ad intere generazioni. Sperimentazioni musicali e testi importanti rappresentano il contrassegno della sua opera, come la frase emblematica del «Centro di gravità permanente»: «Gesuiti euclidei Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori Della dinastia dei Ming», che si riferiva al gesuita Matteo Ricci. Le sue opere, infatti, sono intrise dell'incontro tra culture diverse, di contaminazione tra Oriente e Occidente.

Dalla sua terra alle pendici dell'Etna, una terra vulcanica, ha tratto l'energia necessaria per aprirsi al mondo e alle differenze, ma ha radici ben salde nella sua Sicilia, al punto da portarlo anche a una sperimentazione politica, proprio lui che aveva speso parole durissime all'indirizzo della classe politica. Proprio dalla comunanza tra terre vulcaniche angoscianti, energetiche e vitali nello stesso tempo, qualche anno fa a piazza Plebiscito il popolo napoletano, generalmente geloso delle sue canzoni, ha applaudito commosso alle note di «Era di maggio» cantate da Franco Battiato. Uomo del

Sud, dunque, se n'è andato proprio nel mese di maggio e come recita la bellissima canzone del poeta Salvatore Di Giacomo che Battiato aveva interpretato in maniera dolcissima, fuori dai canoni classici: «Si stu sciore torna a maggio Pure a maggio io stonco ccá» (Se questo fiore torna a maggio anche a maggio io sto qua). Del resto, nella sua ultima opera «Torneremo ancora», dal silenzio delle sue apparizioni pubbliche, egli stesso ha gridato: «La vita non finisce!». *(Applausi)*.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, «squisitamente enigmatico non per vizio di vanità, ma per instancabile curiosità, studio e sperimentazione». Così è stato scritto di Franco Battiato e così è stata la sua vita di uomo e di artista.

Consentitemi una citazione dai suoi testi sferzanti e poetici: «E ti vengo a cercare Con la scusa di doverti parlare Perché mi piace ciò che pensi e che dici Perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine Saturo di parassiti senza dignità Mi spinge solo ad essere migliore Con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni».

Forse riflettere su queste parole è per ciascuno di noi il migliore atto di omaggio che, come parlamentari della Repubblica, possiamo dedicare a Franco Battiato, al suo essere speciale. Grazie Franco Battiato! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Abbiamo esaurito gli interventi in ricordo di Franco Battiato. Mi unisco all'elogio della sua musica, dei suoi testi. È stato forse l'unico che è riuscito a citare un filosofo come Guénon in una canzone Sull'uomo, avete detto voi.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(988) *Deputato GADDA ed altri. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico* *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Cenni e Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri) (Relazione orale)* **(ore 10,01)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 988, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gadda ed altri; Cenni e Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri.

Il relatore, senatore Taricco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore Battistoni in rappresentanza del Governo, noi siamo qui oggi per un passaggio importante per l'agricoltura e per molti territori del nostro Paese. Credo sia una cosa bella il fatto che siamo qui ad approvare al Senato la legge sull'agricoltura biologica a pochi giorni dalla Giornata mondiale sulla biodiversità.

Il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante, lo è in Europa con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati; lo è in Italia con oltre 2 milioni di ettari coltivati; con un 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; con una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; con il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; con una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei *discount* di oltre il 20 per cento; 3 miliardi di valore del comparto, la crescita continua della produzione dell'Italia e dell'*export* e paradossalmente - finalmente - grazie alla crescita del mercato interno, una riduzione dell'*import* di biologico che avevamo fino a qualche anno fa. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *green deal* europeo e come *farm to fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica.

L'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e

per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa.

Tra l'altro, prevede anche, a partire dal 2022, un nuovo regolamento che introdurrà semplificazioni procedurali, un'ulteriore rivisitazione dei controlli, un rafforzamento forte dei controlli del biologico che arriva da Paesi terzi e una semplificazione delle procedure per la certificazione dell'agricoltura biologica.

Questo si inserisce all'interno di un quadro più generale di politiche agricole e ambientali europee che punta alla riduzione del 50 per cento dell'utilizzo di fitofarmaci, del 50 per cento della perdita di nutrienti per un miglioramento della qualità dei suoli e del 50 per cento dell'utilizzo di antimicrobici nella cura degli animali. Come dicevo prima, esso punta anche al raggiungimento del 25 per cento di agricoltura biologica, avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro prospettiva, perché senza questo metodo di agricoltura biologica molti territori, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana, non avrebbero nei fatti una prospettiva economicamente sostenibile.

Venendo al testo che oggi discuteremo, l'articolo 1 tratta dell'oggetto e della finalità della norma, sostanzialmente definendo il concetto di agricoltura biologica, in gran parte mutuandolo dai regolamenti comunitari.

All'articolo 2 sono contenute le definizioni.

All'articolo 3 si attribuisce al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il ruolo di autorità nazionale di indirizzo e coordinamento.

All'articolo 4 si definisce il ruolo delle Province e delle Regioni nel governo di questo importante settore.

All'articolo 5 si prevede l'istituzione di un tavolo tecnico che sovrintenderà all'agricoltura biologica.

All'articolo 6 si prevede l'istituzione di un marchio dell'agricoltura biologica nel nostro Paese.

All'articolo 7 si prevede un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato a cadenza triennale, che ha l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico e sostenere la costituzione di forme associative che aiutino le imprese agricole; incentivare il consumo di prodotti biologici; monitorare l'andamento del settore, correlando l'effettiva produzione alle superfici che vengono utilizzate per realizzarla; sostenere e promuovere i distretti del biologico; favorire l'insediamento di nuove aziende, soprattutto in quelle aree marginali e montane a cui facevo riferimento prima; migliorare il sistema di certificazione e di controllo; incentivare e sostenere la ricerca promuovendo progetti di tracciabilità, in modo da dare garanzie ai consumatori.

All'articolo 8 è previsto un Piano nazionale delle sementi biologiche, sapendo che il tema delle sementi è cruciale per questo tipo di agricoltura.

All'articolo 9 è prevista l'attivazione di un Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, che trae le risorse da quel fondo, che già esisteva, sull'utilizzo della chimica in agricoltura.

All'articolo 10 vi è la previsione di strumenti di integrazione per aiutare la filiera biologica nel suo complesso.

All'articolo 11 è affrontato il tema della ricerca proprio nel settore dell'agricoltura biologica.

L'articolo 12 reca misure a sostegno della formazione professionale.

L'articolo 13 affronta il tema complessivo dei distretti biologici per promuovere la conversione all'agricoltura biologica e per stimolare un approccio territoriale. È fondamentale per l'agricoltura biologica che non sia un tema di singole aziende, ma un tema di territori. I distretti biologici sono istituiti al fine di semplificare l'applicazione delle norme della certificazione proprio a livello di territorio; favorire lo sviluppo e la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, lavorazione e trasformazione dell'agricoltura biologica; promuovere l'attività multifunzionale delle aziende agricole connesse all'agricoltura biologica; promuovere e realizzare progetti di ricerca che abbiano l'obiettivo della diffusione di pratiche innovative. Il Ministero e le Regioni sono impegnate in tal senso a rafforzare e promuovere questo sistema di agricoltura.

L'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, tenendo conto dello specifico dell'agricoltura biologica in termini di dimensione e struttura delle organizzazioni

professionali.
All'articolo 15, parliamo di accordi quadro proprio per rafforzare il tema della filiera.
L'articolo 16, disciplina le intese di filiera per l'agricoltura biologica.
L'articolo 17 affronta il tema delle organizzazioni dei produttori agricoli. Viene affrontato tutto il tema del riconoscimento e della disciplina di queste organizzazioni, ridefinendone e caratterizzandole proprio su questo tipo di aziende.
All'articolo 18 viene normato tutto il tema della certificazione delle sementi, che ripeto essere un tema fondamentale, proprio perché dentro il mondo dell'agricoltura biologica vi è il tema dello scambio e della valorizzazione di piccole nicchie di sementi particolari, legate al contesto in cui vengono prodotte, che qui viene normato.
L'articolo 19 reca la delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle normative sui controlli per la produzione agricola biologica, richiesto a gran voce proprio alla luce dell'esperienza maturata in questi anni con il decreto legislativo attualmente in vigore.
Abbiamo nelle nostre mani una vera e propria legge quadro e noi crediamo che possa mettere in condizione il settore di raggiungere obiettivi ambiziosi, che sono quelli assegnati a questo settore dall'Unione europea, ma che sono anche obiettivi presenti nel cuore del nostro Paese. Su questa realizzazione ci giocheremo una fetta importante, proprio per il rilevante ruolo di crescita nell'agricoltura che questo settore sta rivestendo.
Voglio chiudere con alcune considerazioni per chiarire talune questioni e certi aspetti di cui si è parlato in questi giorni, a volte anche in modo improprio. La prima questione riguarda il fatto che si tende a raccontare l'agricoltura biologica come qualcosa di vecchio, antico e arretrato. L'agricoltura biologica oggi si gioca, invece, su una frontiera diversa, quella dell'innovazione, per ridurre i fitofarmaci, per aumentare la resistenza delle colture agricole e la fertilità del suolo e per una maggiore resilienza.
Sono molte le esperienze che, in questo senso, stanno emergendo sulle scelte agronomiche da utilizzare, legate all'agricoltura di precisione, legate ai metodi di intervento meccanici e fisici, al recupero di un benessere complessivo dell'ambiente, delle colture e degli animali. Parlo dell'agricoltura simbiotica, dell'utilizzo del *biochar*, dei distillati di legno e di tanti altri prodotti che si stanno sperimentando.
Un'ultima considerazione è legata alla questione del biodinamico. Noi in questa legge ci siamo attenuti ai fatti e i fatti dicono che il 90 per cento della produzione biodinamica è legata all'*export* in Paesi ad alta remunerazione, come Germania, i Paesi scandinavi, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Giappone. 4500 aziende con un fatturato medio ad ettaro che supera i 13.000 euro e che, in piena pandemia, è cresciuto. Il rapporto tra l'agricoltura biologica e biodinamica...
PRESIDENTE. Senatore Taricco, la invito a concludere. Il suo tempo è finito da due minuti.
TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ancora un minuto. Voglio solo chiarire tale questione. Sulla definizione del rapporto tra agricoltura biologica e biodinamica, voglio leggere questo testo, che credo sia importantissimo... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*
PRESIDENTE. Senatore Taricco, mi spiace doverla interrompere, ma ripeto che il suo tempo è scaduto da più di due minuti. Potrà senz'altro intervenire in sede di replica e concludere il suo lungo intervento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, oggi è la Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio di ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano le api e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.
Vorrei oggi ricordare in questa sede insieme a voi, cari colleghi, tutti i nostri apicoltori italiani, che sono oltre 60.000. Si contano un milione e mezzo di alveari, che producono 23 varietà di miele, per un valore per il nostro Paese che supera i due miliardi di euro. *(Applausi)*.
In modo particolare, permettetemi di citare in quest'Aula un giovane apicoltore piemontese, Mattia Landra, vittima la scorsa settimana di un atto vandalico che gli ha distrutto 70 arnie e ucciso milioni di

api. Mattia, non mollare, noi siamo tutti con te. Vivano tutti gli apicoltori italiani! *(Applausi)*.

Veniamo al provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, importantissimo, come diceva il relatore, che ringrazio anche per il lavoro fatto in Commissione, come ringrazio il Governo e i colleghi. Questo disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre. I dati hanno rilevato una crescita dei terreni agricoli coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica e delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici.

Noi cerchiamo non solo di inquadrare bene dove si inserisce il provvedimento e cosa andrà a regolamentare, ma soprattutto di proteggere e tutelare le produzioni italiane, che sono sempre sotto attacco (ve lo ricordo, cari colleghi).

Nel mondo, come è stato detto in precedenza, 72 milioni di ettari sono coltivati con sistemi biologici, comprese le aree in conversione. L'Europa coltiva il 23 per cento di questi territori, circa 16 milioni di ettari. I primi tre mercati globali per vendite sono gli Stati Uniti, con 44 miliardi di euro, l'Unione europea, con 41 miliardi, e la Cina, con 8 miliardi. Il più alto consumo di prodotti biologici *pro capite* avviene, in Europa, in tre Paesi, con una spesa di 344 euro *pro capite* in Danimarca, in Svizzera e in Austria.

L'Italia è al vertice; è infatti il primo Paese dell'Unione europea, con 80.000 aziende e oltre 2 milioni di ettari coltivati. Come ettari coltivati siamo dietro solo alla Spagna e alla Francia. È anche il terzo Paese dell'Unione europea per mercato interno, con 3,6 miliardi di euro.

Un ulteriore fattore in grado di accrescere il settore è rappresentato dalle politiche europee, che si stanno avviando proprio in questi mesi e negli anni a venire: il *green deal*,il *farm to fork*. L'Europa, infatti, si è posta come obiettivo quello di aumentare il numero di terreni agricoli condotti in regime biologico del 25 per cento entro il 2030. Questo è un dato strategico, perché rileva anche l'importanza di questo disegno di legge.

Si tratta di un settore in grande crescita, per quanto riguarda sia i consumi sia la produzione, ed è in grado di attivare imprenditoria giovanile (oltre il 20 per cento dei giovani si sta avvicinando a questo settore) e generare nuova occupazione.

È stato varato anche il Piano d'azione europeo per il biologico 2021-2027, che supporta con iniziative concrete gli obiettivi del *green deal* europeo, delle strategie della biodiversità. Si prevedono, infatti, investimenti importanti per il 2021, per oltre 49 milioni di euro, e l'istituzione di appalti *green*, che prevedono l'integrazione dei prodotti biologici nei criteri minimi obbligatori per gli appalti sostenibili, ad esempio nelle mense scolastiche e negli ospedali.

Tra le novità normative presenti nel disegno di legge sull'agricoltura biologica vi è l'introduzione di un marchio "bio" italiano, così da distinguere tutti i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate e allevate nel nostro Paese: è un modo per garantire la massima trasparenza sull'origine e sulla filiera dei prodotti e per rendere maggiormente consapevoli i consumatori. Viene istituito inoltre un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole, che coinvolgerà gli esperti del settore. Viene rafforzata la filiera biologica, attraverso la promozione dell'aggregazione tra produttori.

Per migliorare il testo abbiamo inserito un nuovo articolo in Senato, l'articolo 19: in particolare, attraverso lo strumento della delega legislativa, il Governo dovrà provvedere, con l'introduzione di un sistema più trasparente, a risolvere il conflitto di interesse che c'è tra controllori e controllati, a beneficio del mercato e della concorrenza; rafforzare le tutele nei confronti dei consumatori; riordinare la disciplina delle lotte contro le frodi alimentari.

Onorevoli colleghi, è stato fatto un ottimo lavoro; probabilmente non è il migliore in assoluto, però tutti abbiamo contribuito con il nostro lavoro di confronto con le organizzazioni di categoria, con il settore, con i produttori, con i trasformatori, con i consumatori (che sono importantissimi), a renderlo più efficiente ed efficace possibile. Basta chiacchiere, ci vogliono i fatti. L'agricoltura biologica italiana è tra le eccellenze europee e mondiali. Difendiamo le nostre produzioni con un concetto fondamentale che ci deve guidare sempre, in ogni istante: il consumatore finale è il vero datore di lavoro di tutta la filiera agroalimentare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leone. Ne ha facoltà.

LEONE *(M5S)*. Signor Presidente, oggi stiamo discutendo un provvedimento che affronto un tema atteso e di grande rilevanza: si parla di disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Il metodo biologico, legato all'agroalimentare e all'agricoltura soprattutto nella mia Regione, la Sicilia, che punta soprattutto ad un'agricoltura biologica, è sicuramente urgente e necessario. Molti sono i prodotti che presentano caratteristiche organolettiche che risultano un toccasana per la salute umana: ad esempio, l'olio d'oliva, ma anche il succo d'arancia (da noi, soprattutto il tarocco), il pomodoro, ricchissimi di antiossidanti in grado di allontanare i radicali liberi presenti nel nostro organismo. Dare importanza ad alcuni prodotti dotati di una capacità biologica positiva sul nostro organismo e di straordinarie caratteristiche significa rispetto per sé, per l'ambiente e per la salute al cento per cento.
Secondo i dati del SINAB del 2019, l'Italia concede una superficie coltivata con agricoltura biologica del 15,8 per cento, rispetto ad una media europea dell'8 per cento nel 2018.
Con il biologico si riesce a produrre senza prodotti chimici. La lotta biologica e l'uso di prodotti organici si traduce con metodo bio, che si sposa perfettamente con il concetto di salute legato al prodotto. La produzione biologica ha però dei costi sicuramente maggiori rispetto all'agricoltura tradizionale e deve essere sostenuta da misure in grado di integrare il reddito degli agricoltori. Il nostro territorio è senza dubbio una fabbrica naturale di salute da Nord a Sud. Il biologico è l'unica alternativa per un'alimentazione sana, soprattutto per quanto riguarda la lotta ai pesticidi come il glifosato. A tale riguardo, la Sicilia attesta il suo primato in Italia, secondo il rapporto SINAB. I dati ci fanno ben sperare anche sull'acquacoltura, ponendosi come nuovo baluardo.
L'Italia è uno dei principali attori nel comparto biologico grazie all'enorme biodiversità del nostro territorio. Tuttavia, è un valore da custodire e da proteggere con estrema cura e attenzione, a causa della sua fragilità. Per questo motivo bisogna sempre adoperarsi premiando le aziende che garantiscono prodotti freschi e salubri, rispettando il giusto costo del lavoro, lo sforzo e l'impegno di ogni giorno a protezione dell'ambiente, della salute alimentare e della trasparenza.
Fatta questa premessa, voglio concentrarmi sugli aspetti importanti che l'Atto Senato 988 sul metodo biologico contiene. Si tratta di un provvedimento che si compone di venti articoli, ma vorrei concentrarmi su alcuni di essi in modo particolare, a partire dall'articolo 7, in cui si fa riferimento al fatto che il Ministro presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 9. Proprio l'articolo prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, con una dotazione parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale dovuto dalle imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Tra questi prodotti sono inclusi quelli di cui il codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta altresì l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.
Le risorse finanziarie del fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e del Piano nazionale delle sementi biologiche, per l'istituzione del marchio italiano, per il finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, per i percorsi formativi e per l'aggiornamento di docenti, previsto già all'articolo 11, in cui si prevede, di operare con un sostegno alla ricerca tecnologica applicata nel settore.
È altresì interessante l'articolo 12, volto proprio alla formazione professionale del settore, dettando nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di distretto biologico, di organizzazioni interprofessionali, di accordi quadro, di intese di filiera e organizzazioni di produttori biologici. L'articolo 18 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Ritengo si debba ribadire che il numero di regole approvate in sede europea per il settore non risulta in linea anche con i livelli e gli *standard* di qualità applicati in Italia.
Avviandomi alle conclusioni, ribadisco l'importanza della manutenzione dei territori, come valida

salvaguardia per la prevenzione dei dissesti idrogeologici e per la prevenzione degli incendi, che solo il mantenimento di un'agricoltura ecosostenibile può garantire. Se ci si ferma solo alla produttività in agricoltura, certamente non si tratta di un'attività redditizia, ma se solo allarghiamo lo *zoom* e ne valutiamo gli effetti nell'ampio raggio e nel corso del tempo, l'agricoltura biologica è un saggio investimento. Dobbiamo imparare a considerare le cose in modo sistemico e, come mi piace ripetere da qualche tempo, olistico, giacché tutto è economia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lunesu. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, Daniela Ducato, l'imprenditrice sarda di Guspini che utilizza gli scarti organici per realizzare materiali edili ad alta prestazione tecnologica, è una bioimprenditrice, cavaliere della Repubblica e campionessa mondiale di innovazione. Il suo filo conduttore è la lana delle pecore sarde, trasformata in risorsa speciale per l'edilizia e l'agricoltura sostenibili. È sua l'invenzione di un prodotto, costituito da lana di pecora, olio d'oliva e ingredienti di scarto di lavorazioni vinicole, residui di pulizia delle arnie, propoli e miele, riutilizzati a vantaggio dell'ambiente, in sostituzione di diserbanti chimici, che alterano il pH del terreno. Nessun additivo chimico, glifosato o veleni sono contenuti nei diserbanti della Ducato.

La funzione erbicida è svolta sfruttando il vapore e il calore. Così proteggiamo gli orti, i vigneti, i frutteti e anche il verde urbano. Così garantiamo la sicurezza ai consumatori e agli agricoltori, assicurando il rispetto del suolo e non ne alteriamo il pH, così introduciamo il biologico. Pensiamo ai piccoli appezzamenti di terreno che si ereditano da padre in figlio, coltivati a vigneto e oliveto, e lavorati da mani sapienti, da chi con passione e sacrificio semina, pota, raccoglie e protegge dagli incendi, diventando custode di quel territorio. La produzione biologica è diventata un'attività con funzione sociale e ambientale, i cui prodotti devono essere accessibili a tutti, perché tutelano la nostra salute e quella degli animali, preservandone l'ambiente.

Per questo il disegno di legge in esame individuerà le strategie per favorire le aziende agricole, che si potranno facilmente convertire al metodo biologico, delineando indirizzi e priorità e migliorerà il sistema di controllo e di certificazione per garantire la qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa. Come previsto dalla normativa europea, la certificazione biologica garantisce tutti i livelli della filiera produttiva. Il consumatore si sentirà tutelato, se chi produce e chi vende sarà sottoposto a controllo, con ispezioni serie *in loco*. È da notare come, per la prima volta, una regolamentazione europea consideri la produzione biologica, accostandola alla promozione della qualità alimentare.

Punto sostanziale: deve essere osservato ciò che entra nel cibo, dalla coltivazione alla produzione e alla trasformazione, fino ai mangimi destinati agli animali d'allevamento che producono la carne e il latte. Il cibo biologico di qualità per noi sarà sempre quello italiano, di nostra produzione, perché amiamo la cultura e il rispetto delle nostre tradizioni.

Noi consumatori italiani vogliamo probabilmente nutrirci soltanto con cibo italiano di qualità, che arrivi sulle nostre tavole dalle nostre coltivazioni e dai nostri allevamenti. Non ci interessano gli alimenti sintetici, modificati, stravaganti; mi riferisco all'Unione europea, che considera le tarme della farina un nuovo alimento da consumarsi essiccato. Anche se non dovesse rappresentare un rischio per la salute e si lasciasse libera scelta al consumatore, credo che il consumo dei cibi legati alla qualità, alla tradizione e al nostro territorio ci garantirà prima di tutto la salute e la longevità. *(Applausi)*.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole, che coinvolgerà esperti, ricercatori e rappresentanti della produzione bio, per individuare le criticità e offrire delle nuove soluzioni. L'obiettivo della legge sarà anche quello di rafforzare la filiera del biologico incentivando le organizzazioni interprofessionali e le aggregazioni fra i produttori; ma soprattutto si chiede al Governo di rivedere e riordinare le norme sui controlli e sulle frodi alimentari. Infatti sono le frodi e i pochi controlli che mettono a rischio un mercato in grande crescita. L'Italia è il primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico; quindi ricognizioni di norme e revisione della disciplina sanzionatoria sono indispensabili, qualora si utilizzasse impropriamente il marchio biologico italiano che caratterizza i prodotti bio italiani. Si dia quindi sostegno alla ricerca in agricoltura biologica, per garantire la qualità dei prodotti e la tutela

dell'ambiente a salvaguardia della biodiversità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, gentili colleghi, membri del Governo, come primo commento generale mi viene da dire che forse ci si poteva o doveva aspettare una legge sull'agricoltura tutta, che coinvolge 500.000 aziende, e non su un'agricoltura di nicchia, i cui numeri andrebbero veramente spiegati in modo proprio, perché sostenere che il 16 per cento del terreno italiano è dedicato all'agricoltura biologica non spiega quanta di quella percentuale è dedicata a prati e pascoli, che ricevono sussidi, ma non producono alcunché. Quindi bisogna veramente spiegare.

Torniamo alla legge. Noto con piacere - lo voglio riconoscere al relatore e alla Commissione - alcune migliorie al testo, che hanno almeno in parte recepito indicazioni e rilievi provenienti dal mondo produttivo e dagli studiosi in ambito agricolo. Sottolineo due migliorie: l'introduzione del nodo dei controlli all'articolo 19 e l'eliminazione del riferimento all'interesse nazionale dall'articolo 1. Rispetto a questo aspetto, ho espresso in più occasioni come non vi sia alcun interesse nazionale in un protocollo produttivo di nicchia i cui prodotti non offrono alcuna garanzia di maggiore salubrità e alcun maggiore apporto nutrizionale significativo, come è scientificamente accertato e come è anche indicato nelle linee guida alla ristorazione del nostro Ministero della salute. In sintesi, si tratta di prodotti che si trovano nei supermercati a prezzi doppi o tripli rispetto a quelli privi di certificazione biologica, ma che non hanno nulla di più se non il prezzo. Ecco perché mi spaventa, seguendo le parole del relatore, che si voglia incentivare il consumo del biologico. Perché?

Se anche viene ristabilito un principio di realtà, rimuovendo il riferimento all'interesse nazionale, ho comunque molti motivi di dissenso su questo disegno di legge. Oggi ne tratto uno, che reputo essere un'abnormità normativa e che in primo luogo, se non affrontato da noi oggi con una meditata riduzione del danno, esporrà quest'Assemblea al ridicolo scientifico.

Ho presentato tre emendamenti volti a eliminare almeno il richiamo esplicito e il riconoscimento in via preferenziale a pratiche non solo antiscientifiche, ma schiettamente esoteriche e stregonesche.

Mi riferisco all'equiparazione, ai fini del presente provvedimento, tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica, una pratica agricola i cui disciplinari internazionali comprendono l'uso di preparati a base - cito testualmente - di letame infilato nel cavo di un corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta. *(Applausi)*. Il corno, una volta riempito, viene sotterrato per fermentare durante l'inverno e recuperato nei giorni prossimi alla Pasqua per essere sottoposto alla - cito - fondamentale operazione di miscelazione e dinamizzazione con acqua tiepida di sorgente, pozzo o piovana, che ha una durata di circa un'ora e può essere effettuata manualmente, ma anche tramite macchine speciali.

Vi ricordo che i bovini non perdono le corna come i cervi; le corna vanno segate dai crani, ma il disegno di legge n. 988 (né - mi sembra - alcun disciplinare) non ci spiega purtroppo se si deve prima macellare l'animale e tagliare le corna, oppure se queste vanno potate dall'animale ancora vivo. *(Applausi)*. Sarebbe meglio disciplinare questa pratica per evitare abusi.

Questo che vi ho appena segnalato si chiama preparato 500 dell'agricoltura biodinamica (detto anche cornoletame). Ascoltate come funziona. Secondo il disciplinare, le corna di vacca catturano, quando la vacca è in vita, i raggi cosmici affinché, quando sarà morta o a corna espiantate, il letame in quei corni, seppelliti e diseppelliti in funzione di combinazioni astrali, riceverà le forze eteriche astrali catturate dalla punta del corno, aumentando così il potere di quel letame quando è disseminato sul campo. *(Applausi)*.

Mi sono sempre chiesta quale sarà la dose di raggi cosmici che le corna devono catturare (le vacche devono essere primipare) affinché tutto ciò risulti efficace.

Nei preparati dell'agricoltura biodinamica c'è anche il preparato 502, ossia una vescica di cervo maschio riempita di fiori di achillea, lasciata essiccare al sole per tutta l'estate, sotterrata a 30 centimetri di profondità (non un centimetro in più) in autunno e dissotterrata sempre nel periodo di Pasqua.

Nello stesso disciplinare del marchio registrato Demeter, una multinazionale con sede all'estero alla quale si pagano *royalty*, si specifica che ogni preparato biodinamico sviluppa una forza potente e sottile, il cui effetto può essere comparato con quello dei rimedi omeopatici, ossia è assolutamente

nullo e indimostrabile dal punto di vista scientifico. *(Applausi)*.

Anche qui mi pongo delle domande. Per le vesciche, di quanti cervi maschi ci sarà bisogno? Una vescica per ogni azienda biodinamica? Esiste una deroga alla pratica venatoria che consenta l'abbattimento di tanti splendidi animali dai nostri parchi nazionali, oppure si pensa di importare dall'estero vesciche urinarie estirpate in altre Nazioni o continenti?

Colleghi, rimuovere la parola biodinamica dal disegno di legge, come chiedono i miei emendamenti, non impedisce ai produttori di perseguire queste pratiche e ottenere la certificazione di prodotto biologico (per averla basta rispettare i protocolli), ma esplicitare il riferimento al biodinamico in questo testo di legge avrà l'effetto di dare dignità al cornoletame. Aggiungo anche che si tratta non di equiparazioni tra biologico e biodinamico solo per la parte nella quale il biodinamico mima le pratiche biologiche, ma di una totale equivalenza, al punto che il disegno di legge in discussione prevede che una quota di fondi pubblici venga dedicata specificamente alla ricerca scientifica, alla formazione nel settore biologico e, quindi, all'equiparato biodinamico.

Se quest'equiparazione restasse esplicita (non ci può essere alcun fraintendimento sul suo significato), enti e portatori di interesse potrebbero organizzare corsi e progetti incentrati sull'esoterismo biodinamico con i soldi dei cittadini italiani. Grazie ai fondi previsti dalla legge si potrebbero creare attività e istituire insegnamenti, con tanto di crediti formativi, sulla profondità migliore a cui sotterrare le vesciche di cervo, sulla direzione giusta con cui mescolare il letame o su come meglio orientare la vacca al pascolo perché catturi raggi cosmici. *(Applausi)*.

Credo che l'errore nel sostenere tutto ciò derivi da una cattiva lettura di un regolamento UE del 2018, relativo alla produzione biologica, dove compare la parola «biodinamica», ma non per un'equiparazione. È una mera citazione. Due citazioni danno la definizione di preparati biodinamici come miscele tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biodinamica. La terza citazione si limita a dire che è consentito l'uso dei preparati biodinamici. Questa citazione è sufficiente a sdoganare l'esoteria biodinamica nelle leggi italiane.

Naturalmente il fine ultimo è creare mercato per prodotti che non hanno alcuna caratteristica superiore scientificamente accertata rispetto a quelli da agricoltura integrata, se non i costi. Continuerò, pertanto, a fare la mia doverosa parte per segnalare in ogni occasione che i prodotti biodinamici, come i prodotti da agricoltura biologica che si trovano nella grande distribuzione, non hanno migliori caratteristiche nutrizionali, né hanno miglior cura dell'ambiente, prevedendo entrambi i disciplinari, biologico e biodinamico, ampie deroghe che consentono loro di utilizzare pesticidi di sintesi, che salvano le nostre colture dagli attacchi dei parassiti, consentendo a tutti di avere buoni e salutari prodotti.

Presidente, rimarco che abbiamo bisogno di prodotti sani per tutti e di fatto li abbiamo. Lo certifica la European food safety authority (ESFA). I nostri prodotti integrati bioconvenzionali sono tra i più sicuri al mondo ed è questo il messaggio di interesse nazionale che vorrei tutelato da una politica basata sulle evidenze.

Concludo senza nascondervi che da cittadina, prima ancora che da studiosa di scienze della vita, con esperienza ormai trentennale, provo sconcerto, sconforto e, quindi, dissento di fronte alla legittimazione per via parlamentare nell'ordinamento di uno dei Paesi più avanzati al mondo di pratiche antiscientifiche, esoteriche e stregonesche, specialmente se penso che, a sancire la superiorità del cornoletame sulle evidenze scientifiche, è la Camera alta del Paese che guida il G20, proprio nell'anno in cui per combattere la pandemia da Covid-19 il ruolo indispensabile della scienza è stato universalmente riconosciuto, celebrato e, anche in quest'Aula, osannato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, il verbo *colere*, che deriva dal latino, non significa solamente coltivare, ma anche abitare e venerare non certo i corni di vacca o le vesciche di cervo - ha ragione la senatrice Cattaneo - però ci dà la dimensione dell'importanza che l'agricoltura ha sempre rivestito nella nostra civiltà, che nasce proprio con l'agricoltura e, anzi, con la cerealicoltura all'inizio della nostra storia millenaria.

Per diecimila anni l'agricoltura è stata il settore primario, da cui deriva anche il suo nome. Negli ultimi settant'anni, però, il suo ruolo è stato oggetto quasi di una mistificazione. La narrazione dell'agricoltura

è totalmente cambiata. Diecimila anni di storia sono stati messi in un cassetto e dell'agricoltura si è data una lettura bucolica (quasi fosse un retaggio del passato, una tradizione che non si rinnovava) oppure l'agricoltura è stata vista come un qualcosa da demonizzare, come accaduto in tante trasmissioni, non ultima quella della Rai di pochi giorni fa, dove si criminalizzano gli agricoltori e gli allevatori come se fossero la causa assoluta di tutti i mali dell'ambiente. In realtà, non è così e lo vedremo.

Gli agricoltori in Italia rappresentano soprattutto esempi di sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e, a volte, sociale. La nostra agricoltura è la sesta nel mondo per sostenibilità ambientale. Credo che dovremmo partire da questo per avere una corretta analisi di ciò che stiamo trattando anche oggi. Esaminiamo un provvedimento importante sul biologico, ma sicuramente limitato a determinate aree e produzioni.

Ha ragione anche in questo caso la senatrice Cattaneo, quando dice che, del 15 per cento di terreni coltivati, la maggior parte è coltivata a foraggio o a pascoli, quindi non a produzioni antropiche importanti.

Finiremo con il credere quello che un professor teorizza come la sindrome di Heidi, e cioè che l'agricoltura sia solamente le caprette che «ti fanno ciao» e non industrie e aziende agricole che negli anni hanno sviluppato una vera e propria capacità imprenditoriale che oggi le pone quale base di quel grande agroalimentare che fa della nostra Nazione una delle più importanti al mondo, se non la più importante. *(Applausi)*.

Sono quasi 800 i nostri prodotti DOP e IGP riconosciuti universalmente in tutto il mondo, tanto che l'*italian sounding* vale 100 miliardi. Ciò vuol dire che ci riconoscono come talmente bravi da copiarci per 100 miliardi all'anno: quattro manovre finanziarie di questa Camera alta. Diamo quindi a Cesare quel che è di Cesare e leviamoci questa visione di un'agricoltura bucolica, fatta di sola tradizione e che non si rinnova mai.

Storicamente, in questa Nazione, specialmente nel secolo scorso, ma anche nell'Ottocento, quando nascevano le grandi case agroalimentari (la Buitoni, la De Cecco, la Barilla), tutte a cavallo tra il 1850 e il 1870, ma anche dopo, la politica agricola è stata oggetto di forte intervento pubblico. Come non citare Strampelli, il genetista agrario che rivoluzionò il frumento e portò le nostre produzioni per ettaro superiori a quelle di qualsiasi altro Paese nel mondo?

Anche solo nel 1984, quando qualcuno prendeva in giro l'agricoltura attraverso i film - ne cito uno su tutti, «Il ragazzo di campagna» - in cui la campagna era descritta come qualcosa di antiquato, in quello stesso anno avevamo le rese per ettaro per il mais superiori a quelle degli Stati Uniti. Questo, però, non ce l'ha raccontato nessuno. Faceva comodo far credere che il *boom* industriale avesse convertito questa Nazione da povera e agricola in una industriale. E non è un caso che la maggior parte degli agglomerati urbani sia nata durante quel periodo, perché, finché davamo una lettura dell'agricoltura di quel tipo, ne abbiamo assecondato il depauperamento; abbiamo fatto sì che ci fosse quel travaso di forze e di capacità, anche intellettive e scientifiche, dalla campagna alla città.

Nessuno può scordare il ruolo che hanno avuto negli anni agronomi come Draghetti, Gibertini o Edoardo Bassi, che batté le campagne a spiegare quali fossero le evoluzioni dell'agricoltura o la riforma agraria degli anni Cinquanta e Sessanta, con gli espropri, i fertilizzanti e i fitofarmaci, che dettero un impulso grandissimo alle rese, se usati debitamente.

A 7 miliardi di persone qualcuno dovrà pur dar da mangiare e, se la *farm to fork* dice che il 25 per cento delle superfici dev'essere dedicato all'agricoltura biologica, quel 75 per cento dovrà avere rese tali da consentirci non di fare la carne sintetico-scientifica, né di chiamare carne le polpette di soia, ma di avere una produzione tale da aumentare la nostra rendita per ettaro.

Gli altri Paesi del mondo non stanno a dormire sull'agricoltura, fanno politica nazionale. Gli Stati Uniti hanno capito che il predominio dell'economia non esiste solo attraverso le armi, ma esiste anche attraverso la loro indipendenza alimentare. Lo sanno in Israele e perfino in Spagna; lo sanno in Cina, il cui *leader*, quando la scure del Partito Comunista si abbatté sul padre, andò a lavorare in una fattoria, quindi conosce i problemi dell'agricoltura e sa anche che è soddisfacendo il fabbisogno alimentare che si rendono indipendenti i popoli. Lo sa la Russia, dopo che le abbiamo irrogato inique sanzioni, per cui

si è strutturata per avere la propria indipendenza economica.
In Italia, invece, abbiamo abbandonato tutto e lo abbiamo fatto anche a causa di qualche scandalo per il quale hanno pagato più gli agricoltori che i politici, e mi riferisco all'ammasso del grano.
Ripeto che se oggi vogliamo dare da mangiare a 7 miliardi di persone, dobbiamo investire sull'innovazione, perché la tradizione non è un mazzo di catene che ci lega, ma è la bellezza da conservare. Conosciamo la tradizione, ma siamo sempre stati per un'innovazione che consenta di essere al passo coi tempi, com'è stato nei tanti periodi della politica agricola italiana, prima della guerra o nel dopoguerra, riportando al centro le istanze per la crescita e l'innovazione del Paese.
Concentriamoci quindi sull'innovazione, sul recupero degli scarti, sulla depurazione delle acque contaminate, sui macchinari con sensori per rilevare le piante infestanti, sulle nanotecnologie, sulle serre automatizzate e su tutto ciò che ci riporta con i piedi ben ancorati alla tradizione, ma sicuramente proiettati verso un futuro di competitività con tutte le altre Nazioni, che però garantisca anche all'Italia di giocare il suo ruolo e di chiudere quella filiera del *made in Italy* che oggi sta schiacciando solo i produttori agricoli. Infatti, la grande distribuzione oggi paga un prezzo ed è su questo che dobbiamo lavorare all'interno della Camera alta, non su leggi che sono importanti, ma si traducono in un interesse per pochi. Dobbiamo garantire agli agricoltori un reddito equo che dia loro dignità, altrimenti li costringiamo, come spesso accade, a convertire i loro campi da agricoli in fotovoltaici. Questa non è l'agricoltura che vogliamo, né il modernismo che vogliamo. Vogliamo che l'agricoltore sia messo nelle condizioni di fare imprenditoria in maniera seria, utilizzando l'innovazione, la banda larga e tutti quegli di strumenti che il secolo moderno gli mette a disposizione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.
DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i sistemi alimentari in tutto il mondo si stanno muovendo per promuovere il cambiamento verso stili di vita più sani e sostenibili. In questo contesto, l'agricoltura biologica è l'unica via praticabile, se vogliamo davvero intraprendere la strada del *green deal* e del *farm to fork* europei, insomma se vogliamo davvero realizzare quella rivoluzione verde di cui tutti a parole ci facciamo promotori. Una reale transizione ecologica nello spirito europeo del *green deal* e del *recovery fund* passerà solo da una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari dei consumatori a favore di prodotti rispettosi dell'ambiente, della salute e del lavoro dell'uomo.
Peraltro, l'agricoltura biologica ha un valore alto di mercato. Si consideri, infatti, l'incremento dei consumi registrato un anno fa, quando ebbe punte del 20 per cento in più a marzo-aprile, grazie proprio a una crescita nel valore tendenziale dello 0,2 per cento nel primo trimestre 2021. L'Italia vanta inoltre una delle maggiori quote nazionali di superficie agricola utilizzata nel biologico in Europa, con il 15,8 per cento, come hanno ribadito anche gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Il nostro è il primo Paese in Europa e il secondo al mondo nell'esportazione di prodotti biologici, con oltre 2,6 miliardi di euro, circa il 6 per cento di tutto l'*export* agroalimentare nazionale. Tuttavia, per potenziare questo settore non basta dichiararsi genericamente a favore del bio, ma bisogna essere concretamente accanto ai produttori biologici, garantendone la redditività e assicurando la più ampia partecipazione possibile a questo settore. Da qui è nata l'esigenza dei miei emendamenti, che poi illustrerò qui in Aula.
C'è però un altro punto che mi preme sottolineare, che nasce dall'esigenza di confutare le verità molto parziali diffuse in questi giorni sulla stampa dalla senatrice Elena Cattaneo, che mi ha preceduto, la quale ha presentato tre emendamenti per escludere dalla legge la parola «biodinamica», facendola passare per una cosa passatista e nemica dall'agricoltura, un ridicolo scientifico, come abbiamo sentito. Questo è assolutamente falso e, tra l'altro, penso che sia molto meglio il cornoletame del glifosato tanto caro alla senatrice Cattaneo, un contaminante estremamente nocivo di cui ella sembra farsi paladina, insieme al resto della chimica. Lo dimostra anche il fatto che lo scorso anno votò contro la mia mozione, approvata da tutta l'Assemblea, volta a escludere tale sostanza pericolosa dagli alimenti.
L'agricoltura biodinamica dev'essere considerata un'evoluzione di quella biologica, alla quale è assolutamente complementare, ma ha peculiarità e caratteristiche distintive. È importante far comprendere alla senatrice Cattaneo che, quanto alla definizione e all'uso dei preparati, vi sono regolamenti comunitari che riconoscono questi disciplinari proprio per una lunga tradizione di

applicazione e che caratterizzano la gestione aziendale agroecologica a ciclo chiuso.
Il richiamo necessario alla tradizione è coerente con la normativa UE (regolamento n. 848 del 2018), che in tema di biodinamica richiama proprio la tradizione. Anche la normativa italiana contempla già l'agricoltura biodinamica e la individua letteralmente come tale e la cita a fianco di altre due, quella convenzionale e quella biologica. Dalla prima regolamentazione dell'agricoltura biologica in Europa, avvenuta nel 1991, i regolamenti comunitari in materia di bioagricoltura includono sempre l'agricoltura biodinamica (si veda il regolamento CEE n. 2092 del 1991, in cui le preparazioni biodinamiche, tanto criticate dalla senatrice Cattaneo, sono definite appropriate per l'attivazione dei *compost*).
Infine, il nuovo regolamento in materia di bioagricoltura (il n. 848, approvato il 30 maggio 2018) conferma la precedente giurisprudenza, ma inserisce l'agricoltura biodinamica nell'ambito di quella biologica, nominandola esplicitamente, e all'articolo 3 definisce le sostanze che vi vengono tradizionalmente usate e include i preparati biodinamici nell'elenco delle sostanze dell'agricoltura biologica. È rilevante il riferimento alla tradizione: questo è un termine che ha una valenza peculiare in diritto e ha un pregio in chiave di diritto consuetudinario, proprio perché il legislatore ha inteso riconoscerlo.
Non siamo di fronte a pratiche antiscientifiche, infatti la *review* delle pubblicazioni scientifiche sull'agricoltura biodinamica su riviste scientifiche soggette a referaggio, pubblicate per la Cambridge University Press nel 2009, evidenzia la consistenza della ricerca scientifica in agricoltura biodinamica, affermando che una buona parte dei risultati della ricerca dimostra gli effetti dei preparati sulla resa, sulla qualità del suolo e sulla biodiversità. La più recente *review* sul tema, nel 2018, ha esaminato 147 pubblicazioni su riviste scientifiche sottoposte a *peerreview* e ha evidenziato i risultati positivi emersi dall'analisi della letteratura. Il professor Pacini ha affermato che i sistemi biodinamici hanno dimostrato di avere il potenziale per essere superiori in date condizioni, sia quelli convenzionali, sia gli stessi biologici, per quanto riguarda la stabilità degli aggregati del suolo. Questi preparati, in determinate circostanze, hanno un impatto positivo sulla biodiversità. I sistemi biodinamici hanno un impatto positivo sull'utilizzo e sull'efficienza dell'energia, e allo stato dell'arte, nessuno è stato capace di rilevare quale principio scientifico sia alla base del funzionamento di questi preparati, né di dimostrare la loro supposta inconsistenza scientifica.
Rudolf Steiner, che fu il fondatore dell'agricoltura biodinamica, studiò chimica presso il Politecnico di Vienna e conseguì il dottorato di ricerca in filosofia a indirizzo epistemologico, ebbe prestigiosi incarichi accademici, formulò una rigorosa teoria epistemologica, fu fondatore della corrente di pensiero denominata «scienza dello spirito» e fu uno dei padri della fenomenologia, insieme a Husserl, un suo collega di Vienna.
A sviluppare sperimentalmente la biodinamica furono i più celebri scienziati, docenti universitari, allievi di Steiner. La prima formalizzazione matematica dei principi che sono alla base della biodinamica fu di un altro allievo di Steiner, il matematico George Adams, con laurea *ad honorem* in chimica a Cambridge. In quali istituti scientifici e università si ricerca e si insegna la biodinamica? Qualche esempio prestigioso: in Olanda l'Università di *Wageningen e* il Louis Bolk *Institut* sorto nel 1976 a *Driebergen;* in Germania, in tutte le facoltà di agraria viene introdotta la biodinamica e in particolare si insegna all'Università di Kassel, all'università di Bonn e all'università di **Hohenheim;** nel Regno Unito vi è l'Università di Coventry e vi sono molti altri istituti in Danimarca, in Australia, negli Stati Uniti e in tanti Paesi del mondo. Negli Stati Uniti, dal 2005 è stato costituito il **Biodynamic Research Network,** che federa diversi centri di ricerca operanti nella biodinamica in tutto il mondo. La biodinamica è quindi una pratica agricola non soggetta a restrizioni o brevetti e non consiste in una certificazione privata.
La certificazione volontaria Demeter ha il fine di garantire in modo trasparente al consumatore l'applicazione del metodo agroecologico a ciclo chiuso. La Demeter in Italia è un'associazione non lucrativa di agricoltori italiani fondata nel 1984 per tutelare i frutti del lavoro agricolo e la trasparenza ai consumatori, fine nobile di un'agricoltura certificata. È una di quelle organizzazioni tipo che la dichiarazione ONU sui diritti degli agricoltori indica quale presidio per gli Stati che si impegnano a

sostenere e a garantire i diritti contadini.

Per non parlare della valutazione di impatto economico: i dati del bioreport, riportati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), attestano che nel 2018, per ogni ettaro in agricoltura italiana coltivato in modo generale e convenzionale, c'è stato un reddito di 3.207; ogni ettaro coltivato ad agricoltura biodinamica ha prodotto un reddito per i nostri agricoltori di 13.309 euro. Il dato testimonia che le aziende biodinamiche sono indirizzate su colture di qualità, fortemente remunerative e pertanto costituiscono un modello con carattere di esemplarità di un'agricoltura italiana che vuol essere vocata alla qualità e all'alta remunerazione per ettaro: altro che ridicolo scientifico!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, mi soffermerò solo su alcuni punti che ritengo peculiari della norma oggi in discussione. La norma recita che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale ed ambientale per lo sviluppo rurale, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

Cari colleghi e Governo, grazie alla posizione e alla conformazione della nostra penisola con le sue isole, la varietà di climi, la diversità di altitudini e latitudini, la biodiversità in Italia esiste per natura. Quella biodiversità che va assolutamente tutelata e che occorre contrapporre all'appiattimento della più forsennata globalizzazione. *(Applausi)*. Se aggiungiamo anche la nostra storia, la nostra grande cultura, unica al mondo in fatto di cibo e di cucina, il fatto che l'UNESCO abbia inserito la dieta mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, definendola un insieme di competenze, conoscenze, riti, simboli e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, possiamo comprendere perché abbiamo il maggior numero di aziende di produzione e trasformazione con metodo biologico in Europa.

Siamo fra i primi Paesi al mondo in termini di *export*, siamo fra i primi Paesi in Europa per superfici dedicate alla produzione biologica con circa due milioni di ettari, abbiamo avuto negli ultimi anni i maggiori indici di crescita in Europa con i nostri agrumi, i nostri oli, i frumenti, i vini, gli ortaggi e quant'altro. Tutto ciò con un *e-commerce* in continua crescita, che facilita la diffusione dei prodotti anche delle più piccole aziende che creano tipicità, qualità e specialità. È infatti proprio su questa dimensione, sul parametro della botte piccola, che riusciamo a distinguerci trovando e creando mercato.

In questo settore operano tante piccole e medie aziende, tante di quelle partite IVA presenti in tutti i settori dell'economia, sovente tartassate su tanti fronti che costituiscono il nerbo portante dell'economia italiana. Quelle aziende dove dipendenti, responsabile e titolare ogni mattina si devono armare di scudi, spade ed elmi per iniziare a combattere e ciò solo per produrre, creare e costruire in tutti i settori dell'economia italiana.

Tornando però al tema dell'agroalimentare, mi vengono in mente, ad esempio, i *fancy food show*, dove gli *stand* dei produttori italiani sono sempre fra i più visitati e affollati.

In questo contesto, ecco che prevedere il marchio del biologico italiano, che contraddistingue i prodotti ottenuti con metodo biologico con materie prime coltivate o allevate in Italia, diventa una garanzia in più per i consumatori e i produttori, soprattutto nell'ambito dell'*export*, dove tutti i prodotti del settore agroalimentare italiano, non solo quelli che seguono il metodo dell'agricoltura biologica, sono assai apprezzati e anche imitati - ahinoi - spesso in modo non lecito.

Aggiungiamo anche che le normative, i regolamenti e i sistemi di controllo che abbiamo in Italia sono fra i più rigorosi al mondo e abbiamo il dovere di affermarlo e ribadirlo, anche contro un costume che ci vede spesso autocritici e finanche - mi sia consentito il termine crudo - autolesionisti.

Questo disegno di legge, per rispondere anche a quello che ho sentito, stabilisce che ci possono essere anche altri metodi, che solo se rispettano quelli dell'agricoltura biologica possono essere dichiarati biologici. Poi, con una puntina di orgoglio, posso dire che il settore ha un grandissimo sviluppo nel Meridione d'Italia (quindi in Sicilia, in Calabria, in Campania e in Basilicata) e questo - mi dispiace dirlo - va anche contro certe operazioni di qualche Ministero che ha tagliato i fondi verso il Sud. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trentacoste. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'agricoltura con metodo biologico è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia ambientale e azioni per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali. Grazie all'applicazione di norme rigorose, il metodo biologico contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra stabiliti dall'Unione europea, contribuendo al raggiungimento dei propositi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il settore del biologico è in costante crescita e rappresenta una fetta importante del *made in Italy*, ponendoci tra i Paesi all'avanguardia in Europa. Le superfici agricole dedicate al biologico sono pari a due milioni di ettari, il 15 per cento della superficie agricola nazionale, localizzata soprattutto in Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia, con oltre 80.000 operatori impiegati nella filiera.

Alla luce di questi numeri, lo Stato ha l'obbligo morale di promuovere e sostenere la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e piattaforme di aggregazione del prodotto e delle filiere.

La recente emanazione del bando per la ricerca sul biologico, con uno stanziamento di 5 milioni di euro a partire da quest'anno e già previsto nella legge di bilancio del 2020, per la promozione del settore, dimostra quanto si stia puntando sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura. Tuttavia, non è ancora sufficiente e molto dev'essere ancora fatto.

Tra gli obiettivi principali indicati dalla Commissione europea, vi sono il raggiungimento del 25 per cento delle superfici coltivate a metodo biologico e la riduzione di almeno il 50 per cento dei pesticidi: due assi strategici in cui l'Italia avrà un ruolo fondamentale.

A nostro avviso, solo una visione agroecologica, ecosistemica e attenta alla qualità ambientale potrà ricreare un giusto rapporto tra uomo e ambiente. Auspico pertanto che le sensibilità presenti in quest'Aula possano contribuire, in un prossimo futuro, all'esito di un provvedimento legislativo più ampio sull'agroecologia, riconoscendo all'agricoltura il suo ruolo cruciale tra salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e qualità della vita.

Lo sviluppo dell'agricoltura biologica assume grande rilevanza, tanto da rientrare tra gli obiettivi prioritari da perseguire, assieme alla riduzione della chimica utilizzata in agricoltura e nella zootecnia, al miglioramento del benessere animale e al contrasto della perdita di biodiversità.

La realtà agricola organizzata secondo criteri di ecocompatibilità costituisce, dunque, il campo di indagine più appropriato per dare avvio a un rinnovamento culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile. In questo contesto, l'agricoltura biologica ha un ruolo rilevante.

Secondo il Rodale Institute, tale metodo impiega il 45 per cento in meno di energia rispetto a quello convenzionale e fa un uso più efficiente dell'energia stessa, al contrario dei sistemi agricoli convenzionali, che producono il 40 per cento in più di gas serra.

I suoli biologici, inoltre, hanno una funzione di *carbon sink*, che è mediamente quantificabile in mezza tonnellata per ettaro l'anno. In questo senso, l'agricoltura biologica offre agli agricoltori opzioni significative sia nelle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici sia in quelle di adattamento ai citati mutamenti. All'inizio del terzo millennio, dunque, ogni sforzo dev'essere dedicato a riorientare il comune patrimonio di conoscenze nella direzione di un umanesimo agroecologico ed ecocompatibile.

Per incrementare questa tendenza, occorre organizzare al meglio i distretti biologici e la filiera produttiva, con un supporto sia tecnico sia commerciale. Bisogna puntare sulla transizione digitale, utilizzando ad esempio la tecnologia *blockchain* per tracciare i prodotti agroalimentari. I dati elaborati dal Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) lo dimostrano: dal 2010 gli ettari destinati alle colture biologiche sono aumentati di oltre il 75 per cento e il numero degli operatori del settore di oltre il 65, mentre i consumi di prodotti bio sono più che raddoppiati dal 2013 ad oggi.

Si tenga presente che il biologico è il solo metodo agricolo chiaramente regolato e riconoscibile agli occhi dei consumatori grazie alla sua certificazione, che è stata fondamentale per l'espansione del mercato, dando un'identità a quei prodotti. A tal riguardo, tra le novità più interessanti contenute nel disegno di legge in discussione vi è la creazione di un marchio bioitaliano, che garantirà ai

consumatori la possibilità di identificare i prodotti che provengono dalle filiere biologiche completamente italiane. Sono previsti anche piani di azione per il settore e per le sementi, un fondo di sostegno alla ricerca, alla formazione e alla promozione di accordi quadro e alle intese di filiera.

I cibi biologici prodotti senza l'impiego della chimica sono più sani e garantiscono *standard* di salute più elevati. Lo ha affermato con chiarezza il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski durante la presentazione del Piano d'azione biologica dell'Unione europea, aggiungendo che, nella sua visione ideale, tutta l'agricoltura europea dovrebbe essere bio.

Concludendo, l'agricoltura biologica ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla produzione convenzionale e c'è una crescente domanda di cibo biologico, sia per l'Europa sia a livello globale, poiché sempre più persone cercano cibo sano. A conferma di quanto detto, nei giorni scorsi è stato presentato dalla Commissione europea il nuovo Piano d'azione 2021-2027 per la transizione agroecologica dell'agricoltura europea. Gli obiettivi sono individuati dal *green deal*, dalle strategie comunitarie *farm to fork* e a difesa della biodiversità: triplicare le superfici agricole coltivate a biologico e dimezzare l'uso di pesticidi e antibiotici entro il 2030.

Il Piano sostiene i consumi, puntando a una maggiore diffusione dei prodotti biologici nelle mense pubbliche e scolastiche. Al tempo stesso, il miglioramento della tracciabilità dei prodotti biologici contribuirà a prevenire le frodi e aumentare la fiducia dei consumatori. Sul fronte della produzione, è necessario incentivare gli agricoltori al passaggio dal convenzionale al biologico, attraverso azioni di sostegno. Attualmente, infatti, solo l'1,8 per cento (pari a 7,5 miliardi di euro) della politica agricola comune è utilizzato per l'agricoltura biologica, mentre per la sostenibilità del settore i distretti bio potrebbero unire il tema dell'agricoltura a quello del turismo e della valorizzazione territoriale.

L'Italia su questi fronti può giocare un ruolo da protagonista. Su questo percorso dobbiamo quindi continuare a lavorare per andare in questa direzione. Infine, voglio citare le parole dell'ex *premier* Giuseppe Conte, che nel giorno del voto di fiducia al suo secondo Governo, oltre a considerare centrale e decisivo il comparto agricolo, si è espresso con favore nei confronti dell'approccio biologico in un passaggio del suo discorso, affermando: «È necessario sviluppare la filiera agricola biologica, le migliori pratiche agronomiche, accrescere la qualità del territorio, sostenere le aziende, investire nella ricerca sulle coltivazioni, con particolare attenzione all'uso efficiente della risorsa idrica». *(Applausi)*.

Colleghi, oggi è un giorno che, inevitabilmente, potrà restare nella storia del nostro Paese quale punto di svolta verso un futuro nettamente diverso e distinto dalle abitudini nocive del passato, secondo quella svolta verde, amica dell'ambiente, che ci chiedono da tempo i giovani del movimento Fridays for future, che garantisca a tutti noi di vivere in un pianeta più sano ed equilibrato, scevro da pratiche intensive e inquinanti.

Con questo provvedimento legislativo l'Italia potrà rivestire un ruolo da protagonista in Europa, rafforzando la *leadership* di produttore nel settore agroalimentare e, in particolare, in quello biologico. Questo disegno di legge rappresenta un nuovo modo di approcciarsi alle prossime sfide globali, in cui pensiero e azione sono conformi al paradigma ecologico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi che nei loro interventi hanno reso evidente l'importanza di questo settore per molti territori e per l'economia agricola del Paese.

Venendo alla questione che avevo tralasciato prima e che credo abbia necessità di un maggiore approfondimento, proprio alla luce delle dichiarazioni della senatrice Cattaneo, prego tutti i colleghi, se hanno voglia, di prendere visione del disciplinare generale di Agribiodinamica in vigore sul prodotto biodinamico, nel quale sono contemplate decine di prassi produttive su quanto dev'essere maturato il letame, sul tipo di pratiche di sovescio che dovrebbero essere seguite e altre questioni, che costituiscono pratiche agronomiche di grande buon senso. Credo che la realtà debba essere rappresentata non macchiettisticamente, com'è stato fatto, ma per quello che è.

Nel merito, poi, voglio chiarire due cose. La prima riguarda ciò che abbiamo scritto nel testo, proprio alla luce di alcune procedure e pratiche. Guardate, sono un agricoltore: mio nonno ha sempre imbottigliato il vino seguendo le fasi lunari e ha sempre piantato secondo determinati principi. Non

entriamo nel merito se sia giusto o no seguire le lune; ragioniamo sui fatti, che sono scritti nel testo.

Nel testo noi abbiamo scritto: «Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica». Quindi tutti coloro che rispettano l'agricoltura biologica sono equiparati. Abbiamo scritto anche: «Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo». Questo perché l'agricoltura biologica ha già fatto questa scelta e nei suoi disciplinari è già previsto il pieno rispetto delle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

Sappiamo che l'agricoltura simbiotica, la permacultura ed altri sistemi stanno andando in questa direzione; quando avranno maturato tale convinzione e faranno richiesta al Ministero, riceveranno lo stesso identico trattamento previsto per l'agricoltura biologica. Di questo stiamo parlando, non di altre questioni. Per quel che ci riguarda, a noi interessa che gli alimenti che vengono prodotti per i nostri consumatori rientrino nel pieno rispetto delle regole previste per la salute e la salubrità dei prodotti e nel rispetto di tutti i regolamenti previsti. Dopodiché, se qualcuno vuole farlo con le lune che ritiene o convinto che ci siamo preparati che aiutano, purché non siano tossici, a noi non crea nessun problema.

Perché dobbiamo azzoppare un sistema che vale centinaia di milioni di euro, esporta il 95 per cento del prodotto e garantisce agli agricoltori un reddito di 13.000 euro ad ettaro? Credo sia nell'interesse nostro, come legislatori, attenerci ai fatti e i fatti sono questi. Da questo punto di vista, quindi, mi sento di dire che non è com'è stata raccontata.

Faccio un'ultima considerazione. Anche qui e sui giornali è stato fatto sovente riferimento a un'associazione tedesca che si chiama Demeter, la quale quindici anni fa era l'unica a occuparsi di agricoltura biodinamica, ma non è più questa la realtà. Oggi abbiamo in Italia quattro organismi certificatori: uno è Demeter, ma ci sono anche l'associazione italiana Agribiodinamica; Vini Biodinamici, che si occupa solo di enologia, ma è sempre un'associazione italiana di certificazione; e Verdèa - Agricoltura Biodinamica, un altro organismo di certificazione. Non siamo più dentro lo schema nel quale eravamo trent'anni fa, ma ve n'è uno nuovo, nel quale stanno credendo e investendo moltissime aziende agricole. Non costringiamo nessuno a fare nulla, ma riteniamo che, se qualcuno opta per questa soluzione, debba avere il rispetto e la dignità che questo tipo di agricoltura merita, per la credibilità internazionale che ha ricevuto oggi.

Credo che, quando parliamo di orientamento europeo verso un'agricoltura più sostenibile, non dobbiamo fingere che su questi temi l'agricoltura e l'Unione europea abbiano preso un abbaglio. La scelta che l'Unione europea ha fatto è di grande buon senso, molto rispettosa della qualità dei nostri suoli e della nostra agricoltura, e credo che abbia fatto bene a intraprendere questo tipo di strada. È legittimo che qualcuno la pensi in modo radicalmente diverso; non voglio né convertire né convincere nessuno. Credo però che abbia piena dignità in questa stagione e in questo Paese l'approvazione di una legge sull'agricoltura biologica, perché - lo ripeto - si tratta di un fenomeno crescente e migliaia di aziende legano a questa tipologia di agricoltura le loro prospettive di futuro. Credo che abbiamo fatto e facciamo oggi un passo molto importante, dando la possibilità al nostro Paese di dotarsi di questo strumento e di crescere in tale comparto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e i membri della Commissione agricoltura che hanno lavorato al testo, ai fini della sua approvazione.

Mi preme sottolineare che questo è un settore in cui l'Italia è prima in Europa non soltanto per la produzione, ma anche per la superficie dedicata (16 per cento). Credo che, quando si parla il biologico, dobbiamo fare una certa differenza rispetto agli altri prodotti. Sinceramente, condivido il 99 per cento degli interventi che sono stati fatti, perché poi tutti si sono pronunciati a favore del disegno di legge, e questo è un dato importante.

Non voglio entrare in polemica, perché ognuno è libero di pensare quello che vuole, però credo che

nella sua replica il relatore, senatore Taricco, l'abbia spiegato molto bene. Vorrei soltanto ricordare che le aziende biodinamiche attualmente in Italia sono 4.500 e rappresentano una realtà importante, della quale l'agricoltura in generale deve tener conto.

Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro, anche perché era da tempo, come ha dichiarato il relatore, che questo settore si aspettava una legge per regolare anche il biologico.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito la presentatrice ad illustrare.

CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, credo che, nell'illustrare gli emendamenti da me presentati troverete anche le risposte a quanto espresso nella replica dal relatore. In particolare, l'emendamento 1.200 elimina dal comma 3 dell'articolo 1 il riferimento specifico all'agricoltura biodinamica che trovate nel testo, poiché si tratta di una pratica priva di riferimenti scientifici, fondata su principi esoterici e stregoneschi.

In ogni caso, poiché, come è specificato nello stesso comma 3, esiste una procedura di equiparazione fissata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a cui ogni metodo rispettoso dei disciplinari biologici può provvedere a conformarsi, è irragionevole citare esplicitamente solo quello specifico tipo di agricoltura, come possibile sottoinsieme di metodi equiparabili al bio. Ritengo che questo regime di eccezione e di tassonomia esplicita per la sola biodinamica sia un elemento di confusione per il cittadino consumatore e anche una discriminazione verso le altre pratiche agricole, comunque rispettose già oggi dei disciplinari del biologico, che non godranno di esplicito riconoscimento, e che segnali anche un evidente *bias* cognitivo del legislatore, cioè un malcelato favore preconcetto verso la pratica esoterica del biodinamico.

Come vedremo, questo preconcetto trova compiuta esplicitazione all'articolo 5, che prevede che solo il sottoinsieme della pratica biodinamica abbia diritto ad una rappresentanza specifica di propri portatori di interesse al tavolo tecnico per la produzione biologica. Per questi motivi, colleghi, vi chiedo di valutare attentamente l'emendamento e di considerare di votare in suo favore. Infine, voglio ribadire che, se questo emendamento fosse approvato, non vi sarebbe assolutamente nessuna conseguenza per i coltivatori biodinamici che rispettino i limiti e le regole del biologico e il legislatore si risparmierebbe di dare dignità di legge a idee che, per quanto suggestive, si rapportano alla realtà delle cose tanto quanto possono farlo gli oroscopi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, l'agricoltura biologica è una grande opportunità per il nostro Paese e, con il disegno di legge in esame si stabiliscono regole certe, a tutela della salute dei cittadini e dei prodotti. Credo che il disegno di legge in esame sia molto importante, proprio perché, ponendo delle regole, si potranno evitare casi drammatici come, ad esempio, quello avvenuto qualche anno fa in Germania, in cui ci sono stati 70 morti per escherichia coli. Prima hanno accusato i cetrioli spagnoli, poi i pomodori italiani e poi è saltato fuori che il problema erano i prodotti biologici di un'azienda tedesca che non rispettava le regole per la preparazione degli stessi. Stiamo parlando di ben 70 morti.

Cosa del tutto diversa è invece l'agricoltura biodinamica, che è un insieme di pratiche pseudo-scientifiche, basate sulla visione spirituale del mondo, elaborata dal teosofo ed esoterista Rudolf

Steiner, nato nel 1861. Vorrei correggere il collega senatore intervenuto in precedenza: Rudolf Steiner non si è mai laureato in chimica o in ingegneria, ma ha frequentato qualche corso all'Università di Vienna e poi si è laureato in filosofia. Gli studi scientifici effettuati non hanno rilevato incremento di qualità tra i prodotti biodinamici e quelli coltivati con i consueti metodi biologici. In compenso, una camomilla preparata mettendola all'interno dell'intestino di bue e sotterrata per qualche mese potrebbe poi diventare, sul tavolo del consumatore, una bomba, ad esempio a causa dell'escherichia coli.

Questo professore ha fatto otto lezioni sull'agricoltura nel 1925; da qui è nata questa teoria biodinamica. Io sono molto aperta a qualsiasi teoria innovativa; questa non è innovativa, ma comunque è saltata fuori, forse perché questo metodo olistico fa molto piacere al giorno d'oggi a qualcuno. Nel pieno rispetto di tutte le 4.000 aziende che hanno prodotti biodinamici, penso che esse meriterebbero un occhio di riguardo a sé e che non dovrebbero essere equiparate attualmente alla verità, alla profondità e all'importanza dell'agricoltura biologica.

Voterò pertanto a favore dell'emendamento Cattaneo.

ABATE *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento della collega Cattaneo. Sicuramente stiamo per approvare questo importante e atteso provvedimento, che non prevede solo la produzione agricola e agroalimentare, ma anche l'acquacoltura biologica, con tutto quello che ne deriva. Vorrei ringraziare il senatore Mollame per l'egregio lavoro svolto in Commissione e per il lavoro e la discussione che sono stati fatti in merito a questo provvedimento sia in Commissione che anche al Ministero.

In merito proprio a questo emendamento, mi preme precisare con fermezza che la questione del metodo biodinamico da inserire in questo provvedimento ha visto una grande discussione in Commissione, perché tutti gli interrogativi posti dalla collega Cattaneo sono stati abbondantemente affrontati. Noi abbiamo risolto il problema inserendo in seconda lettura, presso la Commissione competente del Senato, la previsione all'articolo 1 che tutti i metodi che vengono utilizzati nella produzione agroalimentare che rispettano il disciplinare dell'agricoltura biologica sono equiparati. L'equiparazione non è pertanto automatica, ma è sottoposta alla richiesta dell'interessato, previo il rispetto del metodo biologico così come previsto dalle norme europee e dalla norma nazionale. Naturalmente c'è la discrasia della rappresentanza ai tavoli. Ma, nel momento in cui qualsiasi metodo che viene utilizzato per produrre del cibo rispetta il disciplinare del biologico nazionale, perde la sua prima caratteristica (che potrebbe essere biodinamico o qualsiasi altra forma) e diventa a tutti gli effetti biologico, sia per il regolamento europeo che per il regolamento nazionale. Ecco perché io dico che, rispettando tutte le eccezioni sollevate dalla senatrice Cattaneo, questi interrogativi sono stati già risolti con l'aggiunta che la Commissione agricoltura del Senato ha fatto al testo che ci è arrivato dalla Camera.

LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sugli emendamenti. Inizio dicendo che Fratelli d'Italia fin dall'inizio, all'interno delle discussioni che abbiamo avuto nelle varie fasi in Commissione agricoltura, ha sempre cercato di portare il suo apporto per tentare di migliorare questo importante provvedimento rispetto al testo uscito dalla Camera. Sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro.

Nello specifico, noi di Fratelli d'Italia avevamo già sollevato la questione dell'equiparazione fra il biologico e il biodinamico. Infatti avevamo presentato l'emendamento 1.10, con il quale chiedevamo addirittura la soppressione del comma 3, che equipara l'agricoltura biologica all'agricoltura biodinamica. Ora, non entro nel merito delle varie pratiche e dei principi; il nostro è un ragionamento puramente legislativo e tecnico. Infatti qui si indicava in maniera generica il rispetto delle disposizioni del regolamento UE in materia di agricoltura biologica, senza definire il metodo dell'agricoltura biodinamica, limitandosi a prevedere solo l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari.

In assenza pertanto di specifiche indicazioni normative nell'articolo 1 del disegno di legge si

proponeva, con il nostro emendamento, la soppressione del comma, in quanto l'agricoltura biodinamica è frutto solamente di autoregolamentazione privata e non risponde a regolamentazioni normative europee, né nazionali. In sostanza, l'agricoltura biologica è regolata dai regolamenti europei n. 834 del 2007 e n. 848 del 2018, mentre non sussistono disposizioni legislative con le quali poter procedere a un'equiparazione.

Per questi motivi, in coerenza con quanto da noi sostenuto in Commissione, dichiaro sin da adesso, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, il voto favorevole agli emendamenti 1.200, 5.200 e 8.200. *(Applausi)*.

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo in Aula perché ho provato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare a correggere questo aspetto.

L'agricoltura biologica è una cosa seria, in quanto mira a ridurre i pesticidi e dare cibi sani agli utenti finali. L'agricoltura biodinamica attiene invece all'ambito dei processi spirituali, i quali non devono essere normati dalla legge nazionale.

Ciò che mi sorprende è la caparbietà con cui si è voluto introdurre l'agricoltura biodinamica nel disegno di legge in esame. Il mio sospetto è che avere tanti enti regolatori, incluso quello del biodinamico, possa far comodo a molte associazioni di categoria. Non vi è alcun motivo per introdurre il termine biodinamico in un disegno di legge sull'agricoltura biologica.

Con il massimo rispetto per tutte le discipline spirituali che caratterizzano il mondo agricolo (ci sono non solo la biodinamica, ma tante altre discipline anche di nostra tradizione e ricordiamo che un tempo si benedivano gli ortaggi in chiesa), esse non vanno però inserite all'interno delle leggi. La biodinamica ha un'origine che non è propria della cultura Mediterranea e non capisco perché il Senato italiano debba darle tanto spazio. Presentiamo allora un disegno di legge sulle discipline spirituali in agricoltura e lasciamo alla scienza lo studio su come ridurre i pesticidi nell'agricoltura biologica.

Nonostante dissenta su molte posizioni della senatrice Cattaneo, ho presentato degli emendamenti analoghi che sono stati bocciati e quindi annuncio il voto favorevole all'emendamento presentato dalla collega.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Cattaneo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Il senatore Ferrazzi mi fa cenno di non essere riuscito a votare e che il suo voto intendeva essere contrario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori a illustrare.

DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 5.100 da me presentato è finalizzato a ripristinare il numero dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, che oggi nel comitato sono cinque, mentre il comma che andiamo a emendare ne prevede quattro.

Così come congegnato, se approviamo il testo in questo modo, il provvedimento affiderà nelle mani di un solo soggetto la gestione vera e propria dell'intero comparto biologico. È per questo che in Commissione avevo presentato due emendamenti utili a rendere più democratico il provvedimento. Gli emendamenti, ammessi in Commissione bilancio, sono decaduti poi in Commissione agricoltura, in considerazione del parere contrario del Governo e del relatore.

L'importanza che assumerà questo comparto nei prossimi anni e l'imponente massa di finanziamenti che sarà destinata al settore ci fa ritenere che la platea da coinvolgere debba essere la più vasta possibile e che vada raggiunto il coinvolgimento del maggior numero di strutture operanti da anni nel settore. Dobbiamo, quindi, puntare a rendere più democratica la gestione economica di questo comparto, che oggi assume un'importanza strategica per le prossime scelte anche a livello comunitario.

Secondo la visione riportata nel testo, non è pensabile che la platea da coinvolgere nel tavolo tecnico presso il Ministero debba essere ridotta rispetto a quella che è già attualmente prevista nel tavolo compartecipato.

CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, l'emendamento 5.200, come ho anticipato poc'anzi, mira a rimuovere dall'articolo 5 il riferimento specifico alla presenza nel tavolo tecnico di un portatore di interesse del cosiddetto metodo biodinamico.

Faccio questo per due motivi. Di fatto, tutti i metodi equiparati all'agricoltura biologica, in quanto a essa equiparati, come da articolo 1, comma 3, trovano già i propri rappresentanti nei membri che partecipano al tavolo per conto delle associazioni maggiormente rappresentative della produzione biologica.

In secondo luogo, citare esplicitamente la presenza di un rappresentante del metodo biodinamico significa privilegiare nella rappresentanza i portatori di interesse di tale agricoltura esoterica rispetto a quelli degli altri metodi equiparabili al biologico.

La previsione di una rappresentanza esclusiva dedicata a una sola delle possibili sottocategorie della coltivazione biologica, cioè la biodinamica, crea davvero una discriminazione rispetto ad altri metodi. Discriminazione, peraltro, fatta per legge, quindi destinata a durare nel tempo, che, per essere superata, necessiterebbe di un altro intervento legislativo volto a eliminare la disparità o a riservare ulteriori scranni alle nuove sottocategorie del biologico.

Chiedo quindi come sia possibile che questo sia il tipo di rappresentazione degli interessi del settore che davvero ritenete che debba esser presente al tavolo tecnico istituito da questo articolo.

Per queste ragioni chiedo di valutare l'opportunità di votare a favore dell'emendamento 5.200.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

TARICCO, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia è contrario a questo come al prossimo emendamento della senatrice Cattaneo.

Sicuramente ci saranno interventi in dissenso, però ribadiamo quanto si voglia far passare la biodinamica solo ed esclusivamente come un qualcosa di particolare. A me sembra che invece ci sia un atteggiamento esoterico contro la biodinamica: chi vuole fare qualcosa all'interno della propria azienda lo può fare a prescindere e lo potrà fare anche se dovessimo togliere il termine «biodinamico» da questo provvedimento. A questo punto, dovremmo anche chiedere come mai, alla fine delle operazioni di trebbiatura, quando si raccoglie il grano, si fanno le feste per ringraziare il Signore.

Ribadiamo pertanto il nostro voto contrario sugli emendamenti al nostro esame.

PRESIDENTE. Certo, anche se le feste non si fanno per legge.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento in questione si inserisce in un articolo che a mio avviso tocca un tema particolarmente importante, anche in questa terza fase della legislatura: quello della transizione ecologica.

Abbiamo un super Ministero che si impegna a lavorare sulla transizione ecologica, ossia per una modernizzazione dei metodi e per una visione e una valutazione scientifica del fondamento delle decisioni che si prendono. Non a caso, nel tavolo tecnico che viene istituito con questo articolo, ci sono rappresentanti anche di alto profilo culturale. Penso, per esempio, a quelli del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), ai rappresentanti del CNR, a gente che ragiona e riflette sull'agricoltura in termini di aggiornamento.

Ora si pensa di contemplare allo stesso tavolo e con lo stesso significato determinate metodologie. Non voglio definirle stregonesche, anche se la descrizione che ne ha dato la collega Cattaneo è molto succosa, se volete, per fare dell'ironia su ciò che è stato, ma che comunque appartiene a un passato culturale, quando le metodologie erano puramente improvvisate, quando ci si disponeva ad affrontare un problema senza averne la soluzione, ma senza averne nemmeno capito l'esatta natura, per cui qualunque cosa poteva essere fatta, perché qualunque cosa forse avrebbe potuto intercettare o il consenso degli Dei o quello delle stelle.

A me sembra che mescolare, in un tavolo che vuole davvero guardare alla modernizzazione dei processi, persone che sono portatrici di interessi di categoria, ma anche di microcategoria, ma soprattutto di una cultura che stiamo in qualche modo cercando di superare per andare oltre proprio con la transizione ecologica, mi sembra francamente un po' ridicolo.

Pertanto io voterò in dissenso dal Gruppo e a favore dell'emendamento 5.200 della collega Cattaneo.

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso dire se interviene in dissenso dal Gruppo perché la posizione del Gruppo Misto è un po' variegata. Ne ha facoltà.

FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, lo deciderò io se intervengo in dissenso. Non esiste un capo padrone che dice cosa deve votare il Gruppo Misto, perché è un Gruppo misto, altrimenti si chiamerebbe Gruppo della senatrice De Petris.

PRESIDENTE. Collega, la pregherei di essere rispettosa verso la Capogruppo del Gruppo Misto.

FATTORI *(Misto)*. Certo, però siccome intervengo io, vorrei essere io a dichiarare come voto e non permetto a nessuno di farlo al mio posto, se permette, signor Presidente.

Io vengo da una zona agricola; l'agricoltura è fatica, l'agricoltura è quello che è e in questa sede si sta cercando di inserire nel disegno di legge l'esoterico o comunque le *lobby,* perché di questo stiamo parlando, come ha giustamente detto il senatore De Bonis. Stanno arrivando i soldi del *recovery plan* e c'è la necessità di categorizzare dove andranno i fondi dell'agricoltura.

Ci sono tanti modi di fare agricoltura; gli agricoltori italiani la fanno in tanti modi cercando di ridurre i pesticidi; alcuni guardano la luna, mio suocero guardava le fasi lunari, io stessa mi impegno in agricoltura e faccio delle pratiche che sono anche propiziatorie. Tuttavia, inserirle in un disegno di legge è veramente inopportuno e lo si fa perché questo è un disegno di legge lobbistico, dove l'estrema destra si connette esotericamente con il *radical chic* dell'esoterismo e della spiritualità agricola, in cui nessuno sa cosa significa vivere di agricoltura. Io lo so perché vengo da una famiglia che è vissuta di agricoltura e non posso tollerare che si facciano queste stranezze nei disegni di legge che devono sostenere l'agricoltura in un periodo difficilissimo e lo devono fare rispettando l'ambiente, riducendo al minimo l'uso dei pesticidi, ma non cedendo alle *lobby* di tutti i generi che piacciono tanto a quest'Assemblea.

Pertanto voterò a favore dell'emendamento 5.200 della senatrice Cattaneo, con cui in genere non condivido quasi niente, ma questa volta lo faccio, così come ho votato a favore dell'emendamento 5.100 del senatore De Bonis, che ha ben spiegato come si restringono i portatori di interesse che si

occuperanno di un settore innovativo che dovrebbe essere aperto a tutti e non solo a quattro soggetti.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dalla senatrice Cattaneo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.
CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, questo emendamento all'articolo 8, che tratta del Piano nazionale delle sementi biologiche, mira ad eliminare la parola «biodinamica» alla fine del primo comma e la ragione è evidente: si tratta di una specifica non necessaria, essendo di per sé evidente che se la biodinamica è equiparata al biologico, essendone una sorta di sottocategoria con aggiunte esoteriche e stregonesche, beneficerà comunque della disciplina di questo articolo dedicato al Piano nazionale delle sementi biologiche.
Ancora una volta, il riconoscimento espresso è una operazione di *marketing* del *brand* biodinamico e delle sue attività inserito in un contesto legislativo a cui confido questa Assemblea non voglia prestarsi. Chiedo quindi che voi consideriate con favore questo emendamento e siccome questo è l'ultimo emendamento dei tre che ho presentato, tutti volti alla stessa finalità, vorrei aggiungere qualche riflessione.
La finalità dei tre emendamenti è risparmiare a questa Camera la responsabilità di inquinare l'ordinamento italiano con qualcosa che con le prove, la realtà e la scienza non ha nulla a che fare, tra l'altro in un settore importantissimo; evitare a questa Camera di fare lo stesso errore commesso nella conversione del decreto della sperimentazione su Stamina e cioè aprire a una forma di legittimazione di attività esoteriche e stregonesche che lucrano sull'ignoranza dei consumatori. Tenete conto, poi, che tali organizzazioni da domani potranno farsi forte della *Gazzetta Ufficiale* per rivendicare una loro solidità.
Così da domani con questo provvedimento si alimenterà la confusione nei cittadini, perché alla domanda se sia sicuro che la biodinamica sia una pratica utile, migliorativa dei prodotti, qualcuno potrà rispondere che lo è certamente, in quanto è riconosciuta anche dalla legge. È esattamente la confusione che si creò con Stamina e voi tutti - perché alcuni di voi c'erano - conoscete la fatica e il dolore che costò smascherare Stamina, farla riconoscere per quello che a chi aveva un minimo di conoscenza della materia era evidente che fosse: una truffa fondata sulla credulità popolare, alimentata dai *media*, avallata da alcuni tribunali del Paese, a cui il Parlamento aveva risposto supinamente, aggravando quel che invece andava fermato.
Vi ricordo, infatti, che fu proprio questa Assemblea, nell'aprile 2013, ad abbracciare Stamina quasi all'unanimità, sviata dalla discussione in Aula e fu proprio questa Assemblea poi a porre rimedio. Costò mesi e un'indagine conoscitiva voluta dalla collega precocemente scomparsa senatrice Emilia De Biasi, che disse, terminata all'indagine conoscitiva, alla conferenza stampa, senza mezzi termini, che il Parlamento aveva sbagliato. Spererei che non si voglia sbagliare ancora così platealmente. Nella vicenda Stamina la Camera, grazie all'attivismo di alcuni, limitando i danni potenzialmente in grado di far saltare il Servizio sanitario nazionale, corresse quanto approvato dal Senato. Confido che la dinamica virtuosa del bicameralismo si ripeta anche per questo disegno di legge.
Concludo ponendovi qui in Aula, pubblicamente, la domanda che decine di eminenti studiosi e

imprenditori contrari a questa legge hanno posto in una lettera inviata ieri a tutti i senatori. È una domanda essenziale per decidere dei temi in discussione, che potrà orientarci nel voto di quest'ultimo emendamento. La domanda è se può il Paese di Galileo Galilei sostenere economicamente, con denaro pubblico, pratiche magiche, peraltro facenti capo ad un marchio registrato estero. Personalmente, tra Galileo Galilei e i novelli alchimisti, ho ben chiaro chi e cosa sostenere nell'interesse dei cittadini: il metodo scientifico.

Spero che in queste settimane, in cui grazie alle vaccinazioni il Paese comincia a rivedere la luce dopo più di un anno di buio, la risposta possa essere chiara e univoca anche per ciascuno di voi.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12)

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.200.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'emendamento 8.200.

Ricordo, in particolare a quest'angolo dell'emiciclo che tanto ama i *vegan* e *animal free*, che a parte l'agricoltura biodinamica, esistono tante agricolture. Esiste la sinergica che è scientificamente comprovata e non usa pesticidi perché usa una combinazione di piante che si autotutelano a vicenda. Esiste la permacultura. Esistono delle sperimentazioni sul nostro territorio che sono splendide, non usano pesticidi e non sono citate nella legge al nostro esame.

Ricordo a chi si proclama vegano, vegetariano e *no animal* che questa è l'unica forma di agricoltura che prevede che per fecondare la terra serva uccidere una vacca vergine. Questo vorrei ricordare. Allora chi mangerà vegano biodinamico sappia che comunque ha ucciso una vacca, giusto per smascherare l'ipocrisia di chi vede in questa roba esoterica la soluzione per i mali del mondo. Non lo sono, esistono pratiche molto più scientifiche, molto più legittime e molto più importanti - che dovevano essere citate nella legge e che io ho cercato di proporre - che sono appannaggio dei giovani, dei ragazzi, senza marchio registrato, a differenza di questa che è un marchio tedesco e che invece non sono state prese in considerazione.

Voterò a favore dell'emendamento 8.200 perché l'Assemblea sta facendo di nuovo un errore, come nell'epoca Stamina; i falsi buoni non hanno mai portato nulla di buono e quella al nostro esame non è una cosa buona.

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Cattaneo, perché mi sembra che equiparare l'agricoltura biologica, dietro la quale ci sono ricerca, innovazione, formazione e tecnologie, all'agricoltura biodinamica, significhi veramente svilire l'importanza dell'agricoltura biologica e delle possibilità di sviluppo nel nostro Paese.

Ho esaminato i pareri espressi dalle varie Commissioni. Sul tema è stato chiesto il parere della 1a, della 2a, della 5a, della 14a, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ma non è stato chiesto il parere alla 12a Commissione: ciò mi preoccupa molto.

Propongo pertanto di riportare il testo in Commissione, fare le audizioni dovute, con le associazioni e i comitati scientifici, e poi riportare il disegno di legge in Assemblea.

DE CARLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire il voto favorevole di Fratelli d'Italia allo stralcio della parola biodinamico dal provvedimento al nostro esame. Qualcuno definisce di nicchia questa legge quadro, che si occupa del 15 per cento dei terreni coltivati in Italia.

Ricordo a tutti che c'è un'altra percentuale, quella dei terreni tradizionali o dei terreni industriali, su cui si potrà lavorare con l'innovazione, con le tecnologie e la tecnica a disposizione in questo millennio per riuscire ad aumentare la redditività e la produttività, soprattutto dei nostri terreni.
Come dobbiamo fare? Dobbiamo farlo con quel concetto di sostenibilità che oggi l'Europa ci impone, ma che gli agricoltori - ripeto - si sono autoimposti da anni ormai. L'Italia è la sesta Nazione più sostenibile in tema agricolo al mondo. Gli agricoltori non si sono svegliati oggi perché la strategia *farm to fork* ci impone determinate percentuali. Gli agricoltori italiani, nonostante uno Stato cieco e quest'Aula spesso sorda, sono avanti anni luce rispetto a quello che delibera l'Europa.
Quindi, cerchiamo non dico di sostenerli, perché mi sembra evidente il disinteresse con il quale si trattano temi come quelli in esame, ma almeno di non ostacolarli, facendo questa aggiunta ad una norma legittima, come quella che si occupa di biologico, in alcuni settori e in alcune aree, come l'area montana da cui provengo. L'area di Belluno ha fortissime implicazioni sul biologico: penso al latte, che nella parte a nord è biologico al 100 per cento. Ripeto che è una pratica di nicchia, una pratica importante. Non è tutta l'agricoltura, ma è una delle tante agricolture che fanno grande questa Nazione, ma che non hanno nulla a che vedere con pratiche e riti come quello delle corna delle vacche o delle vesciche dei cervi, che invece l'agricoltura biodinamica purtroppo introduce. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.200, presentato dalla senatrice Cattaneo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA PIETRA *(FdI)*. Siccome nella confusione non avevamo sentito bene, noi abbiamo appena votato l'emendamento 8.200, a firma della senatrice Cattaneo. Giusto?
PRESIDENTE. Esatto.
LA PIETRA *(FdI)*. Come Gruppo avevamo fatto una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.200, ma poi ci siamo sbagliati e abbiamo espresso un voto di astensione. Vorremmo correggere, per il Gruppo Fratelli d'Italia, la nostra indicazione di voto, che è quindi favorevole e non di astensione.
Diversamente, sull'articolo 8, a nome del Gruppo annuncio il voto di astensione. Purtroppo, Presidente, nella confusione dell'Aula, si sente davvero male e quindi abbiamo commesso questo errore.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. È il motivo per cui delle volte cerco di non andare velocissima, per dare a tutti la possibilità di comprendere.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 9.200, vorrei dire solo poche cose.
La prima, per chiarezza e trasparenza, è quando parliamo di biodinamico parliamo non di un marchio registrato all'estero, ma di un marchio che è certificato da quattro società, di cui una estera, la Demeter Associazione Italia, mentre le altre tre sono società autorizzate ufficialmente a farlo in Italia e fanno certificazione.
La seconda questione è la seguente. Molti hanno posto il tema del perché l'agricoltura biologica sia presente nei vari tavoli. Ad oggi l'unica forma di agricoltura formalmente e giuridicamente equiparata a quella biologica è quella biodinamica. Quando avremo altre agricolture, valuteremo le implicazioni su tavoli e Commissioni.
L'emendamento 9.200 coinvolge semplicemente su alcuni aspetti delle decisioni e del funzionamento il Ministero dell'università e della ricerca. Quindi, è un emendamento quasi tecnico che, oltre al

Ministero dell'agricoltura, coinvolge anche quello dell'università e della ricerca.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento è finalizzato al riconoscimento di più organizzazioni professionali, laddove nel testo del provvedimento viene riconosciuta, di fatto, una sola organizzazione, e sappiamo tutti qual è. Chiedo, quindi, vivamente all'Aula di votare a favore della democrazia economica e della partecipazione.
Quanto previsto all'articolo 14 è un modo inconcepibile di concentrare tutto il *business* nelle mani di un solo soggetto, creando un vero e proprio gruppo di potere cui verrebbe consegnato l'intero settore nei prossimi anni. La preoccupazione, pressoché certezza, è che si possa arrivare a una politica di monopolio, considerando le percentuali del 30 per cento richieste; percentuali che sembrano favorire un solo gruppo a scapito di quell'universo, cioè del 70 per cento rimanente, che resterebbe fuori, ma pesantemente condizionato dall'unico soggetto riconoscibile per legge dal Ministero, che tutti conoscono.
Così come scritto, l'articolo 14 avrebbe ripercussioni anche sui biodistretti che abbiamo approvato nell'articolo 13.
Invito, quindi, vivamente l'Aula a riconoscere il valore e la funzione della democrazia nel nostro Paese e ad approvare questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.100, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Propongo all'Assemblea di procedere celermente con i lavori fino alle ore 13. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 18.200 (testo 2) è solo un adeguamento a un intervenuto regolamento comunitario che all'origine non c'era.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200 (testo 2), presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato approvato l'emendamento 18.200 (testo 2), l'articolo 18 non verrà posto in votazione.
TARICCO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo un chiarimento procedurale sull'emendamento 18.200 (testo 2). Abbiamo sostituito solo il comma 1, e non l'articolo 18, che quindi credo debba essere votato.
PRESIDENTE. Dalle nostre verifiche ci risulta il contrario, dal momento che l'articolo consta di un solo comma, per cui l'emendamento lo sostituisce interamente. Comunque, è sempre meglio verificare.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Lorenzo coltiva mele senza uso di pesticidi e, attraverso un progetto di economia circolare, dagli scarti recupera una pasta che può essere utilizzata sia in pasticceria che nella cosmesi per le creme di bellezza. Elisabetta invece, dopo la laurea in tecnologie alimentari, produce confetture e succhi biologici con la frutta che lei stessa coltiva, attraverso un metodo sostenibile senza anticrittogamici. Queste sono solo alcune delle storie di tanti giovani produttori che in modo pionieristico hanno deciso di scegliere un tipo di coltivazione con minor impatto sull'ambiente e sulla salute. Con il disegno di legge che stiamo per votare, diamo alcune certezze e una cornice legislativa di riferimento ai tanti agricoltori che, come Elisabetta e Lorenzo,

hanno avuto il coraggio e l'intraprendenza di dedicarsi con metodo biologico alla produzione agricola, agroalimentare o all'acquacoltura.

Con il disegno di legge in esame, scritto a più mani dalla collega Maria Chiara Gadda con alcune associazioni di categoria e con la filiera agroalimentare, il Parlamento offre uno strumento utile a un settore che si ritrova a essere centrale in una fase di particolare attenzione per l'ambiente e l'ecologia. Quello della produzione biologica è un comparto importante e competitivo, che è stato anche più capace, rispetto ad altri settori, di resistere alla crisi di questi anni; è un comparto che ha ancora grandi potenzialità e che attende da anni una normativa compiuta.

Nel testo la produzione biologica viene riconosciuta come attività di interesse nazionale, con una funzione sociale e ambientale. La produzione biologica viene definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e la salvaguardia delle risorse naturali. Grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, come pure alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Credo che non sia utile scatenare battaglie ideologiche tra produzioni con metodo biologico e convenzionale, perché oggi per tutti l'obiettivo è ridurre l'impatto della chimica nel suolo. Quello del biologico è un comparto regolamentato anche a livello di Unione europea, e per l'Italia rappresenta un settore importante in termini di PIL, di occupazione e di *export*. Il disegno di legge, insieme al Piano strategico e a un adeguato sistema di controlli, serve a rendere più strutturato un settore che può crescere ulteriormente perché, tra l'altro, intercetta anche i bisogni di acquisto e di consumo dei cittadini.

Il biologico italiano ha inoltre una storia di successo e lo dicono i numeri anche in termini di fatturato. L'Italia è uno dei principali produttori europei di questo tipo di coltivazione. Secondo le ultime stime, sono oltre 76.000 le aziende del comparto biologico nel nostro Paese; coltivano attorno ai due milioni di ettari, con un fatturato di circa 3,5 miliardi di euro l'anno. Pertanto, il bio non è più settore di nicchia, ma è sempre più spesso il frutto delle scelte di impresa che rappresentano una quota rilevante del *made in Italy*.

Con questo provvedimento si istituisce anche un marchio biologico italiano che valorizza le coltivazioni agricole del nostro Paese, rendendo riconoscibile ai consumatori l'origine della materia prima agricola. Viene inoltre fornita una regolamentazione ai distretti biologici, che possono rivelarsi uno strumento utile nell'ottica delle politiche del territorio, affinché non vi siano solo i singoli agricoltori, ma si possano anche costruire dei distretti con il compito di adottare politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente e di conservazione del suolo agricolo.

Questa regolamentazione potrà incidere positivamente sui territori creando dei cicli virtuosi che possono coinvolgere anche il settore enogastronomico. Le aziende agricole biologiche in Italia sono localizzate principalmente in aree collinari e montane, soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia. Da analisi recenti dei dati, emerge che spesso l'attività da agricoltura biologica si accompagna a un ritorno dei giovani all'imprenditoria giovanile proprio in quelle zone; il che può essere strategico in una fase in cui puntare sui giovani può aiutare a risollevarci da un'emergenza pandemica che ha messo in ginocchio moltissime attività, proprio e soprattutto anche in aree limitrofe come quelle.

Intanto, il consumo di prodotti biologici, da alcuni anni a questa parte, sta riscontrando una crescita costante, che prende sempre più piede anche nella grande distribuzione con ottimi risultati. Molti consumatori sempre più spesso fanno attenzione alla qualità dell'alimentazione, privilegiando l'acquisto di prodotti meno trattati chimicamente e quindi più sani. Si tratta di una tendenza che è aumentata, tra l'altro, anche durante la pandemia da Covid-19. Dietro a ogni singolo frutto che mangiamo, dietro a ogni verdura e a ogni pietanza, c'è un mondo, una filiera di passaggi, di persone e di aziende. Credo che ciò sia una grande sfida per la nostra agricoltura nel suo complesso e, al suo interno, proprio per l'agricoltura biologica. La consapevolezza di un numero crescente di consumatori finali di volersi nutrire con prodotti di qualità, salubri e ottenuti con modalità sostenibili, è un grande valore aggiunto per la qualità dei prodotti e per la tutela dei terreni e dell'ambiente. Questa

consapevolezza e la conseguente richiesta possono rivelarsi uno straordinario volano di sostegno economico proprio per le terre agricole con maggiori difficoltà.

Credo che questa sia una bella pagina dell'attività legislativa nei confronti dei tanti coltivatori che, come Elisabetta e Lorenzo, scelgono la strada dell'agricoltura biologica con coraggio e dedizione e anche nei confronti di quei consumatori che decidono di prestare maggiore attenzione a ciò che consumano. Verso queste persone e verso quegli imprenditori abbiamo il dovere oggi di approvare il decreto-legge in esame. Ringrazio dunque il relatore, senatore Taricco, e i colleghi della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare che, con un lavoro costruttivo, hanno aggiunto elementi di ulteriore trasparenza al provvedimento ed esprimo convintamente il voto favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi)*.

LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, siamo arrivati finalmente in Assemblea per votare il disegno di legge in esame. Ho usato il termine «finalmente» per alcuni motivi: il primo di essi è legato ad un *iter* un po' confuso, derivante dal fatto che il testo, approvato alla Camera dei deputati, e affidato alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, competente in materia, doveva essere in un primo momento discusso, emendato e poi approvato, prima in sede redigente, poi in sede deliberante e infine, per procedure di natura tecnica, praticamente a lavoro concluso, è stato rimandato ancora in Commissione, in sede referente, per venire finalmente in Assemblea per il voto finale. Niente di male, anzi penso che il disegno di legge in esame, per l'importanza del tema, aveva ed ha il diritto e la dignità di essere discusso e approvato in Assemblea.

Il secondo motivo che mi ha portato ad usare il termine "finalmente" è legato a un tema più generale: finalmente discutiamo di nuovo di un provvedimento di iniziativa parlamentare. Finalmente - lo ripeto - ridiamo il giusto significato al ruolo del Parlamento: dopo mesi di decreti governativi, torniamo, almeno oggi, a discutere un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Onorevoli colleghi, quella che dico non è una banalità, ma è semplicemente quanto tutti i Gruppi parlamentari hanno detto, di certo in momenti e con ruoli diversi dal presente, lamentandosi del fatto che il Parlamento è stato scippato dalle sue prerogative, diventando solo un passacarte del Governo di turno. Allo stesso modo tutti hanno detto - e tutti se ne sono lamentati - che di fatto è stato abolito il bicameralismo perfetto, riducendo il lavoro di una delle due Camere a semplice attività di ratifica di quanto fatto dall'altra. Tutti lo hanno detto, ma Fratelli d'Italia è l'unico partito che lo ha sempre detto e che può dirlo anche oggi con la stessa coerenza di ieri. *(Applausi)*.

Signor Presidente, tornando al provvedimento in esame, il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà il suo voto favorevole, così come abbiamo fatto in prima lettura alla Camera dei deputati, ma con alcune osservazioni. Il settore del biologico del nostro Paese ha registrato, negli ultimi anni, una crescita esponenziale, come confermato dai dati diffusi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Infatti, dal 2010 ad oggi, sono oltre 800.000 gli ettari che in Italia sono stati convertiti al biologico, con una crescita percentuale, negli ultimi anni, di oltre il 70 per cento. Si tratta comunque di un dato che, già da solo, rende perfettamente l'idea di come si stia orientando il mercato, che deve spingerci tutti ad un'attenta analisi e all'adozione di misure adeguate, per stare al passo con la spinta impressa a questo settore.

Il biologico in Italia viene coltivato su un numero importante di ettari da oltre 75.000 imprese. L'Italia conferma di essere quindi uno dei principali Paesi in Europa per questo tipo di coltivazione. Anche i dati sui consumi di biologico in Italia segnalano importanti indici di crescita, con un incremento generalizzato per tutte le referenze biologiche vendute sia nella grande distribuzione, sia nei negozi specializzati. L'Italia è inoltre ai primi posti in Europa per l'*export* di prodotti di origine biologica e - secondo una ricerca condotta dall'ISPRA - il fatturato oltre frontiera è superiore a un miliardo di euro, un importo che rappresenta più di un terzo del giro d'affari complessivo del biologico italiano.

Proprio per queste ragioni ritengo, e tutti noi di Fratelli d'Italia riteniamo, che il provvedimento oggi in esame sia di estrema importanza, anche in base ai numeri che ho appena elencato, in quanto ha la

funzione di disciplinare un settore in forte espansione, quale è appunto quello dell'agricoltura biologica. Il provvedimento ha l'obiettivo - come si dice anche nel testo - di favorire e promuovere iniziative volte all'incremento delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione delle filiere e dei prodotti biologici, perfettamente in linea con gli obiettivi europei per la realizzazione del PNRR.

Vorrei accennare brevemente a quelle che sono per noi le disposizioni più importanti dell'atto in esame. Riteniamo importante l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un tavolo tecnico per la produzione biologica, il quale avrà il compito di delineare le priorità del Piano di azione nazionale, con particolare attenzione alla ricerca. Importante è quindi l'aver previsto anche un Piano d'azione nazionale per la produzione biologica; come riteniamo importante citare le misure previste dall'articolo 6 del testo, che noi di Fratelli d'Italia sposiamo in pieno, cioè il fatto che si istituisca il marchio biologico italiano che caratterizza i nostri prodotti. Così come riteniamo importante la costituzione di distretti per la valorizzazione di zone vocate al biologico. In particolare, crediamo che questo passaggio possa aiutare le zone montane e le zone periferiche, di per sé indirizzate a pratiche di coltivazione o di allevamento naturali già per vocazione biologica (se così la possiamo definire), grazie però alla scarsa industrializzazione e al basso inquinamento presenti in quelle zone. Per noi tutto quello che può valorizzare e aiutare le zone montane è positivo.

Le misure che ho appena elencato sono solamente alcune nell'insieme degli interventi dell'intero provvedimento, ma sono un esempio di come il testo in esame oggi in quest'Aula vada nella giusta direzione. Il lavoro in Commissione ha profondamente mutato il testo approvato alla Camera; siamo però convinti che si poteva e si doveva fare meglio. Proprio con questo obiettivo - ad esempio - siamo intervenuti in Commissione affinché l'agricoltura biologica non fosse equiparata all'agricoltura biodinamica. Peccato per la bocciatura del nostro emendamento che chiedeva l'abolizione del comma 3 dell'articolo 1, in quanto in esso si vuole equiparare l'agricoltura biologica all'agricoltura biodinamica, indicando solo genericamente il rispetto delle disposizioni del regolamento UE in materia di agricoltura biologica, senza definire il metodo dell'agricoltura biodinamica, che - come sappiamo - è frutto solamente di autoregolazione privata e non risponde a regolamentazioni normative né europee, né nazionali. Coerentemente, abbiamo votato gli emendamenti della senatrice Cattaneo, che andavano nella stessa direzione, e ci siamo conseguentemente astenuti sugli articoli 1, 5 e 8.

Abbiamo comunque dato il nostro contributo. Nella discussione in Commissione abbiamo proposto un nostro emendamento per aiutare gli agricoltori che subiscono perdite a causa della decertificazione di prodotto biologico a seguito di contaminazione durante la filiera. Come sappiamo, i prodotti agricoli italiani non possono essere venduti come biologici se presentano contaminazioni di prodotti non ammessi al sistema produttivo. Purtroppo questa contaminazione può avvenire anche durante le fasi di commercializzazione che portano il prodotto sui banchi di vendita e, quindi, dovevamo prevedere una qualche forma di ristoro. Abbiamo ritirato l'emendamento e abbiamo presentato un ordine del giorno condiviso che impegna il Governo ad adottare misure per compensare le eventuali perdite dei produttori.

Detto tutto ciò - mi avvio alle conclusioni - credo che dobbiamo anche fare una profonda riflessione su quale potrà essere il futuro dell'agricoltura. Nei prossimi decenni la popolazione mondiale raggiungerà i 9 miliardi e il tema dell'alimentazione umana sarà al centro della discussione politica.

Senza però andare in ambiti mondiali, noi abbiamo il dovere non solo di puntare sulla qualità, ma anche di garantire un minimo di autonomia alimentare alla nostra Nazione. Già al momento abbiamo grosse difficoltà nell'essere autosufficienti in molti settori agroalimentari e nel futuro la situazione potrebbe essere ancora più critica. Non possiamo certo pensare di poter risolvere il problema puntando solo sull'incremento del biologico, senza contare poi che, sul piano sociale, rischiamo di creare anche delle discriminazioni fra cittadini che non potranno permettersi di consumare prodotti di qualità biologica a causa del loro maggior costo. Tali elementi devono portarci a trovare soluzioni sempre più all'avanguardia per l'agricoltura e a coniugare produzione, modernità e qualità. *(Applausi)*.

Con queste considerazioni finali fornite come spunto di riflessione per tutti noi, ribadisco il voto

favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge in esame, perché riteniamo opportuno dare - sì - una regolamentazione al settore tramite questo provvedimento, ma, nonostante l'enfatizzazione data al biologico, riteniamo che questa non possa essere l'unica via per la nostra agricoltura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, senza la pretesa di coartare gli interventi, rilevo però che, se i Gruppi sono disponibili a ridurre i tempi di parola, eventualmente consegnando il testo scritto, riusciamo forse a concludere l'esame del provvedimento prima di procedere alla sanificazione dell'Aula.

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, proverò a contenere i tempi, ma ho necessità di dire alcune cose con chiarezza, motivo per cui ho accettato di buon grado l'invito del mio Gruppo a svolgere la dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La mia ormai nota passione per il mondo agricolo ha condizionato e piacevolmente rivoluzionato una parte della mia vita. Quello in esame è un provvedimento importante che - lo dico subito - conferma già nella finalità la piena aderenza al sistema di regole che sono alla base del modello di produzione biologica nazionale. Non vi è alcun equivoco. L'impianto è concreto e si attribuisce all'agricoltura biologica lo *status* di agricoltura non privilegiata, ma complementare a quella che, non più definibile convenzionale, è declinata ormai come agricoltura integrata.

La norma, piuttosto, entra pienamente nel solco dell'indicazione europea che vede nell'agricoltura biologica uno dei pilastri della nuova PAC, tanto che il 25 marzo scorso la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica, con l'obiettivo di aumentare produzione e consumo e raggiungere il 25 per cento dei terreni agricoli coltivati con metodo bio entro il 2030, nonché aumentare significativamente l'acquacoltura biologica.

In sostanza, la norma di cui oggi discutiamo contribuisce a migliorare un metodo di coltivazione - quello biologico - con mezzi che mirano a mettere in piedi un'offerta diversa. Non spetta a me, né a noi giudicare se sarà migliore o peggiore, ma è un'offerta alternativa a quella classica derivante dalla produzione agricola con protocolli integrati. E si vuole fare ciò attraverso la realizzazione di un marchio italiano di produzione biologica, la costituzione di distretti e organizzazioni di produttori e la formazione continua che guardi a veri e propri corsi di laurea; insomma, un'alternativa che tenderà a crescere e a professionalizzare nuove figure occupazionali.

Non ho difficoltà ad ammettere, però, che forse la criticità del disegno di legge, soprattutto per chi lo vuole leggere solo in una direzione, è nell'iniziale enunciazione del principio di equiparazione di metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari con il metodo dell'agricoltura biologica, definendo espressamente tra questi quello dell'agricoltura biodinamica. Questo principio, tuttavia, non può estrinsecarsi nel concreto in modalità equivoche, poiché il regime della produzione biologica in Italia è rigidamente ancorato a regolamenti che ne disciplinano tutti gli aspetti, da quello delle sementi, ai metodi di produzione, fino all'etichettatura. A conferma di ciò, nel disegno di legge non si riportano mai - né potrebbe essere altrimenti - elementi specifici di applicazione concreta a tali metodi, tranne che un generico richiamo all'articolo 8 su sementi di varietà adatte anche all'agricoltura biodinamica.

Gli stessi obiettivi del Piano d'azione nazionale, di cui all'articolo 7 del disegno di legge, lasciano poco spazio a elementi diversi da quelli su cui si fonda la realtà dell'agricoltura biologica in Italia. Anzi, lo specifico obiettivo di incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, specificato nell'articolo 11, conferma la direzione della norma verso un approccio inequivocabilmente scientifico.

Il nuovo regolamento UE n. 848 del 2018 entrerà in applicazione tra pochi mesi e occorre da subito accelerare sulla riforma dei relativi provvedimenti nazionali o applicativi, dalla non conformità ai sistemi di controllo, all'adeguamento di acquacoltura, vino e sementi, ai sistemi di notifica, alla banca dati vigilanza, alle registrazioni obbligatorie per il sistema di controllo della produzione biologica. Tali

norme applicative, con cui la nuova legge deve essere in sintonia, rafforzeranno ancora di più l'attuale impianto dell'agricoltura basato su metodi validati scientificamente, vigilati e rigidamente controllati, a garanzia del consumatore nazionale, che sta dimostrando - lo si voglia o no - una crescente fiducia verso il prodotto bio a marchio UE e che domani incrocerà il marchio nazionale a migliore presidio di un'identità produttiva, quella italiana, che tutti ci invidiano.

Sarebbe un errore assistere o, peggio ancora, partecipare alla disputa biologico *versus* integrato. Io non ho le competenze per valutare le oltre 140 pubblicazioni sulla biodinamica sottoposte a referaggio su riviste scientifiche a *impact factor*, ma ho certamente il diritto-dovere da parlamentare di misurarmi con le differenti posizioni ideologiche sul modello agricolo e sugli indirizzi di sviluppo del Paese. L'approccio, però, non deve mai mettere in contrapposizione i modelli di produzione, né porre in competizione i disciplinari fitosanitari. Viceversa, nel rispetto anche del rischio di impresa che resta in capo all'imprenditore, si consente libertà di scelta al produttore, che autonomamente decide cosa e come produrre, ma anche al consumatore di scegliere.

Ormai sappiamo bene - mi ripeto - che vi è sempre una maggiore attenzione nella scelta degli acquisti alimentari. Una volta si guardava velocemente solo la data di scadenza; oggi, invece, il consumatore è molto più attento: cerca i valori nutrizionali, l'origine e ogni elemento che inquadra una più sana e consapevole scelta alimentare, che è la sua. Tutto ciò avviene nel solco di una sempre più ricercata sostenibilità ambientale, tenendo bene a mente i rischi di erosione dei suoli, l'impoverimento degli stessi per la perdita costante di sostanza organica e il rischio idrogeologico.

Presidente, ho letto anch'io i recenti articoli di stampa e ho ascoltato con attenzione - come sempre faccio - l'intervento della senatrice Cattaneo, che rispetto. Proprio per questo voglio dare qui una risposta secca. Nel nostro caso l'esoterismo non c'entra nulla e la scienza non è minimamente messa in discussione. Dico questo perché sinceramente ho visto eccessivo il richiamo al ruolo della scienza nella gestione della pandemia e la contrapposizione quasi ideologica a questo disegno di legge.

Perdonatemi il parallelo che vado a fare per dire che sono tanto dalla parte della scienza che abbiamo tutti sostenuto e poi gioito per la rapidità con cui siamo arrivati al vaccino per il Covid, e con lo stesso impegno io personalmente continuo a sostenere la scienza in ogni campo, anche quando le soluzioni - ahimè - non sono così rapide e tempestive come tutti immagineremmo. Penso alla mia terra, il Salento, la Puglia, dove piangiamo ancora milioni e milioni di alberi di olivo morti a causa di un batterio da quarantena. Qui, purtroppo, la scienza non è ancora arrivata a una soluzione, ma, ciononostante, non abbiamo mai smesso di avere fiducia nella ricerca e nei ricercatori, nella scienza e nelle istituzioni, e mai abbiamo creduto ai santoni come Partito Democratico.

La nostra forza sarà quella di riuscire a restare insieme per affrontare le sfide che abbiamo davanti, tenendo bene a mente i valori e gli obiettivi dell'Unione europea: solidarietà e responsabilità, promozione del benessere dei cittadini, sviluppo sostenibile e protezione dell'ambiente.

È per queste motivazioni che annuncio convinto il voto del mio Gruppo Partito Democratico al provvedimento. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, voglio ringraziare anzitutto il relatore e la Commissione perché credo abbiano fatto un ottimo lavoro su un provvedimento molto importante per il nostro Paese e per l'agricoltura italiana.

Colleghi, abbiamo approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo intrapreso - e penso che il percorso sarà sempre più rapido, ovviamente con i provvedimenti giusti - la transizione ecologica, che è diventata un punto di riferimento per la ripresa del Paese.

Stiamo capendo una volta per tutte - lo spero - che ci troviamo di fronte alla necessità assoluta, per fronteggiare emergenze e ai cambiamenti climatici, di adattare, quindi trasformare e accompagnare nella trasformazione i settori produttivi. In questo, l'agricoltura è un campo cruciale.

L'agricoltura può dare benefici enormi sulla strada della lotta ai cambiamenti climatici, della transizione verde, oppure può dare risultati negativi se non si fa una grande operazione di accompagnamento e trasformazione.

Sapete meglio di me che anche l'agricoltura, non solo i trasporti o altre attività inquinanti, contribuisce a produrre emissioni; quindi, è fondamentale capire - in questo senso i decisori politici hanno un ruolo cruciale - che bisogna mettere in campo provvedimenti che accompagnino, che sostengano, che incentivino questa trasformazione.

L'agricoltura inoltre per il nostro Paese è un elemento centrale, colleghi; lo è stato dal punto di vista economico; ma tutto il settore agroalimentare è un asse portante dell'identità del nostro Paese. È quindi necessario avere le idee chiare e mettere in campo la strumentazione giusta, le iniziative, gli incentivi. Il provvedimento all'esame va in questo senso.

Colleghi, l'agricoltura biologica ha già avuto un ruolo importante in questi anni, e vorrei dire anche con chiarezza che l'agricoltura biologica non è, come qualcuno ancora si ostina a pensare, questione che potremmo definire da figli dei fiori. In tutti questi anni ha ottenuto risultati molto importanti perché si è basata sulla ricerca continua e costante e ha prodotto risultati eccellenti dal punto di vista ambientale, sul fronte economico, dal punto di vista del gradimento dei consumatori e quindi della loro propensione ad acquistarli.

Noi abbiamo il *record* in Europa da questo punto di vista, non lo dobbiamo mai dimenticare. Siamo il primo Paese produttore e anche per le superfici coltivate. Quindi, si attendeva da molto tempo un intervento complessivo che rendesse questo settore in grado di progredire ancor di più e di riuscire a essere una punta di diamante di tutta la produzione agricola. La crescita della produzione biologica nel nostro Paese ha spinto in avanti anche il resto dell'agricoltura convenzionale, non solo per via delle norme, ma proprio per il gradimento dei risultati dell'agricoltura biologica e questo è un bene dal punto di vista ambientale e della salute dei cittadini, perché l'ha spinta a raggiungere degli obiettivi di sostenibilità molto più ampi. Per questo il provvedimento in esame è assolutamente cruciale.

Inoltre, il relatore ha fatto bene a richiamare la circostanza per cui il metodo biologico, in alcune Regioni, in alcune parti del nostro Paese, che non sono affatto poche, è l'unica possibilità di poter avere un'agricoltura produttiva e quindi di sviluppo. Questo non lo dobbiamo dimenticare, con tutto quello che comporta, come la valorizzazione dell'identità del territorio stesso.

Dico anche che è un passo avanti molto importante nella direzione indicata dall'Unione europea. Dobbiamo infatti ricordare che dopo la comunicazione della presidente von der Leyen sul *green new deal* è arrivata la strategia *farm to fork,* quella sulla biodiversità, dunque con il provvedimento in esame ci mettiamo sulla scia di quelle indicazioni. Pertanto, tutti gli articoli e le parti contenute nel provvedimento vanno in questa direzione.

Certamente gli obiettivi che dobbiamo raggiungere sono ambiziosi e puntano a triplicare nel 2030 le superfici bio, a ridurre del 50 per cento l'uso dei pesticidi per tutta l'agricoltura europea. Sono obiettivi in linea con il *green new deal* e con gli obiettivi che ci siamo dati per l'agenda 2030 anche nei confronti dei cambiamenti climatici; una questione, quest'ultima, che ha reso impellente assumere queste decisioni da parte dei singoli Paesi. Pertanto, essendo noi i primi in Europa nel settore biologico, dobbiamo assolutamente essere i primi a raggiungere tali obiettivi. Tutto questo aiuterà ancor di più il mondo agricolo a fare passi avanti da gigante sul terreno della sostenibilità, degli allevamenti, del benessere animale. Noi possiamo fare un grande lavoro, assolutamente importante.

In questa sede si è discusso molto, con affermazioni assolutamente improprie, perché quanto fatto dalla Commissione all'articolo 1 è, non solo condivisibile, ma assolutamente giusto. L'agricoltura biodinamica è stata rappresentata come qualcosa in cui operano streghe, stregoni, improntata all'esoterismo. Semplicemente si dice che anche all'interno di questo comparto, come in tutti, ci si deve attenere ai disciplinari e ai regolamenti europei e nazionali. Anche in quel caso stiamo parlando comunque di un settore importante, che esporta moltissimo in Europa, non dimentichiamolo mai.

So che da molto tempo - scusate se pongo di nuovo la questione - è in atto da parte di qualcuno, che ha molti interessi, una campagna diffamatoria contro tutto il mondo del biologico. Questo provvedimento invece è volto ad affermare che investire in questo settore è fondamentale ed assolutamente cruciale per tutta l'agricoltura e per il nostro Paese. Ancora una volta, con gli articoli che adesso citerò, si fa un'operazione importante ad esempio con riguardo alla questione della delega per la razionalizzazione del sistema dei controlli, del fondo, del piano strategico. Questa campagna era evidentemente

finalizzata a coltivare altri interessi, ma è una campagna contro l'interesse del nostro Paese e la nostra agricoltura.

I punti cruciali li ho citati, fra questi certamente rientra il piano sementiero, che può raccogliere anche la ricerca e la sapienza contadina, che in tutti questi anni ha continuato a selezionare sementi. Lo voglio ricordare perché è patrimonio del nostro Paese, frutto di secoli di elaborazione da parte di tanti contadini, e oggi la ricerca ci permette di mettere a punto un piano sementiero.

Ribadisco quindi che questa delega è fondamentale per tutta l'agricoltura ed è cruciale per mantenere il nostro primato in Europa per l'agricoltura biologica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto l'autorizzazione a proseguire, ma vi chiedo veramente di contenere la durata dei vostri interventi e, se ritenete, di consegnarne il testo.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIGIURI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ritorna, con mio grande piacere, per la seconda volta in questa settimana al centro dell'attenzione e del dibattito il settore agricolo e il modo in cui questo possa svilupparsi sempre più e diventare maggiormente competitivo all'interno del mercato globale. Che cos'è il biologico? È *in primis* un metodo di produzione secondo un modello di sviluppo rurale e tutela ambientale e della salute. Il metodo biologico, infatti, è sempre più centrale anche alla luce della nuova politica agricola comune, che pone come punto nevralgico il rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità.

È stato ricordato dai colleghi che nel 2019 l'Italia si è confermata primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico, con oltre 80.000 operatori coinvolti, con ben due milioni di ettari di superficie coltivata che rappresentano il 16 per cento della superficie agricola utilizzata. Il reddito netto delle aziende bio rispetto a quelle convenzionali fa registrare un incremento del 15 per cento, con il 31 per cento dei lavoratori in più. La lungimiranza dei nostri agricoltori è stata premiata da consumi da *record*, con introiti pari a tre miliardi e questo senza tenere conto del comparto Horeca. Il bio costa di più ai consumatori perché - sia chiaro - costa di più al produttore agricolo, inoltre il disciplinare del bio - ricordiamolo - ha dei paletti molto stringenti entro i quali si dovranno muovere tutte le altre metodologie e produzioni, ad esempio quella della biodinamica.

È necessario, però, uno sforzo maggiore, bisogna infatti anche segnalare l'incremento delle importazioni di prodotti biologici da Paesi extracomunitari, pari al più 13 per cento. Dovremmo quindi cercare di ridurre la nostra dipendenza e sostenere le produzioni di materia prima italiana certificata, garantendo al consumatore la qualità del prodotto e puntando così al raggiungimento di un obiettivo fondamentale della strategia *farm to fork*: il 25 per cento di superficie coltivata con metodo biologico. La questione delle materie prime oggi in particolare è il punto nodale del discorso, incidendo su ogni comparto economico-produttivo e di consumo. Assistiamo ad un incremento smisurato del costo delle materie prime, del trasporto, dei *container*, che finisce per incidere sull'aumento dei costi generali, creando serie difficoltà. Bisogna quindi lavorare per ridurre l'impatto di ciò sul sistema. Per farlo bisogna stanziare, ad esempio, le risorse necessarie anche ai nostri agricoltori, tramite il fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9 del disegno di legge che stiamo discutendo.

Riguardo al sostegno pubblico e al comparto agricolo ciò risulta oggi più che mai vitale, visto il periodo di estrema criticità che lo stesso vive. Già prima del Covid, che ha visto la riduzione della manodopera, mettendo a rischio i raccolti, il comparto ha dovuto fronteggiare una serie di eventi: calamità naturali, diffusione di patogeni batterici, frutto anche dei cambiamenti climatici, come la xylella fastidiosa, tanto per citarne uno, che hanno prodotto danni ingenti. Tutto ciò ha costretto gli operatori, che non hanno mai interrotto la loro attività, anche a contrarre nuovi prestiti per poter garantire il prosieguo delle produzioni.

Chiediamo quindi un ulteriore sforzo al Governo, oltre a quelli già effettuati - e lo faccio per il tramite del nostro sottosegretario Battistoni, che ringrazio per l'impegno e la sensibilità nei confronti del comparto dimostrati costantemente - al fine di garantire ad esempio un aiuto concreto agli imprenditori per l'accesso al credito, ad esempio rifinanziando la cambiale agraria che si è confermato un valido strumento di liquidità per le imprese del settore, soprattutto a fronte del periodo di emergenza vissuta.

Suggerisco anche lo snellimento delle procedure che per via della loro complessità scoraggiano molti, come un aiuto per l'accesso alle garanzie necessarie per ottenere i finanziamenti.
All'interno del disegno di legge n. 988 troviamo dei riferimenti e dei rimandi che sono la sintesi perfetta di ciò che serve al comparto agricolo in generale: rafforzamento filiera, marchio biologico unico, favorire i contratti di rete, distretti biologici, monitoraggio del settore, tracciabilità. Credo sia abbastanza chiara l'importanza di ciascuna delle suddette argomentazioni.
Alla Camera dei deputati il Gruppo Forza Italia aveva espresso un voto contrario sul disegno di legge al nostro esame non perché contrario al metodo biologico che, come ho precedentemente affermato, è fondamentale per lo sviluppo della filiera, ma bensì perché il provvedimento si presentava incompleto. Mancava una parte fondamentale e imprescindibile per Forza Italia, il tema dei controlli, che non veniva in alcun modo affrontato e, così facendo, si sarebbe fatto un danno proprio al biologico.
Permettetemi un ringraziamento al relatore, senatore Taricco, e a tutti i colleghi della 9a Commissione per il lavoro svolto in assoluta armonia e rispetto perché è proprio sui controlli che in Commissione si è svolto un ruolo importante con l'introduzione dell'articolo 19, che delega al Governo la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli.
In conclusione, investire nel biologico è un approccio *win-win*, vincono le attività agricole e le attività economiche, ma vinciamo anche tutti noi, vedendo l'adozione di migliori prassi, meno impattanti da un punto di vista ambientale, per una maggiore salvaguardia delle risorse naturali.
Da parte nostra però impegniamoci a tutelare il comparto, non dimenticando che l'agricoltore è anche il custode delle terre, le quali producono prodotti sani e di qualità, che tutto il mondo ci invidia. Facciamolo controllando l'operato delle aziende per tutelare chi rispetta le regole, finanziandone le attività.
Alla luce dell'introduzione della normativa sui controlli, nonché del miglioramento del testo, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. *(Applausi)*.
ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, rappresentante del Governo, il provvedimento in esame oggi, che ci accingiamo a votare, ha il compito di fare chiarezza relativamente alla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Ringrazio il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, mio conterraneo veneto, senatore Gianpaolo Vallardi, insieme ai colleghi di Commissione per il lavoro svolto, che ho seguito solo sul finale in quanto da poco membro. Un lavoro svolto in un clima costruttivo, dove ciascuno ha cercato di dare il meglio di sé per sostenere la nostra agricoltura.
Tornando al provvedimento, all'articolo 1 viene definita la produzione biologica quale sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente, azione per il clima e salvaguardia delle risorse naturali.
Un esempio concreto, che può far meglio capire, lo posso portare dalla mia Verona, riportando un articolo apparso sul quotidiano «la Repubblica»: Il colore simbolo è quello del rosso Amarone, ma nei 19 Comuni della Doc Valpolicella si fa sempre più largo il verde, quello della sostenibilità. È quanto emerge - alla vigilia di Anteprima Amarone - dalle rilevazioni Avepa (l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), che registra una repentina rivoluzione verde nelle aree enologiche simbolo del veronese. In pochi anni (dal 2012 a fine 2019) il biologico in vigna è infatti cresciuto del 152 per cento in termini di superficie, con un'impennata solo nell'ultimo anno di circa il 14 per cento a fronte di una media nazionale ferma nel 2019 a più uno per cento.
Una tendenza bio cominciata forse un po' tardi, ma che ora non accenna a rallentare, se si considera che anche gli ettari in conversione sono cresciuti nell'ultimo anno del 10,5 per cento. Ma a trainare i vigneti *green* Valpolicella è soprattutto il progetto RRR (riduci, risparmia, rispetta), la certificazione voluta per le aziende del consorzio a tutela dell'ambiente, che prevede l'adozione di tecniche innovative in vigneto, ma anche la sostenibilità sociale e la tutela del paesaggio. Ricordo che è la prima certificazione di questo tipo in Italia. Anche qui la crescita è in doppia cifra: più 31 per cento gli ettari RRR dall'inizio della certificazione, dal 2017 a oggi. Complessivamente, in un'area di poco meno

di 8.300 ettari DOP, poco meno di un quarto sono *green* o lo stanno per diventare ufficialmente dopo il periodo in conversione.

Possiamo dedurre, con questo esempio, come poter tradurre gli articoli del provvedimento che stiamo discutendo. L'azione ambientale e quella per il clima vengono completamente assolte.

Per quel che riguarda la salvaguardia delle risorse naturali, un importante lavoro di territorio, anche col consorzio di tutela sopracitato, si svolge in collaborazione con l'ausilio del consorzio di bonifica veronese, ente nel quale sono onorato di essere stato il rappresentante dei sindaci. Ente virtuoso, a stretto contatto con tutta la filiera agricola, al fine di preservare un bene prezioso, una risorsa naturale: l'acqua. Sia chiaro però che alimentarsi e nutrirsi con prodotti biologici è una scelta. Lo è pure produrre biologico: è una scelta di principio, ma anche un'opportunità economica, vista la richiesta di consumatori sia in Italia che nel mondo. Non diventi però l'agricoltura biologica l'antitesi dell'agricoltura con metodi convenzionali. Sono due realtà che possono e devono coesistere. *(Applausi)*.

Ricordo che l'agricoltura convenzionale, vista la carenza di alcuni prodotti, come il grano, che talvolta dobbiamo importare, garantisce una produttività necessaria al nostro Paese. Sottolineo come il biologico sia una scelta, piuttosto che un'opportunità, come afferma il presidente del Consorzio tutela vini Valpolicella, Christian Marchesini: «un *driver* strategico sui mercati internazionali, dove continua a crescere la domanda di vini sostenibili bio».

Le parole biologico, agricoltura biologica e ambiente non diventino una religione; devono essere parole legate a un contesto culturale. Una cultura che in alcuni territori del nostro Paese, anche del mio Veneto, fa raggiungere elevatissime percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti; cultura che porta sempre più a un maggior rispetto per l'ambiente.

Tornando al testo del provvedimento, l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, contraddistinti dall'indicazione «biologico italiano»: una tutela per gli agricoltori e i produttori e una garanzia per i consumatori, visto che certificherà prodotti biologici realizzati con materie prime 100 per cento italiane.

Tutela e difesa, nonché promozione della dieta mediterranea, del *made in italy*, in questo caso anche del marchio biologico italiano: sono questioni importantissime per il nostro Paese *(Applausi)*. Questioni che ci devono accomunare, consapevoli che i nostri prodotti sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia; coltivate, lavorate e conservate in contesti territoriali, da Nord a Sud, caratterizzati da una miriade di situazioni di microclima diversi. E non vi è prodotto che risulti uguale, spostandosi nei nostri meravigliosi territori; sapori, profumi e gusti invidiati in tutto il mondo.

Da qui si deduce il motivo per il quale vi sono proposte, pratiche o leggi calate dal contesto europeo atte a depotenziare un'agricoltura e una produzione agroalimentare italiana, pietre miliari della nostra economia. Mi è piaciuta molto la reazione e la compattezza di fronte alla promozione del vino annacquato, che qualcuno vuole far passare come messaggio.

Allungare il vino con l'acqua è un danno economico incalcolabile per la nostra economia agricola. *(Applausi)*. È un affronto alla qualità dei nostri vini: così, all'unanimità, i componenti della Commissione agricoltura del Senato. Queste levate di scudi rendono onore alla politica italiana. Mi piacerebbe fosse sempre così ogni volta che c'è un tentativo di sabotare o scimmiottare la nostra dieta mediterranea e il *made in Italy*.

È significativo che oggi ci troviamo a votare il provvedimento sull'agricoltura biologica, per coincidenza in occasione della Giornata mondiale delle api, giornata istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare. Importante è la mozione presentata dal Gruppo della Lega, che impegna il Governo ad adottare interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana.

Quindi, sotto l'auspicio della Giornata mondiale delle api, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà favorevolmente al provvedimento relativo all'agricoltura biologica. *(Applausi)*.

NATURALE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, una legge di riferimento per l'agricoltura biologica era invocata da diverso tempo. Oggi, finalmente, siamo arrivati al traguardo, almeno in questo passaggio al Senato, in cui abbiamo inserito dei cambiamenti al testo unificato approvato alla Camera nel dicembre 2018.

L'Italia occupa posti di rilievo, in Europa e nel mondo, per superficie coltivata a biologico e siamo i primi per numero di operatori coinvolti nel settore. Numeri che si traducono in un vantaggio rispetto al raggiungimento del 25 per cento di superficie agricola prevista dalla strategia europea, che ora è di circa l'8,5 per cento.

Visto l'incremento di superficie dedicata al biologico, l'ampia e crescente diffusione dei relativi prodotti, insieme alla necessità di adeguarsi ai regolamenti europei del 2007 e del 2018, questo disegno di legge rende necessari, per un efficace sistema di controlli e per una migliore identificazione del settore, interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Ormai è universalmente richiesto il massimo rispetto dell'ambiente e la produzione biologica è attenta proprio a questo, per la salvaguardia del clima, della biodiversità, delle risorse naturali e di servizi ecosistemici in vista del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Voglio chiarire, viste le polemiche giunte da vari fronti, che sono equiparati al metodo dell'agricoltura biologica solo i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica. Da qui anche la biodinamica e i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal MIPAAF con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni che ordinano anche il biologico.

Sono i consumatori a decidere sui loro acquisti, noi condanniamo soltanto cosa è dannoso e indichiamo corrette pratiche. Certamente i vegani non accetterebbero questa pratica, il biodinamico, visto che si usano parti animali. Ma questa è un'altra storia.

Lavorare la terra con il metodo biologico significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispettano i cicli di vita naturali. Dopo anni di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, ci troviamo con pochissima sostanza organica nei suoli e con una preoccupante presenza di residui di fitofarmaci nelle acque. Indispensabili, quindi, queste norme rigorose di produzione che contribuiscono innanzitutto al rispetto dell'ambiente. Da qui l'attenzione alla qualità dei prodotti e alla sicurezza alimentare, nonché al benessere degli animali.

Sono previste e considerate anche pratiche virtuose, che consentano la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dalla direttiva europea n. 98/70/CE.

Grandi sfide, dunque; per affrontarle al meglio è previsto un tavolo tecnico al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come punto di riferimento per l'evoluzione di queste pratiche e di questi metodi, in continuo cambiamento. Il tavolo è propedeutico alla stesura di un piano triennale, che ha l'obiettivo di espandere la produzione biologica, convertire piccole aziende, magari in zone svantaggiate e montane, offrire assistenza e formazione professionale, incentivare la ricerca. Il tutto con risorse attinte da un fondo già destinato.

Molto importante è il riconoscimento dei distretti biologici, che vanno oltre la coltivazione genuina e l'idea di sostenibilità nel suo complesso e indirizzano tutte le attività umane verso un quadro inteso a valorizzare la bellezza del paesaggio in tutti i suoi aspetti e la conservazione dei siti naturali protetti.

Centrale è l'introduzione del marchio biologico italiano, che, sulla scia dell'eccellenza che caratterizza i nostri prodotti, aggiunge valore anche in termini di economia, per un mercato contemporaneo sempre più esigente e attento. Il consumatore vuol mangiare bene e in modo etico. È un valore anche l'italianità sottolineata dal marchio, per una maggiore trasparenza sull'origine. *(Applausi)*.

Tutto il mondo invidia la nostra cucina e le materie prime che crescono nei nostri campi, maggiormente se contraddistinte da marchi di garanzia e di qualità a tutela del consumatore. Un marchio per un messaggio chiaro, che genera valore ed economia, che parla di rispetto della natura e della salute, di semplicità, di ritorno alla genuinità e alle tradizioni, di attenzione agli ingredienti e a ogni fase della lavorazione.

In questo percorso la redditività di chi produce e chi trasforma deve essere garantita. In questo senso va la regolamentazione degli accordi di filiera e delle organizzazioni dei produttori biologici e delle sementi. A proposito di queste ultime, gli agricoltori possono produrre varietà di sementi biologiche e hanno diritto alla vendita in ambito locale e di procedere al libero scambio.

Dal lungo lavoro condotto in Senato con i colleghi della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si è giunti alla definizione dell'articolo 19, in cui si delega al Governo la revisione della normativa sui controlli per la produzione biologica, in ordine a una maggiore trasparenza delle procedure. Tra queste abbiamo inserito l'obbligo di informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali. *(Applausi)*.

Abbiamo poi introdotto la garanzia di terzietà dei controlli, una migliore tutela dei consumatori e la revisione del sistema sanzionatorio.

In conclusione, dato che, nei fatti, la coltivazione con metodo biologico riduce la produttività fino al 25 per cento rispetto alle coltivazioni convenzionali e che, d'altro canto, è stato rilevato che il 30 per cento del cibo che produciamo viene sprecato, è giusto che venga valorizzata la sostenibilità, sia ambientale che economica, del biologico, considerando il grande contributo che garantisce alla fertilità e alla biodiversità dei suoli. Fortunatamente le popolazioni stanno apprezzando sempre più il prodotto bio, tanto che negli ultimi dieci anni il consumo è più che raddoppiato.

A fronte di tutto questo, pensare di continuare a consumare suolo, che sia agricolo o naturale, per cementificazioni varie, oppure di utilizzare terreni vocati all'agricoltura per sovrastarli di pannelli fotovoltaici o, ancora, di dedicare campi a coltivazioni destinate a biomassa per impianti di produzione elettrica è pura follia. *(Applausi)*.

Se c'è davvero una nuova consapevolezza sull'importanza del suolo agricolo e del suolo naturale, oltre che di un ambiente vivo e nel suo complesso non inquinato, è ora di dimostrarlo con politiche indirizzate a questi scopi. L'agricoltura biologica è una delle possibilità concrete che noi abbiamo.

Per questo e per le ragioni che ho detto in premessa, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

TARICCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO*, relatore*. Signor Presidente, vorrei fare un ringraziamento per il modo con il quale siamo arrivati a questo risultato. Credo di poter dire grazie a tutti i colleghi. Il fatto che in Commissione non ci siano stati voti contrari è segno della collaborazione che c'è stata.

Voglio ringraziare il sottosegretario Battistoni e il suo predecessore L'Abbate, con cui abbiamo collaborato molto bene.

Voglio altresì ringraziare il mio predecessore, il senatore Mollame, che ha fatto gran parte del lavoro in Commissione.

Grazie di cuore a tutti. Penso che il risultato sia qualcosa di buono per l'agricoltura del nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Taricco, trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, credo fosse più che opportuno anche questo ringraziamento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

È immediatamente convocata la Conferenza dei Capigruppo.

In attesa delle determinazioni della Conferenza, sospendo i lavori, che riprenderanno alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,21, è ripresa alle ore 14,31).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riferisco l'esito della Conferenza dei Capigruppo, che ha stabilito che nella seduta di martedì 25 maggio, alle ore 16,30, l'Assemblea tratterà i seguenti argomenti: disegno di legge sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche; seguito dell'esame delle relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari concernenti l'articolo 68 della Costituzione, non concluse nella giornata di ieri; infine, ratifiche di accordi internazionali definite dalla

Commissione affari esteri.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata di martedì 25 maggio, alle ore 14,30.
GRANATO *(Misto)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATO *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei sapere se la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato in merito all'assegnazione dei minuti per gli interventi in dissenso, come d'intesa con la presidente Casellati. Vorrei sapere se ci sono state una discussione e una delibera in merito.
PRESIDENTE. Senatrice Granato, se n'è discusso e il tema è stato trattato, ma non c'è ancora una decisione definita in tutte le sue articolazioni e determinazioni. I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono stati molto intensi, perché molte erano le questioni da trattare. Ovviamente, riferirò alla Presidente questa sua richiesta di avere un esito certo.
Sospendo di nuovo i lavori, che riprenderanno alle ore 15 per il *question time*.
(La seduta, sospesa alle ore 14,34, è ripresa alle ore 15).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura.
Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02527 sul sostegno alle pratiche di allevamento che favoriscono il benessere animale, per tre minuti.
UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, signor Ministro, in questo momento si parla molto di rispetto degli animali, tanto che è in discussione in 1a Commissione l'inserimento della tutela animale tra i principi fondamentali della Costituzione.
È un fatto di grande importanza se si pensa che gli animali sono ancora oggi per il nostro ordinamento giuridico dei beni mobili e che l'oggetto della tutela penale non è l'animale in quanto tale, ma solo il sentimento che ha l'uomo nei suoi confronti. È di altrettanto grande importanza l'iniziativa di Paesi come Francia e Germania per mettere fine a due pratiche inaccettabili dal punto di vista della protezione animale. Mi riferisco alla triturazione dei pulcini maschi e alla castrazione senza narcosi dei suinetti. I due Paesi hanno preso un impegno comune per sviluppare nel biennio 2020-2021 un quadro di interventi per proibire tali pratiche e individuare strade alternative, coerentemente con quanto sancito dal Regolamento europeo sull'abbattimento degli animali previo stordimento.
In particolare, per i pulcini si sta lavorando alla condivisione di conoscenze scientifiche per la determinazione preventiva del sesso già in uovo. Per i suini si ragiona sull'obbligo di anestesia durante la castrazione, seguita dall'uso di analgesici per ridurre il dolore o, in alternativa, sull'immunocastrazione tramite vaccino. I Ministri dell'agricoltura dei due Paesi hanno invitato, inoltre, la Commissione europea a sostenere tale approccio, nonché gli Stati a prendere parte all'iniziativa associandosi al partenariato franco-tedesco.
Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile associarsi all'iniziativa intrapresa dalla Francia e dalla Germania o quali siano, in alternativa, le misure che intende promuovere per mettere fine a queste cruenti pratiche ancora ampiamente diffuse negli allevamenti italiani.
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti.
Credo che all'espressione «benessere animale» non debbano corrispondere soltanto parole vuote, ma vi debba essere un concreto obiettivo primario di ogni singolo Paese. Ben vengano, pertanto, tutte le iniziative, anche congiunte, con gli altri Ministeri e Ministri degli altri Paesi europei per addivenire a pratiche che tutelino veramente in profondità il benessere animale nel reparto zootecnico.

Nel nostro Paese c'è una preminente competenza del Ministero della salute. Risponderò, per quanto di mia competenza, dicendo che il benessere animale rappresenta il presupposto fondamentale per la produzione zootecnica sempre più sostenibile a cui concorrono una serie di fattori da presidiare contemporaneamente attraverso un approccio integrato come lo stato sanitario degli animali, gli spazi vitali a disposizione, la biosicurezza, il miglioramento genetico, le emissioni nell'ambiente e una corretta gestione dei farmaci veterinari.

Il tema del benessere animale è talmente importante che entrerà a pieno titolo nella programmazione della Politica agricola comune, la nuova PAC *post* 2020. Infatti, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, permangono ancora numerosi elementi di criticità da affrontare con decisione, sia attraverso sanzioni appropriate - a fronte di comportamenti non in linea con i più elementari principi del benessere definiti a livello internazionale - sia attraverso politiche incentivanti dei processi produttivi più rispettosi dell'etologia degli animali e di interesse zootecnico.

Per migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali è necessario definire *standard* minimi significativamente superiori ai requisiti minimi stabiliti dalla legge, basati su criteri oggettivi e misurabili, in modo da indirizzare il comportamento dei vari operatori che avranno la possibilità di ottenere produzioni in grado di distinguersi sul mercato.

È proprio sull'integrazione degli aspetti sanitari e zootecnici che occorre intervenire per valutare, quindi migliorare la sostenibilità delle produzioni zootecniche in linea anche con gli obiettivi della strategia *farm to fork*.

Quanto ai casi specifici sollevati dagli onorevoli interroganti, si precisa che il Ministero sostiene ogni metodologia innovativa volta a permettere il sessaggio delle uova da cova in modo da destinare al ciclo riproduttivo solo i soggetti femmine precocemente individuati.

La metodologia oggi disponibile messa a punto da una *joint venture* tra l'Università di Lipsia e una catena di supermercati tedesca, oltre ad essere molto costosa, ha, però, bisogno di essere ulteriormente testata prima di essere applicata su vasta scala. Per quanto concerne, invece, la pratica della castrazione dei suinetti, sono in fase di definizione disciplinari produttivi contenenti impegni concreti, come comunicatoci dal Ministero della salute, al fine di superare definitivamente il problema sollevato dagli onorevoli interroganti.

Il sistema unitario di certificazione del benessere animale a cui stiamo lavorando accelererà la fase di transizione del sistema produttivo. In ogni caso, assicuro che sarà seguita con la massima attenzione l'evoluzione della sperimentazione, anche al fine di definire specifici strumenti di supporto da mettere a disposizione del sistema produttivo. Stiamo inoltre valutando di inserire - nei vari incentivi per il settore zootecnico erogati dal Ministero - delle premialità per le imprese che operano nel rispetto del benessere animale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Ministro, apprezzo la sua sensibilità nei confronti di questa tematica ma, come lei stesso ha detto, ci vogliono misure concrete.

Come forse sa, al vaglio della Commissione giustizia al momento ci sono nove proposte per la tutela degli animali, tra le quali una mia proposta nella quale ho previsto espressamente che queste pratiche vengano semplicemente vietate.

Spero che il Governo possa appoggiare questo mio disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Carbone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02529 sui criteri di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021 e 2022, per tre minuti.

CARBONE *(IV-PSI)*. Gentile Ministro, oggi, grazie al *question time*, ho l'occasione di rappresentarle una questione molto delicata che riguarda, sì, l'agricoltura, ma anche il rilancio del dialogo per la definizione di una prospettiva più ampia del sistema Paese.

Con una sua nota del 23 marzo 2021 indirizzata alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, è stata avanzata la proposta di ripartizione dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale: il cosiddetto FEASR per gli anni 2021 e 2022, periodo transitorio determinato dallo slittamento della

programmazione 2021-2027, che sarà avviata a partire dal 2023 a causa del Covid. In particolare, si propone di cambiare i criteri di ripartizione del FEASR per gli anni 2021 e 2022, passando quindi dai criteri storici a criteri oggettivi in quanto in grado di allocare le risorse in maniera equa, paragonati all'applicazione delle risorse assegnate per il *de minimis*.

Signor Ministro, mi permetta di dirle che la proposta di rimodulare con nuovi criteri i fondi europei per lo sviluppo rurale, già destinati alle Regioni del Mezzogiorno, è inaccettabile sia dal punto di vista sociale che economico. Se venisse confermata questa rimodulazione, saremmo davanti ad una penalizzazione mortificante per Regioni già svantaggiate che, paradossalmente, sarebbero private proprio dei fondi destinati a garantire il riequilibrio strutturale, a tutto vantaggio di zone già di per sé meglio attrezzate.

L'agricoltura è un settore strategico per le Regioni meridionali e vanno sostenute le imprese e i fondi dei programmi di sviluppo rurale (PSR).

Signor Ministro, le chiedo se intende trovare una soluzione condivisa con le Regioni del Sud sui criteri di ripartizione dei fondi europei per l'agricoltura e se inoltre non ritenga opportuno insediare un tavolo tecnico a cui demandare la definizione, entro sessanta giorni, dei parametri da applicare dal 2023, cercando di applicare criteri coerenti allo spirito e alle finalità del PSR.

PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante perché mi dà modo di chiarire alcuni aspetti che non sono esattamente nella misura in cui sono stati esposti anche nella domanda dell'interrogante. Alla proposta che abbiamo fatto a marzo ha fatto seguito poi una proposta del 21 aprile, che recava un'ulteriore rimodulazione rispetto al rapporto tra criteri oggettivi, nuovi criteri e criteri storici.

Posto questo, vorrei fare alcune considerazioni sia di metodo che di merito, partendo dal 16 gennaio 2014 quando, dopo una discussione accesa (parliamo di sette anni fa), le Regioni avevano concordemente definito il settennato 2014-2020 come l'ultimo di applicazione dei criteri cosiddetti storici, per poi arrivare nel 2021 alla definizione di nuovi criteri. Il dibattito è nato alla fine dell'anno scorso e non ha portato a una condivisione da parte delle Regioni. C'è un blocco di sei Regioni del Centro-Sud (perché l'Umbria non è certamente del Sud, non c'è una divisione Nord-Sud in questo senso) che ripropone per il biennio 2021-2022 i criteri storici, mentre le altre 13 Regioni e due Province autonome hanno individuato in cinque criteri cosiddetti oggettivi i nuovi parametri di distribuzione del FEASR.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha decretato la mancata intesa ventinove giorni fa, quindi ci sarà un percorso in Consiglio dei ministri in cui bisognerà sciogliere il nodo. L'intesa non c'è stata. La proposta fatta dal Ministero a marzo e poi quella riproposta nel rinnovo ad aprile intendeva stimolare alla ricerca di un'intesa tra le varie Regioni, perché ovviamente il Ministero deve guardare all'interesse di tutte le Regioni del territorio nazionale.

Sul merito posso dire che sono girate cifre assolutamente errate rispetto all'incidenza del passaggio dalla suddivisione tra 90 per cento dei criteri storici e 10 per cento dei criteri oggettivi per il 2021 e il 70 per cento dei criteri storici e 30 per cento di quelli oggettivi per il 2022, che complessivamente ha un impatto sulla spesa pubblica di circa 6 miliardi di euro nel biennio, pari a 105 milioni per il complesso di tutte le Regioni (per l'esattezza 105.282.527 euro nel biennio). Tuttavia, se guardiamo limitatamente alla parte non cofinanziata del FEASR di 3.472 milioni di euro, lo spostamento complessivo è di 61.212.930 euro, di cui 45.553.000 euro per le sei Regioni coinvolte. Pertanto parliamo di 45 milioni in sei Regioni in totale in un biennio, su un importo complessivo del fondo di 3,5 miliardi. Credo quindi che occorra anche dare il giusto peso alle cifre.

Ovviamente è evidente che il FEASR è uno strumento molto importante per l'agricoltura italiana, in particolare per le aree in via di sviluppo agricolo, che hanno bisogno di sviluppo agricolo, ma non è l'unico strumento. Dobbiamo lavorare sulle percentuali di cofinanziamento, dobbiamo lavorare fortemente sul primo pilastro con il percorso di convergenza interna; dobbiamo dare anche molti altri strumenti a quelle Regioni per sviluppare l'agricoltura nelle aree rurali e credo che complessivamente

gli strumenti che mettiamo a disposizione, anche e soprattutto delle Regioni del Sud, saranno sufficienti ad approcciare anche la sfida della nuova politica agricola comune (PAC), dove peraltro lo spostamento degli ecoschemi sulla parte del primo pilastro consentirà di liberare risorse, ad esempio, sul biologico dal secondo pilastro; rilevo che si tratta di risorse molto importanti in una scala da 1 a 10 rispetto a quelle di cui stiamo parlando oggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Carbone, per due minuti.

CARBONE *(IV-PSI)*. Signor Ministro, prendo atto della sua risposta e rimango fiducioso, essendo ottimista per natura. Mi permetta, tuttavia, di rimanere preoccupato, perché le cifre cui lei alludeva e che sono circolate erano davvero preoccupanti per l'agricoltura delle Regioni del Meridione, se è vero che applicando questi nuovi criteri addirittura alla Sicilia sarebbero stati decurtati circa 100 milioni di euro, mentre alla Campania, alla Puglia, alla Basilicata, alla Calabria e all'Umbria altri 300-400 milioni di euro. Mi rendo conto che sono cifre davvero preoccupanti.

Tra l'altro, signor Ministro, stiamo cercando di uscire faticosamente da una crisi che è prima di tutto sanitaria e poi economica, ma che ormai è diventata una crisi sociale a tutti gli effetti. Decurtare ancora di più le cifre a favore dell'agricoltura del Mezzogiorno sarebbe stato un suicidio. Ritengo che l'agricoltura sia uno dei motori che servono a far rinascere il Sud, quindi chiedo a lei, signor Ministro, e al Governo che tutti appoggiamo uno sforzo in tale senso, per non diminuire i fondi all'agricoltura in Italia, ma per aumentarli.

PRESIDENTE. Il senatore Collina ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02512 sulle misure per favorire la compensazione e l'assicurazione contro i danni atmosferici all'agricoltura, per tre minuti.

COLLINA *(PD)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza.

Riassumo sinteticamente l'interrogazione che ho presentato, che penso nel testo scritto sia ampiamente documentata e circostanziata. Sta di fatto che tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile di quest'anno l'intero territorio nazionale è stato colpito duramente da gelate tardive che hanno causato ingenti danni alla produzione agricola. Questa frase si potrebbe ugualmente riferire all'anno 2021 come all'anno 2020. È evidente che ci sono dei cambiamenti climatici che stanno rendendo ricorsivi questi danni, che non rientrano nel fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102. Tutti gli anni, quindi, come parlamentari, cerchiamo di recuperare le risorse per far fronte a questi danni e dare ristoro agli agricoltori che li hanno subiti.

Credo che questo non sia il modo giusto per affrontare il problema, dobbiamo trovare una soluzione strutturale. Siamo qui non solo per recuperare le risorse nei casi di emergenza, ma per valutare quali sono le misure che dobbiamo mettere in campo affinché a fronte di eventi che possono capitare tutti gli anni, ci siano gli strumenti che pongono dei rimedi. Credo che il tema delle assicurazioni c'entri con questo tipo di problema e che debba essere preso in considerazione per trovare delle forme strutturali per affrontarle. È evidente che in agricoltura non pensiamo solamente al ristoro dei danni, ma c'è tutta una filiera che ha necessità del prodotto da lavorare, quindi la difesa attiva è un fatto importante ed è sicuramente un'esigenza che va soddisfatta, ma la questione delle assicurazioni credo sia centrale.

Desidero infine ricordare un ulteriore aspetto. È indispensabile introdurre clausole di salvaguardia che limitino la riduzione della VPC e delle risorse comunitarie dei programmi operativi negli anni successivi a quelli in cui si sono verificati tali eventi: chi lavora i prodotti e ha fatto programmi operativi, necessariamente messi in difficoltà dagli eventi climatici negli anni successivi, rischia di non godere delle agevolazioni alle quali aveva avuto accesso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti anche perché nel testo scritto, ma anche nell'esposizione, hanno colto il segno del problema. Credo peraltro che nessun produttore voglia buttar via il raccolto e avere un rimborso. Bisogna stimolare quindi la capacità di protezione *ex ante*, posto che rispetto ai cambiamenti climatici, anche se le nostre misure di transizione ecologica avranno effetto, avremo effetti fra molti anni. Purtroppo temo che gli effetti dei cambiamenti climatici ci saranno ancora per un po' in agricoltura.

È chiaro poi che la questione assicurativa è centrale, nel senso che è un po' un cane che si morde la

coda, se vogliamo dirla così. Poche aziende si assicurano, i prodotti delle compagnie sono quindi più rischiosi e meno attrattivi, con premi più alti e fatti in campagne assicurative nei periodi sbagliati dell'anno. Il prodotto non è quindi eccezionale e le aziende continuano a non assicurarsi.

In tutto questo si inserisce poi la deroga al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che in qualche modo dà quella garanzia di ristoro; forse bisognerebbe trovare il modo per interrompere questo circuito vizioso.

Stiamo lavorando per aumentare il prelievo dall'1 al 3 per cento per la gestione del rischio, come abbiamo proposto in sede europea a tutti gli altri Stati membri. Speriamo di ottenere un risultato proprio per aumentare la dotazione del fondo di mutualizzazione così da poter garantire la copertura delle spese assicurative in modo più proficuo per l'azienda, anche se i limiti di percentuale oggi non ci consentono di arrivare, come proposto dagli interroganti, all'80 per cento, essendo al limite massimo del 70 per cento.

Per quanto riguarda la possibilità di incrementare lo stanziamento di risorse del Fondo di solidarietà nazionale, utilizzando anche le risorse della PAC relativa al prossimo periodo di programmazione, rammento che i nuovi fondi unionali relativi entrambi ai pilastri della PAC saranno gestiti in modo integrato attraverso un unico piano strategico nazionale e questo sarà anche un vantaggio. L'obiettivo è di perseguire un maggiore coordinamento tra i diversi tipi di interventi che concorrono alla fase di prevenzione e mitigazione dei rischi, al fine di minimizzare la probabilità del verificarsi di eventi che possano determinare la necessità di successivi interventi per ripristino ad indennizzo *ex post*.

Per quanto concerne la necessità di rafforzare e promuovere i fondi mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori e gli allevatori per le perdite, come ad esempio inquinamento, contaminazione, malattie e qualità dell'ambiente connessa ad un determinato evento di portata geografica limitata, evidenzio che nel corrente periodo di programmazione è stata data priorità ai soli fondi per rischi climatici e sanitari, escludendo nella fase iniziale di attivazione i fondi per le emergenze ambientali. Al riguardo sono già stati riconosciuti ufficialmente quattro fondi di mutualità contro le fitopatie, le infestazioni parassitarie e, al contempo, per agevolare la fase di riconoscimento, sono state emanate apposite linee guida dedicate a possibili proponenti e fondi di mutualità.

Entro l'anno è prevista l'adozione del preavviso pubblico per la corresponsione del sostegno nell'ambito della sottomisura 17.2 del Programma di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, anche nel nuovo periodo di programmazione, è stato confermato il sostegno ai fondi di mutualizzazione. Inoltre si fa anche un lavoro di informazione presso le aziende agricole, proprio per stimolare le assicurazioni.

Concludo dicendo che nel disegno di legge che abbiamo approvato pochi minuti fa è previsto il finanziamento in base al decreto legislativo n. 102 per 105 milioni di euro, un importo oggettivamente importante, uno dei più grandi importi che siano mai stati incardinati in un provvedimento in un'unica *tranche*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Taricco, per due minuti.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la risposta e soprattutto per l'informazione del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Con l'interrogazione intendevamo porre la questione nella sua compiutezza, proprio alla luce della considerazione da cui è partito il Ministro; non possiamo immaginare un'agricoltura che ogni due o tre anni perde di fatto un raccolto; soprattutto nelle realtà dove il tasso di assicurati sul totale degli agricoltori è molto basso, ciò rischia di essere devastante per l'agricoltura.

Tra i tanti punti che abbiamo posto nell'interrogazione, mi permetto di riprenderne uno: credo sia arrivato il momento di aprire una seria riflessione (farlo tramite assicurazioni al posto dei fondi mutualistici sarebbe meglio) e di proporre il tema di una certa percentuale di copertura assicurativa o mutualistica obbligatoria. Non è pensabile infatti che noi abbiamo intere Regioni che, in presenza di una gelata, un ritorno tardivo del freddo o una forte grandinata, di fatto, come succede adesso anche due o tre volte in un decennio, perdono completamente un raccolto. Non è sostenibile in questa stagione.

Quindi, piuttosto che mettere ogni due o tre anni 100 o 200 milioni sul Fondo di solidarietà nazionale, ove riuscissimo ad ottenere la possibilità di attingere dal primo pilastro una maggior mole di risorse e a

metterle a copertura di una parte di assicurazione o di un fondo mutualistico generalizzato, lasciando poi a chi vuole di aggiungere la differenza, credo varrebbe la pena aprire una riflessione in termini di modifica del decreto legislativo n. 102 del 2004; penso, infatti, che sia in gioco il futuro della nostra agricoltura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore La Russa ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02528 sulle attuali criticità della rete autostradale della Liguria, per tre minuti.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, sono passati tre anni dal crollo del ponte Morandi e, dopo il miracolo compiuto dalla Regione Liguria e dai genovesi - saluto il sindaco di Genova che ha avuto un incidente in questi giorni e gli auguro pronta e immediata guarigione - di ricostruire in fretta quel ponte, la situazione autostradale e stradale, non solo non è migliorata, ma, se possibile, è peggiorata.

Da ultimo, giusto per non andare lontano nel tempo, il viadotto di Valle Ragone sull'autostrada A12 tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, da poco rimesso in funzione, improvvisamente è stato chiuso, creando un disastro incredibile, con tir da tutte le direzioni. La cosa ancora più grave è che nel complesso le strade e le autostrade sono piene di inversioni di marcia, di canali a senso unico, con incidenti a ripetizione, di cui ben quattro mortali negli ultimi mesi.

È incredibile! Ciò avviene perché non vi è nessuna vera capacità di preordinare i lavori, quando necessari per la sicurezza, secondo le priorità e con l'accordo dei Comuni. La situazione è veramente drammatica perché, ai disagi del Covid, si sta aggiungendo questo dramma per il turismo, un dramma che ormai c'è da diversi anni. Da Milano normalmente per arrivare a Genova ci vuole un'ora; ora i tempi si sono moltiplicati a dismisura. Arrivare nel Tigullio è come attraversare il deserto.

Cosa intende fare il Governo per stabilire una vera priorità delle cose necessarie, un accordo con i Comuni per limitare gli incidenti, le difficoltà, i disagi dei cittadini, delle aziende turistiche, dei turisti, dei genovesi e dei liguri? La Liguria è terzo mondo in fatto di viabilità in questo momento.

Ripetutamente, con un atto di sindacato ispettivo del 7 luglio e con varie manifestazioni - l'ultima a Chiavari di pochi giorni fa del nostro Gruppo consiliare, con i consiglieri del Comune di Genova, con Campanella in testa - abbiamo chiesto risposte, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta neanche alla prima interrogazione di più di un anno fa.

Chiediamo sia considerata prioritaria la situazione della viabilità in Liguria e che il Governo ci metta la testa e dia risposte, non solo a parole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, professor Giovannini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti.

Questo Governo ha già avviato, attraverso le strutture ministeriali competenti, un monitoraggio molto attento dello stato dei ponti e dei viadotti, non solo in Liguria, ma anche in altre parti del Paese, definendo le linee di azione e programmando interventi manutentivi. In particolare, sono state impartite specifiche indicazioni ai gestori stradali e autostradali, finalizzate a innalzare gli *standard* di sicurezza delle infrastrutture e a rafforzare la qualità e la quantità dei controlli. Al contempo, al fine di rafforzare i controlli in materia di sicurezza, sono in corso nuove iniziative, anche di natura legislativa, per definire in modo compiuto le attività e le funzioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), alla cui direzione proprio oggi, dopo la decisione del Consiglio dei ministri, è stato preposto l'ingegnere Domenico De Bartolomeo.

Relativamente alle ispezioni e agli interventi di riqualificazione e adeguamento in corso lungo la rete autostradale della Liguria, che certamente anche per noi è una priorità importante nella discussione con la competente Commissione, anche in vista di futuri commissariamenti, evidenzio che si tratta di attività necessarie per la cui effettuazione il Ministero intrattiene costanti interlocuzioni con il concessionario per individuare, d'intesa con la Regione e gli enti locali, le modalità più idonee a garantire la massima riduzione dei disagi per l'utenza.

Proprio a seguito della situazione del viadotto Valle Ragone è stato creato un luogo di coordinamento con gli enti territoriali e le principali associazioni di categoria, nell'ambito del quale periodicamente si condividono i programmi di intervento e le misure di ottimizzazione del traffico.

Con specifico riguardo proprio al viadotto citato, evidenzio che il 12 maggio scorso, a seguito di una verifica straordinaria eseguita sull'autostrada A12, il concessionario ha disposto in via prudenziale il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Detta limitazione è stata eliminata in data 15 maggio, a seguito dell'effettuazione di interventi di ripristino.
Quindi vorrei confermare che il Governo sta seguendo con molta attenzione questa tematica, in particolare per ciò che riguarda la Regione Liguria.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore La Russa, per due minuti.
LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, mi dichiaro del tutto insoddisfatto, perché parole simili sono state assicurate formalmente e informalmente anche l'anno scorso quando, per tutta la stagione turistica, il traffico sulle autostrade, ma persino sulla via Aurelia dove ci sono piccole frane che non vengono aggiustate e si procede a senso unico alternato con alcuni semafori posticci che vengono messi all'uopo, è rimasto lo stesso.
Le parole non ci convincono. Vorremmo i fatti. Vorremmo, per esempio, che il Governo dicesse che, come ristoro, per tutta l'estate non si pagherà il pedaggio per autostrade che non sono autostrade ma strade a senso unico, con entrate e uscite da un lato all'altro, con tir che sfrecciano a pochi centimetri dalle macchine, con incidenti e tamponamenti continui. Le parole lasciano il tempo che trovano. I liguri e i cittadini italiani e stranieri che vogliono raggiungere la Liguria hanno bisogno di fatti, non di parole e di coordinamento delle autostrade e delle autorità preposte con i sindaci della Liguria, cosa che non avviene. Me lo conferma il sindaco di Rapallo con cui ho parlato poco tempo fa.
La ringrazio per la sua cortesia, ma sono comunque assolutamente scontento delle iniziative che il Governo non prende per ovviare all'enorme disagio della viabilità in Liguria. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Il senatore Malan ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02531 sulla realizzazione dei progetti di alta velocità ferroviaria e sulla costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina, per tre minuti.
MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la costruzione di infrastrutture è indispensabile ad ogni Paese moderno per progredire e per essere competitivo con gli altri Paesi in tutti i settori produttivi.
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Malan. Prego il Gruppo Fratelli d'Italia di consentire al senatore Malan di svolgere il proprio intervento.
MALAN *(FIBP-UDC)*. È assolutamente indispensabile lo sviluppo delle infrastrutture per essere competitivi in tutti i settori economici, nell'industria, nell'agricoltura, nel turismo e in tutti i settori economici del nostro Paese.
In questo, lo sviluppo dei treni ad alta velocità che oggi consentono di spostarsi con grande rapidità in molta parte del Paese, non in tutto, è stata sicuramente un'iniziativa per la quale nutriamo particolare orgoglio, essendo stata portata avanti dal Governo Berlusconi, in particolare dal secondo e dal terzo.
Ora vengono impegnate grandi somme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in questo settore. Tuttavia, abbiamo letto con una certa preoccupazione alcune sue dichiarazioni riguardanti il ponte sullo Stretto di Messina, che è vero che non risolve evidentemente i problemi di viabilità generali della Sicilia, ma indubbiamente, se non c'è modo di arrivare rapidamente in Sicilia, è molto difficile pensare a un miglioramento delle autostrade di quella Regione.
Allo stesso tempo abbiamo letto delle dichiarazioni, da lei rilasciate alla stampa il 12 maggio, sulla linea ad alta capacità, sebbene oggi sia ancora conosciuta come linea ad alta velocità, Torino-Lione. Si dice che è ancora necessario un dibattito sul tracciato e sulle opere compensative, ma sono vent'anni che queste cose vanno avanti. Vorrei pertanto delle rassicurazioni, che chiedo a nome del Gruppo Forza Italia, su cosa intende fare al riguardo del ponte sullo Stretto di Messina, della linea ad alta velocità Torino-Lione e anche delle altre linee che ho elencato: Liguria-Alpi, Palermo- Catania-Messina, Napoli-Bari, Verona-Brennero, Roma-Pescara, Orte-Falconara, Taranto-Battipaglia e Salerno-Reggio Calabria.
Non avendolo scritto nel testo dell'interrogazione non posso farlo, perché avrei dovuto depositarlo prima, ma essendo qui presente il collega Floris, che è sardo, le chiederei anche qualcosa sui treni, anche non ad alta velocità, ma solo a media velocità, per la Sardegna, che ne è davvero sprovvista.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, professor Giovannini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, come è stato ricordato, l'interrogazione riguarda tre diversi aspetti. Sul primo aspetto, riguardante l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, dopo la trasmissione al Parlamento della relazione finale del gruppo di lavoro tecnico per la valutazione di soluzioni alternative, il Governo considera assolutamente fondamentale il confronto con il Parlamento, con le altre istituzioni e con la società civile, in modo da poter avere l'adozione di una decisione, che consenta di rispondere al meglio alla domanda di mobilità da e per la Sicilia, con infrastrutture e mezzi di trasporto adeguati e sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Vorrei ricordare - ciò non vuol dire che la discussione si chiude, tutt'altro - che nel PNRR sono comunque inseriti importanti investimenti, che riguardano l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina e l'attraversamento dinamico dello Stretto, in maniera tale da migliorare, nel frattempo, la situazione dei cittadini e, naturalmente, delle imprese.

In merito alla tratta europea della TAV, l'opera è in esecuzione, in virtù di un accordo internazionale approvato dal Parlamento e, con la sottoscrizione, nell'aprile 2020, dell'*amendment* al contratto di sovvenzione europea, il finanziamento comunitario è stato integralmente conservato, con un'estensione temporale a tutto il 2022. Per la tratta nazionale sottolineo assolutamente l'importanza dell'opera, ma sappiamo anche che, visto che RFI non ha effettuato la progettazione di una parte della tratta nazionale, serve un confronto con i territori e di questo ho parlato anche nella mia intervista, in maniera tale da poter procedere prima possibile alla progettazione della tratta nazionale. Segnalo infine che sono in via di definizione le nuove nomine di competenza del Governo italiano nel consiglio di amministrazione della TELT-Tunnel Euralpin Lyon Turin, nel comitato di controllo e nella commissione contratti.

Quanto ai progetti ad alta velocità e alta capacità Liguria-Alpi, Palermo-Catania-Messina, Napoli-Bari, Verona-Brennero, Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Battipaglia, evidenzio che sono tutti interventi inclusi nel PNRR, la cui realizzazione avverrà secondo il cronoprogramma inserito nel piano, che, come noto, è ora all'attenzione della Commissione europea, per l'approvazione definitiva. In ogni caso, gli interventi citati dovranno essere completati entro il 2026, come previsto dal Next generation EU. Naturalmente, per ciò che concerne invece la Salerno-Reggio Calabria e la Brescia-Vicenza-Padova, visto che sono interventi finanziati al di fuori del PNRR, si tratta di realizzazioni, il cui completamento è previsto entro il 2030. Anche nel PNRR, però, ci sono interventi per alcune tratte della Salerno-Reggio Calabria, come sappiamo, e una parte della Brescia-Vicenza-Padova è già in esecuzione, come ricordato recentemente anche da Ferrovie dello Stato.

Per ciò che concerne la Sardegna, che pure non è oggetto dell'interrogazione, le stiamo prestando un'attenzione particolare nel PNRR; ci sono alcuni interventi sui cosiddetti treni storici, ma evidentemente non sono quelli di cui si voleva parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Malan, per due minuti.

MALAN *(FIBP-UDC)*. La ringrazio, signor Ministro, per le rassicurazioni e i tempi di cui ci ha parlato. Ha aggiunto anche il tema delle nomine per determinate società, che sono fondamentali per la realizzazione di quanto il nostro Paese necessita. Conto che tali nomine siano fatte con il criterio della competenza e della condivisione della necessità, per il nostro Paese, di completare queste opere, che - come ho detto - sono indispensabili per crescere in tutti i settori economici e anche per una politica dei trasporti più razionale e più rispettosa dell'ambiente.

Per quanto riguarda l'attraversamento dello Stretto di Messina, lei ha parlato di attraversamento stabile e di attraversamento dinamico. Sarei stato più rassicurato se avesse detto la parola "ponte"; però, se la sostanza è quella, va bene. Sappia che su questo dovrebbe esserci una grande convergenza nel Paese, perché sono opere che interessano a tutti. Sappiamo bene com'è cambiato il modo di muoversi e siamo consapevoli del miglioramento delle possibilità economiche, degli scambi e degli spostamenti nelle zone del nostro Paese che sono state toccate dall'alta velocità ferroviaria, oltre naturalmente alla necessità di provvedere anche negli altri settori delle infrastrutture.

PRESIDENTE. Il senatore Corti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02530 sulla programmazione dell'attività di sorveglianza e ispezione dei viadotti autostradali, per tre minuti.

CORTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per l'attenzione. Come noto, nell'aprile 2020 sono state emanate le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di sorveglianza di ponti e viadotti, che costituiscono il riferimento per l'adozione, da parte di Anas e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi, nonché agli eventuali provvedimenti di limitazione del traffico. Tuttavia, sappiamo che i ritardi burocratici incidono molto sulla programmazione e sull'esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatoria a cui devono essere sottoposti i viadotti in base ai parametri stabiliti dalle linee guida in questione.

Quindi, considerato che le ispezioni da parte del personale del Ministero possono determinare la chiusura immediata di intere tratte autostradali che presentano criticità a causa di ritardi nella manutenzione - come citato poc'anzi - e che questo meccanismo può creare vere e proprie distorsioni, anche con l'adozione improvvisa di provvedimenti di limitazione del traffico in seguito a sopralluoghi da parte del Ministero e di Aspi (com'è accaduto nel caso del viadotto di Valle Ragone, che abbiamo sentito esporre poc'anzi da un altro senatore interrogante), dobbiamo tuttavia ricordare in quest'ambito che i sindaci dell'area inerente al viadotto di Valle Ragone avevano già chiesto e segnalato più volte ad Autostrade per l'Italia la necessità di un controllo della zona relativa. Questo è avvenuto anche nel febbraio 2021. È stato risposto a questi sindaci, che lavoravano in sinergia, che i controlli sono trimestrali e quindi non è stato seguito un approccio costruttivo nei confronti dei sindaci del territorio (questo è motivo di rammarico).

Considerato che ormai sono passati tre anni dalla tragedia del ponte Morandi, purtroppo non esiste ancora un piano che garantisca una compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle opere e le esigenze di imprese e cittadini. Queste misure di blocco improvviso penalizzano infatti soprattutto i trasporti eccezionali, creando grandi danni economici a tutti gli operatori del settore. Tale situazione però rischia soprattutto di sfavorire tutti i cittadini e le imprese che usufruiscono del trasporto su gomma, causando code e rallentamenti dovuti allo spostamento obbligato dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria.

Tutto ciò premesso, con quest'interrogazione sollecitiamo il Governo per sapere quali iniziative di propria competenza intenda adottare per modificare questo meccanismo di chiusura improvvisa di autostrade importanti, chiarendo anche il criterio in base al quale sono scelte le arterie oggetto di ispezione, al fine di garantire una compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e l'esercizio di tutte le attività economiche, compresa quella dei trasporti eccezionali.

PRESIDENTE. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, professor Giovannini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. Signor Presidente, l'interrogazione certamente tratta un tema molto rilevante, come abbiamo sentito anche poco fa. Dobbiamo però renderci conto che nei prossimi anni l'Italia dovrà impegnare rilevantissime risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, in un'ottica di prevenzione dei rischi, considerati il prevedibile impatto dei cambiamenti climatici, ma soprattutto la vetustà di alcune opere.

Personalmente nel 2009 guidai, all'OCSE, un gruppo di ricerca che mostrò come, intorno agli anni 2020-2030, tutti i Paesi industrializzati che avevano costruito le proprie infrastrutture nel Secondo dopoguerra avrebbero dovuto fronteggiare problemi e soprattutto spese molto rilevanti per metterle in sicurezza.

Ovviamente, una delle iniziative fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del Paese, ma anche in chiave di sostenibilità, è la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, che devono corrispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Non a caso, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, proprio per questo settore, un investimento senza precedenti, a cui si sommano anche gli investimenti sui fondi nazionali. Naturalmente, nel breve termine i disagi ci sono.

Venendo alla rete stradale e autostradale ligure, sono in corso diversi interventi di riqualificazione e adeguamento, incentrati particolarmente su viadotti, ponti, gallerie, barriere e protezioni acustiche. È

su questi temi che il Ministero ha fornito linee guida molto rilevanti e verifica che i concessionari le mettano in pratica. Su specifica richiesta del Ministero, i gestori hanno avviato indagini per accrescere la conoscenza dello stato delle singole infrastrutture e per una migliore programmazione degli interventi di manutenzione, così da ridurre al massimo il disagio all'utenza.

Proprio per questo, dopo l'evento che lei ha citato, è stato attivato un tavolo di coordinamento con gli enti territoriali e le principali associazioni di categoria, nell'ambito del quale si condividono i programmi di intervento e le misure di ottimizzazione del traffico. Visti l'orientamento al turismo della Liguria e la prossima stagione estiva, bisognerà contemperare le diverse esigenze con grande attenzione.

In merito al meccanismo di scelta delle arterie oggetto di ispezione, gli interventi vengono effettuati sulla base dei criteri indicati nelle linee guida. Da questo punto di vista, il Ministero ne segue attentamente l'attuazione. Con la circolare del Ministero del 9 aprile ultimo scorso è stato inoltre predisposto un piano di sorveglianza da applicare a ciascuna galleria, in modo tale da realizzare interventi programmati in anticipo. Le nuove linee guida adottate, nonché la citata circolare impongono ai gestori (ivi compresa Anas) di effettuare un'attività di vigilanza secondo modalità stringenti, che consentano di acquisire un profondo stato di conoscenza delle infrastrutture e riducano al minimo il rischio di rilevare criticità improvvise, il cui superamento potrebbe imporre l'adozione di misure straordinarie sulla circolazione.

In conclusione, proprio per ciò che concerne le attività di manutenzione delle strade statali, Anas esegue procedure standardizzate di controllo su tutte le opere d'arte, con quattro ispezioni ricorrenti trimestrali e una più approfondita una volta l'anno. All'esito di tali attività di ispezione e controllo, la società elabora il piano degli interventi di manutenzione, che naturalmente tiene conto delle esigenze già richiamate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Corti, per due minuti.

CORTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua esauriente replica.

Tengo a precisare che il caso dell'autostrada A12 è emblematico, ma la situazione riguarda purtroppo tutta la nostra rete autostradale e non solo. Le aziende e i poli industriali soffrono alcune criticità quando non c'è la possibilità di accedere a sbocchi marittimi. Pertanto, le criticità logistiche e industriali si sommano a quelle che speriamo si possano a breve superare con il rilancio e la ripresa del turismo, sì da consentire una boccata d'ossigeno alla nostra ripresa economica. La Lega ha sempre creduto e sostiene veramente il settore del turismo, come ha dimostrato sul campo anche nelle ultime settimane. Credo che servano comunicazione e pianificazione e, soprattutto, che vada consentito e agevolato il transito dei trasporti eccezionali.

Sono molto contento che prima abbia citato la nomina del nuovo presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, perché purtroppo è rimasta silente per circa per quasi due anni, da quando venne lanciata dall'allora ministro Toninelli. Di sicuro, auspico che il nuovo presidente riesca a rilanciare e strutturare quest'agenzia per riuscire a ottenere dei risultati a breve tangibili e misurabili.

Oggi abbiamo la Liguria come punto di riferimento, che ha sofferto in prima persona e sta soffrendo un grande disagio, però, da montanaro dell'Appennino modenese, devo dire che il problema della viabilità è sentito in maniera trasversale in tutto l'Appennino e non solo. Mi auguro che si possa fare un buon lavoro insieme. Siamo sempre a disposizione - lo abbiamo dimostrato - per essere di aiuto al suo Ministero e collaborare in maniera fattiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Corrado ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02532 sulle procedure di reclutamento di personale per il settore della cultura, per tre minuti.

CORRADO *(Misto)*. Signor Presidente, signor Ministro, la gestione del personale in seno al Ministero della cultura è da tempo un punto molto dolente. La pianta organica è stata tagliata da circa 25.000 a 19.000 unità. Per la combinazione dei pensionamenti massivi e il blocco del *turnover* restano in servizio effettivo poco più di 12.000 dipendenti, con lacune gravissime in tutti i ruoli.

I concorsi sono rarissimi e l'amministrazione creativa vigente al Collegio romano sembra capace, a mio avviso, solo di architettare selezioni che ignorano titoli, esperienze e meriti per basarsi, senza

alcuna trasparenza, su criteri opinabili.

Limitatamente alle procedure in atto, il concorso bandito nel 2019 per 1.052 posti di addetti alla fruizione, accoglienza e sorveglianza è fermo da quasi due anni. Svolta ante emergenza Covid la preselezione degli oltre 200.000 candidati e pubblicati gli esiti, gli 8.414 potenziali interessati non sanno quando si svolgerà lo scritto - per accelerare, invece che in modalità decentrata, si potrebbe pensare di tenerlo a Roma in simultanea - né sanno se, superato quello, saranno chiamati a sostenere la prova orale, come previsto nel bando.

A quest'ultima si potrebbe rinunciare, in verità, in tempo di pandemia, tanto più che conoscenza di computer-aided drafting (CAD) e information and communications technology (ITC) e padronanza della lingua inglese saranno accertate nello scritto, e soprattutto in considerazione della drammatica carenza di personale del MIC.

La selezione indetta invece il 29 dicembre 2020 per le collaborazioni a contratto con le soprintendenze, *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di 500 professionisti tra archeologi, architetti, storici dell'arte, ingegneri, assistenti di cantiere e tecnici contabili tocca, a parere dell'interrogante, vertici di scorrettezza senza precedenti. Anomalie si rinvengono già nell'avviso di selezione e poi nelle liste provvisorie dei vincitori e degli idonei, ricavate dalle 2.138 istanze pervenute, nella comunicazione che procrastina l'ostensione degli atti per i moltissimi presunti non idonei che hanno fatto istanza, nella mancata richiesta del *curriculum*, nella ripartizione dei punteggi e potrei continuare.

Si chiede quindi di sapere, a proposito del concorso per i 1.052 addetti alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), se il Ministro sia in grado di indicare una data certa per lo svolgimento della prova scritta, confermare o meno la prova orale e illustrare un cronoprogramma ragionevolmente preciso in ordine alla tempistica dell'intera procedura.

A proposito della selezione dei 500 collaboratori delle soprintendenze, si chiede se il Ministro non ravvisi l'opportunità di un'immediata sospensione e revoca di detta selezione, anche per i profili di danno erariale prevedibili in ragione dei contenziosi ai quali si apre la strada, nonché la necessità del contestuale avvio di una più rapida, coerente ed economicamente vantaggiosa procedura di internalizzazione delle figure professionali dipendenti dalla società *in house* ALES Arte lavoro e servizi SpA, posto che dette risorse risulterebbero già al servizio del bene pubblico, ma sotto il giogo dell'interesse privatistico.

PRESIDENTE. Il ministro della cultura, onorevole Franceschini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

FRANCESCHINI, *ministro della cultura*. Signor Presidente, in relazione al concorso per 1.052 AFAV, la prova scritta è stata procrastinata, come per tutti i concorsi *in itinere*, a seguito dell'emergenza sanitaria. Già nel corso del 2020 il Ministero, ferma restando l'esigenza primaria di salvaguardare la tutela della salute dei candidati, come per tutti gli altri concorsi, e del personale impegnato nelle attività di vigilanza, ha chiesto al Formez, del cui supporto si avvale la commissione interministeriale per l'attivazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam) per l'organizzazione di questo concorso, di procedere al riavvio della procedura concorsuale con la calendarizzazione della prova scritta, anche avvalendosi delle modalità di svolgimento delle nuove prove previste dall'articolo 248 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per la prova scritta e modalità in videoconferenza per le prove orali. Di questo stiamo concludendo - con il competente Dipartimento della funzione pubblica - le modalità di svolgimento.

Relativamente alla cosiddetta selezione dei 500, la direzione generale competente ha avviato - nel dicembre 2020 - la procedura comparativa per soli titoli e requisiti professionali per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi della norma di legge.

Non si tratta - voglio specificarlo, perché ho letto qualcosa sui giornali - di un concorso pubblico, ma di una procedura da espletarsi in tempi rapidi, tenendo conto della scadenza per lo svolgimento degli incarichi, attraverso cui individuare non dipendenti nuovi, ma professionisti di supporto agli uffici e non reclutare quindi personale interno. Si è dunque deciso che la domanda di partecipazione, redatta

secondo il *format* messo a disposizione del Ministero sulla piattaforma informatica, dovesse essere corredata da una sintetica presentazione personale, con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate, autodichiarati dal candidato, sufficienti a rappresentare in maniera efficace la formazione acquisita con corsi di alta formazione, perfezionamento scientifico e aggiornamento, nonché le esperienze professionali ritenute rilevanti e qualificanti per una competenza peculiare nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio.
Sono arrivate 2.138 istanze, che sono state valutate da una commissione composta esclusivamente da dirigenti del Ministero, così come riportato nell'avviso di selezione, che ha considerato per ciascun candidato l'esperienza professionale maturata, la specifica formazione e la lettera motivazionale presentata.
La verifica di quanto autocertificato dai candidati vincitori, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, è sul sito della direzione generale e sono in corso le verifiche presso le sovrintendenze a cui gli stessi sono assegnati.
Voglio ulteriormente sottolineare che l'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei conti.
Quindi, per tutti questi motivi e proprio per l'esigenza di personale che lei stessa ha giustamente sottolineato, non abbiamo alcuna intenzione di sospendere o revocare la selezione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Corrado, per due minuti.
CORRADO *(Misto)*. Signor Ministro, sa, non mi aspettavo di vederla qui oggi. Ero convinta di dover replicare alla sua ombra, al suo cenere muto, quindi averla in presenza mi permette invece di correggere un errore che ho commesso nell'ultima occasione in cui ci siamo trovati nelle stesse circostanze, quando le dissi che sarebbe stato ricordato come il peggiore Ministro dei beni culturali della storia della Repubblica. Nel frattempo, ha cancellato i beni culturali persino dalla denominazione del suo Ministero, quindi questo mi ha aiutato a riflettere e mi ha fatto capire l'errore, e cioè che l'ho sottovalutata e ho sottovalutato la sua ambizione, ben più alta: evidentemente, aspira a salire al Colle, nell'una o nell'altra veste, proprio grazie a quei demeriti che, in ogni caso, le consentiranno di essere ricordato semplicemente come il peggiore Ministro della storia della Repubblica e punto, (e questa palma credo non gliela tolga nessuno).
Mi riesce veramente difficile capire come abbia potuto - anche presso i *media* - accreditarsi come un fine politico. In realtà, solo in un Paese soggiogato da un provincialismo e da una mediocrità costanti è possibile un ribaltamento dei valori tale per cui la politica, invece che essere servizio, diventa una sorta di tessitura di trame e di scambio di favori personali con portatori di interessi.
Lei ha risposto sui 1.052 AFAV, dando una risposta che, a mio avviso, è un vero e proprio gioco di prestigio, mentre, a proposito della risposta sui 500...
PRESIDENTE. La pregherei di attenersi all'oggetto dell'interrogazione, quindi esattamente all'argomento, senatrice Corrado, perché questo non è un dibattito tra lei e il Ministro.
CORRADO *(Misto)*. È quello che sto facendo, signor Presidente: parlavo della procedura dei 500. La risposta è un affronto all'intelligenza collettiva e vorrei accennare alla lettera che alcuni di costoro - come sa, signor Ministro - hanno mandato al Presidente della Repubblica, mantenendola però riservata, per pudore, il che non significa che abbiano timore di ritorsioni, ma che si vergognano, di lei e della situazione.
Parliamo di professionisti plurititolati che collaborano da anni con la burocrazia creativa del suo Ministero e che però sono stati per l'ennesima volta, presi in giro e maltrattati.
Oggi... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. La senatrice Montevecchi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-02533 sulle prossime iniziative in materia di vincoli e di organizzazione nella tutela dei beni culturali, per tre minuti.
MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Ministro, come sa, oltre all'emergenza pandemica che stiamo affrontando da un anno, sullo sfondo, sempre più incombente, ce n'è una climatica, che necessita di un vero cambio di paradigma, che ponga al centro delle decisioni politiche il benessere del pianeta e delle persone.

La cultura può favorire lo sviluppo di nuovi modelli partecipati, ed è importante in questo contesto anche la tutela del paesaggio. Anche il documento dell'International council on monuments and sites (Icomos), presentato a Baku nel 2019, ci ricorda come il ruolo della cultura in questo senso sia importante e possa essere fondamentale.

Come ben sa, quando parliamo di paesaggio non parliamo solo di estetica, ma si entra anche in relazione con l'ambiente, quindi con i temi legati ai cambiamenti climatici, se è vero che entro il 2050 ci dobbiamo aspettare un innalzamento dei mari di 20 centimetri e se pensiamo anche a tutti i fenomeni di dissesto idrogeologico che si vanno aggravando nelle parti interne del nostro Paese. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbiamo destinato a questo solo il 3 per cento delle risorse; mi lasci dire che potevamo fare di più, soprattutto riguardo alle attività di manutenzione programmata, preventiva e ordinaria.

Sa bene che sono numerose le critiche mosse dai professionisti del comparto rispetto agli annosi problemi del settore: non si tratta solo di un'assenza di pianificazione e di fondi per la gestione ordinaria, ma di carenza di personale, prospettata sospensione delle attività di archeologia preventiva, come denunciano alcuni professionisti in un articolo de «il Fatto Quotidiano» del 19 maggio (quindi è recentissimo), perenne esternalizzazione dei servizi e assenza di un'attività di mappatura completa.

Sa bene che lo stringente cronoprogramma del Governo per mettere in campo gli appalti *green* rischia di mettere in difficoltà gli organismi che già si trovano sotto organico e sono colpiti da una riforma della loro organizzazione (quella del 2014) che ha fortemente penalizzato la loro efficienza e la loro efficacia.

Non si tratta quindi di fare barricate, tuttavia, signor Ministro, le chiedo quali iniziative intenda assumere in merito al prossimo decreto-legge semplificazioni, tenuto conto del principio costituzionale della tutela del patrimonio, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di risolvere queste annose criticità e i gravi problemi riferiti all'organizzazione e alla carenza di organico, soprattutto all'interno delle sovrintendenze.

PRESIDENTE. Il ministro della cultura, onorevole Franceschini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

FRANCESCHINI, *ministro della cultura*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Montevecchi perché ha posto i temi veri del personale senza bisogno di aggressioni di o di insulti e questo credo sia già un fatto positivo.

È evidente che, in riferimento all'esigenza che il PNRR comporta di rispettare i tempi per non perdere i finanziamenti, in questi giorni stiamo discutendo di procedure di velocizzazione e semplificazione che saranno oggetto di un provvedimento che il Consiglio dei ministri approverà in un tempo sufficientemente breve. In quella discussione ho ben chiaro - e ringrazio la senatrice Montevecchi per averlo ricordato in questa sede - che i principi della tutela sono scritti e stabiliti all'articolo 9 della Costituzione: siamo l'unico Paese ad avere tra i principi fondamentali la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio della Nazione. Pensiamo alla lungimiranza dei Padri costituenti, che scrissero più di settant'anni fa il principio della tutela del paesaggio.

In nome di quel principio e in forza anche di una legislazione italiana molto forte che risale agli Stati preunitari, poi a quella del 1939 e poi appunto alla Costituzione, dal punto di vista sia delle norme sia della presenza capillare sul territorio attraverso le soprintendenze, si è fatta un'operazione importante di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

È chiaro che poi il Parlamento potrà discutere, perché ovviamente il decreto-legge verrà sottoposto alla discussione parlamentare. Sono assolutamente disponibile e sto collaborando perché ci sono procedure che velocizzano, rendono più agevole e tolgono gli intoppi per rispettare i tempi, ma in generale, perché bisogna dare risposte alle istanze del mondo produttivo e dei cittadini, senza però indebolire i principi di tutela. Su questo credo che all'interno del Governo stiamo raggiungendo un equilibrio che il Parlamento potrà valutare.

Stiamo ragionando anche di misure straordinarie, come ad esempio l'ipotesi che per le opere del PNRR ci sia una soprintendenza unica nazionale che vale per le opere che attraversano le competenze territoriali di più soprintendenze, come capita per una grande infrastruttura o per quelle che superano

un determinato valore, sempre nell'idea di rendere più veloce senza indebolire i principi di tutela.
Esiste naturalmente il problema del personale. So che su questo abbiamo opinioni diverse, ma credo che la riforma delle sovrintendenze ne abbia agevolato il lavoro, perché prima ne esistevano tre (per i beni archeologici, per i beni architettonici e per i beni artistici) che intervenivano sullo stesso bene, spesso con sedi in città diverse e con pareri diversi, mentre a seguito della riforma c'è un'unica sovrintendenza che dà un'unica risposta al cittadino e alle imprese che fanno domanda, avendo al proprio interno le competenze in tutti questi settori.
C'è poi un problema di personale: ha parlato del concorso per 500 funzionari, il Dipartimento della funzione pubblica bandirà a breve una selezione per 250 funzionari di area terza per questo Ministero e soprattutto è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio del corso-concorso per i dirigenti tecnici del Ministero, che è già stato bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.
Esistono quindi un tema di personale e uno di regole: li affronteremo tutti, cercando di difendere il principio costituzionale di tutela cui tutti siamo tenuti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Montevecchi, per due minuti.
MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta. Sono lieta che il Ministro stia dichiarando pubblicamente di avere a cuore i temi della tutela e che farà tutto il possibile per trovare una sintesi tra questa esigenza, garantita dalla nostra Carta costituzionale, e quella di un cambio di paradigma e di una transizione ecologica.
Non sono soddisfatta, signor Ministro, perché non sono assolutamente convinta che la riforma delle sovrintendenze abbia portato aspetti positivi, ma non sono io a dirlo, bensì gli operatori stessi che operano ogni giorno in tutti i cantieri all'interno delle sovrintendenze. Le chiedo quindi di fare un ulteriore sforzo e di leggere con attenzione l'articolo che richiamavo de «il Fatto Quotidiano», ma anche quanto scrive oggi Andrea Carandini, presidente del FAI, in un intervento in cui le pone in modo molto chiaro, sintetico, ma incisivo, alcune questioni, tra cui anche quella della sovrintendenza nazionale. Più ci si allontana dal territorio, più a mio avviso si perdono i poteri di controllo su di esso.
Non c'è bisogno di barricate, ma di trovare con animo sereno, pensando al bene di questo Paese e del suo patrimonio artistico e paesaggistico, una quadra tra le esigenze di un cambio di paradigma in una direzione di ecologia e di decarbonizzazione e la tutela della nostra bellezza, perché anche quello è un diritto.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.
FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, nel ringraziarla per essere intervenuta prontamente, tuttavia vorrei rinforzare le motivazioni che l'hanno indotta ad intervenire durante l'esposizione della senatrice Corrado, perché voglio che sia lasciato agli atti che non è possibile utilizzare in quest'Aula le espressioni che la senatrice ha usato, che vanno assolutamente al di fuori del contenuto dell'interrogazione formulata al ministro Franceschini, ma soprattutto sono accuse infamanti, a mio avviso gravi, che voglio stigmatizzare. È stato detto, infatti, che il ministro Franceschini avrebbe costruito tutta la sua carriera politica su uno scambio di favori, in relazione a scambi di interessi personali. Penso che questa cosa sia grave: non è una giustificazione il fatto che questo avvenga quando le telecamere possono dare più risalto; resta comunque e sempre, sia quando ci sono le telecamere, sia quando non ci sono, il limite da non travalicare in quest'Aula, che è quello di fare offese diffamatorie, come in questo caso.
La prego quindi, signor Presidente, di estendere questa mia richiesta di stigmatizzazione alla Presidente del Senato. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, sicuramente sarà informata la Presidenza.
CORRADO *(Misto)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRADO *(Misto)*. Signor Presidente, desidero semplicemente far presente che non ho associato,

come dice il collega, la carriera del Ministro a quella situazione. Ho detto che solo un Paese in cui ci sono una cronica mediocrità e un cronico provincialismo può ribaltare i valori al punto di trasformare la politica da servizio a una questione di rapporti personali e di scambio di favori.
Era un'affermazione di ordine generale, non accetto l'interpretazione distorta che ne dà il collega.
PRESIDENTE. Senatrice Corrado, in ogni caso ha chiarito il suo pensiero. Ricordo comunque che, come sempre, ciascuno poi si assume la responsabilità di quanto afferma in Aula o fuori da essa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CORRADO *(Misto)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRADO *(Misto)*. Signor Presidente, da alcune settimane i viticoltori di Cirò, nel crotonese, territorio di antichissima tradizione vitivinicola, hanno lanciato l'allarme riguardo al Parco eolico denominato Timpe di Muzzunetti, che dovrebbe prevedere pale alte 200 metri nel cuore dei vigneti della DOC Cirò, a pochi passi dal mare, con impatto gravissimo sulla pianura del Fego e sulla valle del Lipuda, dove la bellezza del paesaggio viticolo è ormai da anni meta di appassionati enoturisti.
Dal 2003 ad oggi il progetto è stato modificato più volte e ha ottenuto diverse proroghe dalla Regione Calabria; l'ultima, nel 2018, permette di installare quattro aerogeneratori entro il 2021. Orbene, i tre parchi eolici già esistenti hanno inferto una grave ferita al territorio a Nord del Neto, punteggiato anche da pale isolate, sparse senza regole, e da mostri generati da un'edilizia incontrollata che suggella con il non finito il disordine urbanistico e l'incapacità di immaginare modelli di sviluppo che non prevedano l'utilizzo del cemento e il consumo di suolo.
A fronte dell'ennesimo attentato al territorio, però, c'è stata una sollevazione della comunità cirotana, solidale con i viticoltori, perché conscia dei gravi rischi per le 50 cantine attive e per la fiorente economia del territorio, dove la crescente attività enoturistica nella qualità del paesaggio è un fondamentale elemento di attrazione, oltre alla qualità organolettica dei vini.
I viticoltori non chiedono che il rispetto delle leggi già esistenti, signor Presidente: il quadro territoriale regionale paesaggistico (QTRP) del 2016, le linee guida nazionali sulle energie rinnovabili, l'articolo 9 della Costituzione e dunque il codice dei beni culturali del paesaggio, la normativa nazionale e regionale che regolamenta l'energia eolica in contesti riconosciuti di agricoltura di pregio, di paesaggi agrari consolidati e di produzioni agroalimentari di qualità.
Proprio ieri il Consiglio regionale calabrese e quello comunale di Cirò Marina hanno preso posizione contro la realizzazione del parco eolico. Mi compiaccio per queste prese di posizione, ma l'attenzione deve restare massima e gli orientamenti espressi devono tradursi in atti concreti per la definitiva tutela dei distretti di pregio.
In un territorio che vede ancora oggi tanti giovani emigrare, lo slancio di fiducia di chi vuole restare, pur tra mille difficoltà, per amore della propria terra, non sia umiliato da interessi privati che, oltre a una irrimediabile devastazione, null'altro lasceranno al territorio.
FLORIS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei tornare sulla questione della continuità territoriale. Come avevo già illustrato in un precedente intervento sul decreto-legge n. 45 del 2021 sui trasporti e le grandi navi, il bando di gara svolto per garantire i collegamenti tra Arbatax e la terraferma, nella linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, è andato deserto. Il collegamento con l'Ogliastra è garantito per il mese di giugno e, da notizie stampa, apprendiamo che a luglio non ci sarà più.
Invito pertanto la Presidenza a sollecitare una risposta all'interrogazione n. 4-05288 che abbiamo presentato per capire quali siano le reali intenzioni del Governo, se davvero intende tenere parte della Sardegna isolata dall'Italia, oppure se pensa che il collegamento con Cagliari sia sufficiente per assicurare la continuità territoriale navale nella linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, che, saltando Arbatax, diventerebbe Civitavecchia-Cagliari. Il Porto di Arbatax verrebbe tagliato fuori dai collegamenti marittimi di continuità territoriale, con la perdita di un'importante attività portuale e di posti di lavoro che attualmente vengono occupati.
Credo che non interessi, ai sardi perlomeno, se a garantirlo sia la compagnia Tirrenia o altra. Sono

convinto che il servizio debba essere garantito, anche se rappresenta un onere per lo Stato. Peraltro, è una spesa che va messa a regime per un servizio continuativo di continuità territoriale. Confido in una pronta risposta dal Governo per trovare una soluzione definitiva al problema.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE *(M5S)*. Signor Presidente, la Sicilia soffre un problema gravissimo nella gestione dei rifiuti, aggravato dall'imminente chiusura della discarica di Lentini, in provincia di Siracusa, che resta in esercizio solo grazie a continue proroghe. Eppure il presidente Musumeci era stato avvisato del rischio saturazione di quel sito e della necessità di conferire fuori dall'isola, come da avviso pubblico bandito dal Dipartimento acqua e rifiuti, a conferma del fallimento delle politiche della sua Giunta, che verrà pagato a caro prezzo dai siciliani.

La discarica di Lentini, oggi in amministrazione controllata, è stata gestita da Antonino e Salvatore Leonardi, rinviati a giudizio lo scorso 21 dicembre con l'accusa di aver creato un sistema di illecito smaltimento di rifiuti provenienti da oltre duecento Comuni siciliani, finalizzato all'esclusivo perseguimento di utili attraverso convenzioni con gli enti locali. Nessuna emergenza improvvisa, quindi, nessuna crisi delle ultime settimane.

Il tanto decantato piano dei rifiuti non è servito a nulla. Basti pensare che, per ovviare all'attuale situazione, il Presidente della Regione Sicilia nei giorni scorsi avrebbe rispolverato l'idea dannosa e obsoleta di ricorrere agli inceneritori. Al contempo, si insiste sull'utilizzo delle discariche già esistenti, come quella di Cozzo Vuturo, nell'ennese, un impianto che, come denunciamo da anni, ha già mostrato i suoi limiti, dai rischi per l'ambiente a quelli per la salute dei cittadini di Enna e Calascibetta, causati dagli sversamenti di percolato che, inquinando i corsi d'acqua e la falda idrica a valle, compromettono il buon nome di un comprensorio agricolo di qualità.

In questo scenario si inquadra la surreale vicenda dell'impianto di compostaggio di Dittaino, sempre nell'ennese, su cui ho presentato una specifica interrogazione per capire come mai un impianto di proprietà pubblica, finanziato interamente con risorse pubbliche, che risolverebbe i problemi del trattamento dei rifiuti organici di un'intera provincia, possa essere stato svenduto per ripianare i debiti dell'Ambito territoriale ottimale (ATO) di Enna, che ammontano a oltre 200 milioni, risultato di una scellerata gestione clientelare da parte della politica locale.

Il caso ennese è solo l'esempio a me più vicino di come la questione rifiuti sia stata affrontata senza una visione di insieme. In Sicilia non occorrono inceneritori, ma piuttosto puntare all'obiettivo europeo del 65 per cento di raccolta differenziata e del 10 per cento come soglia massima da inviare in discarica. Vanno incentivati sempre più i comportamenti virtuosi in linea con i principi dell'economia circolare.

Infine, occorre potenziare la rete di raccolta differenziata attraverso la creazione di *hub* dedicati al recupero dei rifiuti plastici e tessili, come previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasformando un problema in un'occasione di sviluppo, creando posti di lavoro e ponendo la Sicilia all'avanguardia nel settore del recupero.

La transizione ecologica passa anche attraverso queste buone pratiche. *(Applausi)*.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio intervento di oggi vuole portare all'attenzione di quest'Assemblea un danno ambientale causato dai fenomeni di piena e dalle correnti del Tevere, che hanno riversato alla foce di quello che era il biondo fiume tonnellate di rifiuti, che trasformano un paesaggio unico e suggestivo in un ambiente di degrado e pericoloso.

Nonostante i periodici interventi di polizia a carico delle amministrazioni locali, i risultati sono veramente limitati, sia nel tempo sia nella quantità di rifiuti smaltiti.

Vorrei sensibilizzare il Ministro della transizione ecologica per tutelare il delicato equilibrio di tutto quell'ambiente naturale che è la foce del Tevere, fra il X Municipio, Ostia e Fiumicino, un ambiente che ovviamente, come tutti sappiamo, è anche una risorsa per il turismo locale.

Vorrei quindi semplicemente conoscere - e su questo ho presentato anche un'interrogazione qualche

giorno fa - quali sono le intenzioni del Ministro, ribadendo in quest'Aula questo dramma ambientale, perché la foce del Tevere è davvero un ambiente molto delicato. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 25 maggio 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 25 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,19)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (**988**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le

procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

EMENDAMENTO

1.200

Cattaneo

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Sono a tal fine equiparati» *sopprimere le seguenti:* «il metodo dell'agricoltura biodinamica ed».

ARTICOLI DA 2 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «produzione biologica» o «metodo biologico»: la produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

b) «prodotti biologici»: i prodotti derivanti dalla produzione biologica di cui alla lettera *a)*;

c) «aziende»: le aziende agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura che adottano il metodo biologico di cui alla lettera *a)*.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 3.

Approvato

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Art. 4.

Approvato

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi della presente legge.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 5.

Approvato

(Tavolo tecnico per la produzione biologica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», il Tavolo tecnico per la produzione biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008, e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di

presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da un rappresentante nominato dal Ministro della transizione ecologica, da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione biologica e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici, da tre rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 13 e da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

5.100

De Bonis

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale» *con le seguenti*: «da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale».

5.200

Cattaneo

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico».

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 6.

Approvato

(Istituzione di un marchio biologico italiano)

1. È istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Capo V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 7.

Approvato

(Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato anche annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo della produzione biologica con l'obiettivo di:
a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali, con particolare riguardo ai piccoli produttori agricoli convenzionali di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;
b) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo svolto all'interno della filiera dalle piccole aziende agricole biologiche condotte dai piccoli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*,* anche attraverso la promozione di sistemi di certificazione di gruppo;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;
d) monitorare l'andamento del settore, anche attivando un'integrazione dei dati raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive, al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le seguenti finalità:
1) condividere le informazioni con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;
2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica nazionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;
e) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'articolo 13;
f) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

g) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;
h) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
i) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'articolo 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;
m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;
n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di ripartizione e utilizzazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di cui all'articolo 9, nonché sulle iniziative finanziate dallo stesso.

Art. 8.

Approvato

(Piano nazionale delle sementi biologiche)

1. Il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.
2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale e deve promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
3. Il piano di cui al comma 1 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 per una quota stabilita dal Ministro con proprio decreto.

EMENDAMENTO

8.200

Cattaneo

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Fondo per lo sviluppo della produzione biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, rispettivamente al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*, e al piano di cui all'articolo 8*,* nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*1*. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

6. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

9.200

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8*,* nonché, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d)*. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.».

ARTICOLI DA 10 A 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico e la sottoscrizione di contratti di filiera tra gli operatori del settore.

Art. 11.

Approvato

(Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresì previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;

b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo è destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attività;

c) nel piano triennale di attività del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Approvato

(Formazione professionale)

1. Lo Stato e le regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di

produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 13.

Approvato

(Distretti biologici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni.

2. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici nonché di salvaguardarne l'immagine, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica, eccetto gli impianti o le altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti connessi all'attività dell'azienda.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse

naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;

f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

6. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un consiglio direttivo, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'Unione europea e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionali. Il consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico al fine del riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero e le regioni promuovono, anche attraverso i propri siti *internet* istituzionali, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche mediante la predisposizione di schede che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

11. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo.

Art. 14.

Approvato

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:
a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;
b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici;
c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo rilevazioni dei prezzi pubblici di mercato;
3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, avendo particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;
7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.
2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.
3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme di attuazione.
4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.
5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di

riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *c)*, e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la condizione di cui alla presente lettera si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministero una richiesta di estensione delle regole, con la quale chiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi da 9 a 13 agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la

regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.
11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.
12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.
13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.
EMENDAMENTO
14.100

De Bonis

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole*: «una sola organizzazione interprofessionale» *con le seguenti:* «una o più organizzazioni interprofessionali»;

b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo*;

c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole*: «pari almeno al 30 per cento» *con le seguenti:* «pari almeno al 10 per cento»;

d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

e) *sopprimere i commi da 8 a 13*

ARTICOLI DA 15 A 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Accordi quadro)
1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prevedendo a favore dei produttori un corrispettivo pari almeno ai costi medi di produzione. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari almeno al 20 per cento del settore.
Art. 16.
Approvato
(Intese di filiera per i prodotti biologici)
1. Il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti biologici presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni biologiche nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;
d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici;
g) valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni di produttori biologici allo scopo di consentire agli stessi la pianificazione e la programmazione della produzione.
3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero, il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

Approvato

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il

decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima. Qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa, il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche di dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 18.

Non posto in votazione (*)

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis*. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non

registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

_____

(*) Approvato l'emendamento 18.200 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTO

18.200 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotte in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite

nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

ARTICOLI DA 19 A 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo può

adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Approvato

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 21.

Approvato

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul sostegno alle pratiche di allevamento che favoriscono il benessere animale

(**3-02527**) (19 maggio 2021) (*già* 4-02948) (20 febbraio 2020)

Unterberger, De Petris, Rizzotti. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

il 28 gennaio 2020, facendo seguito a quanto già annunciato nell'ottobre precedente, il Ministro francese dell'agricoltura, Didier Guillaume, ha presentato il piano di governo per la protezione e il miglioramento del benessere animale;

tra le 15 misure annunciate dal Ministro, le più incisive riguardano senz'altro l'abolizione, entro la fine del 2021, di due pratiche del tutto inaccettabili dal punto di vista della protezione animale, quelle cioè della triturazione dei pulcini maschi ("*culling*") e della castrazione senza narcosi dei suinetti, ancora ampiamente diffuse anche negli allevamenti italiani;

il piano lanciato a Parigi dal ministro Guillaume è il risultato dell'impegno assunto insieme al Ministro tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura, Julia Klockner, prima a Tolosa e poi a Berlino, per rispondere alle proteste dei consumatori e delle associazioni di protezione animale entro il 2021;

l'iniziativa intrapresa testimonia la crescente preoccupazione e, quindi, la necessità di un concreto impegno politico in favore della protezione animale, promuovendo forme di allevamento responsabili e rispettose del benessere e della vita animale;

in occasione dell'incontro di Berlino, i due Ministri hanno formalizzato un vero e proprio partenariato bilaterale, con il quale hanno impegnato i rispettivi Paesi a sviluppare, nell'arco del biennio 2020-2021, un quadro di interventi volti alla definitiva abolizione della cruenta pratica della triturazione dei pulcini maschi, mediante la condivisione di conoscenze scientifiche e la messa in opera di metodi alternativi (e prenatali), che consentano ai produttori di determinare preventivamente il sesso dei pulcini;

i Ministri hanno, infine, invitato la Commissione europea a sostenere tale approccio innovativo, nonché gli Stati membri dell'Unione europea a prendere parte all'iniziativa, eventualmente associandosi al partenariato franco-tedesco,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, considerato che l'Italia dovrebbe essere, al pari degli altri Paesi europei, in prima linea nella battaglia al sostegno del benessere animale, non ritengano utile associarsi all'iniziativa intrapresa dai Ministri francese e tedesca per la definitiva abolizione della pratica, condividendo la ricerca e l'implementazione di strumenti alternativi e sostenibili, o quali siano, in caso contrario, le misure che intendono porre in essere per mettere fine a questa cruenta pratica, ancora ampiamente diffusa nell'industria italiana dell'allevamento.

Interrogazione sui criteri di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021 e 2022

(**3-02529**) (19 maggio 2021) (*già* 4-05470) (18 maggio 2021)

Faraone, Carbone (*). - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

con nota del 23 marzo 2021, n. 0137532, trasmessa dal Ministro in indirizzo alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata avanzata la proposta di ripartizione dei fondi assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale (fondo FEASR) per gli anni 2021 e 2022, periodo transitorio determinato dallo slittamento della programmazione 2021-2027, che sarà avviata a partire dal 2023, a causa della pandemia in corso;

in particolare, si propone di cambiare i criteri di ripartizione del FEASR per gli anni 2021-2022, passando quindi dai criteri "storici", ai criteri "oggettivi", in quanto criteri in grado di allocare le risorse in maniera equa, paragonati all'applicazione delle risorse assegnate per il *de minimis*;

la nuova ripartizione proposta, a ben vedere, avrebbe un impatto economico deleterio nei confronti in particolare delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e dell'Umbria, con una perdita finanziaria che ammonterebbe a 407.407.433 euro, secondo quanto sostenuto dagli assessori regionali delle Regioni in questione in una lettera indirizzata al Ministro, nonché dalla risoluzione votata dall'Assemblea regionale siciliana (ARS) sul tema;

come riportato anche dalle fonti di stampa, sebbene il Ministro in indirizzo abbia ribadito in audizione di fronte alla Commissione attività produttive dell'ARS, che le riduzioni di fondi saranno minori rispetto alle cifre tuttora in circolazione sui mezzi di informazione, sarà il Consiglio dei ministri a decidere sulla questione relativa all'adozione dei nuovi criteri, a causa del mancato accordo tra le Regioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno adottare le più appropriate iniziative al fine di mantenere invariati i criteri di riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021 e 2022, consentendo un'equa ripartizione delle risorse volte a colmare il divario tra le aree economiche più evolute e quelle più marginali del Paese.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Interrogazione sulle misure per favorire la compensazione e l'assicurazione contro i danni atmosferici all'agricoltura

(**3-02512**) (12 maggio 2021)

Collina, Malpezzi, Taricco. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

tra la seconda metà di marzo e la prima metà di aprile 2021, l'intero territorio nazionale è stato colpito duramente da gelate tardive, che hanno causato ingenti danni alla produzione agricola, stimati nei casi più gravi tra il 50 e il 75 per cento;

le calamità naturali che colpiscono le produzioni agricole si ripetono ormai con cadenza periodica, provocando pesanti ricadute sulla redditività di numerose aziende agricole e sulle finanze pubbliche in ragione degli interventi di ristoro necessari alla ripresa delle attività colpite;

il fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, agli animali e agli impianti produttivi causati da calamità naturali ed eventi atmosferici di portata eccezionale. Il FSN interviene per incentivare per le aziende agricole la stipula di contratti assicurativi e prevede, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, interventi compensativi *ex post* in favore delle imprese agricole colpite dalle avversità atmosferiche in caso di danni a produzioni, strutture e impianti non ricompresi nel piano assicurativo annuale, ed interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola. Al fine di favorire la piena copertura assicurativa dai rischi climatici, in base agli articoli 2 e 2-*bis*, lo Stato concede agli imprenditori agricoli contributi sui premi assicurativi e sulle quote di adesione a fondi di mutualizzazione, che in alcuni casi possono arrivare al 70 per cento della spesa sostenuta. La sottoscrizione delle polizze assicurative è prevista su base volontaria e può avvenire in forma individuale o collettiva. La determinazione dei valori assicurabili con le polizze agevolate sono

stabiliti sulla base di rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA;

lo Stato ha destinato, nel periodo 2015-2020, risorse pari a complessivi 1,3 miliardi di euro, cui si aggiungono ulteriori stanziamenti previsti per il biennio 2021-2022, per la concessione di contributi sui premi assicurativi, al fine di prevenire le pesanti perdite di reddito da parte delle imprese agricole e zootecniche in caso di calamità naturali. La diffusione delle coperture assicurative agevolate nel settore agricolo, nonostante gli strumenti e le risorse a disposizione, non ha tuttavia ancora raggiunto livelli accettabili, determinando uno stato di crisi del settore ogni qualvolta si verifichi un evento climatico avverso. Il mercato assicurativo agevolato riguarda circa il 10 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) ed è caratterizzato da un'elevata concentrazione dei rischi assicurati su poche colture e da una dislocazione territoriale molto circoscritta in alcune aree del Paese;

secondo il rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura, realizzato da ISMEA, sulla base dei dati aggiornati al 2019, dopo un picco di 82.254 aziende assicurate nel 2014, tale valore è sceso a 58.905 nel 2017 per attestarsi a 63.651 aziende nel 2019. Secondo il rapporto, in quegli anni è cresciuto il totale delle superfici assicurate, superando i 1,2 milioni di ettari nel 2019 con una crescita del 10,3 per cento rispetto al 2018 e una netta prevalenza, l'81,4 per cento del totale, del Nord Italia;

le ragioni della scarsa diffusione delle coperture assicurative sui rischi delle catastrofi in agricoltura risultano fortemente condizionate da due fattori: a) la difficoltà delle compagnie di assicurazione a piazzare tali rischi presso le compagnie di riassicurazione internazionali; b) l'esistenza di importanti distretti produttivi, in particolare nel Centro-Sud, che non fanno ricorso alle assicurazioni agricole agevolate;

le esperienze degli ultimi 20 anni hanno dimostrato la scarsa efficacia dello strumento di intervento *ex post* del FSN. La diffusa mancata copertura assicurativa da rischi da catastrofi nel settore agricolo costringe, di volta in volta, il Governo a periodici stanziamenti di risorse aggiuntive del FSN per far fronte, in deroga alla normativa vigente, ai danni subiti dalle aziende agricole non assicurate, con oneri a carico del bilancio pubblico nell'ordine di centinaia di milioni di euro all'anno;

i mutamenti climatici in atto sono destinati ad accentuarsi nei prossimi anni con fenomeni di natura eccezionale sempre più frequenti. A fronte di tale scenario, unitamente al fenomeno di anti selezione del rischio, emerge il rischio di forti criticità in termini di sostenibilità tecnica del settore delle assicurazioni agricole e delle finanze pubbliche;

un maggiore coinvolgimento delle aziende agricole nella stipula delle polizze assicurative o nell'impegno in fondi mutualistici rappresenta, pertanto, un obiettivo fondamentale per il Paese, necessario a garantire la capacità dell'intero settore di reagire alle condizioni avverse e a godere in pieno dei benefici previsti dalla normativa vigente;

nel corso dell'ultimo decennio, la PAC ha dato notevole attenzione al tema della gestione del rischio nel settore agricolo, a tutela degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo della UE. Nella programmazione relativa al periodo 2021-2027, per garantire la redditività del settore, è stato previsto un rafforzamento delle misure di gestione del rischio con fondi a disposizione degli Stati membri per favorire l'accesso degli imprenditori agricoli a contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione e per l'adesione a fondi di mutualizzazione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e quali iniziative specifiche intenda assumere al fine di incrementare progressivamente in tutto il territorio nazionale la superficie e il numero delle imprese agricole che si avvalgono di polizze assicurative agevolate o di fondi mutualistici a copertura dei rischi da catastrofi in agricoltura, ivi compresi quelli non inseriti nei piani assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, anche valutando la possibilità di un quadro normativo che preveda formule parzialmente obbligatorie ed in forma combinata tra i due strumenti;

se non ritenga necessario, al fine di sostenere il settore agricolo, innalzare almeno fino all'80 per cento il contributo pubblico a copertura della spesa sostenuta delle imprese agricole per la stipula di polizze assicurative contro i rischi da calamità naturali e se intenda incrementare lo stanziamento di risorse del FSN utilizzando anche le risorse della PAC relative al periodo 2021-2027;

se non ritenga necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di rafforzare e promuovere i fondi

mutualistici in grado di compensare finanziariamente gli agricoltori e gli allevatori per le perdite derivanti da malattie o da un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento di portata geografica limitata;

se non ritenga urgente, per far fronte ai danni alle produzioni agricole dovuti agli eventi meteorologici avversi, prevedere in ogni caso un adeguato stanziamento di risorse in favore delle aziende che hanno subito danni alle produzioni, includendo negli aiuti anche le non assicurate.

Interrogazione sulle attuali criticità della rete autostradale della Liguria

(**3-02528**) (19 maggio 2021) (*già* 4-05458) (13 maggio 2021)

La Russa, Ciriani. - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* -

Premesso che:

nella giornata del 12 maggio si è assistito a un breve *sit in* da parte di alcuni consiglieri comunali di Chiavari presso l'uscita del casello del medesimo comune;

il loro disappunto riguarda l'improvvisa chiusura della tratta autostradale che sta causando pesantissime ripercussioni sul traffico cittadino e sulla prospettiva di ripartenza economico-turistica dei nostri comuni;

in data 26 novembre 2019 gli stessi consiglieri chiedevano agli organi di polizia di verificare l'avvenuta effettuazione delle verifiche statiche e di monitoraggio dei viadotti, nonostante le ispezioni e le verifiche siano di esclusiva pertinenza del concessionario e del Ministero;

a peggiorare la situazione si aggiunge la chiusura immediata ai tir oltre le 3,5 tonnellate per il viadotto valle Ragone sull'autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, in entrambe le direzioni, per interventi urgenti dovute alla necessità di adeguarsi alla normativa sui carichi. Il provvedimento provocherà, come è prevedibile, un aggravamento delle condizioni del traffico sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla via Aurelia;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-03777, pubblicato il 7 luglio 2020, nella seduta n. 236, il primo firmatario evidenziava la drammatica situazione in cui versa l'intera rete autostradale ligure ed i conseguenti disagi cui sono sottoposti i residenti ed i turisti. Si sottolineava come la persistente situazione generi una crescente difficoltà di spostamento quotidiano, sia per recarsi a lavoro, sia per il trasporto delle merci, sia per quanti volessero raggiungere le molteplici località di villeggiatura dell'area. Da non trascurare i rischi che corrono quanti sono costretti a percorrere le autostrade di Liguria, già di per sé caratterizzate da carreggiate strette e innumerevoli curve: rischi oggi amplificati dai numerosi scambi di carreggiata presenti;

al suddetto atto ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Ministro in indirizzo;

nella seduta dell'Assemblea del 23 luglio 2020, n. 244, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, lo stesso primo firmatario sottolineava che la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. Come se ciò non bastasse, si è pure aggravata la situazione, perché non vengono fatti i lavori sull'unica strada alternativa, la via Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione;

si ritiene gravissimo ed irresponsabile da parte di Autostrade prevedere la paralisi del traffico cittadino senza preventivamente coordinarsi su *timing* e modalità con i comuni interessati sui cui si riversano inevitabilmente i disagi, poiché impossibilitati ad organizzarsi preventivamente;

si evidenzia anche l'importanza logistica della regione Liguria e della sua rete portuale, per tutto il "sistema Paese", *in primis* per le tante aziende del nord ovest italiano;

la stagione estiva è di vitale importanza per l'economia regionale, ed è già partita in ritardo e con molteplici problematiche dovute agli adeguamenti cui debbono attenersi gli operatori per garantire la sicurezza sanitaria,

si chiede di sapere con quali modalità ed entro quale termine il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di risolvere rapidamente gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e la sicurezza della rete ed assicurando il necessario supporto economico per l'importante pregiudizio a danno dei cittadini e delle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui

sono loro malgrado costretti, si trovano nell'impossibilità di operare, specie nel periodo in cui si concentra l'afflusso turistico decisivo per l'economia della regione.

Interrogazione sulla realizzazione dei progetti di alta velocità ferroviaria e sulla costruzione di un ponte sullo stretto di Messina

(**3-02531**) (19 maggio 2021)

Bernini, Malan, Mallegni, Barachini, Barboni, Paroli, Perosino, Rizzotti, Tiraboschi. - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* -

Premesso che:

lo sviluppo infrastrutturale è fondamentale per la crescita dell'Italia, per attivare e attirare investimenti in tutti i settori dell'economia, con importanti effetti diretti anche sul numero degli occupati;

la competitività del Paese è strettamente legata al potenziamento e alla riqualificazione del sistema infrastrutturale ferroviario, viario, portuale e aeroportuale, nonché allo sviluppo delle grandi reti di trasporto, integrate con i corridoi multimodali nazionali ed europei;

molte sono le opere infrastrutturali che rispondono ad un piano strategico già condiviso con l'Unione europea, e i cui lavori possono avere inizio o proseguire nel brevissimo termine;

ammontano a circa 62 miliardi di euro gli interventi sulle infrastrutture, sulla mobilità e sulla logistica sostenibili contenuti nel PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 47 miliardi di euro in più rispetto alle risorse previste a legislazione vigente;

i progetti vengono finanziati per 41 miliardi con le risorse europee del programma "Next generation EU" (40,7 miliardi) e con quelle del "React EU" (313 milioni), cui si aggiungono risorse nazionali per quasi 21 miliardi di euro, di cui 10,6 dal fondo complementare e 10,3 miliardi dallo scostamento di bilancio;

i fondi nazionali perseguono i medesimi obiettivi di quelli europei, ma in alcuni casi finanziano progetti che non possono concludersi entro il 2026 quali l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria per la quale sono previsti oltre 11 miliardi di euro e la Brescia-Vicenza-Padova con 4,6 miliardi, sui complessivi 25 miliardi previsti per questo tipo di linee ferroviarie;

oltre a ciò, le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo agli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento ed ora è possibile accelerare la realizzazione di 58 opere attese da molto tempo;

il Ministro ha altresì trasmesso alle Camere la relazione finale del gruppo di lavoro tecnico che contiene diverse valutazioni sugli sviluppi del progetto del sistema di attraversamento stabile dello stretto di Messina;

il Ministro in un'intervista al quotidiano "La Stampa" del 12 maggio ha affermato sulla TAV Torino-Lione: "L'opera è in esecuzione, sulla tratta europea c'è un accordo definito e approvato dal Parlamento. Sulla tratta nazionale serve la progettazione e il dibattito pubblico, così da ragionare sul tracciato e sulle opere compensative, coinvolgendo i cittadini";

le linee guida e gli indirizzi sono già stati definiti a partire dal 2006 dall'osservatorio della Torino-Lione, con il coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati all'opera, e ulteriori consultazioni e ritardi potrebbero far perdere i fondi europei assegnati all'epoca,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sulle conclusioni del gruppo di lavoro sull'attraversamento dello stretto di Messina, sulla volontà di realizzare il ponte e sui tempi di realizzazione;

quale sia la sua reale intenzione sulla linea Torino-Lione, posto che il progetto è stato deciso dal Governo e dal Parlamento e già condiviso dai territori, e quindi se non si intenda nominare un commissario per accelerare le procedure per il compimento dell'opera, anche per non perdere i fondi europei a tal scopo destinati;

se ci sia una stima dei tempi necessari al completamento degli altri progetti sulle linee ad alta velocità e alta capacità, oltre a quelli citati, quali Liguria-Alpi, Palermo-Catania-Messina, Napoli-Bari,

Verona-Brennero, Roma-Pescara, Orte-Falconara, Taranto-Battipaglia.

Interrogazione sulla programmazione dell'attività di sorveglianza ed ispezione dei viadotti autostradali (**3-02530**) (19 maggio 2021)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Ripamonti, Bruzzone. - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili* -

Premesso che:

nell'aprile 2020 sono state emanate le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di sorveglianza di ponti e viadotti, che costituiscono il riferimento per l'adozione, da parte di ANAS e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi, nonché agli eventuali provvedimenti di limitazione del traffico;

i ritardi burocratici incidono notevolmente sulla programmazione e sull'esecuzione degli interventi di manutenzione obbligatoria a cui devono essere sottoposti i viadotti in base ai parametri stabiliti dalle linee guida;

le ispezioni da parte del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possono determinare la chiusura immediata di intere tratte autostradali che presentano delle criticità a causa dei ritardi nella manutenzione;

un meccanismo siffatto può creare delle vere e proprie distorsioni, con l'adozione improvvisa di provvedimenti di limitazione del traffico in seguito a sopralluoghi da parte del personale del Ministero e di ASPI, creando disagio per tutti gli operatori, cittadini e imprese;

tale situazione si è verificata, ad esempio, lo scorso 11 maggio quando è stata disposta la chiusura immediata al transito dei mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate nel viadotto valle Ragone sulla autostrada A12, tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante in entrambe le direzioni;

tale chiusura è stata disposta in seguito ad ispezioni, avvenute all'alba, da parte del personale del Ministero;

i sindaci dell'area avevano più volte segnalato ad Autostrade per l'Italia la necessità di un controllo dell'area relativa al viadotto di valle Ragone, da ultimo nel febbraio 2021, a queste sollecitazioni la società ha risposto ribadendo l'effettuazione delle verifiche trimestrali d'ordinanza;

a tre anni dalla tragedia del ponte Morandi non esiste ancora un piano che garantisca la compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle opere e le esigenze di imprese e cittadini;

queste misure di blocco improvviso penalizzano soprattutto i trasporti cosiddetti eccezionali, creando gravissimi danni economici a tutti gli operatori del settore;

tale situazione rischia di sfavorire anche tutti i cittadini e le imprese che usufruiscono del trasporto su gomma, causando code e rallentamenti dovuti allo spostamento obbligato dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per modificare questo meccanismo distorsivo di chiusure improvvise di autostrade importanti, chiarendo anche il criterio in base al quale sono scelte le arterie oggetto di ispezione, al fine di garantire una compatibilità tra gli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e l'esercizio di tutte le attività economiche, compresa quella dei trasporti eccezionali.

Interrogazione sulle procedure di reclutamento di personale per il settore della cultura (**3-02532**) (19 maggio 2021)

Corrado. - *Al Ministro della cultura* -

Premesso che:

la gestione del personale in seno al Ministero della cultura è, da tempo, un punto molto dolente. Tagliata la pianta organica da circa 25.000 a circa 19.000 unità, stante la combinazione di pensionamenti massivi e blocco del *turnover*, restano in servizio effettivo poco più di 12.000 dipendenti, con lacune gravissime in tutti i ruoli. I concorsi, *ex* articolo 97 della Costituzione, sono rarissimi e l'amministrazione "creativa" vigente al Collegio Romano sembra, a giudizio dell'interrogante, capace solo di architettare selezioni che ignorano titoli, esperienze e meriti per basarsi invece su criteri opinabili;

limitatamente alle procedure in atto, il concorso bandito nel 2019 per 1.052 posti di addetti alla fruizione accoglienza e vigilanza (AFAV) è fermo da quasi due anni. Svolta *ante* emergenza COVID la preselezione degli oltre 200.000 candidati e pubblicati gli esiti, gli 8.414 potenziali interessati (alla prova scritta saranno infatti ammessi fino ad otto volte il numero dei posti messi a bando), non sanno quando si svolgerà lo scritto (per accelerare, invece che in modalità decentrata, si potrebbe pensare di tenerlo a Roma in simultanea), né sanno se, superato quello, saranno chiamati a sostenere la prova orale come previsto nel bando. A quest'ultima si potrebbe rinunciare, in tempo di pandemia, tanto più che la conoscenza di CAD e ITC e la padronanza della lingua inglese saranno accertate nello scritto, e soprattutto in considerazione della drammatica carenza di personale del Ministero;

la selezione indetta, invece, il 29 dicembre 2020 per le collaborazioni a contratto con le Soprintendenze ABAP, *ex* art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di 500 professionisti (archeologi, architetti, storici dell'arte, ingegneri, assistenti di cantiere e tecnici contabili) tocca, a parere dell'interrogante, vertici di scorrettezza senza precedenti; anomalie si rinvengono già nell'avviso di selezione, poi nelle liste provvisorie dei vincitori e degli idonei ricavate dalle 2.138 istanze pervenute, nella comunicazione che procrastina l'ostensione degli atti per i moltissimi presunti non idonei, che hanno fatto istanza, nella mancata richiesta del *curriculum*, nella ripartizione dei punteggi e altro,

si chiede di sapere:

a proposito del concorso per 1.052 AFAV, se il Ministro in indirizzo sia in grado di indicare una data certa per lo svolgimento della prova scritta, confermare o meno la prova orale e illustrare un cronoprogramma ragionevolmente preciso in ordine alla tempistica dell'intera procedura;

a proposito della selezione dei 500 collaboratori delle Soprintendenze ABAP, se il Ministro non ravvisi l'opportunità di un'immediata sospensione e revoca di detta selezione, nonché la necessità del contestuale avvio di una più rapida, coerente ed economicamente vantaggiosa procedura di internalizzazione delle figure professionali dipendenti della società *in house* ALES S.p.A., posto che dette risorse risulterebbero già al servizio del bene pubblico (si veda la circolare n. 137 del 26 aprile 2021 DG Organizzazione), ma sotto il giogo dell'interesse privatistico.

Interrogazione sulle prossime iniziative in materia di vincoli e di organizzazione nella tutela dei beni culturali

(**3-02533**) (19 maggio 2021)

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Castellone. - *Al Ministro della cultura* -

Premesso che:

sono stati apprezzati gli sforzi sostenuti durante l'emergenza pandemica per sostenere i lavoratori del settore della cultura, nonostante talune criticità emerse in merito al sistema del *welfare* e alla mancanza di chiarezza di talune norme emergenziali sulla natura contributiva di alcuni sostegni, poi risolte anche con un intervento dell'Agenzia delle entrate;

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'attuale Governo destina alla cultura 4,275 miliardi di euro, a cui si sommano 1,460 miliardi di euro del fondo complementare per la realizzazione del "piano strategico grandi attrattori culturali", finalizzato al finanziamento di 14 interventi specifici, a fronte invece di un patrimonio diffuso;

le azioni di tutela del patrimonio culturale e ambientale risiedono tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale e il loro perseguimento è prioritario rispetto ad ogni altro interesse;

considerato che:

rispetto al totale degli investimenti, la spesa destinata alla cultura è di solo circa il 3 per cento del totale e risulta essere incentrata più a promuovere "l'attrattività dei luoghi" più che a porre le basi per lo sviluppo di un nuovo paradigma culturale basato sul benessere del pianeta e delle persone, come ribadito in più consessi internazionali e nel "nuovo Bauhaus" europeo;

il tema della tutela del patrimonio culturale è legato alla sua effettività: in questo senso, occorrerebbe quindi riflettere sulla quantità di mezzi finanziari introdotti e sui risultati attesi; sulle attività di pianificazione e manutenzione programmata, preventiva ordinaria e straordinaria; sulle attività di mappatura; sull'adeguatezza dei contratti applicati ai professionisti dei beni e delle attività

culturali e dell'organigramma ministeriale e periferico;

la logica emergenziale che guida gli interventi sul patrimonio culturale è quella che erroneamente, a giudizio degli interroganti, vede il momento "autorizzatorio" come un ostacolo alla realizzazione degli interventi, mettendo a rischio la conservazione del patrimonio artistico e del paesaggio;

anche in riferimento al "*recovery art*", alcune perplessità sono state espresse riguardo sia alla localizzazione dei depositi sia con riferimento al problema di carenza dell'organico per le ordinarie attività di manutenzione;

considerato inoltre che:

numerose sono le critiche mosse dai professionisti del comparto rispetto ai problemi del settore (come, ad esempio, da un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 19 maggio 2021, "Archeologia, via le tutele per far spazio al recovery"), come: l'assenza di pianificazione e di fondi per la gestione ordinaria; la carenza di personale; la possibile sospensione delle attività di archeologia preventiva; l'esternalizzazione dei servizi e l'assenza di un'attività di mappatura completa;

lo stringente cronoprogramma del Governo per mettere in campo gli appalti "*green*" rischia di mettere in difficoltà gli organismi che già si trovano in situazione di sottorganico;

le norme di semplificazione che il Governo si accinge ad adottare non possono non tenere conto delle esigenze prioritarie e del dovere costituzionale di tutela e di conservazione, ai fini di una pubblica fruizione, del patrimonio culturale e paesaggistico,

si chiede di sapere:

quali posizioni il Ministro in indirizzo intenda assumere con particolare riferimento al "decreto semplificazione" atteso in Consiglio dei ministri, tenendo conto delle garanzie costituzionali di cui all'articolo 9 della Costituzione;

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per risolvere l'annoso e grave problema di carenza dell'organico presso gli organi ministeriali e periferici, ovvero le Soprintendenze;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per correggere la riforma organizzativa delle Soprintendenze che ha causato gravi criticità nel funzionamento e nell'efficacia della loro azione sul territorio.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 988 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 988:

sugli articoli 2, 3 e 4, il senatore Totaro avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sugli articoli 10 e 11, il senatore D'Alfonso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Nugnes avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova,

Berutti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Donno, Evangelista, Floridia, Galliani, Gallone, Giacobbe, Iori, Iwobi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Petrocelli, Pichetto Fratin, Pinotti, Pucciarelli, Quagliariello, Ronzulli, Rossomando, Segre, Sileri, Sudano, Vaccaro, Vallardi, Vono e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Sbrollini, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi e Tosato.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Sbrollini, per attività della 7ª Commissione permanente; Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Biti, Endrizzi e Tosato.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza la senatrice Garavini, in sostituzione del senatore Faraone, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Errani Vasco, Grasso Pietro, Laforgia Francesco, Ruotolo Sandro, Buccarella Maurizio

Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2232)

(presentato in data 18/05/2021);

senatori Mallegni Massimo, Caliendo Giacomo, Dal Mas Franco, Vitali Luigi, Modena Fiammetta

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di proprietà sulla casa (2233)

(presentato in data 18/05/2021);

senatore Mallegni Massimo

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2234)

(presentato in data 18/05/2021);

senatori Fedeli Valeria, D'Alfonso Luciano, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Ferrazzi Andrea, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Pinotti Roberta, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Vattuone Vito

Modifica del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche (2235)

(presentato in data 18/05/2021);

senatori L'Abbate Patty, Santillo Agostino, Pesco Daniele, Licheri Ettore Antonio, Fenu Emiliano, Turco Mario, Castellone Maria Domenica, De Lucia Danila, Lanzi Gabriele, Naturale Gisella, Puglia Sergio, Lupo Giulia, Di Girolamo Gabriella, Mautone Raffaele, D'Angelo Grazia, Lomuti Arnaldo, Gaudiano Felicia, Pellegrini Marco, Perilli Gianluca, Santangelo Vincenzo, Castiello Francesco, Pirro Elisa, Airola Alberto, Presutto Vincenzo, Mantovani Maria Laura, Pavanelli Emma, Leone Cinzia, Evangelista Elvira Lucia, Ricciardi Sabrina, Lorefice Pietro, Trentacoste Fabrizio, Gallicchio Agnese, Vanin Orietta, Corbetta Gianmarco, Pisani Giuseppe

Disposizioni in materia di transizione ecologica, per il contrasto all'aumento dei gas serra fluorurati, provenienti dalla refrigerazione commerciale (2236)

(presentato in data 19/05/2021);
senatori Montevecchi Michela, Airola Alberto, Corbetta Gianmarco, De Lucia Danila, Donno Daniela, Lanzi Gabriele, Maiorino Alessandra, Nocerino Simona Nunzia, Pavanelli Emma, Pisani Giuseppe, Romagnoli Sergio, Trentacoste Fabrizio, Vanin Orietta, Mantero Matteo, Di Girolamo Gabriella, Bottici Laura

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria nella fase finale della vita (2237)
(presentato in data 19/05/2021);
senatori Binetti Paola, Saccone Antonio, Minuto Anna Carmela, Stabile Laura, Papatheu Urania Giulia Rosina, Mallegni Massimo, Aimi Enrico, Ferro Massimo, Tiraboschi Maria Virginia, Malan Lucio, Serafini Giancarlo, Rizzotti Maria, Riccardi Alessandra, Marin Raffaella Fiormaria, Doria Carlo, Lunesu Michelina, Rivolta Erica, Floris Emilio, De Poli Antonio

Istituzione della Giornata nazionale per i Rare Sibling (2238)
(presentato in data 19/05/2021);
senatori Paroli Adriano, Mallegni Massimo

Disposizioni in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno (2239)
(presentato in data 19/05/2021);
senatori Candura Massimo, Augussori Luigi, Calderoli Roberto, Casolati Marzia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Pepe Pasquale, Pirovano Daisy, Riccardi Alessandra

Delega al Governo per la disciplina della normativa pensionistica del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2240)
(presentato in data 20/05/2021);
senatori Vallardi Gianpaolo, Doria Carlo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano

Disposizioni sulla promozione e valorizzazione della dieta mediterranea (2241)
(presentato in data 20/05/2021);
senatore Augussori Luigi

Modifica alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali (2242)
(presentato in data 20/05/2021).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 6a Commissione permanente (*Finanze e tesoro*)*:*
Marino, Faraone, Garavini, Cucca, Sbrollini, Bonifazi, Carbone, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Nencini, Parente, Renzi, Sudano e Vono - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale", previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 12a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 32).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera in data 17 maggio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione per l'anno 2021 dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali nello stato di previsione del Ministero della cultura (n. 259).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, con lettere in data 17 maggio 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86) e la proposta di nomina del dottor Andrea

Agostinelli a Presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà i rispettivi pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030 (COM(2021) 236 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 maggio 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza tra 56 kW e 130 kW e superiore a 300 kW al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (COM(2021) 254 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 14 luglio 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 al 20 maggio 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 106

AIMI ed altri: sulla distruzione di monumenti progettati da architetti italiani degli anni '30 in Albania (4-05129) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
BARBARO: sulla morte dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci in Congo (4-04967) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
BARBARO, RAUTI: sulla morte del procuratore militare che indagava sull'omicidio dell'ambasciatore italiano Attanasio e sui rischi per il personale diplomatico in Congo (4-05052) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
BORGONZONI ed altri: sui mancati investimenti nelle officine di manutenzione rotabili di Trenitalia di Bologna e Rimini (4-04838) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)
D'ARIENZO ed altri: sul congedo di paternità per i dipendenti pubblici (4-05365) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)
DI MICCO ed altri: sull'esito del concorso interno per marescialli delle forze armate bandito nel 2018 (4-02490) (risp. GIOVANNINI, *ministro della difesa*)
IWOBI ed altri: sulla morte del procuratore militare che indagava sull'omicidio dell'ambasciatore italiano Attanasio (4-05040) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
LANNUTTI ed altri: sulla morte in Colombia di Mario Carmine Paciolla (4-05193) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

MARIN, BINETTI, SAPONARA, LUNESU, DORIA, BERGESIO, PIANASSO, CANTU', ALESSANDRINI, TESTOR, FERRERO, PISANI Pietro, FREGOLENT, ZAFFINI, RAUTI, MARINELLO, RIZZOTTI, STABILE, SICLARI, PISANI Giuseppe, BARBARO, FLORIS, MAUTONE - Il Senato,

premesso che:

il *lockdown* e, in generale, le restrizioni della libertà e la situazione di emergenza hanno fortemente inciso sul benessere psichico della popolazione. In quest'ultimo anno, secondo i dati riportati dall'ISTAT, i disturbi mentali sono aumentati sensibilmente, la percentuale di popolazione che ha presentato patologie depressive è passata dal 6 per cento nel 2019 al 17,3 per cento nel 2020, così come la percentuale di popolazione che ha riferito di soffrire di ansia, passata dall'11,1 per cento nel 2019 al 20,8 per cento nel 2020. L'AIFA riporta che durante la pandemia la vendita di antidepressivi è aumentata del 18 per cento. Tra i soggetti maggiormente colpiti ci sono sicuramente i bambini ed in particolare gli adolescenti, dai dati emersi dall'indagine "I giovani ai tempi del Coronavirus", condotta da IPSOS per "Save the Children" gli adolescenti dicono di sentirsi stanchi (31 per cento), incerti (17 per cento), preoccupati (17 per cento), irritabili (16 per cento), ansiosi (15 per cento), disorientati (14 per cento), nervosi (14 per cento), apatici (13 per cento), scoraggiati (13 per cento);

secondo uno studio della Società Italiana di Psichiatria (SIP), pubblicato su "Bmc Psychiatry", nella prima ondata della pandemia COVID-19 nel nostro Paese sono state ridotte le attività dei Servizi di salute mentale, per cui il 20 per cento dei centri ambulatoriali è rimasto chiuso e il 25 per cento ha ridotto gli orari di accesso. Tutte le attività hanno avuto una significativa diminuzione, come i consulti psichiatrici ospedalieri (meno 30 per cento), le psicoterapie individuali (meno 60 per cento), le psicoterapie di gruppo e gli interventi psicosociali (meno 90/95 per cento), il monitoraggio di casi in strutture residenziali (meno 40 per cento). E ancora, il numero dei posti letto negli SPDC degli ospedali è sceso del 12 per cento, a causa della conversione in unità per pazienti positivi al COVID, o per garantire una maggiore distanza fisica per i pazienti;

tale situazione mostra chiaramente come il problema della salute mentale si sia acuito nell'ultimo periodo, comportando un netto aumento delle richieste di aiuto e di supporto e come la risposta a tale situazione sia stata chiaramente inadeguata;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la depressione rappresenta la principale causa di malattie e disabilità a livello globale. In Europa, i cittadini affetti da tale problematica di salute mentale sono più di 35 milioni. In Italia la situazione riflette il medesimo *trend*. Gli effetti di questa situazione non ricadono unicamente sull'individuo, ma sull'intera comunità. I disturbi psichici, infatti, hanno un impatto pesante sulla durata della vita e sulla sua qualità, con gravi ripercussioni sul piano personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo;

l'OMS ritiene che la prevenzione e la tutela della salute mentale siano strettamente correlate alla capacità di comprendere e riconoscere i sintomi e i segni premonitori dei disturbi. Questo soprattutto alla luce del fatto che, secondo l'Organizzazione, il 10-20 per cento di bambini e adolescenti nel mondo soffre di problemi mentali e che la metà di questi comincia all'età di 14 anni;

a livello mondiale, il suicidio è diventato la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni e lo stesso vale per l'Italia, dove interessa soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni, come riportava l'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma nel 2019;

in Italia, la salute viene riconosciuta come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. È un diritto riconosciuto dalla Carta costituzionale (articolo 32, primo comma, della Costituzione) ed in questo senso il contenuto del diritto alla salute appare come diritto sociale fondamentale, essendo intimamente connesso al valore della dignità umana: diritto a un'esistenza degna e rientra nella previsione dell'articolo 3 della Costituzione;

nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), il termine salute ricorre in diversi passaggi del testo, dal Preambolo agli articoli specifici (artt. 18, 23, 24, 25, 26, 27), in cui si evincono i diritti da garantire alle persone di minore età sul piano del loro pieno sviluppo e benessere psico-fisico, della promozione della salute fisica e mentale, della parità di accesso ai servizi,

della garanzia di adeguati sistemi di assistenza e protezione e in definitiva del riconoscimento del diritto di ogni fanciullo a raggiungere un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale;

la salute mentale ha le sue radici nell'infanzia, a partire dal concepimento, si svolge lungo tutto l'arco dell'età evolutiva. Invero, la ricerca scientifica mostra come la maggior parte dei disturbi psichiatrici che si evidenziano in età evolutiva, se non sono adeguatamente e tempestivamente individuati e trattati, permangano anche in età adulta, con evidenti conseguenze sulla salute dei soggetti affetti e delle loro famiglie, con inevitabili ricadute sulla società nel suo complesso;

è indispensabile, quindi, programmare interventi di promozione della salute mentale degli adolescenti coinvolgendo contesti scolastici, educativi e sociali, in modo da contenere la fase di disagio psicologico che può essere considerato fisiologico, ma che potrebbe evolvere, a seconda di una serie di fattori concatenati, in disturbi;

caposaldo della legislazione nazionale in tema di salute mentale è la legge 13 maggio 1978, n. 180, nota anche come «legge Basaglia», dal nome del suo promotore, lo psichiatra Franco Basaglia. Tale legge ha disposto la chiusura degli ospedali psichiatrici (cosiddetti manicomi);

a completamento di tale percorso sono state poi emanate le leggi n. 9 del 2012 e n. 81 del 2014, che hanno decretato il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Nel 2017 si è completata la chiusura di tutti e 6 gli OPG italiani. Gli OPG sono stati sostituiti dalle REMS (Residenze per le misure di sicurezza), strutture sanitarie residenziali con non più di 20 posti letto;

a tutt'oggi, però, la legge Basaglia non ha avuto integrale applicazione, poiché presenta diverse criticità. Invero, tale legge si è limitata a trasferire alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'assistenza psichiatrica, non fornendo alcuna precisa indicazione operativa, non avendo fissato modi e tempi di applicazione e, soprattutto, non avendo previsto sanzioni in caso di inadempimento. Tutto ciò ha comportato la disapplicazione della legge e l'applicazione difforme del dettato normativo e, dunque, un quadro assolutamente disomogeneo tra regione e regione. Ancora oggi, a 43 anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'attuazione rimane disomogenea;

il fulcro dell'organizzazione territoriale è rappresentato dal Dipartimento di salute mentale (DSM), che include tutte le strutture e i servizi adibiti alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nel territorio. I servizi compresi nel DSM sono: i centri di salute mentale (CSM), i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), le strutture semiresidenziali, le strutture residenziali di lungo-assistenza e residenzialità;

come riportato da uno studio della Società italiana di psichiatria, le risorse riservate alla malattia mentale non sono sufficienti rispetto ai numeri del fabbisogno. L'Italia risulta al ventesimo posto in Europa come numero di psichiatri che lavorano nel comparto pubblico e come spesa per la salute mentale. In Italia si investe solo il 3,5 per cento del *budget* della sanità per il settore della salute mentale, a fronte di medie del 10-15 per cento di altri grandi Paesi europei. Questo significa lasciare i servizi privi di personale: attualmente si riscontra un *deficit* di operatori che va dal 25 al 75 per cento in meno dello *standard*;

i centri di salute mentale non sono equamente distribuiti. In alcune regioni, per via delle razionalizzazioni e degli accorpamenti, vanno ulteriormente riducendosi di numero, insistendo su aree estese e popolazioni sempre più numerose. Molte volte sono aperti per fasce orarie ridotte, ad eccezione di alcune realtà regionali, 8-12 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Frequente è la riduzione alle sole visite ambulatoriali, limitatamente a mere prescrizioni farmacologiche;

per quanto concerne la dotazione dei posti letto nel sistema pubblico di salute mentale, l'effetto della legge n. 180 e del «Progetto Obiettivo per la tutela della Salute Mentale 1994-96» (decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile del 1994), con il quale veniva fissato per le regioni italiane il parametro di riferimento di 10 letti per 100.000 abitanti, è stato quello di collocare il nostro Paese all'ultimo posto per dotazione di posti letto psichiatrici per 100.000 abitanti, a fronte di un livello medio europeo quasi 7 volte maggiore (66). Detta distribuzione di posti letto risulta poi fortemente disomogenea tra Regione e Regione: si va da un minimo di 3.5 posti letti per la Basilicata a 16.9 posti letto nella Provincia di Bolzano;

il servizio sanitario per la salute mentale è poi completato da una rete di circa 2.000 strutture residenziali e 850 semi residenziali, che offrono rispettivamente 50 e 30 posti letto per 100.000 abitanti sul territorio: si tratta di strutture generalmente piccole di 13 e 18 posti per struttura. Anche per queste strutture si ha una forte diseguaglianza nella distribuzione regionale: si va da un minimo di 30 posti per 100.000 abitanti in regioni come la Campania e la Calabria, ad un massimo di 180/200 posti in regioni come la Liguria e la Valle d'Aosta;

un dato allarmante riguarda anche l'assistenza ai più giovani: in Italia ci sono solo 325 posti letto di neuropsichiatria infantile. Dunque, solo un terzo dei bambini e degli adolescenti che hanno bisogno di un ricovero in neuropsichiatria infantile per un disturbo psichiatrico acuto riescono ad essere ricoverati effettivamente in questo reparto;

il comparto pubblico di salute mentale, dunque, è incapace di soddisfare la domanda di coloro che sono affetti da tali disturbi, e che sono dunque costretti, se ne hanno le possibilità economiche, a rivolgersi a strutture private, sobbarcandosi l'intero costo delle cure;

la questione maggiormente rilevante è quella relativa alla mancanza di un'adeguata assistenza alle famiglie e ai pazienti, quando il malato non è consenziente. In questa situazione, la persona non riconosce di avere bisogno di cure e, di fatto, le famiglie non hanno gli strumenti per costringerla a farlo, in quanto si tratterebbe di una violazione della libertà del soggetto. La conseguenza diretta è che il malato spesso non viene sottoposto ad alcun tipo di psicoterapia, né di terapia farmacologica, andando incontro a una cronicizzazione del problema;

tutto ciò causa una situazione insostenibile per le famiglie, che devono far fronte a tutte le conseguenze legate alla convivenza con la persona affetta dal disturbo, che non riguardano soltanto l'ambito sanitario, ma anche la sfera sociale, giudiziaria e legislativa. A ciò si aggiunge l'incolumità personale: in presenza di un disturbo di personalità grave, oppure schizofrenia, il malato, infatti, può avere delle reazioni violente nei confronti dei familiari stessi;

tale inadeguatezza desta particolare preoccupazione nell'ambito della salute mentale in adolescenza, ove dovrebbe esserci un'attenzione specifica, con risposte rapide ed efficaci. In questa fase di sviluppo è particolarmente rilevante prevedere una diagnosi tempestiva e una presa in carico multidisciplinare e continuativa nel tempo, con servizi adeguati e coordinati;

nel mese di gennaio 2019, è stato istituito un tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute;

nel mese di aprile 2019, è stato presentato alla Camera dei deputati, a cura di Fondazione "Onda", un Manifesto dal titolo «Uscire dall'ombra della depressione», patrocinato dalla Società italiana di psichiatria e dalla società italiana di neuropsicofarmacologia, da Progetto Itaca e Cittadinanza attiva alla presenza di parlamentari di Camera e Senato, appartenenti a tutti gli schieramenti;

nel 2020 a cura della Fondazione Onda hanno avuto luogo 11 incontri regionali con l'obiettivo di declinare i punti del Manifesto a livello locale sensibilizzando le Autorità regionali;

il Ministro della salute con la circolare del 23 aprile 2020, n. 14314, è intervenuto sul tema delle attività assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di salute mentale e nei Servizi di neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza, fornendo indicazioni da utilizzare nella fase 1 dell'emergenza sanitaria. La circolare è un segno di attenzione del Ministero alle tematiche della salute mentale, ma necessita di essere seguita da altre e più incisive azioni in questo campo;

il problema dell'inadeguatezza del sistema di assistenza psichiatrica in Italia c'è, ed è stato ampiamente dibattuto, in diverse sedi, come dimostrato dal susseguirsi di incontri istituzionali sul tema. Si riscontra l'inidoneità del vigente sistema sotto diversi profili: quello delle risorse, del sottodimensionamento delle strutture pubbliche, della diseguaglianza nella distribuzione di posti letto tra le regioni,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a prevenire qualsiasi forma di discriminazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio e disturbo mentali, con particolare riferimento a determinanti contesti sociali, come l'ambito familiare, la scuola, gli ambienti di lavoro, promuovendo campagne di sensibilizzazione della popolazione, volte ad aumentare il livello di consapevolezza e di corretta informazione della collettività in materia;

2) ad adottare iniziative per potenziare la ricerca scientifica, in modo da individuare le cure e le combinazioni terapeutiche più efficaci e innovative per il trattamento delle patologie in esame;
3) ad adottare iniziative volte a garantire strutture adeguate per i malati che hanno bisogno di trattamenti a lungo termine, in un'ottica di diritto alla cura e alla protezione del malato;
3) ad aggiornare il Piano nazionale salute mentale (PANSM) prevedendo un approccio che sia in grado di garantire: accessibilità, presa in carico, continuità delle cure, personalizzazione del progetto, percorsi a differente intensità assistenziale, in rapporto ai bisogni di cura;
4) ad adottare iniziative per potenziare, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali e della medicina generale e specialistica, nell'ambito della programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
5) a considerare la salute mentale quale obiettivo prioritario nell'ambito del PNRR prevedendo, inoltre, adeguate risorse per i Dipartimenti di salute mentale, in sede di riparto della disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale;
6) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per implementare i servizi territoriali in un'ottica di prevenzione del disagio, che evidenzi i bisogni e gli strumenti, con il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, specialisti, psichiatri, neuropsichiatri, psicologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, e anche insegnati e famiglie nonché associazioni di pazienti.
(1-00369)

Interrogazioni

DE FALCO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
il comma 1 dell'art. 133 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) prevede che: "Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";
il comma 2 prevede, inoltre, che: "Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di Ammiraglio Ispettore Capo, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche, e senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Il Comandante Generale rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'Autorità fino al termine del mandato";
nel febbraio 2021, il primo reparto del comando generale ha diramato il ruolo degli ufficiali delle Capitanerie di porto dal quale si evince che sono in servizio permanente effettivo 6 ammiragli ispettori, mentre la tabella 2 dell'art. 1136-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare ne prevede 4;
in data 16 maggio 2021 sul sito *internet* "sassate" è stato pubblicato l'articolo di Guido Paglia dal titolo "Difesa, non si trova il Capo di Gabinetto, in compenso c'è bagarre su chi dovrà guidare le Capitanerie di Porto";
relativamente all'imminente nomina del nuovo comandante generale delle Capitanerie di porto, si legge che al Ministro in indirizzo sarebbe stata inviata una terna di nomi di ammiragli ispettori del Corpo, per scegliere il successore dell'ammiraglio ispettore capo, Giovanni Pettorino, il quale, compiendo 65 anni, andrà tra poco in pensione;
considerato che:
il criterio di scelta dovrebbe basarsi su elementi obiettivi e predeterminati come l'aver svolto incarichi di comando nel grado richiesto, aver acquisito esperienze nella direzione di uffici centrali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o della difesa;
la norma non prevede che venga predisposta alcuna elencazione di nomi, né tantomeno che siano esclusi coloro che pure hanno i requisiti di grado,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della notizia riportata dal sito "sassate", se questa

corrisponda al vero, e in caso positivo chi abbia fornito la rosa dei nomi, a quale titolo e in base a quali criteri siano stati scelti i tre indicati ed esclusi tutti gli altri;
quali siano i motivi per i quali, a fronte di 4 ammiragli ispettori previsti dalla tabella 2 dell'articolo 1136-*bis* del codice dell'ordinamento militare, attualmente vi siano 6 ammiragli ispettori, oltre il comandante generale che, quando assume il grado di ammiraglio ispettore capo, non determina una vacanza organica nel grado inferiore;
per quali motivi non si sia fatto ricorso all'istituto della riduzione quadri al fine di contenere il ruolo nei limiti previsti dalla tabella;
quale vantaggio ricavi l'amministrazione dal tenere 2 ammiragli ispettori in sovrannumero, tenuto conto che il Corpo conta non più di 8.000 militari in servizio permanente, con un rapporto, non ideale, di meno di 1.300 uomini per ogni ammiraglio ispettore, ovvero meno di 500 uomini (e donne) per ognuno dei 23 ammiragli in forza al Corpo.
(3-02534)
GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CRUCIOLI, DI MICCO, MARILOTTI, MORONESE, MININNO, ORTIS - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che, in sede di conversione in legge al Senato del decreto-legge n. 44 del 2021, è stato approvato un emendamento del Partito democratico (10.27 nel fascicolo della Commissione), a prima firma del senatore Rampi, che parifica ai fini legali, per l'accesso ai concorsi nelle amministrazioni pubbliche, la laurea in scienze delle religioni (LM-64) con scienze storiche, scienze filosofiche e antropologia culturale ed etnologia;
valutato che:
in questo modo, dunque, si consente ai laureati in scienze delle religioni di insegnare le discipline italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di primo grado, e le discipline storia e filosofia nei licei e italiano e storia negli istituti tecnici e professionali;
a parere degli interroganti, l'equiparazione legale è la conclusione di un percorso determinato, grazie al quale si rendono più "invitanti" le iscrizioni degli studenti, attualmente in calo, nei corsi di laurea presso le facoltà delle università pontificie: difatti, frequentando il biennio in scienze delle religioni in un'università statale italiana, si può legittimamente ambire ad entrare nella scuola statale come insegnante di italiano, storia o filosofia;
il passaggio da un corso di laurea universitario riconosciuto dalla Santa Sede ad un corso di laurea magistrale statale in scienze delle religioni sembra essere, infatti, piuttosto semplice: ad esempio, l'università "Roma Tre", nel regolamento didattico, prevede che i laureati in facoltà approvate dal Vaticano debbano siano sottoposti, per l'accesso alla frequenza, ad "una valutazione globale del titolo universitario posseduto e del relativo *curriculum* di studi", rispettando comunque il possesso dei minimi crediti formativi nei settori scientifico-disciplinari (art. 4 del regolamento didattico del dipartimento degli studi umanistici per l'anno accademico 2019/2020, in relazione al corso di laurea magistrale in scienza delle religioni classe LM-64);
dalla normativa, dunque, sembra che con un semplice colloquio si possa essere ammessi al corso di laurea magistrale;
combinando, dunque, questa ipotesi con la parificazione legale del titolo di studio *ex lege*, a parere degli interroganti, si sta creando una pericolosissima commistione tra ordinamento universitario statale ed ecclesiastico, che ha come fine ultimo il favorire l'accesso di questi laureati, necessariamente vicini agli ambiti ecclesiastici, nell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire il numero complessivo dei candidati ammessi alla frequenza del corso di laurea magistrale in scienze delle religioni già in possesso di titoli di studio universitari rilasciati da facoltà approvate dalla Santa Sede presso l'università "Roma Tre", a partire dall'anno accademico di istituzione del corso di laurea magistrale LM-64 presso tale ateneo, nonché di eventuali altri casi analoghi negli atenei pubblici in cui siano stati attivati analoghi corsi di laurea, onde avere contezza circa il "peso" percentuale di tale provenienza sul totale degli studenti iscritti.
(3-02535)
CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, LANNUTTI - *Ai Ministri della cultura e degli affari esteri e*

della cooperazione internazionale. - Premesso che:
un articolo di Luca Monaco pubblicato su "la Repubblica" il 14 maggio 2021 ("Colpo grosso alla Rai, quadri falsi al posto di opere di Guttuso, Carrà, e Rosai. Dipendenti infedeli nel mirino degli inquirenti") e ripreso il giorno seguente da varie testate nazionali ("Alla Rai rubano i quadri di Guttuso e Rosai: dipinti spariti nel nulla dalla sede di viale Mazzini e sostituiti con copie" su "Infosannio", e "I dipinti spariti nel nulla dalla sede di viale Mazzini (e sostituiti con copie)" su "lanotiziagiornale"), ha diffuso la notizia della scomparsa, dalla sede romana della RAI in viale Mazzini, di almeno una decina di dipinti di quotati artisti contemporanei (Carrà, De Chirico, Guttuso, Rosai);
la Procura avrebbe aperto un'inchiesta, al riguardo, a marzo 2021, nell'ipotesi che dipendenti infedeli abbiano sostituito copie agli originali per potersene impossessare e poi venderli, arrivando al punto di sottrarre anche la riproduzione di "Vita nei campi" di Giorgio De Chirico, già rubato e sostituito da una copia anni addietro;
la RAI, che vanterebbe un patrimonio di dipinti, litografie, arazzi e sculture del valore di circa 100 milioni di euro, affidato alle cure del direttore canone e beni artistici, Nicola Sinisi, avrebbe costituito un comitato tecnico-scientifico proprio allo scopo di procedere alla catalogazione delle opere, evidentemente mancante. Consta agli interroganti, però, che questo comitato esista già dal 2020, indizio di una comunque tardiva presa di coscienza del rischio corso;
considerato che:
il coinvolgimento di alcuni direttori di musei pubblici nel citato comitato ha origine, verosimilmente, dalla competenza professionale loro riconosciuta ma soprattutto dall'essere responsabili di prestigiosi spazi espositivi, spesso essi stessi qualificabili come musei (si pensi ad esempio agli Uffizi), ospitanti le principali collezioni pubbliche di manufatti di interesse artistico;
lo Stato possiede, tuttavia, moltissime opere d'arte di tipologia e cronologia disparate che, invece di essere allestite in musei e gallerie o custodite nei loro depositi, sono allocate nei palazzi di rappresentanza distribuiti in Italia e nel mondo: edifici governativi, sedi di ministeri, ambasciate, istituti italiani di cultura eccetera;
grazie ad una cessione temporanea in comodato, decine di opere d'arte statali furono esposte, nel terzo quarto del Novecento, sui transatlantici italiani che all'epoca solcavano i mari di tutto il mondo; dopo la dismissione e lo smantellamento delle grandi navi, quelle opere sono state restituite al competente Ministero per i beni e le attività culturali e depositate, pare, nei depositi sotterranei del complesso di San Michele a Ripa grande, sede di molta parte degli uffici centrali del Ministero della cultura;
considerato inoltre che:
il 9 febbraio 2020, sulla scia di quanto segnalato nel saggio di Dania Mondini e Claudio Lojodice "L'affare Modigliani" e dopo aver chiesto l'attivazione di un registro nazionale dei falsi attribuiti all'artista livornese (istanza rimasta inevasa), la prima firmataria del presente atto chiese ufficialmente a tre direzioni generali del Ministero "se esistano, da chi siano stati redatti, da chi siano tenuti e aggiornati gli elenchi delle opere d'arte di proprietà statale presenti negli uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e all'estero";
a distanza di 15 mesi, la Direzione generale musei, la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio e la Direzione generale educazione e ricerca non hanno ancora riscontrato l'istanza e la seconda ha tenuto lo stesso contegno anche rispetto alla richiesta del 12 febbraio 2020 di: "informazioni circa l'elenco dei manufatti artistici custoditi nel deposito (...) dove sono riuniti gli oggetti a suo tempo ceduti in comodato ai transatlantici italiani attivi intorno alla metà del XX secolo e negli anni successivi";
dell'esistenza di "elenchi", presso il Ministero della cultura, e di verifiche periodiche della consistenza e delle condizioni di conservazione di questo cospicuo patrimonio "diffuso", gli interroganti hanno, ad oggi, solo notizie informali. Desta tuttavia grande preoccupazione il fatto che l'ultimo controllo puntuale risalirebbe a circa 20 anni fa e avrebbe rivelato ammanchi significativi, specialmente in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
se così fosse, l'aggiornamento degli "elenchi", la loro corretta tenuta, la verifica ad intervalli regolari e ragionevolmente ravvicinati della sussistenza dei singoli elementi di quel patrimonio e del loro stato

costituirebbe una priorità assoluta per il Ministero della cultura, un compito da assolvere ben prima di assecondare mediante il "prestito" dei propri dirigenti museali le tardive preoccupazioni della RAI nei confronti del trascurato compendio di manufatti artistici di proprietà dell'azienda,

si chiede di sapere:

se il Ministro della cultura possa confermare la partecipazione dei direttori di alcuni tra i maggiori musei statali italiani al comitato tecnico-scientifico istituito in RAI a causa dei furti richiamati e precisare a che titolo costoro, designati da chi e se remunerati o meno, siano stati autorizzati a diventare membri di quel consesso; se, inoltre, non colga un problema di opportunità nel vedere quei nomi accostati ad un soggetto rinviato a giudizio per falso, nel 2020, per certe "temerarie" autentiche di opere di Gino De Dominicis;

se sia in grado di riferire in merito all'esistenza dei citati "elenchi" e alle loro caratteristiche, circa la periodica verifica di eventuali ammanchi e l'aggiornamento delle liste (in Italia e all'estero), circa le condizioni di conservazione delle opere esistenti e i fondi impiegati per la loro manutenzione e restauro, ove necessari; circa i numeri e la natura degli ammanchi accertati nel tempo, le conseguenti denunce, le risultanze delle indagini e l'eventuale recupero dei manufatti scomparsi, nonché le precauzioni assunte per abbattere il rischio di sottrazioni ulteriori;

se negli "elenchi" figurino manufatti artistici nei quali, posteriormente all'acquisizione al patrimonio pubblico, siano stati riconosciuti falsi, copie contraffatte o riproduzioni di opere originali;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di confermare che in occasione degli accertamenti condotti una ventina di anni fa risultarono mancanti molte opere d'arte di proprietà pubblica in capo al Ministero degli affari esteri, specificando di quante e quali opere d'arte si tratti e che cosa sia stato fatto per favorirne il recupero; se negli eventuali successivi controlli svolti presso lo stesso dicastero siano stati ugualmente riscontrati ammanchi e in quale misura.

(3-02537)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

VERDUCCI, ROSSOMANDO, PARRINI, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, RAMPI, MARILOTTI, D'ARIENZO, ASTORRE, BOLDRINI, COLLINA, COMINCINI, FERRAZZI, IORI, ROJC, TARICCO - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

in occasione del 25 aprile 2021, anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche, come risulta dal sito *internet* istituzionale, ha inviato "agli studenti delle scuole marchigiane" una lettera scritta su carta intestata del Ministero dell'istruzione;

la lettera afferma testualmente che la guerra civile di liberazione ha visto "un'Italia che si è fronteggiata per le rispettive ragioni, per i rispettivi sogni di cui era carica", mettendo asetticamente sullo stesso piano gli oppressori nazifascisti e i partigiani e i cittadini che hanno lottato per riconquistare la democrazia e la libertà;

la missiva rivolta agli studenti invita, inoltre, al "superamento delle antitesi disperate, delle demonizzazioni reciproche, il riconoscimento per tutti nella propria storia", a giudizio degli interroganti distorcendo in modo esplicito, provocatorio e diseducativo la storia della liberazione italiana dal nazifascismo, in un tentativo inaccettabile di equiparare torti e ragioni storiche;

tenuto conto che:

i valori democratici e antifascisti, espressi dalla Costituzione della Repubblica italiana, sono a fondamento della scuola pubblica italiana e hanno le loro radici storiche nella Resistenza;

il rispetto della Costituzione e dei suoi valori democratici e antifascisti è richiesto a tutti coloro che, in particolare chi ha ruoli di responsabilità, lavorano nella scuola pubblica e, in generale, nelle articolazioni dello Stato;

lo studio della storia insegna il male intrinseco del fascismo e di ogni forma di totalitarismo, che si caratterizza per le violenze e le discriminazioni perpetrate;

tra i compiti della scuola vi sono, tra gli altri, l'educazione al rispetto, alla pace, alla solidarietà; la conoscenza della libertà e della democrazia odierne ovvero delle relative origini storiche e civili; la trasmissione dei valori della Costituzione, così come previsto anche dalla legge 20 agosto 2019, n. 92,

sull'insegnamento scolastico dell'educazione civica, in particolare di Costituzione e cittadinanza di cui all'articolo 4;
considerato che:
già in una precedente occasione relativa alla commemorazione dell'unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre, il direttore dell'USR Marche si rese promotore di una lettera altrettanto grave e in contrasto con lo spirito dei valori costituzionali;
per tale fatto, ebbe seguito l'atto di sindacato ispettivo 3-02069 del 10 novembre 2020 e un richiamo formale da parte del Ministro *pro tempore* dell'istruzione attraverso la richiesta di una relazione in merito;
considerato inoltre che a giudizio degli interroganti la lettera rappresenta un grave sfregio ai valori della democrazia e alla Costituzione repubblicana per l'uso di una retorica ambigua, fuorviante, diseducativa rispetto alla memoria della liberazione, che non può presentare incertezze nella condanna del fascismo,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro intenda adottare al fine di stigmatizzare il comportamento negativo e reiterato del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche e quali provvedimenti intenda adottare nei suoi confronti, affinché sia rimosso da un ruolo per il quale, anche in questa occasione, ha dimostrato di non essere all'altezza, a tutela degli studenti e del compito educativo proprio della scuola.
(3-02536)
ALFIERI, ROJC, ZANDA, BITI, CIRINNA', D'ARIENZO, ROSSOMANDO, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, D'ALFONSO, FEDELI, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI, MANCA, MARGIOTTA, PINOTTI, PITTELLA, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, circa trenta cittadini europei, in particolare italiani, spagnoli e greci, sarebbero stati trattenuti per ore e anche diversi giorni in istituti di detenzione e poi espulsi dalle autorità di frontiera britanniche, perché non autorizzati a varcare la frontiera del Regno Unito;
in particolare, il quotidiano "la Repubblica" intervista una giovane italiana, Marta Lomartire, recatasi a Londra per lavorare come ragazza alla pari presso suo cugino. La ragazza, poiché priva di visto lavorativo, è stata traportata in un centro di detenzione nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Heathrow, dove, dopo averle sequestrato tutti gli effetti personali compresi i telefoni cellulari, è stata detenuta per cinque giorni, senza poter chiedere assistenza legale e poi espulsa. Nell'intervista la giovane Lomartire riferisce di essere stata detenuta con altri cittadini europei, tra cui un'altra giovane donna italiana;
racconti analoghi sono stati riportati dal sito "Politico.eu" e dal quotidiano britannico "The Guardian" che parla della "drammatica ed umiliante esperienza subita negli ultimi mesi da cittadini europei". Secondo il predetto quotidiano, infatti, sarebbero stati detenuti e poi espulsi anche coloro che avevano un colloquio di lavoro. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dai citati organi di stampa, tra il 10 e il 13 maggio, oltre dieci cittadini europei, non appena atterrati all'aeroporto di Gatwick, sarebbero stati trasportati nel centro di detenzione *Yarl's Wood Immigration Removal Centre*, un istituto situato nel Bedfordshire a due ore di macchina dallo scalo, dove si sarebbero verificati anche diversi contagi dovuti al *virus* da COVID-19;
i racconti riportati destano particolare preoccupazione, basti solo pensare al caso di una giovane donna spagnola, che nonostante si fosse dichiarata pronta a prendere il primo aereo disponibile per fare ritorno nel suo Paese, sarebbe stata comunque trasportata e detenuta nel predetto centro *Yarl's Wood*, privata di documenti e cellulari, impossibilitata, dunque, a richiedere assistenza legale;
il *Premier* britannico Boris Johnson, contattato dal quotidiano "la Repubblica", avrebbe dichiarato che "i cittadini europei sono nostri amici e vicini", ma si sarebbe rifiutato di commentare i diversi casi riportati dagli organi di stampa;
sebbene il Regno Unito non faccia più parte dell'UE, quanto accaduto appare preoccupante, tanto più perché in controtendenza rispetto ad altri Paesi extra-UE, che hanno in genere relazioni diplomatiche

meno fitte con i Paesi dell'Unione rispetto a quelle intrattenute dalla Gran Bretagna e che solitamente non richiedono l'obbligo del visto e spesso neanche il passaporto, ma semplicemente una carta d'identità valida per l'espatrio,
si chiede di sapere:
quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di chiarire con le competenti autorità britanniche i fatti esposti in premessa, nonché al fine di verificare se vi siano altri cittadini italiani detenuti in Gran Bretagna;
se non ritenga, altresì, necessario ed urgente attivarsi presso le competenti sedi comunitarie, perché attraverso una comune iniziativa si avvii con il Governo britannico un percorso, che garantisca il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei, che si recano in Gran Bretagna e perché si ponga urgentemente fine alle detenzioni citate in premessa.
(3-02538)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALESSANDRINI, RUFA, DE VECCHIS - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute*. - Premesso che:
nei giorni scorsi la Regione Lazio ha inviato all'ufficio scolastico regionale (USR) le "linee guida per il benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere" e un *webinar* per il personale scolastico del Lazio sul tema delle "diverse sfumature dell'identità di genere e l'orientamento sessuale";
questa sorta di *vademecum* risultava essere stato redatto dagli specialisti psicologi dell'ospedale "San Camillo" di Roma;
a seguito di ciò, il sottosegretario per l'istruzione Rossano Sasso ha chiesto conto dell'accaduto l'USR: "si è prodotto in una inaccettabile apertura sulla questione relativa all'identità di genere. Quello che si configurava come un semplice webinar, tra l'altro promosso da associazioni che hanno una smaccata connotazione politica, è stato trasformato in un evento-faro per tutti gli istituti del territorio, una sorta di base di riferimento da cui partire per poi magari declinare il tema con sfumature ancora più oltranziste";
in seguito, per lo scalpore destato, il documento è stato ritirato e il corso di formazione sospeso;
l'azienda ospedaliera San Camillo ha subito negato ogni coinvolgimento e responsabilità. "Non esiste alcuna linea guida regionale sulla varianza di genere. L'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, in accordo con l'Assessorato alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha diffidato l'Istituto Metafora (SAIFIP) per avere inviato all'Ufficio Scolastico Regionale, senza alcuna autorizzazione e con il logo dell'Azienda Ospedaliera, il documento diffuso nel corso di un webinar", ha spiegato in serata l'assessore per la sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e, conseguentemente il direttore dell'USR, Rocco Pinneri, ha sospeso il corso di formazione previsto per settembre;
l'associazione "Family Day", tramite il suo *leader* Massimo Gandolfini, aveva già chiesto di "ritirare subito le linee guida inviate dalla Regione Lazio all'Ufficio scolastico regionale" trattandosi "di un documento intriso di ideologia, che dà per scontate controverse teorie sulla fluidità dell'identità",
si chiede di sapere:
come sia stata possibile l'ampia diffusione di documenti che dovevano unicamente costituire materiale di approfondimento per i docenti;
se i Ministri in indirizzo intendano accertare le responsabilità dell'accaduto e quali iniziative si intendano adottare nei confronti dei responsabili e, soprattutto, quali misure verranno stabilite per evitare che in futuro vengano diffusi documenti delicati che devono rimanere riservati.
(4-05498)

GASPARRI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
l'Accademia di belle arti di Roma è una delle maggiori istituzioni storiche del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
nel mese di gennaio 2021 il Ministro in indirizzo ha provveduto a nominare nuovi membri del consiglio di amministrazione dell'Accademia di Roma: il dottor Giuseppe Carmine Soriero in qualità

di "esperto" del Ministero dell'università e della ricerca;
Soriero, già deputato del Partito democratico (nella XI, XII e XIII legislatura), è attualmente presidente in scadenza dell'Accademia di belle arti di Catanzaro;
nel triennio 2019-2021 l'operato di Soriero all'Accademia di belle arti di Catanzaro è stato caratterizzato da un disordine interno senza precedenti, varie inadempienze del presidente, dai ritardi dei pagamenti per la didattica e degli emolumenti accessori del personale, a quelli per l'istruzione del bilancio d'esercizio degli ultimi due anni, fino all'assenteismo, all'ingerenza nei programmi didattici, e al mancato sostegno ai docenti riguardo l'acquisto di attrezzature utili alla didattica, che gli stessi docenti avrebbero provveduto a comprare di tasca propria per non arrecare pregiudizio agli studenti;
sono, inoltre, numerosi gli ostacoli amministrativi e di *governance* che sono stati causati dal presidente Soriero, insieme al consiglio di amministrazione dell'Accademia di Catanzaro, che non ha adempiuto nei tempi ai pagamenti per la didattica aggiuntiva e agli emolumenti accessori per il personale tutto e che non ha espletato gli atti necessari all'istruzione del bilancio per tempo. Sembra dunque che il presidente Soriero non sia stato in grado di fornire, più in generale, risposte adeguate alle richieste dell'istituzione;
la stampa locale ha dato grande risalto alla situazione di grave disagio e conflittualità, culminata nella sfiducia al presidente Soriero da parte di tutto il corpo docente nel mese di gennaio 2020 e nella conseguente richiesta di destituzione del presidente Soriero al Ministro dell'università;
nel consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Roma, inoltre, il rappresentante degli studenti è una studentessa che non risulta iscritta all'anno accademico in corso e che al momento della nomina da parte del Ministro in indirizzo aveva già perso la qualifica di "studente", mancando quindi il requisito necessario per la sua designazione in seno al consiglio, ossia la regolare iscrizione all'anno accademico in corso. La "studentessa" e una docente hanno inoltre partecipato in qualità di uditrici a numerosi consigli di amministrazione nell'accademia di Roma, senza averne titolo, precedentemente alla nomina del Ministro, influenzando con la loro presenza le deliberazioni del consiglio stesso,
si chiede di sapere:
quali siano state le ragioni per designare Soriero quale "esperto" del Ministero nel consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Roma, prestigiosissima istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel mese di febbraio 2021, visto il pregresso di grave conflittualità con tutto il corpo docente dell'Accademia di belle arti di Catanzaro culminata in più denunce per grave diffamazione e per atti di grave abuso sporta da un docente di detta accademia nei confronti sia di Soriero, sia del suo legale, sia del consiglio di amministrazione dell'accademia nella sua totalità, indagini tuttora in corso;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover annullare, in autotutela, il decreto di nomina del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti di Roma, individuando una personalità di comprovata autorevolezza e competenza in qualità di "esperto" del Ministero e di voler ripristinare la legalità chiedendo all'accademia di segnalare come rappresentante degli studenti uno studente regolarmente iscritto e di vigilare che ogni componente designato sia esente da ogni eventuale incompatibilità determinata da ragioni di grave inimicizia nei confronti dell'istituzione e dei colleghi che è chiamato a rappresentare.
(4-05499)
AUDDINO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. -
(4-05500)
(*Già* 3-01106)
SANTANGELO, FERRARA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, PELLEGRINI Marco, CROATTI, PIRRO, RUSSO, LOMUTI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:
nel novembre 2020 la società Renexia (del gruppo Toto) ha presentato il progetto denominato Medwind Italia volto a realizzare una piattaforma eolica *offshore* al largo delle isole Egadi (Trapani). In particolare, il progetto prevede un grande parco eolico galleggiante formato da 190 turbine eoliche su piattaforme ancorate sul fondale dalle quali dovrebbero partire i cavi necessari per il trasporto

dell'energia prodotta, per un'estensione totale di circa 18 milioni di metri quadrati di mare;
sempre nel novembre scorso la società ha presentato apposita richiesta di concessione del demanio marittimo;
attualmente l'*iter* progettuale, già posto all'attenzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si trova in fase preliminare in attesa della valutazione di impatto ambientale;
a breve la società avvierà l'installazione di una boa (*flidar*), che consentirà le misurazioni necessarie, e provvederà all'effettuazione di rilievi geofisici (*survey*);
considerato che, a fronte delle numerose rassicurazioni della società Renexia sulla bontà del progetto e del plauso di talune associazioni ambientaliste, diversi esperti e amministratori locali lamentano l'inadeguatezza della documentazione finora fornita sulla base della quale sono state espresse stime e previsioni sull'impatto ambientale del parco eolico, manifestando la necessità di procedere a studi più approfonditi a supporto dei dati divulgati;
rilevato che:
l'eolico rappresenta un fondamentale mezzo di produzione di energia rinnovabile. Tuttavia la realizzazione di ogni impianto, soprattutto di così ampia dimensione, deve tenere necessariamente in considerazione l'aspetto dell'impatto ambientale e le conseguenze per il territorio coinvolto;
la collocazione geografica prescelta per la realizzazione di uno dei più grandi parchi eolici al mondo, segnatamente tra le isole Egadi e la Tunisia, rappresenta un tratto di mare dove si concentrano le maggiori attività del settore ittico. Sarebbe dunque necessario valutare con massima attenzione la concessione di questa smisurata porzione marina, per scongiurare il fatto che la realizzazione di questo impianto possa avere effetti devastanti per l'ecosistema, condizionare le rotte delle imbarcazioni civili e commerciali nonché restringere notevolmente il tratto di pesca disponibile;
è noto agli interroganti che il graduale passaggio alle fonti rinnovabili rappresenta un obiettivo fondamentale per l'Italia, anche in virtù dell'accordo adottato alla conferenza di Parigi sul clima (Cop21) nel dicembre 2015. In taluni casi, però, le caratteristiche morfologiche e il settore economico prevalente di un determinato territorio potrebbero rendere preferibile una capillare realizzazione di impianti diffusi in luogo di grandi impianti eolici o fotovoltaici che impatterebbero in maniera decisiva sulle peculiari e uniche caratteristiche dei luoghi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in sede di valutazione del progetto, intenda considerare le argomentazioni addotte dalle amministrazioni locali e dalle associazioni interessate;
se non ritenga, nell'indefettibile percorso di transizione ecologica, di dover salvaguardare le caratteristiche e le peculiarità di ciascun territorio, preferendo una diffusione capillare degli impianti eolici, in luogo del maggiore impatto potenzialmente generabile da quelli di grande dimensione.
(4-05501)

GASPARRI, MALLEGNI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in questi giorni stanno aumentando i flussi di immigrati verso il nostro Paese e le organizzazioni non governative si stanno rendendo protagoniste, attraverso le loro navi, di numerosi trasporti di clandestini;
nella scorsa Legislatura la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato approvò, all'esito di un'indagine conoscitiva, un testo (Doc. XVII, n. 9) che intendeva regolamentare l'azione delle organizzazioni non governative in merito al trasporto di clandestini nelle acque territoriali italiane e agli sbarchi nei porti e sulle nostre coste;
l'applicazione di queste indicazioni aveva sensibilmente ridotto il flusso di clandestini e, con esso, i naufragi e le tragedie nel Mediterraneo;
è stato più volte sollevato il problema che troppo spesso i trafficanti di persone approfittino della presenza delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative per aumentare i loro trasporti certi che i clandestini vengano poi soccorsi e portati nei porti europei,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda ripristinare, da parte delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo, l'obbligo di condotte conformi alle prescrizioni varate dalla Commissione Difesa del Senato nel 2017.

(4-05502)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

la dottoressa Lia Staropoli si occupa da sempre di operare per la diffusione di valori come la legalità, la giustizia ed il senso del dovere, a Limbadi in provincia di Vibo Valentia, roccaforte di una delle 'ndrine più potenti ed efferate d'Europa, fin da giovanissima componente del più grande movimento antimafia giovanile d'Italia "Ammazzateci Tutti", attualmente presidente dell'associazione nazionale "ConDivisa - Sicurezza e Giustizia", nonché autore del libro "La Santa Setta - Il potere della 'ndrangheta sugli affiliati e il consenso sociale sul territorio", già alla terza edizione, dedicato ai sacrifici delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, delle forze armate e dell'*intelligence*. Inoltre, è autrice di proposte di legge importanti contro la mafia, e cofondatore dell'Osservatorio per monitorare la mafia sui *social network*;

la dottoressa Staropoli ha sempre ricevuto gravissime minacce per la sua attività gratuita di sensibilizzazione su un territorio particolarmente difficile, ma dal 2016 è diventata costante bersaglio di minacce, insulti e atti persecutori da parte di persone che appartengono o sono vicine ad una particolare 'ndrina;

l'interrogante si è occupato dell'esistenza di alcuni gruppi *social* contro di lei, fondati e gestiti da veri e propri componenti di famiglie della 'ndrangheta, autori di gravissimi reati, e della presenza su questi gruppi di minacce gravissime come "serve la sedia elettrica per la Staropoli", "Una palla conficcata nella nuca come in Cina", "La Staropoli vive tappata in casa, ha paura", "questa pazza (...) appena apre bocca la paliamo" (la massacriamo con una pala), "dovrebbe stare in paradiso". Ma anche insulti gravi, volgari e costanti: "lurida da caserma", affermazioni gravissime, che si protraggono ancora oggi e oggetto anche di una querela depositata in data 20 aprile 2021, che provengono, peraltro, da una persona già identificata e raggiunta da un decreto di ammonimento da parte del Questore di Vibo Valentia, pertanto perseguibili d'ufficio;

la Procura di Vibo Valentia continua a proporre l'archiviazione, non ravvisando reati nelle condotte persecutorie, e, nonostante l'opposizione alla proposta di archiviazione con richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari da parte dei legali della dottoressa Staropoli, dopo oltre un anno, non è stata ancora fissata l'udienza dal giudice per le indagini preliminari;

anche il padre della dottoressa Staropoli, preso di mira dagli stessi soggetti, ha sporto querela, con successiva proposta di archiviazione da parte della Procura; anche in questo caso, nonostante l'opposizione all'archiviazione e la richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari da parte dei propri legali, dopo oltre 4 anni, ancora per il procedimento penale che lo vede come parte offesa non vi è stata alcuna fissazione di udienza da parte del giudice per le indagini preliminari;

nel dicembre 2016 il comitato per l'ordine e la sicurezza di Vibo Valentia ha disposto la vigilanza radiocollegata nei pressi dell'abitazione della dottoressa Staropoli;

il 21 dicembre 2017 il questore di Vibo Valentia ha identificato e ammonito tre persone per atti persecutori ai danni della dottoressa Staropoli e del marito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non intenda attivare i propri poteri ispettivi per verifiche rispetto alla situazione descritta.

(4-05503)

GARAVINI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

diversi organi di stampa, tra i quali "la Repubblica" e "la Nazione", hanno reso pubblico la tragica storia del capitano Angelo Andrea Capurro, morto per infezione da virus COVID-19 il 13 aprile 2021. Il capitano era responsabile della nave che partì il 2 aprile da Durban, Sud Africa, in direzione Singapore. Prima della sua partenza da Fiumicino, il signor Capurro, non vaccinato, effettuò due tamponi con esito negativo;

il mercantile, che fa parte della compagnia "Italia Marittima" di Trieste del gruppo Evergreen, ovvero lo stesso gruppo della nave coinvolta nell'incidente nel canale di Suez nel marzo 2021. Data la mancata autorizzazione all'attracco, risulta all'interrogante che il porta *container* si troverebbe ad oggi ancora bloccato a poche miglia dal porto di Jakarta;

secondo quanto riportato della figlia, il corpo del capitano sarebbe detenuto in una cella frigorifera "tra pezzi di carne e scarti di pesce"; egli non avrebbe ricevuto adeguate cure e tutele rispetto al contagio, alla luce dei fatti, avvenuto molto probabilmente sulla nave. Tale circostanza viene riferita dagli organi di stampa secondo i quali alle richieste di soccorso del signor Capurro non seguirono adeguate cure mediche e le lamentele circa il proprio stato di salute furono "minimizzate, se non ignorate". I fatti descritti pongono degli interrogativi sui comportamenti e sulle azioni posti in essere sulla nave a tutela della salute del capitano;

la notizia appare essere ancor più drammatica se si considera che, sulla base delle informazioni fornite dai legali, non è possibile risalire neanche alla data precisa della morte, comunicata unicamente alla famiglia in data 13 aprile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se abbiano già formulato le adeguate azioni per garantire la restituzione immediata del corpo ai familiari;

se abbiano verificato le cause che portarono alla morte del signor Capurro e se sulla nave siano state apportate tutte le misure di assistenza indispensabili per scongiurarne la morte.

(4-05504)

PRESUTTO, RUOTOLO, MORRA, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, PUGLIA, MAUTONE, ROMANO, MONTEVECCHI, VACCARO, FERRARA, CROATTI, LANZI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

l'*escalation* criminale che colpisce, in particolare, i quartieri della periferia orientale di Napoli con attentati dinamitardi, agguati, omicidi e ferimenti, rappresenta un'emergenza nazionale;

l'11 maggio 2021, alle ore 23, come riportato da giornali e siti *web*, un ordigno lanciato dal cavalcavia della SS 162-Dir indirizzato verso la sottostante via Esopo, nel quartiere Ponticelli, feudo del *clan* XX, retto dai fratelli De Martino, ha danneggiato otto auto e solo casualmente non ha ferito o ucciso qualcuno;

episodio analogo a quello avvenuto la notte tra il 9 ed il 10 maggio, sempre nel quartiere Ponticelli, quando l'esplosione di una bomba distrugge due auto nel cosiddetto Parco Topolino, così soprannominato perché era lì che viveva Carmine Sarno, fratello del *boss* dell'omonimo *clan* non più egemone dopo il pentimento del capo;

nei quartieri Ponticelli, San Giovanni e Barra c'è paura tra abitanti, educatori e titolari di attività produttive: la sensazione è quella di una strategia di aggressione da parte dei *clan* per conquistare il territorio. I provvedimenti di *lockdown* hanno solo rimandato gli affari di chi con "stese" ed attentati esplosivi vuole imporre il controllo di strade, piazze e rioni per affermare la propria egemonia e accaparrarsi le attività illecite: spaccio di droga, estorsione e usura;

considerato che:

il 14 maggio 2021, associazioni, cooperative, educatori, formatori, chiesa, università, società civile, esponenti delle istituzioni e parlamentari si sono incontrati presso il Centro polifunzionale intitolato al 19enne Ciro Colonna (vittima innocente di camorra ucciso il 7 giugno 2016 in via Decio Mure Console Romano, ex Lotto 0 Ponticelli) ed hanno costituito il "Comitato di liberazione dalla Camorra". Si tratta di un tavolo permanente di consultazione per avviare una serie di iniziative di cittadinanza attiva;

il Comitato chiede: 1) presenza quotidiana delle forze dell'ordine sul territorio; 2) attivazione delle telecamere di videosorveglianza; 3) scuole aperte d'estate e allestimento di campi per il contrasto alla povertà educativa per bambini e adolescenti; 4) recupero, riapertura ed attivazione di spazi sociali, culturali e sportivi; 5) varo del "Piano per il futuro", guardando al recente "Recovery Plan" con l'obiettivo di garantire un rilancio economico, sociale e culturale attraverso investimenti, nonché l'implementazione di un piano straordinario per il lavoro per arginare la deindustrializzazione, come nel caso dello stabilimento Whirpool;

nonostante i numerosi *blitz* messi a segno dalle forze dell'ordine, ultimi in ordine di tempo quello del 17 maggio 2021, che ha determinato l'arresto di 37 esponenti del *clan* Rinaldi - Reale - Formicola e Silenzio, operanti proprio nella periferia est di Napoli, e quello che ha riguardato il centro storico con

l'arresto di dodici esponenti del *clan* Sibillo, resta un clima di paura: i residenti non possono e non devono essere lasciati soli;
l'emergenza criminalità non riguarda tuttavia soltanto la periferia di Napoli, ma anche altre aree della città nonché i comuni dell'*hinterland*. Basti ricordare quanto accaduto nel quartiere Fuorigrotta: il 15 marzo 2021 viene ucciso in via Leopardi il 77enne Antonio Volpe; il 26 marzo 2021 ulteriore omicidio in via Caio Duilio; il 30 aprile 2021 inseguimento tra *scooter* ed esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco; il 19 aprile 2021 distruzione di un negozio in via dei Colli Aminei;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
appare non procrastinabile l'esigenza di porre la massima attenzione su questi episodi per dare un'adeguata risposta agli abitanti sempre più provati ed impauriti;
seppur importante non sembra sufficiente il progetto avviato con fondi regionali ed inerente l'installazione di un sistema di videosorveglianza su Napoli est: dodici telecamere, controllate dalle forze dell'ordine, che vigileranno sul territorio;
si ritiene necessario avviare un'azione mirata sui territori delle periferie napoletane che deve concretizzarsi, oltre che con un aumento del presidio da parte delle forze dell'ordine, anche con un'azione di conoscenza e sensibilizzazione da condursi tra i giovani di quelle aree, oltre alla creazione di centri di aggregazione sportiva, culturale, eccetera, in grado di dare una valida alternativa ai ragazzi dei suddetti quartieri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda intervenire, in modo concreto e tempestivo, allo scopo di porre fine all'*escalation* di violenza che ormai da mesi logora le popolazioni delle aree periferiche di Napoli, generando un clima di paura e rendendo, quindi, invivibili dette zone.
(4-05505)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
Autostrade per l'Italia S.p.A. (AspI) è di gran lunga il più grande concessionario autostradale d'Italia e tra i più grandi del mondo, essendo titolare nel nostro Paese della concessione, assegnata senza gara, di una rete di ben 2.857,5 chilometri e ricavi, nel 2017, di oltre 3.809 milioni di euro, assai più della metà del totale dei ricavi di tutto il settore in Italia; il margine operativo lordo (EBITDA) ha superato i 1.974 milioni con un risultato operativo di 1.279 milioni; per tali spettacolari risultati finanziari è stato determinante il calo degli investimenti e delle spese per manutenzione e controlli, in particolare dopo il 2011;
ciò anche grazie all'aumento delle tariffe dal 2007 al 2019 del 30,9 per cento a fronte di un'inflazione che nello stesso periodo è stata del 14 per cento;
durante i Governi Renzi e Gentiloni era stata ipotizzata una grande operazione, denominata *road map*, che avrebbe comportato un'ulteriore proroga (*contra legem*) della scadenza della concessione dal 2038 al 2042, un incremento annuo dei pedaggi del 2,5 per cento annuo, un valore di subentro da pagare a AspI nel 2042 di 5,7 miliardi di euro; il tutto con un incameramento di circa 23 miliardi di euro da parte del concessionario, giustificati principalmente dalla realizzazione della gronda di Genova, il cui costo era stimato dalla stessa AspI in poco più di 4 miliardi;
a seguito del tragico crollo del "ponte Morandi", sul quale sono emerse in vari modi le gravi responsabilità del concessionario in merito al calo di manutenzione e controlli, gli Esecutivi che si sono succeduti hanno delineato una nuova strategia che esclude un'ulteriore proroga, peraltro esplicitamente vietata dalla legge, nessun valore di subentro, un risarcimento di 3,4 miliardi di euro per i danni determinati dal crollo di Genova, nuovi investimenti per circa 13,5 miliardi, revisione del piano economico-finanziario e vendita della società AspI, ora controllata da Atlantia, a Cassa depositi e prestiti;
l'offerta presentata da CDP valuta che nel residuo periodo della concessione i flussi di cassa siano in grado di ammortizzare e remunerare un prezzo di acquisto di 9 miliardi di euro, il rientro da un debito pregresso di 10 miliardi, erogare il risarcimento di 3,4 miliardi per il ponte Morandi ed effettuare investimenti per 13,5 miliardi in nuove opere, oltre a coprire il rischio di causa per contenziosi in

essere, per un totale di 35,9 miliardi di euro;
rilevato che:
andrebbe considerata la possibilità che lo Stato, invece di acquisire AspI attraverso CDP, revochi la concessione, come dal 2018 più e più volte auspicato da molti, anche esponenti di recenti governi e parte dell'attuale maggioranza, alla luce delle gravi inadempienze da parte della società concessionaria;
in tale caso andrebbe corrisposto ad AspI un indennizzo, che, alla luce dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dovrebbe essere di circa 7 miliardi di euro, mentre applicando alla lettera la convenzione (dando per legittime tutte le sue parti nonostante le autorevoli opinioni contrarie e attribuendo allo Stato stesso la colpa del recesso nonostante le evidenze contrarie) ammonterebbe a circa 17 miliardi; in quest'ultimo caso, resterebbero a carico di AspI i danni provocati dal crollo del ponte Morandi e i relativi indennizzi;
la stessa valutazione di CDP attesta che la residua durata della concessione, circa 18 anni, è in grado di garantire l'ammortamento e la remunerazione di 35,9 miliardi; pertanto, se lo Stato lanciasse una nuova gara per una nuova concessione della durata di 30 anni, la più comune per questo tipo di strumenti, cioè fino al 2051 o 2052, i flussi di cassa previsti potrebbero coprire investimenti vicini ai 50 miliardi di euro;
la suddivisione, ad esempio in tre parti, Nord, Centro e Sud, della concessione attuale con AspI, le cui dimensioni sono irrazionali poiché assorbono oltre metà degli incassi del settore in Italia e costituiscono un ostacolo alla concorrenza, aprirebbe la partecipazione a un numero maggiore di concorrenti garantendo condizioni migliori per lo Stato e per gli utenti; ulteriori benefici potrebbero essere ottenuti con il metodo del canone di disponibilità, in cui il capitolato prevede le prestazioni che il concessionario deve garantire in cambio del canone che deve ricevere e le penali da pagare in caso di inadempienza, mentre gli incassi dei pedaggi vanno allo Stato ovvero a una sua agenzia che li può utilizzare per investimenti infrastrutturali nella stessa concessione, o in altre, o in altri modi ancora, ciò che consentirebbe una politica dei pedaggi e degli investimenti basata sul bene comune e non sulla, pur legittima, ricerca di profitto da parte del soggetto concessionario privato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda prendere in considerazione l'operazione, che comporterebbe la rescissione della convenzione in essere con AspI sulla rete attualmente gestita, e una gara d'appalto;
in caso negativo, come possa giustificare uno svantaggio per lo Stato di una somma non inferiore a 12,9 miliardi di euro, ma che può superare i 30 miliardi, che in parte consistente va a beneficio di una società privata titolare di una concessione ottenuta senza mai aver dovuto passare per una procedura competitiva e che ha evidenziato una gestione estremamente insoddisfacente di un importante bene pubblico, nell'ambito della quale il solo crollo del "ponte Morandi" ha causato 43 vittime, l'evacuazione di 566 persone dalle proprie case, la chiusura di decine di attività economiche per un danno complessivo stimato da CDP in 3,4 miliardi, ma che potrebbe risultare ancora più ampio a consuntivo.
(4-05506)
SANTILLO, TRENTACOSTE, CATALFO, CAMPAGNA, SANTANGELO, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, PELLEGRINI Marco, LEONE, ANASTASI, CASTELLONE, L'ABBATE, PRESUTTO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, MAUTONE, MARINELLO, PIARULLI, ROMANO, RUSSO, DE LUCIA, CASTIELLO, LOREFICE, CIOFFI, QUARTO, GARRUTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
con il regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, fu stabilito che le risorse finanziarie del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014-2020 fossero ripartite tra uno Stato membro presentando un unico programma di sviluppo rurale (PSR) per l'intero territorio, oppure presentando una serie di programmi regionali, senza stabilire le modalità di ripartizione della dotazione nazionale del FEASR trai PSR regionali. Pertanto nel periodo 2014-2020, come per gli anni precedenti, le ripartizioni del FEASR degli Stati membri con i PSR delle Regioni sono state decise dagli stessi Stati;
il successivo "regolamento transitorio", ossia il regolamento (UE) n. 2020/2220, che modifica il

regolamento (UE) n. 1305/2013, ha stabilito la ripartizione per Stato membro delle risorse finanziarie del FEASR per gli anni 2021 e 2022. Il regolamento (UE) n. 2020/2220 non ha modificato le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013, relative alla ripartizione della dotazione nazionale del FEASR tra i programmi regionali, e pertanto le disposizioni del regolamento (UE) n. 2020/2220 si applicano anche durante il periodo di transizione, ovvero gli anni 2020-2021 (risposta n. P-000457/2021 di Juanusz Wojciechowski a nome della Commissione europea del 3 marzo 2021). Per assegnare le risorse relative al 2021 e 2022 gli Stati membri dovranno modificare i propri PSR e presentarli alla Commissione;
considerato che:
da un articolo pubblicato su "L'Informatore Agrario", n. 13/2021, dal titolo "Fondi per i PSR, scontro tra regioni sulla proposta del Mipaaf", si apprende che la ripartizione dello stanziamento attribuito all'Italia per il funzionamento della politica di sviluppo rurale nel corso del biennio 2021-2022 non sarebbe stata ancora presentata alla Commissione europea dopo oltre quattro mesi di lavori tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
il mancato accordo sarebbe dovuto all'interpretazione di una disposizione sancita nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2014, dove si stabilì la divisione dei fondi PSR per il per il settennio a venire secondo il seguente modo: "i predetti criteri di riparto, si applicano unicamente alla programmazione 2014-2020";
le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria considererebbero il biennio di transizione 2021-2022 come estensione della programmazione già sancita e non ci sarebbe la necessità di passare ai nuovi criteri;
le rimanenti Regioni sono dell'opinione contraria e proporrebbero di abbandonare il metodo precedente e ripartire i fondi a disposizione riferendosi a "parametri oggettivi e quantificabili che rispecchiano il potenziale economico, ambientale, e socio-rurale del sistema agricolo";
poiché si tratterebbe di dividere in 22 quote (una al Ministero e 21 alle Regioni e alle Province autonome) ben 7 miliardi di euro tra fondi comunitari e nazionali, l'utilizzo di una scelta di ripartizione piuttosto che un'altra comporterebbe delle differenze economiche di diverse decine di milioni di euro tra le Regioni;
dalle notizie ampiamente divulgate attraverso i *media* sembrerebbe che il Ministero avrebbe trovato una soluzione di compromesso tra le due posizioni, prevedendo l'applicazione di un criterio misto su base storica e oggettiva per il 2021- 2022 per poi partire con il 2023 con l'utilizzo dei soli criteri oggettivi;
considerato inoltre che:
la Commissione europea dovrebbe approvare entro il 1° maggio le richieste di modifica dei PSR e procedere poi all'assegnazione dei Fondi;
se prevalesse la posizione del metodo proposto sarebbero penalizzate le regioni del Sud, che vivono già una situazione economica molto deficitaria a danno di numerose piccole e medie aziende agricole, soprattutto in un periodo così complesso come quello che stiamo vivendo, in cui la crisi pandemica sta colpendo fortemente l'economia del comparto agricolo,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare le Regioni in cui il riparto dei fondi con il metodo oggettivo andrebbe a causare danni, con particolare riferimento al Sud, dove l'economia è fortemente basata sull'agricoltura e sulla filiera agroalimentare;
se intenda valutare la possibilità di aggiornare le quote di riparto dei fondi a partire almeno dall'anno 2022, preservando in questo modo la filiera di investimento e di processo del comparto agricolo già avviata per il biennio 2020-2021.
(4-05507)
PAVANELLI, LANZI, ROMAGNOLI, DE LUCIA, PRESUTTO, CROATTI, QUARTO, VANIN, MAUTONE, PELLEGRINI Marco, MARINELLO, FERRARA, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE
- *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute*. - Premesso che:
il Comune di Terni ha inserito nel documento unico di programmazione l'intenzione di sviluppare il

polo e il *campus* universitario nell'area di Pentima;
parimenti, la Regione Umbria, nelle proposte presentate al Governo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha inserito il progetto che prevede "la realizzazione di un Campus universitario" in località Pentima, a Terni, strettamente collegato con la realtà della grande impresa industriale nel campo della siderurgia;
considerato che:
Pentima è al centro di un sito di interesse nazionale per le bonifiche, cosiddetto "SIN Terni-Papigno", che ricopre un'area di circa 655 ettari, a circa tre chilometri dall'area di interesse ambientale delle Cascate delle Marmore ed è suddiviso in aree a rischio di contaminazione passiva e aree produttive sede di attività inquinanti, interessate da un rilevantissimo inquinamento da metalli pesanti, amianto in stato polverulento, idrocarburi, calciocianamide;
il SIN Terni-Papigno rientra tra i 44 siti analizzati da "SENTIERI", lo Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio inquinamento curato dall'Istituto superiore di Sanità, che ha già ripetutamente osservato un eccesso di mortalità per tutte le cause e per tutti i tumori rispetto all'atteso per gli uomini e un eccesso di mortalità per tutti i tumori e per le patologie dell'apparato digerente per le donne;
il *campus* universitario da realizzare si troverebbe, dunque, in una sorta di "Triangolo delle Bermuda" dell'inquinamento, perché a ridotta distanza dai forni elettrici e dagli altri impianti del polo siderurgico di Acciai Speciali Terni-TK, con il *metal recovery* accanto e le mega discariche sovrastanti di scorie, fanghi industriali e altri rifiuti speciali, qui con altre connesse e note gravissime questioni, tra cui il cromo esavalente (CrVI) pure nelle acque di falda;
ARPA Umbria, anche se ufficialmente richiesto da alcune associazioni di tutela ambientale, non ha mai collocato a Pentima stazioni di rilevamento e deposimetri (che, per la salvaguardia degli oltre 2.000 dipendenti, dovrebbero essere permanentemente installati anche all'interno degli stabilimenti TK);
nel quartiere residenziale di Prisciano, similarmente collocato alle stesse distanze di Pentima rispetto ai citati processi industriali, ARPA Umbria ha viceversa installato stazione e deposimetri, rilevando come sia elevata e talora insostenibile l'incidenza nell'aria e nei suoli di metalli pesanti, tipici *marker* dell'industria siderurgica locale (quali arsenico, cadmio, cromo, nichel, piombo);
inoltre, è stata già accertata la contaminazione alimentare, con l'interdizione delle coltivazioni su tutta l'area di Prisciano, presumibilmente da estendere anche ad altre aree del "SIN Terni-Papigno", se gli organi di controllo vi attivassero le stesse indagini;
la contaminazione da PCB- policlorobifenili (tipicamente emesso anche dai processi della siderurgia) costituisce un'altra grave criticità locale, emersa a circa 400 metri dal polo universitario;
la presenza di tassi elevatissimi di alcuni metalli pesanti nelle deposizioni al suolo (deposimetri) rappresenta un fenomeno parimenti acclarato,
si chiede di sapere se, alla luce di tale controversa pianificazione, i Ministri in indirizzo intendano avviare i necessari approfondimenti al fine di tutelare, oltre ogni ragionevole dubbio, la salute di docenti, discenti e personale universitario, persone che sarebbero evidentemente costrette a operare in area SIN certificata, ossia in una zona già fortemente ammorbata su ogni matrice interessata (aria, suolo, acqua), vista la progettualità di Comune e Regione.
(4-05508)
VANIN, PAVANELLI, LANZI, TRENTACOSTE, GAUDIANO, ENDRIZZI, COLTORTI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa di questi giorni delle dichiarazioni del commissario uscente dell'Autorità dei sistemi portuali di Venezia in merito alle caratteristiche che dovrà avere il progettando *terminal* al di fuori della laguna di Venezia per accogliere le grandi navi ("Il Gazzettino Venezia", edizione di Mestre, 1° maggio 2021);
in particolare le dichiarazioni della dottoressa Zincone sottolineano che il "nuovo porto di Venezia" dovrà avere "finalmente una veste dignitosa", dovrà essere un unico *hub* dove potranno attraccare nave di enormi dimensioni come "quelle cinesi pari o superiori a 8.500 teu (l'unità di misura dei container)

sfuggite anni fa proprio per la difficoltà di arrivare a Marghera attraverso la bocca di porto e successivo canale per la riduzione del pescaggio. Con una perdita di fatturato drastica";
la dottoressa Zincone si spinge a dichiarare che "l'intenzione è quella di pensare a una struttura simile al canale di Suez. 24 metri di profondità che permette il transito a navi che pescano fino 20 metri. Ovviamente questo non lo si può fare che fuori dalla laguna", con il conseguente tema dei confini della laguna stessa;
la dottoressa Zincone scandisce le fasi del percorso annoverando una prima fase, quella della presentazione delle ipotesi progettuali, che potrebbe concludersi entro fine anno; poi ci vorrà un altro anno per la presentazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica; a seguire la realizzazione, per cui, conclude, ci vorranno anni per avere un'opera funzionante;
si tratterebbe, a parere degli interroganti, di affermazioni e dichiarazioni molto gravi, posta la delicatezza di un tema che è destinato a cambiare le sorti e il futuro di Venezia e della sua laguna, nonché le scelte a tutt'oggi in discussione e l'imminente gara prevista dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", in corso di esame presso la Camera dei deputati;
l'articolo di stampa prosegue riferendo che "Al Porto si inizia a pensare alle linee guida che dovrà avere il concorso internazionale di idee per la realizzazione di attracchi fuori dalla laguna";
riporta anche che è già "partito il bando per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo terminal crociere nel canale industriale nord, sponda nord di Porto Marghera, indetto dal Porto in febbraio, in ottemperanza a quanto stabilito dal Comitatone nel 2017, per il quale sono già stati stanziati oltre 936.000 euro e che prevede l'impegno di 41 milioni di euro". In merito occorre tuttavia precisare che nel corso del "comitatone" del 2017 si è svolta solo la discussione ma non vi è stata alcuna delibera in merito;
inoltre, solleva il dubbio che quanto riferito sia in contrasto con il citato decreto-legge n. 45 del 2021, considerato che tale progetto su Marghera era previsto in un'ottica definitiva e non transitoria;
sul punto la dottoressa Zincone risponde facendo riferimento ad una necessità di "ordine a Marghera" e sostiene che in Marittima vada fatto anche un ridisegno per l'accoglienza delle navi piccole e degli *yacht* di lusso;
considerato che a breve riprenderà la stagione delle crociere e vi è il rischio che si faccia un passo indietro di 9 anni, prima del "decreto Passera-Clini", quando si ipotizzavano soluzioni transitorie, in attesa delle definitive, come lo scavo del canale Contorta,
si chiede di sapere se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per dare corso alle necessarie verifiche.
(4-05509)

FLORIS, LUNESU, TOFFANIN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
il recente decreto-legge n. 45 del 2021, appena convertito in legge alla Camera e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ha affrontato temporaneamente anche il tema della continuità territoriale con la Sardegna, e altre isole;
si tratta di servizi che lo Stato deve garantire, sostenendone l'onere, proprio per dimostrare che quei territori, le persone che vi vivono e quelle che intendono raggiungerli non sono discriminati rispetto al resto del territorio italiano raggiungibile da tutti, in alcuni casi anche in modo veloce;
quello che risulta adesso è che dal 1° luglio non ci sarà il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in atto per garantire il collegamento con tutta la Sardegna, posto che esso non può essere garantito ovunque in servizio di libero mercato, ma solo in regime di convenzione, con il sostegno economico dello Stato.
(4-05510)

CORRADO, GRANATO, ANGRISANI, LANNUTTI - *Ai Ministri della transizione ecologica, della cultura e del turismo*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

sussiste, ormai da tempo, un conflitto di interessi tra la maggior parte dei cittadini dell'Elba (Livorno), spalleggiati dalle amministrazioni locali in almeno tre Comuni su sette, e l'Autorità idrica toscana (AIT), la quale ha conferito all'Azienda servizi acquedotti (ASA) l'incarico di integrare le necessità idriche dell'isola, malamente servita dall'acquedotto esistente, con un dissalatore di grandi dimensioni, del costo stimato di oltre 15 milioni di euro, da farsi in località Pian di Mola di Capoliveri;

la zona prescelta, che è l'unica apprezzabile pianura del territorio, nonché prestigiosa meta di turismo balneare stagionale conosciuta in tutto il mondo, si trova immediatamente a ridosso di uno dei tre siti della rete ecologica regionale (di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 34/2011) ricadenti parzialmente in territorio comunale: la zona umida di Mola, posta a livello del mare, dove molte specie di uccelli migratori e stanziali hanno trovato un ambiente ideale di riproduzione, tanto che essa è stata dichiarata area protetta e assoggettata alla normativa specifica (sito di interesse regionale IT5160101 "zone umide del golfo di Mola e di Schiopparello");

la zona umida protetta è affidata alla tutela dell'ente parco nazionale "Arcipelago toscano", che ha anche lo scopo statutario di "promuovere nuove attività produttive compatibili in settori innovativi a salvaguardia dei valori culturali tradizionali presenti nelle attività turistiche agro silvo pastorali zootecniche forestali nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione per le popolazioni residenti";

per evitare forzature "industriali" di varia natura, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4327/17, ha tuttavia esplicitato che la protezione deve essere estesa anche alle aree limitrofe a quelle dichiarate protette, qualora l'integrità di queste ultime possa essere pregiudicata dalle condizioni di quelle;

considerato che:

la sensibilità ecologica ha assunto negli anni, in Italia, un posto importante nelle decisioni della pubblica amministrazione e il Paese ha recepito nell'ordinamento nazionale, tra le altre, la direttiva 92/43/CEE "Habitat", finalizzata a "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato";

la tutela degli interessi richiamati si fonda anche sul "principio di precauzione", stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e riconfermato dal decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve trovare applicazione qualora un ente pubblico preposto alla certificazione di assenza di danno ambientale non possa escludere con certezza che questo non si verificherà in futuro;

l'art. 6, par. 3, della direttiva "Habitat" indica infatti chiaramente che, sussistendo la probabilità o il rischio di effetti negativi su ecosistemi protetti, deve essere applicato il principio di precauzione (art. 191 del TFUE, in combinato disposto con l'art. 3-*ter* del decreto legislativo n. 152), ragione per cui le autorità nazionali competenti possono autorizzare qualsivoglia progetto "soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa";

valutato che:

è diffusa la preoccupazione che l'installazione di un dissalatore ad appena qualche centinaio di metri dalla zona umida protetta comporti di per sé, oltre al pericolo concreto di inquinamento salino nelle immediate adiacenze e nei fondali più prossimi, dove sarebbe smaltita la salamoia (benché si tratti di un'area marina protetta e le correnti non siano in grado di assicurare la dispersione dei reflui fuori dal golfo di Mola), anche quello del trasferimento di sale nelle falde artesiane delle zone agricole interessate;

in aggiunta, si paventa che il disturbo acustico continuo e di entità non trascurabile (dell'ordine di 70 decibel) causato dal funzionamento dell'impianto sarà non solo fonte di disagio per residenti e turisti ma soprattutto per la fauna fin qui indisturbata di quell'*habitat*, con la prevedibile conseguenza che la stessa verrà indotta ad abbandonarlo;

sembra che a dispetto della normativa richiamata, dei compiti statutari di tutela dell'area affidatagli e del coinvolgimento negli interventi di recupero avviati a gennaio 2021 proprio nella zona umida di Mola, rientranti in un più ampio progetto di valorizzazione (si veda l'articolo "Avviata la riqualificazione e la conservazione della zona umida di Mola" su "Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile"), il parco nazionale abbia rilasciato alla Regione e all'ASA, nei mesi scorsi, dopo

un iniziale parere contrario, un documento di asseverazione di assenza di danno ecologico alla fauna e alla vegetazione tipiche della zona, ritenendo che nel prossimo futuro non avverrà alcun deterioramento ambientale causato direttamente o indirettamente dal dissalatore e dalle opere accessorie (terrestri e marine) connesse;
unito ai repentini nulla osta della Provincia, ad esempio, ma anche della competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, l'atto in questione, rimuovendo l'ostacolo ecologico vincolante all'installazione dell'impianto di dissalazione, potrebbe risultare lesivo dell'interesse pubblico di salvaguardia dell'ecosistema, messo a rischio dai lavori di costruzione dell'impianto che la diffida presentata di recente dal Comune per difformità inerenti alla procedura di VIA (anche la VINCA sarebbe stata necessaria, in presenza di un'area marina protetta) non è riuscita a fermare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non siano finalmente disposti a riconoscere inopportuna, oltre che basata su illiceità di ordine paesaggistico-ambientale e tecnico-amministrativo, la scelta, caldeggiata dalla Regione Toscana ma contestata da gran parte della popolazione dell'Elba, di costruire un mega dissalatore alle spalle di una delle più belle spiagge dell'isola, compromettendo il turismo stagionale che è la risorsa economica e occupazionale primaria degli elbani, l'agricoltura e l'ecosistema della limitrofa zona umida protetta e dei fondali di cala di Mola;
se il Ministro della transizione ecologica non voglia, di concerto con la Regione, rivedere la strategia in atto per far fronte alle carenze idriche dell'isola, ripensando la rinuncia ad imbrigliare il cospicuo volume annuo di acqua piovana, risorsa che si aggiunge al quantitativo assicurato dalla condotta sottomarina che, partendo dal litorale toscano, serve l'Elba per circa metà del suo fabbisogno totale, o valutando l'ipotesi di noleggiare (nei soli mesi estivi) una nave provvista di dissalatore;
se, in rapporto al costruendo dissalatore, evidentemente un "ecomostro" ingombrante, rumoroso, costosissimo e tuttavia mal concepito, perché del tipo a permeazione (o osmosi inversa) oggi superato da tecnologie più raffinate, non ritenga di voler sollecitare l'accertamento della paventata violazione del principio di precauzione e dei compiti di tutela del patrimonio ambientale in capo alle istituzioni nel territorio dell'isola d'Elba.
(4-05511)
PARAGONE - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 195, ha stanziato 50 milioni di euro, integrati di altri 20 milioni di euro dall'art. 6-*ter* decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, corrente sotto la voce di "fondo per emergenze relative alle emittenti locali", per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali, che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;
il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali". I contributi del fondo vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto;
tali criteri, però, come rilevato anche nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Rif. n. S4073, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Presidenti di Camera e Senato a al Ministro dello sviluppo economico, a seguito di un'istanza circostanziata dell'associazione REA (Radiotelevisioni europee associate), causerebbero una distorsione nella distribuzione delle risorse. Per effetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è assegnato l'85 per cento dei contributi alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento riservato alle comunitarie. L'80 per cento del fondo è ripartito per il 95 per cento alle prime 100 televisioni commerciali in graduatoria e appena il restante 5 per cento è assegnato dalla centunesima in poi. Alle radio è riservato il 15 per cento del fondo, di cui il 5 per cento alle radio comunitarie. Risultato di tale

farraginoso calcolo è che: delle 1.000 emittenti che mediamente partecipano al bando, alle prime 100 spetta il 76 per cento delle risorse complessive, mentre il 24 per cento viene ripartito fra le restanti 900, con diverse percentuali. A ciò si aggiunga che oltre 400 emittenti sono escluse dal bando per insufficienza dei requisiti o per volontaria rinuncia risultando escluse anche da qualsiasi ristoro o sostegno economico, in un periodo di grave crisi economica causato dalla pandemia da COVID-19. L'AGCM rileva una violazione delle norme sulla corretta concorrenza del mercato che determinerebbe "una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra emittenti che, nel caso delle imprese televisive commerciali, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria (intorno alla centesima posizione), devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. (...) Al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell'informazione, che la Legge n. 208/2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo, l'Autorità ha auspicato che potrebbero prevedersi due porzioni da assegnare: l'una tra tutte le emittenti in possesso dei requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva, l'altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest'ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori". Nella medesima segnalazione, l'AGCM auspica "una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" da cui discenderebbero le distorsioni nell'assegnazione dei contributi;

considerato che:

le graduatorie approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dunque, essendo mirate all'occupazione e all'innovazione tecnologica, non avrebbero attinenza con la gravissima situazione pandemica per la quale è stata prevista l'istituzione del "fondo per emergenze relative alle emittenti locali";

il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico 12 ottobre 2020, relativo al primo stanziamento di 50 milioni, è stato impugnato innanzi al TAR del Lazio, sia dall'associazione REA che dal sindacato di settore Libersind ConfSal, per la negativa ricaduta riscontrata sullo stato occupazionale, che ha registrato circa 1.500 cassintegrati e altrettanti potenziali licenziamenti per lo stato prefallimentare di 1.200 piccole e medie emittenti locali rimaste senza sostegno per la perdita del 90 per cento dei contratti pubblicità tra il 2020 e il 2021;

nonostante numerose emittenti abbiano chiesto un intervento del Capo dello Stato e presentato un ricorso straordinario, ora all'esame del TAR e del Consiglio di Stato, il Ministero dello sviluppo economico continuerebbe a costituirsi in opposizione senza, evidentemente, tenere conto delle reali motivazioni etiche, morali, occupazionali ed economiche delle piccole e medie aziende e dei lavoratori occupati;

non sarebbe chiara la ragione per cui non si sia intervenuti subito per evitare che centinaia di emittenti, benché abbiano svolto e svolgano, in costanza di emergenza sanitaria, il ruolo di pubblica assistenza informativa, fossero escluse interamente dal riparto dei fondi, o ammesse marginalmente, pur versando in stato di sofferenza economica per via della pandemia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prevedere un congruo sostegno straordinario per le emittenti radiotelevisive locali di piccole e medie dimensioni escluse dai contributi o che abbiano ricevuto somme risibili rispetto ai milioni di euro erogati alle prime cento emittenti per i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017;

se il Ministro dello sviluppo economico intenda procedere con urgenza, come raccomandato in ultima istanza dall'AGCM, a una revisione delle disposizioni in materia di ripartizione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti radio e televisive.

(4-05512)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. -

Premesso che:

sono più di due anni che imperversa in Italia il fenomeno delle truffe nel *trading on line*. Centinaia di casi sono passati al vaglio delle associazioni di consumatori. Sicuramente la pandemia ha contribuito a una maggiore diffusione del fenomeno che ha costretto le persone in casa con un maggiore utilizzo di *internet*. Il fenomeno, a prescindere dalle situazioni di costrizione, colpisce spesso i soggetti più deboli, quali le persone sole, donne, anziani, pensionati. Pertanto, il fenomeno ha raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale, da combattere e da prevenire;

tra le società che fanno *trading on line* vi sono anche quelle extracomunitarie prive di licenza, e quindi ree di abusivismo finanziario. Sono anche le più pericolose perché diventa arduo, se non impossibile, recuperare le somme perdute, anche se si ricorre ad azioni legali. Anche le società che possiedono una regolare licenza e che operano sul territorio europeo operano in realtà ai margini della legalità;

tutte queste società agiscono allo stesso modo, tramite telefonate o attraverso pubblicità su *internet*, dove personaggi famosi (spesso a loro insaputa) tessono le lodi della piattaforma *on line* che gli ha permesso con il *trading on line* di moltiplicare i propri guadagni. Una volta registrati ed effettuati i primi versamenti, ai clienti vengono assegnati gli *account manager*, che ogni giorno segnalano gli investimenti da effettuare, senza mai però ricorrere agli *stop loss*, le chiusure automatiche, per evitare perdite oltre un certo prezzo, e che chiedono nuovi versamenti nell'illusione di recuperare le perdite, che invece si moltiplicheranno;

considerato che:

le società che si occupano di *trading on line* devono avvalersi per legge di personale qualificato, ovvero di consulenti finanziari, come previsto dal regolamento di attuazione della CONSOB n. 11522/98. Unica eccezione, quella prevista nella comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999: "Se la promozione del collocamento avviene tramite un sito - che non ha dei referenti individualizzati, ma si rivolge alla generalità dei potenziali investitori - non sarà necessario l'utilizzo di promotori. Se al contrario l'attività suddetta - da parte della società d'intermediazione - avviene tramite posta elettronica e ha un referente individualizzato, sarà necessario avvalersi di promotori salvo che l'iniziativa parta dall'investitore". Nei casi di condotte truffaldine, le società si avvalgono di semplici venditori, affabulatori che devono convincere i malcapitati clienti ad investire quanto più denaro possibile sulla piattaforma;

quando il cliente decide di ritirare le somme versate, *in toto* o in parte, scattano spesso nuove iniziative truffaldine per evitare la restituzione del denaro: viene chiesto il pagamento del 26 per cento per abilitare l'opzione di prelevamento, il che rappresenta un raggiro in quanto i *broker* non sono sostituti d'imposta, o si chiede la restituzione di un *bonus* di 5.000 euro;

considerato infine che:

ci sono società che hanno ottenuto un particolare credito nei confronti dei propri clienti. Una di queste, la "24Option", collabora con una società di calcio blasonata come la Juventus, di cui è *sponsor*. Ebbene, nel dicembre 2019 la CONSOB ha sospeso le attività in Italia della società cipriota Rodeler Limited, che opera nel nostro Paese anche con il *brand* 24Option. Il provvedimento della CONSOB ha evidenziato di aver "ricevuto esposti/segnalazioni da parte di investitori italiani nei confronti della Rodeler Limited, che lamentano specifiche circostanze relative all'operatività dell'impresa in contract for difference ('CFD'), quali pratiche commerciali aggressive, attraverso anche l'offerta di bonus o altri incentivi similari; mancata informativa sugli effettivi rischi degli investimenti effettuati; mancata profilatura della clientela; perdite, talora fino all'intero capitale investito, registrate a fronte di 'pressioni' e 'consigli' da parte di addetti (c.d. 'account manager') dell'impresa; anomalie nella gestione dei rimborsi richiesti dalla clientela; malfunzionamenti della piattaforma di trading; effettuazione di operazioni non autorizzate dai clienti";

in Italia c'è anche chi è stato già condannato per truffa. È il caso del *trader* Fabio Gaiatto, accusato di avere raggirato 2.700 risparmiatori del Nordest raccogliendo con la sua Venice Investment group risparmi per 67 milioni di euro e restituendo soltanto 28 milioni. In primo grado il Tribunale di Pordenone, con sentenza depositata il 1° ottobre 2019, ha condannato Gaiatto a 15 anni e 4 mesi. In appello la condanna è stata ridotta a 10 anni (10 settembre 2020). I reati contestati: associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e autoriciclaggio,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;
quali interventi immediati e quali opportuni provvedimenti, anche normativi, intendano promuovere a tutela dei consumatori.
(4-05513)

PILLON - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
con nota dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio del 14 maggio 2021 sono state diffuse ai dirigenti scolastici delle scuole statali e delle istituzioni scolastiche paritarie del Lazio delle linee guida recanti "Strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere";
le linee guida sono elaborate dal servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP), e nel documento risulta, inoltre, oltre al *logo* della Regione Lazio, anche il *logo* dell'azienda ospedaliera "San Camillo-Forlanini";
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
nel documento si rinviene un orientamento che appare dare per scontate teorie sulla fluidità dell'identità controverse e comunque contestate da buona parte della comunità medico-scientifica, parlando di "spettro di genere (...) con infinita varietà di forme";
nel testo si parla, infatti, di "genere assegnato dalla nascita", di "costrutti binari", di "carriera alias", di "modulistica non binaria", di "uso del nome e dei pronomi scelti" e di bagni e spogliatoi alternativi alla divisione per genere;
l'identità di genere è poi definita come "sensazione di appartenere al genere maschile, femminile, entrambi o nessuno dei due" che "si sviluppa già intorno ai 3 anni di età", senza peraltro alcuna menzione dei rischi e delle problematiche legate a processi di "transizione di genere" tra i giovanissimi;
il documento appare permeato da un approccio ideologico che disconosce la realtà biologica e dà per scontato il superamento del concetto di "binarismo sessuale", che prevede l'esistenza di soli 2 generi;
diverse associazioni di genitori hanno contestato il carattere ideologico del documento non solo evidenziando come lo stesso sia stato redatto con l'ausilio di realtà come "Genderlens" e "Agedo", che hanno posizioni apertamente sostenitrici della fluidità sessuale, ma soprattutto lamentando il mancato coinvolgimento dei genitori e di esperti del mondo medico-scientifico che nelle loro ricerche hanno evidenziato i rischi della relativizzazione del dato biologico in un'età in cui avviene la strutturazione della personalità di bambini e adolescenti;
considerato, peraltro, che l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, con comunicato del 18 maggio, ha tenuto a prendere le distanze dal documento, precisando di non essere responsabile né dei contenuti, né delle modalità di diffusione delle linee guida, ma, anzi, lamentando il fatto che il *logo* dell'azienda fosse stato utilizzato senza alcuna autorizzazione;
considerato, infine, che l'ufficio scolastico regionale del Lazio con una circolare del 18 maggio, ha ritirato le linee guida,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire opportuni chiarimenti su tutti gli aspetti della vicenda, per evitare che si verifichino nuovamente episodi simili.
(4-05514)

LANNUTTI, ANGRISANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che, ai fini di accelerare la conclusione delle opere di difesa dalle alte maree eccezionali della città e della laguna di Venezia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato nel 2019 un commissario "sblocca cantieri" nella persona dell'architetto in pensione Elisabetta Spitz. Dopo due anni i cantieri di salvaguardia risultano ancora drammaticamente bloccati e la stessa commissaria si sarebbe limitata ad ingaggiare, quali costosi consulenti, rispettivamente l'ex amministratore straordinario provvisorio del concessionario Consorzio Venezia nuova, ingegner Francesco Ossola, e l'avvocato Vincenzo Fortunato, già Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soprattutto collaudatore del MOSE stesso;
considerando inoltre che, nel contempo, il commissario liquidatore del concessionario dei lavori

Consorzio Venezia nuova, dottor Massimo Miani, anziché valorizzare le risorse interne e concludere l'opera, ha affidato allo studio legale esterno Ambrosini una procedura di ristrutturazione del debito, a giudizio degli interroganti spregiudicata, in danno alle piccole imprese realmente esecutrici ed operative,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto;

se le suddette consulenze risultino opportune e compatibili, nonché quali eventuali iniziative intenda assumere per ovviare a tali presunte distorsioni, garantendo il funzionamento del sistema MOSE a tutela della città e dei lavoratori;

se, come avvenuto nel caso Arcuri-Figliuolo, sia ritenuto opportuno un eventuale avvicendamento dei soggetti commissariali attualmente coinvolti.

(4-05515)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02360, 3-02361 e 3-02519 del senatore De Bertoldi ed altri, rispettivamente sugli avvisi di accertamento catastali inviati dall'Agenzia delle entrate, sulle criticità legate alla conservazione delle fatture elettroniche per l'anno d'imposta 2019 e sull'istituzione del fondo necessario al riversamento delle somme dovute alle casse di previdenza;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02535 della senatrice Granato ed altri, sull'equiparazione della laurea in scienze delle religioni ottenuta in facoltà pontificie.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.